COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE
UFFICIO STORICO

GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1916

parte 1

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1916

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1916

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agos. 1915	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n 1266, riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie . . .	360	902
16 nov. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro scelto fra gli industriali in sostituzione di altro dimissionario per il comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	55	148
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	56	149
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	57	150

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA, — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915 .	58	151
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	59	152
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	60	153
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.— ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	84	207
3 dic. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	61	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1915.	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito	40	94
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	62	155
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	63	155
15 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	85	208
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	86	210
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1744, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-1916	1	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1803, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni.	2	4
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1804, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire trecento milioni	3	5
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1856, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo italiano speciale destinato oltre Adriatico e la decorrenza degli assegni di guerra per il personale del corpo medesimo. . . .	21	70
23 »	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE — Decreto luogotenenziale n. 1857, che stabilisce gli assegni agli arruolati nelle milizie volontarie che si trovano in posizioni speciali	41	93
23 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1881, col quale è approvata la « istruzione per l'applicazione dell'articolo 10 del testo unico 13 giugno 1915, n. 872, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono	64	156

DATA	OGGETTO	Numero della dispensa	Pagina
23 dic. 1915	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — Decreto luogotenenziale n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. — Riconoscimento di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.	87	212
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1853, col quale si concede la riabilitazione, per merito di guerra, anche fuori dei casi e dei termini preveduti dal codice penale e di procedura penale	121	278
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1987, col quale nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio viene aumentato un posto di capotecnico di 2ª classe	156	347
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un segretario per la commissione centrale per le operazioni temporanee dei militari richiamati.	1	6
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	88	214

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	65	161
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1916, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° giugno al 31 dicembre 1915	89	216
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n 1842, che proroga per la durata della guerra le disposizioni speciali scadenti il 31 dicembre 1915 . . .	5	6
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1886, col quale vengono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, relative agli assegni agli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio . . .	22	71
2 gen. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 2, circa il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza — Norme esecutive. . . .	6	6
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni componenti delle commissioni incaricate di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nella attuale campagna di guerra	7	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 genn. 1916	GIUSTIZIA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 8, col quale il Governo ha facoltà di sottoporre alla giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle imprese di carico e scarico nei porti del Regno	756	1980
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	66	162
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc. le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti.	101	237
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale che riduce l'indennità giornaliera ad alcune persone che intervengono alle sedute della Commissione centrale per le esonerazioni temporaneo	157	348
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto luogotenenziale che provvede alle riduzioni delle diarie ai componenti la Commissione superiore di collaudo	213	478
7 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916	8	13

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
7 genn. 1916	AVANZAMENTO. — Limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1916	9	16
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prontuari pel calcolo pel contributo di guerra sugli assegni	10	17
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.	11	17
7 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare e di una sezione staccata dell'istituto centrale aeronautico	12	18
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica ed antitifica: modificazioni alle norme prescritte nella circolare 9 settembre 1915, n. 687	13	19
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per i drappelli di complementi, in relazione alle disposizioni per le vaccinazioni anticolerica e antitifica	14	20
7 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di materiali di sezioni mitragliatrici	15	20
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola ed all'accademia militare	16	21
7 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	17	45

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	67	163
7 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	68	163
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 4, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano e di granturco, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50	18	53
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 5, col quale sono approvate le limitazioni e le norme speciali riguardanti la requisizione di grano e di granturco, in applicazione al decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506	19	56
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 38, che istituisce in San Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia per gli studenti del 5° e 6° anno di medicina e chirurgia i quali si trovano sotto le armi	69	16

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	90	216
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 12, col quale lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di L. 255 milioni per le spese per la guerra e di L. 45 milioni per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi.	42	98
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 11, concernente la costituzione della commissione centrale per gli approvvigionamenti	23	73
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco.	20	61
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	91	218

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, al quale deve essere imputato il versamento del contributo del « centesimo » di guerra . . .	24	74
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale	25	75
13 »	DISPOSIZIONI VARIE, — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, fino al 30 giugno 1916	43	99
14 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	26	77
14 »	CAVALLI. — Norme provvisorie per la concessione di cavalli d'agevolezza	27	77
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo per la corrispondenza per il deposito allevamento cavalli del Lazio	28	79
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* .	29	80
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte all'attuale campagna di guerra e delle loro famiglie . .	30	80
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte all'attuale campagna di guerra	31	81

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 genn 1916	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglie di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	32	82
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Formazione del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°)	33	83
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili .	34	83
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario invernale nello stabilimento balneo-militare di Ischia	35	86
14 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Servizio delle rassegne	36	87
14 »	TRASPORTI. — Biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ed agenti dello Stato, loro famiglie, ecc.	37	88
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la guerra rimaste da pagare al 1° gennaio 1916	38	88
14 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali di complemento. . . .	39	91
16 »	REGLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 35, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891	52	113
16 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 146, relativo al personale operaio militarizzato degli stabilimenti di produzione per la guerra	136	302

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 genn. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	70	166
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	71	167
18 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatorî per il fieno e la paglia .	72	168
21 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Versamento di parti d'armi guaste	44	100
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	45	100
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Divieto alle autorità militari di rilasciare certificati a fornitori ed industriali.	46	101
21 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — *Annuario militare* e ruoli d'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili	47	101
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istituzione di un corso accelerato per la costituzione e la formazione di « motoristi d'aeroplano »	48	101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 genn. 1916	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	49	104
21 »	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione per il servizio della leva all'estero durante lo stato di guerra	50	104
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati chiamati a visita di revisione in base al decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35	51	107
21 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894	53	115
21 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene designato un segretario supplente dal consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito . . .	104	242
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 53, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 40 milioni	92	220
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	180	383

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 genn. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	181	384
24 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita di riformati stabilita con il decreto luogotenenziale n. 35, del 16 gennaio 1916 e con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1916	54	122
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 65, col quale lo stanziamento del capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di L. 200 milioni	93	221
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 80, riguardante l'indennità giornaliera ai militari promossi sottufficiali dopo il richiamo dal congedo	94	222
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONI DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge che dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna	105	243
28 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	73	169

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1916	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915-916 e delle loro famiglie . .	74	170
28 »	EQUIPAGGIAMENTO — Dotazione di strumenti leggeri da zappatore	75	170
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo II — Batterie da 75/912 a cavallo (Pubblicazione n 121) . . .	76	171
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa — Volume I — Servizio delle artiglierie da costa — Fascicolo obici da 280 speciali (Pubblicazione n. 176)	77	171
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esplicative riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente.	78	172
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo sottoposti ad accertamenti sanitari per motivi fisici dipendenti o non da cause di servizio . . .	79	175
28 »	TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi	80	176
29 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. .	81	176

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale 178, relativo alle indennità speciali per le truppe metropolitane in Libia	263	626
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati . . .	95	223
31 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	182	385
1 febb. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	183	387
3 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria.	82	189
3 »	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE — Norme esecutive per il pagamento ai congedati dalle milizie volontarie dell'indennità di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1887 del 25 dicembre 1915	83	201

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1916	DISCIPLINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 216, col quale i farmacisti militari in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare	147	326
4 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza ed amministrazione	96	224
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916 e delle loro famiglie	97	225
4 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento	98	226
4 »	AVANZAMENTO — Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria, per il corrente anno 1916 . .	99	226
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	100	229
9 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	184	388

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febb 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n 111, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916	106	244
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 112, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916	107	245
10 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 161, col quale si provvede alla concessione degli acconti di pensione ai militari resi inabili al servizio per ferite o infermità contratte in servizio di guerra . . .	137	303
11 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Circolari telegrafiche di Stato	102	239
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	103	240
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	185	389

DATA	OGGETTO	Pagina	
13 febb. 1916	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 160, che proroga, per la durata della guerra, la validità delle disposizioni dei Regi decreti nn. 1424 e 1425 in data 22 novembre 1914, relative alla assimilazione dei funzionari postali e telegrafici ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i detti Regi decreti.	135	297
13 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 215, col quale il personale giudicante del tribunale supremo di guerra e marina è aumentato di quattro membri per la durata della guerra . .	158	319
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 215, che provvede alla nomina ad ufficiale medico di complemento	159	350
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale.	108	247
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti	109	247
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	186	391
17 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 172, col quale vengono stabilite speciali norme per le proposte di promozione per merito eccezionale durante la guerra.	134	296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febb. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 180, e norme esecutive per la successione dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispersi in guerra	138	305
17 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 217, col quale, per tutta la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	148	328
17	DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali	49	330
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI — Decreto luogotenenziale n. 218, che ammette la concessione temporanea del grado perduto a rimossi e dimessi segnalatisi con atti di valore in guerra	176	365
17 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	187	392
18 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Modificazioni alle sciabole mod. 71, mod. 88 e mod. 900	110	248
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni numeriche delle perdite di militari . . .	111	249

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febb 1916	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione . .	112	251
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui cannoni da 120 *G* e 120 *A* — (Pubblicazione n. 178)	113	254
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* — (Pubblicazione n. 179)	114	255
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco — (Pubblicazione n 180) .	115	255
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria	116	256
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Trasferimenti .	117	257
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	118	257
18 »	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva . . .	119	260
19 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria	120	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	188	392
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra — (Pubblicazione n. 182).	122	281
23 »	TRASPORTI — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasporti militari nei porti di Genova e di Savona	123	282
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	189	293
24 »	AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di cavalleria, artiglieria e genio al comando di una brigata di fanteria	124	284
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 183, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni	139	312

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febb. 1916	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazione all'attuale copricanna e bocchino del moschetto mod. 91 per T. S.	125	285
25 »	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1627, concernente il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai congedati dalle milizie volontarie	126	287
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici ricoverati in ospedali di riserva per malattie o per ferite	127	288
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari	128	288
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	129	289
25 »	EQUIPAGGIAMENTO — Modificazione alle mostrine di velluto	130	296
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali . . .	131	291
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il secondo trimestre dell'anno 1916	132	294

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
25 febb. 1916	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri, residenti all'estero, di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	133	295
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 12 agosto 1915	190	395
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente ed un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	140	313
27 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 190, che temporaneamente modifica l'art. 3, n. 1, e sospende l'applicazione degli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi sulla leva marittima. Disposizioni esecutive	130	331
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915	191	395
27 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto luogotenenziale n. 231, con il quale vengono emanate disposizioni intese ad agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato e di altri enti	361	906

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 febb. 1916	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n 189, col quale si stabiliscono le attribuzioni del comandante del corpo speciale italiano in Albania . .	141	311
1 mar. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Competenze spettanti agli impiegati ed insegnanti sotto le armi volontariamente .	142	317
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, 22 agosto 1915	192	397
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 306, che costituisce in ente morale la donazione fatta da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, a favore del 6° reggimento alpini, e ne approva lo statuto	199	414
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle ritenute operate sugli stipendi per cessioni, addebiti e pignoramenti	143	318
3 »	AVANZAMENTO — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali	144	320
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria	145	321
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni sulle tasse di bollo	146	322

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	193	399
5 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa italiana	295	685
5 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana	297	746
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a due stabilimenti acquistati da altra ditta . . .	333	864
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 309, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione italo-francese per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori di terra e di mare dei due Stati	238	534
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	334	864

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Quote e compensi per ferratura quadrupedi	151	334
11 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	152	335
11 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra	153	336
11 »	RECLUTAMENTO. — Rilascio di un foglio di congedamento ai prosciolti dall'arruolamento contratto nelle milizie volontarie	154	340
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — DISCIPLINA MILITARE — Presentazione ai centri di mobilitazione degli ufficiali allontanati dalla fronte	155	340
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 247, che reca provvedimenti per i prezzi del grano e granoturco di produzione nazionale	177	369
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che detta le norme per la molitura del frumento	178	372
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 28.. col quale viene aggiunto un membro alla commissione centrale per gli approvvigionamenti	160	35.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 mar. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 298, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono complessivamente aumentati della somma di lire 400 milioni	194	400
12 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni	195	403
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — UFFICIALI IN CONGEDO. — Impiegati dello Stato richiamati in servizio dopo il congedamento temporaneo	161	353
15 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	335	865
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione della circolare n. 891 dell'8 dicembre 1915 — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni ed infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio	162	353

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1914-1915 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato	163	354
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo di cessione a pagamento del pane e dei viveri	164	355
17 »	COLONIE, UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare in distribuzione ai carabinieri reali destinati in Libia	165	356
17 »	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Variazioni matricolari da usarsi per gli appartenenti alle milizie volontarie	166	356
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	167	359
17 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alla scuola di pilotaggio di aeroplani	168	359
17 »	PENSIONI. — Compilazione dei processi verbali per ferite e lesioni riportate in combattimento dai militari	169	360
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria — Volume IV — Caricamento delle vetture	170	361
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Apertura di stabilimenti balneo-termali	171	361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modalità di pagamento di premi ed indennità di rafferma e di riassoldamento agli eredi dei militari morti o dispersi in guerra	172	362
17 »	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente sulle linee della Società « Nord Milano »	173	363
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria	174	364
17 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento pel 1916, pei i colonnelli, maggiori e capitani dell'arma di fanteria, i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti dell'arma di artiglieria e per i tenenti colonnelli, capitani e tenenti del genio, in servizio attivo permanente	175	364
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei risoni e risi, della risina e mezzagrana	179	375
17 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	336	866
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 353, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra è aumentato della somma di 16 milioni di lire	214	479

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 mar. 1916	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Notificazione relativa ai prezzi massimi obbligatori per il fieno	196	406
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1815	337	868
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	338	869
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale che apporta varianti al « Regolamento del servizio sanitario militare territoriale »	197	407
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 340, concernente provvedimenti per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori	200	418
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale riguardante aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale	201	419

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 341, riguardante la decorrenza dello stipendio e gli aumenti quinquennali degli ufficiali in congedo in servizio in tempo di guerra e la decorrenza dello stipendio per gli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi dal Comando Supremo . .	202	422
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 344, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati complessivamente di L. 200,000,000	215	480
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 421, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito »	250	594
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 422, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ».	251	596
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 390, col quale viene modificato il R. decreto 18 settembre 1905, n. 513, concernente gli inventari dei mobili destinati in uso negli uffici delle amministrazioni governative.	339	870
24 »	AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento . .	198	409

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mar. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	340	872
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	341	874
30 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307 del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare.	203	425
30 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 367, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1897 siano iniziate nel 1916	209	437
30 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 368, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, nonchè i giovani riformati nella leva sulla classe 1895	210	438

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 mar. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 373, che fa luogo alla erezione in ente morale del comitato nazionale delle invenzioni attinenti al materiale di guerra	252	597
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 448, che applica, per la Cirenaica, le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania .	264	630
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prospetti valutativi mod. 251, per la compilazione del conto patrimoniale dello Stato per gli esercizi 1914-15 e 1915-16	204	430
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-16, e delle loro famiglie. . .	205	431
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Rettifiche alle pubblicazioni concernenti ricompense al valor militare.	206	431
31 »	TRASPORTI. — Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie dello Stato.	207	433
31 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari. . . .	208	433

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° apr. 1916	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica gli articoli 13, 34 e 39 delle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati alle armi .	239	536
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento dell'indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo	216	481
2 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio	274	642
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	342	875
3 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1882, 1883, 1884 e 1885, e di altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895	211	440

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 apr. 1916	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1897 e per la nuova visita di riformati nati negli anni dal 1882 al 1895	212	446
4 »	DISPOSIZIONI VARIE — MATRICOLA. — Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo . .	217	482
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica	218	484
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione. .	224	502
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sui parchi telegrafici (Pubblicazione n. 181) .	225	502
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle strade ordinarie e lavori d'accampamento (Pubblicazione n. 184).	226	503
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	343	876
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato della somma di L. 200,000,000 . .	227	504

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 375, col quale gli stanziamenti dei capitoli n. 81 e 101-*ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati complessivamente della somma di lire 349,000,000, ed è istituito il capitolo 101-*quater* con lo stanziamento di L. 1.000.000 . . .	228	505
7 »	AVANZAMENTO. — Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio per la durata della guerra degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli.	219	485
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti a militari destinati in Albania	220	485
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137)	221	486
7 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.	222	488
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	344	877

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 apr. 1916	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . .	223	489
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	345	878
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la statistica sanitaria militare »	265	632
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa dei riparti di nuova formazione	229	507
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 401, col quale è concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile	240	538
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi capitoli inscritti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916	241	540
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo del « Centesimo di guerra » . .	230	507

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1914	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento per l'anno 1916	231	508
14 »	DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici ricoverati negli ospedali militari di riserva per malattia o per ferite	232	508
14 »	DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro dell'8° comitato sanitario regionale	233	508
14 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare dei reparti edilizia aeronautica	234	509
14 »	SERVIZIO SANITARIO — Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica nell'esercito . .	235	510
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Indice del *giornale militare ufficiale* del 1915	236	511
15 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	404	1164
16 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	237	513

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 429, la quale converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale	253	599
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 439, che aumenta di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio 1915 916 . . . »	266	632
16 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 443, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della leva di mare delle classi 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894. — Norme esecutive	286	671
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	405	1165
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sulle quote di assegni dovute alle famiglie dei prigionieri e dispersi . . .	242	541
21 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Spedizione degli indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra	243	542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 apr. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie	244	543
21 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale riguardante le norme speciali per l'avanzamento di ufficiali delle categorie in congedo durante la guerra	257	602
21 »	RECLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	261	609
22 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879	245	544
22 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'ammissione degli ufficiali medici in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1916	246	577
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — Uso dei nastrini di decorazioni estere	247	577
22 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per gli ufficiali in congedo per l'anno 1916. . .	248	578

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1916	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . .	249	580
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — EQUIPAGGIAMENTO — Militari dei riparti zappatori di nuova formazione. . . .	254	600
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	406	1167
27 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 424, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace	275	644
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 499, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante — Disposizioni esecutive . .	276	646
27 »	AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 517, col quale viene modificato il capoverso dell'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199	287	678

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 594, che stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei militari addetti come operai negli stabilimenti privati.	362	908
28 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) adibiti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria (con 1 tavola di disegno)	255	601
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Trasmissione delle proposte ed attestazioni riguardanti benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	256	601
30 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	407	1168
1° magg. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Memorie storiche dei corpi, per l'anno 1915	258	605
1° »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari arruolati volontari per la durata della guerra	259	606
1° »	TRASPORTI — Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva . .	260	608

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° magg. 1916	RECLUTAMENTO — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 469, relativo ai provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	262	612
1° »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 497 recante semplificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra.	277	650
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 498, col quale vengono vietate l'affissione e la distribuzione di fotografie, schizzi, disegni e modelli di armi, munizioni e posizioni militari . .	278	657
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 538, col quale vengono stabilite nuove norme per la precettazione dei bovini occorrenti pel R. esercito, a complemento di quelle del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, e norme per l'approvvigionamento dei foraggi e della paglia per giacitura	279	658
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 539, col quale viene estesa la obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizioni di derrate e generi occorrenti alle amministrazioni militari	280	663
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 546, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 81 e 101-*ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 sono aumentati rispettivamente di lire 70 milioni e 330 milioni	288	679

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg. 1916	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 562; riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio	300	795
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale numero 563, che porta modificazioni all'organico degli ufficiali dei corpi di commissariato militare e di amministrazione .	301	796
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggio del servizio automobilistico dal comando del corpo di stato maggiore alla dipendenza del Ministero della guerra — Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni . . .	267	633
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute erariali sugli assegni	268	634
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami per ricompense al valor militare . . .	269	636
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	270	636
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Versamento del *giornale militare ufficiale* da parte dei comandi, corpi ed uffici ai distretti militari viciniori	271	637
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	272	638
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione delle giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti di cavalleria	273	638

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 magg. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	408	1170
11 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa dei personali della giustizia militare e dei farmacisti militari durante la guerra	281	664
11 »	DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali .	282	665
11 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale che modifica il 3° comma dell'articolo 4 del regolamento sul reclutamento del personale dell'associazione	296	745
11 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale che provvede per il collocamento fuori quadro e in soprannumero di ufficiali della Croce Rossa in determinate condizioni e stabilisce alcune norme esecutive per l'avanzamento	298	781
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 577, col quale viene istituito un ufficio approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie, con gestione autonoma.	302	802

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 magg. 1916	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Decreto luogotenenziale relativo alla conferma del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	303	803
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	409	1172
12 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.	283	666
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa italiana — Decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219 — Norme per la sua applicazione . .	284	667
12 »	TRASPORTI. — Trasporti in servizio cumulativo tra le ferrovie dello Stato e la ferrovia centrale Umbra	285	671
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 564, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16 è aumentato di lire 200 milioni	304	804

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 magg. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	410	1173
17 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	411	1174
18 »	ORDINAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 567, riguardante l'istituzione di un ispettore straordinario per la vigilanza delle truppe che si trovano fuori della zona di guerra	289	680
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 648, col quale si stabilisce che per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, 10 tenenti colonnelli e 22 maggiori dell'arma del genio	317	822
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 649, che stabilisce la media numerica, per l'anno 1916, delle promozioni in ciascun grado e ruolo degli ufficiali del R. esercito	318	824
18 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 630, col quale il limite minimo di età per l'arruolamento volontario per la durata della guerra è ridotto a 17 anni — Disposizioni esecutive	319	825

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 magg. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il funzionamento amministrativo degli ospedali di riserva.	331	845
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 666, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo.	346	879
19 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro di avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria e per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del corpo di amministrazione in servizio attivo permanente per l'anno 1916 . .	290	681
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-916 e delle loro famiglie. . .	291	682
19 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Requisizioni d'immobili in zona di guerra.	292	682
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità vestiario agli ufficiali di riserva richiamati	293	683
19 »	DISCIPLINA MILITARE. — Licenze . . .	294	683
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di stampati per la statistica delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche .	305	805
20 »	DISCIPLINA MILITARE. — Uso della divisa militare da parte degli ecclesiastici che sono ufficiali in congedo, effettivi alle compagnie di sanità	306	806

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 magg. 1916	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra	320	827
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R decreto n. 641, col quale viene istituito uno speciale distintivo per coloro che abbiano per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra (con 1 tavola di disegno).	321	829
21 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.— ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	412	1175
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito	299	789
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.— ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	413	1176
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe » .	307	806

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1916	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».	308	807
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi »	309	807
25 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 690, col quale vengono stabilite norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra limitatamente al grado immediatamente superiore	347	883
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale, col quale viene nominato il consegnatario responsabile dell'ufficio approvvigionamenti, con gestione autonoma, dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie. .	377	938
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — DISPOSIZIONI VARIE. — Denunzie al fisco dei pagamenti fatti in dipendenza della guerra.	310	808
26 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali, e per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente per l'anno 1916	311	810
26 »	DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per gli ufficiali in congedo nominati effettivi	312	810

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 magg. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916 e delle loro famiglie	313	811
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'esercizi del genio — Istruzione sul cavalcare e sul condurre e maneggio delle armi a cavallo. (Pubblicazione n. 185)	314	811
26 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio foraggio dal 1° luglio 1916	315	813
26 »	TRASPORTI. — Pagamento del diritto fisso per biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati dello Stato e loro famiglie	316	818
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	414	1177
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Sovrano militare Ordine di Malta	322	831
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 654, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50	378	939

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 magg. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	415	1178
31 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	416	1179
31 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	417	1179
1° giug. 1916	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento. .	323	831
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 694, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, vengono aumentati complessivamente di lire 400 milioni . . .	363	910

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° giug. 1916	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 719, col quale è fatta facoltà al Ministero della guerra di destinare, per la durata della guerra, capitani di cavalleria alle batterie bombardieri, ed a trasferire nel ruolo dell'arma di artiglieria tenenti effettivi e di complemento di cavalleria	364	912
2 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento dei corpi amministrativi	324	832
2 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata	325	832
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alle norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di grano turco	326	833
2 »	RECLUTAMENTO. — Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca	327	833
2 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme per la corrispondenza e lo svolgimento delle pratiche coi reparti ed uffici dell'aeronautica militare	328	836
2 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna.	329	837

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 giug. 1916	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, relativo all'istituzione di un distintivo per coloro che sopportano le fatiche dell'attuale guerra.	330	838
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Registro di tappa	348	885
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	418	1180
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il terzo trimestre dell'anno 1916.	332	858
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 732, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 5 colonnelli e 45 capitani dell'arma dei carabinieri reali	379	942

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giug. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	419	1181
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina	349	885
9 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente	350	886
9 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente.	351	887
9 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente.	352	889
9 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione della nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria	353	891
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — Sostituzione di un membro del 5° comitato sanitario regionale	354	891

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	355	892
9 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni circa i militari provvisti di modello 5 come appartenenti al personale delle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e non assunti in servizio presso dette associazioni	356	892
9 »	TRASPORTI. — Viaggi a tariffa ridotta di ufficiali e militari di truppa dell'esercito francese	357	895
9 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, per i tenenti dell'arma di cavalleria, per i maggiori e capitani dell'arma di artiglieria, per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'arma del genio, e per i maggiori di sussistenza in servizio attivo permanente per il 1916	358	895
9 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di sussistenza in congedo per il 1916 .	359	896
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 776, col quale si provvede alla costituzione in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	435	1210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 777, col quale si modificano le indennità aeronautiche stabilite per i volontari aviatori e motoristi reclutati in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 355	450	1230
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 751, che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del defunto consorte, cav. Enrico Vizzardelli, capitano di complemento nel 7° reggimento bersaglieri, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, a favore dell'11° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto. .	503	1334
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.	380	944
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	420	1184
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	680	1796

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 730, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 400 milioni	381	960
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 738, che autorizza l'esercizio provvisorio, non oltre il 31 luglio 1916, dei bilanci delle amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1916-917. . .	395	1138
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scarico delle coperte da campo e dei pacchetti di medicazione distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo	365	914
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Obbligazioni da sottoporsi alla tassa di bollo e registro	366	914
16 »	AVANZAMENTO. — Compilazione per parte di autorità militari territoriali dei documenti di avanzamento relativi a ufficiali che appartennero a enti mobilitati . .	367	915
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Istruttoria delle domande di Sovrano assentimento a contrarre matrimonio degli ufficiali del R. esercito.	368	915
16 »	DISCIPLINA MILITARE — Impianto e trasmissione dei libretti personali degli ufficiali di nuova nomina	369	916
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Importazioni di merci dall'Inghilterra e dalla Francia .	370	916

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1916	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per copricapo per uniforme da combattimento. — Ufficiali e truppa	371	917
16 »	PENSIONI. — Ufficio al quale devono essere inviate, d'ora innanzi, le domande per pensioni privilegiate di guerra e per gli acconti sulle pensioni stesse	372	917
16 »	PENSIONI. — Istruzioni per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 2 aprile 1916, n. 486, e 1° maggio 1916, n. 497, relativi alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate.	373	919
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale	374	930
16 »	TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci in conto corrente	375	930
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Costituzione del consiglio d' amministrazione presso tutti i distretti militari. .	376	931
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale vengono arrecate varianti alla composizione delle commissioni incaricate di esaminare le proposte per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra e dei relativi reclami	396	1139
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del contributo del centesimo di guerra	382	961

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1916	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente per il 1916 e accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, artiglieria e genio al comando di una brigata di cavalleria .	383	963
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916 e delle loro famiglie	384	963
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del berretto di fatica a due punte di panno grigio-verde speciale per cavalleria . .	385	964
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari .	386	964
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari	387	966
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme relative alla compilazione degli atti di aspettativa (collocamenti — proroghe — richiami) per infermità provenienti o non da cause di servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente	388	966
23 »	TRASPORTI — Trasporti militari sulle linee di navigazione sovvenzionate	389	968
23 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Notificazione ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei grani	421	1185

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	681	1797
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 803, per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e la nomina di nuovi consegnatari	436	1215
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917	390	973
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . .	391	1086
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	392	1089
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1916 . . .	393	1092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 1133, col quale è stabilita l'indennità giornaliera per gli ufficiali medici nominati in seguito al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469	481	1285
28 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, e da altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883	394	1093
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi dei corpi . . .	397	1140
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti annessi alla contabilità dei corpi	398	1141
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non se ne conosce l'ente consegnatario.	399	1142
30 »	ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Modificazioni al moschetto modello 91 per cavalleria	400	1145
30 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruoli ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	401	1146
30 »	PENSIONI. — Documentazione delle domande per le pensioni di guerra . . .	402	1147

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1916	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria. — Parziale modificazione della circolare n. 555 del 1915, pei sottufficiali di cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale	403	1158
30 »	CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	422	1187
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Notificazione relativa ai prezzi massimi per il formaggio . . .	423	1189
30 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti acquistati da altre ditte	682	1797
2 lugl. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 890, relativo al trattamento del personale postelegrafico applicato agli uffici di posta estera . .	482	1287
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, sino al 31 dicembre 1916	424	1190
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	683	1798

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1916	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1916-1917.	425	1191
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 808, col quale vengono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917.	437	1216
6 »	RECLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 834, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della R. marina nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 — Norme esecutive . . .	504	1338
7 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cessione di pistola di proprietà degli ufficiali	426	1197
7 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione degli articoli 4 e 10 del decreto luogotenenziale n. 666, del 18 maggio 1916 (circolare 346 *giornale militare*, c. a.) .	427	1198
7 »	AVANZAMENTO. — Modalità per l'avanzamento eccezionale di talune categorie di ufficiali che prendono parte alle operazioni di guerra	428	1200
7 »	AVANZAMENTO. — Esperimento teorico-pratico per il passaggio degli ufficiali della specialità treno di artiglieria e del genio nelle rispettive armi	429	1201

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 lugl. 1916	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi speciali d'istruzione accellerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista. — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina	430	1202
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie.	431	1205
7 »	TRASPORTI. — Modificazione di prezzi per i trasporti militari e di quelli degli impiegati civili	432	1206
7 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i capitani dell'arma di fanteria in congedo per l'anno 1916	433	1207
7 »	AVANZAMENTO. — Inscrizione sul quadro di avanzamento dei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale che si trovano nelle condizioni dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1649 del 14 novembre 1915	434	1207
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Legge n. 814, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-1917 fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916	451	1231

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1916	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 831, col quale, per la durata della guerra, è istituita la carica di comandante in secondo dell'arma dei carabinieri reali	452	1233
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 835, riguardante le competenze dei farmacisti militari. .	453	1234
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 836, per la concessione di un soprassoldo straordinario, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali	454	1235
9 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 859, col quale, per la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari, dichiarati non idonei negli esami di licenza	455	1237
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 842, riguardante semplificazioni in materia di ripartizione in articoli di impegni e di elenchi di persone in aspettativa ed in disponibilità	466	1258
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 862, relativo alla concessione di una speciale indennità giornaliera alle truppe in Albania .	467	1260
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione degli ordini di pagamento e relativi fogli-stipendio al netto, per gli stipendi ed assegni fissi da corrispondersi agli ufficiali ed impiegati civili . . .	468	1262

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto luogotenenziale n. 925, relativo all'officina di costruzione di artiglieria di Roma ed allo spolettificio di Torre Annunziata . . .	505	1341
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 875, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e agli avventizi in servizio dello Stato che trovansi sotto le armi	556	1486
9 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	684	1799
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno bagaglio agli ufficiali	438	1218
10 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916	456	1238
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli ufficiali giudiziari sotto le armi . . .	439	1218
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali.	440	1219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 lugl. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	685	1800
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Aumento del contributo del centesimo di guerra	441	1219
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo e registro per gli acquisti e le vendite in economia e per le proroghe di contratti stipulati dall'amministrazione militare.	442	1220
14 »	AVANZAMENTO. — Variante alla circolare n. 726 del *giornale militare* 1915 e istituzione di un corso allievi ufficiali di complemento nelle colonie o territori ove esiste lo stato di guerra	443	1221
14 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per il 1916 .	444	1222
14 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento	445	1222
14 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria	446	1224

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1916	CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente.	447	1224
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Riscossione di vaglia di servizio	448	1227
14 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	449	1228
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio . . .	457	1239
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza	483	1289
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 882, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, esercizio 1916-1917, è aumentato di lire 400 milioni	485	1294
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina	458	1240

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Correzioni ai documenti dei rendiconti dei distaccamenti — Contabilità separata per le spese dei depositi e dei reparti in zona di guerra	459	1241
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizioni militari	460	1244
21 »	AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggiore generale di qualsiasi arma	461	1245
21 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata	462	1246
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dello stivaletto da montagna quale tipo unico di calzatura per l'esercito	463	1247
21 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . .	464	1247
21 »	PENSIONI. — Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo	465	1255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 lugl. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	686	1801
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i distretti militari di 2ª classe .	497	1326
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio. . .	486	1295
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	687	1802
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta	469	1263
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi dei corpi . . .	470	1265
28 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento per l'anno 1916	471	1270

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1916	AVANZAMENTO. — Norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore	472	1270
28 »	DISCIPLINA MILITARE. — Rapporti da allegare ai libretti personali degli ufficiali .	473	1271
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che approva la tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte ed il relativo tipo di polizza	474	1272
28 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione militare	475	1277
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie . .	476	1281
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari .	477	1281
28 »	SCUOLE MILITARI. — Sospensione, per la durata della guerra, dei corsi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	478	1281
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio.	479	1282

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1916	TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti e merci in conto corrente	480	1282
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità in contanti dell'esercizio 1912-13	487	1296
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno bagaglio ad ufficiali	484	1291
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina . .	506	1343
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni dovuti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi in guerra	488	1296
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	498	1327
31 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	688	1804
2 agos. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le esonerazioni del personale appartenente a stabilimenti ausiliari ed a quelli non ausiliari che producono armi e munizioni .	489	1297

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agos. 1916	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 926, recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo	507	1344
2 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il deposito della scuola di tiro bombardieri	530	1402
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	499	1328
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	689	1806
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	690	1806
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Sistemazione del carico dei materiali dei gruppi *A* e *B*, effetti di casermaggio, derrate e materiali delle sussistenze provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario. . .	490	1301

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1916	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'esonero dalla chiamata alle armi dei medici ordinata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.	491	1303
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione del presidente del 10° comitato sanitario regionale	492	1304
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare .	493	1304
4 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Assegnazione di ufficiali delle categorie in congedo a servizi automobilistici	494	1305
4 »	TRASPORTI. — Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie della Società Veneta e della Società Italiana delle ferrovie e tramvie .	495	1306
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 955, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di L. 400,000,000	508	1350
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n 956, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di L. 300,000,000	509	1351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 985, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo 99-*quinquies* con lo stanziamento di L. 300,000, per le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provvisti di pensione	517	1370
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra	518	1371
6 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1045, col quale è stabilito che, per la durata della guerra, gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore sono considerati, agli effetti degli assegni e delle indennità, come se avessero effettivamente conseguito il grado	531	1404
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1024, che autorizza la costituzione di parte civile dinanzi i tribunali militari e dà facoltà all'imputato di scegliere il difensore anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori esercenti	532	1405
7 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Provvedimenti per l'agricoltura.	496	1309
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — PENSIONI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi e comunque invalidi in conseguenza della guerra	519	1376

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agos. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestare servizio fuori della propria residenza.	520	1382
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1109, relativo al trattamento economico degli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi	557	1488
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1915-916 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato	500	1328
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone di tela di cotone bigio modello 1912, pei militi dell'arma dei carabinieri reali .	501	1329
11 »	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria .	502	1329
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari, per l'esercizio finanziario 1916-917	510	1352
11 »	AMMINISTRAZIOTE E CONTABILITÀ — Spese di ufficio e riservate per l'esercizio finanziario 1916-917	511	1352

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1916	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione .	512	1353
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso ad 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe	521	1385
14 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimen o « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	691	1807
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1019, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400,000,000, ...	533	1407
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . .	692	1808
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	693	1808
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme concernenti l'emissione di ordinativi di pagamento sopra mandati di anticipazione.	513	1353

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1916	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregi per copricapo degli ufficiali effettivi e comandati al corpo aeronautico militare	514	1360
18 »	TRASPORTI — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie — non aventi diritto a riduzione — di ufficiali richiamati dal congedo degenti o morti negli ospedali del Regno	515	1361
18 »	TRASPORTI — Riduzioni concesse dalle ferrovie francesi e italiane ai parenti dei militari ammalati, feriti o morti . . .	516	1363
20 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	522	1386
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale è concessa la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile	543	1438
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.	694	1809

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 agos. 1916	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — Regolamento per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n 1950, col quale gli iscritti nel personale dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare	534	1480
24 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale che apporta varianti al servizio di guerra — Parte 1ª — « Servizio delle truppe »	535	1414
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato . .	523	1388
25 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pei tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.	524	1389
25 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale del genio .	525	1389
25 »	AVANZAMENTO — Norme circa la concessione dell'assimilazione ai vari gradi di ufficiale medico di complemento ai medici civili assunti in servizio e non vincolati a obblighi militari.	526	1390

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1916	DISPOSIZIONI VARIE. — Sussidi in favore di militari del R. esercito, rimpatriati dalla Turchia, per imprendere servizio militare.	527	1390
25 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti per l'agricoltura	528	1391
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per l'applicazione delle disposizioni stesse	558	1489
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1110, relativo al termine per l'istanza di costituzione del collegio arbitrale in caso di requisizione	548	1478
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1128, col quale viene provveduto perchè la somma residuale di lire 610 milioni da restituire al tesoro per le spese della occupazione della Tripolitania e Cirenaica sia inscritta per l'esercizio finanziario 1916-1917, per lire 526,384,502 08 nello stato di previsione del Ministero della guerra, per lire 82,990,019,77 in quello del Ministero della marina: e per lire 625,478.15 in quello del Ministero degli affari esteri .	659	1741
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede alla gestione del deposito motobiciclistico militare istituito in Padova	549	1479

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agos. 1916	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — Norme per il reclutamento, l'assegnazione e il trattamento dei militari operai	529	1393
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1103, col quale lo stanziamento dei capitoli 83 e 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della complessiva somma di L. 500,000,000	559	1510
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo al soprassoldo ai militari addetti ai comandi militari di stazione eventuali	606	1620
31 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . .	695	1810
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti di ditte, in seguito a traslochi. . . .	696	1810
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	697	1811
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	698	1812

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1 sett. 1916	AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale in qualsiasi arma	536	1427
1 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916.	537	1428
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Restituzione del libretto personale ai militari dimessi da luoghi di cura	538	1428
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivo per militari di truppa arditi . . .	539	1429
1 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri e per gli istituti militari, pel 4° trimestre 1916	540	1429
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	541	1430
1 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE — Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e militari di truppa . . .	542	1430
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1148, relativo al trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dalla Francia	560	1511

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, istituito a Caserta	568	1520
3 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia »	569	1521
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1156, col quale è istituito, per la durata della guerra, un tribunale militare territoriale con sede in Caserta.	570	1523
3 »	RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — Decreto luogotenenziale n. 1155, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei militari di terza categoria	571	1525
3 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1200, col quale vengono stabilite le norme per la promozione dei sottufficiali di carriera, feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore	583	1570
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1215, per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali del R. esercito e della R. marina disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare.	584	1572

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1205, che ripristina nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nel 1896. — Disposizioni esecutive . . .	628	1672
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso	572	1526
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1213, col quale i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina vengono riuniti sotto l'azione e la dipendenza del Ministero della guerra. .	578	1541
7 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1185, che assegna una pensione alla vedova e a ciascun figlio di ogni italiano, contro il quale sia stata eseguita dalle autorità austro-ungariche la pena di morte mediante la forca.	585	1573
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per competenze ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, incaricati della sorveglianza di stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito.	544	1441
8 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897 e dei già riformati della R. marina nati negli anni dal 1882 al 1888	545	1442
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del panificio militare di Livorno	546	1475

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1916	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per il 1916	547	1475
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1396, che regola le indennità in caso d'infortunio sul lavoro agli operai in servizio per conto dell'amministrazione militare	567	1518
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene modificata la tabella *G* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . .	586	1574
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1192, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di L. 300.000.000.	573	1528
14 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	699	1813
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Oggetti di vestiario e materiali di equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso	550	1480
15 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	551	1481

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 sett 1916	CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	552	1482
15 »	DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro del 10° comitato sanitario regionale	553	1482
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione	554	1483
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80/98 . .	555	1483
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	700	1813
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . .	701	1814
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	702	1815

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 sett. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	703	1815
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Decreto misteriale relativo alla costituzione della sezione staccata di artiglieria di Bologna in direzione di artiglieria di Bologna	587	1576
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ricostituzione della sezione staccata di artiglieria di Ancona	588	1577
21 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.— ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	704	1816
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istituzione di un ufficio sanitario per la trattazione di tutte le questioni sanitarie di competenza ministeriale	561	1512
22 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i capitani dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente, per il 1916	562	1513
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione di ufficiali di milizia territoriale come ufficiali di amministrazione.	563	1523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1916	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della « sacca reggi-carico per basti » per salmerie dei battaglioni indigeni.	564	1514
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alla scuola di pilotaggio di idrovolanti	565	1514
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	566	1516
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	705	1817
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo straordinario di guerra. . . .	574	1529
29 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia » — Divisa e distintivi	575	1530
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916 e delle loro famiglie . .	576	1531
30 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria.	577	1532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 ott. 1916	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1239, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.	579	1544
1 »	STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1246, che stabilisce le indennità di carica e per spese d'alloggio dovute all'attuale tenente generale sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni	589	1577
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1247, che modifica la costituzione dei consigli d'amministrazione presso le legioni carabinieri reali	590	1578
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1248, che estende ai sottufficiali arruolatisi volontariamente per la durata della guerra, l'indennità stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393. .	591	1580
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1249, riguardante gli assegni del personale civile della giustizia militare	592	1581
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1253, col quale viene aumentato il numero dei membri della Reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato . .	600	1593

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1287, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per la complessiva somma di L 500 milioni. . .	607	1621
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1288, col quale nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo n. 99-VI con lo stanziamento di lire centomila	608	1623
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1334, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello Ugo Franco, comandante della brigata Bari, a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna, e se ne approva lo statuto.	643	1712
1 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1289, che stabilisce il computo del vantaggio spettante alle promozioni a scelta di alcune categorie di ufficiali del R. esercito.	724	1864
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Relazione del ministro della guerra al Consiglio dei ministri per la requisizione di prestazioni d'opere personali. — Decreto luogotenenziale n. 1576, relativo alla requisizione di prestazioni d'opere pesonali. . . .	743	1900

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1403, col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra e di qualunque altra persona uccisa dal nemico	787	2060
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Concessione di ricompensa al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo .	593	1582
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompensa al valor militare al I° battaglione indigeni del Benadir — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	594	1584
2 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento in seguito a trasloco. . . .	706	1818
2 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	707	1819
5 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.	580	1546
5 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 . . .	581	1551

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Assunzione di 50 impiegati avventizi per le eccezionali esigenze inerenti al servizio delle pensioni di guerra.	582	1566
5 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 1313, col quale sono considerati in istato di guerra alcuni territori della provincia di Bergamo. . .	609	1624
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1314, che apporta modificazioni alle tabelle III, XIII e XXIV della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e all'organico dei militari di truppa dei carabinieri reali .	610	1625
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — Decreto luogotenenziale n. 1294, relativo al divieto di comunicare all'estero le invenzioni riguardanti materiale bellico ed interessanti la difesa militare dello Stato . .	644	1715
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	708	1820
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	709	1820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Viveri di riserva in dotazione agli uomini di truppa	595	1585
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di pistole mod. 74	596	1585
6 »	CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina . .	597	1586
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916 e delle loro famiglie	598	1586
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria	599	1588
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario	601	1594
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	710	1821

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 200,000,000. .	629	1674
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenchi delle morti avvenute presso gli stabilimenti sanitari .	602	1595
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria . . .	603	1598
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. —, Provvedimenti per l'agricoltura	604	1599
15 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di un consiglio di amministrazione presso l'ufficio sbarchi e rispedizioni di Genova	630	1675
16 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO SCUOLE MILITARI — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale . .	605	1609
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	711	1822
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di primo equipaggiamento a sottotenenti in servizio attivo permanente .	611	1630

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ott. 1916	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1367, che apporta modificazioni all'art 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n 601	618	1660
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1396, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di lire 300,000,000	645	1717
19 »	GIUSTIZIA MILITARE — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	646	1718
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1375, col quale è prorogata a tutto il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1916-1917 il periodo durante il quale gli acconti mensili alla Croce Rossa, possono essere corrisposti con le norme stabilite dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n 727	660	1743
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1479, col quale l'amministrazione della guerra è autorizzata a presentare il rendiconto consuntivo patrimoniale per l'esercizio finanziario 1915-1916 insieme al rendiconto per l'esercizio finanziario 1916-1917 . .	661	1744
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1055, per l'abrogazione delle norme concernenti le reintegrazioni di fondi — Norme pel versamento dei proventi dei corpi	6	1630

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie dei pagamenti al fisco	613	1638
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni numeriche delle perdite di militari . . .	614	1639
20 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari riguardanti il computo della campagna di guerra in corso	615	1641
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Personale operai militari per la manutenzione e la riparazione dei materiali presso le batterie d'assedio	616	1643
20. »	DISPOSIZIONI VARIE. — PENSIONI. — Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra	617	1644
22 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1421, riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari .	662	1745
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del deposito centrale fotoelettrico istituito in Padova.	663	1247
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Norme da seguirsi per il conteggio delle somme prelevate dalle casse militari	619	1661
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondi occorrenti ai reparti di complementi ed ai drappelli destinati a Salonicco. . .	620	1664

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 ott. 1916	EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1418, col quale viene sciolta la reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature all'esercito mobilitato e ne vengono devolute le attribuzioni al Ministero della guerra	631	1676
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro in soprannumero alla tabella XV, 10 maggiori dell'arma di artiglieria e 3 maggiori dell'arma del genio	647	1719
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1419, riguardante l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di una commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . .	648	1720
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1498, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi dopo compiuto il periodo di servizio obbligatorio di leva .	664	1748
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1522, riguardante la concessione di metà dell'indennità cavalli agli ufficiali che per disposizione del Comando Supremo vengono a trovarsi privi dei cavalli di loro proprietà, e la facoltà di potersi disfare del cavallo di servizio	712	1823

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento delle quote di cessione di stipendio riscattate dallo Stato	621	1664
27 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	622	1665
27 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Lozzo	623	1666
27 »	MATRICOLA. — Inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12, e delle relative fascette	624	1666
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manovre di forza e sui ripieghi attorno ai carri. (Pubblicazione n. 186) . . .	625	1667
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle funi e delle macchine di circostanza. (Pubblicazione n. 187). . .	626	1668
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente . .	627	1669
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Perdita del soprassoldo di guerra degli ufficiali puniti di arresti in fortezza . .	632	1678
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna	649	1722

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	650	1722
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1499, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato .	713	1824
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R decreto 21 maggio 1916, n. 641	633	1678
3 nov. 1916	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione dell'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 230 del *giornale militare* anno 1916), circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R decreto 21 maggio 1916, n 641	634	1679
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle domande rel tive al pagamento di assegni a favore delle famiglie di militari impiegati di pubbliche amministrazioni, prigionieri e dispersi . . .	635	1682
3 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio delle categorie in congedo, per l'anno 1916	636	1682
3 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	637	1683

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 nov. 1916	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi-espressi di Stato	638	1683
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie . .	639	1684
3 »	PENSIONI. — Indicazione del domicilio degli aventi diritto a pensione di guerra . .	640	1685
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio	651	1729
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917	665	1749
5 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1524, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali non investiti di comando tattico, sia conferito soltanto l'incarico del grado superiore nel caso di avanzamento per merito di guerra	666	1751
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R decreto 21 maggio 1916, n 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra . . .	642	1703

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 nov. 1916	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati nell'anno 1878	641	1687
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il conteggio delle somme riscosse e pagate in valuta aurea od estera . . .	667	1752
9 »	AMMINISTARZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1525, contenente nuovi provvedimenti tributari . . .	714	1826
10 »	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale di artiglieria o del genio	652	1730
10 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria e del genio e ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1916 . .	653	1730
10 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e i capitani del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	654	1731
10 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico . . .	655	1732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1916	GIUSTIZIA MILITARE — CONCORSI. — Disposizioni relative al concorso ad otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1916 (circolare 521) . .	656	1733
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — DIVISA. — Nomina e distintivo da skiatore scelto.	657	1734
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Norme da seguirsi per il ricupero di somme percepite in più dagli impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi.	668	1763
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dall'imposta del contributo di guerra	658	1735
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso delle anticipazioni date dai comandi militari di stazione	669	1764
12 »	SERVIZIO SANITARIO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n 1529, col quale sono chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato tutti i medici obbligati al servizio militare delle classi 1884 e più giovani e sono revocate le dispense od esonerazioni concesse anteriormente ai predetti medici	679	1787
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali ricoverati in ospedali civili	670	1764
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo al soprassoldo giornaliero di servizio ai caporali e soldati nominati skiatori scelti	727	1876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.	671	1765
17 »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	672	1765
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale.	673	1769
17 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati negli anni 1876 e 1877 .	674	1769
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni alla pagina 9 del « Regolamento di disciplina militare »	675	1785
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quinta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - Parte 1ª - Servizio delle truppe » . .	676	1785
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	677	1785
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Note informative degli impiegati civili dipendenti	678	1786
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagagli per gli ufficiali dei corpi di spedizione in Oriente.	715	1832

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917	757	1982
19 »	ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1648, riguardante la proroga del termine stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063 .	758	1983
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali e impiegati ricoverati negli ospedali militari per l'accertamento della loro idoneità al servizio	716	1833
20 »	AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n 1588, concernente provvedimenti relativi all'avanzamento e allo stato degli ufficiali in servizio attivo permanente	725	1867
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra.	752	1939
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti dichiarati fuori uso	717	1833
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento spettante ai caporali ed ai soldati in licenza	718	1834

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenziale n. 1629, col quale al capitolo n. 99-*quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è stanziata la somma di lire 7,000,000 . . .	759	1884
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal contributo straordinario di guerra	719	1837
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Esenzione dalla tassa di bollo dei certificati d'esistenza in vita	720	1837
24 »	TRASPORTI. — Materiali spediti per ferrovia in conto corrente o sotto scorta. .	721	1838
24 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1917	722	1839
24 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Dispensa dalla chiamata di ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti della pubblica amministrazione nati negli anni 1876, 1877 e 1878	723	1864
24 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori di amministrazione in congedo, per l'anno 1916	726	1870
27 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria	728	1876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quota di compenso agli allievi maniscalchi per ferratura quadrupedi	729	1881
30 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916	744	1904
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra	745	1906
	indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra	730	1881
1 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Documenti di avanzamento relativi ai tenenti commissari in servizio attivo permanente	731	1882
1 »	AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali medici chiamati alle armi con decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469	732	1882
1 »	AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per la compilazione dei documenti caratteristici.	733	1882
1 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.	734	1883
1 »	AVANZAMENTO. — Applicazione ai sottotenenti delle categorie in congedo del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915; che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.	735	1885

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 dic. 1916	GIUSTIZIA MILITARE — Composizione dei tribunali e delle commissioni d'inchiesta	736	1886
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	737	1887
1 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari per gli ufficiali in servizio attivo permanente	738	1887
1 »	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva	739	1887
1 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai ragionieri di artiglieria in servizio quali straordinari presso l'amministrazione militare	740	1888
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari	741	1889
3 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1666, col quale viene determinato che le operazioni della leva della classe 1898 siano iniziate nel 1917 e vengono chiamati a nuova visita i riformati nella leva sulla classe 1896	753	1947
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1693, relativo al censimento delle pelli crude e conciate bovine ed equine e dei materiali concianti vegetali e minerali	760	1985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1916	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti	773	2038
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1653, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, sono aumentati complessivamente di lire 500.000.000	761	1990
5 »	DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569, per regolare la distribuzione della benzina nel Regno ed il controllo sulla importazione di essa e sul consumo da parte dei privati. Norme per l'applicazione del detto decreto	742	1891
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa e matricolare delle centurie di lavoratori	762	1992
7 »	ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1692, concernente provvedimenti per i quadri dei generali . .	763	1993
7 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1719, riguardante il reclutamento di capitani di stato maggiore per la durata della guerra — Norme relative . .	774	2042

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Esenzione dal contributo straordinario di guerra	746	1923
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi linguistici accelerati, per ufficiali, presso il R. istituto orientale di Napoli	747	1924
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di briglia per bardatura, per cavalli da ufficiali di cavalleria	748	1925
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. — Parte II. Volume I	749	1926
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della carne alle truppe territoriali, per l'anno 1917	750	1926
8 »	SERVIZIO SANITARIO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare*, 1916). — Provvedimenti per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato	751	1935
10 »	AMMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1707, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, è aumentato di L. 365.000.000	775	2044
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	776	2045

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 dic. 1916	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896	754	1949
12 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1898 e per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896.	755	1952
14 »	CAVALLI. — Marchio di riconoscimento da applicarsi ai quadrupedi del R. esercito	777	2046
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle contabilità al Ministero e relativa corrispondenza ufficiale . . .	764	1994
15 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio.	765	1995
15 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme grigio-verde e uniforme di combattimento.	766	1996
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — EQUIPAGGIAMENTO — Divisa armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato. . . .	767	2005
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per il genio « Armi e tiro — Stima e misura delle distanze ». (Pubblicazione n. 188)	768	2005
15 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di una sezione staccata in Genova della direzione tecnica dell'aviazione militare .	769	2006
15 »	TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci	770	2007

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1916	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva .	771	2009
21 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	772	2031
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare	778	2047
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 595, col quale la carica di relatore presso i consigli d'amministrazione dei depositi reggimentali (esclusi quelli di cavalleria) è affidata all'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante del deposito .	788	2063
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Trasferimento agli stabilimenti militari di pena dei detenuti in attesa di giudizio .	789	2064
22 »	CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli di agevolezza	779	2049
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Oblazione per sussidi ad orfani di artiglieri	780	2050
22 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Composizione dei tribunali militari e delle commissioni di inchiesta	781	2051

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1916	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste di pubblicazioni militari	782	2051
22 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1917.	783	2053
22 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura viveri e paglia da lettiera, per l'anno 1917	784	2054
23 »	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento per ufficiali delle categorie in congedo, in applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916.	785	2054
23 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente	786	2056
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n 1738, che proroga l'esercizio provvisorio per i bilanci 1916 917	790	2065
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Schiarimenti circa le istruzioni per la statistica sanitaria di guerra	791	2067
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimenti .	792	2071
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga di provvedimenti tributari . . .	793	2072

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic. 1916	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze al personale dell'Associazione Italiana dal Sovrano Militare Ordine di Malta	794	2073
29 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento sulla base dell'articolo 2 del R. decreto n. 583, del 29 aprile 1915, dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915, e dell'art. 15 del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916	795	2073
29 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di dazi doganali per cavalli di servizio degli ufficiali	796	2075
29 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Assicurate giacenti presso i comandi militari	797	2075
29 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito	798	2076
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare. . . .	799	2077
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1913).	800	2077
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare nell'esercito	801	2078

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1916

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
23 dic. 1915	Decreto-legge luogotenenziale n. 1987, col quale nel ruolo dei capi-tecnici di artiglieria e genio viene aumentato un posto di capotecnico di 2ª classe. . . .	156	347
3 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n. 216, col quale i farmacisti militari in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare	147	326
5 magg. 1916	Passaggio del servizio automobilistico dal comando del corpo di stato maggiore alla dipendenza del Ministero della guerra — Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni	267	633
13 agos. 1916	Concorso a 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe.	521	1385
10 sett. 1916	Decreto ministeriale, col quale viene modificata la tabella *G* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	586	1574

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1916	Istituzione di un ufficio sanitario per la trattazione di tutte le questioni sanitarie di competenza ministeriale	561	1512
5 ott. 1916	Assunzione di 50 impiegati avventizi per le eccezionali esigenze inerenti al servizio delle pensioni di guerra . . . . ,	582	1566
17 nov. 1916	Note informative degli impiegati civili dipendenti.	678	1786
3 dic. 1916	Decreto-legge luogotenenziale, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti.	773	2098
12 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato. . . .	767	2005
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.		
21 dic. 1915	Legge N 1774, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-1916 . . .	1	2
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1803, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni	2	4
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1804, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire trecento milioni	3	5

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1915	Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1916, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° giugno al 31 dicembre 1915	89	216
6 genn 1916	Decreto luogotenenziale n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc. le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti	101	23
7 »	Prontuari pel calcolo del contributo di guerra sugli assegni	10	17
9 »	Decreto luogotenenziale n. 12, col quale lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire 255 milioni per le spese per la guerra e di lire 45 milioni per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . .	42	98
12 »	Capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, al quale deve essere imputato il versamento del contributo del « centesimo » di guerra . .	24	74
14 »	Spese per la guerra rimaste da pagare al 1° gennaio 1916	38	88
23 »	Decreto luogotenenziale n. 53, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 40 milioni	92	220

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 genn. 1916	Decreto luogotenenziale n. 65, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire 200 milioni .	93	221
31 »	Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati. . .	95	223
10 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n 111, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916	106	244
10 »	Decreto luogotenenziale n 112, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916	107	245
17 »	Decreto luogotenenziale n. 180, e norme esecutive per la successione dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispersi in guerra	138	305
24 »	Decreto luogotenenziale n. 183, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 200 milioni	139	312
3 mar. 1916	Conteggio delle ritenute operate sugli stipendi per cessioni, addebiti e pignoramenti	143	318
3 »	Disposizioni sulle tasse di bollo	146	322

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1916	Quote e compensi per ferratura quadrupedi	151	334
12 »	Decreto luogotenenziale n. 298, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, sono complessivamente aumentati della somma di lire 400 milioni	194	400
15 »	Impiegati dello Stato richiamati in servizio dopo il congedamento temporaneo .	161	353
17 »	Norme per l'applicazione della circolare n. 891 dell'8 dicembre 1915 — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio .	162	353
17 »	Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1914-1915, e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato.	163	354
17 »	Prezzo di cessione a pagamento del pane e dei viveri	164	355
19 »	Decreto luogotenenziale n. 353, col quale lo stanziamento del capitolo 101-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra è aumentato della somma di 16 milioni di lire	214	479
23 »	Decreto luogotenenziale n 344, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915 916, sono aumentati complessivamente di lire 200 milioni.	215	480

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 390, col quale viene modificato il R. decreto 18 settembre 1905, n 513, concernente gli inventari dei mobili destinati in uso negli uffici delle amministrazioni governative	339	870
31 »	Prospetti valutativi mod. 251, per la compilazione del conto patrimoniale dello Stato per gli esercizi 1914-15 e 1915-16	204	430
6 apr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato della somma di lire 200 milioni .	227	504
6 »	Decreto luogotenenziale n. 375, col quale gli stanziamenti dei capitoli n. 81 e 101 *ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati complessivamente della somma di lire 349 milioni, ed è istituito il capitolo 101-*quater* con lo stanziamento di lire 1,000,000 .	228	505
7 »	Pagamento delle competenze spettanti a militari destinati in Albania	220	485
13 »	Dipendenza amministrativa dei riparti di nuova formazione	229	507
13 »	Nuovi capitoli inscritti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916	241	540

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1916	Contributo del « centesimo di guerra » .	230	507
16 »	Decreto luogotenenziale n. 439, che aumenta di lire 200,000,000 lo stanziamento del capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio 1915-916	266	632
19 »	Ritenute sulle quote di assegni dovute alle famiglie dei prigionieri e dispersi . . .	242	541
4 mag. 1916	Decreto luogotenenziale n. 546, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 81 e 101 *ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 sono aumentati rispettivamente di lire 70 milioni e 330 milioni	288	679
5 »	Ritenute erariali sugli assegni	268	634
11 »	Decreto luogotenenziale n. 577, col quale viene istituito un ufficio approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie, con gestione autonoma	302	802
14 »	Decreto luogotenenziale n. 564, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire 200 milioni	304	804
18 «	Norme per il funzionamento amministrativo degli ospedali di riserva	331	845
19 »	Adozione di stampati per la statistica delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche .	305	805

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mag. 1916	Decreto ministeriale, col quale viene nominato il consegnatario responsabile dell'ufficio approvvigionamenti, con gestione autonoma, dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie. .	377	938
26 »	Denunzie al fisco dei pagamenti fatti in dipendenza della guerra	310	808
1° giug. 1916	Decreto luogotenenziale n. 694, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, vengono aumentati complessivamente di 400 milioni	363	910
2 »	Registro di tappa	348	885
9 »	Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina	349	885
12 »	Decreto luogotenenziale n. 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta . . .	380	944
13 »	Decreto luogotenenziale n. 730, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 400 milioni.	381	960
14 »	Legge n. 738, che autorizza l'esercizio provvisorio, non oltre il 31 luglio 1916, dei bilanci delle amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1916-917 . . .	395	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1916	Scarico delle coperte da campo e dei pacchetti di medicazione distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo	365	914
16 »	Obbligazioni da sottoporsi alla tassa di bollo e registro	366	914
16 »	Costituzione del consiglio d'amministrazione presso tutti i distretti militari	376	931
23 »	Aumento del contributo del centesimo di guerra	382	961
25 »	Decreto luogotenenziale n. 803, per la istituzione di nuovi consigli di amministrazione e la nomina di nuovi consegnatari	436	1215
26 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917	390	973
26 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	391	1086
26 »	Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	392	1089
26 »	Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1916 . .	393	1092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1916	Versamento di proventi dei corpi . . .	397	1140
30 »	Documenti annessi alla contabilità dei corpi.	398	1141
30 »	Sistemazione del carico dei materiali del gruppo *O* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non se ne conosce l'ente consegnatario.	399	1142
6 lugl. 1916	Decreto luogotenenziale n. 808, col quale vengono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917	437	1216
9 »	Legge n. 814, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917 fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916	451	1231
9 »	Decreto-Legge luogotenenziale n. 842, riguardante semplificazioni in materia di ripartizione in articoli di impegni e di elenchi di persone in aspettativa ed in disponibilità.	466	1258
9 »	Compilazione degli ordini di pagamento e relativi fogli-stipendio al netto, per gli stipendi ed assegni fissi da corrispondersi agli ufficiali ed impiegati civili. . . .	468	1262
9 »	Decreto luogotenenziale n. 875, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e agli avventizi in servizio dello Stato che trovansi sotto le armi	556	1486

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 luglio 1916	Pagamento delle competenze spettanti agli ufficiali giudiziari sotto le armi. . . .	439	1218
14 »	Aumento del contributo del centesimo di guerra	441	1219
14 »	Tasse di bollo e registro per gli acquisti e le vendite in economia e per le proroghe di contratti stipulati dall' amministrazione militare.	442	1220
15 »	Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio . . .	457	1239
16 »	Decreto luogotenenziale n. 882, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, esercizio 1916-917, è aumentato di lire 400 milioni	485	1294
20 »	Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina	458	1240
20 »	Correzioni ai documenti dei rendiconti dei distaccamenti. — Contabilità separata per le spese dei depositi e dei reparti in zona di guerra	459	1241
21 »	Requisizioni militari	460	1244
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i distretti militari di 2ª classe .	497	1326
24 »	Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . .	486	1295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1916	Rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.	469	1263
28 »	Versamento dei proventi dei corpi . . .	470	1265
28 »	Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità in contanti dell'esercizio 1912-13	487	1296
31 »	Vaglia postale di servizio	498	1327
2 agos. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il deposito della scuola di tiro per bombardieri	530	1402
4 »	Sistemazione del carico dei materiali dei gruppi *A* e *B*, effetti di casermaggio, derrate e materiali delle sussistenze provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario	490	1301
6 »	Decreto luogotenenziale n 955, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati della complessiva somma di lire 400.000.000	508	1350
6 »	Decreto luogotenenziale n. 956, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di lire 300.000.000	509	1351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 985, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo 99-*quinquies* con lo stanziamento di L. 300.000, per le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, non ancora provvisti di pensione	517	1370
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1109, relativo al trattamento economico degli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi	557	1488
11 »	Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1915-916 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato	500	1328
11 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari, per l'esercizio finanziario 1916-917.	510	1352
11 »	Spese di ufficio e riservate per l'esercizio finanziario 1916-917	511	1352
16 »	Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400,000,000.	533	1407
18 »	Norme concernenti l'emissione di ordinativi di pagamento sopra mandati di anticipazione	513	1353
25 »	Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. .	523	1388

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1916	Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per l'applicazione delle disposizioni stesse	558	1489
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1110, relativo al termine per l'istanza di costituzione del collegio arbitrale in caso di requisizione.	5 8	1478
27 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1128, col quale viene provveduto perchè la somma residuale di lire 610 milioni da restituire al tesoro per le spese della occupazione della Tripolitania e Cirenaica sia inscritta, per l'esercizio finanziario 1916-1917, per lire 526,384.502.08 nello stato di previsione del Ministero della guerra; per lire 82,990,019.77 in quello del Ministero della marina; e per lire 625.478.15 in quello del Ministero degli affari esteri .	659	1741
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla gestione del deposito motobiciclistico militare istituito in Padova	549	1479
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1103, col quale lo stanziamento dei capitoli nn. 83 e 90.*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della complessiva somma di lire 500,000,000.	559	1510

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione presso il corso accelerato per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, istituito a Caserta	568	1520
8 »	Spese per competenze ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, incaricati della sorveglianza di stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito	544	1441
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1192, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 300,000,000.	573	1528
15 »	Oggetti di vestiario e materiali di equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso	550	1480
29 »	Contributo straordinario di guerra . . .	574	1529
1° ott. 1816	Decreto luogotenenziale n. 1247, che modifica la costituzione dei consigli d'amministrazione presso le legioni carabinieri reali	590	1578
1° »	Decreto luogotenenziale n. 1287, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per la complessiva somma di lire 500 milioni	607	1621
1° »	Decreto luogotenenziale n. 1288, col quale, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo n 99-VI con lo stanziamento di lire 100,000	608	1623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1403, col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra e di qualunque altra persona uccisa dal nemico	787	2060
6 »	Viveri di riserva in dotazione agli uomini di truppa	595	1585
6 »	Situazione del carico dei materiali del gruppo *C* provenienti od inviati in zona di guerra, e dei quali non si conosce l'ente consegnatario.	601	1594
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99.*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 200,000,000 . . .	629	1674
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1396, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99.*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 300,000,000.	645	1717
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1375, col quale è prorogata a tutto il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1916-917 il periodo durante il quale gli acconti mensili alla Croce Rossa, possono essere corrisposti con le norme stabilite dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727	660	17

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1479, col quale l'amministrazione della guerra è autorizzata a presentare il rendiconto consuntivo patrimoniale per l'esercizio finanziario 1915-916 insieme al rendiconto per l'esercizio finanziario 1916-917 . .	661	1744
20 »	Decreto luogotenenziale n. 1055, per l'abrogazione delle norme concernenti le reintegrazioni di fondi. — Norme per il versamento dei proventi dei corpi . .	612	1630
20 »	Denunzie dei pagamenti al fisco	613	1638
23 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del deposito centrale fotoelettrico istituito in Padova	663	1747
25 »	Norme da seguirsi per il conteggio delle somme prelevate dalle casse militari. .	619	1661
26 »	Fondi occorrenti ai reparti di complementi ed ai drappelli destinati a Salonicco. .	620	1664
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1498, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi dopo compiuto il periodo di servizio obbligatorio di leva .	664	1748
27 »	Versamento delle quote di cessione di stipendio riscattate dallo Stato	621	1664
28 »	Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna. . .	649	1722

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1916	Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	650	1722
3 nov. 1916	Documentazione delle domande relative al pagamento di assegni a favore delle famiglie di militari impiegati di pubbliche amministrazioni, prigionieri e dispersi .	635	1682
3 »	Pagamento degli assegni ai militari in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio . . .	651	1729
5 »	Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917.	665	1749
8 »	Norme per il conteggio delle somme riscosse e pagate in valuta aurea od estera .	667	1752
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1525, contenente nuovi provvedimenti tributari	714	1826
10 »	Norme da seguirsi per il ricupero di somme percepite in più dagli impiegati e pensionati dello Stato sotto le armi . . .	668	1763
11 »	Esenzione dall'imposta del contributo di guerra	658	1735
11 »	Rimborso delle anticipazioni date dai comandi militari di stazione	669	1764
13 »	Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali ricoverati in ospedali civili . .	670	1764

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
17 nov. 1916	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	671	1765
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale sono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 . .	757	1982
20 »	Ufficiali ed impiegati ricoverati negli ospedali militari per l'accertamento della loro idoneità al servizio	716	1883
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale al capitolo n. 99-*quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è stanziata la somma di lire 7,000,000 . . .	759	1984
24 »	Esenzione dal contributo straordinario di guerra	719	1837
30 »	Quota di compenso agli allievi maniscalchi per ferratura quadrupedi	729	1881
1° dic. 1916	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, articolo 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari	741	1889
4 »	Decreto luogotenenziale n. 1653, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, sono aumentati complessivamente di lire 500 milioni	761	1990

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 dic. 1916	Dipendenza amministrativa e matricolare delle centurie di lavoratori	762	1992
8 »	Esenzione dal contributo straordinario di guerra	746	1923
10 »	Decreto luogotenenziale n 1707, col quale lo stanziamento del capitolo n 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra è aumentato di L. 365.000.000	775	2044
15 »	Trasmissione delle contabilità al Ministero e relativa corrispondenza ufficiale. . .	764	1994
21 »	Decreto ministeriale n. 595, col quale la carica di relatore presso i consigli d'amministrazione dei depositi reggimentali (esclusi quelli di cavalleria) è affidata all'ufficiale superiore che segue immediatamente il comandante del deposito . .	788	2063
21 »	Trasferimento agli stabilimenti militari di pena dei detenuti in attesa di giudizio.	789	2064
24 »	Legge n 1738, che proroga l'esercizio provvisorio per i bilanci 1916-917	790	2065
29 »	Proroga di provvedimenti tributari . . .	793	2072
29 »	Pagamento delle competenze al personale dell'Associazione Italiana del Sovrano Militare Ordine di Malta.	794	2073
29 »	Rimborso di dazi doganali per cavalli di servizio degli ufficiali	796	2075

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
16 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro scelto fra gli industriali in sostituzione di altro dimissionario per il comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	55	148
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	56	149
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	57	150
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	58	151
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	59	152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	60	153
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	84	207
3 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	61	154
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	62	155
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	63	155
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	85	208

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	86	210
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	88	214
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	65	161
4 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	66	162
6 »	Decreto luogotenenziale che provvede alle riduzioni delle diarie ai componenti la Commissione superiore di collaudo . .	213	478
7 »	Versamento di materiali di sezioni mitragliatrici	15	20
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	67	163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	68	163
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	90	216
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	91	218
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	70	166
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	71	167
21 »	Versamento di parti d'armi guaste . . .	44	100

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	180	383
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	181	384
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	182	385
1° febbr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	183	387
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	184	388
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	185	389

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febbr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	186	391
17 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	187	392
18 »	Modificazioni alle scinbole mod. 71, mod. 88 e mod. 900.	110	248
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	188	392
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	189	293
25 »	Modificazione all'attuale copricanna e bocchino del moschetto mod. 91 per T. S.	125	285
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	190	395

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febbr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	191	395
2 mar. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	192	397
4 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	193	399
8 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a due stabilimenti acquistati da altra ditta	333	864
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	334	864
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	335	865

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	336	868
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	337	868
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	338	869
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	340	872
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	341	874

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 marz. 1916	Decreto luogotenenziale n. 373, che fa luogo alla creazione in Ente morale del comitato nazionale delle invenzioni attinenti al materiale da guerra	252	597
2 apr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	342	875
4 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	343	876
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	344	877
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	345	878
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	404	1164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	405	1165
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	406	1167
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	407	1168
6 magg. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	408	1170
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	409	1172
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	410	1173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	411	1174
21 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	412	1175
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	413	1176
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	414	1177
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915	415	1178
31 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	416	1179

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	417	1179
6 giug. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	418	1180
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	419	1181
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	420	1184
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	680	1796
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	681	1797
30 »	Modificazioni al moschetto modello 91 per cavalleria	400	1145

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1916	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti acquistati da altre ditte .	682	1797
3 lugl. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	683	1798
7 »	Cessione di pistola di proprietà degli ufficiali	426	1197
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	684	1799
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	685	1800
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al dereto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	686	1801
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	687	1802

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 lugl. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	688	1804
3 agos. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	689	1806
3 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento.	690	1806
14 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	691	1807
16 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	692	1808
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	693	1808
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	694	1809
31 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	695	1810

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 agos. 1916	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti di ditte, in seguito a traslochi	696	1810
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	697	1811
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	698	1812
14 sett. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	699	1813
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	700	1813
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	701	1814
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	702	1815
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	703	1815

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	704	1816
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	705	1817
1° ott. 1916	Relazione del ministro della guerra al Consiglio dei ministri per la requisizione di prestazioni d'opere personali. — Decreto luogotenenziale n. 1576, relativo alla requisizione di prestazioni d'opere personali	743	1900
2 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento in seguito a trasloco	706	1818
2 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	707	1819
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	708	1820
5 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	709	1820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1916	Versamento di pistole mod. 74	596	1585
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	710	1821
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	711	1822
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
5 mar. 1916	Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa italiana . . .	295	685
5 »	Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana. . . .	297	746
11 magg. 1916	Decreto luogotenenziale che modifica il 3° comma dell'art 4 del regolamento sul reclutamento del personale dell'associazione.	296	745
11 »	Decreto luogotenenziale che provvede per il collocamento fuori quadro e in soprannumero di ufficiali della Croce Rossa in determinate condizioni e stabilisce alcune norme esecutive per l'avanzamento . .	298	718

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 magg. 1916	Decreto luogotenenziale relativo alla conferma del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	303	803
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA.		
23 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. — Riconoscimento di gradi e aggiunta di carichi al personale dell'Associazione	87	212
24 agos. 1916	Regolamento per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, col quale gli iscritti nel personale dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare	534	1480
	AVANZAMENTO.		
7 genn. 1916	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916.	8	13
7 »	Limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1916.	9	16
14 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	20	77

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 genn. 1916	Norme riguardanti la nomina di ufficiali di complemento	39	91
28 »	Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	73	169
4 febb. 1916	Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza ed amministrazione	96	224
1 »	Norme per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento . .	98	226
4 »	Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria, per il corrente anno 1916	99	226
17 »	Decreto luogotenenziale n. 172, col quale vengono stabilite speciali norme per le proposte di promozione per merito eccezionale durante la guerra.	134	296
24 »	Accertamento della idoneità dei colonnelli di cavalleria, artiglieria e genio al comando di una brigata di fanteria. . .	124	284
3 mar. 1916	Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali	144	320
5 »	Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana. . . .	297	746
11 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	152	335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento pel 1916, per i colonnelli, maggiori e capitani dell'arma di fanteria, i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti dell'arma di artiglieria e per i tenenti colonnelli, capitani e tenenti del genio, in servizio attivo permanente	175	364
24 »	Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento	198	409
7 apr. 1916	Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio per la durata della guerra degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli . . .	219	485
14 »	Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento per l'anno 1916 . . .	231	508
21 »	Decreto luogotenenziale riguardante le norme speciali per l'avanzamento di ufficiali delle categorie in congedo durante la guerra	257	602
22 »	Limiti di anzianità per l'ammissione degli ufficiali medici in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1916	246	577
22 »	Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per gli ufficiali in congedo per l'anno 1916.	248	578
27 »	Decreto luogotenenziale n. 499, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante — Disposizioni esecutive	276	646

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 517, col quale viene modificato il capoverso dell'articolo 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199	287	678
4 magg. 1916	Decreto luogotenenziale n. 562, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio	300	795
4 »	Decreto luogotenenziale n. 563, che porta modificazioni all'organico degli ufficiali dei corpi di commissariato militare e di amministrazione , ...	301	796
11 »	Decreto luogotenenziale che provvede per il collocamento fuori quadro e in soprannumero di ufficiali della Croce Rossa in determinate condizioni e stabilisce alcune norme esecutive per l'avanzamento	298	781
12 »	Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento	283	666
18 »	Decreto luogotenenziale n. 648, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, 10 tenenti colonnelli e 22 maggiori dell'arma del genio	317	822
18 »	Decreto luogotenenziale n. 649, che stabilisce la media numerica, per l'anno 1916, delle promozioni in ciascun grado e ruolo degli ufficiali del R. esercito	318	824
18 »	Decreto luogotenenziale n. 666, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo	346	879

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 magg. 1916	Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria e per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del corpo di amministrazione in servizio attivo permanente per l'anno 1916	290	681
25 »	Decreto luogotenenziale n. 690, col quale vengono stabilite norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra limitatamente al grado immediatamente superiore	347	883
26 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori generali, e per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente per l'anno 1916	311	810
1° giug. 1916	Decreto luogotenenziale n. 719, col quale è fatta facoltà al Ministero della guerra di destinare, per la durata della guerra, capitani di cavalleria alle batterie bombardieri, ed a trasferire nel ruolo dell'arma di artiglieria tenenti effettivi e di complemento di cavalleria	364	912
2 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento dei corpi amministrativi	324	832
9 »	Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente	350	886
9 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	351	887
9 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente .	352	889

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1916	Sospensione della nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria .	353	91
9 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, per i tenenti dell'arma di cavalleria, per i maggiori e capitani dell'arma d'artiglieria, per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'arma del genio, e per i maggiori di sussistenza in servizio attivo permanente per il 1916 .	358	895
9 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di sussistenza in congedo per il 1916	359	896
16 »	Compilazione per parte di autorità militari territoriali dei documenti di avanzamento relativi ad ufficiali che appartennero a enti mobilitati	362	915
23 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente per il 1916 e accertamento dell'idoneità dei colonnelli di fanteria, artiglieria e genio al comando di una brigata di cavalleria	383	963
30 »	Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria. — Parziale modificazione della circolare n. 555 del 1915, pei sottufficiali di cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale	403	1158
7 lugl. 1916	Norme per l'applicazione degli articoli 4 e 10 del decreto luogotenenziale n. 666, del 18 maggio 1916 (circolare 346 *giornale militare*, c, a)	427	1198

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 lugl. 1916	Modalità per l'avanzamento eccezionale di talune categorie di ufficiali che prendono parte alle operazioni di guerra	428	1200
7 »	Esperimento teorico-pratico per il passaggio degli ufficiali della specialità treno di artiglieria e del genio nelle rispettive armi .	429	1201
7 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista, — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina	430	1202
7 »	Formazione di un quadro di avanzamento suppletivo per i capitani dell'arma di fanteria in congedo per l'anno 1916 . .	433	1207
7 »	Inscrizione sul quadro di avanzamento dei sottotenenti di complemento e di milizia territoriale che si trovano nelle condizioni dell'art. 8 del decreto luogotenenziale numero 1649 del 14 novembre 1915 . . .	434	1207
14 »	Variante alla circolare n. 726 del *giornale militare* 1915 e istituzione di un corso allievi ufficiali di complemento nelle colonie o territori ove esiste lo stato di guerra .	443	1221
14 »	Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per il 1916	444	1222
14 »	Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento	445	1222
14 »	Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria	446	1224

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 lugl. 1916	Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggiore generale di qualsiasi arma	461	1245
21 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata . . .	462	1246
28 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento, per l'anno 1916 . . .	471	1270
28 »	Norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore	472	1270
4 agos. 1916	Norme riguardanti l'esonero dalla chiamata alle armi dei medici ordinata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 .	491	1303
6 »	Decreto luogotenenziale n. 1045, col quale è stabilito che, per la durata della guerra, gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore sono considerati, agli effetti degli assegni e delle indennità, come se avessero effettivamente conseguito il grado	531	1401
11 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale di artiglieria	502	1329

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1916	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pei tenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	524	1389
25 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggiore generale del genio	527	1389
25 »	Norme circa la concessione dell'assimilazione ai vari gradi di ufficiale medico di complemento ai medici civili assunti in servizio e non vincolati a obblighi militari.	526	1390
1° sett. 1916	Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale in qualsiasi arma	536	1427
1° »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	537	1428
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia » . . .	569	1521
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1200, col quale vengono stabilite le norme per la promozione dei sottufficiali di carriera, feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore	583	1570

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1916	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per il 1916.	547	1745
22 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i capitani dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente, per il 1916	562	1513
29 »	Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglione » — Divisa e distintivi	575	1530
1° ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1289, che stabilisce il computo del vantaggio spettante alle promozioni a scelta di alcune categorie di ufficiali del R. esercito . .	724	1864
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1367, che apporta modificazioni all'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601	618	1660
27 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	622	1665
3 nov. 1916	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio delle categorie in congedo, per l'anno 1916 . .	636	1682
3 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	637	1683

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1524, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali non investiti di comando tattico, sia conferito soltanto l'incarico del grado superiore nel caso di avanzamento per merito di guerra . .	666	1751
10 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il 1916, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei a ricoprire il grado di maggior generale di artiglieria o del genio	652	1730
10 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria e del genio e ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, artiglieria e genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	653	1730
10 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e i capitani del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1916	654	1731
10 »	Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizio automobilistico	655	1732
20 »	Decreto luogotenenziale n. 1588, concernente provvedimenti relativi all'avanzamento e allo stato degli ufficiali in servizio attivo permanente	725	1867

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra .	752	1939
24 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori di amministrazione in congedo, per l'anno 1916 .	726	1870
1° dic. 1916	Documenti di avanzamento relativi ai tenenti commissari in servizio attivo permanente.	731	1882
1° »	Servizio di prima nomina degli ufficiali medici chiamati alle armi con decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 .	732	1882
1° »	Norme per la compilazione dei documenti caratteristici	733	1882
1° »	Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento	734	1883
1° »	Applicazione ai sottotenenti delle categorie in congedo del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali	735	1885
7 »	Decreto luogotenenziale n 1719, riguardante il reclutamento di capitani di stato maggiore per la durata della guerra — Norme relative	774	2042
15 »	Nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio	765	1995
23 »	Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento per ufficiali delle categorie in congedo, in applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n 1652, del 20 novembre 1916	785	2054

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1916	Nomina di sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente .	786	2056
29 »	Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento sulla base dell'art. 2 del R. decreto n. 583, del 29 aprile 1915, dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 e dell'art. 15 del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916 .	795	2073
	CAVALLI.		
14 genn 1916	Norme provvisorie per la concessione di cavalli d'agevolezza.	27	77
14 dic. 1916	Marchio di riconoscimento da applicarsi ai quadrupedi del R. esercito	777	2046
22 »	Scelta e distribuzione di cavalli di agevolezza.	779	2049
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
21 genn. 1916	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	45	100
15 sett. 1916	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	551	1481
21 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione della sezione staccata di artiglieria di Bologna in direzione di artiglieria di Bologna	587	1576
21 »	Ricostituzione della sezione staccata di artiglieria di Ancona	588	1577

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1916	Istituzione di un consiglio d'amministrazione presso l'ufficio sbarchi e rispedizioni di Genova.	630	1675
27 »	Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Lozzo	623	1666
17 nov. 1916	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	672	1765
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
17 mar. 1916	Oggetti da lasciare in distribuzione ai carabinieri reali destinati in Libia . . .	165	356
29 dic. 1916	Rimborso di dazi doganali per cavalli di servizio degli ufficiali	796	2075
	CONCORSI.		
30 genn. 1916	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	422	1187
14 lugl. 1916	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	447	1224
13 agos. 1916	Concorso ad 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe	521	1385
20 »	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	522	1386
15 sett. 1916	Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	552	1482

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1916	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina	597	1586
10 nov. 1916	Disposizioni relative al concorso ad 8 posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1916 (circolare 521)	656	1733
	CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE.		
23 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1887, che stabilisce gli assegni agli arruolati nelle milizie volontarie che si trovano in posizioni speciali	41	95
3 febb. 1916	Norme esecutive per il pagamento ai congedati dalle milizie volontarie dell'indennità di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1887 del 25 dicembre 1915	83	201
25 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n 1627, concernente il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai congedati dalle milizie volontarie.	126	287
17 mar. 1916	Variazioni matricolari da usarsi per gli appartenenti alle milizie volontarie . . .	166	356

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
14 genn. 1916	Indirizzo per la corrispondenza per il deposito allevamento cavalli del Lazio. .	28	79
11 febb. 1916	Circolari telegrafiche di Stato	102	239
21 apr. 1916	Spedizione degli indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra.	243	542
2 giug. 1916	Corrispondenza per l'estero non affrancata.	325	832
14 lugl. 1916	Riscossione di vaglia di servizio	448	1227
28 »	Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità in contanti dell'esercizio 1912-13.	487	1296
3 nov. 1916	Telegrammi - espressi di Stato.	638	1683
17 »	Franchigia postale.	673	1769
1° dic. 1916	Spedizione di indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra.	730	1881
29 »	Assicurate giacenti presso i comandi militari.	797	2075
	DISCIPLINA MILITARE.		
3 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n. 216, col quale i farmacisti militari in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare	147	326
17 »	Commissioni sanitarie centrali.	149	330

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febb. 1916	Ufficiali medici ricoverati in ospedali di riserva per malattia o per ferite . . .	127	288
9 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 399, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione italo-francese per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori di terra e di mare dei due Stati	238	534
11 »	Presentazione ai centri di mobilitazione degli ufficiali allontanati dalla fronte .	155	340
14 apr. 1916	Ufficiali medici ricoverati negli ospedali militari di riserva per malattia o per ferite	232	508
22 »	Uso dei nastrini di decorazioni estere . .	247	577
11 magg. 1916	Commissioni sanitarie centrali	282	665
19 »	Licenze	294	683
20 »	Uso della divisa militare da parte degli ecclesiastici che sono ufficiali in congedo, effettivi alle compagnie di sanità . . .	306	806
26 »	Libretti personali per gli ufficiali in congedo nominati effettivi	312	810
16 giug. 1916	Istruttoria delle domande di Sovrano assentimento a contrarre matrimonio degli ufficiali del R. esercito	368	915
16 »	Impianto e trasmissione dei libretti personali degli ufficiali di nuova nomina . .	369	916
28 lugl. 1916	Rapporti da allegare ai libretti personali degli ufficiali	473	12 1
1° dic. 1916	Norme per la compilazione dei documenti caratteristici	733	1882

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE.		
31 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1842, che proroga per la durata della guerra le disposizioni speciali scadenti il 31 dicembre 1915	5	6
2 genn. 1916	Decreto luogotenenziale n. 8, col quale il Governo ha facoltà di sottoporre alla giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle imprese di carico e scarico nei porti del Regno	756	1980
7 »	Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.	11	17
8 »	Decreto luogotenenziale n. 4, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano e di granturco, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1916, n. 50.	18	53
8 »	Decreto luogotenenziale n. 5, col quale sono approvate le limitazioni e le norme speciali riguardanti la requisizione di grano e di granturco, in applicazione al decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506 . . .	19	56
9 »	Decreto luogotenenziale n. 38, che istituisce in San Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia, per gli studenti del 5° e 6° anno di medicina e chirurgia i quali si trovano sotto le armi	69	164
10 »	Decreto luogotenenziale n. 11, concernente la costituzione della commissione centrale per gli approvvigionamenti	23	73

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 genn. 1915	Norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco. . . .	20	61
13 »	Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale.	25	75
13 »	Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, fino al 30 giugno 1916	43	99
14 »	Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*	29	80
14 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte all'attuale campagna di guerra e delle loro famiglie	30	80
14 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte all'attuale campagna di guerra. .	31	81
21 »	Divieto alle autorità militari di rilasciare certificati a fornitori ed industriali . .	46	101
21 »	*Annuario militare* e ruoli d'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili	47	101
21 »	Nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati chiamati a visita di revisione in base al decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916 n. 35	51	107
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915-916, e delle loro famiglie.	74	170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febb. 1916	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	97	225
9 »	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.	100	229
16 »	Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale.	108	247
18 »	Comunicazioni numeriche delle perdite di militari	111	249
23 »	Trasporti militari nei porti di Genova e di Savona	123	283
25 »	Biciclette militari	128	288
25 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	129	289
2 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 306, che costituisce in ente morale la donazione fatta da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, a favore del 6° reggimento alpini, e ne approva lo statuto.	199	414
9 »	Decreto luogotenenziale n. 399, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione italo-francese per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori di terra e di mare dei due Stati.	238	534
11 »	Decreto ministeriale che detta le norme per la molitura del frumento	178	372

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 282, col quale viene aggiunto un membro alla commissione centrale per gli approvvigionamenti.	160	352
17 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	167	359
17 »	Decreto ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei risoni e risi, della risina e mezzagrana	179	375
31 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-16, e delle loro famiglie	205	431
4 apr. 1916	Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo	217	482
14 »	Sostituzione di un membro dell'8° comitato sanitario regionale	233	508
15 »	Indice del *giornale militare ufficiale* del 1915.	236	511
16 »	Legge n. 429, la quale converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale . .	253	599
21 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie	244	543

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 594, che stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei militari addetti come operai negli stabilimenti privati	362	308
1 mag. 1916	Memorie storiche dei corpi, per l'anno 1915.	258	605
1 »	Decreto luogotenenziale n. 498, col quale vengono vietate l'affissione e la distribuzione di fotografie, schizzi, disegni e modelli di armi, munizioni e posizioni militari.	278	657
12 »	Cessione di rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa italiana. — Decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219. — Norme per la sua applicazione	284	667
19 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-916, e delle loro famiglie.	291	682
25 »	Denunzie al fisco dei pagamenti fatti in dipendenza della guerra	310	808
26 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie.	313	811
30 »	Decreto luogotenenziale n. 654, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50 . .	378	939

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 giug. 1916	Variante alle norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di grano turco	326	833
9 »	Sostituzione di un membro del 5° comitato sanitario regionale	354	891
9 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916. e delle loro famiglie.	355	892
11 »	Decreto luogotenenziale n. 751, che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Maria Luisa Carminati vedova Vizzardelli, in omaggio alle intenzioni del defunto consorte, cav. Enrico Vizzardelli, capitano di complemento nel 7° reggimento bersaglieri, ed anche a nome degli altri eredi dell'ufficiale medesimo, a favore dell'11° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto	503	1334
16 »	Importazioni di merci dall'Inghilterra e dalla Francia	370	916
23 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie	384	963
23 »	Notificazione ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei grani . .	421	1185
30 »	Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	401	1146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1916	Notificazione relativa ai prezzi massimi per il formaggio	423	1189
3 lugl. 1916	Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, sino al 31 dicembre 1916	424	1190
7 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie	431	1205
14 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie	449	1228
28 »	Decreto luogotenenziale che approva la tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte ed il relativo tipo di polizza	474	1272
28 »	Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione militare . .	475	1277
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie	476	1281
2 agos. 1916	Norme per le esonerazioni del personale appartenente a stabilimenti ausiliari ed a quelli non ausiliari che producono armi e munizioni	489	1297
4 »	Sostituzione del presidente del 10° comitato sanitario regionale	492	1304

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra	518	1371
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra.	519	1376
25 »	Sussidi in favore di militari del R. esercito, rimpatriati dalla Turchia, per imprendere servizio militare.	527	1390
1° sett. 1916	Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e militari di truppa	542	1430
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1396, che regola le indennità in caso d'infortunio sul lavoro agli operai in servizio per conto dell'amministrazione militare	567	1518
15 »	Sostituzione di un membro del 10° comitato sanitario regionale	553	1482
22 »	Destinazione di ufficiali di milizia territoriale come ufficiali di amministrazione .	563	1523
29 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916 e delle loro famiglie	576	1531
1° ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1334, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello Ugo Franco, comandante della brigata Bari, a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna, e se ne approva lo statuto	643	1712

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 ott. 1916	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna 1915-1916 e delle loro famiglie	598	1580
13 »	Elenchi delle morti avvenute presso gli stabilimenti sanitari	602	1595
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	646	1718
20 »	Comunicazioni numeriche delle perdite di militari	614	1639
20 »	Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra	617	1644
3 nov. 1916	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie	639	1684
24 »	Esenzione dalla tassa di bollo dei certificati d'esistenza in vita	720	1837
3 dic. 1918	Decreto luogotenenziale n. 1693, relativo al censimento delle pelli crude e conciate bovine ed equine e dei materiali concianti vegetali e minerali	760	1985
5 »	Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1916, n. 1569, per regolare la distribuzione della benzina nel Regno ed il controllo sulla importazione di essa e sul consumo da parte dei privati. Norme per l'applicazione del detto decreto	742	1891

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1916	Corsi linguistici accelerati per ufficiali, presso il R. Istituto orientale di Napoli	747	1924
22 »	Oblazione per sussidi ad orfani di artiglieri	780	2050
29 »	Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito	798	2076
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
28 apr. 1916	Distintivi per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) adibiti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria (con una tavola di disegno)	255	601
11 magg. 1916	Divisa dei personali della giustizia militare e dei farmacisti militari durante la guerra	281	664
18 agos. 1916	Fregi per copri-capo degli ufficiali effettivi e comandati al corpo aeronautico militare	514	1360
10 nov. 1916	Nomina e distintivo da skiatore scelto	657	1734
15 dic. 1916	Uniforme grigio-verde e uniforme di combattimento	766	1996
	EQUIPAGGIAMENTO.		
28 genn. 1916	Dotazione di strumenti leggeri da zappatore	75	170
25 febb. 1916	Modificazione alle mostrine di velluto	130	296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	Oggetti da lasciare in distribuzione ai carabinieri reali destinati in Libia . . .	165	356
22 apr 1916	Militari dei riparti zappatori di nuova formazione.	254	600
28 »	Distintivi per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) adibiti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria (con 1 tavola di disegno)	255	601
5 magg. 1916	Modificazione delle giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti di cavalleria . .	273	638
16 giug. 1916	Fregi per copricapo per uniforme da combattimento. — Ufficiali e truppa . . .	371	917
23 »	Abolizione del berretto di fatica a due punte di panno grigio-verde speciale per cavalleria	385	964
21 lugl. 1916	Adozione dello stivaletto da montagna quale tipo unico di calzatura per l'esercito .	463	1247
11 agos. 1916	Adozione del pantalone di tela di cotone bigio modello 1912, pei militi dell'arma dei carabinieri reali	501	1329
1 sett. 1916	Restituzione del libretto personale ai militari dimessi da luoghi di cura	538	1428
1 »	Adozione di distintivo per militari di truppa arditi	539	1429
22 »	Adozione della « sacca reggi-carico per basti » per salmerie dei battaglioni indigeni . .	564	1514

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1916	Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia » — Divisa e distintivi	575	1530
1 ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1253, col quale viene aumentato il numero dei membri della reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato	600	1593
6 »	Adozione di un nuovo tipo di bardatura per cavalli da ufficiale di cavalleria . . .	599	1588
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1418, col quale viene sciolta la reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature all'esercito mobilitato e ne vengono devolute le attribuzioni al Ministero della guerra	631	1676
22 nov. 1916	Oggetti dichiarati fuori uso	717	1833
8 dic. 1916	Adozione di un nuovo tipo di briglia per bardatura, per cavalli da ufficiali di cavalleria	748	1925
15 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato . . .	767	2005
	GIUSTIZIA MILITARE.		
2 gen. 1916	Decreto luogotenenziale n. 8, col quale il Governo ha facoltà di sottoporre alla giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle imprese di carico e scarico nei porti del Regno	756	1980

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 genn. 1916	Decreto luogotenenziale n. 146, relativo al personale operaio militarizzato degli stabilimenti di produzione per la guerra .	136	302
13 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n. 215, col quale il personale giudicante del tribunale supremo di guerra e marina è aumentato di quattro membri per la durata della guerra	158	349
27 apr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 424, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace .	275	644
23 giug. 1916	Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari	386	964
28 lugl. 1916	Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari	477	1281
6 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1024, che autorizza la costituzione di parte civile dinanzi i tribunali militari e dà facoltà all'imputato di scegliere il difensore anche fuori degli ufficiali presenti, fra gli avvocati e procuratori esercenti	532	1405
3 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1148, relativo al trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dalla Francia . . .	560	1511
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1156, col quale è istituito, per la durata della guerra, un tribunale militare territoriale, con sede in Caserta	570	1523

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 ott 1916	Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	646	1718
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1421, riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari	662	1745
10 nov. 1916	Disposizioni relative al concorso ad otto posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1916. (Circolare 521) .	656	1733
1 dic. 1916	Composizione dei tribunali e delle commissioni d'inchiesta	736	1886
22 »	Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta	781	2051
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
21 gen. 1916	Istituzione di un corso accelerato per la costituzione e la formazione di « motoristi d'aeroplano »	48	101
18 febb 1916	Ammissione alle scuole di aviazione . . .	112	251
3 mar. 1916	Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria	145	321
17 »	Ammissione alla scuola di pilotaggio di aeroplani	168	359
4 apr. 1916	Ammissione alle scuole di aviazione. . .	224	502

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1916	Ammissione alla scuola di pilotaggio di idrovolanti	565	1514
13 ott. 1916	Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria.	603	1598
10 nov. 1916	Nomina e distintivo da skiatore scelto. .	657	1734
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
6 gen. 1916	Decreto luogotenenziale n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc. le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti	101	237
8 »	Decreto luogotenenziale n. 4, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano e di granturco, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50	18	53
8 »	Decreto luogotenenziale n. 5, col quale sono approvate le limitazioni e le norme speciali riguardanti la requisizione di grano e di granturco, in applicazione al decreto-legge 22 aprile 1915, n 506. . .	19	56
11 »	Norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco	20	61

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 genn 1916	Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge che dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna	105	243
11 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 247, che reca provvedimenti per i prezzi del grano e granoturco di produzione nazionale . .	177	369
30 magg 1916	Decreto luogotenenziale n. 654, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50 . .	378	939
2 giug 1916	Variante alle norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco	326	833
2 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 926, recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo . .	507	1344
5 ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1294, relativo al divieto di comunicare all'estero le invenzioni riguardanti materiale bellico ed interessanti la difesa militare dello Stato	644	1715
	MATRICOLA		
11 mar 1916	Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra	153	336

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 apr. 1916	Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo	217	482
4 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso	572	1526
20 ott. 1916	Variazioni matricolari riguardanti il computo della campagna di guerra in corso	615	1641
27 »	Inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12, e delle relative fascette	624	1666
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
7 genn. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	17	45
27 »	Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge che dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna	105	243
29 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	81	176
3 feb. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	82	182
19 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	120	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febb. 1916	Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra (Pubblicazione n. 182).	122	281
28 »	R. decreto n. 189, col quale si stabiliscono le attribuzioni del comandante del corpo speciale italiano in Albania	141	314
12 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni	195	403
30 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307 del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare	203	425
11 apr. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	223	489
14 »	Sostituzione di un membro dell'8° comitato sanitario regionale	233	508
16 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	237	513
22 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.	249	580
1 giug. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento	323	831

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1916	Sostituzione di un membro del 5° comitato sanitario regionale	354	891
21 luglio 1916	Requisizioni militari	460	1241
21 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	464	1247
4 agost. 1916	Sostituzione del presidente del 10° comitato sanitario regionale	492	1304
24 »	Decreto luogotenenziale che apporta varianti al servizio in guerra — Parte 1ª — « Servizio delle truppe »	535	1414
15 sett. 1916	Sostituzione di un membro del 10° comitato sanitario regionale	553	1482
30 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria . . .	577	1532
5 ott. 1916	Legge n. 1313, col quale sono considerati in istato di guerra alcuni territori della provincia di Bergamo	609	1624
16 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	605	1609
8 nov. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati nell'anno 1878	641	1687
17 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati negli anni 1876 e 1877 . .	674	1769

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 nov. 1916	Dispensa dalla chiamata di ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti della pubblica amministrazione nati negli anni 1876, 1877 e 1878 . .	723	1864
27 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria	728	1876
21 dic. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	772	2031
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
2 gen. 1916	Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni componenti delle commissioni incaricate di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra .	7	12
14 »	Medaglie di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	32	82
25 febb. 1916	Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali.	131	291
31 mar. 1916	Rettifiche alle pubblicazioni concernenti ricompense al valore militare	206	431
28 apr. 1916	Trasmissione delle proposte ed attestazioni riguardanti benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	256	601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1916	Reclami per ricompense al valor militare.	269	636
21 »	R. decreto n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra	320	827
21 »	R. decreto n. 641, col quale viene istituito uno speciale distintivo per coloro che abbiano per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra (con 1 tavola di disegno)	321	829
30 »	Sovrano militare Ordine di Malta . . .	322	831
2 giug 1916	Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, relativo all'istituzione di un distintivo per coloro che sopportano le fatiche dell'attuale guerra	330	838
22 »	Decreto luogotenenziale col quale vengono arrecate varianti alla composizione delle commissioni incaricate di esaminare le proposte per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra e dei relativi reclami	396	1139
4 sett 1916	Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso.	572	1526
2 ottob. 1916	Concessione di ricompensa al valor militare al 3° battaglione indigeni eritrei — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.	593	1582

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ottob. 1916	Concessione di ricompensa al valor militare al 1° battaglione indigeni del Benadir. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	594	1584
31 »	Decreto ministeriale recante disposizioni circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641.	633	1678
3 nov. 1916	Norme per l'interpretazione dell'istruzione approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1916 (circolare n. 330 del *giornale militare* anno 1916), circa la concessione del distintivo di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641.	634	1679
6 »	Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra.	642	1703
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
14 genn. 1916	Formazione del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°)	33	83
14 »	Sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili	34	83
4 febb. 1916	Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza ed amministrazione	90	224
23 marz. 1916	Decreto luogotenenziale n. 340, concernente provvedimenti per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori . . .	200	418

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg 1916	Decreto luogotenenziale n. 562, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio	300	795
4 »	Decreto luogotenenziale n. 563, che porta modificazioni all'organico degli ufficiali dei corpi di commissariato militare e di amministrazione	301	796
18 »	Decreto luogotenenziale n. 567, riguardante l'istituzione di un ispettore straordinario per la vigilanza delle truppe che si trovano fuori della zona di guerra. . . .	289	680
8 giug 1916	Decreto luogotenenziale n. 732, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 5 colonnelli e 45 capitani dell'arma dei carabinieri reali	379	942
9 »	Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente	350	886
9 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	351	887
9 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente	352	889
11 »	Decreto luogotenenziale n. 776, col quale si provvede alla costituzione in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	435	1210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 luglio 1916	Decreto luogotenenziale n. 831, col quale, per la durata della guerra, è istituita la carica di comandante in secondo dell'arma dei carabinieri reali	452	1233
7 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1213, col quale i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina vengono riuniti sotto l'azione e la dipendenza del Ministero della guerra	578	1541
5 ottob 1916	Decreto luogotenenziale n. 1314, che apporta modificazioni alle tabelle III, XIII e XXIV della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e all'organico dei militari di truppa dei carabinieri reali	610	1625
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro in soprannumero alla tabella XV, 10 maggiori dell'arma di artiglieria e 3 maggiori dell'arma del genio	647	1719
19 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1648, riguardante la proroga del termine stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063	758	1983
7 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1692, concernente provvedimenti per i quadri dei generali.	763	1998

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
8 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1266, riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie	360	902
10 febb 1916	Decreto luogotenenziale n. 161, col quale si provvede alla concessione degli acconti di pensione ai militari resi inabili al servizio per ferite o infermità contratte in servizio di guerra	137	303
17 marz. 1916	Compilazione dei processi verbali per ferite e lesioni riportate in combattimento dai militari	169	360
2 apr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio . .	274	642
1° magg. 1916	Decreto luogotenenziale n. 497, recante semplificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra . .	277	650
16 giug. 1916	Ufficio al quale devono essere inviate, d'ora innanzi, le domande per pensioni privilegiate di guerra, e per gli acconti sulle pensioni stesse , ...	372	917
16 »	Istruzioni per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 2 aprile 1916, n. 486 e 1° maggio 1916, n. 497, relativi alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate.	373	919

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1916	Documentazione delle domande per le pensioni di guerra	402	1147
21 lugl. 1916	Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo	465	1255
10 agost. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra .	519	1376
4 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le persone che hanno diritto al computo della campagna di guerra in corso	572	1526
7 »	Decreto luogotenenziale n. 1185, che assegna una pensione alla vedova e a ciascun figlio di ogni italiano, contro il quale sia stata eseguita dalle autorità austro-ungariche la pena di morte mediante la forca	585	1573
20 ottob. 1916	Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra	617	1644
3 nov. 1916	Indicazione del domicilio degli aventi diritto a pensione di guerra	640	1685
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
21 genn. 1916	*Annuario militare* e ruoli d'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili . . .	47	101
21 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.	49	104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1916	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo II — Batterie da 75/912 a cavallo (Pubblicazione n. 121) .	76	171
28 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa — Volume I — Servizio delle artiglierie da costa — Fascicolo obici da 280 speciali (Pubblicazione n. 176) . .	77	171
11 febbr. 1916	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	103	240
13 »	Decreto luogotenenziale n. 160, che proroga, per la durata della guerra, la validità delle disposizioni dei Regi decreti nn. 1424 e 1425 in data 22 novembre 1914, relative all'assimilazione dei funzionari postali e telegrafici ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i detti Regi decreti .	135	297
18 »	Istruzione sui cannoni da 120 *G* e 120 *A* — (Pubblicazione n. 178)	113	254
18 »	Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* — (Pubblicazione n. 179) . .	114	255
18 »	Istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco — (Pubblicazione n. 180)	115	255
21 »	Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra — (Pubblicazione n. 182)	122	281
17 mar. 1916	Regolamento di esercizi per l'artiglieria — Volume IV — Caricamento delle vetture	170	361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1916	Decreto luogotenenziale riguardante aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale . .	201	419
23 »	Decreto luogotenenziale n. 421, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito »	250	594
23 »	Decreto luogotenenziale n. 422, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi	251	596
4 apr. 1916	Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica	218	484
4 »	Istruzione sui parchi telegrafici — (Pubblicazione n. 181)	225	502
4 »	Istruzione sulle strade ordinarie e lavori d'accampamento — (Pubblicazione n. 184).	226	503
7 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — (Pubblicazione n. 137)	221	486
12 »	Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la statistica sanitaria militare »	265	632
5 magg. 1916	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	270	636
5 »	Versamento del *giornale militare ufficiale* da parte dei comandi, corpi ed uffici ai distretti militari viciniori.	271	637

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1916	Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	272	638
25 »	Quarta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».	307	806
25 »	Prima serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito »	308	807
25 »	Prima serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi » .	309	807
26 »	Regolamento d'esercizi del genio. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre e maneggio delle armi a cavallo — (Pubblicazione n. 185)	314	811
16 giug. 1916	Seconda serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale	374	930
28 lugl. 1916	Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione militare . .	475	1277
4 agos. 1916	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	493	1304
15 sett. 1916	Prima serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione.	554	1483

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 sett. 1916	Seconda serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A-B e B mod. 80/98.	555	1483
27 ott. 1916	Istruzione sulle manopere di forza e sui ripieghi attorno ai carri — (Pubblicazione n. 186)	625	1667
27 »	Istruzione sull'impiego delle funi e delle macchine di circostanza — (Pubblicazione n. 187)	626	1668
17 nov. 1916	Modificazioni alla pagina 9 del « Regolamento di disciplina militare »	675	1785
17 »	Quinta serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — parte I — Servizio delle truppe »	676	1785
8 dic. 1916	Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio — Parte II — Volume I	749	1926
15 »	Istruzione sul tiro per il genio « Armi e tiro — Stima e misura delle distanze » — (Pubblicazione n. 188)	768	2005
22 »	Richieste di pubblicazioni militari . . .	782	2051
29 »	Pubblicazione del volume II dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito .	798	2076
29 »	Norme per la vendita delle pubblicazioni cartografiche dell'istituto geografico militare	799	2077
29 »	Terza serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni — (Edizione 1913) .	800	2077

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	RECLUTAMENTO.		
16 genn. 1916	Decreto luogotenenziale n. 35, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891	52	113
21 »	Modificazioni all'istruzione per il servizio della leva all'estero durante lo stato di guerra	50	104
21 »	Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894	53	115
24 »	Istruzioni per la nuova visita di riformati stabilita con il decreto luogotenenziale n. 35, del 16 gennaio 1916 e con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1916.	54	122
27 febbr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 190, che temporaneamente modifica l'art. 3, n. 1, e sospende l'applicazione degli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi sulla leva marittima. Disposizioni esecutive . . .	150	331
5 mar. 1916	Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa italiana . . .	295	685
11 »	Rilascio di un foglio di congedamento ai prosciolti dall'arruolamento contratto nelle milizie volontarie.	154	340

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 mar. 1916	Decreto luogotenenziale n. 367, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1897 siano iniziate nel 1916	209	437
30 »	Decreto luogotenenziale n. 368, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, nonchè i giovani riformati nella leva sulla classe 1895	210	438
3 apr. 1916	Decreto ministeriale concernente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1882, 1883, 1884 e 1885, e di altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895	211	440
4 »	Istruzione per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1897 e per la nuova visita di riformati nati negli anni dal 1882 al 1895	212	446
16 »	Decreto luogotenenziale n. 443, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della leva di mare delle classi 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894. — Norme esecutive	286	671
21 »	Decreto luogotenenziale n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	261	609

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1916	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879 . .	245	544
1° magg. 1916	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 469, relativo ai provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	262	612
11 »	Decreto luogotenenziale che modifica il 3° comma dell'art. 4 del regolamento sul reclutamento del personale dell'associazione	296	745
18 »	Decreto luogotenziale n. 630, col quale il limite minimo di età per l'arruolamento volontario, per la durata della guerra, è ridotto a 17 anni. — Disposizioni esecutive	319	825
2 giug. 1916	Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca.	327	833
28 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, e da altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883.	394	1093

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1916	Decreto luogotenenziale n. 834, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della R. marina nati negli anni 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888. — Norme esecutive	504	1338
3 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1155, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei militari di terza categoria	571	1525
3 »	Decreto luogotenenziale n. 1205, che ripristina nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare gli operai allievi fuochisti avventizi nelle ferrovie dello Stato nati nel 1896. — Disposizioni esecutive	628	1672
8 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897 e dei già riformati della R. marina nati negli anni dal 1882 al 1888	545	1442
1° ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1239, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881	579	1544
5 »	Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, e 1881	580	1546
5 »	Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881	581	1551

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie	646	1718
3 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1666, col quale viene determinato che le operazioni della leva della classe 1898 siano iniziate nel 1917 e vengono chiamati a nuova visita i riformati nella leva sulla classe 1896.	753	1947
12 »	Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896	754	1949
12 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1898 e per la nuova visita dei riformati nella leva sulla classe 1896 . .	755	1952
15 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	771	2009
22 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1917.	783	2053
	SCUOLE MILITARI.		
7 genn. 1916	Ammissione di nuovi allievi alla scuola ed all'accademia militare	16	21
29 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	81	176

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n. 217, col quale, per tutta la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	148	328
22 apr. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.	249	580
1° giug. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento	323	831
6 lugl. 1916	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1916-917.	425	1191
9 »	Decreto luogotenenziale n. 859, col quale, per la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere l'ultimo anno di corso agli allievi arruolati dei collegi militari, dichiarati non idonei negli esami di licenza	455	1237
21 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	464	1247
28 »	Sospensione, per la durata della guerra, dei corsi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente .	478	1281
30 sett. 1916	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria . .	577	1532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale.	605	1609
27 nov. 1916	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria .	728	1876
21 dic. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	772	2031
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
23 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1881, col quale è approvata la « istruzione per l'applicazione dell'art. 10 del testo unico 13 giugno 1915, n. 872 » relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono.	64	156
7 genn. 1916	Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare e di una sezione staccata dell'istituto centrale aeronautico	12	18
14 apr. 1916	Dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare dei reparti edilizia aeronautica	234	509
2 giug 1916	Norme per la corrispondenza e lo svolgimento delle pratiche coi reparti ed uffici dell'aeronautica militare	328	836
7 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1213, col quale i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina vengono riuniti sotto l'azione e la dipendenza del Ministero della guerra	578	1541
15 dic. 1916	Istituzione di una sezione staccata in Genova della direzione tecnica dell'aviazione militare	769	2006

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
16 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro scelto fra gli industriali in sostituzione di altro dimissionario per il comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	55	148
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	56	149
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	57	150
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	58	151
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	59	152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	60	153
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	84	207
3 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	61	154
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, d. 22 agosto 1915	62	155
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	63	155
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	85	208

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	86	210
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	88	214
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	65	161
4 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausillario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n, 1277, del 22 agosto 1915	66	162
6 »	Decreto luogotenenziale che provvede alle riduzioni delle diarie ai componenti la Commissione superiore di collaudo . .	213	478
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	67	163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	68	163
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n, 1277, del 22 agosto 1915	90	216
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	91	218
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	70	166
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	71	167
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	180	383

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 genn. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	181	384
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	182	385
1° febb. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	183	387
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	184	388
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	185	389
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	186	391

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febb. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	187	392
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	188	392
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	189	293
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	190	395
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	191	395
2 mar. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	192	397

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	193	399
8 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a due stabilimenti acquistati da altra ditta	333	864
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	334	864
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	335	865
17 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	336	866
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	337	868

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mar. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	338	869
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	340	872
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	341	874
30 »	Decreto luogotenenziale n 373, che fa luogo alla erezione in Ente morale del comitato nazionale delle invenzioni attinenti al materiale di guerra	252	597
2 apr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	342	875
4 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	343	876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 apr. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento » ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitaziane industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	344	877
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	345	878
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	404	1164
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n, 1277, del 22 agosto 1915	405	1165
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento » ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	406	1167
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	407	1168

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 magg 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	408	1170
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	409	1172
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	410	1173
17 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	411	1174
21 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	412	1175
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	413	1176

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 magg. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	414	1177
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	415	1178
31 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	416	1179
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	417	1179
6 giug. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	418	1180
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	419	1181

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	420	1184
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	680	1796
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	681	1797
30 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti acquistati da altre ditte. .	682	1797
3 lugl. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 ag sto 1915	683	1798
9 »	Decreto luogotenenziale n. 925, relativo all'officina di costruzione di artiglieria di Roma ed allo spolettificio di Torre Annunziata.	505	1341
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	684	1799

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 lugl 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	685	1800
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	686	1801
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	687	1802
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	688	1804
3 agos. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	689	1806
3 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	690	1806
14 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	691	1807

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 agos. 1916	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	692	1808
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	693	1808
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	694	1809
29 »	Norme per il reclutamento, l'assegnazione e il trattamento dei militari operai . .	529	1393
31 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	695	1810
31 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a stabilimenti di ditte, in seguito a traslochi.	696	1810
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	697	1811
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	698	1812

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 sett 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	699	1813
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	700	1813
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	701	1814
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	702	1815
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	703	1815
21 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione della sezione staccata di artiglieria di Bologna in direzione di artiglieria di Bologna.	587	1576
21 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 , ...	704	1816
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	705	1817

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1916	Relazione del ministro della guerra al Consiglio dei ministri per la requisizione di prestazioni d'opere personali. — Decreto luogotenenziale n. 1570, relativo alla requisizione di prestazioni d'opere personali	743	1900
2 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento in seguito a trasloco.	706	1818
2 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	707	1819
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	708	1820
5 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	709	1820
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	710	1821

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento « ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	711	1822
20 »	Personale operai militari per la manutenzione e la riparazione dei materiali presso le batterie d'assedio	616	1643
	SERVIZIO DEL GENIO.		
27 febb. 1916	Decreto luogotenenziale n. 231, con il quale vengono emanate disposizioni intese ad agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato e di altri enti	361	906
19 magg. 1916	Requisizioni d'immobili in zona di guerra	292	682
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
18 genn. 1916	Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia	72	168
25 febb. 1916	Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il secondo trimestre dell'anno 1916	132	294
20 mar. 1916	Notificazione relativa ai prezzi massimi obbligatori per il fieno.	196	406

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg. 1916	Decreto luogotenenziale n. 538, col quale vengono stabilite nuove norme per la precettazione dei bovini occorrenti pel R. esercito, a complemento di quelle del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, e norme per l'approvvigionamento dei foraggi e della paglia per giacitura.	279	658
4 »	Decreto luogotenenziale n. 539, col quale viene estesa l'obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizioni di derrate e generi occorrenti alle amministrazioni militari	280	663
26 »	Servizio foraggio dal 1° luglio 1916 . . .	315	813
7 giug. 1916	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il terzo trimestre dell'anno 1916.	332	858
23 »	Notificazione ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei grani . .	421	1185
30 »	Notificazione relativa ai prezzi massimi per il formaggio	423	1189
10 lugl. 1915	Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916	456	1238
1° sett. 1916	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri e per gli istituti militari, pel 4° trimestre 1916	540	1429
8 »	Costituzione in ente autonomo del panificio militare di Livorno.	546	1475

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 nov. 1916	Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1917	722	1839
30 »	Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia del raccolto 1916	744	1904
8 dic. 1916	Fornitura della carne alle truppe territoriali, per l'anno 1917	750	1926
21 »	Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare . .	778	2047
22 »	Esecuzione di contratti per fornitura viveri e paglia da lettiera, per l'anno 1917. .	784	2054
	SERVIZIO SANITARIO.		
7 genn. 1916	Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica ed antitifica; modificazioni alle norme prescritte nella circolare 9 settembre 1915, n. 687.	13	19
7 »	Norme per i drappelli di complementi, in relazione alle disposizioni per le vaccinazioni anticolerica e antitifica.	14	20
14 »	Norme per il servizio balneario invernale nello stabilimento balneo-militare di Ischia	35	86
17 febb. 1916	Commissioni sanitarie centrali	149	330
25 »	Ufficiali medici ricoverati in ospedali di riserva per malattie o per ferite	127	288

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1916	Apertura di stabilimenti balneo-termali.	171	361
23 »	Decreto luogotenenziale che apporta varianti al « Regolamento del servizio sanitario militare territoriale »	197	407
14 apr. 1916	Ufficiali medici ricoverati negli ospedali militari di riserva per malattie o ferite.	232	508
14 »	Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica nell'esercito	235	510
22 magg. 1916	Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito	299	789
10 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra	519	1376
1° sett. 1916	Cure balneo-termali	541	1430
22 »	Cure balneo-termali.	566	1516
6 ott. 1916	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina.	597	1586
12 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1529, col quale sono chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato tutti i medici obbligati al servizio militare delle classi 1884 e più giovani e sono revocate le dispense ed esonerazioni concesse anteriormente ai predetti medici	679	1787
17 »	Cure balneo-termali	677	1785

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1916	Istruzioni per la statistica sanitaria di guerra	745	1906
1° dic. 1916	Cure balneo-termali.	737	1887
8 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare*, 1916). Provvedimenti per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato . .	751	1935
25 »	Schiarimenti circa le istruzioni per la statistica sanitaria di guerra	791	2067
29 »	Profilassi antitubercolare nell'esercito . .	801	2078
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
30 giug. 1916	Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	401	1146
	SERVIZIO VETERINARIO.		
2 giug. 1916	Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna	329	837
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
23 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1853, col quale si concede la riabilitazione, per merito di guerra, anche fuori dei casi e dei termini preveduti dal codice penale e di procedura penale.	121	278

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un segretario per la commissione centrale per le operazioni temporanee dei militari richiamati	4	6
7 genn. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.	17	45
14 »	Sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili	34	83
14 »	Servizio delle rassegne	36	87
28 »	Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	73	169
3 febb. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	82	189
18 »	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. . . .	118	257
19 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	120	260
26 »	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente ed un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	140	313
12 marz. 1916	Decreto luogotenenziale n. 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni	195	403

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marz. 1916	Modalità di pagamento di premi ed indennità di rafferma e di riassoldamento agli eredi dei militari morti o dispersi in guerra	172	362
30 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307, del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare	203	425
1° apr. 1916	Decreto ministeriale che modifica gli articoli 13, 34 e 36 delle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati alle armi	239	536
11 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	223	489
13 »	Decreto luogotenenziale n. 401, col quale è concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile .	240	538
16 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	237	513
22 »	Militari dei reparti zappatori di nuova formazione	254	600
27 »	Decreto luogotenenziale n. 499, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante — Disposizioni esecutive	276	646

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° magg 1916	Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari arruolati volontari per la durata della guerra	259	606
9 giug. 1916	Disposizioni circa i militari provvisti di modello 5 come appartenenti al personale delle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e non assunti in servizio presso dette associazioni	356	892
23 »	Norme riguardanti gli accertamenti sanitari	387	966
7 lugl. 1916	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista. — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina	430	1202
3 agos. 1916	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	499	1328
7 »	Provvedimenti per l'agricoltura	496	1309
21 »	Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale è concessa la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile. .	543	1438
25 »	Provvedimenti per l'agricoltura	528	1391
1° sett. 1916	Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e militari di truppa	542	1430

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1200, col quale vengono stabilite le norme per la promozione dei sottufficiali di carriera, feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore	583	1570
15 »	Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	552	1482
29 »	Norme per il conferimento del nuovo grado « aiutante di battaglia » — Divisa e distintivi	575	1530
13 ott. 1916	Provvedimenti per l'agricoltura	604	1599
20 »	Personale operai militari per la manutenzione e la riparazione dei materiali presso le batterie d'assedio	616	1643
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1419, riguardante l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di una commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . .	648	1720
8 nov. 1916	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati nell'anno 1878. , ...	641	1687
17 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria nati negli anni 1876 e 1877 . .	674	1769
22 dic. 1916	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1917 . . .	783	2053
23 »	Nomina di sottufficiali di carriera a sottotenente in servizio attivo permanente .	780	2556

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
10 dic. 1915	Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito	40	94
21 genn. 1916	Decreto ministeriale col quale viene designato un segretario supplente del consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito	104	242
28 »	Norme esplicative riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente	78	172
28 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo sottoposti ad accertamenti sanitari per motivi fisici dipendenti o non da cause di servizio	79	175
4 febb. 1916	Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza ed amministrazione	96	224
17 »	Decreto luogotenenziale n. 218, che ammette la concessione temporanea del grado perduto a rimossi e dimessi segnalatisi con atti di valore in guerra . . .	176	365
11 mar. 1916	Presentazione ai centri di mobilitazione degli ufficiali allontanati dalla fronte .	155	340
4 magg. 1916	Decreto luogotenenziale n. 562, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio	300	795
9 giug. 1916	Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente	350	886

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1916	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	351	887
9 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente	352	889
23 »	Norme relative alla compilazione degli atti di aspettativa (collocamenti — proroghe — richiami) per infermità provenienti o non da cause di servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente	388	966
28 lugl. 1916	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . .	479	1282
27 ottob. 1916	Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente	627	1669
20 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1588, concernente provvedimenti relativi all'avanzamento e allo stato degli ufficiali in servizio attivo permanente	725	1867
1° dic. 1916	Documenti di avanzamento relativi ai tenenti commissari in servizio attivo permanente	731	1982
1° »	Accertamenti sanitari per gli ufficiali in servizio attivo permanente	738	1887
10 »	Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.	776	2045
26 »	Trasferimenti	792	2071

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
23 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1856, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo italiano speciale destinato oltre Adriatico e la decorrenza degli assegni di guerra per il personale del corpo medesimo	21	70
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1886, col quale vengono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, relative agli assegni agli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio . . .	22	71
2 genn. 1916	Decreto luogotenenziale n. 2, circa il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza — Norme esecutive	6	6
6 »	Decreto luogotenenziale che riduce l'indennità giornaliera ad alcune persone che intervengono alle sedute della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee	157	348
27 »	Decreto luogotenenziale n. 80, riguardante l'indennità giornaliera ai militari promossi sottufficiali dopo il richiamo dal congedo	94	222
30 »	Decreto luogotenenziale n. 178, relativo alle indennità speciali per le truppe metropolitane in Libia	263	626
31 »	Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati . . .	95	223

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febb. 1916	Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti	109	247
1° mar. 1916	Competenze spettanti agli impiegati ed insegnanti sotto le armi volontariamente .	148	317
23 »	Decreto luogotenenziale n. 341, riguardante la decorrenza dello stipendio e gli aumenti quinquennali degli ufficiali in congedo in servizio in tempo di guerra e la decorrenza dello stipendio per gli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi dal Comando Supremo . . .	202	422
30 »	Decreto luogotenenziale n. 448, che applica, per la Cirenaica, le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania. .	264	630
2 apr. 1916	Pagamento dell'indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo	216	481
22 »	Militari dei reparti zappatori di nuova formazione	254	600
19 magg. 1916	Indennità vestiario agli ufficiali di riserva richiamati	293	683
11 giug. 1916	Decreto luogotenenziale n. 777, col quale si modificano le indennità aeronautiche stabilite per i volontari aviatori e motoristi reclutati in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 355	450	1230

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1916	Decreto ministeriale n. 1133, col quale è stabilita l'indennità giornaliera per gli ufficiali medici nominati in seguito al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469	481	1285
2 lugl. 1916	Decreto luogotenenziale n. 890, relativo al trattamento del personale postelegrafico applicato agli uffici di posta estera . .	482	1287
9 »	Decreto luogotenenziale n. 835, riguardante le competenze dei farmacisti militari. .	453	1234
9 »	Decreto luogotenenziale n. 836, per la concessione di un soprassoldo straordinario, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali	454	1235
9 »	Decreto luogotenenziale n. 862, relativo alla concessione di una speciale indennità giornaliera alle truppe in Albania . . .	467	1260
9 »	Decreto luogotenenziale n. 875, relativo al trattamente economico da farsi agli impiegati e pensionati dello Stato, agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dal consiglio scolastico provinciale e agli avventizi in servizio dello Stato che trovansi sotto le armi	556	1486
10 »	Assegno bagaglio agli ufficiali	438	1218
12 »	Pagamento delle competenze spettanti agli ufficiali giudiziari sotto le armi . . .	439	1218
12 »	Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali	440	1219
16 »	Decreto luogotenenziale n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza	483	1289

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1916	Assegno bagaglio ad ufficiali	484	1291
30 »	Decreto luogotenenziale n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina .	506	1343
31 »	Assegni dovuti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi in guerra. . . .	488	1296
10 agos. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestare servizio fuori della propria residenza	520	1382
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1109, relativo al trattamento economico degli impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi	557	1488
11 »	Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione .	512	1353
25 »	Norme riguardanti il trattamento economico degli impiegati e dei pensionati dello Stato sotto le armi nonchè degli altri personali sotto le armi cui compete uguale trattamento, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità delle risoluzioni di massima adottate per l'applicazione delle disposizioni stesse	558	1489
31 »	Decreto ministeriale relativo al soprassoldo ai militari addetti ai comandi militari di stazione eventuali	606	1620

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1215, per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali del R. esercito e della R. marina disertori, contumaci, condannati al carcere ed alla reclusione militare.	584	1572
1° ott. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1246, che stabilisce le indennità di carica e per spese d'alloggio dovute all'attuale tenente generale sottosegretario di Stato per le armi le munizioni	589	1577
1° »	Decreto luogotenenziale n. 1248, che estende ai sottufficiali arruolatisi volontariamente per la durata della guerra, l'indennità stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393.	291	1580
1° »	Decreto luogotenenziale n. 1249, riguardante gli assegni del personale civile della giustizia militare	592	1581
19 »	Indennità di primo equipaggiamento a sottotenenti in servizio attivo permanente .	611	1630
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1498, relativo al trattamento economico da farsi agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato, trattenuti alle armi dopo compiuto il periodo di servizio obbligatorio di leva .	664	1748
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1522, riguardante la concessione di metà dell'indennità cavalli agli ufficiali che per disposizione del Comando Supremo vengono a trovarsi privi dei cavalli di loro proprietà, e la facoltà di potersi disfare del cavallo di servizio	712	1823

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1916	Perdita del soprassoldo di guerra degli ufficiali puniti di arresti in fortezza . . .	632	1678
28 »	Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna. . .	649	1722
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1499, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato. .	713	1824
13 nov. 1916	Decreto ministeriale relativo al soprassoldo giornaliero di servizio ai caporali e soldati nominati skiatori scelti.	727	1876
18 »	Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagagli per gli ufficiali dei corpi di spedizione in Oriente	715	1832
23 »	Trattamento spettante ai caporali e ai soldati in licenza	718	1834
29 dic. 1916	Pagamento delle competenze al personale dell'Associazione Italiana del Sovrano militare Ordine di Malta.	794	2073
	TRASPORTI.		
14 genn. 1916	Biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ed agenti dello Stato, loro famiglie, ecc.	37	88
28 »	Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi	80	176
18 febbr. 1916	Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva :	119	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbr 1916	Trasporti militari nei porti di Genova e di Savona	123	282
25 »	Viaggi dei parenti poveri, residenti all'estero, di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	133	295
17 mar. 1916	Trasporti in conto corrente sulle linee della Società « Nord-Milano »	173	363
31 »	Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie dello Stato	207	433
1° magg. 1916	Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva	260	608
12 »	Trasporti in servizio cumulativo tra le ferrovie dello Stato e la ferrovia centrale Umbra	285	671
26 »	Pagamento del diritto fisso per biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati dello Stato e loro famiglie . .	316	818
9 giug. 1916	Viaggi a tariffa ridotta di ufficiali e militari di truppa dell'esercito francese . .	357	895
16 »	Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci in conto corrente	375	930
23 »	Trasporti militari sulle linee di navigazione sovvenzionate	389	968
7 lugl. 1916	Modificazione di prezzi per i trasporti militari e di quelli degli impiegati civili .	432	1206
28 »	Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti e merci in conto corrente . . .	480	1282

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos 1916	Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie della Società Veneta e della Società Italiana delle ferrovie e tramvie	495	1306
18 »	Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie — non aventi diritto a riduzione — di ufficiali richiamati dal congedo, degenti o morti negli ospedali del Regno	515	1361
18 »	Riduzioni concesse dalle ferrovie francesi e italiane ai parenti dei militari ammalati, feriti o morti	516	1363
24 nov. 1916	Materiali spediti per ferrovia in conto corrente o sotto scorta	721	1838
1° dic. 1916	Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva	739	1887
1° »	Facilitazioni di viaggio ai ragionieri di artiglieria in servizio quali straordinari presso l'amministrazione militare . . .	740	1888
15 »	Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci	770	2007
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
26 dic. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un segretario per la commissione centrale per le operazioni temporanee dei militari richiamati	4	6
14 genn, 1916	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	26	77

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1916	Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	73	169
28 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo sottoposti ad accertamenti sanitari per motivi fisici dipendenti o non da cause di servizio	79	175
29 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.	81	176
13 febbr. 1916	Decreto luogotenenziale n. 215, che provvede alla nomina ad ufficiale medico di complemento	159	350
18 »	Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria.	116	256
18 »	Trasferimenti	117	257
18 »	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. . . .	118	257
26 »	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente ed un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.	140	313
11 mar. 1916	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento.	152	335
12 »	Decreto luogotenenziale n. 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni	195	403

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mar. 1916	Impiegati dello Stato richiamati in servizio dopo il congedamento temporaneo . .	161	353
17 »	Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria.	174	364
30 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307, del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare	203	425
31 »	Norme riguardanti gli accertamenti sanitari	208	433
1° apr. 1916	Decreto ministeriale che modifica gli articoli 13, 34 e 39 delle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati alle armi	239	536
7 »	Applicazione del decreto luogotenenziale n 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.	222	488
13 »	Decreto luogotenenziale n. 401, col quale è concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile . . .	240	538
21 »	Decreto luogotenenziale riguardante le norme speciali per l'avanzamento di ufficiali delle categorie in congedo durante la guerra	257	602

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.	249	580
1° giug. 1916	Speciali corsi d'istruzione accelera per militari aspiranti alla nomina a sotto tenente di complemento	323	831
2 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento dei corpi amministrativi	324	832
9 »	Sospensione della nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria	353	891
9 »	Disposizioni circa i militari provvisti di modello 5 come appartenenti al personale delle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e non assunti in servizio presso dette associazioni	356	892
30 »	Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria. — Parziale modificazione della circolare n. 555 del 1915, pei sottufficiali di cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale	403	1158
7 lugl. 1916	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista. — Militari in zona di guerra aspiranti alla stessa nomina	430	1202
14 »	Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria	446	1224

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1916	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	447	1224
21 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	464	1247
28 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . .	479	1282
3 agos. 1916	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	499	1328
4 »	Assegnazione di ufficiali delle categorie in congedo a servizi automobilistici . . .	494	1305
7 »	Provvedimenti per l'agricoltura	496	1309
20 »	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	522	1386
21 »	Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, col quale è concessa la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile .	543	1438
25 »	Provvedimenti per l'agricoltura	528	1391
1 sett. 1916	Provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e militari di truppa	542	1430

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1155, relativo alla nomina ad ufficiale di complemento dei militari di terza categoria	571	1525
22 »	Destinazione di ufficiali di milizia territoriale come ufficiali di amministrazione .	563	1523
30 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di fanteria. . .	577	1532
13 ott. 1916	Provvedimenti per l'agricoltura	604	1599
16 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	605	1609
12 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1529, col quale sono chiamati a prestare servizio presso l'esercito mobilitato tutti i medici obbligati al servizio militare delle classi 1884 e più giovani e sono revocate le dispense ed esonerazioni concesse anteriormente ai predetti medici	679	1787
20 »	Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante facilitazioni d'avanzamento e disposizioni varie di Stato, relative agli ufficiali in congedo, durante la guerra .	752	1939
24 «	Dispensa dalla chiamata di ufficiali di milizia territoriale che siano funzionari od agenti della pubblica amministrazione nati negli anni 1876, 1877 e 1878 . .	723	1864
27 »	Speciale corso d'istruzione accelerato per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di cavalleria . .	728	1876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1916	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare* 1916). Provvedimenti per assicurare il servizio sanitario presso l'esercito mobilitato. .	751	1935
15 »	Nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma del genio	765	1995
21 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	772	2031
23 »	Norme per la compilazione delle proposte d'avanzamento per ufficiali delle categorie in congedo, in applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916.	785	2054

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Norme per l'abbonamento alla *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1916, e prezzi di vendita degli atti della raccolta	108
Rivista militare italiana per l'anno 1916	109
Rivista d'artiglieria e genio. — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1916	110
Giornale militare e Bollettino ufficiale per l'anno 1917 . .	1977
Rivista militare italiana per l'anno 1917	2081

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1916.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) adibiti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria.	255
1	Distintivo per coloro che abbiano per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra	321

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1916 — 8 gennaio

1915 DICEMBRE 21. - N. 1. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1714, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-1916 . . . . . Pag. 2

» 24. - » 2. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1803, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni . . . . . » 4

» 23. - » 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1804, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire trecento milioni . . . . . » 5

» 26 » 4. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un segretario per la commissione centrale per le operazioni temporanee dei militari richiamati. . . . . » 6

» 31. - » 5. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1842, che proroga per la durata della guerra le disposizioni speciali scadenti il 31 dicembre 1915 . . . . . » 6

1916 GENNAIO 2. - » 46. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 2, circa il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza — Norme esecutive . . . . . » 6

» 2. - » 7. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni componenti delle commissioni incaricate di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra . . . . . » 12

» 7. - » 8. — AVANZAMENTO — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916 . . . . . » 13

1916 GENNAIO 7. - » 9. — AVANZAMENTO. — Limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1916 . . . . . Pag. 16

» 7. - » 10. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prontuari pel calcolo del contributo di guerra sugli assegni . . . . . » 17

7. - » 11. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* . . . » 17

» 7. - » 12. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare e di una sezione staccata dell'istituto centrale aeronautico . . . » 18

» 7. - » 13. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica ed antitifica: modificazioni alle norme prescritte nella circolare 9 settembre 1915, n. 687 . . » 19

7. - » 14. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per i drappelli di complementi, in relazione alle disposizioni per le vaccinazioni anticolerica e antitifica . » 20

7. - » 15. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di materiali di sezioni mitragliatrici. . . . » 20

» 7. - » 16. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola ed all'accademia militare. . » 21

» 7. - » 17 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato. . . . . » 45

CIRCOLARE N. **1.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1774, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-916.** — (Segretariato generale, divisione ragioneria). — 21 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 22 maggio 1915, n. 671, concernenti l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno finanziario 1915 916, continueranno ad avere effetto anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge.

Art. 2.

È convertito in legge il decreto 14 novembre 1915, n. 1656, col quale viene prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1916-917 l'efficacia delle disposizioni tributarie contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914 numeri 1354 e 1384.

Art. 3.

Avranno effetto per gli esercizi finanziari 1915-916 e 1916-917 tutti i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, coi decreti Reali 15 settembre 1915, n. 1373; 12 ottobre 1915, n. 1510 e 21 novembre 1915, n 1643.

Art. 4.

È convertito in legge il decreto 18 novembre 1915, n. 1625, riguardante economie da introdursi nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

È prorogate fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con R, decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CAVASOLA.
DANEO.
CORSI.
CIUFFELLI.
MARTINI.
ZUPELLI.
SONNINO.
ORLANDO.
BARZILAI.

N. 2. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1803, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni.** — (Segretariato generale — Divisione Ragioneria). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni (L. 200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1804, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire trecento milioni.** — (Segretariato generale. — Divisione Ragioneria). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo per la guerra;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire trecento milioni (lire 300,000,000), da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato per spese da esso soddisfatte, con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **4.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un segretario per la commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Visto il decreto luogotenenziale del 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni a personale addetto ai servizi di navigazione e pilotaggio, nonchè l'art. 3 delle norme di applicazione del decreto stesso:

DECRETA:

Il cav. Michele Vocino, primo segretario di prima classe presso il ministero della marina, funzionerà da segretario presso la commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati, per le pratiche relative alle esonerazioni dei personali addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio.

Roma, 26 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.

N. **5.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto luogotenenziale n. 1842, che proroga per la durata della guerra le disposizioni speciali scadenti il 31 dicembre 1915.** — (Gabinetto del ministro). — 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di prorogare per la durata della guerra alcune disposizioni di carattere eccezionale già emanate con scadenza al 31 dicembre 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono prorogate per la durata della guerra le disposizioni seguenti:

1 Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42 — già convertiti in leggi, con proroga di validità sino al 31 dicembre 1915, dalle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 —, e R. decreto 2 maggio 1915, n. 571. che conferiscono speciali autorizzazioni alle amministrazioni della guerra e della marina in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento;

2. Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2, 7 febbraio 1915, n. 112 — già convertiti in leggi, con proroga di validità sino al 31 dicembre 1915, dalla legge 1° aprile 1915, n. 425 —, e R. decreto 15 aprile 1915, n. 471, concernenti indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria, indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo ed un supplemento alla indennità di trasferta per i militari dell'esercito;

3. R. decreto 10 gennaio 1915, n. 9, relative alla nomina a sottotenente di complemento per servizi tecnici di artiglieria e genio;

4. R. decreto 28 marzo 1915, n. 355 (articoli 2 e 3), in quanto concerne la facoltà di chiamare in servizio, dietro domanda, gli ufficiali che abbiano cessato di appartenere alle categorie contemplate dagli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e la facoltà di assumere in servizio volontari aviatori.

5. R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, relativo alla nomina ad ufficiale medico di complemento.

6. R. decreto 28 marzo 1915, n. 358 (articolo 2), in quanto riguarda la nomina a sottotenente di complemento nei ruoli di amministrazione e sussistenza.

7. R. decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento.

8. R. decreto 15 aprile 1915, n. 474 (articolo 3), in quanto riguarda la nomina a sottotenente commissario di complemento.

9. R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, relativo al conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali.

10. R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 (articolo 2), in quanto riguarda la nomina a sottotenente veterinario di complemento.

11. R. decreto 13 maggio 1915, n. 621 (articoli 4 e 5), in quanto riguarda il collocamento fuori quadro di ufficiali dei corpi: sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario, ed il passaggio nel corpo sanitario di ufficiali in congedo di qualsiasi arma e corpo.

Art. 2.

È consentito di trattenere in servizio per la durata della guerra gli ufficiali che siano stati promossi in applicazione dell'articolo 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.
ORLANDO.

N. 6. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 2, circa il trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza. — Norme esecutive.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni). — 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915 n 620;

Visto il decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al R. decreto 13 maggio 1915, n. 620 spetta durante le licenze previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, oltre alle indennità ivi stabilite, un soccorso giornaliero di L. 0,70 se il comune in cui si recano in licenza è capoluogo di provincia, di circondario o di distretto amministrativo e di L. 0,60 negli altri comuni.

Tale sussidio è dovuto per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio e sarà pagato sul cap. 81 del bilancio della guerra per l'esercizio 1915-16.

Art. 2.

Nel comma *a*) dell'art 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 sono eliminate le parole « di carriera ».

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Norme esecutive.

§ 1. Il soccorso giornaliero di cui all'art. 1 del decreto sopra riportato sarà pagato dagli stessi uffici comunali che provvedono al pagamento dei soccorsi alle famiglie dei richiamati.

Il pagamento sarà fatto tutto in una volta per tutta la durata della licenza quale risulta dal relativo biglietto di licenza, sotto deduzione di due giorni che si computano in media come necessari pel viaggio.

§ 2. Poichè il soccorso è dovuto soltanto ai caporali e soldati che fruiscono delle licenze previste dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 (circolare 762 del *giornale militare* 1915) è necessario che gli uffici comunali possano conoscere se questa condizione sussista, epperò i corpi rilasceranno ai caporali e soldati, in apposito foglio, distinto da quello di licenza, la seguente dichiarazione:

INDICAZIONE DEL CORPO E RIPARTO.

Il . . . . . (caporale o soldato) . . . . . parte il . . . . . per recarsi a . . . . in licenza di giorni . . . . . , compreso il viaggio, concessagli a norma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458.

Data . . . . . .

Firma del comandante del riparto

. . . . . .

Bollo d'ufficio.

§ 3. Per ottenere il pagamento del soccorso, i caporali e soldati dovranno presentare all' ufficio comunale il biglietto di licenza, la *dichiarazione* di cui al paragrafo precedente e la *carta di riconoscimento* mod. 21 *E* in base alla quale viene pagato il soccorso alle loro famiglie.

L'ufficio comunale, pagato il soccorso, ritirerà la *dichiarazione* per unirla alla contabilità come titolo giustificativo del pagamento e annoterà la somma pagata in margine alla prima pagina del biglietto di licenza.

§ 4. Le anticipazioni occorrenti per il pagamento del soccorso ai caporali e soldati saranno date dai distretti ai comuni insieme con le anticipazioni per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, e a carico dello stesso capitolo del bilancio. Perciò anche i soccorsi pagati ai caporali e soldati saranno compresi nelle stesse contabilità dei soccorsi pagati alle loro famiglie.

§ 5. I caporali e soldati che, per una ragione qualsiasi non abbiano riscosso presso gli uffici comunali il soccorso loro spettante potranno riscuoterlo, al ritorno dalla licenza, presso le casse dei corpi presentando una dichiarazione in carta libera del sindaco del comune in cui hanno passato la licenza attestante che la loro famiglia gode il soccorso di cui al R. decreto 13 maggio 1915, n. 620 e che essi non hanno ricevuto, durante la licenza, dall'ufficio comunale il pagamento del soccorso.

Per meglio accertare questa circostanza, i corpi controlleranno pure che nel biglietto di licenza dei caporali e soldati che chiedono il pagamento del soccorso non risulti la annotazione di pagamento di cui al § 3.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 7. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Decreto luogotenenziale col quale vengono sostituiti alcuni componenti delle commissioni incaricate di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1915, col quale si istituiva una commissione speciale incaricata di esaminare le proposte di ricompense per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n 1374, col quale, a parziale modificazione di quello succitato, si istituiva una nuova commissione speciale per l'esame delle ricompense riferentisi all'attuale campagna di guerra, esclusa la Libia;

Visto il decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, col quale si nominavano i componenti di quest'ultima commissione;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono arrecate le seguenti varianti alle commissioni di cui nei suaccennati decreti:

a) Commissione per le ricompense relative alla Libia:

Vice ammiraglio De Libero cav. Alberto, esonerato dalla carica di membro.

Vice ammiraglio De Orestis cav. Alberto, esonerato dalla carica di membro.

Vice ammiraglio Garelli Gr. Cr. Aristide, nominato membro.

Vice ammiraglio Del Bono Gr. Uff. Alberto, nominato membro.

b) Commissione per le ricompense relative all'attuale campagna di guerra:

Vice ammiraglio Marselli cav. Raffaele, esonerato dalla carica di membro.

Vice ammiraglio Del Bono Gr. Uff. Alberto, nominato membro.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti,

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
CORSI.

N. **8.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

In conformità delle disposizioni contenute nel paragrafo 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di ciascun ruolo, in servizio attivo permanente, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916 siano quelli di seguito indicati:

Maggiori generali a tutto giugno 1915
Maggiori generali medici a tutto marzo 1913

ARMI o CORPI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento a scelta			
Carabinieri reali	—	30 settembre 1913	—	23 agosto 1915
Fanteria	30 giugno 1915 (fino al colonnello Franco cav. Ugo).	10 ottobre 1915	—	—
Cavalleria	30 settembre 1914	20 ottobre 1915	—	—
Artiglieria	31 dicembre 1913	1° gennaio 1915	—	—
Genio	31 dicembre 1912	31 marzo 1914	—	—
Personale permanente dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio)	—	30 aprile 1915	—	—
Corpo sanitario militare	30 aprile 1911	31 dicembre 1914	—	—
Corpo di commissariato militare	16 aprile 1910	18 aprile 1915	—	—
Ruolo di sussistenza	—	—	—	—
Corpo d'amministrazione	—	30 settembre 1909	—	—
Corpo veterinario militare	—	31 dicembre 1913	—	—

ARMI o CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri reali	30 settembre 1913	31 dicembre 1911	31 dicembre 1912	31 dicembre 1915
Fanteria	18 agosto 1915	31 dicembre 1912	15 luglio 1915	id.
Cavalleria	30 giugno 1915	17 febbraio 1910	17 luglio 1913	id.
Artiglieria	1° febbraio 1915	14 agosto 1911	15 luglio 1915 (fino al tenente Lovisato Mario).	id.
Genio	1° febbraio 1915	30 settembre 1910	15 luglio 1915 (fino al tenente d'Amerio Angelo).	id.
Personale permanente dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio)	31 dicembre 1913	31 dicembre 1909	—	—
Corpo sanitario militare	30 settembre 1914	31 dicembre 1911	30 agosto 1914	—
Corpo di commissariato militare.	31 marzo 1914	1° agosto 1913	—	—
Ruolo di sussistenza	—	30 giugno 1909	5 luglio 1915	31 dicembre 1915
Corpo d'amministrazione	31 dicembre 1912	22 dicembre 1907	17 settembre 1914	id.
Corpo veterinario militare	31 dicembre 1913	22 settembre 1908	9 aprile 1911	—

N. B. — I maggiori ed i capitani di stato maggiore avanzanti rispettivamente a seconda dell'art. 23 della legge 8 giugno 1913 n. 604 e dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896 n. 254 dovranno essere giudicati, agli effetti dell'avanzamento, quando stiano per entrare nel 1° stesso effettivo ruolo per i maggiori, e nel 1° quindicesimo per i capitani.

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno essere presi in esame oltre che per l'idoneità all'avanzamento anche per l'idoneità alla carica superiore.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Per semplicità, e tanto più che per taluni ruoli e gradi è ancora in corso la compilazione dei quadri d'avanzamento per il 1915, il Ministero stabilisce che tutti gli idonei per detto anno vengano riportati sul quadro d'avanzamento pel 1916 *senza bisogno* di nuovi documenti e che anzi per non portarveli occorra una *esplicita proposta negativa*. Per coloro invece che fossero non idonei, saranno compilati *distinti specchi* d'avanzamento pel 1915 e pel 1916, anche se la compilazione risultasse contemporanea.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **9.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1916 siano i seguenti:

Maggiori generali . .	a tutto il	31 marzo 1912
Colonnelli	»	il 30 giugno 1911
Tenenti colonnelli . .	»	il 31 dicembre 1913
Maggiori	»	il 31 dicembre 1913
Capitani	»	il 31 dicembre 1913
Tenenti	»	il 31 dicembre 1909
Sottotenenti	»	il 31 dicembre 1913

ARMI

N.B. — Per i tenenti di complemento di fanteria, artiglieria e genio, il limite per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento viene portato a tutto il **9 maggio 1915.**

Per i sottotenenti ai quali sia applicabile il 3° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare n. 874 del giornale militare), il limite per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento pel 1916 è portato a tutto il 1914.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **10**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prontuari pel calcolo del contributo di guerra sugli assegni**. — (Segretariato generale — Divisione ragioneria). — 7 gennaio 1916.

Ad evitare inutili richieste il Ministero avverte che sin dal 12 dicembre, a mezzo delle intendenze d'armata, ha provveduto alla distribuzione dei prontuari degli assegni ai corpi, reparti e servizi in zona di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **11**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale***. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

Alcuni corpi, uffici e comandi, hanno inoltrato richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per ottenere l'abbonamento annuo al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale*, per uso d'ufficio.

A tale riguardo il Ministero ritiene opportuno di rammentare che le suindicate pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente alle varie autorità militari, essendo stabilito che alla relativa spesa si provveda con apposito fondo stabilito in bilancio.

Nessun abbonamento dovrà pertanto essere chiesto dalle stesse autorità, nè all'ufficio d'amministrazione di personali militari

vari, nè alla ditta editrice, quando le dette pubblicazioni occorrano per uso d'ufficio. Le domande di abbonamento potranno essere rivolte, a seconda delle norme stabilite dall'*avviso* inserto nella dispensa 83 del *giornale militare* del 1915, solo quando si tratti di richieste delle pubblicazioni stesse per uso privato di ufficiali o d'impiegati.

I corpi, uffici e comandi che non fossero già provvisti di tali pubblicazioni, dovranno farne domanda:

a) Alla intendenza od alla grande unità da cui dipendono, se fanno parte dell'esercito mobilitato;

b) Ai comandi di divisione territoriale militare nel cui territorio si trovano dislocati, se non appartengono all'esercito mobilitato.

Tutte le domande per aumento e diminuzione di dispense del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*, come pure tutti i reclami inerenti al servizio di spedizione di dette pubblicazioni, debbono seguire il tramite indicato ai precedenti alinea *a*) e *b*).

I comandi e i reparti coloniali dovranno rivolgere le loro richieste ed i loro reclami, al rispettivo comando del R. corpo di truppe coloniali.

I riparti metropolitani ed eritrei distaccati in Libia, nonchè quelli di truppe coloniali o di volontari italiani della Tripolitania e della Cirenaica, si rivolgeranno ai rispettivi Governi.

Non sarà dato corso alle richieste che pervenissero al Ministero per un tramite diverso da quello sopraindicato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **12**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare e di una sezione staccata dell'istituto centrale aeronautico.** — (Direzione generale d'areonautica). — 7 gennaio 1916.

Si porta a conoscenza delle autorità e dei corpi militari quanto appresso:

Allo scopo di provvedere alla vigilanza ed ai collaudi dei lavori di costruzione di apparecchi aerei, sono istituite *una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare* con sede in Milano ed *una sezione staccata dell'istituto centrale aeronautico* con sede in Torino.

Sia tecnicamente che amministrativamente il primo dei detti uffici dipenderà dalla direzione tecnica dell'aviazione militare con sede in Torino ed il secondo dalla direzione dell'istituto centrale aeronautico con sede in Roma.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **13.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica ed antitifica: modificazioni alle norme prescritte nella circolare 9 settembre 1915, n. 687.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

1. La vaccinazione mista (anticolerica ed antitifica insieme) è sostituita dalle vaccinazioni anticolerica ed antitifica separate e successive.

2. La vaccinazione antitifica sarà fatta con un vaccino di unico tipo, che oltre al bacillo del tifo contiene il bacillo paratifico *B*; sebbene contenga anche questo secondo germe, sarà denominato « vaccino antitifico tipo unico », per evitare equivoci col vaccino misto di cui è parola nella circolare del 9 settembre 1915, n. 687 *giornale militare*.

3. Il vaccino antitifico tipo unico sarà adoperato nella quantità di 1/2 cmc. per la prima iniezione, di 1 cmc. per la seconda e di 1 1/2 per la terza, ad intervalli settimanali.

4. È preferibile fare precedere la vaccinazione antitifica alla anticolerica; mà quando ragioni speciali non consentano ciò, si lascia facoltà alle autorità sanitarie militari di invertirne l'ordine.

5. Fra l'ultima iniezione di una specie di vaccino e la prima dell'altra specie si farà intercedere un periodo di 7-10 giorni.

6. Resta fermo quanto è prescritto nella circolare 9 settembre 1915, n. 687 del *giornale militare*, per tutto ciò che non è contemplato nella presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **14.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per i drappelli di complementi, in relazione alle disposizioni per le vaccinazioni anticolerica ed antitifica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

1. I complementi siano di regola vaccinati contro il colera e contro il tifo presso i depositi reggimentali, senza che per tal fatto debba essere in alcun modo pregiudicata l'affluenza dei complementi dai centri di mobilitazione ai depositi di rifornimento.

2 Soltanto in caso d'impedimento all'esecuzione delle vaccinazioni presso i depositi reggimentali, i complementi potranno essere vaccinati presso i depositi di rifornimento uomini.

3. Se per circostanze *affatto eccezionali* non fosse stato possibile di eseguire le vaccinazioni dei complementi, nè presso i depositi reggimentali, nè presso quelli di rifornimento, le vaccinazioni stesse saranno praticate a cura delle rispettive direzioni di sanità militare dei corpi d'armata mobilitati

4. In ogni caso dovranno essere diligentemente eseguite, nel libretto personale del militare, le registrazioni delle vaccinazioni praticate, e i singoli drappelli di complementi in partenza dai depositi dovranno essere accompagnati con liste nominative, dalle quali risulti lo stato di vaccinazione di ciascun militare.

5. La partenza dei drappelli di complementi sarà segnalata dai comandi dei depositi reggimentali ai comandi dei depositi di rifornimento, e da questi alle direzioni di sanità militare del corpo d'armata mobilitato di destinazione, con telegramma contenente l'indicazione numerica dei militari eventualmente non vaccinati o non completamente vaccinati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **15.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di materiali di sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 7 gennaio 1916

Il Ministero avverte che i materiali per sezioni mitragliatrici di qualsiasi tipo esistenti, senza impiego, presso alcuni centri di mobilitazione di fanteria, bersaglieri e alpini,

debbono dai medesimi essere versati, per ciò che si riferisce alle armi, parti d'armi e accessori, alla fabbrica d'armi di Brescia, e per ciò che si riferisce ai treppiedi e materiali inerenti ai vari modi di trasporto per parte della truppa (carrette, finimenti, bardature a basto, armature, spallacci, ecc.), all'arsenale di costruzione di Torino.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **16**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed alla accademia militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 7 gennaio 1916.

1. Sono chiamati all'ammissione al corso accelerato per aspiranti ufficiali effettivi presso la scuola militare i giovani nominati negli specchi *A* e *B* che hanno partecipato al concorso di cui alla circolare 711 del *giornale militare* del 1915.

A coprire i posti che rimanessero vacanti, il comando della scuola chiamerà i giovani elencati negli specchi A^1 e B^1.

2. Sono chiamati all'ammissione al corso accelerato presso l'accademia militare i giovani nominati nello specchio *C*.

A coprire i posti che rimanessero vacanti, il comando dell'accademia chiamerà i giovani elencati nello specchio C^1.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sotto indicati e nell'ordine seguente:

Il 17 gennaio gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto o deposito compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna.

Il 18 gennaio gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto o deposito compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata di Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Il 19 gennaio gli aspiranti all'arma di fanteria provenienti dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

4. Gli ammittenti all'accademia inscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane del giorno 17 gennaio.

5. — L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25, comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) le commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comandante del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

6. Per l'arma di cavalleria, i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine di iscrizione, agli aspiranti indicati negli specchi *B* e *B'*. Quelli non idonei al servizio speciale dell'arma, potranno, ove lo chiedano essere assegnati dal comando della scuola senz'altro all'arma di fanteria.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di lire 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola stessa.

8. A norma del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercite dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª e 3ª classe con tutti i treni che ammettano viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammis-

sione. Come documento di identificazione personale servirà l'avviso d'ammissione all'accademia od alla scuola, e per l eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

10. Delle suespresse disposizioni, come pure dalle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi: agli altri, dai comandi di distretto o di deposito che ne inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di deposito dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di primo corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento di ammissione, per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

11. I documenti dei giovani che non furono compresi tra gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati per il tramite dei comandi di distretto o di deposito che li avevano trasmessi al Ministero.

12. A norma di quanto dispone la circolare n. 878 del *giornale militare* del 1915, non saranno chiamati all'ammissione ai presenti corsi per aspiranti ufficiali effettivi quegli ammittendi i quali abbiano già ottenuta l'ammissione ai corsi accelerati per aspiranti ufficiali di complemento ed i cui nomi fossero compresi negli specchi, ma che tuttora risultino presenti alla scuola ed all'accademia militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO A

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Proveniente dai collegi militari.			
1	Borri Giuseppe . . .	Collegio Roma . . .	»	
2	Lentini Giacinto . . .	Id. Roma . . .	»	
3	Ferraris Antonio . .	Id. Roma . . .	1	
4	Ferreri Mario . . .	Id. Roma . . .	»	
5	Palumbo Michelangelo .	Id. Napoli. . .	»	
6	Perillo Achille	Id. Napoli. . .	»	
	Provenienti dagli istituti civili.			
7	Gogoli Alfredo	Distretto Firenze . .	»	
8	Ferrara Enrico. . .	Id. Castrovillari	1	
9	Sarti Luigi	Id. Torino . .	1	
10	Franco Vittorio Emanuele.	Id. Foggia . .	1	
11	Michienzi Saverio . . .	Id Catanzaro	»	
12	Ascheri Giovan Battista	Id. Savona . .	»	
13	Tortora Pompeo . . .	Id. Savona . .	»	
14	Beneventani Wladimiro.	Id. Napoli . .	»	
15	Verna Mario.	Id. Lucca. . .	1	
16	Cinotti Mario	Dep. 41° fanteria . .	»	
17	Pirro Giacomo	Id. 9° fanteria . .	»	
18	Bertacchi Mario. . . .	Distretto Lucca . .	»	
19	Nieri Alberto	Id. Caserta. .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
20	De Marinis Filippo . .	Distretto Napoli . .	»	
21	Perottini Umberto. . .	Id. Torino . .	»	
22	Agostinelli Giovanni. .	Id. Massa . .	»	
23	Tuccari Francesco . .	Id. Benevento	»	
24	Ferreri Lorenzo . . .	Id. Cuneo. . .	»	
25	Fornara Domenico . .	Id. Savona . .	»	
26	Bernardi Oronzo . . .	Id. Avellino .	»	
27	Bergonzoni Enrico . .	Id. Bologna .	»	
28	De Simone Serafino . .	Id. Castrovillari.	»	
29	Lo Celso Ugo	Id. Catania . .	»	
30	Mannazzu Giov. Battista	Id. Sassari . .	»	
31	Maraglino Domenico.	Id. Taranto . .	»	
32	Riando Abdelcader . .	Id. Lecce. . .	1	
33	Sestilli Gualtiero . . .	Id. Ancona . .	1	
34	Menè Domenico . . .	Id. Chieti . . .	»	
35	Aceto Pietro.	Id. Cuneo. . .	1	
36	De Franco Vittorio . .	Id. Catanzaro	»	
37	Marciante Vito	Dep. 41° fanteria . .	»	
38	Avidano Alfredo . . .	Id. 3° alpini . . .	»	
39	Brighenti Virgilio. . .	Distretto Firenze. .	»	
40	Campini Ugo	Id. Palermo .	»	
41	Caropreso Giannantonio	Id. Benevento	»	
42	De Melio Vincenzo . .	Id. Salerno . .	»	
43	Di Zopito Antonio. . .	Id. Chieti . . .	»	
44	Errico Augusto. . . .	Id Firenze. .	1	
45	Napolito Enrico Donato	Id. Siracusa .	»	
46	Rocco-Torrepadula Francesco	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
47	Rossi Italo.	Distretto Lucca. . .	»	
48	Torti Mario	Id Roma. . .	»	
49	Borrino Giovanni . . .	Id. Savona . .	1	
50	Galati Giovanni. . . .	Id. Palermo .	»	
51	Salino Augusto. . . .	Id. Torino . .	»	
52	Scoppa Antonio. . . .	Id. Nola . . .	»	
53	Vasta Francesco . . .	Id. Catania. .	1	
54	Finizia Girolamo . . .	Id. Palermo .	1	
55	Cultrera Salvatore . .	Id. Siracusa .	»	
56	Oliva Luciano	Id. Verona. .	»	
57	Bravi Arnaldo	Id. Macerata.	1	
58	Cama Giuseppe. . . .	Id. Napoli . .	1	
59	Fenoglio Virginio . . .	Deposito 7° fanteria	»	
60	Guarini Benedetto. . .	Distretto Lecce . . .	»	
61	Michelini di San Martino	Id. Torino . .	»	
62	Luigi			
63	Benigni Mario	Id. Savona . .	»	
64	Pederzolli Bruno . . .	Id. Massa. . .	1	
65	Crispo Vincenzo . . .	Id. Catanzaro	»	
66	Scagliotti Virgilio . . .	Id. Casale . .	»	
67	Abate Giovanni. . . .	Deposito cavalleria Lucca (16°)	»	
68	Barani Gaetano . . .	Distretto Reggio Calabria	1	
69	Castagnoli Renato. . .	Id. Firenze. .	1	
70	Cassiani-Ingoni Giuliano	Id. Padova . .	1	
71	Mandelli Antonio . . .	Id. Sassari . .	1	
72	Peyron Edoardo . . .	Id. Torino . .	»	
73	Richeri Vincenzo . . .	Id Genova . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
74	Romano Luigi	Distretto Napoli	»	
75	Scrosoppi Raffaello	Id Sacile	»	
76	Iandolo Francesco	Id. Avellino	»	
77	De Gennaro Alessandro	Id. Campobasso	»	
78	Colosimo Giuseppe	Deposito 15° fanteria	»	
79	Regnoli Giuseppe	Distretto Bologna	»	
80	Corrado Angelo	Id Mondovì	»	
81	Di Mauro Luciano	Id. Catania	»	
82	Forte Mario	Id. Catanzaro	1	
83	Garrisi Giuseppe	Id. Lecce	»	
84	Operti Pier Vittorio	Deposito 92° fanteria	»	
85	Pallone Eraldo	Distretto Catanzaro	»	
86	Piscitelli Carlo	Id Benevento	»	
87	Rivoire Enrico	Id. Pesaro	1	
88	Vaciago Giovanni	Id. Torino	»	
89	Nardi Massimo	Id. Macerata	»	
90	Monelli Riccardo	Id. Catanzaro	»	
91	Durelli Giuseppe	Id. Bologna	1	
92	Foselli Romeo	Id. Campania	»	
93	Granitto Francesco	Id. Girgenti	»	
94	Messerotti-Benvenuti Luigi	Id. Modena	»	
95	Santoro Giuseppe	Id. Salerno	1	
96	Rucca Costantino	Id. Vicenza	1	
97	Franceschi Ugo	Id. Roma	1	
98	Geronazzo Luigi	Id. Piacenza	»	
99	Gullì Vincenzo	Id. Reggio Calabria	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
100	Loffredo Gaetano	Distretto Cagliari	»	
101	Giuliano Antonino	Id. Siracusa	»	
102	Leotta Giuseppe	Id. Siracusa	»	
103	Mattei Simone Pietro	Id. Livorno	»	
104	Porrati Giuseppe	Id. Mondovì	»	
105	Rinaldi Giuseppe	Id. Mondovì	»	
106	Sansone Francesco	Deposito 41° fanteria	»	
107	Del Carretto Stefano	Distretto Cuneo	»	
108	Lampani Aldo	Id. Siena	1	
109	Gasparini Priamo	Id. Firenze	»	
110	Giaconia Gaetano	Deposito 75° fanteria	1	
111	Coppi Giovani	Distretto Modena	»	
112	Giammarino Giuseppe	Id. Roma	1	
113	Marulli Antonio	Deposito 31° fanteria	»	
114	Mengozzi Emilio	Comando 2° settore costiero	»	
115	Miceli Attilio	Distretto Messina	»	
116	Borelli Ugo	Id. Torino	»	
117	Serena Adelchi	Id. Aquila	»	
118	Bucarella Carlo	Id. Napoli	»	
119	Barbi Guido	Id. Siena	»	
120	Bassi Maurizio	Id. Parma	»	
121	Ricciardi GiovanBattista	Id. Taranto	»	
122	Nastri Gaetano	Deposito 39° fanteria	»	
123	Pelaghi Antonio	Distretto Taranto	»	
124	Piazzoni Enrico	Id. Brescia	»	
125	Piccini Mario	Id. Modena	1	
126	Righetti Lorenzo	Id. Genova	»	
127	Rossani Giuseppe	Id. Bari	»	

	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda		Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
	Trenca Erasmo . . .	Distretto	Gaeta . . .	»	
	Vitelli Enrico	Id.	Macerata.	1	
	Piselli Angelo	Id.	Siracusa .	»	
	Taddei Giorgio	Id.	Arezzo .	»	
	Bassi Alessandro . . .	Id.	Barletta .	1	
	Fiammazzo Guido. . .	Id.	Padova . .	»	
	Mercaldo Virginio. . . .	Id.	Gaeta . .	»	
135	Garello Matteo	Id.	Mondovì .	»	
136	Luciani Vittorio . . .	Id.	Macerata.	»	
137	Lubelli Arnaldo. . . .	Id.	Napoli . .	»	
138	Frignani Giovanni. . .	Id.	Ravenna .	1	
139	Guarnieri Francesco . .	Id.	Bari. . . .	»	
140	Palmeri Francesco . .	Id.	Trapani .	»	
141	Ramorino Tommaso. .	Id.	Firenze .	»	
142	Liguori Francesco. . .	Id.	Parma . .	1	
143	Agneci Filippo	Id.	Trapani .	»	
144	Carnovali Francesco. .	Id.	Catanzaro	»	
145	Casola Gastone. . . .	Id.	Livorno .	1	
146	Chiappella Pier Gius. .	Id.	Mondovì .	»	
147	Corsini Luigi	Id.	Mondovì .	»	
148	Falabella Luigi. . . .	Id.	Potenza. .	»	
149	Negroni Cesare . . .	Id.	Livorno. .	»	
150	Pinzauti Oscar	Id.	Livorno .	»	
151	Ruffini Romualdo . . .	Id.	Voghera .	»	
152	Simeti Vincenzo . . .	Id.	Trapani .	»	
153	Venosta Attilio	Id.	Lecco. . .	»	
154	Venturoli Raoul . . .	Id.	Forlì. . . .	1	
155	Zanini Mario.	Id.	Savona . .	»	
156	Antonioli Giovanni . .	Id.	Novara .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
157	Barone Enrico	Distretto Napoli . .	1	
158	Berio Giovanni. . . .	Id. Novara . .	1	
159	Bernasconi Giuseppe. .	Id. Livorno .	»	
160	Del Lupo Giulio . . .	Id. Torino . .	1	
161	Gatti Mario	Id. Savona . .	1	
162	Procacci Girolamo . .	Id. Massa . .	»	
163	Tucci Tancredi. . . .	Id. Catanzaro	»	
164	Vasco Adolfo. . . .	Id. Bari	»	
165	Tenaglia Vittorio . . .	Id. Chieti . . .	1	
166	Antonioli Emilio . . .	Id. Roma. . .	1	
167	Bonaccorsi Giorgio . .	Id. Roma. . .	1	
168	Breda Andrea	Id. Brescia. .	1	
169	Cannada Calcedonio . .	Id. Caltanis. .	»	
170	Mestrallet Luigi.	Id. Venezia .	1	
171	Parola Mario	Id. Torino . .	»	
172	Possagno Antonio. . .	Id. Venezia .	1	
173	Prampolini Alberto . .	Id. Roma. . .	1	
174	Zanotti Carlo.	Id. Milano . .	1	
175	Moritsch Urbano . . .	Id. Vicenza. .	»	
176	Audisio Pietro	Id. Torino . .	»	
177	De Stefano Gennaro . .	Id. Nola . . .	»	
178	Lamberti Pietro . . .	Id. Cuneo . .	1	
179	Merenda Giovanni. . .	Id. Palermo .	»	
180	Roncato Guido	Id. Treviso. .	»	
181	Sbardellatti Tommaso .	Id. Mondovì .	1	
182	Longo Vincenzo . . .	Dep. 41° fanteria. .	»	
183	De Domenico Giuseppe.	Distretto Pavia . . .	1	
184	Zottarelli Enrico . . .	Id. Asc. Pic. .	»	
185	Arcieri Nicola	Id. Avellino .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
186	Camin Carlo	Distretto Milano	1	
187	Agosti Mario	Id. Voghera	»	
188	Bardelli Giuseppe	Id. Milano	»	
189	Bertiglia Carlo	Id. Casale	»	
190	Bonserio Francesco	Dep. 14° fanteria	»	
191	Cambi Giovanni	Distretto Bologna	»	
192	Crippa Ettore	Id. Milano	»	
193	Guicciardi Antonio	Id. Modena	»	
194	Manzelli Edgardo	Id. Torino	1	
195	Monegatti Ernesto	Id. Brescia	»	
196	Nebbia Vittorio	Id. Reggio E.	»	
197	Oliveri Ernesto	Id. Torino	»	
198	Ostorero Gino	Id. Firenze	1	
199	Petrella Enrico	Id. Forlì	»	
200	Scarpa Galliano	Id. Sacile	»	
201	Scorza Francesco	Id. Massa	»	
202	Zamboni Vincenzo	Id. Bologna	»	

SPECCHIO A.

CONCORRENTI *all'ammissione nella scuola militare che possono essere ammessi nell'arma di fanteria qualora rimangano posti disponibili.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Bronzini Domenico	Comando 8ª zona costiera	»	
2	Iancoli-Borghi Renato	Distretto Firenze	»	
3	Minotti Mario	Id. Livorno	»	
4	Pecci Domenico	Id. Potenza	1	
5	Pizzi Giuseppe	Id. Napoli	»	
6	Rizzi Guido	Id. Napoli	1	
7	Saso Umberto	Id. Palermo	»	
8	Meoli Camillo	Id. Avellino	»	
9	Cecchi David	Id Lucca	»	
10	Foschini Giuseppe	Id. Ravenna	»	
11	Napoli Vittorio	Id. Napoli	»	
12	Carraroli Dario	Id. Mondovì	»	
13	Fiume Salvatore	Id. Siracusa	»	
14	Pierdomenico Vincenzo	Id. Roma	»	
15	Quartana Pietro	Id. Palermo	»	
16	Receputi Francesco	Id. Forlì	»	
17	Sechi Cesare	Id. Cagliari	»	
18	Caputo Mario	Id. Roma	»	
19	Del Gobbo Ettore	Deposito 8° alpini	»	
20	De Luca Placido	Distretto Catania	»	
21	Ferrari Pietro	Id. Bologna	»	
22	Fettarappa Ugo	Id. Salerno	»	
23	Fiore Guido	Id. Salerno	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
24	Santilli Amilcare . . .	Deposito 18° fanteria	»	
25	Siero Gaetano	Distretto Barletta .	»	
26	Valli Gaspare	Id. Como . .	»	
27	Cacciatori Felice . . .	Id. Salerno .	1	
28	Angeletti Renato . . .	Id Forlì . .	»	
29	Bettaglia Giglio. . . .	Id. Genova .	»	
30	Binaghi Pietro	Id. Novara .	»	
31	Bonessa Nicolò. . . .	Id. Torino .	1	
32	Garziano Michele . . .	Id. Trapani .	1	
33	Merlino Giovanni . . .	Id. Chieti . .	»	
34	Salvatori Tullio. . . .	Id. Livorno .	»	
35	Todini Gino	Id. Napoli. .	1	
36	Casalone Celestino . .	Deposito 66° fanteria	»	
37	Sacchi Aldo	Distretto Milano .	»	
38	Perfetti Renato	Id. Modena .	»	

SPECCHIO **B**

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Provenienti dai collegi militari.			
1	Baldi Cesare.	Collegio Roma . .	1	
2	D'Orso Antonio. . . .	Id. Napoli . .	»	
3	Paternò Ludovico. . .	Id. Napoli . .	»	
4	Nisivoccia Roberto. . .	Id. Napoli . .	»	
	Già allievi dei collegi militari.			
5	Abbruzzese Bernardino	Dep. 10° fanteria .	»	
6	Rolando Luigi	Distretto Napoli. .	»	
	Provenienti dagli istituti civili.			
7	Vernarecci di Fossombrone Cesare. . . .	Dir. sanità 4° corpo armata	»	
8	Tacoli Alfonso	Distretto Modena .	»	
9	Lichinchi Arnaldo. . .	Dep. 39° fanteria .	»	
10	Manni Cosimo	Distretto Modena .	»	
11	Rovello Mario	Dep. 45° fanteria .	»	
12	Bedarida Umberto. . .	Distretto Livorno .	»	
13	Bernardi Marziano . .	Id. Torino .	»	
14	Andreis Camillo . . .	Id. Torino .	»	
15	Lombardi Luigi . . .	Id. Cuneo. .	»	
16	Poli Francesco Paolo .	Id. Barletta .	»	
17	Salino Augusto. . . .	Id. Torino .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
18	Bronzini Arduino . . .	Dep. 31° artiglieria campagna . . .	»	
19	Pezzani Camillo . . .	Distretto Milano .	1	
20	Bodini Attilio	Deposito 2° genio .	»	
21	Monaco Adriano . . .	Distretto Firenze .	»	
22	Torraca Dario	Id. Massa. .	»	
23	Picozzi Livio	Id. Lucca. .	»	
24	Pompei Alessandro . .	Id. Gaeta . .	»	
25	Nico Antonio	Id. Como. .	»	
26	Borgia Armando . . .	Id. Roma . .	»	
27	Amadini Cirillo	Id. Cremona.	»	
28	Del Re Vincenzo . . .	Id. Taranto .	»	
29	Marinucci Gustavo . .	Dep. 18° fanteria .	»	
30	Turillo Ugo	Distretto Ancona .	»	

SPECCHIO B'

CONCORRENTI *all'ammissione nella scuola militare che possono essere ammessi nell'arma di cavalleria qualora rimangano posti disponibili.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Esclapon Riccardo	Distretto Firenze	1	
2	Gropallo Marcello	Id. Genova	»	
3	Urbani Aldo	Id. Livorno	1	
4	Rampi Nicola	Deposito 25° artiglieria campagna	»	
5	Serena Adelchi	Distretto Aquila	»	
6	Trionfi Honorati Antonio	Id. Ancona	»	
7	Cazzuli Emilio	Deposito 2° genio	»	
8	Martini Mario	Distretto Bologna	1	
9	Salerno Franco	Id. Palermo	1	
10	Sella Andrea	Id. Vercelli	»	
11	Imperiale Leopoldo	Id. Firenze	»	
12	Zaberoni Renato	Id. Ravenna	»	
13	Garofoli Federico	Id. Torino	1	
14	Carboni Giulio Cesare	Id. Novara	1	
15	Piccolomini Ascanio	Id. Siena	»	
16	Bognacci Guido	Id. Siena	»	
17	Chastel Roberto	Id Napoli	»	
18	Gatti Mario	Id. Savona	1	
19	Marini Vittorio	Id. Roma	1	
20	Breda Andrea	Id. Brescia	1	
21	Fallacci-Bastianini Eufrosino	Id. Siena	»	
22	Crippa Ettore	Id. Milano	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
23	Piovesan Aristide. . .	Distretto Treviso. .	»	
24	BiancoliRenato	Id. Firenze. .	1	
25	Bronzini Domenico . .	Comando 8ª zona costiera	»	
26	Foschini Giuseppe. . .	Distretto Ravenna .	»	
27	Santilli Amilcare . . .	Deposito 18° fanteria	»	
28	Gropallo Eugenio . . .	Distretto Genova . .	»	
29	Salvadori Tullio . . .	Id. Livorno .	»	
30	Casalone Celestino . ,	Deposito 66° fanteria	»	
31	Brambilla Guglielmo .	Id 1° genio .	»	
32	Perfetti Renato. . . .	Distretto Modena . .	»	
33	Bressi Vittorio	Id Novara . .	»	
34	Dangelo Vincenzo. . .	Id. Girgenti. .	»	
35	Mencarelli Paolo . . .	Id. Perugia .	»	
36	Basso Alessandro. .	Id. Belluno. .	»	
37	Angelini Umberto. . .	Id. Sulmona .	»	
38	Bisini Umberto. . . .	Id. Reggio Emilia	1	
39	Cattaneo Ferdinando. .	Id. Genova. .	»	
40	Eydalin Dario	Id. Milano . .	»	
41	Minutolo-Tegrini Eugenio	Id. Lucca . .	»	

SPECCHIO C.

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Gonella Marco	Distretto Torino . .	»	
2	Fascio Modesto. . . .	Id. Torino . .	»	
3	Bazan Gaspare. . . .	Id. Verona. .	1	
4	De Valle Calisto . . .	Id. Torino . .	1	
5	Ghelardoni Luigi . . .	Id. Firenze. .	1	
6	Galanzino Francesco. .	Id. Alessand.	»	
7	Peano Giovanni . . .	Id. Torino . .	»	
8	Frangipani Guido . . .	Id. Campob. .	»	
9	Petrella Alessandro . .	Id. Caserta . .	»	
10	Lemmi Pietro	Id. Roma . . .	1	
11	D'Agata Alfredo . . .	Id. Catania. .	»	
12	Lucchesini Gastone . .	Id. Livorno .	1	
13	Landi Eduardo	Id. Vercelli. .	»	
14	Pizzi Emanuele. . . .	Id. Parma .	1	
15	Peano Andrea	Id. Alessand.	»	
16	Fabaro Salvatore . . .	Id. Roma . . .	1	
17	De Cicco Francesco . .	Id. Napoli. . .	»	
18	Alzeri Renato	Collegio Roma . . .	»	
19	Vardelli Ercole	Distretto Casale . .	»	
20	Ugolini Eugenio . . .	Id. Firenze . .	»	
21	Manetti Dino.	Id. Livorno .	»	
22	Bonamico Carlo . . .	Id. Alessand.	»	
23	Conti Federico	Id. Torino . .	»	
24	Cosco Armando . . .	Id. Catanzaro	1	
25	Borrelli Luigi	Id. Napoli. . .	»	
26	Bagna Vittorio	Id. Torino . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
27	Marconi Mario.	Distretto Genova .	»	
28	Piazzo Giuseppe . . .	Id. Torino . .	1	
29	Tatti Eduardo	Id. Milano . .	»	
30	Bressanin Mario . . .	Id. Massa. .	1	
31	Reynaud Pietro. . . .	Id. Piacenza.	1	
32	Rabbi Galliano	Id. Bologna .	»	
33	Stefini Francesco . . .	Id. Piacenza.	»	
34	Bonanni Lorenzo . . .	Id. Roma. . .	»	
35	Cirla Alberto.	Id. Milano . .	»	
36	Di Napoli Alfredo. . .	Id. Roma . .	1	
37	Merlino Evaristo . . .	Id. Sassari . .	»	
38	Masi Ugo	Id. Roma. . .	»	
39	Parmegiani Gaetano . .	Id. Chieti . . .	»	
40	Tricomi Ernesto . . .	Id. Roma . . .	1	
41	Antonioli Emilio . . .	Id. Roma. . .	1	
42	Barbara Maurizio . . .	Id. Teramo. .	»	
43	Di Nanna Vincenzo . .	Id. Aquila. . .	»	
44	Gaspari Pietro	Id. Cosenza .	»	
45	De la Forest de Divonne Gilberto.	Id. Torino . .	1	
46	Ponzi Giuseppe. . . .	Id. Aquila. . .	»	
47	Rossi Aldo	Id Torino .	1	
48	Maraldi Ugo	Id. Roma . . .	1	
49	Padula Mario.	Id. Potenza. .	»	
50	Santini Alfredo	Id. Napoli . .	»	
51	Avalle Secondo. . . .	Id. Torino . .	1	
52	Casale Alfredo	Id. Genova .	»	
53	Debenedetti Aldo . . .	Id. Firenze. .	»	
54	Giordano Ettore. . . .	Id. Genova .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
55	Ottone Angelo	Distretto Torino . .	1	
56	Romano Osvaldo . . .	Id. Torino . .	1	
57	Viviani Giuseppe . . .	Id. Genova. .	1	
58	Anguissola Ignazio . .	Id. Parma . .	»	
59	Bernardini Giovanni . .	Id. Lucca . .	»	
60	Genovesi Giovanni . .	Id. Mantova .	»	
61	Doria Enrico	Id. Lecce . .	»	
62	Galamini Antonio . . .	Id. Roma . . .	1	
63	Pratesi Emilio	Id. Firenze. .	»	
64	Palmieri Carlo	Id. Roma. . .	1	
65	Roia Mario	Id. Sacile . .	1	
66	Serra Moretti Luigi . .	Id. Sassari . .	»	
67	Mallardo Giuseppe . .	Id. Avellino .	»	
68	Gaudenzi Alberto . . .	Collegio di Roma .	»	
69	Trupiano Emanuele . .	Distretto Napoli . .	»	
70	Del Duce Francesco. .	Collegio di Roma .	»	
71	Chiappella Pier Giuseppe	Distretto Mondovì .	»	
72	Moscato Giuseppe. . .	Id. Livorno .	»	
73	Cabassi Emilio	Id. Mantova .	»	
74	Zucchi Giovanni . . .	Deposito 2° genio .	»	
75	Bortolotti Agostino . .	Distretto Roma. . .	1	
76	Deidda Guido	Id. Cagliari .	1	
77	Princivalle Fulvio. . .	Id. Sassari . .	»	
78	De Fonzo Guido . . .	Id. Napoli . .	»	
79	Romeo Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	1	
80	Ragozzino Mario . . .	Deposito 39° fanteria	»	
81	Boi Arnaldo.	Distretto Vercelli .	»	
82	Cavalieri Riccardo . .	Id. Mantova .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
83	Farina Maurizio . .	Distretto Torino . .	»	
84	Giaconia Massimiliano .	Id. Lucca . .	1	
85	Tanferna Mario . . .	Id. Torino . .	»	
86	Talucchi Alfredo . . .	Id. Torino . .	»	
87	Pacinotti Giovanni . .	Id. Livorno .	1	
88	Ricciardelli Dario . . .	Id. Padova . .	»	
89	Asquer di Flumini Enrico	Id. Cagliari .	»	
90	Poli Luigi	Id. Roma . . .	1	
91	Silenzi Elio	Id. Roma . . .	1	
92	Topi Tosello	Id. Livorno .	»	
93	Tentori Giulio	Id. Firenze . .	1	
94	Barrabini Vincenzo . .	Id. Trapani .	»	
95	Bonacini Mario	Id. Napoli . .	1	
96	Berardi Carlo di Antonio	Id. Napoli . .	»	
97	Carli Carlo	Id. Napoli . .	1	
98	Natalucci Aurelio . . .	Id. Napoli . .	»	
99	Patrizi Ernesto	Id. Napoli . .	»	
100	Zingales Guido	Id. Palermo .	»	
101	Berardi Carlo di Pietro .	Id. Torino . .	»	
102	Bernardino Guido . . .	Id. Torino . .	1	
103	Bartonioli Gallerano . .	Id. Ascoli Piceno	»	
104	Chiavarino Guido . . .	Id. Mondovì .	»	
105	Donati Ludovico . . .	Id. Lucca . .	»	
106	Petitbon Luigi	Id. Alessandria	1	
107	Zanotti Vincenzo . . .	Id. Torino . .	1	
108	Biagini Giovanni . . .	Id. Firenze .	»	
109	Boschi Mario	Id Livorno .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
110	Franco Roberto . . .	Distretto Roma. . .	1	
111	D'Atri Nicola	Id. Napoli . .	1	
112	Mazziotti di Celso Andrea	Id. Napoli . .	»	
113	Vestuti Alfredo. . . .	Id. Salerno .	»	
114	Collo Paolo	Id. Torino . .	»	
115	De Luca Francesco . .	Id. Torino . .	»	
116	Marin Antonio	Id. Padova. .	»	
117	Sini Luigi.	Id. Casale . .	»	
118	Segù Pietro	Deposito 17° artiglieria campagna	»	
119	Buzzaccarini Brunoro .	Distretto Padova. .	»	
120	Chiovenda Andrea . .	Id. Roma . .	»	
121	Randi Umberto. . . .	Id. Roma . .	»	
122	Laguardia Pietrantonio.	Id. Potenza .	»	
123	Poggi Ettore . . .	Id. Savona. .	»	
124	Raineri Francesco . .	Id. Savona. .	»	
125	Pederzolli Mario . . .	Id. Massa . .	1	
126	Zanobi Romolo. . . .	Id. Orvieto. .	»	
127	Imperato Luigi. . . .	Id. Napoli . .	»	
128	Montanaro Francesco .	Id. Taranto .	»	
129	Bruni Luigi	Id. Alessandria.	»	
130	De Petro Giorgio. . .	Id. Genova . .	1	
131	Ghedini Gino.	Id. Verona. .	»	
132	Revelli Paolo	Id. Torino . .	»	
133	Saroldi Gian Paolo . .	Id. Casale . .	1	
134	Viticonte Guido . . .	Id. Ravenna .	1	
135	Antenore Francesco. .	Id. Bologna .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
137	Verga Mario	Distretto Reggio E.	1	
138	Vaccaro G. Battista . .	Id Milano . .	»	
139	Balzano Pasquale . . .	Id. Nola . . .	»	
140	Lauria Alberto	Id. Napoli . .	1	
141	Pilato Nicola.	Id. Bari. . . .	»	

SPECCHIO C[1].

CONCORRENTI *all'ammissione nell'Accademia militare che possono esservi ammessi qualora rimangano posti disponibili.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Tallarino Alberto . . .	Distretto Napoli . .	1	
2	Valli Gaspare	Id. Como . . .	»	
3	Albergone Fortunato. .	Id. Lodi . . .	»	
4	Bonessa Nicolò. . . .	Id. Torino . .	1	
5	Lamberti Zanardi Luigi.	Id. Bergamo.	»	
6	Tricarico Vico	Id. Torino . .	»	
7	Frigione Giacinto . . .	Id. Napoli . .	»	
8	Malaguti Cesare . . .	Id. Napoli . .	1	
9	Bettaglio Giglio. . . .	Id. Genova. .	»	
10	Carboni Giulio Cesare .	Id. Novara .	1	
11	Figallo Agostino . . .	Id. Genova. .	»	
12	Pezzani Camillo . . .	Id. Milano . .	1	
13	Chelotti Mario	Id. Roma. . .	»	
14	Cannizzo Vito	Id. Siracusa .	»	

N. **17.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 gennaio 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Queste Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *12 gennaio 1916* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi e specialità dell'arma d'artiglieria indicate al n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo

di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del 1915, finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati che sono incorporati in un corpo diverso da quello cui sono effettivi, vanno senz'altro presi in forza dal corpo o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari del G. M. n. 370 del 1915 e n. 17 del 1916) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie e delle batterie.

8. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi,*

e simili, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n. 8 della circolare n. 17 del 1916*) *li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata; come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

9. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

10. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

11. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso gior-

naliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

12. **Rendiconto sommario** — Il *16 gennaio* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — **ufficio del** direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori, di cui idonei alle fatiche della guerra, n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 16 gennaio, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 21 successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari delle **classi 1882** e **1883**, ascritti all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

b) militari delle **classi 1887** e **1888**, ascritti all'**artiglieria a cavallo**, di tutti i distretti del Regno;

c) militari delle **classi 1882 e 1883**, ascritti all'**artiglieria da costa e da fortezza**, di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 12 gennaio 1916.*

3. I richiamati suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di **L. 2** al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono chiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . , *addì 7 gennaio 1916.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(2c) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1916 — 10 gennaio

1916 GENNAIO 8 - N. **18.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 4, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano e di granturco, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50 . . . . . *Pag.* 53

» 8. - » **19.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 5, col quale sono approvate le limitazioni e le norme speciali riguardanti la requisizione di grano e di granturco, in applicazione al decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506. . . . » 56

CIRCOLARE N. **18.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 4, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano e di granturco, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 8 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, della guerra e di agricoltura industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga grano o granturco, a qualsiasi titolo, anche come sequestratario o depositario, deve denunciare la quantità, la qualità e il luogo di deposito dei detti cereali. Tale denunzia è facoltativa per i detentori di una quantità complessiva di cereali stessi inferiore a quintali cinque.

La denunzia deve essere presentata, entro il 25 gennaio 1916, nell'ufficio municipale del Comune dove si trova il grano o il granturco e sarà ivi ricevuta dal sindaco, quando sia a ciò delegato dal prefetto o dal sottoprefetto.

In mancanza di tale delegazione la denunzia sarà ricevuta, sempre nell'ufficio municipale del comune dove si trova il grano o il granturco:

dal capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, ovvero da un funzionario addetto a tale ufficio, nei comuni dove questo esista;

dal comandante la locale stazione dei RR. carabinieri nei comuni che siano sede di stazione;

da altro funzionario governativo designato ovvero da un commissario speciale, nominato dal sottoprefetto e, per il primo circondario, dal prefetto.

La denunzia può essere fatta anche verbalmente, nel qual caso l'ufficiale, che la riceve, la farà redigere per iscritto dal segretario del comune o da altro impiegato che ne faccia le veci.

Art. 2.

Nel fare la denunzia di tutto il grano o granturco posseduto, ciascun detentore indicherà altresì quale quantità sia necessaria al consumo della famiglia del detentore stesso e dei suoi coloni od altri dipendenti fino al nuovo raccolto. Tale consumo sarà calcolato in base a tre quintali per ogni persona e per dodici mesi. Ogni singolo detentore indicherà pure la quantità che gli è necessaria per la più vicina semina e per gli usi zootecnici fino al nuovo raccolto.

Il denunziante, che eserciti l'industria di mugnaio, indicherà la quantità che gli occorre come fabbisogno per due mesi.

Quando i detentori fossero comuni o altri enti pubblici o istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, sarà da essi indicata la quantità direttamente destinata all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini dell'ente o istituzione medesima.

Art. 3.

L'ufficiale, a cui le denunzie sono presentate, assumerà sollecitamente le informazioni che stimerà necessarie per controllare la esattezza di esse, e, quando abbia motivo di ritenere che le denunzie medesime non rispondano a verità, procederà nei modi stabiliti dall'art. 5.

Le denunzie ricevute, accompagnate da un riepilogo, dovranno essere trasmesse, entro cinque giorni, alle commissioni provinciali istituite dall'art. 3 del decreto luogotenenziale di pari data.

Art. 4.

Tutte le alienazioni successive al giorno 25 gennaio 1916, quando singolarmente o nel loro complesso abbiano raggiunto la quantità di cinque quintali, debbono essere denunziate dall'alienante, nel termine di giorni cinque, al segretario del comune che, sotto la sua personale responsabilità, dovrà trasmettere le denunzie alla commissione provinciale di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del codice di procedura penale, su richiesta del prefetto o del sottoprefetto o delle commissioni provinciali di cui all'art. 3, ovvero dell'ufficiale che ha ricevuto le denunzie, o anche di propria iniziativa quando abbiano motivo di ritenere che siene state omesse le prescritte denunzie o che la quantità di grano o di granturco denunziato sia inferiore a quella realmente esistente, procederanno a visite nei locali dove sia stato dichiarato o dove si ritenga che trovinsi depositati i detti cereali.

Gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere a tali visite soltanto in seguito a richiesta delle autorità indicate nel primo comma. L'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria è sempre necessaria quando la visita sia fatta in tempo di notte.

Art. 6.

Chiunque ometta di fare le prescritte denunzie nei termini stabiliti, o le faccia inesattamente, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Art 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1916

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
CAVASOLA

N. **19.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto luogotenenziale n. 5, col quale sono approvate le limitazioni e le norme speciali riguardanti la requisizione di grano e di granturco, in applicazione al decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, ed il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia delle finanze, del tesoro, della marina; dei lavori pubblici e dell'agricoltura industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le requisizioni di grano e di granturco, in applicazione del decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, saranno osservate le limitazioni e le norme speciali del presente decreto.

Art. 2.

Non sono sottoposte a requisizione le quantità di grano e di granturco:

1° che siano necessarie al consumo della famiglia del detentore e dei suoi coloni ed altri dipendenti, fino al nuovo raccolto; tale consumo sarà determinato in base a tre quintali per ogni persona e per dodici mesi;

2° che si trovino nei depositi dei mugnai, nel limite del fabbisogno dell'esercizio per due mesi;

3° che appartengano a comuni o ad altri enti pubblici o ad Istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, in quanto siano direttamente destinate all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini degli enti o delle istituzioni stesse;

4° che siano necessarie ai singoli detentori per la più vicina semina (primaverile o autunnale) o per usi zootecnici fino al nuovo raccolto.

Art. 3.

Quando si debba procedere alla requisizione essa è disposta dalle autorità militari, ed è eseguita, presso i detentori di grano e granturco a qualsiasi titolo, dalle commissioni provinciali per la requisizione dei cereali costituite e nominate dai comandi di corpo di armata giusta le norme che saranno emanate dal ministro della guerra, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Le Commissioni stesse determinano il prezzo di ogni partita in ragione della qualità dei cereali, entro i limiti massimi stabiliti dal ministro della guerra, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, resi pubblici mediante notificazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno. Il prezzo sarà pagato prontamente dalle casse militari, al netto di qualsiasi tassa.

Art. 4.

Le Commissioni potranno richiedere che il grano requisito non sia immediatamente consegnato e rimanga, invece, presso il detentore, il quale si intende così costituito come depositario per conto dell'Amministrazione militare. In tal caso sarà prontamente corrisposta una quota di prezzo non inferiore alla metà; il resto sarà pagato alla consegna definitiva, ma non oltre due mesi dall'avvenuta requisizione.

Le commissioni disporranno le garanzie occorrenti per la tutela dei diritti dell'amministrazione sul grano requisito e potranno anche stabilire uno speciale indennizzo in relazione al dovere di custodia, di cui nel presente articolo.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal codice penale, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire diecimila chiunque si rifiuti di adempiere agli ordini dati dalla autorità per l'esecuzione del presente decreto o, comunque, impedisca od ostacoli tale esecuzione. Sarà pure ordinata, in danno del colpevole, la confisca dei cereali.

Art. 6.

Con decreto luogotenenziale, da promuoversi dal ministro della guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, sarà costituita una commissione centrale per gli approvvigionamenti, gli acquisti e la distribuzione dei cereali.

Art. 7.

Contro i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, è ammesso ricorso alla commissione centrale indicata nell'art. 6.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento che s'impugna e non ha effetto sospensivo.

Contro le decisioni adottate dalla commissione centrale in applicazione del presente decreto non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
ORLANDO
DANEO
CARCANO
ZUPELLI
CORSI
CIUFFELLI
CAVASOLA

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — **1916** — 14 gennaio

1916 GENNAIO 11 - N. **20**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco . . . . . *Pag.* 61

CIRCOLARE N. **20**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di granoturco** (1). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 gennaio 1916.

1. Il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, dà norme e limitazioni per l'applicazione del R. decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, relativo alle requisizioni militari, il quale appunto prevede, all'art. 2. anche la requisizione di derrate.

Pertanto, nell'applicazione del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, è da riferirsi anche al decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506 (2), in quanto il primo decreto taccia o non disponga in modo speciale e diverso, ed in quanto le norme del secondo non siano contraddittorie od inapplicabili

2. Le limitazioni recate dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, hanno il fine di esentare dalla requisizione i fabisogni pei consumi della famiglia e dei coloni

(1) Vedi dispensa n. 2.

(2) Vedi dispensa n **24**, del 1915.

o dipendenti del detentore o per usi agricoli (semine ed usi zootecnici). Hanno altresì il fine di esentare un determinato fabisogno dell'esercizio dei molini (per cereale che effettivamente risulti appartenente ai mugnai), nonchè il cereale appartenente a comuni, enti pubblici e istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, nella quantità — si noti — necessaria direttamente ai pubblici servizi o al raggiungimento degli scopi di detti enti od istituzioni. A tale riguardo, è chiaro che, quando tali istituzioni abbiano cereale esuberante al fabisogno direttamente occorrente pei proprî fini, tale quantità esuberante è requisibile.

Si tenga presente dalle commissioni provinciali che, nelle schede per la denuncia del grano e granoturco (disposta col decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 4), sono distintamente indicate le quantità che ogni denunziante dichiara occorrenti per la propria famiglia e pei propri coloni e dipendenti.

3. Le più importanti norme adottate per la detta denunzia, da farsi non oltre il 25 gennaio 1916, relativamente alle quantità occorrenti pel consumo famigliare e per usi agricoli — s'intende, fino al venturo raccolto — sono qui appresso riportate, per opportuna notizia:

« *a*) Il consumo per la famiglia, fino a nuove raccolto, si deve calcolare in base al numero delle persone abitualmente conviventi, esclusi i lattanti, ed in base alla quantità di non oltre chilogrammi 25 mensili di cereale in complesso (sia grano oppure granoturco), per mesi sei per il grano e per mesi otto per il granoturco.

« *b*) Il consumo occorrente per coloni od altri dipendenti, fino a nuove raccolto, va pure calcolato con le norme anzidette. Vanno comprese nel numero tutte le persone cui dovrà, per patto o consuetudine, essere fornito grano o granoturco. Però il calcolo va fatto **soltanto** per quei coloni o altri dipendenti ai quali **effettivamente** la prestazione di grano o granoturco dovrà ancora farsi.

« *c*) Il bisogno per semine si calcolerà per la sola semina primaverile 1916, intendendosi, quanto al frumento, che si calcolino .e sole varietà **marzuole**: in ogni caso si terrà conto esclusivamente dei bisogni per la semina primaverile nei terreni condotti effettivamente dal detentore. La quantità da calcolarsi sarà determinata in base all'estensione del terreno da seminare ed alla media per ettaro comunemente usata nel territorio del comune ».

Va ricordato altresì che sono stati assoggettati alla denunzia tutti i detentori **a qualunque titolo,** purchè posseggano più di quintali cinque complessivi fra grano e granoturco.

4. Si chiarisce che — salve le limitazioni quantitative, spiegate al n. 2 delle presenti norme — la requisizione può farsi in confronto di detentori di fatto, a qualunque titolo; cioè siano essi produttori, o importatori, o incettatori, o commercianti, o custodi, o depositari, o sequestratari, od altro; e può farsi, sia per cereale prodotto nel Regno, sia per cereale importato.

5. I comandi di corpo d'armata territoriale debbono immediatamente nominare apposite commissioni provinciali per la requisizione dei cereali, secondo le seguenti norme, decise di concerto tra i Ministri della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio, come dispone l'art. 3 del decreto luogotenenziale, n. 5.

Le commissioni provinciali sono nominate dai comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione è compresa la provincia o la maggior parte del territorio di essa, ed hanno sede nel capoluogo di provincia.

Le commissioni provinciali predette sono composte di tre membri. Ne è presidente un ufficiale superiore o capitano. Ne è membro effettivo un rappresentante degli interessi agricoli, scelto dal comando di corpo d'armata, di preferenza tra funzionari tecnici di istituti agrari. L'altro membro effettivo è designato dal prefetto della rispettiva provincia al comando di corpo d'armata territoriale.

Un ufficiale subalterno è segretario della commissione.

Trattandosi di servizio della massima importanza, è raccomandato ai comandi di procedere con cura ed oculatezza nella scelta del personale.

Per ora, è da nominare una commissione per ciascuna provincia.

Rilevandosi il bisogno, si potrà procedere, in seguito, alla aggregazione di membri supplenti, sempre però col medesimo modo proporzionale di scelta, onde possano funzionare, nella stessa provincia, alla dipendenza della commissione, delle sotto-commissioni per la requisizione dei cereali.

Le commissioni, od eventualmente le sotto-commissioni, deliberano a maggioranza di voti, avendo un voto ciascuno dei tre componenti. Il segretario ha l'obbligo di tenere un libro verbale delle deliberazioni.

6. Le commissioni provinciali per la requisizione dei cereali vengono poste alla dipendenza delle commissioni di corpo di armata, già esistenti a tenore dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, per l'incetta metodica dei bovini; e ciò per quanto riguarda la trasmissione degli ordini e delle istruzioni che verranno emanati dall'autorità centrale, per curare e disciplinare l'esecuzione di detti ordini, per vigilare le operazioni e per regolare i trasporti dei cereali.

7. Nelle commissioni provinciali per la requisizione dei cereali verrà fatta immediatamente lettura collegiale del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 4, riguardante le denuncie del grano e del granoturco (1), affinchè esse commissioni prevedano i mezzi pratici per adempiere a quanto le riguarda, giusta gli articoli 3 e 4 di tale decreto, e si mettano in grado di prendere parte effettiva, immediata e premurosa alle importanti funzioni di controllo, che l'art. 5 anche per esse contempla.

Per la serietà dell'applicazione del detto decreto luogotenenziale n. 4, si fa assegnamento anche su tale opera di controllo provocata opportunamente dalle commissioni provinciali.

8. Le denuncie del grano e del granturco, fatte dai singoli detentori in ciascun comune, verranno dal delegato comunale spedite, in originale, insieme con una scheda di riassunto (in modulo a stampa in carta color rosa) alle commissioni provinciali tra il 25 e il 30 gennaio 1916.

Tardando eventualmente tale ricevimento oltre il 30 gennaio, le commissioni provinciali dovranno chiedere detto invio, d'urgenza, ai delegati presso i comuni ritardatari.

Si noti che il delegato per ciascun comune ha istruzione anche di determinare approssimativamente la quantità totale di grano e di granoturco che esiste nel comune e che non è stata denunciata perchè il detentore possiede meno di cinque quintali. Se tale notizia mancasse, la commissione provinciale deve parimenti richiederla d'urgenza.

Le schede originali individuali, ed i riassunti per comune verranno diligentemente conservati dalla commissione provinciale, sotto la responsabilità del presidente e del segretario.

9. Di poi, le commissioni provinciali dovranno tenere in evidenza, ed al corrente, comune per comune, le alienazioni successive al 25 gennaio denunziate a tenore dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 4.

(1) Vedi dispensa n. 2.

Qualora l'alienazione sia fatta con destinazione fuori provincia, la commissione provinciale che riceve trasmissione della denuncia, deve dare notizia alla commissione della provincia ove sia importato il grano.

Questa commissione tiene in evidenza l'aumento di cui sopra.

10. Non oltre il 1° febbraio 1916, ciascuna commissione provinciale comunicherà, telegraficamente, alla Commissione centrale, i risultati — complessivi per la provincia — delle denunzie pervenutele.

11. Mentre (come detto al n. 9 delle presenti norme) tutte le alienazioni successive al 25 gennaio 1916 dovranno essere tenute in evidenza e al corrente, comune per comune, dalla Commissione provinciale, dovranno invece essere da questa trasmesse alla Commissione centrale, l'ultimo giorno di ciascun mese, (a cominciare dal 29 febbraio 1916), i dati *riassuntivi per provincia* delle quantità *esportate* dalla provincia e di quelle *introdotte* nella provincia stessa.

12. I prezzi *massimi*, di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 5, vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, mediante notificazione del Ministro della guerra.

La commissione centrale per gli approvvigionamenti fissa norme per la determinazione dei prezzi concreti, entro il limite dei detti prezzi massimi, e le pubblica sulla *Gazzetta ufficiale*.

Quando il prezzo sia per merce in magazzino del detentore, vi si aggiungono le spese successive e di trasporto, se questo venga compiuto dal detentore stesso; ma si prescrive rigorosamente che tali spese si determinino dalla commissione provinciale in misura equa e realmente corrispondente al servizio, e non mai in modo da larvare, con esse, un aumento del prezzo.

13. Allorchè le commissioni provinciali intendono che il grano requisito rimanga in temporanea custodia del detentore (a norma dell'art 4 del decreto luogotenenziale n. 5) fanno ciò risultare da apposito verbale, in due esemplari, a firma della commissione e del detentore Qualora il detentore non firmi, per qualunque motivo, questo sarà fatto constare in verbale, sarà sufficiente la firma della commissione, il verbale farà fede ugualmente e verrà, immediatamente, a cura del presidente della Commissione, notificato al detentore, a mano del messo comunale e dell'arma dei carabinieri.

Le garanzie per la tutela dei diritti dell'amministrazione sul grano requisito e rimasto in deposito presso il detentore, saranno scelte, a seconda dei casi, dalla commissione provinciale e potranno anche consistere nell'istituire, con personale militare o no, una guardia del deposito

La commissione provinciale avviserà i modi del caso per assicurare la manutenzione e la conservazione del cereale, e darà le disposizioni relative.

Si chiarisce che l'indennizzo di custodia è soltanto facoltativo, ed in caso di corresponsione, il pagamento è sempre fatto a deposito esaurito. La commissione provinciale non potrà stabilire indennizzo che nei casi in cui il detentore vada soggetto, per fatto della custodia in favore dell'amministrazione militare, ad apposite e reali spese. Anche per tale indennizzo, si ripete che assolutamente esso non deve essere un mezzo per larvare aumento di prezzo del cereale

14. Il presidente della commissione provinciale ha obbligo, sotto la sua personale responsabilità, di denunciare, all'autorità giudiziaria, non oltre il giorno successivo ai fatti, chiunque si rifiuti ad ordini o comunque impedisca od ostacoli la esecuzione delle disposizioni del decreto 8 gennaio 1916, n. 5, per le sanzioni penali ivi stabilite dall'art. 5.

15. La organizzazione, la direzione e l'alta vigilanza per l'applicazione del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, spettano alla commissione centrale per gli approvvigionamenti dei cereali, istituita presso il Ministero della guerra. Alla dipendenza di questa sono poste le commissioni provinciali per la requisizione dei cereali e, per quanto concerne l'applicazione di detto decreto, le commissioni di corpo d'armata esistenti a tenore dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053.

16. I pagamenti del cereale requisito vengono fatti mediante rilascio di buoni, pagabili dalle direzioni territoriali di commissariato militare, in conformità delle disposizioni vigenti per la incetta metodica dei bovini, di cui al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, ed alla circolare 19 luglio 1915, n. 2565, del Ministero della guerra ai comandi di corpo d'armata territoriali.

Le predette direzioni di commissariato provvederanno pure a tutte le altre spese, occorrenti per il funzionamento del servizio.

Ai membri civili delle commissioni provinciali di requisizione dei cereali spetta il trattamento previsto dal n. 18 delle

norme esecutive che fanno seguito al detto decreto n. 1053 (circolare n. 547 del *Giornale militare ufficiale* 1915) per le commissioni provinciali per l'incetta dei bovini. Ai membri militari, delle Commissioni provinciali stesse, oltre agli assegni ordinari e di trasferta spettanti a tenore delle norme vigenti, compete una indennità supplementare giornaliera di lire tre, pei giorni in cui effettivamente hanno luogo le operazioni di requisizione, anche se compiute nella sede di abituale residenza.

Roma, 11 gennaio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(15) Roma, 1946. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1916 — 15 gennaio

1915 DICEMBRE 28. - N. 21 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1856, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo italiano speciale destinato oltre Adriatico e la decorrenza degli assegni di guerra per il personale del corpo medesimo *Pag.* 70

31. - » 22. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1886, col quale vengono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, relative agli assegni agli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio . . . . . » 71

1916 GENNAIO 10. - » 23. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 11, concernente la costituzione della commissione centrale per gli approvvigionamenti » 73

12. - » 24. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, al quale dev'essere imputato il versamento del contributo del « centesimo » di guerra . . . . . » 74

13. - » 25. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale . . . . . » 75

14. - » 26. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento . . . . . » 77

14. - » 27. — CAVALLI. — Norme provvisorie per la concessione di cavalli d'agevolezza . . . . . » 77

14. - » 28. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo per la corrispondenza per il deposito allevamento cavalli del Lazio. . . . . » 79

14. - » 29. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* . . . » 80

14. - » 30 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte all'attuale campagna di guerra e delle loro famiglie. . . . . » 80

14. - » 31. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte all'attuale campagna di guerra » 81

1916 GENNAIO 14. - N. 33. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglie di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915. . . . . Pag. 81

14. - » 33. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Formazione del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°) » 83

» 14. - » 34. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili . . . . . » 83

14. - » 35. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario invernale nello stabilimento balneo-militare di Ischia . . . . . » 86

» 14. - » 36. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Servizio delle rassegne . . . . . » 87

» 14. - » 37. — TRASPORTI. — Biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ed agenti dello Stato, loro famiglie, ecc. . . . . » 88

» 14. - » 38. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la guerra rimaste da pagare al 1° gennaio 1916. » 88

» 14. - » 39. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali di complemento . . . . . » 91

ERRATA CORRIGE . . . . . » 91

CIRCOLARE N. **21.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1856, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del corpo italiano speciale destinato oltre Adriatico, e la decorrenza degli assegni di guerra per il personale del corpo medesimo.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, concernente indennità speciali per le truppe in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comandante del corpo speciale destinato oltre Adriatico è dovuta una indennità giornaliera di rappresentanza di lire venticinque, oltre alle indennità inerenti al suo grado e carica a norma del regio decreto 23 maggio 1915, n. 677.

Art. 2.

La suindicata indennità, e quelle stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, decorrono per il personale del corpo speciale, dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco al ritorno in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **22.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1886, col quale vengono prorogate, per tutta la durata della guerra, le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, relative agli assegni agli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393(1);
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e degli altri ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, sono prorogate per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

(1) Il Decreto luogotenenziale 12 Settembre 1915, n. 1393 è riportato nella circolare 724 del 1915.

N. **23** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 11, concernente la costituzione della Commissione centrale per gli approvvigionamenti dei cereali.** Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 10 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e degli esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per gli approvvigionamenti è costituita nel modo seguente:

S. E. il tenente generale cav. Adolfo Tettoni, presidente;

prof. dott. Alessandro Brizi, ispettore del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

capitano di vascello Arturo Cerbino;

dott. Giovanni Cigliana, ispettore generale Ministero del tesoro;

ing. Francesco De Roberto, capo servizio ferrovie dello Stato;

dott. Secondo Dezza, ispettore generale Ministero interno;

prof. dott. Vincenzo Giuffrida, direttore generale Ministero agricoltura, industria e commercio;

nob. Gaetano Manzoni, direttore generale Ministero affari esteri;

ing. Emilio Morandi, direttore Federazione consorzi agrari;

prof. dott. Tito Poggi, segretario generale della Società degli agricoltori italiani;

tenente generale Francesco Stazza.

Art. 2.

La Commissione nu Comitato esecutivo costituito dal presidente, dal generale Stazza e dal prof. Giuffrida.

I reclami alla Commissione centrale previsti dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, sono decisi per organo di un Comitato speciale nominato dalla Commissione stessa nel proprio seno

La Commissione può nominare altri Comitati ed affidare ad uno o più suoi componenti determinate funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
CIUFFELLI
CAVASOLA.

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, al quale dev'essere imputato il versamento del contributo del « centesimo » di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 gennaio 1916.

A complemento delle disposizioni emanate con le circolari n. 907 e 923 del *giornale militare* scorso anno ed in aggiunta al prospetto di cui alla circolare 496 stesso anno, si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che nel bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1915-916 è stato istituito il capitolo 21 *bis* « Contributo del centesimo di guerra » al quale dovranno essere imputati i relativi versamenti in tesoreria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **25**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale**.. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 gennaio 1916.

Da varie amministrazioni sono state fatte sollecitazioni al Ministero del Tesoro perchè siano adottati provvedimenti che agevolino agli stipendiati dello Stato, sia civili sia militari, la sottoscrizione al nuovo prestito nazionale.

Assecondando il patriottico desiderio di concorrere a tale prestito, il pretato dicastero, d'accordo colla Banca d'Italia, ha stabilito le seguenti condizioni:

La somma che ciascun funzionario vorrà sottoscrivere non potrà eccedere la metà del suo stipendio annuo, e potrà essere saldata in 12 rate mensili, di cui una di L. 9,50 per ogni cento lire all'atto della sottoscrizione e le altre 11 di L. 8 pure per ogni cento lire, l'ultimo giorno di ciascun mese dal febbraio a dicembre 1916.

I sottoscrittori avranno facoltà di anticipare una o più rate purchè in misura integrale. In caso di ritardo dei versamenti, oltre le prescritte scadenze, saranno esonerati dagli interessi di mora: ma, se rimanessero in arretrato di due rate successive, i relativi titoli saranno venduti al meglio per loro conto.

Gli uffici incaricati, dovranno effettuare presso la Banca d'Italia, in corrispondenza delle sottoscrizioni raccolte, una sottoscrizione unica per il complessivo ammontare delle dette sottoscrizioni, riversando al tempo stesso il contante relativo.

La Banca d'Italia provvederà a rilasciare agli uffici incaricati, a fronte di tale sottoscrizione unica, uno speciale *certificato di conto corrente*, nel quale annoterà a debito l'importo dei titoli sottoscritti al prezzo d'emissione di L. 97.50; a credito il primo acconto versato.

Di mano in mano che scadranno le rate successive, gli uffici incaricati dovranno esigere il relativo importo dai sottoscrittori, e riversare le somme che effettivamente incassassero alla Banca d'Italia, che le registrerà a credito del conto corrente suddetto.

Sul conto stesso saranno conteggiati, a debito e a credito, gli interessi al saggio di 5 %, e cioè allo stesso saggio dei titoli sottoscritti.

I versamenti eseguiti s'intendono vincolati per la sottoscrizione del prestito e non potranno essere prelevati in nessun caso.

All'atto del saldo dei versamenti, si provvederà alla chiusura del conto e al conguaglio dei relativi interessi; il certificato di conto corrente sarà liquidato e sostituito con i titoli definitivi.

Per la sistemazione dei rapporti tra le amministrazioni e i singoli sottoscrittori, la Banca d'Italia potrà gratuitamente fornire alle amministrazioni medesime una sufficiente scorta di certificati di conto corrente, dei quali gli uffici incaricati potranno servirsi per rilasciarli come titolo interinale ai sottoscrittori e seguire su di essi il regolamento delle rispettive partite.

*
* *

In relazione a quanto precede si dispone quanto appresso:

1 — I comandi, corpi ed uffici daranno la massima diffusione fra i dipendenti delle agevolazioni state concesse, avvertendo che alla sottoscrizione potranno prender parte tutti gli ufficiali, gli impiegati ed i marescialli.

2. — Le sottoscrizioni saranno raccolte presso ogni singolo comando, distaccamento ed ufficio *non più tardi del 10 febbraio p. v.* e saranno concentrate presso il rispettivo Consiglio d'amministrazione.

Il pagamento rateale è ammesso anche per le sottoscrizioni di sole lire cento.

3. — Il pagamento delle rate sarà effettuato alla fine di ogni mese mediante ritenuta da conteggiarsi sul foglio stipendio, e, pei marescialli, con apposito ordine di riscossione.

Le ritenute e i conseguenti versamenti alla Banca d'Italia dovranno figurare sui documenti di cassa tra i *Conti particolari.*

4. — Gli ufficiali e marescialli richiamati che fossero rinviati in congedo e tutti i sottoscrittori che per un motivo qualsiasi cessassero dal servizio sotto le armi dovranno sempre far capo al Consiglio che ricevette la sottoscrizione, per i successivi versamenti.

Anche i trasferiti di corpo continueranno a far capo al Consiglio che ricevette la sottoscrizione.

Perciò il Consiglio del corpo perdente farà le necessarie comunicazioni al Consiglio del corpo ricevente, il quale dovrà

sollecitamente inviare alla fine di ogni mese le rate state ritenute, mediante vaglia di servizio.

In ogni caso dovrà essere cura dei sottoscrittori di assicurarsi che vengano loro fatte a tempo debito le ritenute, non rispondendo l'amministrazione militare dei danni che potessero derivare da ritardato o mancato pagamento delle rate.

5 — Quanto precede sarà osservato anche per gli ufficiali, impiegati e marescialli dei corpi, reparti e servizi del corpo d'operazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **26.** — AVANZAMENTO UFFICIALI IN CONGEDO. — **Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 14 gennaio 1916.

A modificazione della circolare 897 del *giornale militare* 1915, il Ministero comunica che la durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento stabilita dalla circolare stessa si riferisce esclusivamente a quelli che ottennero la nomina per la durata della guerra in base al R. decreto del 10 giugno 1915 n. 966 (circolare n. 454 del *G. M.*) ed a coloro che ottennero la nomina in base al R. decreto n. 9 del 10 gennaio 1915 (circolare n. 44 del *G. M.*) dopo aver soddisfatto ai loro obblighi di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **27.** — CAVALLI. — **Norme provvisorie per la concessione di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 14 gennaio 1916.

Considerato che in base al disposto della circolare n. 120 del 1915, fin dal 30 giugno del decorso anno non si hanno più disponibili, presso i corpi d'arma a cavallo, cavalli distribuibili di agevolezza e che non fu possibile nelle attuali contingenze procedere alla normale scelta e designazione dei nuovi cavalli d'agevolezza da mettere in distribuzione a senso dell'atto 179 del 1899, questo Ministero ha stabilito le seguenti

norme provvisorie per provvedere di cavallo di agevolezza e nei limiti del possibile gli ufficiali che ne facciano richiesta:

1. Gli ufficiali facenti parte di corpi o reparti presso l'esercito mobilitato e che abbiano bisogno di rifornirsi di cavallo d'agevolezza, se appartenenti a corpi o reparti di armi a cavallo, possono essere autorizzati a prelevare un cavallo d'agevolezza direttamente fra quelli di truppa del proprio corpo o reparto a loro scelta sotto la direzione del proprio comandante di corpo o capo di servizio.

Gli altri ufficiali appartenenti ad altre armi o corpi presso l'esercito mobilitato saranno ammessi a prelevare il cavallo di agevolezza presso i depositi di rifornimento all'uopo costituiti.

Tutti indistintamente però dovranno rivolgerne domanda all'Intendenza generale cui dal Ministero è stata delegata la facoltà di provvedere anche agli effetti amministrativi.

Gli ufficiali residenti in Libia rivolgeranno la loro domanda ai rispettivi governi della Tripolitania e Cirenaica.

Agli ufficiali contemplati nel presente numero, in via eccezionale, e quando le predette autorità lo ritengano del caso, potrà essere consentito anche l'acquisto, di agevolezza, del cavallo di servizio che hanno in consegna, previa visita e stima in base al valore reale commerciale attuale del quadrupede, nonchè del cavallo di carica in conformità delle norme di cui alla circolare n. 258 del 1914, transigendo pel momento sul periodo di tempo prescritto dacchè lo hanno in consegna.

2. Tutti gli altri ufficiali dovranno rivolgere la loro domanda con le consuete norme al Ministero il quale, per provvederli di cavalli di agevolezza, ha costituito appositi nuclei di cavalli in distribuzione presso alcuni corpi.

Rimane inteso che per essi non è consentito l'acquisto di agevolezza del cavallo di servizio o di altri cavalli di truppa non designati dal Ministero per la distribuzione.

3. I signori ufficiali generali avranno la facoltà di chiedere il prelevamento del cavallo di agevolezza che loro abbisogni e che ritengano adatto al loro speciale servizio, presso qualunque corpo designandolo al Ministero.

Così pure i signori ufficiali generali, che per le loro speciali mansioni attuali ritengano esuberante al bisogno il numero dei cavalli d'agevolezza che possiedono, potranno chiederne la cessione ad altri ufficiali, anche se classificati di categoria speciale *A*, purchè l'ufficiale cessionario

abbia diritto al prelevamento di cavalli di categoria speciale *B* o almeno alla 1ª delle categorie comuni.

4. I cavalli comunque scelti per l'assegnazione d'agevolezza saranno dal consiglio d'amministrazione o in mancanza da apposita commissione visitati e stimati in base al loro valore reale attuale commerciale ed inscritti sul ruolo 175 *A* nella categoria che in base al valoro loro compete a norma della circolare n. 606 del 1911

Essi saranno assegnati in prova d'agevolezza per il normale periodo di garanzia di 40 giorni, e quindi o restituiti, o concessi definitivamente col relativo addebito del prezzo sul conto rimonta dell'ufficiale

Della concessione definitiva sarà data partecipazione volta per volta al deposito del corpo che amministra l'ufficiale, affinchè questo possa ottemperare alle disposizioni della circolare n. 63-5932 del 4 settembre 1911.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **28.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo per la corrispondenza per il deposito allevamento cavalli del Lazio.** — (Ispettorato ippico). — 14 gennaio 1916.

Si è verificato che molte amministrazioni non indicano nella corrispondenza col deposito allevamento cavalli del Lazio, l'intera dizione prescritta dalla circolare n. 256 del 1911, e cioè *Fara Sabina stazione* (omettendo la parola *stazione*), per modo che la corrispondenza stessa va a Fara Sabina (paese) per poi tornare indietro il giorno successivo.

Gl'inconvenienti che ne conseguono nei riguardi del maggior lavoro per gli uffici postali interessati sono stati giustamente rilevati dagli ispettori delle RR. poste, oltrechè il fatto implica un dannoso ritardo di comunicazione nei riguardi dell'amministrazione.

Si richiamano perciò tutte le autorità militari all'osservanza delle disposizioni contenute nella predetta circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **29.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1916.

Il Ministero ha rilevato che nell'anno testè decorso, le autorità militari interessate hanno molto largheggiato nelle richieste di copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*. Inoltre ha constatato che nel passaggio di unità dalle loro sedi normali in zona di guerra e viceversa, o negli spostamenti di unità mobilitate, nella stessa zona di guerra, non sempre le autorità perdenti hanno dato avviso al Ministero per far diminuire il corrispondente numero di copie delle suindicate pubblicazioni, mentre le autorità riceventi si sono affrettate a fare le necessarie richieste suppletive. Tali omissioni, oltrechè costituire una irregolarità, inquantochè importano una spedizione doppia del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* alle unità sopraindicate, producono l'inconveniente di far presto consumare il fondo di scorta delle copie esistenti per l'una e l'altra pubblicazione.

Da ciò deriva che, al momento in cui si presenta la necessità di assegnare nuovi esemplari delle pubblicazioni stesse ad unità di nuova formazione, oppure di aumentare il numero ad unità esistenti, il Ministero si trova nell'impossibilità di far distribuire le dispense arretrate, perchè esaurite.

Si richiama pertanto l'attenzione dell'intendenza generale, delle intendenze, dei comandi di grandi unità, dei comandi di divisione territoriale e dei comandi dei regi corpi di truppe coloniali su questi inconvenienti, affinchè non debbano ripetersi per l'avvenire.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **30**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte all'attuale campagna di guerra, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 14 gennaio 1916

A seguito della offerta pubblicata con la circolare n. 880 dello scorso anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Scuola italiana « Giovanni Meli » in Tunisi - L. 246.40 a quel semplice soldato, ferito in battaglia, che, a giudizio dei superiori, si sia segnalato per valore e prodezza contro il nemico.

Sig. Ercole Brambilla, di Udine - L. 1000 da dividersi in 10 premi da lire 100 ciascuno, affinchè siano assegnate ai militari dell'arma dei carabinieri reali, decorati con medaglia d'argento per atti di valore compiuti dopo il 15 dicembre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **31.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 14 gennaio 1916

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 920 dello scorso anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Orfanotrofio Trivulzio in Milano, n. 6 posti gratuiti, di cui n. 3 nell'orfanotrofio maschile e n. 3 in quello femminile, a favore rispettivamente di orfani e di orfane di militari milanesi caduti nell'attuale guerra, i quali abbiano i requisiti riportati nel relativo avviso.

Si mette, inoltre, a disposizione del Comitato di assistenza per la guerra in Milano un numero illimitato di posti a pagamento (sempre nei detti orfanotrofi, ed a favore di orfani milanesi, dietro la diaria di favore di lire 1.15.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

Norme e condizioni pel concorso a 6 posti, di cui 3 nell'orfanotrofio maschile e 3 nel femminile, del Pio Albergo Trivulzio in Milano.

I requisiti richiesti per l'ammissione in uno degli orfanotrofi del Pio Albergo Trivulzio sono i seguenti:

Che i maschi abbiano un'età non superiore ai dieci anni, nè inferiore ai sette; che le femmine abbiano un'età non maggiore di dodici anni, nè minore di sette, al 1° ottobre dell'anno di ammissione.

Condizione essenziale è che il genitore, che esercita od esercitava la patria potestà, avesse da dieci anni ultima residenza o dimora nel Comune di Milano.

Le istanze di ammissione debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di morte dei genitori, od almeno del padre del ricoverando;
b) certificato di nascita;
c) » di miserabilità;
d) » di decennale ultima residenza o dimora nel Comune di Milano del genitore che esercita od esercitava la patria potestà;
e) certificato medico di sana costituzione;
f) » dello stato di famiglia;
g) » di nazionalità italiana;
h) » di iscrizione alle scuole, o degli studi percorsi;
i) » medico di subita vaccinazione, o comprovante di avere avuto il vaiolo naturale;
l) atto di costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del tutore, se si tratta d'orfani d'ambo i genitori.

N. **32**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medaglie di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 gennaio 1915.

Consta al Ministero che alcuni militari, che prestarono opera soccorritrice in occasione del terremoto che il 13 gennaio 1915 colpì gli Abruzzi, si sono già fregiati del nastro della medaglia di benemerenza istituita con decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339.

Ora il Ministero avverte che ciò costituisce un'intollerabile abuso. Il decreto suddetto stabilisce che la concessione delle medaglie di cui trattasi deve essere fatta con decreto reale e luogotenenziale, su proposta del Ministero dell'interno, in seguito a parere di una commissione speciale.

Nessuna di tali concessioni ha finora avuto luogo, essendo, fra l'altro, da poco spirato il termine (31 dicembre 1915) per la presentazione delle relative proposte e risultando ancora incompleta la raccolta di tutti gli elementi in base ai quali si procederà all'applicazione del decreto 8 agosto 1915.

Il fregiarsi dei distintivi e delle medaglie di cui sopra è, quindi, illegale; epperò il Ministero invita le autorità militari a far sì che l'inconveniente cessi senz'altro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **33.** — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO — **Formazione del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1916.

A complemento ed a parziale modificazione delle « disposizioni esecutive » contenute nella circolare 375 *giornale militare* 1915, si determina che a costituire il reggimento cavalleggeri Palermo (30°) concorrano le seguenti unità:

il 1° squadrone di nuova formazione del centro speciale di Palermo, che assume la denominazione di 1° *squadrone del reggimento cavalleggeri Palermo*;

lo squadrone del reggimento cavalleggeri Guide attualmente dislocato in Libia, che passa a costituire il 2° *squadrone del reggimento cavalleggeri Palermo*;

il 3° squadrone di nuova formazione del centro speciale di Palermo (attualmente dislocato in Libia), che assume la denominazione di 3° *squadrone del reggimento cavalleggeri Palermo*;

quello dei due squadroni esuberanti all'organico del reggimento cavalleggeri Lucca, che trovasi attualmente in zona di guerra e che passa a costituire il 4° *squadrone del reggimento cavalleggeri Palermo*;

l'altro squadrone esuberante all'organico del reggimento cavalleggeri Lucca, che è attualmente dislocato in Libia e che passa a costituire il 5° *squadrone del reggimento cavalleggeri Palermo*.

Le predette disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio prossimo venturo.

Sotto la stessa data il deposito speciale cavalleria di Palermo s'intenderà soppresso ed i suoi vari elementi passeranno al deposito del reggimento cavalleggeri Palermo (30°).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **34.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili.** — (Direzione generale d'aeronautica). 14 gennaio 1916.

1. Allo scopo di assicurare al battaglione dirigibilisti gli occorrenti meccanici motoristi per dirigibili è istituito un corso accelerato per aspiranti sottufficiali meccanici-motoristi

al quale potranno partecipare i sottufficiali e militari di truppa dell'istituto centrale aeronautico, dei battaglioni dirigibilisti ed aerostieri e dello stabilimento di costruzioni aeronautiche.

2. Il corso — al quale sarà ammesso un numero di aspiranti non superiore a dodici — avrà la durata massima di mesi otto, divisi in due periodi consecutivi di 4 mesi circa ognuno, ed avrà inizio il 1° febbraio prossimo.

3. Le ammissioni al corso avranno luogo per esame di concorso teorico-pratico fra i sottufficiali e militari di truppa che abbiano i seguenti requisiti: sana costituzione fisica, moralmente incensurabili, almeno 10 mesi di effettivo servizio sotto le armi alla data della presentazione della domanda (dedotto il tempo passato in luoghi di cura od in licenza straordinaria), età non superiore ai 26 anni alla data suddetta.

4. I militari degli enti sopracitati che desiderano partecipare al concorso dovranno presentarne domanda: ad essa allegheranno i documenti comprovanti gli studi compiuti (è indispensabile la licenza elementare superiore o titolo equivalente di scuole professionali) ed i documenti relativi alla propria professione, a lavori prestati, ecc.

Gli aspiranti al concorso saranno sottoposti a visita medica per accertare la loro buona costituzione fisica, specialmente nei riguardi visivi, e dell'apparato circolatorio.

Sarà richiesta la dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42-B ed un rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato sotto le armi.

Le domande dovranno pervenire allo istituto centrale aeronautico non più tardi del 20 corrente. I documenti di cui sopra potranno essere presentati con ritardo, ma sempre entro il 15 febbraio p. v.

5. Gli aspiranti dovranno essere *buoni* aggiustatori meccanici ed avere possibilmente qualche conoscenza generale dei motori a scoppio.

6. Apposita commissione nominata dal Ministero procederà agli esami di ammissione che si svolgeranno presso l'istituto centrale aeronautico e comprenderanno:

a) una prova pratica di lavoro al banco, consistente nella riproduzione di un pezzo di forma semplice;

b) una prova orale di geometria elementare, riguardante specialmente la misura delle superfici e dei volumi, il sistema metrico decimale, la lettura dei disegni per l'esecuzione di parti di macchina;

c) una prova orale di aritmetica, riguardante le quattro operazioni e le nozioni più elementari conseguenti;

d) una prova scritta di lingua italiana, consistente nella descrizione di una macchina operatrice e nella spiegazione del suo funzionamento;

e) una prova orale facoltativa sui motori a scoppio (per i concorrenti che dichiarino di aver sufficiente pratica di tali macchine).

Gli esami avranno luogo nell'ordine sopra indicato, e la commissione avrà la facoltà di escludere dalle successive prove quei concorrenti che non conseguissero la idoneità nelle precedenti.

Per ogni prova verrà assegnato un punto di merito da 0 a 10; il punto 5 sarà il minimo per la idoneità. La classifica generale verrà stabilita dando alla prova *a*) il coefficiente 2, alle prove *b*), *c*), *d*) il coefficiente 1, alla prova *e*) il coefficiente 1/2.

7. Gli aspiranti dichiarati idonei agli esami saranno ammessi al corso, fino alla concorrenza dei posti disponibili e promossi caporali, qualora non rivestano già tale grado.

Durante il primo periodo del corso cui saranno inviati presso una ditta fabbricante motori ed ivi istruiti sotto la sorveglianza dell'istituto centrale aeronautico. Gli allievi, divisi in squadre, passeranno successivamente per i vari reparti di lavorazione, montaggio, prova e revisione dei motori; l'istruzione pratica verrà integrata da opportune lezioni teoriche.

8. Alla fine del primo periodo d'istruzione gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico d'idoneità ed i dichiarati idonei verranno inviati in un cantiere aeronautico, per compiervi il secondo periodo d'istruzione, giusta le disposizioni che saranno emanate a suo tempo dal Ministero.

9. Qualora durante lo svolgersi del corso si addivenisse a congedamenti di classi gli aspiranti ad esse appartenenti saranno trattenuti alle armi mediante rafferma di un anno senza premio, ai sensi e per gli effetti dell'art 2 (n. 2) della legge 19 luglio 1909, n. 506, salvo, quando fossero promossi sergenti, ad essere prosciolti dagli speciali obblighi contratti, per assumere la ferma di tre anni (computato il servizio già prestato) con l'obbligo di rimanere per un anno almeno alle armi come sergenti.

10. Alla fine del corso i dichiarati idonei saranno nominati meccanici-motoristi per dirigibili e promossi sergenti, se già

non abbiano conseguito tale grado I non idonei saranno prosciolti dagli speciali obblighi di servizio contratti, salvo, per i sergenti, la riserva di cui al precedente n. 9.

11. I nominati sottufficiali meccanici-motoristi passeranno effettivi al battaglione dirigibilisti, in più dell'organico stabilito per i sottufficiali di tal battaglione.

Il loro avanzamento sarà regolato in base all'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

12. Agli allievi ammessi al corso ed ai sottufficiali meccanici-motoristi saranno corrisposte le seguenti indennità:

durante lo svolgersi del corso, la mercede di lavoro di L. 0.10 l'ora di cui al n. 25 lettera *c*) dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201;

ai sottufficiali meccanici-motoristi, il soprassoldo giornaliero di L. 3.25 cumulabile, nei giorni in cui il dirigibile al quale il sottufficiale addetto è gonfio, col soprassoldo di funzionamento di L. 6.

Tutte le indennità di cui sopra saranno sospese durante le punizioni di prigione, sala od arresti di rigore. Inoltre il soprassoldo di funzionamento non sarà corrisposto quando i sottufficiali meccanici-motoristi, per qualsiasi ragione, non prestano servizio presso il dirigibile cui sono addetti.

13. Coloro che al compimento del terzo anno di servizio saranno sergenti, acquisteranno diritto, abbiano oppur no conseguita la nomina a meccanico-motorista, al premio di L. 1000 previsto dall'art. 15 del citato testo unico. Così pure ai sergenti maggiori meccanici-motoristi sarà dovuto alla fine del quarto anno di grado il premio di L. 1000 ugualmente previsto dall'art. 15.

14. Oltre alle punizioni disciplinari comuni, ai sottufficiali meccanici-motoristi saranno applicate, per le mancanze inerenti al loro speciale servizio, multe e sospensioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **35.** SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneario invernale nello stabilimento balneo-militare di Ischia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 gennaio 1916.

Il Ministero ha determinato che per l'anno in corso i periodi delle rimanenti mute e muta aggiunta nella cura inver-

nale dello stabilimento balneo-militare di Ischia siano stabiliti come appresso:

3ª muta dal 10 gennaio al 29 gennaio.
4ª muta dal 4 febbraio al 23 febbraio.
5ª muta dal 1° marzo al 20 marzo.
6ª muta dal 26 marzo al 14 aprile.

Il 25 aprile si inizierà la cura estivo autunnale, della quale formerà oggetto una nuova circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **36**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Servizio delle rassegne** — (Direzione generale leva e truppa) — 14 gennaio 1916.

A modificazione del terzo comma del § 150 del regolamento per le matricole del R. esercito questo Ministero determina che la copia dei fogli di proposta a rassegna (mod. 41), con i relativi documenti, inviata dalle direzioni degli ospedali militari ai corpi ed ai distretti dovrà, d'ora innanzi, essere conservata dai distretti stessi fino ad un anno dopo il proscioglimento definitivo dal servizio della classe di nascita dei militari cui i detti fogli si riferiscono.

Con l'occasione avvertesi che alle formule di variazioni n. n. 282 e 284 della tabella 2ª, che fa seguito al citato regolamento per le matricole, dovranno essere sostituite le seguenti:

282 — Riformato in seguito a rassegna per . . . . . (indicare la causa ed ove occorra aggiungere: con la gratificazione di L. . . . .) con determinazione della direzione dell'ospedale militare di . . . . . li . . . . .

284 — Congedato in modo assoluto in seguito a rassegna per . . . . . (indicare l'infermità proveniente da causa di servizio) con la gratificazione di L. . . . . avendo rifiutato il trasferimento ai veterani.

Disposizione ministeriale n. . . . del . . . . . li . . . . .

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **37**. — TRASPORTI. — **Biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ed agenti dello Stato, loro famiglie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti). 14 gennaio 1916.

Con qualche frequenza accade che le domande di biglietti di abbonamento a prezzo ridotto, presentate da impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato, e qui trasmesse dalle autorità da cui essi dipendono, difettino di qualcuna delle indicazioni necessarie perchè la direzione generale delle ferrovie dello Stato possa emettere il biglietto relativo.

E poichè ciò, mentre determina un carteggio che è bene evitare, ritarda la concessione, si richiamano le varie autorità militari alla scrupolosa osservanza delle norme di cui alla disposizione n. 8, inserta nel fascicolo n. 18 della *Raccolta*, in modo che in tutte le domande avanzate dal personale dipendente siano indicati, oltre ai motivi della richiesta del biglietto, la classe il percorso, la decorrenza, il periodo di validità e la stazione di consegna del biglietto stesso, nonchè il modo di pagamento, cioè se in una sola volta od a rate (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc).

Tutte le domande dovranno essere ponderatamente esaminate dalle prefate autorità per accertare che nei richiedenti sussista, a norma delle citate disposizioni, il diritto al beneficio invocato.

Le domande stesse, anche se determinate da rinnovazione di abbonamenti in corso, possono redigersi in carta semplice; ma tutte debbono contenere l'esplicita dichiarazione che il risiedere fuori della sede dell'ufficio o dello stabilimento è conciliabile con le esigenze del servizio cui la persona abbonata è addetta. Conseguentemente saranno senz'altro restituite ai singoli richiedenti, a cura delle citate autorità, le domande alle quali queste non credessero di poter apporre tale dichiarazione — non dovendo aver corso.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Spese per la guerra rimaste da pagare al 15 gennaio 1916** — (Segreteriato generale — Ragioneria). 14 gennaio 1916.

Occorre al Ministero di conoscere l'ammontare delle somme che a tutto il 15 corrente saranno rimaste da pagare a carico

del capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra » per provviste o lavorazioni ordinate mediante contratti o in economia e non ancora, in tutto o in parte, pagate, siano state oppur no eseguite.

Pertanto tutte le amministrazioni militari, eccettuate quelle in zona di guerra *che ricevono i fondi o effettuano il pagamento delle spese a mezzo delle casse militari* ed eccettuati altresì gli enti d'artiglieria e del genio e le commissioni di rimonta dei quadrupedi, invieranno, non oltre il 20 corrente, al Ministero (Ragioneria) un prospetto conforme al modello annesso, anche se negativo, delle spese di cui sopra rimaste da pagare tanto alla sede che presso i distaccamenti che non ricevono i fondi delle casse militari presso l'esercito mobilitato.

La ripartizione per mese dei pagamenti potrà essere fatta anche sul totale complessivo delle somme rimaste da pagare. Per stabilirla si terrà conto, oltrechè delle scadenze dei contratti del probabile ritardo nelle consegne basandosi sull'esperienza dei mesi decorsi.

Per le provviste o lavorazioni di cui non si conosca il preciso ammontare s'indicherà un importo approssimativo. Saranno considerate come pagate le somme per le quali siano stati già emessi dalle direzioni di commissariato gli ordinativi sulle contabilità speciali.

Gli stabilimenti di commissariato e, in generale, gli enti che, pur rendendo i conti direttamente al Ministero, non hanno consiglio d'amministrazione proprio, invieranno il prospetto a mezzo della direzione di commissariato dalla quale ricevono le anticipazioni di fondi o che provvede al pagamento delle spese da essi ordinate. Le direzioni di commissariato nel trasmettere al Ministero, non oltre il 22 corrente, i prospetti ricevuti indicheranno quali degli enti ora detti non ne avessero ancora fatto l'invio.

I comandanti di corpo e capi d'ufficio prenderanno le disposizioni opportune perchè i termini sopra stabiliti siano rigorosamente osservati, non potendosi ammettere dilazioni per nessun titolo.

Il Ministro – ZUPELLI.

(1) . . . . . .

PROSPETTO delle somme rimaste da pagare a tutto il 15 gennaio 1916 per provviste e lavorazioni ordinate a carico del capitolo 101 ter « Spese per la guerra ».

Numero d'ordine	CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	Importo	RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI PER MESE						
				Gennaio (2ª quindicina)	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio e successivi

(1) Indicazione del Corpo o Stabilimento.

N. **39.** — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1916.

In relazione all'art. 57 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione delle norme esecutive per la nomina ad ufficiale medico di complemento, di cui alla circolare 221 del *giornale militare* del 1915, il Ministero determina che le nomine ai gradi di sottotenente, tenente, capitano o maggiore medico saranno regolate dalle seguenti norme:

a) a sottotenente, i medici laureati da non oltre cinque anni;

b) a tenente, i medici laureati da cinque anni o più;

c) a capitano, i medici laureati da quindici anni o più, i medici o chirurghi primari di uno stabilimento sanitario, i medici provinciali e tutti coloro che, qualunque sia l'impiego professionale hanno il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche, o titoli equipollenti;

d) a maggiore, i professori ordinari e straordinari di università, il vice-ispettore generale della sanità pubblica, i medici provinciali di prima classe, e quelli rivestiti della carica di ispettori generali della sanità pubblica del Regno, e i medici e chirurghi primari dei principali ospedali, muniti del diploma di libera docenza.

Il Ministro — ZUPELLI

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª, anno 1916, circolare N. 8-a pag. 15, 2ª colonna dello specchio, in corrispondenza delle armi di *artiglieria* e del *genio*, *invece di:* « 1° febbraio 1915 », *leggasi:* « a tutto febbraio 1915 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(49) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1916 — 22 gennaio

1915 DICEMBRE 10. N. 40. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito . . . Pag. 94

23. » 41. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1887, che stabilisce gli assegni agli arruolati nelle milizie volontarie che si trovano in posizioni speciali . . . . . » 95

1916 GENNAIO 9. » 42 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 12, col quale lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di L. 255 milioni per le spese per la guerra e di L. 45 milioni per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . » 98

13. » 43 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno, fino al 30 giugno 1916 . . . . . » 99

21. » 44. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di parti d'armi guaste . . . . . » 100

21. » 45. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 100

21. » 46. — DISPOSIZIONI VARIE. — Divieto alle autorità militari di rilasciare certificati a fornitori ed industriali . . . . . » 104

21. » 47. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — *Annuario militare* e ruoli d'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili . . . . . » 104

21. » 48. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Istituzione di un corso accelerato per la costituzione e la formazione di « motoristi d'aeroplano » . . . . . » 104

21. » 49. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio . . . . . » 104

1916 GENNAIO 21. - 50 — RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione per il servizio della leva all'estero durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 106

» 21 - 51. — DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati chiamati a visita di revisione in base al decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35. . . . . » 107

AVVISI . . . . . » 108

ERRATA CORRIGE . . . . . » 110

CIRCOLARE N. **40** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito e della R. marina;

DECRETA:

Il consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito è così composto:

Componenti effettivi:

RAGNI cav. Ottavio, tenente generale a disposizione, *presidente*;

D'OTTONE cav. Fortunato, tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, *membro*;

SEMERIA cav. Augusto, maggior generale a disposizione, *membro*;

CANTONE cav. Carlo, colonnello di fanteria, a disposizione, *segretario*

Supplenti:

MARZOCCHI cav. Claudio, tenente generale nella riserva, in servizio temporaneo;

GIBELLI cav. Francesco, maggior generale in posizione ausiliaria;

STRUMIA cav. Gabriele, maggior generale nella riserva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1915.

ZUPELLI.

N. **41.** — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1887, che stabilisce gli assegni agli arruolati nelle milizie volontarie che si trovano in posizioni speciali.** — (Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1036, che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri, e costituisce le milizie volontarie;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito dei gradi

dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1915, n. 1545, che dà facoltà al ministro della guerra di stabilire limiti di tempo al servizio che prestano gli arruolati nelle milizie volontarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli arruolati nelle milizie volontarie in servizio presso le truppe mobilitate che vengono ricoverati in stabilimenti militari di cura, o inviati per cura in famiglia o in licenza di qualunque specie, spetta, nei riguardi degli assegni e competenze, lo stesso trattamento stabilito per i militari dell'esercito nelle identiche condizioni.

A tutti gli ufficiali però, qualunque ne sia il grado o la specialità, in luogo dello stipendio spetta indistintamente la indennità di vettovagliamento di L. 5 stabilita per i capireparti ciclisti dall'articolo 130, lettera *a*), del regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti.

Coloro però che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano percepito assegni superiori a quelli previsti nel precedenti comma, non saranno tenuti a restituirne la differenza.

Art. 2.

Gli arruolati nelle milizie volontarie, ammessi ai corsi allievi ufficiali che si svolgono presso l'esercito mobilitato, ricevono il seguente trattamento:

a) Ufficiali, qualunque ne sia il grado e la specialità: un assegno giornaliero corrispondente alla indennità di vettovagliamento, come al precedente articolo 1, secondo capoverso; più, quando spettino ai termini delle vigenti disposizioni, l'indennità di guerra del grado cui sono assimilati e la razione viveri;

b) Tutti gli altri: gli assegni e le competenze del grado militare cui sono assimilati.

Eguale trattamento è fatto ai volontari trattenuti in servizio in attesa della nomina a sottotenente di milizia territoriale.

Art. 3.

È concessa una indennità per una volta tanto ai volontari, non rivestiti del grado di ufficiale, che vengono congedati dai reparti mobilitati delle milizie volontarie, ai sensi del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1915, n. 1545, e che, all'atto del congedamento, non abbiano immediati obblighi di servizio militare.

La detta indennità corrisponderà all'importo di quindici giornate dell'assegno completo del grado e della specialità del volontario, esclusa la indennità di guerra e la razione viveri.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 1, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo stesso, avranno vigore dal 23 maggio 1915; quelle degli articoli 2 e 3 dal 2 novembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **42**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 12, col quale lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 255 milioni per le spese per la guerra e di lire 45 milioni per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc, Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101-*ter*: « Spese per la guerra » lire duecentocinquantacinque milioni (lire 255,000,000).

Capitolo n. 81: « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire quarantacinque milioni (lire 45,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra.
Zupelli.
Cargano.

N. 43. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi di vendita degli estratti concianti di castagno fino al 30 giugno 1916.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 13 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto 25 aprile 1915, n. 565;
Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Ritenuta la necessità di fissare i prezzi di vendita degli estratti concianti fino al 30 giugno 1916;

DECRETA:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita degli estratti concianti di castagno sono fissati nella misura seguente:

L. 1.40 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro naturale;

L. 1.55 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro decolorato.

Art. 2.

I prezzi sopraindicati s'intendono per merce resa franco stazione partenza, imballaggio perduto.

Art. 3

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **44**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di parti d'arme guaste.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 gennaio 1916.

Per trarre il maggior profitto possibile delle parti d'arme guaste e rotte che si sostituiscono con le nuove nell'eseguire le riparazioni alle armi, il Ministero determina che i depositi dei reggimenti ne effettuino ogni mese il versamento, come rottami in acciaio in parti di arme, alle direzioni di artiglieria della circoscrizione.

Queste, trattenendo solo quelle che possono riparare e utilizzare con i mezzi a loro disposizione, verseranno tutte le rimanenti, insieme alle altre provenienti dalle sostituzioni eseguite nei propri laboratori, alla fabbrica d'armi di Brescia, non appena ne abbiano riunita una quantità sufficiente.

La fabbrica d'armi di Brescia, ricevute le dette parti, cercherà, con i maggiori mezzi di cui essa può disporre, di ripararne ed utilizzarne il maggior numero possibile.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **45**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 gennaio 1916.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Napoli: tenenza Porto, in Napoli.
Id. Verona: tenenza provvisoria di Caprino Veronese.
Id. Id. tenenza provvisoria di Cividale del Friuli.

Cambio di denominazione.

La già sezione di 1ª classe di Parma prende il nome di tenenza di Oltretorrente (Parma), e la tenenza di Riolo prende il nome di Riolo dei Bagni.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **46.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto alle autorità militari di rilasciare certificati a fornitori ed industriali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 gennaio 1916.

Richiamando la disposizione contenuta nella circolare 13 maggio 1914, n. 334, ed in analogia ai divieti fatti dall'art. 22 del regolamento di disciplina militare, questo Ministero avendo avuto occasione di rilevare come amministrazioni e stabilimenti militari, ed anche singoli ufficiali rilascino con facilità attestati di ben servito e di encomio a fornitori ed industriali, dichiara che è proibito rilasciare certificati del genere.

In casi eccezionali e per quei fornitori od industriali che si rendano benemeriti, potranno essere inoltrate motivate proposte al Ministero, che si riserva la facoltà di rilasciare esso le dichiarazioni richieste.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **47.** — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — ***Annuario militare* e ruoli anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 gennaio 1916.

Nel corrente anno non si pubblicherà l'*annuario militare*.

Si pubblicheranno invece i ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili, quali risultavano al 1° gennaio 1916.

A suo tempo verrà pubblicato lo specchio di distribuzione delle suindicate pubblicazioni, alle diverse autorità militari.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **48.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istituzione di un corso accelerato per la costituzione e la formazione di « motoristi d'aeroplano ».** — (Direzione generale d'aeronautica) — 21 gennaio 1916.

1. Allo scopo di assicurare al servizio di aviazione militare gli occorrenti meccanici-motoristi, è istituito un corso accelerato per la costituzione e formazione di « motoristi d'aeroplano ».

Potranno partecipare a tale corso, ad esclusione dei sottufficiali di carriera, i sergenti, caporali e soldati in servizio presso i depositi e centri di mobilitazione delle varie armi e corpi, i quali abbiano buona conoscenza teorico-pratica del governo, del funzionamento e della manutenzione dei motori in genere o per avere appartenuto, prima di venire alle armi, a stabilimenti ed officine destinate all'allestimento e alla fabbricazione di motori, o perchè addetti, dopo esser venuti alle armi, a comandi, enti, depositi o servizi delle varie armi e specialità presso i quali trovansi comunque impiegati od in funzione motori di qualsiasi specie.

2. Per essere ammessi al detto corso gli aspiranti dovranno presentare domanda al proprio comandante di deposito o centro di mobilitazione, facendo in essa esplicita dichiarazione di accettare tutte le condizioni fissate dalla presente circolare ed allegandovi i documenti di qualsiasi natura attestanti la speciale attitudine tecnica dell'aspirante a seguire il corso di cui sopra.

I comandanti di deposito e centri di mobilitazione trasmetteranno direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica), non più tardi del 1° febbraio p. v., le domande che all'uopo saranno presentate, corredandole inoltre dei seguenti documenti:

a) un certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante;

b) un rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato sotto le armi.

Nel dar corso alle domande stesse i comandanti dei depositi incaricati della costituzione di speciali servizi (parchi fotoelettrici, sezioni radiotelegrafisti, teleferiche, martelli perforatori, parchi automobilistici e compagnie automobillisti, ecc.) terranno conto delle speciali esigenze dei servizi stessi, ai quali dovrà restare disponibile il numero dei motoristi presumibilmente necessario per i loro eventuali bisogni.

3. Gli aspiranti ammessi al corso in parola saranno inviati, nel termine che verrà stabilito dal Ministero della guerra, al comando d'aeronautica (aviatori) in Torino, il quale, riconosciuta la loro ideneità fisica, li sottoporrà ad una prova teorico-pratica corrispondente a quella prescritta per il conseguimento del brevetto di « meccanico d'aviazione ».

Quelli tra essi che saranno riconosciuti idonei dovranno raggiungere immediatamente un campo o reparto d'aviazione, al fine di compiervi apposito esperimento per conseguire il brevetto superiore di « motorista d'aviazione ». Quelli invece

che non fossero riconosciuti idonei, dovranno essere inviati presso le officine indicate dal comando d'aeronautica (aviatori), per completarvi l'istruzione teorico-pratica. La permanenza presso le officine non dovrà superare il termine di un mese, trascorso il quale gli aspiranti motoristi saranno sottoposti alle prove teorico-pratiche di cui sopra, avvertendo che coloro i quali non fossero classificati « meccanici d'aviazione » saranno fatti rientrare ai corpi o reparti di provenienza.

4. Fino al conseguimento del brevetto superiore di « motorista d'aviazione » i sergenti, caporali e soldati saranno passati in aggregazione al deposito d'aeronautica (aviatori) in Torino; dopo di che vi saranno trasferiti effettivi.

5. Agli allievi ammessi al corso saranno corrisposte, oltre il soldo e, se del caso, il vitto in contanti nella misura a ciascuno per il suo grado spettante, le seguenti indennità giornaliere:

I — Fino al conseguimento della qualifica di « motorista d'areoplano » . . . . . L. 2.20

II — Conseguita la classifica di « motorista d'aeroplano »:

1. Se con la classificazione di *ottimo:*

a) Sergenti . . . . . » 5.00

b) Caporali e soldati . . . . . » 4.00

2. Se con la classifica di *buono:*

a) Sergenti . . . . . » 4.00

b) Caporali e soldati . . . . . » 3.00

In caso di mobilitazione alle indennità di cui sopra sarà aggiunto il trattamento stabilito per tutti i militari in campagna.

6. Tutte le indennità di cui sopra saranno sospese durante le punizioni di sala o prigione di rigore: e saranno ridotte alla metà durante le punizioni di sala o prigione semplice.

7. Oltre alle punizioni disciplinari comuni, ai « motoristi d'aeroplano » potranno esser applicate, per le eventuali mancanze inerenti al loro speciale servizio, multe e sospensioni, in seguito a determinazione del comando d'aeronautica.

8. Qualora, durante lo svolgersi del corso, si addivenisse a congedamenti di classi, gli allievi ad esse appartenenti saranno trattenuti alle armi, per completare la loro istruzione, fino a che non abbiano ottenuta la qualifica di « motorista d'aeroplano ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **49.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 gennaio 1916.

È stato pubblicato il 1° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1914, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi, Parte 1ª e 2ª.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, al quale pertanto, i corpi, uffici e stabilimenti interessati, richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 1,25, quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 2.15.

Il Ministro ZUPELLI

N. **50.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'Istruzione per il servizio della leva all'estero durante lo stato di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 gennaio 1916.

Le agevolazioni concesse dall'Istruzione per il servizio della leva all'estero, conformemente allo spirito della legge sull'emigrazione, mirano a facilitare in tempi normali l'adempimento degli obblighi di leva ai connazionali residenti all'estero, evitando che per tale fine essi siano costretti a rimpatriare nei casi in cui non abbiano da prestare un effettivo servizio alle armi.

Ne consegue che, quando, per effetto dello stato di guerra, la prestazione del servizio alle armi si rende necessaria per tutti, debbano cessare di aver vigore quelle concessioni, che, in qualsiasi modo, portino a sospendere od a dilazionare l'obbligo stesso.

Pertanto, questo Ministero determina che **per tutta la durata della guerra resti sospesa l'applicazione** delle disposizioni di cui ai seguenti paragrafi della citata Istruzione per il servizio della leva all'estero:

a) §§ 100 lettera *d*); 101; 106 (*rimando a leva successiva per diritto all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria accampato ma non regolarmente comprovato*).

In tutti questi casi, i consigli di leva dovranno subito pronunciare l'arruolamento in 1ª categoria degli inscritti, i quali avranno quindi l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della loro classe, salvo a far valere successivamente il diritto all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria entro i termini indicati dall'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

Per la costituzione della prova di tale diritto, i prefetti e sottoprefetti dovranno prestare ogni assistenza, giusta il paragrafo 99 della Istruzione stessa.

Dell'avvenuto arruolamento i consigli di leva dovranno dare subito partecipazione ai comandi di distretto militare, i quali, a loro volta, ne informeranno d'urgenza gli interessati e le loro famiglie, rispettivamente per mezzo delle autorità consolari e comunali.

Per gli inscritti della classe 1896, riguardo ai quali il rimando sia stato già pronunciato, i consigli di leva, in apposita seduta straordinaria da tenersi entro il mese di febbraio, dovranno sostituire a tale decisione quella di arruolamento in 1ª categoria (o nella 2ª o 3ª categoria se nel frattempo ne sarà stata completata la prova). L'obbligo di presentazione alle armi di questi inscritti resta fissato a non oltre tre mesi dalla data di arruolamento, con facoltà di dilazione fino al 1° dicembre 1916 per coloro che risiedono in Scandinavia, Danimarca, Russia e Paesi transoceanici. Entro questi termini gli stessi inscritti della classe 1896, ove si ritengano inabili al servizio militare, potranno esperimentare la visita medica dinanzi all'autorità consolare. I consigli di leva, ricevendo la partecipazione mod. 3, redatta entro i detti termini, con dichiarazione di rivedibilità o di riforma a riguardo di qualcuno dei detti inscritti, sostituiranno la decisione di arruolamento con quella di rivedibilità o di riforma, informandone in pari tempo l'autorità militare competente.

b) §§ 76 lettera *b*); 76 lettera *c*); 101 (per quanto riguarda i già renitenti); 102; 103; 109; 121 (*cancellazione della dichiarazione di renitenza ad inscritti rimpatriati e ad inscritti residenti all'estero aventi diritto a dispensa provvisoria o ad assegnazione in 2ª o 3ª categoria*).

L'arruolamento di detti inscritti potrà aver luogo solamente in seguito a loro presentazione nel Regno. Le decisioni, però

già pronunciate a tale riguardo dai consigli di leva fino alla data della presente circolare, resteranno valide; dovranno invece essere revocate le decisioni di rimando alla leva ventura pronunciate a senso del § 103, ed in loro luogo dovrà ripristinarsi la dichiarazione di renitenza.

I renitenti che si presenteranno nel Regno per essere arruolati entro *tre mesi* dalla data della presente circolare, o, se inscritti della classe 1896 residenti in Scandinavia, Danimarca, Russia e paesi transoceanici, entro i termini fissati per la chiamata alle armi degli arruolati colà residenti, conseguiranno dai consigli di leva la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza.

Per le leve successive varrà, come termine di presentazione nel Regno agli effetti della cancellazione stessa, quello che sarà stabilito per la chiamata alle armi degli inscritti residenti all'estero della classe rispettiva.

Norme analoghe varranno per i riformati sottoposti a nuova visita e che siano dichiarati renitenti.

I §§ 76 *c*) e 109, primo comma, continueranno ad essere applicati, per quanto riguarda l'assegnazione alla 3ª categoria, limitatamente a quei renitenti che appartengono per nascita a classe, la cui terza categoria non sia ancora stata chiamata alle armi.

c) §§ 114 capoverso; 131; 132; 135; 136; 138; 139 (*sospensione degli effetti dell'arruolamento e dilazione a presentarsi alle armi in seguito a ricorso od a denegata assegnazione alla 2ª o 3ª categoria*).

§§ 65 e seguenti; 159 e seguenti (*dilazioni a presentarsi alle armi per studi, professioni, ecc.*).

§ 140 (*congedo illimitato provvisorio per arruolamento di un fratello*).

A coloro, cui fosse già stato concesso il beneficio indicato da tali paragrafi, i comandi di distretto e le autorità consolari dovranno partecipare l'avvenuta revoca di esso e l'obbligo di presentarsi alle armi entro tre mesi dalla data della presente circolare o, se inscritti della classe 1896 residenti in Scandinavia, Danimarca, Russia e paesi transoceanici, entro i termini fissati per la chiamata alle armi della classe 1896.

d) §§ 141; 142, n. 1 (fatta eccezione per i dichiarati rivedibili o riformati) e 142, n. 3 (*sospensione della dichiarazione di diserzione*).

La dichiarazione di diserzione dovrà avere subito il suo effetto ed i comandi di distretto provvederanno di conseguenza per la relativa denuncia all'autorità giudiziaria militare).

e) § 49 (*arruolamento senza presentazione di inscritti residenti in località remote o disagiate*).

D'ora in poi, dovranno valere anche per questi inscritti le norme stabilite per gli altri inscritti residenti all'estero.

Continueranno invece ad avere vigore anche pel tempo di guerra le disposizioni contenute nei §§ 50 e 51 (*rimando per legale motivo degli inscritti predetti*)

Però le dichiarazioni di rimando di cui al § 50 non potranno essere d'ora in poi più pronunciate durante lo stato di guerra, se l'inscritto non presenterà una dichiarazione medica autenticata con le formalità all'uopo richieste dalle leggi locali.

Avvertenza. — Si ricorda poi che, come venne indicato con le circolari n. 515 del 23 maggio 1915 e n. 629 dell'11 agosto 1915, *è stata anche sospesa* la concessione della *dispensa provvisoria*, dei *passaggi in 2ª e 3ª categoria* e delle *surrogazioni* e quindi anche l'applicazione di tutte le norme relative, contenute nell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, fatta eccezione per quanto si riferisce alla posizione dei già dispensati provvisoriamente, che abbiano compiuto il 32° anno di età all'atto della mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **51**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina ad ufficiale di M. T. dei riformati chiamati a visita di revisione in base al decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1916.

Si determina che per i riformati delle classi 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, chiamati a nuova visita in base al recente decreto luogotenenziale n. 35, i quali aspirano alla nomina ad ufficiale di M. T., debba darsi corso esclusivamente alle domande che non oltre il 3 febbraio p. v. si troveranno già presso i comandi dei competenti distretti.

È data facoltà agli impiegati dello Stato riformati, i quali siano chiamati a nuova visita in applicazione del citato decreto

luogotenenziale, di presentare, fino al termine suddetto, domanda per nomina ad ufficiale di M. T. oltre che nelle armi di fanteria, artiglieria e genio, anche in quella di cavalleria, e, per quanto riguarda le armi di artiglieria e genio, con i requisiti di coltura richiesti dal R. D. 4 dicembre 1898, n. 507.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISI.

Norme per l'abbonamento alla *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1916, e prezzi di vendita degli atti della raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1916 sono stabiliti in lire dodici, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire quattordici, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per gli abbonamenti scade il 30 aprile 1916.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta dovrà essere indirizzata alla *Direzione della casa penale — Servizio delle leggi — in Roma.*

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestate al *contabile della casa penale — Servizio delle leggi — in Roma.*

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà sempre aggiungersi la tassa di bollo di centesimi cinque prescritta dai provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e nel caso si desiderasse la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo di associazione essere aumentato di **altri centesimi dieci** per la relativa marca da bollo.

Per la vendita degli atti della raccolta in volumi e in fogli sciolti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª serie, e di L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0,20 per ogni foglio o frazione di

foglio, per ogni atto (in foglio sciolto e puntata di 1ª e 2ª Serie e L. 0,10 per ogni foglio e puntata per gli atti successivi.

Per il nuovo codice di procedura penale — edizione speciale del 1913 — della tipografia delle Mantellate — rimane fermo il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 5 maggio 1913, (L. 0,70 per ciascun esemplare per gli acquisti di un numero di copie superiore a cento da parte delle amministrazioni dello Stato, e di L. 1,30 a copia per ogni altro acquisto).

***Rivista militare italiana* per l'anno 1916.** — Il prezzo d'abbonamento alla *Rivista militare italiana* è, per l'anno 1916, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per la sale di convegno degli ufficiali e dei sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimetre 1915-1916.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, tanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni e di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3, Roma.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1916, circolare n. 8. — A pag. 14, 3ª colonna dello specchio, in corrispondenza dell'arma di fanteria, *invece di:* « 10 ottobre 1915 », *leggasi:* « 12 ottobre 1915 »; a pag. 15, 4ª colonna dello specchio, in corrispondenza del ruolo di sussistenza, *invece di:* « 5 luglio 1915 », *leggasi:* « 15 luglio 1915 ».

Dispensa 4ª, pagina 70. — Nel *sommario* della circolare N. 39, *invece di:* « Ufficiali di complemento », *leggasi:* « Ufficiali medici di complemento ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(28) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — **1916** — 24 gennaio

1916 GENNAIO 16. - N. **52.** — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 35, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891. . . . . *Pag.* 113

» 21. - » **53.** — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894. . . . . » 115

» 24. - » **54.** — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita di riformati stabilita con il decreto luogotenenziale n. 35 del 16 gennaio 1916 e con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1916. . . . . » 122

N. **52.** — RECLUTAMENTO. - **Decreto luogotenenziale n. 35, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a nuova visita presso altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Visto il decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166 con cui, ritenuta l'opportunità che, per l'attuale stato di guerra, la facoltà di cui al citato articolo 62 fosse estesa anche ad inscritti stati riformati da più di due anni e ai riformati

durante il servizio militare, furono chiamati a nuova visita gli inscritti e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894;

Riconosciuta l'utilità che alla nuova visita siano ora sottoposti anche inscritti e militari riformati appartenenti ad altre classi tuttora vincolate al servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva e i militari nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1886 (9 marzo 1906) a tutte il 31 dicembre 1914, i quali non siano stati eventualmente già sottoposti a nuova visita in base al decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva, e quelli che risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalla legge sul reclutamento che esistono all'atto dell'arruolamento nonchè per quelli che esistevano, anche in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 3.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito quali infermità e imperfezioni diano titolo alla esclusione dalla nuova visita di cui all'articolo 1: e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **53**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894.** (Direzione Generale leva e truppa) — 21 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166;

DECRETA:

Art. 1.

Sono chiamati alla nuova visita di cui all'art. 1 del citato decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, gli inscritti di leva e i militari nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1886 (9 marzo 1906) a tutto il 31 dicembre 1914.

È fatta eccezione per quelli stati riformati per le imperfezioni e infermità enumerate nella tabella che fa seguito all'articolo 11 del presente decreto, nella considerazione che le imperfezioni e le infermità stesse sono da ritenersi insanabili. Peraltro, l'inscritto o il militare già riformato per una delle imperfezioni o infermità enumerate nella predetta tabella, che venisse in seguito a risultare completamente ristabilito, potrà essere sottoposto a nuova visita in applicazione del presente articolo.

Sono del pari esclusi dalla nuova visita anzidetta i riformati nati negli anni su indicati i quali siano stati eventualmente già sottoposti a nuova visita in base al decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, anche nel caso in cui in tale visita sia stata confermata la riforma pronunciata al tempo della loro leva.

Art. 2.

Sono chiamati a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, gli inscritti e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, i quali non siano stati ancora precettati a presentarsi al proprio consiglio di leva per subire la nuova visita di cui al precitato decreto luogotenenziale, fatta eccezione per gli inscritti e militari stati riformati per le infermità e imperfezioni enumerate nella tabella che fa seguito all'art. 11 del presente decreto, con la riserva di cui al precedente articolo 1 per coloro che risultassero guariti delle infermità e imperfezioni stesse.

Art. 3.

I riformati che ritenessero di essere stati indebitamente compresi fra i chiamati a nuova visita a senso dei precedenti articoli 1 e 2, potranno presentare ricorso al proprio consiglio di leva, il quale statuirà in merito dopo avere inteso il parere del perito sanitario nei casi in cui per l'indole speciale della infermità o imperfezione che fu causa della riforma dell'inscritto o del militare possa sorgere qualche dubbio sull'applicabilità o meno dei citati articoli 1 e 2.

Contro la decisione del consiglio di leva in ordine ai detti ricorsi è ammesso il ricorso al Ministero della guerra nei soli casi in cui il gravame non riguardi la natura della infermità o imperfezione che motivò la riforma. Tale ricorso non sospenderà gli effetti della nuova visita.

Il riformato che non si sia valso della facoltà di ricorrere al consiglio di leva prima di essere sottoposto alla nuova visita, ove in questa venga giudicato idoneo ed arruolato, non sarà più ammesso a presentare ricorso per motivi inerenti all'indole dell'imperfezione o infermità che fu causa della riforma.

Art. 4.

Le sedute dei consigli di leva per la visita e l'arruolamento dei riformati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si svolgeranno tra l'8 marzo e il 22 aprile 1916.

Art. 5.

Il termine utile per fare valere i diritti all'assegnazione in 2ª od in 3ª categoria dei già riformati residenti nel Regno, dichiarati idonei, scadrà il 31 agosto 1916 o colla data di chiusura della leva sulla classe 1896, se questa data sarà posteriore.

Lo stesso termine resta fissato per la prova dei diritti all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria dei già riformati residenti all'estero, qualora trattisi di diritti sorti prima del 16 gennaio 1916, data del citato decreto luogotenenziale.

Per la prova dei diritti sorti invece dal 16 gennaio 1916 fino al giorno di arruolamento, il termine utile, per i già riformati residenti all'estero, scadrà colla chiusura della leva sulla classe 1897.

Art. 6

L'accertamento della idoneità fisica dei riformati chiamati a nuova visita dovrà essere eseguito con le norme contenute nell'edizione 1914 dell'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare.

Per quanto riguarda la statura si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Art. 7.

Per i riformati che nella nuova visita risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma.

I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato.

Art. 8.

I riformati chiamati a nuova visita, senza distinzione alcuna per la loro condizione economica, avranno diritto ai mezzi di viaggio per recarsi al capoluogo del circondario dove siede il consiglio di leva e per ritornarne.

Quelli di essi che risultino indigenti, avranno diritto anche all'indennità di soggiorno per il tempo in cui resteranno a disposizione del consiglio di leva.

La domanda per ottenere la visita per delegazione presso altro consiglio di leva, potrà essere fatta dai riformati chiamati a nuova visita in carta libera od anche verbalmente.

Art. 9.

I riformati chiamati a nuova visita i quali si trovino all'estero, potranno subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete, ma tenuto presente il disposto dal precedente art. 6.

Quelli dei predetti riformati che saranno arruolati verranno lasciati in congedo illimitato sino a nuovo ordine.

Art. 10.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti sarà pubblicata alla data del 1° maggio 1916.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati al 1° luglio 1916, per dare loro tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, giusta il disposto dal precedente articolo 9.

Art. 11.

È sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto.

TABELLA delle infermità ed imperfezioni che dànno titolo alla esclusione dalla nuova visita di cui al presente decreto:

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Articolo dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Edizione 1909).
1	Statura inferiore a m. 1,47.	7
2	Tumori	9
3	Elefantiasi e sclerodermia	11
4	Cicatrici.	12
5	Atrofia muscolare	16
6	Aneurismi	18
7	Cretinismo, idiotismo e ottusità di mente . .	19
8	Alienazioni mentali	22 (1° comma)
9	Epilessia	29
10	Irregolare conformazione della testa	30
11	Mancanza di una porzione degli ossi del cranio e le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi.	39
12	Esottalmo	43
13	Mancanza del globo di un occhio	44
14	Alterazioni organiche e malattie insanabili del globo dell'occhio (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità)	45 (2° comma)
15	Ipermetropia e astigmatismo	47
16	Mancanza totale del padiglione di un orecchio	48
17	Lesioni del padiglione dell'orecchio producenti deformità.	51
18	Mancanza totale del naso.	

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Articolo dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Edizione 1909).
19	Imperfezioni e alterazioni del naso.	52
20	Imperfezioni e malattie dei seni e delle ossa nasali	53
21	Restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive	55
22	Mancanza o carie estesa di un gran numero di denti	56
23	I vizi del palato osseo o molle	57
24	I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore	58
25	Perdita di una rilevante porzione della lingua; sua divisione, sua ipertrofia o atrofia e le aderenze anormali	59
26	Mutolezza e balbuzie (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità).	60
27	Alterazioni organiche e permanenti del collo.	64
28	Gozzi voluminosi a segno da rendere mostruosa la persona	65
29	Gobba voluminosa.	67
30	Gibbosità, vistosi deviamenti della colonna vertebrale, notevole sproporzione tra i principali diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica. . . .	68
31	Tubercolosi, emottisi, idrotorace, asma ricorrente, ecc.	70
32	Completa trasposizione congenita del cuore.	71 (1° comma)
33	Deformazione degli ossi delle pelvi.	73
34	Prolasso abituale dell'intestino retto; incontinenza delle feci; restringimento dell'ano o dell'intestino retto	76 (1° comma)
35	Assenza di ambo i testicoli e arresto del loro sviluppo	78

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Articolo dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Edizione 1909).
36	Malattie organiche dello scroto e del testicolo	81
37	Perdita totale del pene	82
38	Mancanza di considerevole porzione del pene; epispadia, ipospadia, fistole uretrali e vescicali, scirro e ingrossamento della prostata	83
39	Foro ombelicale pervio; extrofia della vescica	85
40	Mancanza di una mano o di un piede . . .	86
41	Perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede; mancanzatotale o perdita dell'uso di una o più dita o falangi	87
42	Diti soprannumerari od altre deformità dei diti	88
43	Atrofia notevole di un arto e sproporzione di lunghezza tra gli arti omonimi	91
44	Deformazioni consecutive ad antiche fratture delle ossa maggiori	92

Roma, 21 gennaio 1916.

ZUPELLI.

N. **54**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la nuova visita di riformati stabilita con il decreto luogotenenziale n. 35 del 16 gennaio 1916 e con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1916.** — (Direzione generale leva e truppa) 24 gennaio 1916.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916 n. 35 e del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 questo Ministero determina quanto appresso:

Provvedimenti preparatori.

1. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti disporranno *con la massima urgenza* perchè in base alle risultanze delle liste di estrazione e di leva siano compilati gli elenchi nominativi, distinti per comune, degli inscritti e militari riformati che a senso degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 sono chiamati alla nuova visita.

Per la compilazione di tali elenchi, *da redigersi in duplice esemplare*, si dovrà fare uso degli stampati prescritti per le liste di leva, nei quali però si dovranno riportare le sole indicazioni relative al numero d'ordine, al nome e cognome del riformato, alla paternità, maternità, data e comune di nascita. A tale uopo i prefetti e sottoprefetti faranno conoscere telegraficamente ai comandi di distretto il fa bisogno di tali stampati per il rispettivo circondario, avvertendo che per ciascun comune dovrà formarsi un unico elenco, in cui saranno riportati tutti i riformati da rivisitarsi secondo l'ordine delle leve nelle quali furono dichiarati inabili. Per la fornitura agli uffici di leva degli occorrenti stampati, i comandi di distretto si serviranno della dotazione esistente e, ove questa non fosse sufficiente, ripartiranno proporzionalmente gli stampati che posseggono fra i vari uffici di leva affinchè possano iniziare il lavoro, richiedendo poscia telegraficamente la differenza al comando del reclusorio militare.

Negli elenchi predetti dovranno comprendersi anche i militari che furono riformati in seguito a rassegna presso i distretti e i corpi, e quindi i comandi di distretto dovranno, con la maggior possibile sollecitudine, comunicare ai prefetti e sottoprefetti compresi nelle rispettive giurisdizioni i dati relativi a tali riformati, desumendoli dai ruoli.

2. Contemporaneamente alla compilazione degli elenchi di cui al precedente numero, gli uffici di leva procederanno — per i giovani riformati nelle leve anteriori a quella sulla classe 1892, pei quali non esistono le schede personali a copertina prescritte dalla circolare n. 670 del 1911 — alla compilazione di apposite schedine, impiegando all'uopo i moduli a stampa che saranno loro trasmessi dal reclusorio militare. Qualora la dotazione ricevuta non fosse sufficiente essi chiederanno direttamente al comando del reclusorio il maggior quantitativo occorrente. In dette schedine si dovrà riportare anche il numero che il riformato ebbe in sorte all'estrazione, e ciò per facilitare le ricerche nelle relative liste di estrazione.

Per i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 si farà uso delle stesse schede personali a copertina già adoperate a loro riguardo nelle rispettive leve, le quali schede dovranno quindi essere ritirate dai relativi fascicoli e predisposte convenientemente dagli uffici di leva per riportarvi le decisioni che saranno prese nelle nuove visite.

3. Nei detti elenchi devono riportarsi:

a) tutti gli inscritti e militari nati negli anni dal 1886 al 1891 inclusivi stati riformati — anche in seguito ad osservazione presso l'ospedale militare — dai consigli di leva o in seguito a rassegna dal giorno di apertura della leva sulla classe 1886 (9 marzo 1906) a tutto il 31 dicembre 1914, esclusi quelli riformati per le infermità e imperfezioni enumerate nella tabella che fa seguito all'art. 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, ed esclusi anche quelli che eventualmente fossero stati già rivisitati in base al decreto luogotenenziale del 1° agosto s. n. 1166, anche nel caso in cui fosse stata confermata in tale nuova visita la decisione di riforma;

b) gli inscritti e militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 che non essendo stati compresi fra quelli chiamati a nuova visita con la circolare n. 629 del 1915, devono ora essere assoggettati alla visita stessa in forza dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale, il quale, per ciò che riguarda le cause della riforma, equipara la condizione dei riformati nelle suddette tre leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 alla condizione dei riformati nati negli anni dal 1886 al 1891.

c) i riformati già riconosciuti affetti da due diverse malattie, delle quali l'una importerebbe l'esclusione dalla nuova visita, quando però questa ultima infermità non sia stata

accertata mediante l'osservazione all'ospedale militare nei casi in cui tale osservazione sia prescritta;

d) i militari marittimi trasferiti nell'esercito che siano stati riformati in rassegna dopo il loro trasferimento nell'esercito stesso;

e) gli inscritti e militari che fossero stati già sottoposti a nuova visita in applicazione dello articolo 62 del Testo unico delle leggi sul reclutamento e in tale visita nuovamente riformati;

f) gli inscritti e i militari stati riformati per le imperfezioni e infermità enumerate dalla tabella di cui al citato decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, i quali, pur essendo stati giudicati idonei in visita di controllo, non poterono essere arruolati, sia perchè trascorsi più di due anni dall'ottenuta riforma e quindi inapplicabile al loro caso l'articolo 62 della legge sul reclutamento, sia perchè non si potè raccogliere a loro carico gli elementi necessari per ottenere dall'autorità giudiziaria una sentenza di condanna siccome colpevoli di avere carpito la riforma con la frode. (Vedi § 607 del Regol. sul reclutamento).

Sono invece esclusi dalla nuova visita tutti indistintamente gli inscritti e i militari nati anteriormente al 1886, qualunque sia il tempo in cui abbia avuto luogo la loro riforma.

4. I riformati nati negli anni dal 1886 al 1891 e i giovani riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, i quali non siano stati precettati a presentarsi per subire la nuova visita di cui agli art. 1 e 2 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, potranno, ove ritengano di essere completamente guariti della infermità o imperfezione che fu causa della loro riforma, ottenere di essere sottoposti alla visita stessa facendone domanda al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui appartengono.

In tali casi gli uffici di leva provvederanno perchè i riformati di cui trattasi siano aggiunti sugli elenchi dei chiamati a nuova visita, con l'avvertenza che l'inclusione è stata fatta su domanda degli stessi interessati a senso del presente numero.

5. Il lavoro di formazione dei detti elenchi nominativi e delle schedine personali, dovrà essere compiuto con la più scrupolosa diligenza, dato lo scopo a cui esso deve servire, per cura e sotto la diretta responsabilità dei commissari di leva (assistiti da un adeguato numero di scritturali militari, va-

riabile da un minimo di 3 per i circondari di minore importanza ad un massimo di 12 per quelli maggiori) nel più breve termine possibile e ad ogni modo non oltre il 26 febbraio p. v.

La destinazione agli uffici di leva di tali scritturali militari sarà fatta immediatamente dai comandi dei corpi d'armata territoriali, i quali li sceglieranno tra i militari di truppa dichiarati non idonei alle fatiche della guerra e di preferenza tra quelli che abbiano già prestato servizio presso gli uffici di prefettura e sottoprefettura o presso i distretti militari per i lavori inerenti alle operazioni di leva o alla compilazione delle schedine per l'imposta militare.

Se taluno di tali scritturali si fosse mostrato inadatto agli accennati lavori, i prefetti e sottoprefetti ne informeranno il comando del corpo d'armata perchè sia sostituito con altro più idoneo.

6. Prima ancora che sia eseguito il lavoro di compilazione degli elenchi nominativi di cui ai precedenti numeri, i prefetti e sottoprefetti calcoleranno approssimativamente il numero complessivo dei riformati da precettarsi per la nuova visita, e in base a questo numero, dal quale dedurranno una cifra a calcolo (10 per cento) di giovani che non si presenteranno perchè deceduti, residenti all'estero o per altre cause, determineranno, tenendo presenti le disposizioni di cui al successivo n. 8 lettere *a*) e *b*), il numero delle sedute occorrenti e lo comunicheranno d'urgenza ai rispettivi comandi di corpo d'armata territoriale: i quali, pure d'urgenza, stabiliranno in quali circondari le operazioni di rivisita debbano, come per le operazioni normali di leva, compiersi successivamente anzichè contemporaneamente, nonchè l'ordine di precedenza dei circondari così abbinati.

Termini per le operazioni di rivisita

e costituzione e convocazione dei consigli di leva.

7. Giusta l'articolo 4 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, le operazioni per la rivisita dei riformati nati nei 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, nonchè dei giovani stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 che devono ora essere riesaminati a mente dello art. 2 del citato decreto, si svolgeranno tra l'8 marzo e il 22 aprile 1916 (alla quale data dovranno essere ultimate anche nei circondari più popolosi) **senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi**: avver-

tendosi che per le eccezionali condizioni del momento a questa disposizione **non potrà farsi nè chiedersi al Ministero deroga veruna.**

I singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, entro i termini suddetti, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e i sottoprefetti e i comandi dei corpi d'armata territoriali, i quali avranno cura di assicurarsi dell'osservanza della disposizione precedente.

Le sedute che avranno luogo nell'accennato periodo saranno considerate, a tutti gli effetti, come sedute ordinarie.

Nel giorno 28 aprile 1916 i consigli di leva terranno una seduta straordinaria per definire la posizione di quei riformati che fosse rimasta sospesa.

8. Affinchè le operazioni di rivisita ed arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente n. 7, questo Ministero dispone:

a) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

b) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

c) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

9 Nel giorno 26 febbraio 1916, alla quale data dovranno essere ultimati in tutti i circondari i lavori per la compilazione degli elenchi di cui al n. 1, i prefetti e sottoprefetti, tenendo conto del numero dei riformati da richiamarsi a nuova visita, dedotti quelli che presumibilmente non si presenteranno, compileranno le tabelle delle sedute in guisa che a ciascuna di queste debbano presentarsi 100 giovani, ovvero 200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici, dando la precedenza ai comuni nei quali sia più facile di provvedere sollecitamente alla necessaria precettazione.

10. Nella detta tabella i riformati da precettarsi per le singole sedute, quando beninteso il loro numero superi per il comune la cifra di 110, dovranno essere distinti secondo il numero d'ordine che assumeranno nell'elenco nominativo di cui al precedente n. 1: sicchè nella prima seduta dovranno presentarsi i riformati segnati nell'elenco dal n. 1 al n. 110, nella seconda seduta quelli dal n. 111 al n. 220 e così di seguito. In base a tali indicazioni si procederà alla precettazione dei riformati con le norme di cui al n. 14.

11. L'ordine di chiamata alla nuova visita conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 26 febbraio 1916 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia immediatamente pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata territoriale, il quale — tenendo presenti nei limiti del possibile le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914 relativa alla chiamata anticipata della leva sulla classe 1895 e per gli ufficiali medici le speciali norme della circolare riservatissima n. 235 del 25 agosto 1915 — destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e al n. 8, lettera *a*), della presente circolare.

I comandi territoriali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo provvederanno inoltre alla destinazione del personale militare necessario alla costituzione del consiglio di leva supplementare che sarà isti-

tuito presso ciascuna delle città capiluogo di provincia indicate nel precedente n. 8, lettera *b*).

12. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sotto prefetto, prescindendo dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

13. Se, per gravi motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria e in casi del tutto eccezionali.

Disposizioni per la precettazione e la visita dei riformati e provvedimenti relativi.

14. Appena ultimata la compilazione degli elenchi nominativi di cui al precedente n. 1, i prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè uno degli esemplari di tali elenchi sia inviato ai comuni con invito a precettare d'urgenza i riformati a presentarsi al consiglio di leva nel giorno per ciascuno stabilito dal relativo manifesto secondo il numero d'ordine in cui figura sull'elenco. L'altro esemplare dell'elenco servirà ai consigli di leva quale documento equivalente, a tutti gli effetti, alla lista di leva per i riformati da chiamarsi a nuova visita.

15. Giusta l'art. 3 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, i riformati che, per un qualunque motivo, ritenessero di essere stati indebitamente compresi negli elenchi dei chiamati a nuova visita, hanno facoltà di ricorrere al proprio consiglio di leva.

Il consiglio, inteso, occorrendo, il parere del perito sanitario, delibererà in merito al ricorso, ordinando, a seconda dei casi, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei riformati chiamati a nuova visita, oppure procedendo senz'altro alla di lui visita.

Qualora in tale visita il giovane sia giudicato idoneo e dichiari di volere ricorrere al Ministero della guerra, il consiglio, ove non si tratti di questione concernente la natura della infermità o imperfezione che motivò la riforma, rimetterà subito gli atti relativi al Ministero stesso per le sue

deliberazioni. Laddove invece il reclamo verta su tale questione, il consiglio di leva farà conoscere all'interessato l'inammissibilità del suo ricorso al Ministero, giacchè, essendosi riconosciuto che la infermità o la imperfezione da cui era già affetto attualmente più non esiste, egli è venuto a trovarsi nella condizione di cui all'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale per essere rivisitato ed arruolato.

Per la stessa ragione il riformato che non si valse della facoltà di ricorrere al consiglio di leva prima di essere sottoposto alla nuova visita, ove in questa venga giudicato idoneo ed arruolato, non sarà più ammesso a presentare ricorso per motivi inerenti alla natura della infermità o imperfezione che fu già causa della riforma.

16. Giusta l'articolo 8 del Decreto Ministeriale del 21 gennaio 1916 i riformati chiamati a nuova visita, senza distinzione alcuna per la loro condizione economica, avranno diritto ai mezzi di viaggio per recarsi al capoluogo del circondario dove siede il consiglio di leva e per ritornarne, con le modalità stabilite per gli inscritti di leva dai numeri 53 a 56 della circolare n. 670 del 1911 concernente la nuova procedura per le operazioni di leva.

Quelli di essi che risultino indigenti avranno diritto anche alla indennità di soggiorno per il tempo in cui resteranno a disposizione del consiglio di leva, con le modalità stabilite dai numeri 52 e 57 e seguenti della citata circolare.

17. I riformati chiamati a nuova visita che dimorano in circondario diverso da quello ove siede il consiglio di leva a cui devono presentarsi, possono essere ammessi a subire la visita stessa per delegazione dinnanzi al consiglio di leva del circondario in cui risiedono e con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva, salvo che la domanda potrà essere fatta in carta libera ed anche verbalmente.

18. I consigli di leva procederanno alla esecuzione delle nuove visite dei riformati — i quali dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale — con le stesse modalità prescritte per gli inscritti di leva, tenendo presenti i criteri fissati dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare attualmente in vigore (edizione 1914), secondo il quale debbono essere arruolati anche i giovani che sono idonei soltanto ai servizi sedentari meno gravosi. A questo riguardo occorre però rammentare che siccome anche per la destinazione a tali servizi se-

dentari dell'esercito non si può prescindere dal possesso di determinate qualità fisiche necessarie a chiunque è chiamato ad esercitare funzioni militari, i consigli di leva dovranno astenersi dal procedere all'arruolamento di individui che, essendo sprovvisti di ogni attitudine fisica ad un qualunque servizio militare, debbono poi necessariamente essere eliminati al momento della loro chiamata alle armi.

La dichiarazione di idoneità per soli servizi sedentari dovrà farsi risultare sulla scheda personale, tanto nel parere del perito sanitario, quanto nella decisione di arruolamento: tale dichiarazione dovrà poi essere essere riportata, in inchiostro rosso, dall'ufficiale delegato in 1ª sui fogli matricolari, subito dopo la variazione di arruolamento.

Per quanto riguarda la statura si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Nei casi previsti dal § 330 del regolamento sul reclutamento, i consigli di leva potranno mandare i già riformati in osservazione presso l'ospedale militare.

Per i riformati in seguito a rassegna che risultino tuttora inabili al servizio per infermità che dovrebbero accertarsi mediante osservazione nell'ospedale militare, i consigli di leva potranno confermare direttamente la riforma senza che occorra l'osservazione stessa.

19. Per i riformati che risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, salvo, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando ad altra seduta, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, e consegneranno loro, in sostituzione di quella stata ritirata, una nuova dichiarazione di riforma, modello 26 del regolamento sul reclutamento, con la data della nuova visita.

20. I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato.

21. Per tutti indistintamente i riformati arruolati gli ufficiali delegati in 1ª compileranno il foglio matricolare mod 59. Tale foglio dovrà quindi, a differenza di quanto si è praticato nelle passate leve, essere compilato anche per i riformati arruolati in 3ª categoria, restando così gli ufficiali stessi eso-

nerati dall'obbligo di formare per gli assegnati alla detta categoria il ruolo mod. 57 *B*.

Per i detti arruolati gli ufficiali delegati in 1° trascriveranno la seguente formula sul foglio matricolare:

« *Soldato di leva 1ª* (o 2ª o 3ª) *categ. classe 18.....* (anno di nascita) *distretto di . . . . . , già riformato, e rivisitato a senso del decr. luogot. 16 gennaio 1916* (o, a seconda dei casi, *1° agosto 1915*) *e lasciato in congedo illimitato li . .* »

Dopo tale formula si dovrà riportare, occorrendo, la indicazione in inchiostro rosso: *ritenuto idoneo servizi sedentari.*

22. Per i riformati che si trovino già in servizio in qualità di volontari ordinari, i comandi dei depositi dei corpi trasmetteranno d'urgenza ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari con riferimento al decreto luogotenenziale che ha ordinato la nuova visita.

Per quelli dei predetti riformati che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, nonchè per gli ascritti alle milizie volontarie che hanno contratto l'arruolamento per la durata della guerra, assumendo servizio nelle milizie stesse, i comandi dei distretti militari trasmetteranno subito ai prefetti e sottoprefetti gli estratti del ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915.

Le copie dei fogli matricolari dei già riformati arruolati volontari nella R. guardia di finanza saranno trasmesse ai sindaci dal comando della R. guardia medesima, anzichè dai distretti militari a cui i giovani stessi appartengono per fatto di leva.

23. Per i riformati che risultino arruolati in qualità di volontari ordinari, i consigli di leva provvederanno, perchè sul loro conto sia pronunziata la decisione di: « *Già al servizio militare quale arruolato volontario ordinario nel . . . .* ».

Per coloro che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie, la decisione da pronunciarsi sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª* (*2ª o 3ª*) *categ. senza visita perchè arruolato volontario per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge, nel . . . . . (reggimento o reparto volontario)* ».

24. Per quelli dei riformati chiamati a nuova visita che posteriormente alla riforma abbiano ottenuta la nomina a ufficiale

di milizia territoriale, la decisione da pronunciarsi dai consigli di leva sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª* (o 2ª o 3ª) *categ. senza visita perchè ufficiale di milizia territoriale* ».

Tale decisione sarà presa in base alle copie dei relativi stati di servizio che i comandi dei distretti e dei depositi dei corpi a cui gli ufficiali di milizia territoriale appartengono si affretteranno a trasmettere alle rispettive prefetture e sottoprefetture con riferimento alla presente disposizione.

Però, nei casi in cui la copia dello stato di servizio non potesse ancora essese rilasciata, i prefati comandi comunicheranno con semplice lettera le avvenute nomine ad ufficiale di milizia territoriale e, in base a tale partecipazione, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di cui sopra.

25. I comandi dei distretti, come è stato stabilito con la circolare n. 51 del corrente anno si asterranno dal dare corso alle domande per nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati chiamati a nuova visita che pervenissero dopo la data del 3 febbraio prossimo, salvo per quegli aspiranti che comprovassero, con l'esibizione dei voluti documenti, di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

26. I riformati chiamati a nuova visita che, pur avendo presentata nel termine stabilito dal precedente n 25, la domanda per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale ed essendo stati giudicati idonei nella relativa visita medica, non avessero ancora ottenuto la nomina stessa nel giorno in cui dovrebbero subire la nuova visita, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi ai rispettivi consigli di leva.

I comandanti dei distretti daranno quindi in nota i giovani in tali condizioni ai rispettivi consigli di leva, i quali provvederanno perchè i giovani stessi siano rimandati alla seduta del 28 aprile 1916, in cui decideranno definitivamente a loro riguardo in base ai relativi stati di servizio e alle partecipazioni di cui al precedente n. 24.

Quelli, invece, dei predetti riformati che nella visita che avessero subita quali aspiranti alla nomina ad ufficiali di milizia territoriale fossero stati giudicati inabili al servizio militare, dovranno presentarsi egualmente al consiglio di leva per essere sottoposti alla nuova visita.

27. Per partecipare ai distretti militari le decisioni relative ai riformati già in servizio, valgono le seguenti norme:

1°. Per i riformati che abbiano assunto *l'arruolamento volontario ordinario*, nessuna comunicazione dovranno fare gli ufficiali delegati in 1ª ai distretti militari, trovandosi già i volontari medesimi in forza sui ruoli di 1ª categoria della classe di leva in cui ebbe luogo il loro arruolamento.

2°. Per quelli che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, gli ufficiali delegati in 1° compileranno ed invieranno ai distretti appositi modelli 15, avvertendo che le variazioni di arruolamento dovranno essere così formulate:

« *Soldato di leva di 1ª (o 2ª o 3ª) categ., classe 18.....* (anno di nascita) *distretto di....., già riformato e rivisitato a senso del decr. luogot. 16 gennaio* 1916 (o, a seconda dei casi, *1° agosto* 1915), *continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra ai sensi dell'articolo 101 della legge.*

I comandi dei distretti cureranno che le variazioni stesse siano fatte riportare sui rispettivi fogli matricolari già impiantati dai corpi a senso del n. 9 della circolare n. 368 del 1915; e provvederanno perchè i militari nelle accennate condizioni siano eliminati con opportuna annotazione dai ruoli speciali mod. 57 *A* e 71 *A* per gli arruolati volontari per la durata della guerra di cui al n. 10 dell'ora citata circolare e riportati sui ruoli ordinari della classe e categoria a cui siano stati ascritti.

3°. Per i riformati che abbiano ottenuta la nomina ad ufficiale di milizia territoriale, gli ufficiali delegati in 1° trascriveranno sui rispettivi stati di servizio pervenuti dai distretti o dai depositi dei corpi la seguente vaziazione:

« *Ascritto alla 1ª (o 2ª o 3ª) categ. della classe 18..... in seguito al decr. luogot. 16 gennaio* 1916 (o, a seconda dei casi, *1° agosto* 1915) *come già riformato della classe 18....., continuando a prestare servizio in qualità di ufficiale di milizia territoriale.*

Le copie degli stati di servizio completate con le accennate variazioni dovranno dagli ufficiali delegati in 1° essere inviate al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), che si riserva di definire la loro posizione di fronte agli ob-

blighi militari. In mancanza della copia dello stato di servizio gli ufficiali delegati in 1ª comunicheranno l'accennata variazione al Ministero con semplice lettera, riferendosi alla presente disposizione.

28. I distretti militari inscriveranno i riformati che saranno arruolati tanto in 1ª e 2ª categoria quanto in 3ª nei ruoli della classe del loro anno di nascita, di cui devono seguire la sorte a senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915 e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916.

Per tali aggiunzioni, ove non siano sufficienti le pagine del ruolo lasciate in bianco al termine di ogni leva a senso del § 53 del regolamento sulle matricole, i distretti impianteranno uno o più nuovi volumi per ciascuna classe. Siccome poi i numeri di matricola lasciati disponibili tra una classe e l'altra per le eventuali aggiunzioni non saranno certamente sufficienti per tutti i riformati arruolati da aggiungersi nei rispettivi ruoli, per i riformati medesimi si inizierà una numerazione *bis*.

29. I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti, sarà pubblicata alla data del 1° maggio 1916.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria che a tal uopo sarà convocata pel 1° luglio 1916, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano, giusta il disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

30. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

31. Le decisioni del consiglio di leva concernenti i riformati chiamati a nuova visita, saranno riportate, di pugno del presidente o di uno degli ufficiali delegati, sulle relative schede personali. Le decisioni stesse saranno contemporaneamente trascritte, per cura del commissario di leva, sugli elenchi nominativi dei riformati: e al termine di ogni seduta si effettuerà il controllo delle decisioni con le norme consuete.

Le schede personali dei riformati sottoposti a nuova visita saranno tenute distinte in ordine di classe e conservate in archivio entro apposite cartelle cartonate.

Al termine poi delle operazioni, gli uffici di leva provvederanno perchè le decisioni prese nelle nuove visite siano fatte risultare sulle liste delle leve nelle quali i giovani rivisitati furono riformati.

32. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della nuova visita, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero dei riformati arruolati nelle tre categorie.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

33. — Alla data poi del 29 aprile prossimo, e cioè dopo la seduta straordinaria stabilita per definire la posizione dei riformati rimasta eventualmente in sospeso, i comandanti di distretto prenderanno accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati nelle tre categorie stati inscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, corrisponda con le risultanze delle liste e delle schede personali.

Effettuato tale controllo e appianate le eventuali divergenze, i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero un prospetto numerico da cui risulti per ogni singolo circondario la situazione dei riformati arruolati nelle tre categorie alla suddetta data.

Qualora in seguito al controllo di cui sopra venga a rilevarsi che per qualche militare non sia stato compilato il foglio matricolare l'ufficio di leva trasmetterà una copia, debitamente autenticata, della relativa scheda personale al comando del distretto, il quale provvederà per la formazione del foglio matricolare mancante.

34. Gli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva richiederanno i certificati penali dei riformati arruolati in 1ª e 2ª categoria nonchè per quelli arruolati in 3ª.

Le relative richieste (compilate sui modelli prescritti con la circolare n. 228 del 1914, dei quali i comandi dei distretti forniranno subito gli ufficiali delegati) dovranno dagli ufficiali stessi essere inviate all'autorità giudiziaria giorno per giorno al termine di ciascuna seduta.

I prefetti e sottoprefetti, pertanto, prenderanno fin d'ora essi stessi accordi con i rispettivi presidenti di tribunale perchè i detti certificati penali siano trasmessi ai comandi dei distretti con la sollecitudine richiesta dalle attuali contingenze.

Riformati residenti all'estero.

35. I riformati chiamati a nuova visita i quali si trovino all'estero, potranno, giusta l'art. 9 del Decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui ai nn. 18, 19 e 20. Essi dovranno presentarsi al più presto alle autorità medesime, avvertendo che se alla data del 1° luglio 1916 non fosse pervenuta ai consigli di leva alcuna comunicazione circa l'esito della nuova visita, essi saranno dichiarati renitenti.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Quelli dei predetti riformati che saranno arruolati verranno lasciati in congedo illimitato fino a nuovo ordine.

Prima di procedere alla nuova visita, le autorità consolari si assicureranno che il riformato presentatosi si trovi nelle condizioni volute dal decreto ministeriale precitato per essere sottoposto alla visita stessa, e a tal uopo dovranno accertarsi dell'età del riformato e della causa che motivò la riforma. In casi dubbi faranno luogo senz'altro alla nuova visita.

Assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria dei riformati che saranno dichiarati idonei.

36. I riformati chiamati a nuova visita e riconosciuti idonei al servizio militare potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, giusta l'art. 1 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che siansi verificati durante la riforma in base alle leggi allora in vigore, quand'anche tali titoli più non sussistano.

A tale effetto i già riformati stessi dovranno considerarsi alla medesima stregua dei rimandati per legale motivo, anche

per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente quanto è disposto dai §§ 434 e seguenti delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

37. I diritti di cui al precedente numero possono farsi valere, dinanzi ai consigli di leva, anche per coloro che avessero assunto l'arruolamento volontario per la durata della guerra, fermi rimanendo gli obblighi derivanti da tale arruolamento. Nessun diritto invece all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria può essere fatto valere a favore di coloro, che avessero dopo la riforma contratto l'arruolamento volontario ordinario.

A riguardo, poi, degli arruolati nel corpo volontari italiani in Libia, si terranno presenti le disposizioni contenute nei numeri 15 e seguenti della circolare 492 del 1914.

38. La prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria dei riformati, di cui ai precedenti numeri, dev'essere costituita, nei modi ordinari, presso i consigli di leva dei circondari nei quali essi trovansi inscritti sulle liste di leva.

Il termine utile per fare valere tali diritti scadrà, per i residenti nel Regno, col 31 agosto 1916, o colla data di chiusura della leva sulla classe 1896, se questa data sarà posteriore al 31 agosto.

39. I già riformati residenti all'estero potranno fare valere i loro diritti all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria entro gli stessi termini indicati nel numero precedente, qualora trattisi di diritti sorti prima del 16 gennaio 1916, data del citato decreto luogotenenziale. Qualora trattisi invece di diritti sorti dal 16 gennaio 1916 fino al giorno di arruolamento, essi potranno farli valere fino alla chiusura della leva sulla classe 1897.

40. I riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, non compresi nella precedente visita ordinata con la circolare 629 del 1915 e chiamati ora a nuova visita in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, saranno ammessi a fare valere i diritti che avessero all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria nei modi e nei tempi stabiliti dai numeri precedenti per i già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891.

41. I titoli di esenzione dal servizio di 1ª categoria che sorgessero posteriormente all'arruolamento dei già riformati, costituiranno, giusta l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, e l'art. 1 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, titoli pel passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria e perciò

dovranno ad essi applicarsi le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Siccome però quest'articolo limita il diritto a tali passaggi al tempo di pace, le relative domande non potranno aver corso se non quando sarà cessato lo stato di guerra.

42 Agli effetti dell'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria per qualunque dei titoli previsti dalla legge, la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra (anche se avvenuta in Libia) potrà essere dimostrata, ove gli interessati non siano ancora in grado di produrre un regolare certificato di morte, mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di un estratto dell'elenco modello 148 del catalogo, che l'autorità comunale potrà chiedere al Ministero della guerra (divisione matricole).

A tale documento dovrà essere unita copia del foglio matricolare del militare defunto, da richiedersi dal comune ai singoli comandi di deposito di reggimento, alle direzioni, ecc., che la rilasceranno anche senza la variazione di morte.

Però le assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria concesse in base a tali documenti saranno revocabili, entro i termini indicati dal § 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, se non verrà prodotto dagli interessati copia conforme dell'atto di morte, desunta dai registri di stato civile.

A tal uopo gli uffici di leva terranno nota, in uno speciale registro, delle assegnazioni così accordate; e mensilmente trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo degli inscritti che le ottennero, con l'indicazione del nome del fratello morto sotto le armi e del corpo a cui era ascritto.

43. Agli effetti dell'eventuale revoca delle decisioni di assegnazione in 2ª o 3ª categoria dei già riformati di cui alla presente circolare, nei casi previsti dagli art. 67, 68 e 74 terzo comma del Testo unico delle leggi sul reclutamento, nonchè dai §§ 399, 443 e seguenti delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, le decisioni stesse saranno considerate prese durante il secondo periodo della leva sulla classe 1896, se pronunciate quando questa sia ancora aperta, o durante la sessione della leva sulla classe 1897, se la leva sulla classe 1896 sarà già stata chiusa.

44. I diritti al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento non sono ammessi, come si è accennato, in tempo di guerra.

Ne consegue che non potranno essere accolte, durante lo

stato di guerra, nemmeno le domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria che fossero fatte in base all'art. 69 del detto testo unico, cioè in dipendenza della rinuncia di un fratello ad un proprio titolo al passaggio alla 2ª o 3ª categoria sorto durante lo stesso stato di guerra.

Passaporti.

45. Giusta l'art. 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO A.

CHIAMATA A NUOVA VISITA DI RIFORMATI

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166; e del 16 gennaio 1916 n. 35;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra con suo decreto del 21 gennaio 1916;

Notifica quanto segue:

1. Sono chiamati a nuova visita avanti al proprio consiglio di leva gli inscritti di leva e i militari nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 stati riformati dal consiglio di leva o in seguito a rassegna presso il distretto o il corpo dal giorno di apertura della leva sulla classe 1886 (9 marzo 1906) a tutto il 31 dicembre 1914.

Sono esclusi da tale nuova visita gli inscritti e militari stati riformati per alcune determinate infermità ed imperfezioni ritenute. in massima, insanabili. Tali infermità ed imperfezioni sono indicate nel citato Decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, del quale gli interessati potranno prendere conoscenza, rivolgendosi ai distretti militari, agli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture e agli uffici comunali.

Sono del pari esclusi dalla nuova visita anzidetta i riformati nati negli anni su indicati i quali siano stati eventualmente già sottoposti a nuova visita in occasione delle operazioni della leva sulla classe 1896 in base al Decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915 n. 1166.

2. Sono anche chiamati a nuova visita, a senso del Decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915 n. 1166, gli inscritti e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, i quali non siano stati ancora precettati a presentarsi al proprio consiglio di leva per subire la nuova visita ordinata dal citato Decreto luogotenenziale. Sono esclusi da tale nuova visita gli inscritti e militari stati riformati nelle predette tre leve per le infermità e imperfezioni delle quali è cenno nel precedente numero 1.

3. Dalla nuova visita di cui ai precedenti numeri 1 e 2 sono esonerati tutti quegli inscritti e militari stati riformati dal 9 marzo 1906 al 31 dicembre 1914 che siano nati anteriormente al 1886.

4. I predetti inscritti e militari riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

I riformati chiamati a nuova visita che senza legittimo motivo non si presenteranno nel giorno prefisso incorreranno nel reato di renitenza.

5. I riformati che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta semplice ed anche verbalmente al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

6. Ai riformati chiamati a nuova visita compete il rimborso del prezzo di viaggio a tariffa militare per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove siede il consiglio di leva e per fare ritorno nel comune stesso, purchè, beninteso, debbano per tale scopo percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a 20 chilometri. Quelli di essi che siano indigenti possono chiedere anche l'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

7. I riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile, avvertendo che se alla data del 1° luglio 1916 non fosse pervenuta al consiglio di leva alcuna comunicazione circa l'esito della loro nuova visita; saranno dichiarati renitenti.

Essi dovranno, possibilmente, esibire la dichiarazione di riforma di cui siano in possesso.

8. Per quanto riguarda i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, i riformati chiamati a nuova visita potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « Avvertenze generali » riportate nel Precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale, specialmente per ciò che riguarda i titoli già stabiliti da disposizioni ora abrogate.

Alle autorità stesse dovranno poi rivolgersi per fare allestire i necessari documenti.

9. I riformati chiamati a nuova visita terranno inoltre presente che essi potranno far valere, non solo i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, ma altresì quelli che esistevano anche in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello.

I titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, non potranno da essi essere fatti valere durante lo stato di guerra.

I riformati residenti all'estero aventi titoli all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

10. Contro le decisioni del consiglio di leva i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

11. I riformati arruolati nella nuova visita tanto nel Regno quanto all'estero saranno lasciati in congedo illimitato sino a nuovo ordine.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 26 febbraio 1916.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per la nuova visita dei riformati.*

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Seduta straordinaria.

28 aprile 1946.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *dei riformati stati arruolati nelle tre categorie nella nuova visita subìta a senso del Decreto Ministeriale del 21 gennaio 1916.*

	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari
Già riformati nati nel 1886.						
» » » » 1887.						
» » » » 1888.						
» » » » 1889.						
» » » » 1890.						
» » » » 1891.						
Già riformati nelle leve 1892-1893-1894						
TOTALE per l'intiero circondario.						

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(23) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1916 — 29 gennaio

1915 NOVEMBRE 16 N. 55. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro scelto fra gli industriali in sostituzione di altro dimissionario per il comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . *Pag.* 148

» 20. » 56. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 149

» 22. » 57. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 150

» 25. » 58. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 151

» 27. » 59 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 152

1915 NOVEMBRE 28. - N. 60. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 153

1915 DICEMBRE 3. - » 61. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 154

» 10. - » 62. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 155

» 13. - » 63. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 155

» 23. - » 64. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1881, col quale è approvata la « istruzione per l'applicazione dell'art. 10 del testo unico 13 giugno 1915, n. 872, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono. 156

» 29. - » 65. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 161

1916 GENNAIO 4. - » 66. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 164

» 7. - » 67. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario, per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 163

N. 68. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 163

» » 69. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 38, che istituisce in San Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia per gli studenti del 5° e 6° anno di medicina e chirurgia i quali si trovano sotto le armi . . . . . » 164

18. » 70. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 166

18 » 71 SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 167

18 » 72. SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia . . . . » 168

28. » 73 — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista . . . » 169

28. » 74 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915-916 e delle loro famiglie. . . . . » 170

28. » 75. — EQUIPAGGIAMENTO. — Dotazione di strumenti leggeri da zappatore. . . . . » 170

28 » 76. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo II — Batterie da 75/912 a cavallo (Pubblicazione n. 124) . . . . . » 171

2[illegible] » 77. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa — Volume I — Servizio delle artiglierie da costa — Fascicolo obici da 280 speciali (Pubblicazione n. 176) . . . . . » 171

28. » 78 — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme applicative riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente . . . . » 172

1916 GENNAIO 28. N. 29. — Ufficiali in congedo. — Stato degli ufficiali. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo sottoposti ad accertamenti sanitari per motivi fisici dipendenti o non da cause di servizio . Pag. 475

» 28. » 30. — Trasporti. — Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi . . . . . » 476

» 29. » 31. — Mobilitazione e formazione di guerra — Ufficiali in congedo — Scuole militari. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 476

N. **55**. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro scelto fra gli industriali in sostituzione di altro dimissionario per il comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). - 16 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 capo III del predetto regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 16 in data 20 ottobre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

Decreta:

A sostituire l'ing. Giuseppe Luzzatti, dimissionario, viene nominato a far parte del comitato regionale della Sicilia per la mobilitazione industriale, quale membro scelto fra gli industriali, il comm. Vittorio Ducrot, cavaliere del lavoro.

Roma, li 16 novembre 1915.

Zupelli.
Corsi.
Carcano.

N. **56.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima fonderie subalpine, Torino, Via Bologna 75.

2. Officine meccaniche Giovanni Pogliano, Torino, Corso Brescia, 25-29.

3. Ditta Arosio e Camesasca, Fonderia, Monza, Via Galileo Ferraris, n. 2.

4. Ditta Arosio e Camesasca, Fonderia, Monza, Via Galileo Ferraris, n. 5.

Roma, li 20 novembre 1915.

ZUPELLI
CORSI.
CARCANO.

N. **57.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimenti ausiliari per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 22 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima metallurgica « Giacomo Corradini »; stabilimento a San Giovanni a Teduccio.
2. Società anonima « Ferriere piemontesi », già « Vandel e C. »; stabilimento in Torino, via Caserta 63.
3. Società anonima « Ferriere piemontesi », già « Vandel e C. »; stabilimento in Avigliana.
4. Schieppati e C., carrozzeria per automobili; Torino, via Lazzaro Papi 14-16.
5. Società anonima lombarda ligure, già Officine Togni; fonderia in Brescia, via Fiume Grande.
6. Società anonima lombarda-ligure, già Officine Togni; proiettificio in Brescia, via Rose.
7. Ditta Alessandro Calzoni; officine meccaniche, Bologna, via Pietramellara 29.
8. Ditta Zamboni e Troncon, officine meccaniche, Bologna, via Frassinago 21.

Roma, li 22 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. 58. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915; n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società italiana fabbricazione alluminio — Officine di Bussi sul Tirino (Aquila).
2. Società italiana fabbricazione alluminio — Miniere e giacimenti di Bauxite, siti nel comune di Lecce nei Marsi (Aquila).
3. Società italiana di elettrochimica - Officina di Bussi sul Tirino (Aquila).
4. Società italiana di elettrochimica — Impianti idroelettrici del Tirino, comune di Bussi sul Tirino (Aquila).
5. Società italiana di elettrochimica — Impianti idroelettrici del primo salto del Pescara, comune di Tocco da Casauria (Chieti).
6. Società italiana di elettrochimica — Impianti idroelettrici del secondo salto del Pescara, comune di Bolognano (Chieti).
7. Società italiana prodotti esplodenti — Stabilimento in Ferrania (provincia di Genova).

Roma, li 25 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **59.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 27 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Lancia e C. — Fabbrica di automobili, Torino, via Monginevro, 99.
2. Lancia e C. — Fabbrica di automobili, Torino, via Cumiana, 12.
3. Stucchi e C. — Fabbrica di macchine. Per tutti gli altri reparti che non sono stati mobilitati col decreto ministeriale n. 25 in data 4 novembre 1915. Milano, via Tortona, 11.
4. Società anonima G. Volontè « Al Vulcano » — Officina meccanica, Turro, viale Monza, 48.
5. Società italiana ossigeno ed altri gaz — Ferrara.
6. Società Cantieri navali riuniti di Genova — Per il suo Cantiere navale di Ancona.
7. Società Cantieri navali riuniti di Genova — Per il suo Cantiere navale di Palermo.

Roma, li 27 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N **60.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società F. E. R. V. E. T. (fabbrica e riparazioni vagoni e tramvays) officina a Bologna, fuori porta Mascarella.

2. Società F. E. R. V. E. T. (fabbrica e riparazioni vagoni e tramvays) officina situata nel comune di Bergamo nella frazione di Boccaleone.

3. Società F. E. R. V. E. T. (fabbrica e riparazioni vagoni e tramvays) officina in Castelfranco Veneto.

4. Ditta fratelli Chitò, stabilimento meccanico, Bergamo, via Privata Maffeis, 6.

5. Officine meccaniche Pansera, stabilimento in Bergamo, via Silvio Spaventa, n. 4.

6. Ditta Giacinto Guffanti, officina meccanica, Albino, provincia di Bergamo.

7 Ditta fratelli Molaroni di Vincenzo, stabilimento per la lavorazione e segheria legnami, Pesaro, viale Amedeo.

8. Società anonimá miniere sulfuree Trezza-Albani, per tutti i reparti della fonderia e lavorazione meccanica, escluso il reparto zolfo, Pesaro, località Gualchiera, fuori porta Barriera.

Roma, li 28 novembre 1915,

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **61.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA ARMI. MUNIZIONI E BUFFETTERIE **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 993;

Viste il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamente per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 21 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima miniere cinabrifere, Stabilimento minerario per la produzione del mercurio, colla miniera relativa denominata Pietrinieri e Bagni di San Filippo, posto in comune di Castiglione d'Orcia (Provincia di Siena).

2. Società anonima ruotificio italiano, Stabilimento in Torino, via Vochieri, n. 8.

Roma, li 3 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **62**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario, per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 dicembre 1915

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. « S. I. G. M. A. » Società italiana generale per munizioni ed armi Sede e stabilimento in Bologna.
2. Ditta Spera Felice Stabilimento pirotecnico — Capua.

Roma, li 10 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **63**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario, per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Giuseppe e F.llo Redaelli — Acciaierie e Ferriere — Rogoredo.
2. Giuseppe e F.llo Redaelli — Trafilerie, punterie, funi metalliche — Gardone Val Trompia.
3. Giuseppe e F.llo Redaelli — Trafilerie e catenami — Lecco.
4. Società anonima stabilimento minerario del Siele — Stabilimenti minerari per la produzione del mercurio, colle relative miniere del Siele e solforate Rosselli, posti in comune di Piancastagnaio (provincia di Siena).

Roma, li 13 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **64.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto luogotenenziale n. 1881, col quale è approvata la « Istruzione per l'applicazione dell'art. 10 del testo unico 13 giugno 1915, n. 872 » relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono** — (Direzione generale d'aeronautica). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, con le modificazioni successive;

Vista la legge n. 443 in data 10 luglio 1910 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria;
Visto il R. decreto n. 1265 in data 25 settembre 1911 che approva il regolamento col quale vengono stabilite le speciali indennità giornaliere a favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina addetto al servizio aeronautico militare, con le modificazioni successive;
Visto il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa « Istruzione per l'applicazione del l'art. 10 del testo unico 13 giugno 1915 n. 872 » relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della guerra
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Istruzione per l'applicazione dell'art. 10 del testo unico 13 giugno 1915 n. 872.

Art. 1.

L'indennità annua di carica, istituita dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con

decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 872, verrà corrisposta a datare dal 1° luglio 1915 agli ufficiali in servizio attivo permanente e nella misura in appresso indicata:

I) Nella misura di lire 2500:

a) al capo dell'ufficio d'ispezione dei servizi aeronautici;
b) *c*) ai due comandanti di aeronautica;
d) al direttore dello stabilimento di costruzioni aeronautiche;
e) al direttore tecnico dell'aviazione militare.

II) Nella misura di lire 2000:

a) al comandante del battaglione dirigibilisti;
b) » » » » aerostieri;
c) » » » » squadriglie aviatori;
d) » » » » scuole aviatori;
e) all'ufficiale superiore incaricato della direzione delle squadriglie per aviazione di artiglieria;
f) a tre ufficiali superiori, primi-capitani o capitani, più anziani, con funzioni direttive (capi reparto).

III) Nella mi ura di lire 1200:

a) a 30 degli ufficiali inferiori addetti agli studi ed alle costruzioni relative al servizio aeronautico.

Art. 2.

Essa è dovuta ai detti ufficiali anche quando siano incaricati, con decreto o determinazione ministeriale, delle funzioni direttive indicate nell'art. 1, o siano addetti anche temporaneamente agli studi od alle costruzioni relative al servizio aeronautico.

Art. 3.

L'indennità stabilita al n. I e quella stabilita alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del n. II dell'art. 1, decorre dalla data stessa fissata nel relativo decreto reale o provvedimento ministeriale riguardante il conferimento della carica ivi indicata e cessa col cessare di detta carica.

La decorrenza e cessazione della indennità specificata alle lettere *e*) ed *f*) del n. II e al n. III di detto articolo, vengono stabilite dalla relativa determinazione ministeriale, della quale dovrà essere annessa copia alla contabilità.

Art. 4.

L'indennità, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del n. II ed al n. III dell'articolo 1, viene conferita con determinazione ministeriale, su proposta del direttore o comandante di battaglione, da cui l'ufficiale dipenda, udita la commissione d'avanzamento, e su parere favorevole del competente comandante d'aeronautica.

Il Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) può, in casi di merito eccezionale e con provvedimento motivato, conferire direttamente la indennità stessa.

Con le medesime formalità del conferimento, vengono con determinazione ministeriale stabilite la cessazione e la sospensione dal godimento della indennità di che trattasi.

Art. 5.

L'indennità di cui al n. III dell'art 1, non può essere conferita se non dopo una permanenza al servizio aeronautico di almeno sei mesi, durante i quali gli ufficiali stessi saranno dai rispettivi capi-reparto, direttori o comandanti sottoposti a tutti quegli esperimenti teorici e pratici che essi riterranno opportuni per accertarsi che gli ufficiali addetti posseggano il necessario grado di cultura generale militare e tecnica e le cognizioni specifiche indispensabili per l'adempimento dei loro speciali incarichi.

È in facoltà del Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) di stabilire, in seguito, speciali corsi o condizioni pel conferimento della indennità in parola.

Art. 6.

L'indennità, in ogni caso, cessa col cessare della destinazione dell'ufficiale alla speciale funzione, per riguardo alla quale essa vien conferita.

Essa viene sospesa:

a) ogni qualvolta venga disposta la sospensione dell'ufficiale dalla speciale destinazione, che dà diritto alla indennità stessa;

b) durante le licenze straordinarie;

c) durante le assenze, per qualsiasi motivo, dalla speciale funzione, quando siano superiori a tre mesi continuativi;

d) durante i procedimenti disciplinari o penali.

Può essere sospesa dal Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) direttamente o su proposta delle autorità di che sopra, nei casi di incapacità o di trascuratezza nell'adempimento delle speciali mansioni, cui gli ufficiali son comandati.

Art. 7.

L'indennità è cumulabile con qualsiasi delle indennità eventuali del R. esercito.

Non è cumulabile;

a) con le indennità giornaliere stabilite per il personale rivestito di funzioni aeronautiche;

b) con le indennità previste dalle tabelle I e IV annesse al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi;

c) con le indennità fissate dalla legge che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Gli ufficiali che godano di alcuna delle indennità indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), hanno il diritto di opzione tra l'indennità di cui all'art. 1 e quella da essi precedentemente goduta.

Art. 8.

Ogni qualvolta, per eventuali vacanze nelle cariche o per le ragioni di incompatibilità con altre indennità indicate nell'art. 7, l'indennità non viene conferita, oppure, nei casi di sospensione di essa, ed in generale sempre quando si verifichino per qualsiasi causa delle disponibilità, il Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) può, con provvedimento motivato, attribuire temporaneamente l'indennità stessa ad altro ufficiale che, nell'ambito sempre del servizio aeronautico, adempia a funzioni analoghe a quelle per le quali la indennità stessa è stata stabilita.

Tale attribuzione non può in ogni caso superare la durata della cennata incompatibilità od i limiti stabiliti per la sospensione, e cessa il diritto quando nel godimento della indennità viene ripristinato l'avente diritto.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente istruzione è fatta facoltà al Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) di derogare alle norme stabilite dall'art. 5 pel conferi-

mento dell'indennità di cui al n. III dell'art. 1, la quale pertanto verrà con determinazione ministeriale attribuita a datare dal 1° luglio 1915 e nei limiti fissati dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, a quelli degli ufficiali, attualmente addetti al servizio aeronautico, che maggiormente si sono distinti per capacità, attività e zelo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

N. **65.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 29 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Alfredo Ferretti, stabilimento meccanico, via Goito, 41, Torino.

Roma, li 29 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **66**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 4 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati «stabilimenti ausiliari» e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 193:

1. Ditta R. Bassi — Officine elettromeccaniche — Via Trotter, 10, Milano.
2. Società anonima « La Moto Aratrice » — Via Oglio, 18, Milano.
3. Società anonima industrie meccaniche Baccolini. — Strada provinciale piacentina, 14, Milano.
4. Società anonima italiana ferramenta De Luca. — Stabilimento meccanico e fonderia — Stella Polare, 80, Napoli.
5. Officine e fonderie meccaniche già Ing. G. Schönenberger — Via Bologna, 56, Torino.
6. Società anonima per applicazioni di energia elettrica — Via 22 febbraio, Torre Annunziata.
7. Società anonima ligure fabbricazione proiettili — Via S. Martino, 37a, Genova.

Roma, li 4 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **67**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro.

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Pirelli e C. — Stabilimento di Spezia — anche per tutto il personale da esso dipendente che si trovi comandato altrove per motivi di servizio.

Roma, li 7 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **68**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1227, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Officine del gas di Crusinallo, escluso il personale adibito a lavorazioni ed incarichi da eseguirsi esclusivamente all'esterno delle officine.

2. Officine del gas di Borgomanero, escluso il personale adibito a lavorazioni ed incarichi da eseguirsi esclusivamente all'esterno delle officine.

3. Officine del gas di Arona, escluso il personale adibito a lavorazioni ed incarichi da eseguirsi esclusivamente all'esterno delle officine.

4. Officine del gas di Intra, escluso il personale adibito a lavorazioni ed incarichi da eseguirsi esclusivamente all'esterno delle officine.

Roma, li 7 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **69.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 38, che istituisce in San Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia per gli studenti di 5° e 6° anno di medicina e chirurgia i quali si trovano sotto le armi.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Considerata la opportunità di istituire corsi di medicina e chirurgia nella zona di guerra per gli studenti del 5° e 6°

anno di medicina che sono sotto le armi, allo scopo di provvedere ai bisogni sanitari dell'esercito combattente e al tempo stesso di fornire agli studenti il modo di continuare i loro studi nella zona di guerra;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in San Giorgio di Nogaro corsi di medicina e chirurgia nella zona di guerra per gli studenti del 5° e 6° anno di medicina e chirurgia che si trovano sotto le armi.

Art. 2.

La direzione dei corsi sarà affidata dal Ministero della pubblica istruzione, d'accordo con quello della guerra, ad un insegnante interno di grado ordinario di Università, il quale provvederà allo svolgimento didattico secondo le norme vigenti per la Facoltà universitaria di medicina e chirurgia, tenendo conto delle particolari esigenze e delle finalità speciali dei corsi medesimi. Anche tutti gl'insegnanti saranno scelti dal Ministero dell'istruzione, d'accordo con quello della guerra.

Art. 3.

I corsi predetti sono obbligatori per gli studenti del 5° anno di medicina e chirurgia in servizio militare in zona di guerra e facoltativi per quelli di zona territoriale. Ad essi potranno essere iscritti anche gli studenti militari del 6° anno che ne facciano domanda e desiderino approfittarne invece del corso accelerato istituito presso le università col decreto luogotenenziale 28 novembre 1915.

Art. 4.

Gli esami speciali dei corsi e quello di laurea saranno dati in una R. università.

Art. 5.

I corsi dipenderanno amministrativamente e disciplinarmente dall'Intendenza generale dell'esercito. Alle spese occorrenti per essi provvederà il Ministero della guerra.

Art. 6.

Ad eventuali modificazioni che si rendessero indispensabili pel funzionamento dei corsi provvederà il Ministero della pubblica istruzione d'accordo con quello della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
GRIPPO.

N. **70.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ditta Seren Rosso G. B. fu Michele di Meroni fratelli — Stabilimento via Firenze 17, Torino
2. Ditta Meroni e Caremi — Stabilimento via Monginevro 121, Torino.
3. Società anonima Officine meccaniche e metallurgiche di Caluso — Stabilimento in Caluso.
4. Giuseppe e Alfonso Clerici — Stabilimento meccanico via Vicenza 25 *bis*/27, Torino.
5. Società ing. Gastone de Vleeschauwer e C. — Via dei Cerchi n. 8*a*, Roma
6. Società metallurgica Ligure — Riparto di Multedo (Genova).
7. Società Gaia e C. — Fonderia, Corso Lecce 16, Torino.
8. Ballada e C. — Fonderia, via Verona 8, Torino.

Roma, li 18 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. 71. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima « sanitaria » — Stabilimento via Ciro Menotti, 14 — Milano.

2. Società anonima « sanitaria » — Stabilimento in Olgiate Olona.

Roma, li 18 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **72**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 gennaio 1916.

Notificazione.

Il ministro della guerra, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352 e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale in data 9 dicembre 1915, n. 1739, ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 10 settembre 1915, n. 225 e del 16 dicembre 1915, n. 306.

NOTIFICA:

Il prezzo massimo obbligatorio nelle compre-vendite e nelle requisizioni del fieno e della paglia per giacitura è fissato, sino a nuova notificazione, nella misura seguente:

Fieno maggengo (o di 1° taglio) di prato naturale pressato . . . . . L. 12.25 al quintale.

Fieno maggengo (o di 1° taglio) di prato naturale non pressato . . . . . » 11.00 »

Fieno agostano e terzuolo (di 2° e 3° taglio) di prato naturale pressato . . .	» 11.00	al quintale »
Fieno agostano e terzuolo (di 2° e 3° taglio) di prato naturale non pressato .	» 9.75	»
Fieno di prato artificiale (erba medica, trifoglio pratense, lupinella, sulla) pressato	» 10.25	»
Fieno di prato artificiale (erba medica, trifoglio pratense, lupinella, sulla) non pressato	» 9.00	»
Paglia lunga da giacitura pressata .	» 7.25	»
Paglia lunga da giacitura non pressata	» 6.25	»

I prezzi suddetti s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore.

Roma, addì 18 gennaio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 73. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Militari in zona di guerra aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 28 gennaio 1916.

I militari laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, che fanno parte di truppe mobilitate in zona di guerra o in territorio dichiarato in stato di resistenza, potranno aspirare al grado di sottotenente di complemento farmacista prescindendo dal corso di cui alla circolare n. 896 del *giornale militare* 1915.

Detti militari dovranno presentare a corredo della rispettiva domanda soltanto il diploma professionale di farmacista o copia di esso autenticata da notaio, il certificato del casellario giudiziario e l'atto di nascita, dal quale risulti l'età non superiore ad anni 28, all'atto della presentazione.

Per ciascun militare che aspiri alla nomina a sottotenente di complemento farmacista dovrà essere compilato un rapporto informativo dai suoi superiori diretti, relativo al servizio prestato, alle qualità fisiche intellettuali e morali, alla cultura professionale e alla istruzione militare.

Tali rapporti dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), per via gerarchica, non oltre il 29 febbraio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 74. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che prendono parte alla campagna del 1915-16 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 gennaio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 30 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Comitato « Pro Patria » in Botucatù (Brasile) L. 1000, da distribuirsi, come meglio crederà il Ministero, fra i soldati che trovansi al fronte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 75. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Dotazione di strumenti leggeri da zappatore.** — (Direzione generale artiglieria). — 28 gennaio 1916.

A modificazione delle circolari precedentemente emanate il Ministero ha determinato che ogni soldato di fanteria sia dotato di uno strumento leggero da zappatore e che l'attuale proporzione fra gli strumenti stessi sia modificata in modo che ogni compagnia di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri venga a risultare con 212 strumenti così ripartiti: 106 vanghette, 36 picozzini da fanteria e 70 picozzini zappetta, e ciascuna compagnia alpina venga ad avere: 120 gravinette per alpini, 60 picozzini da fanteria e 32 vanghette.

Le richieste di strumenti leggeri da zappatori, perchè tutti i soldati di fanteria idonei alle fatiche di guerra ne siano provvisti nella proporzione suindicata, dovranno dai centri interessati essere rivolte alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, che vi aderirà senz'altro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **76.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo 2° — Batterie da 75/912 a cavallo — (Pubblicazione n. 121).** — (Direzione generale artiglieria). — 28 gennaio 1916.

È stato pubblicato il fascicolo 2° del volume V del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna, che tratta dell'affardellamento delle batterie da 75 912 a cavallo.

I corpi interessati e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari si regoleranno seguendo le stesse norme contenute nella circolare 407 del *giornale militare* 1913.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.35.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **77.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa — Volume I — Servizio delle artiglierie da costa — Fascicolo obici da 280 speciali. (Pubblicazione n. 176).** — (Direzione generale artiglieria). — 28 gennaio 1916.

È stata pubblicata la predetta Istruzione in sostituzione delle prescrizioni relative al servizio degli obici da 280 contenute nell'*appendice alla Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa — Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie — Volume I — Edizione 1905.* — L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n. 18
» territoriale di corpo d'armata	» 2
» » di divisione	» 2
Comandi d'artiglieria	» 3
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza	» 10
» » » campagna	» 2
» » » campale pesante e a cavallo	» 2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	» 2

Ispettorato delle costruzioni di artiglieria. . .	copie n.	4
Comando scuola di guerra	»	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	6
Comando in 2ª scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	6
Comando in 2ª accademia militare	»	6
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola militare	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	2

I comandi ed i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione chiederanno direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 0 75.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **78.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme esplicative riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 gennaio 1916.

I giudizi delle autorità mediche dei corpi mobilitati e quelli delle commissioni sanitarie centrali non possono, giusta le disposizioni vigenti, portare in alcun modo nei riguardi degli ufficiali ad un provvedimento di stato, sia di carattere temporaneo, sia di carattere definitivo.

Essi servono soltanto a far conoscere alle competenti autorità gerarchiche lo stato di salute dell'ufficiale e per eventualmente provocare la concessione del periodo di licenza (consentito dalla circolare 789 del 1915) da parte delle autorità stesse, le quali in tal caso non debbono inviare gli atti al Ministero.

Se però dalle conclusioni delle menzionate autorità sanitarie emerga la necessità di far luogo ad un provvedimento di stato (collocamento in aspettativa, riforma, congedo provvisorio o riposo), gli ufficiali saranno subito inviati ai rispettivi depositi e i relativi atti dovranno con la maggiore urgenza essere trasmessi ai competenti comandi di corpo d'armata territoriali,

i quali disporranno senz'altro regolari accertamenti sanitari seguendo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni (fascicolo 11 della raccolta) e tenendo presenti le circolari 571 — art. 5 — e 789 del *giornale militare* 1915.

Detti comandi territoriali, oltrechè i documenti riferentisi alle infermità in atto, avranno cura di sottoporre all'esame dei sanitari tutti quegli altri elementi riguardanti le precedenti condizioni di salute dell'ufficiale, nonchè la copia dello stato di servizio di lui e, quando ne sia il caso, quella del processo verbale del consiglio di amministrazione e relativi documenti comprovanti la dipendenza della infermità da cause di servizio, per modo che i sanitari stessi possano essere in grado di emettere il loro giudizio esplicito tanto in rapporto al provvedimento da adottarsi quanto alla provenienza o meno della infermità da cause di servizio (art. 49 del citato regolamento sulle pensioni).

Le autorità sanitarie dovranno nelle loro conclusioni omettere la indicazione della idoneità ai servizi sedentari, e soltanto potranno per semplice informazione del Ministero aggiungere la seguente dichiarazione:

« qualora le superiori autorità intendano avvalersi dell'opera « di questo ufficiale, si dichiara che il medesimo conserva l'at- « titudine ai servizi sedentari ».

Per evitare poi che pervengano al Ministero incartamenti incompleti che rendano necessaria una lunga corrispondenza per regolarizzarli, si stima opportuno indicare qui sotto i documenti che essenzialmente devono essere compilati e trasmessi, per la prescritta via gerarchica, e cioè:

a) domanda o proposta di collocamento a riposo o di dispensa comunque dal servizio, per infermità provenienti o non da cause di servizio, con i relativi pareri delle autorità gerarchiche (articoli 46 e 65 del regolamento sulle pensioni. — Disposizione 3ª, fascicolo 11 della raccolta);

b) domanda o proposta di collocamento in aspettativa per infermità provenienti o non da cause di servizio, con i pareri delle autorità gerarchiche (articoli 14 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge sullo stato degli ufficiali. — Circolare 390 del 1912);

c) verbale di visita medico-collegiale (articoli 47, 48, 49, 53 e 65 del regolamento pensioni — articoli 16, 17 e 18 del regolamento stato ufficiali);

d) dichiarazione di accettazione o meno delle conclusioni

medico-collegiali da rilasciarsi dall'interessato (articolo 54 del regolamento pensioni);

e) parere medico-legale espresso in apposito certificato dal direttore di sanità militare o sulla base dei documenti o mediante visita personale dell'interessato, avvertendo che tale visita personale, oltre ad aver luogo quando l'interessato non abbia accettato le conclusioni medico-collegiali o per le sue condizioni fisiche o mentali, non si trovi in grado di rilasciare dichiarazione alcuna, essa dovrà essere effettuata ogniqualvolta il direttore di sanità medesimo — per il quale resta sempre salva la facoltà stabilita dall'articolo 54 del citato regolamento — non ritenga di associarsi in tutto alle preaccennate conclusioni medico-collegiali (articoli 54, 55 e 68 del regolamento pensioni);

f) copia dello stato di servizio dell'ufficiale (articoli 46 e 67 del regolamento pensioni).

g) copia del verbale del Consiglio d'amministrazione, (redatto in base agli articoli dal 31 al 43 del regolamento pensioni) e relativi documenti;

h) rapporto di cui al controindicato art. 46.

quando occorra, ossia quando l'infermità sia proveniente da cause di servizio (art 46 regolamento pensioni).

Si avverte infine che allo scadere del periodo di temporanea inabilità al servizio incondizionato, i comandi di corpo d'armata territoriali dovranno tempestivamente disporre, senza attendere ordini dal Ministero, i nuovi accertamenti sanitari a riguardo degli ufficiali precariamente non idonei.

Per gli ufficiali già collocati in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, e per quelli richiamati all'atto stesso del collocamento in aspettativa e contemporaneamente collocati fuori quadre, il Ministero avrà cura di far conoscere al più presto la data sotto la quale scade l'aspettativa o il collocamento fuori quadro, avvertendo che tali indicazioni saranno per l'avvenire pubblicate sul *bollettino*.

E così pure detti comandi dovranno considerare alla stregua degli ufficiali in licenza, di cui alla citata circolare n. 789, i colonnelli collocati a disposizione per motivi fisici e residenti nella propria circoscrizione, disponendo perchè prima dello scadere dei due mesi siano sottoposti a visita per l'eventuale rinvio al fronte o pel collocamento in aspettativa o per la definitiva dispensa dal servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 79. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti ufficiali in congedo sottoposti ad accertamenti sanitari, per motivi fisici dipendenti o non da cause di servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 gennaio 1916.

A complemento della circolare n. 906 del *giornale militare* 1915, il Ministero determina:

1. I documenti relativi ad accertamenti sanitari compiuti, per qualsiasi motivo, a riguardo di ufficiali richiamati dal congedo (verbale di visita medica collegiale, dichiarazione di accettazione o no dell'ufficiale, parere o verbale del direttore di sanità del corpo d'armata), dovranno essere, a cura del direttore di sanità, trasmessi *direttamente* all'ispettorato di sanità militare, dando contemporanea comunicazione dei risultati degli accertamenti stessi al comando del corpo d'armata, affinchè questo possa prendere le disposizioni del caso e fare *subito* le opportune comunicazioni al Ministero. L'ispettorato di sanità militare provvederà poi alla trasmissione al Ministero degli atti sanitari, insieme col suo parere.

2. Il direttore di sanità militare, nel trasmettere all'ispettorato i documenti sanitari, dovrà segnalare in modo visibile, colla parola *urgentissimo*, scritta con inchiostro rosso, i documenti relativi ad ufficiali dichiarati incondizionatamente idonei al servizio attivo. L'ispettorato esprimerà il suo giudizio con la *massima sollecitudine*.

3. Per gli ufficiali dichiarati temporaneamente non idonei al servizio attivo, le autorità militari dovranno, allo scadere del periodo di inabilità previsto dalle autorità sanitarie militari, provvedere, *di loro iniziativa e sotto la loro personale responsabilità*, senza ritardo e senza attendere sollecitazioni da parte del Ministero, a sottoporli a nuovi regolari accertamenti sanitari, così che questi abbiano inizio non più tardi del giorno di scadenza del periodo suddetto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **80** — TRASPORTI. — **Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha stabilito che a partire dal 1° febbraio p. v. a deroga di quanto è stato detto con la circolare 604 inserta nel *giornale militare* dello scorso anno, la sospensione dell'uso dei biglietti di abbonamento intestati ai richiamati alle armi, abbia ad essere applicata unicamente per il periodo durante il quale ciascuno interessato lascia in deposito il suo biglietto all'amministrazione ferroviaria.

Si interessano le autorità militari di portare quanto sopra a conoscenza dei militari loro dipendenti, ricordando essere loro interesse l'inviare senza indugio i biglietti, di cui fossero ancora in possesso, *in piego raccomandato, ad evitare dispersioni*, alla direzione generale delle ferrovie — Servizio commerciale — in Roma, unendovi la dichiarazione della competente autorità comprovante il loro richiamo al servizio militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **81.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 gennaio 1916.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento sono aperti:

a) presso la Scuola militare di Modena un corso per 2500 aspiranti all'arma di fanteria;

b) presso l'Accademia militare di Torino un corso per 600 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 200 aspiranti all'arma del genio.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per la Scuola, sia per l'Acca-

demia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) I militari alle armi di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati negli anni 1886 e seguenti che si trovino tuttora presso i depositi ed altri centri di mobilitazione dei vari corpi, esclusi quindi quelli che facciano parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni e compresi invece coloro che presero parte a precedenti concorsi e non riuscirono per insufficiente titolo di studio. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

Tutti gli aspiranti ammessi ai corsi saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi stessi.

b) Gli inscritti di leva e i militari già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 nonchè i riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 soggetti a nuova visita a mente dei decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, e 16 gennaio 1916, n. 35 (circolari 52, 53 e 54 del *giornale militare* corrente anno), i quali, nel presentare domanda di ammissione alla Scuola ed all'Accademia militare, chiedano altresì di essere subito sottoposti alla relativa visita e siano riconosciuti idonei al servizio militare.

Rimane però inteso che coloro i quali siano dichiarati idonei dovranno ugualmente presentarsi a suo tempo, alla visita medica presso il consiglio di leva stabilita dalla circolare 54 del *giornale militare* corrente anno.

Per i riformati giudicati idonei ed ammessi al corso speciale, la Scuola e l'Accademia militare formeranno subito il foglio matricolare mod. 59 inserendovi la seguente variazione: « . . . . . *arruolato ed ammesso alla Scuola militare* (o *all'Accademia militare*) *quale riformato della classe 18 . . . soggetto a nuova visita a mente del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916* (o, *a seconda dei casi, del 1° agosto 1915*) . . . . . *addì 1° marzo 1916* ».

Copia di tale foglio matricolare con la variazione di cui sopra sarà subito trasmessa dal comando della Scuola o dell'Accademia militare al prefetto o sottoprefetto del circondario nel quale il già riformato concorse alla leva affinchè sia pre-

sentata a suo tempo al consiglio di leva per le sue decisioni.

Avvertesi che i già riformati ammessi alla Scuola o all'Accademia militare non devono assumere nessuna ferma speciale considerato che la loro ammissione in servizio ha il solo scopo di conseguire il grado di ufficiale di complemento. Essi però devono rinunziare di far poi valere presso il consiglio di leva gli eventuali loro diritti all'assegnazione alla 3ª categeria.

3. I concorrenti ai corsi tanto presso la Scuola, quanto presso l'Accademia militare, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare, sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. È perciò necessario che tutti i concorrenti all'Accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla Scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'Accademia; giacchè in questo caso, quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi resterebbero esclusi dall'ammissione in entrambi gli istituti suddetti.

A parità di titolo di studio avranno la precedenza nella ammissione tanto alla Scuola quanto all'Accademia militare, gli aspiranti che già si trovino alle armi alla data della presente circolare.

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'Accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria e del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

5. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'accademia militare saranno iniziati il giorno 1° marzo prossimo ed avranno termine il 25 maggio c. a.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

8. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la scuola e l'accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Le domande di ammissione dovranno essere *presentate ai comandi di deposito dai militari alle armi ed ai comandi di distretto dagli inscritti di leva e dai militari già riformati entro il 11 febbraio p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0,70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dai seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio matricolare mod. 59 per i militari alle armi e foglio di congedo assoluto o certificato di riforma per i militari già riformati.

Tutti i documenti, esclusi quelli di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

Gli aspiranti che avevano già fatto domanda per i precedenti corsi potranno ripresentare gli stessi documenti prodotti in precedenza e qualora tali documenti non fossero ancora stati restituiti agli interessati i comandi di deposito ne faranno telegrafica richiesta ai distretti ai quali gli aspiranti li avevano presentati.

I comandi dei depositi e dei distretti, appena ricevute le domande, debbono richiedere d'ufficio il certificato generale (mod. 42 del catalogo) giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

Per quanto riguarda il titolo di studio, avvertesi che debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Aquila, Belluno, Benevento, Catanzaro, Foggia, Pisa, Pistoia, Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano »

di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino e Scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie Scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio della regia Scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli, del R. Istituto industriale di Fermo e della R. Scuola industriale « Romà-Trento » di Messina;

Licenza della Scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia Scuola di tessitura in Napoli;

Certificato di promozione al secondo corso superiore della regia Scuola industriale di Reggio Calabria;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della Scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Patente di perito-capomastro della Scuola d'arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenza dalle Accademie e Istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali;

Licenza dei Conservatorî musicali del Regno.

10. I comandi di deposito e di distretto invieranno le domande di ammissione, *lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento che dovrà essere successivamente inviato*, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, *direttamente al comando del corpo d'armata*, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

Alle domande dei già riformati, i comandi di distretto allegheranno la dichiarazione medica di riconosciuta idoneità al servizio militare, avvertendo che la visita dovrà aver luogo a cura degli stessi comandi di distretto.

11. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

12. L'invio a Modena e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi alla Scuola e all'Accademia militare avrà luogo secondo le dispesizioni che il Ministero si riserva di emanare.

13. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno *senza indugio* affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare

Il Ministro — ZUPELLI

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati presso la scuola militare (Modena) e presso l'accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperti per la nomina a sottotenente di complemento:

a) un corso per 2500 aspiranti all'arma di fanteria presso la scuola militare (Modena);

b) un corso per 600 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 200 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare (Torino).

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso sia per la scuola, sia per l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2 Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari alle armi di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati negli anni 1886 e seguenti che si trovino tuttora presso i depositi ed altri centri di mobilitazione dei vari corpi, esclusi quindi quelli che facciano parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni e compresi invece coloro che presero parte a precedenti concorsi e che non riuscirono per insufficiente titolo di studio. I militari di 3ª categoria debbono chiederè di far passaggio per libera elezione nella

1ª categoria senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

Tutti gli aspiranti ammessi ai corsi saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi stessi.

b) Gli inscritti di leva e i militari già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, nonchè i riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 soggetti a nuova visita a mente dei decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166 e 16 gennaio 1916, n. 35 (circolari 52, 53 e 54 del *giornale militare* del corrente anno), i quali nel presentare domanda di ammissione alla scuola ed all'accademia militare chiedano altresì di essere subito sottoposti alla relativa visita e siano riconosciuti idonei al servizio militare.

Rimane però inteso, che coloro i quali siano dichiarati idonei, dovranno ugualmente presentarsi, a suo tempo, alla visita medica presso il consiglio di leva, stabilita dalla circolare 54 del *giornale militare* corrente anno.

I già riformati ammessi nella scuola e nell'accademia militare non devono assumere alcuna ferma speciale, considerato che la loro ammissione in servizio ha il solo scopo di conseguire il grado di ufficiale di complemento. Essi però devono rinunziare a far poi valere presso il consiglio di leva gli eventuali titoli all'assegnazione alla 3ª categoria.

3. I concorrenti ai corsi tanto presso la scuola quanto presso la Accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. E' perciò necessario che tutti i concorrenti all'Accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'Accademia; giacchè, in questo caso quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi resterebbero esclusi dall'ammissione in entrambi gli istituti suddetti.

A parità di titolo di studio, avranno la precedenza nell'ammissione tanto alla Scuola quanto all'Accademia militare, gli aspiranti che già si trovino alle armi alla data del presente manifesto.

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria o del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

5. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'Accademia militare saranno iniziati il giorno 1° marzo prossimo ed avranno termine il 25 maggio c. a.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

8. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la Scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Le domande di ammissione dovranno essere *presentate ai comandi di deposito per i militari alle armi e ai comandi di distretto per gli inscritti di leva e i militari già riformati entro il giorno 14 febbraio p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile*. Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio matricolare mod. 59 per i militari alle armi e foglio di congedo assoluto o foglio di riforma per i militari riformati.

Tutti i documenti, esclusi quelli di cui alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

Per quanto riguarda il titolo di studio, avvertesi che debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o di istituto tecnico, i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Aquila, Belluno, Benevento, Catanzaro, Foggia, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerali di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale dell'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato d'ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza; Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e me-

stieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara, Scuola di arti e mestieri di Avellino e Scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al 2° anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della Regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli, del R. Istituto industriale di Fermo e della R. scuola industriale « Roma-Trento » di Messina;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-1910;

Patente di perito nella fabbricazione di tessuti, rilasciata dalla Regia scuola di tessitura in Napoli;

Certificato di promozione al 2° corso superiore della Regia scuola industriale di Reggio Calabria.

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R. Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914.

Patente di perito-capomastro della scuola di arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenza dalle accademie ed istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento di disegno nelle scuole tecniche e normali;

Licenza dei conservatori musicali del Regno.

10. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

11. **Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.**

12. I concorrenti che abbiano già in precedenza inoltrata domanda per ottenere la nomina a sottotenenti di milizia territoriale e che accettino l'ammissione all'Accademia od alla Scuola militare come aspiranti ufficiali di complemento, dovranno, appena ammessi, rilasciare ai comandi dei predetti istituti una dichiarazione scritta con la quale rinunzino alla nomina a sottotenenti di milizia territoriale.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(1320) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1916 — 3 febbraio

1916 FEBBRAIO 3. - N. 82. - MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria . . . pag. 189

» 3. - » 83. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Norme esecutive per il pagamento ai congedati dalle milizie volontarie dell'indennità di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1887 delli 25 dicembre 1915 . . . . . pag. 201

CIRCOLARE N. **82.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 febbraio 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Queste Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno 7 *febbraio corrente* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'acculuso modello di manifesto, e che dallo stesso giorno sia iniziata la chiamata per mobilitazione di quelli di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1881 che trovansi tuttora in congedo illimitato, indicati nel n. 2 del manifesto stesso.

L'affluenza al distretto dei militari di 3ª categoria potrà essere regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno facendoli presentare anche in due giorni consecutivi, *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo*

scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più è possibile.

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 1ª e 2ª categoria.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati di 1ª e di 2ª categoria avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del 1915, finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari del G. M. n. 370 del 1915 e n. 82 del 1916) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie e degli squadroni.

8. **Rendiconto sommario** — Il *12 febbraio corr.* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — **ufficio del direttore generale***) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma espresso* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori.*

Classe. . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori

. . . . . ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno

stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 12 febbraio, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 17 successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 3ª categoria.

9 I militari di 3ª categoria non istruiti, indicati nel n. 2 dell'annesso modello di manifesto, dovranno affluire ai comandi di distretto cui spetta provvedere nei loro riguardi, a semiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 819 del *giornale militare* del 1915, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati nell'anno 1881.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 79) dei militari di 3ª categoria che dovranno inviare subito al corpo e riparto cui il militare verrà assegnato, giusta il successivo num. 11.

Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il centro presso il quale debbono essere vestiti giusta le speciali istruzioni che il Ministero si riserva di impartire; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti disporranno subito la provvista dei *bracciali* con la relativa iscrizione.

I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n. 1350 R. S. in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari.

10. I comandi di distretto faranno **subito** interpellare i militari di 3ª categoria, non appena si presentano, per conoscere quale professione eserciti ciascuno di essi.

Segnaleranno quindi, telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*), **entro il giorno 9 febbraio** (entro il giorno 10 febbraio quei comandi di distretto che valendosi della facoltà concessa dal secondo alinea del n. 1 della presente circolare eseguano la chiamata in due giorni) il *numero* di coloro che risultino di mestiere *sterratori, falegnami, muratori ed affini*, indicando altresì, *in modo distinto*, il numero di coloro che siano *contadini atti ad essere adibiti come sterratori*.

La segnalazione dovrà farsi con *telegramma urgente*, così compilato:

« Tra militari 3ª categoria classe 1881 sonovi n. ..... sterratori, n..... falegnami ed affini, n..... muratori ed affini, nonchè n. ..... contadini ».

11. **Assegnazione.** — Coi militari che risultino esercitare uno dei mestieri indicati nel precedente numero verranno costituite delle speciali *centurie* che saranno aggregate ad alcune compagnie zappatori del genio da designarsi.

Il Ministero, ricevute le notizie di cui al precedente n. 10, indicherà telegraficamente a ciascun distretto il numero dei militari che deve assegnare alle centurie suddette.

Presso il comando del distretto che ha sede nella città ove trovansi i comandi di divisione militare territoriale, dovranno essere riuniti tutti i militari che saranno assegnati alle *centurie* dai distretti della medesima divisione. Si fa eccezione per i militari dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno riuniti ad Ozieri, presso uno dei depositi fanteria di linea che sarà designato dal comando della divisione di Cagliari.

I comandi di divisione territoriale predisporranno affinchè i movimenti, per la riunione di cui sopra è cenno, abbiano

luogo immediatamente, appena, cioè, il Ministero avrà comunicato ai comandi di distretto il numero di uomini che ciascuno deve fornire alle centurie.

Il Ministero si riserva di impartire speciali disposizioni alle autorità interessate circa l'invio a destinazione delle *centurie*, indicando in pari tempo il numero progressivo che ciascuna di esse dovrà assumere.

I militari assegnati alle centurie non dovranno ricevere alcuna serie di armamento.

Tutti i militari di 3ª categoria che risulteranno esuberanti, dopo compiuta la scelta di quelli da assegnarsi alle centurie sopra indicate, verranno ripartiti tra i *battaglioni o compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per ricevervi l'istruzione militare, eccezione fatta per coloro che comprovino con documenti autentici di trovarsi in una delle posizioni indicate dal n. 354 del Tomo III di mobilitazione, i quali dovranno invece essere assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata territoriale da cui dipende il distretto.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero di militari che avranno all'uopo disponibili.

Inoltre ciascuno dei distretti militari di Alessandria, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Piacenza, Pistoia, Roma, Torino, Venezia, Verona, assegnerà al *battaglione aerostieri* in Roma *due* militari di 3ª categoria, muniti di patente civile di conduttore d'automobili rilasciata dalle prefetture del Regno, e che in pari tempo siano *meccanici*.

12. I militari che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva, saranno assegnati insieme coi militari del distretto cui si presentano.

Coloro che si trovano in Libia, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della Colonia e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

13. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendoli dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

Si avverte poi che il Comando supremo provvederà all'assegnazione dei graduati occorrenti per l'inquadramento dei militari assegnati alle *centurie*. Detti graduati saranno fatti affluire alle sedi dei comandi di distretto o di deposito presso le quali, giusta quanto dispone il terzo comma del precedente n. 11, verranno radunati i militari assegnati alle centurie stesse.

14. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *20 febbraio corrente* i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa - Ufficio del direttore generale*) un telegramma-espresso così concepito:

« Militari di 3ª categoria della classe 1881, presentatisi alle armi n. . . . . , di cui n. . . . . assegnati alle centurie, n. . . . . incorporati nei riparti di M. T. di fanteria, n. . . . . assegnati al battaglione aerostieri e n. . . . . assegnati alla compagnia di sanità ».

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Disposizioni comuni a tutti i militari richiamati, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria.

15. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato*

temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 15 della circolare n. 82 del 1916) li . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

16. In via eccezionale, questo Ministero determina di sospendere per tempo indeterminato la presentazione alle armi dei militari di 3ª categoria della classe 1881 in congedo illimitato che siano impiegati nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916, con una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate e purchè il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto sotto la sua personale responsabilità che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio*

A tal uopo, i militari dovranno produrre al comando del distretto di residenza, *appena si presenteranno*, od anche prima, un certificato conforme a quello stabilito dal n 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Sospesa la presentazione alle armi in applicazione del penultimo comma del n. 16 della circolare n. 82 del* giornale militare *1916* ».

17. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

18. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

19. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

Il Ministro — ZUPELLI

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) i militari della **classe 1891** ascritti alla **cavalleria**, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari delle **classi 1882, 1883 e 1884,** ascritti alla specialità **pontieri** del genio, di tutti i distretti del Regno;

c) i militari delle **classi 1882, 1883, 1884,** e **1885,** ascritti alla specialità **lagunari** del genio, di tutti i distretti del Regno.

2. Sono inoltre chiamati alle armi per mobilitazione i militari di **3ª categoria** in congedo illimitato, **nati nell'anno 1881** (compresi beninteso i provenienti dalla leva di mare), di tutti i distretti del Regno, che non risposero alla chiamata avvenuta il 31 agosto 1915.

3. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero* 1 *avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 7 febbraio 1916.*

I **militari di 3ª categoria** *indicati nel precedente numero 2 dovranno invece presentarsi nel giorno per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto* (1).

4. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Tutti indistintamente i predetti militari di 3ª categoria debbono essere avviati dai sindaci a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto. **Per gli altri militari di 1ª e di 2ª categoria** i sindaci applicheranno le consuete norme relative all'invio ai depositi dei militari già istruiti, richiamati sotto le armi.

5. I militari, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rila-

(1) I Comandi di distretto che possono eseguire la chiamata in un giorno soltanto modificheranno questo comma nel modo seguente:
« *Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno 7 febbraio 1916* ». S'intende che non dovranno poi includere nel manifesto lo specchio stampato in calce al presente modello.

sciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

6. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

7. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

I militari di 3ª categoria della classe 1881 che avevano obbligo di rispondere alla chiamata alle armi avvenuta il 31 agosto 1915 e che furono dispensati, dovranno comprovare nuovamente di trovarsi tutt'ora nelle condizioni che, a senso delle disposizioni vigenti, danno titolo alla dispensa.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *fursetto a*

maglia di lana (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

(1) *Specchio indicante i giorni in cui dovranno presentarsi i militari di 3ª categoria della classe 1881 di ciascun circondario.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . , *addì 4 febbraio 1916.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

N. **83.** — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — **Norme esecutive per il pagamento ai congedati dalle milizie volontarie dell'indennità di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1887 delli 23 dicembre 1915.** — (Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica). — 3 febbraio 1915.

Per la esatta esecuzione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1887 delli 23 dicembre 1915, pubblicato sul *giornale militare* corrente anno, circolare n. 41, si dispone quanto appresso:

1. L'indennità compete soltanto ai volontari ciclisti ed ai volontari costieri, aventi grado inferiore a quello di capoplo-

tone (assimilato a sottotenente) che, congedati dalle milizie volontarie e prosciolti dall'arruolamento volontario per la guerra, furono messi in libertà perchè non avevano alcun obbligo di servizio, ovvero, se l'avevano, appartenevano a classi che, alla data del loro proscioglimento dall'arruolamento volontario, non erano state ancora chiamate alle armi.

2. Per ottenere il pagamento della indennità, gli interessati dovranno rivolgere apposita domanda in carta libera al comando del corpo, cui appartengono, se si trovano sotto le armi, o al comando del distretto di leva, in caso contrario, indicando con precisione il reparto delle milizie volontarie, in cui prestarono servizio, il corpo dell'esercito presso il quale contrassero l'arruolamento volontario per la durata della guerra, ed il grado rivestito nelle milizie volontarie, producendo a questo ultimo riguardo il relativo brevetto di nomina loro rilasciato ai sensi del regolamanto dei V. C. A.

3. I comandi dei corpi e distretti militari, ricevuta la domanda, accerteranno se le indicazioni in essa contenute siano esatte, dopo di che faranno luogo al pagamento dell'indennità agli aventi diritto.

Le domande degli interessati dovranno essere allegate a giustificazione del pagamento, unitamente a tutti gli altri documenti inerenti agli accertamenti eseguiti.

4. Il computo della indennità sarà fatto come appresso:

a) volontario ciclista	assegno compl.	L.	2.50	indennità L.	37.50
b) caposquadra	»	»	3.50	»	52.50
c) sottocapoplot.	»	»	4.00	»	60.00
d) volont. motociclista	»	»	7.00	»	105.00
e) volontario costiero	»	»	1.50	»	22.50
f) caposquadra	»	»	2.50	»	37.50
g) sottocapoplot.	»	»	3.00	»	45.00

5. I corpi interessati imputeranno le spese relative ai pagamenti di cui trattasi, a carico del capitolo 101-*ter* del bilancio, osservando allo scopo le norme contabili in vigore.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(41) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1916 — 5 febbraio

1915 NOVEMBRE 29. - N. 84. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 207

1915 DICEMBRE 15. » 85. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 208

» 18. » 86. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 210

» 21. » 87. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. — Riconoscimento di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione . . » 212

» 28. » 88. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 214

» 30 » 89. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° giugno al 31 dicembre 1915. . . » 216

1916 GENNAIO 8. « 90. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 216

» 11. « 91. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 218

» 24. « 92. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 53, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 40 milioni. 220

» 27. « 93. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 65, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire 200 milioni . . . . . » 221

» 27. « 94. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 80, riguardante l'indennità giornaliera ai militari promossi sottufficiali dopo il richiamo dal congedo . . . . . » 222

» 31. « 95. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati . » 223

1916 FEBBRAIO 4. « 96. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza ed amministrazione . » 224

» 4. « 97. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916 e delle loro famiglie . . . . . » 225

» 4. « 98. — AVANZAMENTO. — Norme per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento . . . . . » 226

» 4. « 99. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria, per il corrente anno 1916 . . . . . » 236

ERRATA CORRIGE . . . . . » 237

CIRCOLARE N. **84.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). - 29 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società metallurgica ossolana, già V. e F. Fratelli Ceretti — Acciaieria laminatoio, Villadossola (Novara).
2. Società metallurgica ossolana, già V. e F. Fratelli Ceretti — Bolloneria, Villadossola (Novara).
3 Società « Augusta » — Officina meccanica, Milano, via Spartaco.
4. Società « Augusta » — Officina meccanica, Torino, Corso Palermo, 1.
5. Società anonima fabbrica italiana di lime e utensili — Officina meccanica, Rivoli, località denominata Cascina Vico
6. Società anonima fabbrica italiana di lime e utensili — Officina meccanica, Rivoli, località denominata Molinetto.
7. Società esercizi bacini di Genova — Cantiere navale ed annesso stabilimento meccanico, Riva Trigoso (Sestri Levante).
8. R. De Micheli e C. — Officina meccanica, Milano, via Burlamacchi, 16.
9. Società anonima Tecnomasio italiano Brown-Boveri Officina meccanica, Milano, via Castiglia, 21
10. Società anonima Tecnomasio italiano Brown Boveri — Officina meccanica, Milano, Corso Lodi, angolo Viale Umbria.
11. Società del laminatoie di Arlenico, Arlenico (Lecco).

12. Ing. Giampietro Clerici e C., già Officine Guzzi e Ravizza, Milano, via Pergolesi, 11.

13. Società Asnaghi Besana — Officine per costruzioni areonautiche, Meda, via Cialdini, 8.

14. Società Asnaghi Besana — Officine per costruzioni areonautiche, Meda, via Francia.

15. Società anonima acciaieria ferriera del Caleotto, Castello sopra Lecco.

16. Ing. D. Torriani e C. — Officina allestimento navi, Genova.

17. Ing. D. Torriani e C. — Stabilimento meccanico navale, Sampierdarena.

18. Ing. D. Torriani e C. Cantiere navale, Sampierdarena.

19. Società anonima A. Cerpelli e C. — Officina meccanica, Spezia.

20. Officina proiettili Luigi Calcagno, Genova, via San Lorenzo, 17.

21. Ditta Sebastiano Bocciardo e C. — Conceria, Genova, via Canevari, 39.

22. Ditta Giuseppe e Alfonso Clerici — Fabbrica proiettili, Belzaneto, via Secca.

23. Officine meccaniche modenesi Angelo Gatti — Modena, viale Malmuci.

Roma, li 29 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **85.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** - (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ditta Pellegrino Pontecorvo e C. Tessuti grezzi per uso aeronautico. Stabilimento in Pisa, via S. Marta.

2. Ditta Pellegrino Pontecorvo e C. Tessuti grezzi per uso aeronautico. Stabilimento « La Fontina », Pisa.

3 Ditta Ettore Manzolini. Officina meccanica, Roma, via XX Settembre, 98.

4. Ing. E. Cantono. Officina meccanica, Roma, piazza delle Terme, 6.

5. Ditta Giacomo Mercandini. Teloni impermeabili ed hangars smontabili. Stabilimento in Torino.

6. G. Bigliani e C. Fabbrica viti a metallo e generi affini, Stabilimento in Torino, via Colombo, 45.

7. Ditta Gallieni e Viganò. Officina meccanica, Milano, via S. Martino, 15.

8. Ditta Gallieni e Viganò. Fonderia e officine meccaniche, Milano, via S. Martino, 18.

9. Società anonima bacini e scali napoletani. Reparto officine meccaniche e fonderie, Napoli, via Marinella.

10. Società anonima fabbrica italiana Cesare Greco. Apparecchi d'illuminazione, Milano, via Nino Bixio, 24.

11. Ingegneri Margaritella e Piantavigna. Officine meccaniche, Vicenza, località Campo di Gallo.

12. Società Solvay e C. Stabilimento per la fabbricazione del carbonato e idrato di soda, Castiglioncello-Rosignano (Pisa).

13. Officine elettrochimiche dott. G. Rossi, Legnano.

14. Fonderie e robinetterie F. Peroni e C. Stabilimento in Milano, via Tiziano, 9.

15. Ing. Bertorelli, Cerutti e C. Stabilimento meccanico, Torino, Corso Moncalieri, 15.

16. Società manifattura utensili in acciaio G. B. Savant. Stabilimento in Torino, via Lanzo, 42.

17. Società manifattura utensili in acciaio G. B. Savant. Officina in Lanzo Torinese.

18. Stabilimento siderurgico società anonima alti forni acciaierie e ferriere Gio Andrea Gregorini, Lovere.

19. Società anonima officine meccaniche già Miani, Silvestri e C., Milano, via Vittadini.

20. R. Redaelli. Fonderia e lavori in bronzo. Milano, via Vittoria Colonna, 2.

Roma, li 15 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **86.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società metallurgica italiana. Stabilimento di Livorno.
2. Società metallurgica italiana. Stabilimento di Donnaz.
3. Trafilerie e laminatoi di metalli. Stabilimento di Casarza Ligure.
4. Società alti forni fonderie ed acciaierie di Terni. Fonderia, Viale della Stazione, Terni.

5. Società alti forni fonderie ed acciaierie di Terni. Acciaieria, Viale Benedetto Brin, Terni.

6. Società anonima magnesite. Stabilimento e miniera di magnesite, Castiglioncello (Livorno).

7. Fratelli Baccaria e C. Fabbrica di automobili, Via Carmagnola, 16, Torino.

8 Società anonima Ceirano. Automobili « S. C. A. T. », Corso Francia, 142, Torino.

9. Società anonima ferriera di Chivasso. Stabilimento di Chivasso.

10. Società anonima toscana di prodotti refrattari. Stabilimento di Portovecchio di Piombino (Pisa).

11. Società anonima di prodotti refrattari. Stabilimento, Piazza 11 Maggio, Livorno.

12. Società anonima materiali refrattari. Stabilimento di Vado Ligure.

13. Società anonima materiali refrattari. Stabilimento di Milano, Via Elia Lombardini, 13.

14. Società anonima materiali refrattari. Stabilimento di Corsico (Milano).

15 Società anonima Alberto Marchis. Stabilimento di materiali refrattari, Sant'Antonino di Susa (Torino).

16 Società ligure piemontese di prodotti refrattari già Storace, Rolla e C., Bolzaneto (Genova).

17. Fabbrica di materiali refrattari ing. Enrico Zanelli. Stabilimento di Vado Ligure.

18. Fabbrica di materiali refrattari N. Barteli, Savona.

19. Stabilimenti minerari per la produzione del mercurio, con le relative miniere di Corvacchino e Morone, Santa Fiora (Grosseto).

20. Società anonima Ledoga. Stabilimento per la produzione di estratti concianti e prodotti farmaceutici, comune di Garessio (Cuneo).

21. Società anonima Ledoga. Stabilimento per la produzione di estratti concianti, presso la stazione di Oneglia, comune di Porto Maurizio.

Roma, li 18 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **87.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — **Decreto luogotenenziale n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta — Obblighi disciplinari — Riconoscimento di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 luglio 1912, n 806, sullo state degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1896; n. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in condizioni speciali, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Visto il regolamento di disciplina militare, approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;

Visto lo Statuto della « Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra »;

Visto il regolamento pel tempo di guerra della « Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra »;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli inscritti al personale della « Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra » chiamati in servizio, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'associazione al momento della chiamata in servizio. Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al personale chiamato in servizio, dalla data dell'assunzione e per la durata del servizio stesso.

Art. 3.

Gli impiegati civili dello Stato ascritti alla « Associazione dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta », se prestano servizio, anche volontariamente, nell'associazione stessa in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo.

Art. 4.

Alla gerarchia del personale addetto all'associazione, prevista dalla tabella II annessa al regolamento di disciplina militare, saranno aggiunte le seguenti cariche con l'assimilazione a fianco di ciascuna segnate:

Direttore generale	a colonnello;
Ispettore generale	a tenente colonnello;
Direttore di unità ospitaliera . .	a maggiore;
Vice direttore di unità ospitaliera	a capitano.

Art. 5

Per l'applicazione dei suaccennati articoli si osserveranno le norme che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dai ministri della guerra e della marina.

Art. 6.

Il presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI
CORSI.

N. **88**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la

DECRETA:

mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Carrozzeria Giovanni Farina, via Circonvallazione, 50, Torino.

2. Ing. Pietro Puricelli — Officina meccanica, limitatamente ai reparti adibiti all'esclusiva lavorazione dei proiettili, Sesto S. Giovanni.

3. Carlo Mantovani e C. — Stabilimento meccanico, via Lessolo, n. 1, Torino.

4. Officine di Forlì (esclusa la fonderia tubi ghisa), Forlì.

5. Società anonima metallurgica Vittorio Cobianchi — Trafileria di Luserna S. Giovanni (Torino).

6. Filippo Resmini — Fonderia ghisa, Crusinallo (Novara).

7. Dott. Ugo Locatelli e C. — Fabbrica italiana di ossigeno, via Benedetto Brin, Napoli

8. Società artiglieria ed armamenti Vikers-Terni, Spezia.

9. Società Ligure per l'industria dell'acido tannico — Stabilimento di Millesimo (Savona).

10. Società Ligure per l'industria dell'acido tannico — Stabilimento di Montaldo, Mondovì.

11. Elli, Zerboni e C. — Fabbrica italiana utensili per le industrie meccaniche e navali, via del Ridotto, 6, Genova.

12. Società italiana ossigeno ed altri gas, via Orobia, 26, Milano

13. Società italiana ossigeno ed altri gas, via Livorno, 38, Torino.

14. Società italiana ossigeno ed altri gas, via Borzoli, Genova.

15. Società italiana ossigeno ed altri gas, via Cusmano, Palermo.

16. Società italiana prodotti azotati — Stabilimento di Piano d'Orte (Chieti).

17. Società ossinitrica, via Pesta Vecchia, 14-3, Genova.

18. Società anonima officine meccaniche già Miani, Silvestri e C., Grondona Comi e C., via Benedetto Brin, 21, Napoli.

Roma, li 28 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **89**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1916 il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1915**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 dicembre 1915.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, per l'esercizio provvisorio del 1° semestre dell'anno finanziario 1915-916;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774, che proroga le disposizioni della legge suddetta, anche nel 2° semestre dell'anno finanziario 1915-916, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio pel primo semestre dell'anno finanziario 1915-916;

DETERMINA:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915 è prorogato fino al 30 giugno 1916.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **90**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 8 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Grassi, Cosenza e C. Officina meccanica, largo Grimaldi, 49, Napoli.
2. Ditta Francesco e Giovanni Carrino. Stabilimento meccanico, via Trivio dell'Arenaccia, 2, Napoli.
3. Ditta Parenti e C. Fonderia bolognese, fuori Porta A. Saffi (S Viola), Bologna.
4. Ditta Alemanno Barsi e F. Ferriera in Feggino (comune di Borzoli-Feggino.
5. Pettinatura Italiana Limited. Stabilimento in Vigliano Biellese.
6. Stabilimento M. Cattori e C. Castellammare di Stabia.
7 Ditta Gennaro Fratelli Stagni. Stabilimento casse per munizioni, via Vezza, 6, Bologna
8. Linificio e canapificio nazionale. Stabilimento a Fara d'Adda.
9. Linificio e canapificio nazionale. Stabilimento di Cassano d'Adda
10. Linificio e canapificio nazionale. Stabilimento di Crema.
11. Linificio e canapificio nazionale. Stabilimento di Lodi.
12. Linificio e canapificio nazionale. Stabilimento di Casalecchio di Reno.
13. Ditta Giovanni Battaglia. Fonderia e stabilimento meccanico, Luino.
14. Lanificio nazionale Targetti, Desio.
15. Ditta L. Marazza e C. Lavorazione metalli, S. Cristoforo, Milano.
16. Ditta fratelli Lancini. Officine costruzioni, via Etna 6, Milano.
17. Ditta fratelli Marzoli e C. Stabilimento meccanico, Palazzolo sull'Oglio.
18. Ferriera di Crema P. Stramezzi e C., Crema
19. Fonderia Ambrogio Necchi, Pavia.

20. Società Nathan-Uboldi. Fonderie ed officine meccaniche, strada Alzaia Pavese, 34, Milano.

21. Ditta Borletti e Pezzi. Officine meccaniche, via Washington, 70, Milano.

22. Società anonima «Frera». Velocipedi e motociclette, Tradate.

23. Società in accomandita Barberis e C. Officine di Cairo Montenotte (Genova).

24. Società anonima fonderie alluminio Perego, via Montemartini, 1, Musocco (Milano).

25. Officine di Borgomanero G. B. Primatesta e C., piazza Cavour, 20, Borgomanero.

26. Ditta Camillo Sacerdoti e C. Officine meccaniche, via Curtatone, 19, Milano.

Roma, li 8 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **91**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 11 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Figli di Girolamo Carcano — Officina meccanica, Masliano.
2. Colombo Abramo e C., via Cesare Cantù, Milano.
3. Società idroelettrica di Villeneuve — Stabilimento per la preparazione di clorati e perclorati, Borgofranco (Val d'Aosta.
4. Sezione fonderia Carlo Garrone, via Savonarola. 16, Torino.
5. Fratelli Dufour — Fabbrica estratti concianti, via Bombrini, n. 7, Sampierdarena.
6. Società imprese elettriche — Stabilimento per la produzione dell'acido nitrico dall'aria, via Tiburtina, località Ponte Mammolo, Roma.
7. Società Fratelli Ravera e C. ing. E. Solari — Fabbrica di estratti concianti, S. Sumino (Salerno).
8. Compagnia anonima continentale Brunt — Fonderia ed officina meccanica, via Quadronno, 41-43, Milano.
9. Fonderia della Bonacina, Castello sopra Lecco.
10. Comi ing. Felice — Officina meccanica e fonderia, via Gaetano Agnese, 10, Milano.
11. Società anonima meccanica lombarda — Reparto fonderia ed officina meccanica, Monza.
12. Società anonima meccanica lombarda — Reparto motori a benzina, via Paisiello, n. 8, Milano
13. Redaelli Giuseppe e C. F.llo — Stabilimento di forgiatura, Dervio.
14. Laboratorio elettrotecnico ing. L. Magrini, via Maglio del Lotto, n. 7, Bergamo.
15. Officine metallurgiche Broggi — Trafileria e laminatoio, Rovisa (Milano).
16. Società anonima cooperativa calderai in rame — Stabilimento di Cornigliano Ligure
17. Francesco Perino — Officina meccanica, via Milano, 57, Pontedecimo
18 Squilletti Michele — Officina meccanica ed annessa segheria elettrica, Campabasso.
19. Carlo Festa e Figli — Officina meccanica, via Angelo Secchi, n. 15, Roma.

Roma, li 11 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **92** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 53, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-ter « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di Lire 40,000,000.** — (Segretariato generale - Divisione ragioneria). — 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra la somma di lire 40,000,000 per provvedere al rimborso di spese occorse per l'acquisto di grano per l'esercito al Ministero medesimo ceduto da quello di agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato della somma di lire quaranta milioni (lire 40,000,000).

La detta somma sarà erogata esclusivamente per rimborsare gli Istituti di emissione in conto delle spese occorse per acquisto di grano per l'esercito effettuato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da questo ceduto al Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
CARCANO.
ZUPELLI.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 65, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-ter: « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire 200 milioni.** — (Segretariato generale — Divisione ragioneria). — 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-ter: « Spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire duecento milioni (200 000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **94.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 80, riguardante l'indennità giornaliera ai militari promossi sottufficiali dopo il richiamo dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità giornaliera di lire 2 stabilita dagli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393 per i sottufficiali richiamati dal congedo, è dovuta, dal 1° gennaio 1916, e per tutta la durata della guerra, anche a coloro che sieno stati promossi sottufficiali dopo il richiamo in servizio militare, e che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **95** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1916.

Per evitare i gravi inconvenienti che possono derivare dalla ritardata partecipazione alle amministrazioni civili interessate della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio militare per qualunque altra causa dei militari che siano impiegati, insegnanti o pensionati dello Stato o delle altre amministrazioni pubbliche che godono il trattamento stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare 567-1915) si ricorda a tutti i corpi che essi hanno l'obbligo di provvedere alla partecipazione dei suaccennati eventi alle dette amministrazioni con la massima urgenza.

I relatori ed i direttori dei conti dei singoli corpi saranno tenuti solidalmente responsabili dei danni che derivassero all'Erario da ingiustificati ritardi nelle dette partecipazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **96**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza e amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1916.

1° In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915 n. 358, dell'art. 3 del R. decreto 15 aprile 1915 n. 474 e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915 n. 1842 è indetto il concorso per la nomina di 100 sottotenenti di complemento in ciascuno dei ruoli di commissariato, sussistenza e amministrazione.

2° Allo scopo di non turbare la stabilità dei quadri di truppa e gli speciali corsi d'istruzione attualmente esistenti, al concorso possono essere ammessi in ordine di precedenza:

a) i riformati delle classi sottoposte a revisione col decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916 n. 35 (circolari 52, 53 e 54) che siano giudicati incondizionatamente idonei al servizio cui aspirano;

b) i militari attualmente alle armi, che anteriormente alla data della presente circolare siano stati giudicati non idonei alle fatiche di guerra, ma che risultino incondizionatamente idonei al servizio cui aspirano.

I comandanti di corpo dovranno esplicitamente dichiarare che l'aspirante fu dichiarato non idoneo alle fatiche di guerra in data anteriore alla presente circolare.

c) i militari appartenenti a classi, categorie e specialità non ancora chiamate alle armi purchè si obblighino ad assumere immediatamente servizio se prescelti.

3° Gli aspiranti alla nomina nel corpo di commissariato non dovranno, in conformità alle norme contenute nei decreti precitati, aver superato i 40 anni di età; essi dovranno esibire la laurea in giurisprudenza o in ingegneria, o in chimica, o in scienze naturali ed agraria, oppure un diploma di istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi.

Gli aspiranti alla nomina nel corpo di sussistenza non dovranno aver superato i 28 anni di età; dovranno esibire il diploma di licenza delle scuole superiori di agricoltura o di istituto tecnico (sezione agrimensura o sezione commercio e ragioneria) oppure un titolo equipollente o superiore di studi commerciali.

Gli aspiranti alla nomina nel corpo di amministrazione non dovranno aver superato i 28 anni di età; dovranno esibire il diploma di licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) oppure un titolo equipollente o superiore di studi commerciali.

4° I documenti da esibire a corredo della domanda sono i seguenti:

Atto di nascita;

Certificato di buona condotta;

Certificato penale;

Titolo di studio col certificato dei punti ottenuti negli esami finali (gli aspiranti commissari dovranno esibire il certificato della votazione ottenuta nell'esame di laurea);

Esito di leva

L'aspirante dovrà dichiarare quale è la sua professione abituale e dove la esercita.

5° Le autorità militari adempiranno alle prescrizioni contenute nei numeri 6, 7 e 8 della circolare 222 del *G. M.* 1915, avendo cura di sottoporre gli aspiranti a visita medica collegiale per accertare se essi siano incondizionatamente idonei al servizio cui aspirano.

6° Le domande corredate di tutti i documenti dovranno essere presentate dagli aspiranti ai comandi di distretto o di corpo non oltre il 20 febbraio corrente, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 5 marzo.

7° Il periodo minimo di servizio, valevole come corso di istruzione, è, per tutti indistintamente, della durata di sei mesi.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **97.** - DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 4 febbraio 1916

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 74 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Sig. Tommaso Bellenghi, (Rivalta). - Lire 15, a favore dei nostri combattenti.

Sig. Luigi Sarzotto, (Milano). — Lire 1000, da destinarsi in premio « a qualcuno degli innumerevoli atti di valore che compiono le truppe del genio, e più parti olarmente quelle del 1° reggimento genio, cui appartenne l'offerente ».

Il Ministro ZUPELLI

N. **98**. — AVANZAMENTO - **Norme per l'inserizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento.** — (Segretariato gen..rale — Divisione stato maggiore). 4 febbraio 1916.

A ccmplemento della circolare n. 9 del *giornale militare* del corrente anno, per quanto riguarda la trasmissione dei documenti di avanzamento degli ufficiali in congedo, nella considerazione che per taluni ruoli,e gradi è ancora in corso la compilazione dei quadri suppletivi di avanzamento per il 1915, il Ministero stabilisce che, per semplicità tutti gli ufficiali in congedo già dichiarati idonei per detto anno 1915 vengano riportati sul quadro d'avanzamento pel 1916 senza bisogno di nuovi documenti; e che anzi per non portarveli occorra una *esplicita proposta negativa*. Per coloro invece che fossero non idonei, saranno compilati *distinti specchi* di avanzamento pel 1915 e pel 1916 anche se la compilazione risultasse contemporanea.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **99.** — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti d'anzianità per l'inserizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria, per il corrente anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 4 febbraio 1916.

A parziale modificazione della circolare n. 8 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità dei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 15 agosto 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, **circolare 81ª**. — Alle pagine 177 e 183 di alcune dispense, venne omessa la parola « non » relativamente ai riformati sottoposti a visita medica per l'ammissione agli speciali corsi d'istruzione accelerati per la nomina a sottotenente di complemento, per modo che il senso della disposizione ministeriale è rimasto alterato. Occorre pertanto eseguire, in dette dispense, la seguente errata-corrige:

Pag. 177, alla prima riga del quarto alinea del n. 2, *sostituire*: « Rimane però inteso che coloro i quali siano stati dichiarati non idonei »; pag. 183: Uguale sostituzione deve farsi alla prima riga del terzo alinea di detta pagina.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(44) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1916 — 10 febbraio

9 FEBBRAIO 9. - N. 100. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . *Pag.* 229

CIRCOLARE N. **100**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 9 febbraio 1916.

Allo scopo di coordinare le disposizioni date in precedenza circa le comunicazioni alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti, ammalati e dispersi, di integrarle con altre disposizioni suggerite dalla esperienza, e di rendere il servizio delle informazioni sempre più completo e sollecito, questo Ministero — ferme restando le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio in guerra (parte 1ª), n. 114 — e nell'appendice II allo stesso regolamento, dispone quanto segue:

1. Al servizio delle comunicazioni alle famiglie provvedono i depositi ed i centri di mobilitazione, e l'Ufficio notizie di Bologna con le sezioni e sottosezioni dipendenti, nonchè gli stabilimenti sanitari di riserva nel caso indicato dal seguente n. 5.

2. La raccolta delle informazioni presso i corpi mobilitati e gli stabilimenti sanitari di campagna e di riserva, oltre al personale già previsto dai regolamenti (ufficiali di amministrazione ecc.), è affidata:

a) agli *ufficiali informatori*, aventi gl'incarichi indicati dalla circolare n. 371 — 10 ottobre — dell'Intendenza generale;

b) ad un militare di qualsiasi grado, corpo o specialità, designato stabilmente in ogni reggimento mobilitato o riparto autonome non inferiore al battaglione, in ogni sezione di sanità, e in ogni stabilimento sanitario da campo e di riserva. Tale militare ha la esclusiva mansione di tener dietro al movimento dei morti, feriti, ammalati e dispersi, e di trasmettere ai depositi ed ai centri di mobilitazione le notizie che li interessano;

c) ai cappellani presso i corpi e stabilimenti sanitari. Ad essi sono devolute essenzialmente le relazioni con l'Ufficio notizie di Bologna.

3. I comandi dei corpi, riparti e servizi mobilitati, dopo ogni fatto d'arme — e in ogni caso non più tardi di 10 giorni dopo che esso sia avvenuto — debbono trasmettere ai relativi depositi o centri di mobilitazione un elenco nominativo dei militari morti, feriti e dispersi, intendendo per dispersi tutti quelli la cui sorte non sia ben accertata.

I cappellani dei corpi, ogni volta che si verifichino casi di morte o dispersione, ne informano con la massima sollecitudine l'Ufficio notizie di Bologna.

4. I direttori degli stabilimenti sanitari di campagna, sezioni di sanità, ospedaletti ed ospedali da campo, compresi quelli delle associazioni di soccorso, hanno l'obbligo:

a) di tener nota di tutti i militari feriti ed ammalati che si presentano loro per essere curati (esclusi quelli che appena ricevuta la necessaria medicazione possono fare ritorno al proprio riparto);

b) di comunicare d'urgenza ai depositi ed ai centri di mobilitazione che hanno costituito l'ente mobilitato cui gli individui appartengono, i decessi avvenuti — per malattie o in seguito a ferite — fra i militari ricoverati negli stabilimenti da essi diretti;

c) di vigilare che i cappellani dipendenti diano comunicazione, con la massima sollecitudine, all'Ufficio notizie di Bologna del movimento giornaliero degli stabilimenti (entrate, uscite, morti).

5. I diretteri degli ospedali di riserva, compresi quelli delle associazioni di soccorso debbono:

a) appena ricevuti in cura i militari feriti ed ammalati, comunicare i nomi ai depositi od ai centri di mobilitazione che hanno costituito l'ente mobilitato cui gli individui appartengono;

b) fare eguali comunicazioni alle locali sezioni o sottosezioni dell'Ufficio di notizie, o alle persone da queste delegate, aggiungendo possibilmente l'indicazione della località di dimora della famiglia del malato o ferito;

c) a senso della circolare 643 del *giornale militare* 13 agosto 1915, informare telegraficamente le famiglie dei militari che trovansi in pericolo di vita. Avvenendo decessi fra i ricoverati, essi debbono infine regolarsi in conformità di quanto è detto al precedente numero 4.

6. I direttori dei vari stabilimenti sanitari, sia mobilitati che territoriali, quando ricevono feriti o malati provenienti da altri stabilimenti, debbono dare a questi ultimi comunicazione dell'arrivo. Inoltre debbono tenere una rubrica alfabetica di tutti i militari che sono passati nello stabilimento.

7. I depositi ed i centri di mobilitazione, ricevute le comunicazioni accennate nei precedenti numeri, debbono:

a) darne partecipazione integrale (escludendo gli ammalati) al Ministero della guerra — Divisione matricole;

b) comunicare coi dovuti riguardi alle famiglie interessate (o direttamente, o per mezzo dei sindaci, o per il tramite dei RR. consolati, secondo i casi) le sole notizie relative ai militari morti, a quelli feriti gravemente ed ai dispersi; per questi ultimi si riserberanno di fornire alle famiglie ulteriori notizie, appena siano in grado di darle;

c) comunicare alle locali sezioni e sottosezioni dell'Ufficio notizie gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi, ricevuti dai corpi alla fronte.

8. L'Ufficio notizie, qualora ne avesse bisogno, è autorizzato a richiedere informazioni alle autorità militari e sanitarie territoriali.

9. Tutti gli elenchi di cui è cenno nei precedenti numeri, conformi al modello allegato alla presente (da richiedersi direttamente dagli enti interessati all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari) debbono essere trasmessi dagli enti interessati, solo quando se ne manifesti il bisogno e non più di una volta al giorno a ciascun ente; non dovranno peraltro trasmettersi elenchi negativi.

I cappellani adopereranno gli appositi moduli, che saranno loro distribuiti dall'Ufficio notizie.

10. Gli elenchi di cui sopra non potranno essere resi di pubblica ragione, sotto qualsiasi forma, nè integralmente, nè parzialmente.

11. Le disposizioni della presente circolare valgono anche per le truppe del corpo di spedizione oltre Adriatico (esclusse le colonie).

12. Le circolari del *giornale militare* nn. 471, 533, 559, 772 e 905, rispettivamente del 18 giugno, 9 luglio, 14 luglio, 15 ottobre e 14 dicembre, scorso anno, sono abrogate.

Il Ministro — ZUPELLI

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO DEI MILITARI MORTI, FERITI, AMMALATI E DISPERSI

Corpo o reparto	Grado	Classe	Categoria	Matricola	COGNOME E NOME (3)	Paternità	Distretto	Località ove avvenne la morte o dove il militare venne ferito	DATA del combattimento	DATA della morte	*Annotazioni* (4)

(5) . . . . . .

(1) Località e data di spedizione.
(2) Ente mittente (deposito, centro di mobilitazione, stabilimento sanitario, ecc.).
(3) Nell'elenco i nomi verranno — occorrendo — raggruppati nel seguente ordine: Feriti gravi — Feriti leggeri — Malati gravi — Malati leggeri — Dispersi — Morti per ferite — Morti per malattie.
(4) Oltre le particolari annotazioni, indicare sommariamente, sempre che sia possibile, la natura delle ferite e la specie delle malattie.
(5) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma l'elenco.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(48) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1916 — 12 febbraio

6 GENNAIO 6. - » 101. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc. le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti. . . . *Pag.* 237

FEBBRAIO 11. - » 102. — CORRISPONDENZA UFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Circolari telegrafiche di Stato . . . . . » 239

» » 11. - » 103. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 240

CIRCOLARE N. **101.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc. le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 gennaio 1911.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge n. 424 del 1° aprile 1915;

Veduti il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, il decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto co i ministri della guerra, della marina, delle finanze e del t soro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra le Amministrazioni Cen trali della guerra e della marina nell'interesse della difes nazionale e pei bisogni dei servizi del R. esercito e della ma rina, sono autorizzate a vendere, affittare, e concedere in us a terzi le cose, i beni e gli impianti requisiti in base ai de creti-legge 22 aprile 1915, n 506 e 30 ottobre 1915 n. 1570, de rogando alle norme stabilite dalla legge di contabilità gene rale dello Stato e dal relativo regolamento.

Sempre per la sola durata della guerra le Amministrazioni predette potranno procedere colla stessa facoltà di deroga alle anzidette norme, alla vendita di materiali e di altre cose mo bili ed all'affitto o concessione in uso di mobili od immobili da esse posseduti.

Art. 2.

Agli atti e contratti che regolano le requisizioni o che ne sono la conseguenza od a quelli compiuti in base al presente decreto qualora siano soggetti a registrazione sarà applicabile l'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.
DANEO.

N. **102.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Circolari telegrafiche di Stato.** — (Direzione generale dei servizî logistici e amministrativi). — 11 febbraio 1916.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha ora ricordato che con la disposizione dell'art. 12 del R. decreto n. 637 del 20 giugno 1909 si stabilì che, nelle città capoluogo di provincia, i telegrammi a più destinazioni e circolari dovessero essere presentati unicamente all'ufficio telegrafico centrale, in numero di esemplari sufficiente ad eseguirne l'inoltro.

Tale disposizione è fondata sulla necessità di evitare gravi perdite di tempo e soverchio lavoro agli uffici telegrafici il cui compito deve intendersi limitato al lavoro manuale di accettazione e trasmissione dei telegrammi e non può essere esteso al lavoro di copiatura delle circolari di Stato, il quale deve essere normalmente eseguito dalle autorità mittenti.

Consta però che non tutte le autorità si attengono a tali norme; e però al fine di evitarlo si crede opportuno richiamarne l'attenzione sull'inconveniente che, mentre provoca ritardi nella trasmissione dei telegrammi stessi, è di grave intralcio al regolare svolgimento del servizio telegrafico, poichè rende necessario adibire varî impiegati al lavoro di copiatura.

Con l'occasione il Ministero predetto ha fatto presente che, date le difficili condizioni in cui si svolge il servizio telegrafico per deficienza numerica di personale e per il maggior lavoro dovuto alle attuali condizioni, è indispensabile cooperare, nel limite del possibile, a sgravare di lavoro gli uffici telegrafici, evitando la emissione di telegrammi di Stato specialmente di quelli circolari, per comunicazioni che potrebbero pervenire in tempo utile agli interessati, anche se fatti con altri mezzi di corrispondenza, ad esempio con telegrammi espressi.

Questo Ministero interessa tutte le autorità militari perchè si attengano scrupolosamente alle norme ricordate, soggiungendo che dell'uso non pienamente giustificato della corrispondenza telegrafica saranno tenuti a rispondere personalmente i firmatari dei telegrammi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **103.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1916.

L'istituto geografico militare ha messo in vendita, al prezzo di lire 3,50 la copia, il ritratto di S. M. la Regina d'Italia, grande formato (0,42 × 0,56) riproduzione in foto-collografia, dello stabilimento fotografico Bettini di Roma.

All'importo dell'acquisto vanno aggiunte le spese di imballaggio e di spedizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(50) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1916 — 19 febbraio

1916 GENNAIO 21. - » **104.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene designato un segretario supplente del consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 242

27. - » **105.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge che da facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna . . . . . » 243

1916 FEBBRAIO 10. - » **106.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 111, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 . » 244

10. - » **107.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 . . . . » 245

16. - » **108.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale. . . . . » 247

16. - » **109.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti . . . . . » 247

18. - » **110.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni alle sciabole mod. 71, mod 88, e mod. 900. » 248

18. - » **111.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni numeriche delle perdite di militari. . . . . » 249

18. - » **112.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione . . . . » 251

18. - » **113.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui cannoni da 120 *G* e 120 *A* — (Pubblicazione n. 178) . . . . . » 254

18 » **114.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* — (Pubblicazione n. 179) . . . . . » 255

1916 FEBBRAIO 18 N. 115. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco — (Pubblicazione n. 180). . . . Pag. 255

» 18. - » 116. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria. . » 256

» 18. - » 117. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trasferimenti. . . » 257

» 18. - » 118. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . » 257

» 18. - » 119. — TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva . . . . . » 260

» 19. - » 120. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria . . . . . » 260

CIRCOLARE N. **104** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene designato un segretario supplente del consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, che dà un nuovo ordinamento al consiglio di disciplina per ufficiali del R. esercito e della R. marina;

DECRETA:

Il colonnello di fanteria a disposizione Gotelli cav. Giovanni è designato come segretario supplente del consiglio di disciplina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **105**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge, che dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 398, 399 e 400 del codice civile;

Ritenuta la necessità di rendere più semplice e spedita la procedura per la correzione degli atti di morte dei militari in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina e con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai ministri della guerra e della marina di procedere alla correzione degli atti di morte dei militari in campagna e delle persone impiegate al seguito delle armate, nonchè dei militari del corpo reale equipaggi e delle persone che si trovino in una delle posizioni previste dall'art. 2 del decreto luogotenenziale in data 30 settembre 1915, n. 1458, prima che tali atti siano stati trascritti nei registri dei comuni competenti, a senso dell'art. 400 del codice civile.

Quando sia stata eseguita la trascrizione, la rettificazione degli atti stessi ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del codice civile, 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
ORLANDO.

N. B. — Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 febbraio 1916, n. 37.

N. **106**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 111, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di due capitoli dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » lire trecentosessanta milioni (L. 360,000,000).

Capitolo n. 81 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire quaranta milioni (L. 40,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **107.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Ritenuta la necessità di aumentare di lire 4.500.000 l'assegnazione del capitolo n. 98 « Costruzione di nuovi fabbri-

cati, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio 1915-916 per provvedere a spese determinate da acceleramento di lavori in conseguenza dello stato di guerra;

Considerato che a tale spesa si rende possibile far fronte con diminuzione per complessivo corrispondente importo negli stanziamenti dei capitoli n. 87 « armi portatili, ecc. » e n. 89 « Fabbricazione di artiglierie campali, ecc. » dello stato di previsione predetto;

Ritenuto che trattasi solo di anticipo di spese, e l'importo dei fondi per le medesime autorizzato non occorre subisca aumento, per cui, nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è duopo ripristinare gli stanziamenti in relazione ai trasporti ond'è parola

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1915-916 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 87 — « Armi portatili, ecc. » . — L. 2.000.000

Cap. n. 89 — « Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, ecc. » . . . . — » 2.500.000

Cap. n. 98 — « Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. » . . . . . + » 4.500.000

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad aumentare e diminuire rispettivamente delle somme suindicate per gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **108.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sottoscrizione al nuovo prestito nazionale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1916.

In seguito al decreto di proroga del termine fissato per la sottoscrizione al prestito nazionale, si avverte che le sottoscrizioni a rate mensili di cui alla circolare 25 del corrente anno potranno essere ricevute fino al 1° marzo p. v.

Rimane fermo che la prima rata deve essere versata all'atto della sottoscrizione e le altre entro il 31 dicembre 1916, dimodochè chi sottoscrive entro il corrente mese di febbraio deve versare la seconda rata alla fine del mese stesso, e chi sottoscrive il 1° marzo deve versare la seconda e la terza rata alla fine del mese di marzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **109.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1916.

Consta al Ministero che molti corpi non hanno ancora inviato all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nè lo specchio mod. 103 R. A. con l'importo delle ritenute operate nel 2° trimestre 1915-916 (dal 9 al 31 del mese di dicembre) sugli assegni dei militari puniti, nè la partecipazione che non hanno versamenti da effettuare, come è prescritto dal n. 3 della circolare 921 del 1915.

S'invitano, pertanto, i consigli d'amministrazione, che non l'abbiano ancora fatto, a mettersi sollecitamente in regola, e così continuare nei trimestri futuri.

Coll'occasione si avverte che nello specchio mod. 103 R. A. annesso alla circolare 921 sopra menzionata, nell'intestazione della colonna destinata alle ritenute sull'assegno giornaliero, in luogo di *sottufficiali* e *carabinieri* deve essere indicato, *appuntati dei carabinieri e carabinieri.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **110.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazioni alle sciabole mod. 71, mod. 88 e mod. 900.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 febbraio 1916.

In sostituzione dell'attuale bottoncino di codolo per sciabole mod. 71, mod. 88 e mod. 900 a base ovale è adottato un nuovo tipo di bottoncino la cui testa ha un profilo alquanto differente e la base circolare. Viene, inoltre, esteso l'impiego della cupiglia, destinata ad impedire al soldato la scomposizione dell'arma, già in uso per la sciabola mod. 900, anche a quelle mod. 71 e mod 88.

Per le modificazioni che, in seguito a quanto sopra, dovranno apportarsi alle armi in parola, il Ministero stabilisce quanto appresso:

1. La fabbrica d'armi di Brescia ridurrà al nuovo modello i bottoncini che possiede e, d'ora innanzi, distribuirà esclusivamente sciabole modificate come è detto. Essa invierà subito alle direzioni di artiglieria il disegno completo delle modificazioni di che trattasi, in attesa della regolare pubblicazione nell'atlante del materiale d'artiglieria.

2. Le Direzioni di artiglieria ridurranno al nuovo modello tutti i bottoncini che risulteranno all'uopo utilizzabili e, d'ora innanzi, distribuiranno esclusivamente bottoncini del nuovo modello. Modificheranno, inoltre, ed invieranno subito ai Corpi interessati — come modello — gli occorrenti esemplari delle sciabole mod. 71 e mod. 88, avvertendo che l'applicazione della cupiglia dovrà essere eseguita da chi fa il montaggio dell'arma.

3. I Corpi modificheranno le sciabole che hanno in carico man mano che esse abbisognino di riparazione e, pertanto, verseranno subito alle Direzioni di artiglieria tutti i bottoncini sciolti che posseggono attualmente ed, in avvenire, anche quelli del modello abolito provenienti dai cambi eseguiti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **111.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni numeriche delle perdite di militari.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 febbraio 1915.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 100 del 9 corrente mese, questo Ministero dispone che i depositi ed i centri di mobilitazione, oltre alle comunicazioni di cui alla circolare stessa, trasmettano a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) un riepilogo numerico, conforme all'annesso modello, dei morti per malattie o per ferite, dei feriti, dei malati e dei dispersi avuti dal primo all'ultimo di ciascun mese, dai rispettivi corpi o corpo od ente mobilitato che essi hanno costituito.

Nelle specchio dovrà inoltre essere indicato il numero dei militari malati che durante il mese hanno ripreso servizio, e fra questi quanti sono stati inviati a reparti mobilitati.

I depositi ed i centri di mobilitazione sono autorizzati a destinare stabilmente alla raccolta dei dati suddetti il necessario personale, traendolo dai militari dichiarati *permanentemente non idonei* alle fatiche della guerra.

Gli elenchi (da richiedersi direttamente dagli enti interessati all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari) dovranno essere trasmessi entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati in essi contenuti.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO *numerico delle perdite accertate nel mese di* . . . . . .

PERDITE	Ufficiali	Truppa	Annotazioni
Morti per ferite			
Morti per malattie . .			
Feriti			
Ammalati degenti in ospedali di riserva. .			Di questi: Ufficiali N. . . . . Truppa N. . . . .
Dispersi			sono prigionieri accertati.
TOTALI			
Militari già feriti o malati che hanno ripreso servizio:			Di questi: Ufficiali N. . . . . Truppa N. . . . .
TOTALI			sono stati inviati ai reparti mobilitati.

(3) . . . . . .

(1) Località e data di spedizione.
(2) Ente mittente (deposito, centro di mobilitazione).
(3) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma l'elenco.

N. **112.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole di aviazione.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 18 febbraio 1916.

Allo scopo di regolare, per la durata della guerra, le ammissioni alle scuole di pilotaggio d'aeroplani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, si determina:

1. Potranno, su loro domanda, essere ammessi alle scuole di pilotaggio di aeroplani gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa qui appresso indicati:

a) I capitani con meno di due anni di grado e gli ufficiali subalterni delle armi combattenti in servizio attivo permanente o richiamati dal congedo;

b) I sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente o richiamati dal congedo senza limite di età e di anzianità di grado, appartenenti alle armi suddette.

2. Le domande, in carta bollata da lire 1.35, dovranno essere rivolte al Ministero della guerra (direzione generale d'aeronautica) corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'aspirante a disimpegnare il servizio di aviazione (ottima vista, ottimo udito, perfetto funzionamento del sistema nervoso e circolatorio, immunità da precedenti ereditari, peso del corpo non superiore ai 75 chilogrammi);

b) Titoli vari attestanti le speciali attitudini tecniche dell'aspirante a seguire i corsi di pilotaggio (brevetto di pilota aviatore della federazione aeronautica internazionale (F. A. I.) rilasciato od omologato dall'Aero club d'Italia, pratica di motori a scoppio, di guida d'automobili, conoscenza e studi di meccanica pratica, scuole speciali tecniche, ecc.).

3. Le autorità militari alle quali le dette domande saranno presentate, dovranno trasmetterle sollecitamente al Ministero (direzione generale d'aeronautica) esprimendo il loro motivato parere al riguardo, ed aggiungendo alle medesime, per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa, i seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 59);

b) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare, o condanne pronunciate da tribunali ordinari, per reati d'indole indecorosa o politica, e sia di buona condotta civile e militare. Gli elementi occorrenti per tale

dichiarazione saranno desunti dal certificato penale contenente tutte le inscrizioni, da chiedersi al Procuratore del Re, a senso dell'art. 621 del codice di procedura penale, e dalle particolari informazioni che ciascun comandante di corpo potrà avere od assumere sul conto dell'aspirante;

c) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda.

Gli aspiranti dovranno dichiarare di avere conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e di accettarle integralmente.

4. Gli aspiranti dichiarati ammissibili al servizio di aviazione militare verranno inviati ai campi-scuola nella misura successivamente richiesta dai bisogni, per attendere alla loro speciale istruzione teorico-pratica. Dopo la prima parte di essa avrà luogo una eliminazione di quelli non ritenuti atti, e gli altri seguiteranno nella istruzione di pilotaggio quali aspiranti allievi piloti, per ottenere successivamente la nomina ad « allievo di scuola piloti » e quella di « pilota aviatore militare ».

5. Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza ordinaria.

6. L'ammissione alle scuole di pilotaggio aereo non da diritto al conferimento di alcun brevetto o di alcuna carica aeronautica, e neppure alla scelta degli apparecchi da pilotare.

7. In qualunque momento, sia durante l'istruzione che dopo aver consegnito una qualsiasi carica aeronautica, gli ufficiali, sottufficiali e militari di che trattasi, su conforme proposta del comandante della scuola e del comandante di aeronautica, potranno essere esonerati dal pilotaggio per insufficiente attitudine.

La esonerazione sarà ordinata dal Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) con speciale determinazione per gli ufficiali, con semplice dispaccio per i sottufficiali e militari di truppa.

Le determinazioni o dispacci di cui sopra avranno carattere definitivo, non conterranno motivazione alcuna e porteranno di conseguenza, oltre alla cessazione delle indennità aeronautiche, il ritorno dell'esonerato al corpo di provenienza.

8. Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio, i soldati che abbiano conseguita la nomina ad « allievo di scuola piloti », potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, alla promozione al grado di caporale.

Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio e di grado, i caporali che abbiano conseguita la nomina a « pilota aviatore militare », potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, e qualora assumano la ferma triennale in luogo di quella biennale in corso, alla promozione al grado di sergente, e continuare, a norma di legge, nella carriera di sottufficiale, se oltre all'essere riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del reparto presso il quale prestano effettivo servizio, conservino tutte le necessarie qualità aviatorie.

I caporali nominati sergenti piloti aviatori militari resteranno effettivi al reparto di aviazione in più dell'organico stabilito per i sottufficiali dei reparti stessi.

9. Gli ammessi al servizio di aviazione militare verranno comandati od aggregati, a seconda dei casi, e fino al conseguimento della nomina a pilota aviatore militare, al battaglione scuole aviatori che li ripartirà, come meglio crederà, fra i vari campi scuola per attendere alla loro speciale istruzione.

Conseguita tale nomina sarà provveduto per il loro trasferimento come effettivi nel Corpo aeronautico militare a mano a mano che se ne riconosca la necessità.

In caso di congedamento, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che avranno ottenuto l'abilitazione ad « allievo di scuola piloti », potranno essere trattenuti alle armi pei tre mesi successivi al conseguimento della nomina a « pilota aviatore militare ».

10. *Avvertenza.* — Gli arruolamenti volontari in qualità di aspiranti allievi piloti aviatori di cui alla circolare 307 del 28 aprile 1915 sono definitivamente chiusi. I comandanti dei distretti e dei corpi non accetteranno quindi domande tendenti ad ottenere tali speciali arruolamenti. Allorchè se ne presenterà l'occasione avvertiranno invece gli interessati che gli aspiranti al servizio di pilotaggio di aeroplani potranno assumere l'arruolamento comune in base ai loro obblighi di leva o alle speciali disposizioni vigenti, presso il deposito di aeronautica (aviatori) in Torino, da dove poi, se saranno riconosciuti idonei e se avranno i necessari requisiti morali, potranno, a domanda e su ordine del Ministero (Direzione generale d'aeronautica) esser trasferiti al battaglione scuola aviatori per l'istruzione sul pilotaggio di aeroplani.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **113.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui cannoni da 120 G e 120 A. (Pubblicazione 178).** — (Direzione generale artiglieria). — 18 febbraio 1916.

È stata pubblicata la predetta istruzione sui cannoni da 120 G e 120 A (Pubblicazione 178). L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comando supremo (Comando generale d'artiglieria)	»	10
Comando territoriale di corpo d'armata	»	2
Comando territoriale divisione	»	2
Comando d'artiglieria da fortezza	»	4
Comando d'artiglieria da campagna	»	1
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza	»	8
Deposito di reggimento d'artiglieria da campagna	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria campale e pesante e a cavallo	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	6
Comando della scuola di guerra	»	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	10
Comando in 2° della scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	20
Comando in 2° della accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola militare	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	2
Direzione d'artiglieria di Piacenza (per i bisogni del parco)	»	50

I comandi e i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione, chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 0,90.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **114.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffe delle riparazioni ai materiali del Gruppo C — (Pubblicazione n. 179).** — (Direzione generale artiglieria). — 18 febbraio 1916.

È stato pubblicato un nuovo volume delle predette tariffe: tale pubblicazione sostituisce l'altra di cui era oggetto la circolare n. 396 del *giornale militare* dell'anno 1915.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per le seguenti distribuzioni:

Al comando del corpo di stato maggiore territoriale copie n. 18
Ai comandi di corpo d'armata territoriali . . . » » 1
Ai comandi di divisione . . . . . » » 1

Tutti gli enti aventi consiglio d'amministrazione chiederanno al suddetto ufficio il numero di copie strettamente loro necessario.

Il prezzo del volume è di L. 1.30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **115.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco. (Pubblicazione n. 180).** — (Direzione generale artiglieria). — 18 febbraio 1916.

È stata pubblicata la predetta istruzione. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . . . copie n. 18
Comando territoriale di corpo d'armata . . . . » » 2
Comando territoriale di divisione . . . . . » » 2
Comandi d'artiglieria . . . . . » » 3
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza . » » 10
Deposito di reggimento d'artiglieria da campagna . . . . . » » 2
Deposito di reggimento d'artiglieria campale pesante e a cavallo . . . . . » » 2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna . . . . . » » 2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . . . » » 4

Comando della scuola di guerra	»	»	4
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	»	6
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	6
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	6
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	2
Scuola militare	»	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	»	2

I comandi ed i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 0.95.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **116**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 febbraio 1916.

1. Questo Ministero determina che tutti gli ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria, nati nell'anno 1891, attualmente in congedo, sieno richiamati alle armi e si presentino ai centri cui sono effettivi per mobilitazione il mattino del giorno 26 febbraio 1916.

2. I comandanti dei depositi e dei distretti interessati cureranno di dare partecipazione ai dipendenti ufficiali, che si trovino nelle condizioni suindicate, del richiamo in servizio e del luogo di loro presentazione, invitandoli ad assumere servizio alla data stabilita e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che ove non si presentino alle armi incorreranno nelle sanzioni stabilite nel codice penale per l'esercito per il reato di diserzione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **117.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Trasferimenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 febbraio 1916.

Ad eliminare dubbi si avverte che gli ufficiali destinati dalle autorità militari a reparti dipendenti da centri di mobilitazione diversi da quelle al quale furono assegnati effettivi col bollettino ufficiale, debbono considerarsi ivi comandati fintantochè il trasferimento definitivo non risulterà dal detto bollettino.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **118.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 febbraio 1916.

Per meglio assicurare il funzionamento delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, comprese nel territorio del corpo d'armata di Milano, questo Ministero, d'accordo con quello della marina, ha stabilito di modificarne le sedi e le circoscrizioni. Ha stabilito inoltre che la commissione di Verona abbia ufficio proprio.

La tabella di cui alla circolare del *giornale militare ufficiale* n. 763 del 2 ottobre 1915, che modificava l'all. 1 delle norme di applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, resta sostituita dalla seguente.

ZUPELLI.
CORSI.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DELLE COMMISSIONI LOCALI

CORPO D'ARMATA	SEDE	SE CON UFFICIO PROPRIO o presso altro ufficio	CIRCOSCRIZIONE
I	Torino	Con ufficio proprio	Divisione militare di Torino.
	Novara	Con ufficio proprio	Divisione militare di Novara.
II	Alessandria	Presso la direzione del commissariato militare	Divisione militare di Alessandria.
	Cuneo	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Cuneo.
III	Milano	Con ufficio proprio	Circondari di Milano e Abbiategrasso e comune di Sesto S. Giovanni.
	Brescia	Id. id.	Circondari di Brescia, Chiari, Clusone, Breno, Salò.
	Como	Id. id.	Circondari di Como, Varese, Gallarate e Monza eccetto il comune di Sesto S. Giovanni.
	Bergamo	Id. id.	Circondari di Bergamo, Sondrio, Lecco, Treviglio, Crema, Lodi
IV	Genova	Id. id.	Divisione militare di Genova.
V	Piacenza	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Piacenza.
	Verona	Con ufficio proprio	Divisione militare di Verona.
VI	Padova	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Padova.
	Bologna	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Bologna, meno il distretto amministrativo di Venezia.
	Venezia	Presso l'arsenale marittimo.	Distretto amministrat. di Venezia.

CORPO D'ARMATA	SEDE	SE CON UFFICIO PROPRIO o presso altro ufficio	CIRCOSCRIZIONE
	Ravenna	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Ravenna.
VII	Ancona	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Ancona.
	Chieti	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Chieti.
VIII	Firenze	Con ufficio proprio	Divisione militare di Firenze.
	Livorno	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Livorno, meno il circondario di Spezia.
	Spezia	Con ufficio proprio	Circondario di Spezia.
IX	Roma	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Roma.
	Perugia	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Perugia
	Cagliari	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Cagliari.
X	Napoli	Con ufficio proprio	Divisione militare di Napoli.
	Salerno	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Salerno.
XI	Bari	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Bari.
	Catanzaro	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Catanzaro.
XII	Palermo	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Palermo.
	Messina	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Messina.

N. **119.** — TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva.** — (Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi). — 18 febbraio 1916.

In conformità a quanto è disposto nella circolare n. 643 del 1915, i viaggi gratuiti dei parenti poveri che si recano a visitare militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali o di riserva possono effettuarsi con tutti i treni portanti la 3ª classe, esclusi i direttissimi.

Questa esclusione non risultando però opportuna in taluni casi particolarmente gravi, la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha ammesso, **ma pei soli viaggi di andata**, anche l'uso dei treni direttissimi, se ciò sia ritenuto indispensabile.

Quindi, ove ricorra tale circostanza, il direttore dell'ospedale territoriale o di riserva in cui l'infermo è ricoverato, nel telegramma col quale informerà la famiglia delle condizioni dell'infermo stesso, aggiungerà la formula: *ammettesi viaggio andata con direttissimo.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **120.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *24 febbraio corrente* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'accluso modello di manifesto, e che dallo stesso giorno sia iniziata la chiamata per mobilitazione di quelli di 3ª categoria non istruiti, nati negli anni 1884 e 1885 indicati nel n. 2 del manifesto stesso.

L'affluenza al distretto dei militari di 3ª categoria potrà essere regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in più giorni

consecutivi *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più è possibile. Dovrà peraltro tenersi ben presente che le operazioni stesse dovranno svolgersi nel più breve tempo possibile e che, in ogni modo, la presentazione di tutti i militari dovrà compiersi al massimo entro il giorno 28 corrente.*

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 1ª e 2ª categoria.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati di 1ª e 2ª categoria, indicati nel n. 1 del manifesto, avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

I comandi dei centri di mobilitazione dovranno accertare anzitutto, con ogni cura, che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamata, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel corpo o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal corpo o riparto

medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari del G. M. n. 370 del 1915 e n. 120 del 1916) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

5. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62, non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

6. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

7. **Rendiconto sommario**. — Il 29 *febbraio corr.* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma espresso* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati, n. . . . caporali e caporali maggiori e n. . . . sottufficiali* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 29 febbraio, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 5 marzo successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1884 e 1885.

8. I militari di 3ª categoria non istruiti, indicati nel n. 2 dell'annesso modello di manifesto, dovranno affluire ai comandi di distretto cui spetta provvedere nei loro riguardi, a semiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 819 del *giornale militare* del 1915, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati negli anni 1884 e 1885.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria, che dovranno inviare subito al corpo e riparto cui il militare verrà assegnato, giusta i successivi numeri 12 e 13.

Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

I militari terranno perciò i propri abiti fino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nei casi di urgente necessità potrà il comandante del distretto far loro distribuire qualche capo di corredo. Però, a quegli uomini che, nel viaggio per recarsi al deposito, dovessero passare la notte in ferrovia attraverso regioni in cui il clima sia rigido, dovrà, dal comandante del distretto esser fatta distribuire una coperta da campo ovvero di casermaggio; giunti poi gli uomini a destinazione, per cura del comando del deposito, tali coperte saranno senza indugio raccolte e rinviate al distretto da cui provengono, facendole accompagnare possibilmente dallo stesso graduato che le prese in consegna all'atto della partenza.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti disporranno subito la provvista dei *bracciali* con la relativa iscrizione.

9. I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n. 1350 R. S. in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari. Qualora incontrassero serie difficoltà nella provvista dei materiali d'occasione necessari per la distribuzione del rancio, i comandi dei distretti potranno far corrispondere i viveri in contanti in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura. Dovendo eccezionalmente far corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*. Sempre quando possibile però, viveri e pane dovranno essere distribuiti in natura.

10. Di massima, per il viaggio degli uomini dal distretto al centro di assegnazione, non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento di cui alla circolare 88 del *giornale militare* del 1915.

11. I militari, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di destinazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove sono corrisposte le indennità di guerra, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

12. **Assegnazione ai vari centri.** — La assegnazione dei militari sarà fatta ai vari centri di mobilitazione indicati nelle tabelle numeriche speciali che il Ministero si riserva di inviare ad ogni distretto per mezzo del comando del rispettivo corpo d'armata territoriale, tabelle che non comprendono talune specialità come ad esempio i *granatieri*, la *sussistenza*, ecc. ecc.

I distretti procureranno di dare al completo le quote stabilite con le predette tabelle per le armi speciali.

Nel caso che il numero dei militari che si presenterà alle armi fosse inferiore a quello indicato nella tabella di assegnazione, i distretti dovranno ripartire le deficienze in modo proporzionale esclusivamente fra i vari depositi di fanteria di linea indicati nella tabella stessa.

Analogamente si regoleranno nel caso che il numero dei presentatisi superasse la cifra indicata nella tabella.

La tabella di assegnazione vale indistintamente per tutti i militari che si presentano, anche se appartenenti per fatto di leva ad altro distretto. Quindi questi militari dovranno essere assegnati agli stessi centri cui lo saranno i militari appartenenti al distretto al quale si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva della avvenuta presentazione, indicando il centro cui il militare è stato assegnato, affinchè il distretto di leva possa inviare al centro stesso il prescritto mod. 59.

13. Oltre le assegnazioni indicate nelle tabelle di cui al numero precedente ogni distretto assegnerà:

a) alla *compagnia di sanità* del rispettivo corpo d'armata territoriale, tutti i militari che si troveranno nelle condizioni previste dal n. 354 del tomo III di mobilitazione, nonchè coloro che comprovassero di essere infermieri di professione presso gli ospedali (esclusi beninteso le cliniche private);

b) alla *compagnia automobilisti di artiglieria*, indicata per ogni distretto nella rispettiva tabella, i militari che, in base ad attendibili documenti da essi prodotti, provino di essere buoni operai *motoristi, tornitori e aggiustatori meccanici automobilisti.*

Non occorre che tali individui siano muniti di patente di conduttore d'automobili.

Peraltro ciascuno dei distretti militari di Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Roma, Sacile, Salerno, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza assegnerà in precedenza al *battaglione aerostieri* in Roma *tre* militari di 3ª categoria, *muniti di patente civile di conduttore d'automobili* rilasciata dalle prefetture del Regno, e che in pari tempo siano *meccanici*, ed *al deposito del 5° reggimento genio* (*minatori*) in Torino *otto motoristi*;

c) al *deposito del 3° reggimento genio* (*telegrafisti*) in Firenze i militari che comproveranno con documenti autentici di essere *telegrafisti dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria*, nonchè coloro che dimostreranno con certificati validi di avere conoscenza pratica della trasmissione telegrafica, avendo cura peraltro di escludere quelli che risultassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

Questi militari dovranno essere in condizioni di potere, senza aiuto di lenti, leggere il n. 3 dell'ottotipo militare del Baroffio o la quart'ultima riga della scala del De Vecker, con un occhio a 15 metri, e coll'altro almeno a 10 metri; il che verrebbe a corrispondere a V 1 nel primo, e a V circa $\frac{2}{3}$ nel secondo. Nel procedere a tali accertamenti si dovrà porre attenzione a che l'ottotipo sia bene illuminato con luce naturale uniforme. Inoltre si dovrà completare l'esame oculare colla determinazione del *visus* periferico e del senso cromatico.

A tal fine i comandi dei distretti invieranno in osservazione all'ospedale militare prossimiore tutti i militari anzidetti escludendo poi da tale assegnazione quelli di essi che risultassero non possedere tutti i requisiti sopraccennati.

14. **Appena ricevute le tabelle di assegnazione, i comandi dei distretti comunicheranno d'urgenza ai vari centri di mobilitazione ai quali debbono fare assegnazioni, la quota di militari ad essi attribuita.**

15. I militari che si trovano in Libia, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della Colonia e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

16. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendoli dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

17. **Invio dei militari ai centri di mobilitazione.** — L'invio dei militari ai vari centri indicati nelle tabelle di assegnazione avrà luogo secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (*delegazione trasporti*) in Roma.

Qualora il numero dei militari effettivamente assegnati a ciascun centro risulti del *10 per cento, o più,* inferiore o superiore a quello indicato sulle tabelle, i comandi di distretto ne daranno subito notizia telegrafica al predetto comando.

18. Per l'accompagnamento dei militari ai depositi e centri cui sono assegnati, i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traen-

dolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

19. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *1° marzo p. v.* i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il *29 febbraio* assegnati ai corpi militari di 3ª categoria non istruiti, nati negli anni 1884 e 1885 numero . . .

« Rimasti al distretto in attesa di assegnazione o di altra decisione numero . . . . . ».

Nel successivo giorno *10 marzo p. v.* trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte, indicando distintamente il numero di militari di 3ª categoria assegnati ai vari centri, distinguendoli per anno di nascita.

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Disposizioni comuni a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

20. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I militari che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro che fossero riconosciuti nelle suddette condizioni fisiche dopo incorporati non potranno essere trasferiti in altri centri (compagnie di sanità, sussistenza ecc.), ma dovranno rimanere assegnati ai centri di mobilitazione ai quali furono destinati che li impiegheranno poi come è indicato nel precedente comma.

I militari invece che, sia presso i distretti sia presso i corpi, fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del 1915, finchè durerà lo stato di mobilitazione e non siano date nuove disposizioni al riguardo non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

21. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h)* dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b)* dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 21 della circolare n. 120 del 1916) li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

22. In via eccezionale, questo Ministero determina di sospendere per tempo indeterminato la presentazione alle armi dei militari chiamati alle armi con la presente circolare che siano impiegati nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916, con una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate e purchè il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto sotto la sua personale responsabilità che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio.*

A tal uopo, i militari dovranno produrre al comando del distretto di residenza, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato conforme a quello prescritto dal n 85 dell'istruzione per l'applicazione del regola-

mento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dei rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Sospesa la presentazione alle armi in applicazione del penultimo comma del n. 22 della circolare n. 120 del* giornale militare *1916* ».

23. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'esser rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

24. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato al n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.

25. **Imposta militare.** — I comandi di distretto, a senso dell'articolo 3 dell'allegato *A* al regio decreto 12 ottobre 1915,

n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che avranno risposto alla chiamata indetta con la presente circolare.

Con l'occasione, si avverte che le stesse comunicazioni dovranno essere fatte anche per i militari presentatisi alle armi in seguito alla chiamata indetta con la precedente circolare n. 82 del c. a., come per qualunque altro militare che, d'ora in avanti, venisse chiamato in servizio, anche isolatamente, con disposizione speciale.

26. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

Il Ministro — ZUPELLI

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari di milizia territoriale, nati nell'anno **1876**, ascritti all'**artiglieria da fortezza** (compresi i provenienti dalla riserva navale) di tutti i distretti del Regno. Ad ogni buon fine si avverte, per norma degli interessati, che a questa chiamata sono tenuti a rispondere anche i militari di milizia territoriale nati nell'anno **1876** che provengono dalle altre specialità d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo, da montagna e da costa, dappoichè essi all'atto del passaggio alla milizia territoriale sono stati trasferiti all'artiglieria da fortezza;

b) militari della **classe 1883, provenienti dalla regia marina e trasferiti alla milizia territoriale del regio esercito** il 31 dicembre 1915.

2. Sono inoltre chiamati alle armi per mobilitazione i militari di **3ª categoria** in congedo illimitato, **nati negli anni 1884 e 1885** (compresi beninteso i provenienti dalla leva di mare), di tutti i distretti del Regno.

3. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero 1 avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 24 febbraio 1916.*

I **militari di 3ª categoria nati negli anni 1884 e 1885** *indicati nel precedente numero 2 dovranno invece presentarsi nel giorno per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto* **(1)**.

4. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Tutti indistintamente i predetti militari di 3ª categoria, indicati nel n. 2, debbono essere avviati dai sindaci a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto.

Per gli altri militari di 1ª e di 2ª categoria, di cui è parola al n. 1, i sindaci applicheranno le consuete norme relative all'invio ai depositi dei militari già istruiti, richiamati sotto le armi. A tal uopo e per opportuna norma degli interessati e delle autorità comunali, si avverte che i *militari della classe 1883 provenienti dalla regia marina*, sono stati assegnati **all'artiglieria da fortezza**, se come militari della regia marina prestarono servizio nelle specialità *cannonieri, torpedinieri, operai, semaforisti e guardafili;* alla **sanità**, se prestarono servizio nella specialità *infermieri* ed alla **fanteria di milizia territoriale** tutti gli altri.

5. I militari, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Fer-

(1) I Comandi di distretto che possono eseguire la chiamata in un giorno soltanto modificheranno questo comma nel modo seguente:
« **I militari di 3ª categoria nati negli anni 1884 e 1885** *indicati nel precedente numero 2 dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno 24 febbraio 1916* ». S'intende che non dovranno poi includere nel manifesto lo specchio stampato in calce al presente modello.

rovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

6. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di **L.** 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto o corpo, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

7. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento

sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

(1) *Specchio indicante i giorni in cui dovranno presentarsi i militari di 3ª categoria nati negli anni 1884 e 1885 di ciascun circondario.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . , *addì 20 febbraio 1916.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(54) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1916 — 26 febbraio

1915 DICEMBRE 23. N. 1353. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1853, col quale si concede la riabilitazione, per merito di guerra, anche fuori dei casi e dei termini preveduti dal codice penale e di procedura penale . . . . . *Pag.* 278

1916 FEBBRAIO 21. » 122. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra (Pubblicazione n. 182) . . . . . » 281

» 23. » 123. — TRASPORTI — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasporti militari nei porti di Genova e di Savona . » 282

» 24. » 124. — AVANZAMENTO — Accertamento della idoneità dei colonnelli di cavalleria, artiglieria e genio al comando di una brigata di fanteria . . . . . » 284

» 25. » 125. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazione all'attuale copricanna e bocchino del moschetto mod. 91 per T. S. . . . . » 285

» 25. » 126. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1627, concernente il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai congedati dalle milizie volontarie . . . » 287

» 25. » 127 — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici ricoverati in ospedali di riserva per malattia o per ferite 288

» 25. » 128. — DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari. . . » 288

» 25. » 129. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie. . . . » 289

25. » 130. — EQUIPAGGIAMENTO — Modificazione alle mostrine di velluto . . . . . » 296

» 25. » 131. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali. . . . . » 291

1916 FEBBRAIO 25. N. 132. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il secondo trimestre dell'anno 1916 . . . . . Pag. 294

» 25. » 133. — TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri, residenti all'estero, di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva . . . » 295

» 17. » 134. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 472, col quale vengono stabilite speciali norme per le proposte di promozione per merito eccezionale durante la guerra . . . . » 296

» 13. » 135. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 460, che proroga, per la durata della guerra, la validità delle disposizioni dei Regi decreti nn. 1424 e 1425 in data 21 novembre 1914, relative all'assimilazione dei funzionari postali e telegrafici ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i detti Regi decreti. . . . » 297

CIRCOLARE N. **121** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Decreto luogotenenziale n. 1853, col quale si concede la riabilitazione, per merito di guerra, anche fuori dei casi e dei termini preveduti dal codice penale e di procedura penale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di concerto con quello della guerra e della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, relativo alla riabilitazione per merito di guerra, ai militari che abbiano conseguito più di una delle

attestazioni di merito o di valore indicate nell'art. 1 del predetto decreto, può essere conceduta la riabilitazione, anche fuori dei casi e dei termini preveduti negli articoli 100 del codice penale e 629 del codice di procedura penale.

Tale riabilitazione avrà luogo per mezzo di decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri. Essa varrà a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
CORSI.

(1) Il presente decreto fu pubblicato sulla *gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 1916. Per opportuna intelligenza del decreto stesso si riporta qui di seguito anche il testo degli articoli dell'altro decreto luogotenenziale emanato sullo stesso argomento, n. 1074, dell'11 luglio 1915, e del quale è parola nell'art. 1 del presente decreto:

« Art. 1.

« I militari che, per essersi distinti con atti di valore personale nella guerra attuale, abbiano conseguito in conformità delle disposizioni vigenti una promozione per merito di guerra o una medaglia al valore, sono riabilitati di diritto, nel caso preveduto nell'articolo 632, parte prima e capoverso, del codice di procedura penale; e possono, nel caso preveduto nell'art. 100 del codice penale, chiedere la riabilitazione anche prima che siano trascorsi i termini ivi stabiliti per poter proporre l'istanza.

« Art. 2.

« Per i militari i quali non avendo conseguito alcuna delle distinzioni di valore personale indicate nell'articolo precedente, abbiano partecipato alla campagna servendo con fedeltà ed onore, i termini, rispettivamente stabiliti negli articoli 100 del codice penale e 632 del codice di procedura penale, si computano ragguagliando ad un anno ogni trimestre di campagna, compiuto o anche soltanto iniziato. Il ragguaglio della multa si fa a termini dell'art. 19 del codice penale.

« Art. 3.

« Gli effetti delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge ne faccia dipendere il non conferimento, la sospensione e la perdita di diritti, uffici e impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cessano immediatamente, in favore di quei militari che, per atti di valore personale compiuti nella campagna attuale abbiano conseguito alcuna delle distinzioni indicate nell'art. 1.

« Per i militari che abbiano semplicemente partecipato alla campagna, servendo con fedeltà ed onore, il termine occorrente per la cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento, secondo l'art. 633 del codice di procedura penale, si computa a norma dell'art. 2.

« Art. 4.

« I militari i quali abbiano, per atti di valore personale compiuti nell'attuale campagna, conseguito alcuna delle distinzioni indicate nell'art. 1, hanno diritto, ove concorra la condizione prevista nell'art. 108 della legge di pubblica sicurezza, alla revoca della giudiziale ammonizione cui siano sottoposti.

« Per i militari che abbiano semplicemente partecipato alla campagna, servendo con fedeltà ed onore, il biennio dell'ammonizione si computa a norma dell'art. 2.

« Art. 5.

« La disposizione dell'art. 4 si applica anche ai militari che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità giudiziaria ordina, a norma dell'art. 42 del codice penale, la cessazione o la limitazione della vigilanza, secondo che ricorra la condizione indicata nella prima parte, o nel capoverso dell'articolo precedente.

« Art. 6.

« Il comandante del distretto, o l'autorità militare del compartimento al quale appartiene il militare avente diritto, a norma delle disposizioni che precedono, alla riabilitazione, o alla revoca, cessazione, o limitazione delle condanne o incapacità ivi indicate, su istanza dell'interessato o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, rilascerà un certificato da cui risulti il concorso della condizione da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio ».

N. **122.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra.** — (Pubblicazione n. 182) — Direzione generale leva e truppa). — 21 febbraio 1916.

Con decreto luogotenenziale n. 109 del 30 gennaio 1916, inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e nella *Gazzetta ufficiale del Regno,* è stata approvata una *Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra*, firmata dal ministro della guerra, la quale sostituisce l'analoga istruzione contenuta nell'appendice II al Regolamento di servizio in guerra (Parte I — Servizio delle truppe) approvato con R. decreto 10 marzo 1912.

Tale istruzione entrerà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, avvenuta nella dispensa n. 38, del 16 febbraio 1916.

Essa è stata pubblicata in fascicolo a parte, preceduta dal decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 108 del 27 gennaio 1916 (vedere circolare n. 105).

L'ufficio personali militari vari distribuirà detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici nella misura che gli verrà comunicata dal Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **123.** — TRASPORTI — DISPOSIZINI VARIE. — **Trasporti militari nei porti di Genova e di Savona.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 febbraio 1916.

A rendere più solleciti e corrispondenti alle esigenze del momento gli scarichi ed i trasporti nei porti di Genova e di Savona, ed a sfruttarne la loro massima capacità di irradiamento, è necessario che detti trasporti siano opportunamente coordinati e disciplinati in modo che la loro effettuazione sia attuata adeguatamente alle necessità urgenti dell'amministrazione militare, ai bisogni delle collettività ed a quelli dei privati.

Per raggiungere gli intendimenti suaccennati, coi decreti luogotenenziali n. 1731 e 1875 in data 5 e 23 dicembre 1915, vennero istituiti presso il consorzio autonomo del porto di Genova e presso la capitaneria del porto di Savona due Comitati, dei quali fa parte un delegato di questo Ministero, con l'incarico di pronunciarsi sulle domande presentate dagli enti o dalle ditte richiedenti, a mezzo delle autorità prefettizie o militari, per accosti privilegiati di navi e per assegni speciali di carri ferroviari nei due porti suddetti.

Questo Ministero, pertanto, reputa opportuno precisare e far conoscere le norme da osservarsi per le richieste e per la concessione di trasporti, avvertendo che le autorità militari in appresso indicate, che hanno l'incarico di trasmettere le domande e di esprimere il proprio parere in merito ai singoli trasporti da effettuarsi, ne assumono intera la responsabilità. Prima di inoltrare le domande di cui trattasi, dovranno perciò accertarsi che i carri domandati debbono realmente servire interessi militari e che le richieste sieno mantenute nel limite strettamente necessario per provvedere alla continuità delle forniture e delle lavorazioni, raccogliendo precise e sicure informazioni sul giusto fondamento delle domande e sulla esattezza dei dati esposti, avendo presente che senza tali notizie i comitati speciali costituiti a Genova ed a Savona non si troverebbero in grado di provvedere.

Colla costituzione dei comitati suddetti le ditte fornitrici non debbono più rivolgersi direttamente alle autorità portuali o ferroviarie, per risolvere qualsiasi trasporto militare, o che debba considerarsi tale, ma devono inoltrare le domande per i tramiti di cui in appresso, avvertendo di compilarle in modo esatto e concreto corredandole delle informazioni seguenti:

a) la qualità e la quantità della merce da ricevere, indicando se sia già pronta nel porto per la spedizione, ovvero se sia attesa dal mare.

Nel secondo caso occorre indicare, possibilmente, la nave sulla quale trovasi la merce e la data del probabile arrivo a Genova od a Savona;

b) il nome e cognome dello spedizioniere sulla piazza di Genova o di Savona incaricato del ricevimento e dell'inoltro della merce;

c) lo stretto fabbisogno giornaliero della merce da ricevere, tenuto conto dell'entità e del genere di consumo o di produzione;

d) la scorta di cui lo stabilimento è provveduto;

e) le ragioni speciali che la ditta intenda far valere per ottenere l'assegno privilegiato, così che si possa tenerne il debito conto nell'esame della domanda;

f) l'indicazione, pei trasporti in partenza da Genova, dello scalo del porto, nel quale debbono essere consegnati i carri ferroviari da assegnarsi dal comitato.

Le richieste per ottenere precedenze nello scarico dei piroscafi o per concessione di vagoni per trasporti che interessano direttamente le autorità militari devono essere da dette autorità inviate al comitato presso il Consorzio del porto di Genova od a quello presso la capitaneria del porto di Savona a seconda della località dalla quale deve effettuarsi il trasporto.

Le richieste invece per trasporti di natura militare, ma interessanti amministrazioni o ditte private, devono anch'esse essere trasmesse ai comitati dianzi accennati, ma per i tramiti seguenti:

1° Per materiali che interessano direttamente od indirettamente la costruzione dei proiettili, alle rispettive commissioni regionali di collaudo di artiglieria ed alle commissioni di vigilanza.

2° Per materiali relativi ad ordinazioni o contratti stipulati con gli stabilimenti militari o direzioni di artiglieria od a questi affidati per l'esecuzione amministrativa, agli stabilimenti militari e direzioni di artiglieria interessate.

3° Per i materiali o materie prime necessarie agli stabilimenti metallurgici ed a quelli che provvedono alla fabbricazione degli esplosivi, direttamente al Sottosegretariato per le armi e munizioni.

4° Per i materiali non compresi nei numeri precedenti che pur interessano il Sottosegretariato per le armi e munizioni, ai rispettivi comitati di mobilitazione industriale.

5° Per tutti gli altri trasporti aventi carattere militare, le richieste saranno fatte pervenire ai comitati in parola per il tramite delle autorità militari stesse colle quali hanno relazione i trasporti da effettuarsi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **124.** — AVANZAMENTO. — **Accertamento della idoneità dei colonnelli di cavalleria, artiglieria e genio al comando di una brigata di fanteria.** — (Gabinetto del ministro). — 24 febbraio 1916.

In base alle disposizioni dei paragrafi 83 e 92 del regolamento sull'avanzamento, secondo le quali i colonnelli delle armi combattenti possono essere promossi al grado di maggior generale anche in servizi di armi diverse dalla propria, purchè ne abbiano l'idoneità, il Ministero determina che i colonnelli delle armi di cavalleria, artiglieria e genio siano esaminati per l'idoneità al comando di una brigata di fanteria mobilitata, per essere a loro turno promossi maggiori generali in questa carica, con l'osservanza delle norme seguenti.

I colonnelli da esaminarsi dovranno avere anzianità di grado non minore del 30 giugno 1915, avvertendo che, in relazione al limite prestabilito per i colonnelli di fanteria, nell'arma di artiglieria l'esame non dovrà essere esteso oltre il colonnello Acquarone Girolamo.

I colonnelli che aspirano a questo avanzamento dovranno farne domanda al proprio superiore diretto non più tardi del 15 marzo 1916. Le autorità compilatrici delle proposte di avanzamento provvederanno al più presto ad esaminare i colonnelli che abbiano avanzato tale domanda e giudicare se posseggano le qualità richieste per il comando di una brigata di fanteria, giudizio che esse esprimeranno in uno specchio di proposta. Le altre autorità gerarchiche superiori esprimeranno di poi il loro giudizio in merito, come si pratica per le usuali proposte di avanzamento.

Sarà in facoltà delle autorità compilatrici delle proposte di avanzamento di proporre per questo avanzamento an-

che i colonnelli che non ne abbiano fatto domanda, quando riconoscano che essi posseggano l'attitudine e la capacità necessaria al comando di una brigata di fanteria.

Gli specchi di proposta, compilati o in seguito a domanda o per iniziativa delle autorità suddette, dovranno giungere al Comando Supremo dell'esercito non più tardi del 25 marzo 1916.

Le proposte favorevoli dovranno, per avere effetto, essere confermate da una commissione di grado superiore da nominarsi dal Ministero. A questa saranno perciò sottoposte le proposte favorevoli assieme ai giudizi delle autorità gerarchiche. Il giudizio della commissione di grado superiore sarà definitivo.

I colonnelli riconosciuti idonei saranno inscritti sul quadro di avanzamento assieme ai colonnelli di fanteria secondo l'ordine di anzianità relativa, il quale darà norma alle promozioni nella carica di comandante di brigata di fanteria, a senso del citato § 83 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **125.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Modificazione all'attuale copricanna e bocchino del moschetto mod. 91 per T. S.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 febbraio 1916.

Per evitare le frequenti spaccature che si determinano, per effetto del tiro, nell'attuale copricanna del moschetto mod. 91 per T. S viene adottato un nuovo tipo di bocchino provvisto di apposita appendice che, sovrapponendosi al copricanna, lo tiene unito all'arma.

La fabbrica d'armi di Brescia inizierà, appena possibile, l'allestimento dei nuovi bocchini applicandoli naturalmente, anche ai moschetti di nuova fabbricazione; ed, intanto, per poter utilizzare il rilevante numero esistente di copricanna e bocchini del tipo attuale, allestirà subito un congruo numero di appendici amovibili da unirsi ad incastro ai bocchini del modello abolito, in sostituzione della linguetta metallica incassata nel copricanna.

E poichè tale operazione dovrà essere fatta, per cura degli enti medesimi che hanno in carico i moschetti, la predetta fabbrica d'armi, oltre a provvedere le Direzioni d'artiglieria

di un certo numero di bocchini di nuovo modello, compilerà una breve istruzione sul modo di applicare le dette appendici amovibili, da distribuirsi, insieme ai disegni relativi alla modificazione in parola, alle stesse Direzioni e a tutti quegli altri enti che ne fanno richiesta.

Le direzioni di artiglieria e i depositi dei corpi interessati, provvisti del capo armaiuolo, regolandosi come sopra è detto, modificheranno i bocchini dei moschetti che hanno in carico, richiedendo alla Fabbrica d'armi di Brescia il numero di appendici amovibili occorrenti.

I corpi che hanno il capo armaiuolo faranno eseguire la modificazione di che trattasi presso la Direzione di artiglieria della circoscrizione, stabilendo con esse gli opportuni accordi circa l'andamento di tale operazione, in maniera da mantenere le armi disponibili in qualunque momento.

A tal uopo le Direzioni di artiglieria forniranno, in precedenza, un certo numero dei bocchini di nuovo modello ricevuti dalla Fabbrica d'armi, ai corpi ora detti, i quali verseranno a gruppi successivi un egual numero di bocchini da modificare.

Per i moschetti attualmente in distribuzione alle truppe mobilitate, invece, le modificazioni di cui sopra saranno eseguite, man mano che essi abbisognino di riparazione, per cura degli stabilimenti di queste incaricati, i quali, pertanto, richiederanno la relativa istruzione ed un congruo numero di appendici amovibili alla fabbrica d'armi di Brescia.

Per norma si comunicano, qui di seguito, i prezzi da corrispondersi ai capi armaiuoli compensati a tariffa per l'attuazione delle suddette modificazioni, nonchè quelli del nuovo bocchino e copricanna:

a) appendice amovibile (allestita dalla fabbrica d'armi di Brescia	L.	0.12
b) applicazione di essa al bocchino attuale . .	»	0.10
c) troncatura della linguetta dell'attuale copricanna	»	0.03
Importo totale della medificazione	L.	0.25
d) prezzo del nuovo bocchino con appendice .	L.	1.500
e) prezzo del copricanna	»	0.316
Prezzo totale . .	L.	1.816

A cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria sarà provveduto per la pubblicazione delle relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed all'Atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **126.** — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1627, concernente il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai congedati dalle milizie volontarie.** — (Segretariato generale — Divisione Tiro a segno ed educazione fisica). — 25 febbraio 1916.

In relazione alla riserva contenuta nel decreto luogotenenziale sopra citato, circa le norme da stabilirsi da questo Ministero per la nomina ai gradi di sergente e caporale dei sottocapiplotone e dei capisquadra congedati dai reparti delle milizie volontarie e con riferimento a quanto è stato già disposto in materia con la circolare n. 7253 delli 17 novembre 1915 del Comando Supremo — ordinamento e mobilitazione — si avverte quanto appresso, anche per norma nei venturi congedamenti dalle milizie:

1. Le commissioni di avanzamento dei corpi, ai quali vengono assegnati i sottocapiplotone e capisquadra predetti, procederanno agli opportuni accertamenti allo scopo di stabilire se i medesimi siano meritevoli rispettivamente dei gradi di sergente e caporale, tenendo conto dei giudizi contenuti nelle loro carte personali, delle informazioni che potranno richiedere ai reparti nei quali hanno prestato servizio e di ogni altra circostanza.

2. Sino a che i detti accertamenti non siano stati effettuati, i volontari continueranno a vestire la propria tenuta con i loro distintivi di grado ed a percepire gli assegni inerenti al grado stesso, a norma della circolare n. 545 del *giornale militare* dello scorso anno.

3. I dichiarati meritevoli saranno poi nominati rispettivamente sergenti o caporali dalla data dell'incorporazione nel R. esercito.

Coloro invece che non siano dichiarati meritevoli della nomina, saranno incorporati come soldati e, ove sia giudicato opportuno, trasferiti ad altro corpo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **127.** — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO SANITARIO — **Ufficiali medici ricoverati in ospedali di riserva per malattia o per ferite.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 febbraio 1916.

Allo scopo di stabilire uniformità di criteri nei riguardi del ritorno ai reparti o servizi sanitari mobilitati degli ufficiali medici, che dovettero allontanarsene per malattia o per ferite, e furono ricoverati negli ospedali di riserva, questo Ministero determina, che gli ufficiali stessi, appena usciti dai luoghi di cura perchè ristabiliti, od appena ultimata la licenza di convalescenza, debbano presentarsi *direttamente* alla direzione di sanità dell'armata, alla quale essi appartenevano all'atto in cui furono ricoverati all'ospedale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **128.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biciclette militari.** (Direzione generale genio). — 25 febbraio 1916.

Allo scopo di disciplinare la richiesta delle targhette esenti da tasse per biciclette militari, e con riferimento al dispaccio circolare n. 23 del 10 giugno 1898 del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio), diretta ai comandi di corpo d'armata, si fa noto che l'apposizione di tali contrassegni alle biciclette militari dei vari comandi, corpi ed uffici deve essere autorizzata dai comandi di corpo d'armata territoriali da cui dipendono.

Siffatta apposizione dovrà farsi mediante l'uso di un punzone a vite e secondo le istruzioni che verranno date direttamente dalla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia, alla quale spetta pure la fornitura delle targhette, nonchè il punzone per applicarle, il quale, ad operazione ultimata, dovrà essere restituito all'officina del genio, in pacco assicurato con valore dichiarato di L. 25.

I comandi, corpi ed uffici, nel rivolgere alla suddetta direzione la richiesta della targhette esenti da tassa, indicheranno l'autorizzazione avuta dal rispettivo comando di corpo d'armata.

Alle biciclette dichiarate fuori d'uso, saranno tolte le targhette per restituirle, senza ritardo, alla direzione dell'officina del genio, dandone in pari tempo avviso al comando di corpo d'armata da cui dipendono.

Si avvertono infine i comandi, corpi ed uffici dipendenti che le richieste di biciclette dovranno essere sempre indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) che ne ordinerà la distribuzione alla direzione dell'officina del genio di Pavia.

Per le riparazioni delle biciclette si richiama la circolare n. 363 del *giornale militare* del 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **129.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 25 febbraio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 97 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Un ufficiale del R. esercito che desidera rimanere incognito n. 2 titoli al portatore del prestito nazionale al 5 %, per l'annua rendita di lire 25 ciascuno, da destinarsi rispettivamente ai primi due militari, reduci dal fronte, nativi di Pavia, che abbiano riportato ferite determinanti l'amputazione di qualche arto, sì da renderli impotenti a proficuo lavoro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **130.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle mostrine di velluto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 febbraio 1916.

Il Ministero determina di sostituire nelle mostrine per giubbe d'artiglieria, genio e sussistenze, il panno nero al velluto, e di estendere tale sostituzione alle mostrine dei drappelli speciali di fanteria e reparti presidiari di M. T. ai plo-

toni di requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare, nonchè a quelle dei militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e di quelli provenienti dalla fanteria del personale di governo degli istituti militari e guardaforti, dopo che sia stato utilizzato tutto il velluto esistente nelle dotazioni.

Le mostrine di cui è caso servono anche pei cappotti tuttora in uso.

CONTO *di costruzione delle mostrine per giubbe di panno d'artiglieria, genio, sussistenza, da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria, del personale di governo degli istituti militari e guardaforti; nonchè drappelli speciali di fanteria M. T. reparti presidiari, plotoni di requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0 005	10 —	0 050
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0 007	10 —	0 070
Mano d'opera (1).				0 180
Prezzo di costo e di conteggio				0 30

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria 1ª sezione A (edizione 1912) saranno apportate le seguenti varianti ed aggiunta:

104. Mostrine per giubbe di panno d'artiglieria, genio, sussistenza; da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria, del personale di governo degli istituti militari e guardaforti; e dei drappelli speciali di fanteria M. T. reparti presidiari, plotoni di requisizione quadrupedi e treno ausiliario militare. — P. 0.30 variante.

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe per le cuciture.

Il conto di costruzione annesso alla presente circolare sostituisce quelli inserti a pag. 109 per cappotto da militari ecc. pag. 110 per cappotti da truppe di sussistenza e pag 111 per giubbe di panno, della raccolta dei conti di costruzione, edizione 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **131.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 25 febbraio 1916.

È intendimento di questo Ministero, che le ricompense al valor militare concesse ai militari morti in combattimento o in seguito a ferite riportate combattendo, siano, come in altre precedenti occasioni, consegnate alle famiglie dei decorati con particolare selennità.

Per tal modo, la consegna di cui trattasi, oltre a costituire un meritato tributo di ammirazione alla memoria di quei prodi che lasciareno la vita combattendo per la maggiore gloria della Patria e per il conseguimento de' suoi più alti destini, avrà un profondo valore morale ed educativo anche per le truppe che vi prenderanno parte, e servirà a rendere vie più saldi quei legami di affetto e di comuni aspirazioni, che già uniscono il Paese all'Esercito e che sono arra sicura di concordia d'animi e di indubbio successo.

Il Ministero pertanto dispone quanto segue:

1. La cerimonia sarà compiuta presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale e la data di essa sarà, volta per volta, stabilita dai comandi di corpo d'armata.

2 I comandanti di deposito o di altri enti ai quali, secondo i casi, vengono dal Ministero trasmesse le medaglie al valore concesse a militari morti sul campo o in seguito a ferite, dopo aver fatto eseguire sulle medaglie stesse le incisioni, di cui all'articolo 2 della disposizione 9 del fascicolo 9 delle disposizioni in vigore per il R. esercito, le rimetteranno sollecitamente ai comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione risiedono le famiglie dei militari decorati, unendovi un elenco

riepilogativo con l'indicazione precisa della residenza delle famiglie medesime. Per procurarsi tali notizie, i detti comandi si varranno dei mezzi che crederanno migliori.

Quando risulti, che le famiglie dei militari morti risiedono all'estero, le medaglie saranno inviate alle competenti autorità consolari, che disporranno per la loro distribuzione nel modo che reputeranno più opportuno.

Per le modalità della distribuzione delle medaglie nelle colonie — medaglie che il Ministero spedisce al deposito delle truppe coloniali — provvederà il comando del R. corpo di truppe coloniali, nel modo che riterrà più conveniente.

3. I comandi di corpo d'armata, ricevute le medaglie, si assicureranno che le famiglie dei decorati risiedano nel territorio di loro giurisdizione, rimediando all'occorrenza ad eventuali errori, mediante reciproci passaggi.

Quando il numero delle medaglie da consegnarsi sarà tale, da fare apparire conveniente di disporre per la loro distribuzione, i predetti comandi stabiliranno il giorno, in cui la consegna dovrà aver luogo.

Possibilmente si cercherà, che nelle divisioni dipendenti dal medesimo corpo d'armata la cerimonia si svolga in uno stesso giorno. Si preferiranno i giorni festivi e le ricorrenze patriottiche.

In ogni caso, si cercherà di non ritardare la consegna delle medaglie oltre tre mesi dalla data del bollettino, in cui furono pubblicate le concessioni più lontane.

4. Con le modalità che verranno fissate da ciascun comando di corpo d'armata, le famiglie dei caduti saranno invitate a convenire alla sede del capoluogo della divisione ove si svolgerà la cerimonia.

Alle dette famiglie (per le quali si intenderanno i congiunti più stretti: moglie, figli, genitori, fratelli) saranno accordate le seguenti agevolazioni:

a) rimborso (anticipazione ove occorra) delle spese di viaggio di andata e ritorno in ferrovia (in tranvia o vettura postale, dove ne sia il caso) dal luogo di normale residenza al luogo della cerimonia: in 2ª classe per le famiglie degli ufficiali, in 3ª classe per quelle dei militari di truppa. Sarà concesso tale rimborso ai congiunti più stretti (moglie, figli, genitori, fratelli, di massima due persone) ed, in assenza di essi, ad un rappresentante della famiglia, a seconda delle domande degli interessati e con quelle eventuali larghezze, che i comandanti di corpi d'armata, caso per caso, credessero opportuno concedere;

b) indennità fissa di lire 5 nette, da corrispondersi per il giorno della cerimonia a ciascuna delle stesse persone che avranno ottenuto il trasporto gratuito e che ne faranno domanda (escluse, quindi, le famiglie residenti nel luogo della cerimonie o nelle sue immediate vicinanze, e quelle che, non avendone bisogno, non richiedessero tale indennità).

5 Nelle località sopra dette e nel giorno stabilito, i comandanti di presidio effettueranno la consegna delle medaglie alla presenza delle truppe, riunite in armi, nonchè delle locali autorità, rappresentanze di reduci, società militari, ricreatori scolastici, scuole, ecc., da invitarsi all'uopo.

6. Gli ufficiali generali che presiederanno tale cerimonia, dopo aver pronunziato quelle degne parole, che la solenne funzione ispirerà indubbiamente nell'animo loro, leggeranno il nome dei prodi caduti e la motivazione relativa agli atti di valore da essi compiuti; quindi, percorrendo la fronte del gruppo delle famiglie, consegneranno a queste le medaglie conseguite dai loro congiunti. Dopo di che, le truppe intervenute alla funzione, sfileranno dinnanzi all'ufficiale che la diresse, il quale avrà al suo fianco il gruppo delle famiglie dei decorati.

7. I depositi dei corpi tratterranno le medaglie dei caduti, le famiglie dei quali non si presentassero, o non si potessero altrimenti identificare o rintracciare, fino a tanto che non si possa rimetterle alle famiglie stesse.

8. I comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad effettuare le spese necessarie per l'attuazione di quanto è prescritto nella presente circolare, incaricandone anche i comandi e corpi dipendenti, i quali le conteggieranno fra le spese straordinarie dipendenti dalla guerra.

9. Relativamente ai territori che siano dichiarati, in tutto o in parte, zona di guerra, o in cui, comunque, vi sia accolta di truppe per fini speciali di mobilitazione, i comandanti di corpi d'armata chiederanno istruzioni, circa le modalità della cerimonia, al Comando Supremo, il quale potrà disporre, come riterrà più conveniente.

10. Poichè, a causa d'incomplete o imperfette informazioni, qualche volta accade che le concessioni di ricompense al valore, riguardanti militari morti combattendo o in seguito a ferite riportate nel combattimento a cui risale la concessione di ricompensa, vengono pubblicate nelle dispense del bollettino destinate ai vivi, anzichè in quelle destinate a chi sacrificò la vita nel compiere un atto di valore, i comandi di corpo

d'armata o di deposito, che rilevino tali inesattezze, faranno in modo che per i predetti militari si proceda, in quanto alla consegna delle medaglie, come se il loro nome fosse stato pubblicato nell'altre speciale bollettino.

11. Il Ministero confida che tutte le autorità militari apprezzeranno l'alto e nobile significato della funzione, che è oggetto della presente circolare, e non dubita, che le autorità stesse, immedesimandosi negli intendimenti che ne suggerirono l'effettuazione, porranno in opera i mezzi più efficaci per assicurarle la migliore riuscita e per conferirle la maggiore solennità.

12. I brevetti relativi alle medaglie ed agli encomi solenni per decreto sovrano concessi ai militari morti in combattimento o in seguito a ferite, verranno trasmessi dal Ministero ai depositi e da questi alle famiglie interessate mano mano che saranno pronti. Nel fissar, quindi, la data della cerimonia, che è oggetto della presente circolare, non si terrà conto dell'arrivo o meno dei brevetti.

In occasione delle suddette cerimonie, o quando i comandi delle divisioni militari territoriali lo reputeranno opportuno, a cura di questi ultimi e con la voluta solennità, saranno pure consegnate le medaglie al valore ai militari degenti negli ospedali.

Per la partecipazione delle famiglie dei militari stessi alla consegna delle medaglie, valgono le disposizioni stabilite dal n. 4 della presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **132**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura di viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il secondo trimestre dell'anno 1916**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 febbraio 1916.

In relazione a quanto è stato disposto ai numeri 2 e 3 della circolare n. 875 del *giornale militare* 1915, questo Ministero avverte che, per i contratti di fornitura dei viveri che vanno a scadere col 31 marzo prossimo venturo, le autorità

militari che già provviddero ai contratti medesimi dovranno fin d'ora esaminare e decidere se essi debbano essere disdetti o invece (qualora vi sia convenienza economica per l'Erario ed il servizio sino ad ora disimpegnato dall'assuntore non abbia dato luogo ad inconvenienti) l'amministrazione debba avvalersi della clausola della rinnovabilità per un eguale periodo di tempo.

Nel primo caso, le autorità in parola dovranno senza indugio dare le opportune disposizioni per le nuove aggiudicazioni, tenendo presente che rimangono completamente in vigore, e devono essere quindi rigorosamente osservate, tutte le norme emanate con la circolare sopraindicata; nell'altro, i contratti debbono intendersi rinnovati pel solo fatto della non data disdetta da parte di entrambe le parti contraenti.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **133**. — TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti poveri, residenti all'estero, di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 febbraio 1916.

Per dar modo anche ai parenti poveri e residenti all'estero di militari gravemente infermi, degenti in ospedali di riserva, di godere delle facilitazioni di viaggio concesse ai cittadini regnicoli, questo Ministero determina quanto appresso:

a) le disposizioni di cui alle circolari 643 e 671 del *giornale militare* 1915 sono estese ai parenti poveri, e residenti all'estero, di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva, salve le seguenti deroghe:

b) le condizioni di povertà di coloro che si recano a visitare i proprî congiunti dovranno essere accertate per iscritto dalla R. ambasciata o dal R. consolato nella cui circoscrizione essi risiedono;

c) le richieste di color rosa mod. B, in base al telegramma del direttore dell'ospedale in cui il militare trovasi degente e all'attestato di povertà ora detto, saranno rilasciate dal comando dei RR. carabinieri più vicino al luogo di confine dal quale gli aventi diritto entreranno nel Regno;

d) le superiori disposizioni sono valide solamente pei paesi europei.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **134.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 172, col quale vengono stabilite speciali norme per le proposte di promozione per merito eccezionale durante la guerra.** — (Gabinetto del Ministro). — 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, relative all'avanzamento nel R. esercito;

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 che sospende, durante la guerra, le convocazieni della commissione centrale di avanzamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In tempo di guerra, le proposte di avanzamento per merito eccezionale a senso dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono sottoposte al voto individuale dei comandanti di armata, del sottocapo e del capo di stato maggiore dell'esercito, nonchè, a seconda dei casi, del comandante generale dell'arma o dell'ispettore del corpo cui l'ufficiale appartiene. Il parere collettivo, risultante dalla somma dei voti individuali, il quale terrà le veci del parere della commissione centrale d'avanzamento, sarà ritenuto sfavorevole quando più di uno di detti voti sia contrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **135.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 160, che proroga, per la durata della guerra, la validità delle disposizioni dei Regi decreti n. 1424 e 1425 in data 22 novembre 1914, relative all'assimilazione dei funzionari postali e telegrafici ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i detti Regi decreti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1424, col quale vennero approvate le varianti al « Servizio in guerra - parte II - Servizio postale »;

Visto il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1425, col quale vennero approvate le aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra - parte II - Servizio delle Intendenze - *Servizio telegrafico* »;

Riconosciuta la opportunità di prorogare la validità delle disposizioni transitorie contenute nei suddetti decreti, per la durata della guerra;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri delle poste e telegrafi e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata per tutta la durata della guerra la validità delle disposizioni transitorie dei su menzionati decreti, relative all'assimilazione dei funzionari ad un grado superiore a quello contemplato nelle tabelle approvate con i decreti medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.
ZUPELLI.
RICCIO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(59-c) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1916 — 4 marzo

1916 GENNAIO 16. - N. 136. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 146, relativo al personale operaio militarizzato degli stabilimenti di produzione per la guerra . . . . . *Pag.* 302

1916 FEBBRAIO 10. - » 137. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 161, col quale si provvede alla concessione degli acconti di pensione ai militari resi inabili al servizio per ferite o infermità contratte in servizio di guerra . . . . . » 303

» 17. - » 138. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 180, e norme esecutive per la successione dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispresi in guerra. . . . . » 305

» 24. - » 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 183, col quale lo stanziamento del capitolo n. 404-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni . . . . . » 312

» 26 - » 140. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente ed un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . » 313

» 28. - » 141. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 189, col quale si stabiliscono le attribuzioni del comandante del corpo speciale italiano in Albania . . . . . » 4

1916 MARZO 1°. - » 142. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Competenze spettanti agli impiegati ed insegnanti sotto le armi volontariamente . . . . . » 317

» 3. - » 143. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle ritenute operate sugli stipendi per cessioni, addebiti e pignoramenti . . . . » 318

» 3. - » 144. — AVANZAMENTO — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali. . . . . » 320

» 3. - » 145. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria . . . . . »

» 3. - » 146 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni sulle tasse di bollo . . . . . » 322

CIRCOLARE N. **136.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 146, relativo al personale operaio militarizzato degli stabilimenti di produzione per la guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il codice penale per l'esercito;
Visto il decreto luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1599, col quale sono stati sospesi i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari territoriali a carico dei militari del R esercito e della R. guardia di finanza imputati di diserzione semplice e qualificata;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle finanze e di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1599, non si applica al personale operaio militarizzato degli stabilimenti di produzione per la guerra sia militari che dell'industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
DANEO.
ZUPELLI.

N. **137.** - PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 161, col quale si provvede alla concessione degli acconti di pensione ai militari resi inabili al servizio per ferite o infermità contratte in servizio di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, ed i successivi Regi decreti modificativi 21 luglio 1911, n. 886, e 5 febbraio 1914, n. 107;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il Nostro decreto 8 agosto 1915, n. 1266;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di concedere acconti sulle pensioni privilegiate che si presume possano competere ai militari del R. esercito e della R. marina ed agli appartenenti al corpo della R. guardia di finanza collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio di guerra, sempre che dalle dichiarazioni delle competenti autorità sanitarie, che dovranno corredare i decreti di cessazione dal servizio,

chiaro emerga, a giudizio del Ministero del tesoro, il diretto rapporto fra le ferite o le infermità, ed il servizio stesso.

Non potranno, però, essere concessi acconti sugli assegni temporanei dovuti, in virtù dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, a quei militari le cui ferite od infermità siano tali, da non rendere possibile alle autorità sanitarie di pronunciarsi definitivamente sulla loro gravità, neppure per la ascrizione di esse alla terza categoria.

Art. 2.

Alla concessione dell'acconto sarà provveduto non appena pervengano al Ministero del tesoro gli atti indicati nell'articolo precedente.

Agli effetti della concessione dell'acconto, le competenti autorità, nel comunicare agli interessati, secondo il disposto dell'art. 54 del regolamento 5 settembre 1915, n. 603, l'esito della visita collegiale subita, e se il collegio medico ne abbia proposto il collocamento a riposo, richiederanno loro se intendano di riscuotere l'acconto, e, nel caso che questo possa essere concesso, in qual Comune del Regno il pagamento debba essere effettuato.

Tale dichiarazione dovrà essere allegata al decreto di cessazione dal servizio da comunicarsi al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Gli accenti di pensione, di cui all'art 1, da corrispondersi a rate mensili posticipate, decorreranno dal giorno della cessazione dal servizio, del quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei decreti di collocamento a riposo, giusta il disposto dell'articolo 4 del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886.

La durata degli acconti non sarà superiore a mesi dodici, salvo eccezionale proroga in caso di giustificati motivi riconosciuti dall'Amministrazione; e, quanto alla misura, non potranno eccedere i due terzi della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 24 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
DANEO.

N. 138 (1). — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 180, e norme esecutive per la successione dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispersi in guerra.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con i ministri delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Estratti della presente circolare saranno distribuiti ai corpi dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari secondo indicazioni dategli dal Ministero.

Art 1.

Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all'esercito in campagna, morti in guerra, o per causa di ferita riportata, o di malattia contratta a causa della guerra entro i 12 mesi precedenti alla morte — come dovrà risultare da apposita dichiarazione del comandante del corpo — saranno ammessi, *in esenzione da denunzia e dal pagamento della tassa di successione*, al possesso delle somme, dei valori e degli oggetti di pertinenza dei defunti rimasti presso l'amministrazione militare, nonchè dello importo delle competenze e degli assegni personali e loro prorata dovuti dalla detta amministrazione, dalle amministrazioni civili dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche al personale delle quali sia esteso il trattamento stabilito dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915 n. 1064, presentando i documenti prescritti dagli articoli 337 e 338 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, con facoltà di produrre, in luogo della attestazione giudiziaria di cui all'art. 337, un atto notorio, anche per le successioni testamentarie e per qualsiasi somma, che potrà essere ricevuto pure dai sindaci e dai notai per le facoltà concesse a questi ultimi dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

Tutti i documenti potranno essere in carta libera.

I detti eredi e legatari potranno anche esimersi dal presentare il certificato di morte del defunto ed, in luogo di questo, la stessa amministrazione militare unirà agli altri documenti presentati dagli eredi una copia autentica dell'avviso di decesso avuto dalle autorità militari competenti.

Art. 2.

Le quote ereditarie spettanti ai minori sulle somme, sui valori, sugli oggetti di pertinenza dei defunti, come al precedente articolo, nonchè sulle competenze ed assegni personali e loro prorata, dovuti dall'amministrazione militare o dalle amministrazioni civili di cui all'articolo medesimo saranno liberamente consegnate ai loro legittimi rappresentanti senza che questi siano obbligati a presentare l'autorizzazione rilasciata dal Pretore a norma dell'art. 225 del codice civile.

La rappresentanza di coloro che non hanno piena capacità di agire si intenderà sufficientemente provata anche a mezzo dell'atto notorio di cui all'articolo precedente, od a mezzo di documenti equipollenti.

Le quote che dovrebbero essere vincolate a garanzia dei diritti di usufrutto che possano competere agli eredi saranno liberamente consegnate a coloro cui spetta la proprietà del capitale, quando sia presentata una esplicita dichiarazione di consenso a tale consegna rilasciata dall'usufruttuario, in carta libera, avanti al pretore, al notaio od al sindaco con l'assistenza di due testimoni.

Art. 3.

Le stesse norme e formalità di cui agli articoli precedenti saranno applicate per i personali dell'esercito in campagna dispersi durante le operazioni di guerra e che non abbiano lasciato testamento. Coloro che nel giorno della dispersione risultino essere i presunti eredi legittimi dei dispersi saranno ammessi al ritiro delle attività indicate nel precedente articolo 1, solo dopo però che siano trascorsi sei mesi dalla dispersione ed in base alla dichiarazione di irreperibilità di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 598 che terrà luogo dell'avviso di decesso.

Art. 4.

Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispersi nelle circostanze indicate nei precedenti articoli 1 e 3 potranno delegare uno solo di essi, od una terza persona, a ricevere in consegna tutte le somme, gli oggetti e i valori esistenti presso l'amministrazione militare, nonchè l'importo delle competenze ed assegni personali e loro prorata dovuti dall'amministrazione militare e dalle amministrazioni civili di cui all'art. 1, mediante una dichiarazione in carta libera da rilasciarsi avanti al sindaco od al notaio alla presenza di due testimoni.

Con la stessa dichiarazione la persona delegata dovrà essere pure autorizzata a rilasciare ricevuta di tutto ciò che prende in consegna, esonerando le amministrazioni suddette da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche a favore degli eredi dei militari e personali della R. marina nelle stesse condizioni del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.

Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale sovrariportato.

§ 1.

I consigli d'amministrazione dei corpi ai quali i militari e gli altri individui addetti all'esercito erano effettivi al momento della morte, dovranno provvedere direttamente alle liquidazioni delle successioni ed alla consegna delle somme e degli oggetti spettanti agli eredi, qualunque ne sia l'entità, salvo per quanto riguarda i premi e le indennità di rafferma o di riassoldamento ai sottufficiali e militari di truppa, per cui saranno date altre disposizioni.

In ogni caso, qualora verta fra gli eredi qualche contestazione, i consigli, prima di eseguire i pagamenti, dovranno informarne il Ministero.

Il relatore e il direttore dei conti dovranno controllare la regolarità dei documenti presentati dagli aventi diritto alla successione ed unirvi, se del caso, copia autentica dell'avviso di decesso (art. 1 - ultimo comma del decreto).

§ 2.

Ricevute le comunicazioni di cui al § 79 delle Istruzioni amministrative per le truppe in campagna, i consigli di amministrazione invieranno sollecitamente alle famiglie interessate — per mezzo dei sindaci — la nota degli oggetti e delle somme (comprese quelle derivanti dalla cessione o vendita di cavalli) che rimarranno a disposizione degli eredi, dopo aver detratto l'importo dei debiti lasciati dai defunti.

Contemporaneamente le famiglie saranno avvertite che, per entrare in possesso dell'eredità, dovranno presentare i seguenti documenti:

A) SE EREDI TESTAMENTARI

1. *Atto notorio,* ricevuto dal sindaco, dal pretore o dal notaio, da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi, di conseguenza, sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;
2. copia autentica, o estratto autentico, dell'atto di ultima volontà.

B) SE EREDI INTESTATI

1. *Atto notorio*, ricevuto dal sindaco, dal pretore o dal notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

§ 3.

Nel fare le comunicazioni di cui al paragrafo precedente i consigli avvertiranno gli interessati che se tra gli eredi ve ne sia uno o più non aventi piena capacità di agire, dovrà dallo stesso atto notorio risultare chi ne sia il tutore o curatore, oppure dovrà essere presentata copia autentica dell'atto di nomina del tutore o curatore.

Gli eredi dovranno essere anche invitati a presentare le dichiarazioni di cui all'art. 2, ultimo comma, ed all'art. 4 del decreto. Mancando le dichiarazioni di cui all'art. 4, l'eredità

potrà essere consegnata divisa per quote solo se dall'atto notorio, o da altri documenti legali, risulti esplicitamente la parte spettante a ciascuno. In caso diverso, tutto ciò che costituisce l'eredità sarà consegnato *indiviso*, contro regolari ricevute *firmate da tutti gli eredi o loro rappresentanti.*

§ 4.

Tutti i documenti possono essere in carta libera.

Nell'esame di essi si dovrà porre speciale cura di accertare che dall'atto notorio risulti — qualora il defunto abbia lasciato testamento — se vi siano o no altri eredi legittimi o necessari oltre quelli ivi contemplati; e — nel caso di successioni legittime — la dichiarazione esplicita della mancanza di testamento.

§ 5.

Il prezzo dei cavalli ceduti all'amministrazione o venduti (§ 79 - Istruzioni amministrative per le truppe in campagna) sarà compreso tra le attività lasciate dai defunti e pagato dallo stesso corpo che provvede alla liquidazione della successione, anche se il cavallo sia stato preso in forza e venduto da un corpo diverso. Perciò in questo caso il corpo che ha preso in forza il cavallo o ne ha incassato il prezzo di vendita dovrà rimettere la somma incassata, o il prezzo attribuito — secondo le norme vigenti — al cavallo preso in forza al corpo che deve liquidare la successione. Lo stesso corpo che ha preso in forza il cavallo provvederà poi a conteggiarne a carico del bilancio l'intero prezzo attribuitogli, portando contemporaneamente a proventi l'eventuale residuo debito dell'ufficiale verso il conto rimonta.

§ 6.

Quando le somme lasciate dai militari defunti non eccedano le L. 50 e non vi siano, insieme con esse, oggetti di rilevante valore, potranno i corpi consegnare tutto alle famiglie dei defunti senza richiedere altri documenti che una regolare ricevuta di ciò che viene a loro consegnato.

§ 7.

Gli oggetti lasciati dai defunti, in attesa che siano espletate le pratiche necessarie per la liquidazione della eredità,

saranno tenuti in consegna dall'ufficiale di magazzino. Però gli oggetti di valore, i titoli, il danaro, i documenti, saranno custoditi in appositi plichi nella cassa di riserva.

§ 8

Quando, trascorso un anno dalla morte, gli eredi del militare defunto siano ancora ignoti od abbiano rinunciato all'eredità, gli oggetti lasciati saranno venduti a cura del corpo ed il ricavato, insieme con l'ammontare degli altri averi, sarà versato alla cassa depositi e prestiti.

§ 9.

Nel caso in cui — per mancanza di eredi — la successione sia devoluta allo Stato, a senso degli articoli 721 e 758 del codice civile, gli oggetti di proprietà dei defunti saranno venduti a licitazione privata e la somma che se ne ricaverà, insieme con le altre somme di pertinenza dei defunti stessi, sarà versata nelle casse erariali a beneficio del tesoro.

§ 10.

Per la liquidazione delle successioni dei militari ed altri individui addetti all'esercito *dispersi*, che non abbiano lasciato testamento, da eseguirsi in conformità dell'art. 3 del decreto, saranno applicate — decorsi i prescritti 6 mesi dalla data della dispersione — le norme precedentemente date per la successione dei morti senza testamento, unendo ai documenti la dichiarazione d'irreperibilità.

Nei casi previsti dai precedenti §§ 6, 8 e 9 saranno seguite anche per le successioni dei dispersi le norme ivi indicate.

Se i dispersi abbiano lasciato testamento i corpi interessati inviteranno le loro famiglie a provocare dal tribunale civile competente la nomina di un curatore al quale i corpi stessi consegneranno poi gli oggetti e le somme di pertinenza dei dispersi, dopo averne dedotto l'importo dei debiti verso lo Stato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **139**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 183, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra:

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire duecento milioni (L. 200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 24 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **140.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente ed un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 febbraio 1916.

Il Ministro della guerra di concerto con quello della marina:

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Visto il proprio decreto 23 maggio 1915, per la costituzione della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto succitato;

Ritenuto che S. E. il tenente generale Dallolio grande ufficiale Alfredo, sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni è impedito per ragioni della sua carica dal continuare nell'esercizio delle funzioni di presidente della commissione ridetta, e che il tenente colonnello del genio Vita Finzi cav. Carlo, membro della commissione medesima, è stato trasferito da Roma e non può pertanto attendere a tale incarico;

DECRETA:

A presiedere la commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, in sostituzione di S. E. il tenente generale Dallolio grande ufficiale Alfredo è nominato il maggior generale Sodani comm. Paolo, e a far parte della commissione stessa in sostituzione del tenente colonnello Vita Finzi cav. Carlo è nominato il colonnello del genio Lattes comm. Oreste.

Dato a Roma, 26 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.

N. **141**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 189, col quale si stabiliscono le attribuzioni del comandante del corpo speciale italiano in Albania.** — (Segreteriato generale. — Divisione stato maggiore). — 28 febbraio 1916.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il decreto 23 maggio 1915, n. 676;
Visto il decreto 1° dicembre 1915, n. 1932;
In considerazione delle mutate esigenze della situazione politica e militare in Albania e dello stato di guerra ivi verificatosi;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri della guerra, della marina e degli affari esteri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante del corpo speciale italiano in Albania, in ciò che non è contemplato dal presente decreto, ha le attribuzioni stabilite dal n. 40 del regolamento sul servizio in guerra (parte I, servizio delle truppe), approvato con R. decreto del 10 marzo 1912.
Egli è investito dell'autorità politica sul territorio in cui si svolge l'azione delle forze armate al suo comando.
Per le operazioni nelle quali sia necessario coordinare l'azione navale con quella terrestre, egli prenderà opportuni accordi col comando delle forze navali.

Art. 2.

Il comandante del corpo italiano in Albania avrà il comando di tutte le forze di terra e l'alta direzione di tutti i servizi nel territorio di propria giurisdizione, qualunque sia l'amministrazione dello Stato cui essi appartengono.
Per quanto riguarda le forze di mare egli avrà il comando di quelle sbarcate per operare con obbiettivi territoriali comuni al corpo speciale e la direzione dei servizi ad esse relativi.

Art 3.

Il comandante suddetto, nel predetto territorio ha le attribuzioni e le facoltà determinate per lo stato di guerra dal codice penale per l'esercito, e dalle leggi e regolamenti del R. esercito.

Art. 4.

Esso ha facoltà di delegare in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ai comandanti che da lui dipendono, nella misura richiesta dalle circostanze.

Art 5.

Per tutto quanto abbia attinenza alle operazioni militari il comandante del corpo speciale italiano in Albania dipende direttamente dal capo di stato maggiore dell'esercito, ai termini del R. decreto 23 maggio 1915, n. 676.

Per tutto quanto non abbia attinenza alle dette operazioni militari, e per quanto in genere sia consigliato dalla natura e dall'urgenza di provvedimenti amministrativi, il predetto comandante ha facoltà di corrispondere direttamente col ministro della guerra, che darà notizia al capo di stato maggiore delle sue più importanti richieste e dei provvedimenti di urgenza eventualmente presi.

Per gli affari d'ordine tecnico amministrativo e contabile, i funzionari che non fanno parte dell'amministrazione della guerra, corrispondono con il rispettivo Ministero per il tramite del comandante del corpo speciale, fatta eccezione per i comandanti navali, i quali corrispondono direttamente col Ministero della marina, o con il comando dell'armata navale.

Art. 6.

Il decreto 1° dicembre 1915, n 1932 è abrogato (1).

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando Supremo, addì 28 febbraio 1916.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
SONNINO.

N. B. Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, *n. 49, del 29 febbraio 1916.*

(1) Per opportuna intelligenza si riporta qui di seguito il testo degli articoli del R. decreto 1° dicembre 1915, n. 1932, ora abrogato.

Art. 1.

Il comandante del corpo speciale italiano in Albania, in ciò che non è contemplato dal presente decreto, ha le attribuzioni stabilite dal n. 40 del regolamento sul servizio in guerra (Parte I, Servizio delle truppe), approvato con R. decreto del 10 marzo 1912.

Egli è investito dell'autorità politica sul territorio in cui si svolge l'azione delle forze armate al suo comando.

Per le operazioni nelle quali sia necessario coordinare l'azione navale con quella terrestre, egli prenderà opportuni accordi col comando delle forze navali.

Art. 2.

Il comandante del corpo speciale italiano in Albania avrà il comando di tutte le forze di terra e di mare sbarcate, e l'alta direzione di tutti i servizi nel territorio di propria giurisdizione, qualunque sia l'amministrazione dello Stato cui essi appartengono.

Art. 3.

Il comandante suddetto, nel predetto territorio ha le attribuzioni e le facoltà determinate per lo stato di guerra dal codice penale per l'esercito, e dalle leggi e regolamenti del R. esercito.

Art. 4.

Esso ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ai comandanti che da lui dipendono, nella misura richiesta dalle circostanze.

Art. 5.

Il comandante del corpo speciale italiano in Albania dipende, esclusivamente, dal ministro della guerra, dal quale riceve gli ordini, ed al quale riferisce per qualsiasi ramo di servizio generale e speciale.

Per gli affari d'ordine tecnico, amministrativo e contabile, i funzionari che non fanno parte dell'amministrazione della guerra corrispondono col rispettivo Ministero per il tramite del comandante del corpo speciale; fatta eccezione per i comandanti navali, i quali corrispondono direttamente col Ministero della marina, o con il comando dell'armata navale.

Art. 6.

Il ministro della guerra riferisce e sottopone al Consiglio dei ministri tutte le questioni di ordine generale, ed uniforma alle deliberazioni del Consiglio medesimo la sua azione definitiva.

Egli comunica agli altri ministri, a ciascuno per la parte che lo riguarda, le richieste, proposte ed informazioni che gli pervengono dal comandante del corpo speciale italiano in Albania, e trasmette ad esso le risposte, disposizioni ed istruzioni dei vari ministri, per quanto da ciascuno di essi dipende.

N. **142.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Competenze spettanti agli impiegati ed insegnanti sotto le armi volontariamente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° marzo 1916.

Con riserva di emanare quanto prima altre disposizioni a chiarimento e complemento di quelle in vigore circa le competenze spettanti sotto le armi agli impiegati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione è affidata al consiglio scolastico provinciale, si avverte che, secondo determinazioni prese dal Ministero del tesoro, i suddetti impiegati ed insegnanti sotto le armi *volontariamente* possono conservare, per tutta la durata del servizio volontario, come stipendio, soltanto quello civile di cui erano provvisti, sia esso superiore o inferiore a quello militare, e non devono avere il cumulo degli assegni civili e militari nemmeno per i primi due mesi di servizio.

Così pure gli impiegati e gli insegnanti i quali hanno ottenuta, a loro domanda, la nomina ad ufficiali di complemento

o di milizia territoriale dopo la mobilitazione generale dell'esercito (23 maggio 1915), quando i seguito a tale nomina sono chiamati a prestare servizio devono essere considerati, agli effetti economici suaccennati, come *volontari*, per il periodo durante il quale non si trovino alle armi gli uomini della loro classe e categoria, e continuare quindi a ricevere *il solo stipendio civile*.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **143.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Conteggio delle ritenute operate sugli stipendi per cessioni, addebiti e pignoramenti.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 3 marzo 1916

In seguito a vive premure del Ministero del tesoro si porta a conoscenza di tutte le autorità militari:

1. *che le quote di stipendio cedute, nel caso di cessioni riscattate dallo Stato, debbono essere versate nelle Sezioni di Regia tesoreria provinciale allo scadere del mese cui si riferiscono e le relative quietanze debbono essere trasmesse a questo Ministero (Divisione 1ª, Ragioneria) entro la prima decade del mese successivo.*

2. che sulle fatture di versamento modello 125 *T* e, conseguentemente, sulle quietanze deve essere indicato il *nome e cognome* dell'ufficiale o impiegato per conto del quale si effettua il versamento, il *mese cui si riferisce la quota versata* e deve esservi apposta la esplicita dichiarazione che il versamento si effettua ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335.

3 che il versamento deve esattamente corrispondere all'intero importo della quota ceduta, ed all'uopo si avverte che sulle relative quietanze di tesoreria non è dovuta alcuna tassa di bollo.

4. che si dovrà sempre segnalare al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro, Divisione VII) qualsiasi cambiamento di posizione dell'ufficiale o impiegato che implichi diminuzione dello stipendio.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari su quanto precede e specialmente sulla necessità che i versamenti siano eseguiti immancabilmente entro i termini suaccennati e

ciò allo scopo di evitare che il Ministero del tesoro *applichi gli interessi di mora sulle somme versate con ritardo, interessi che saranno senz'altro posti a carico del responsabile del ritardato versamento.*

Quanto alle norme contabili da seguirsi si rammenta:

a) che gli stipendi degli ufficiali od impiegati che hanno in corso cessioni di stipendio debbono essere sempre inscritti al netto della quota ceduta alle colonne 7-17 del giornale di cassa, nelle quali dovrà, naturalmente, essere pure inscritto il versamento della quota, sia in tesoreria, nel caso di cessione riscattata dal tesoro, sia all'ente cessionario, in caso contrario (circolare 32 del 1913);

b) che la ritenuta del 2 % prescritta dall'articolo 9 della citata legge non deve essere mai introitata ai proventi, ma semplicemente dimostrata, al pari della ritenuta prescritta dall'articolo 10 ed al pari delle altre ritenute erariali, sulla prima parte del foglio stipendio modello 100 R. A., provvedendo il Ministero al versamento all'erario (articolo 108 regolamento d'amministrazione);

c) che la ritenuta del quinto va dimostrata nel foglio stipendio modello 100 R. A., ma non nelle colonne delle ritenute sul modello 6 R. A. (circolare 216 del 1914), nel quale devonsi indicare solamente le ritenute erariali al cui versamento provvede il Ministero, e cioè la ritenuta per le pensioni, l'imposta di ricchezza mobile, le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 della legge più volte citata, la ritenuta a sconto del debito verso il conto rimonta prescritta dalla legge sugli assegni, il contributo di guerra e le ritenute per addebiti agli uomini di truppa per sciupio e smarrimento di materiali.

Coll'occasione e per connessione di materia si fa presente che il procedimento contabile descritto alle lettere *a* e *c* deve essere pure seguito nei casi di addebiti fatti in base all'articolo 5 della legge 17 luglio 1910 ed agli articoli 30 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

Pertanto anche in tali casi si dovrà inscrivere a colonne 7-17 del giornale di cassa l'importo degli assegni al netto delle ritenute e procedere, alla fine di ogni mese, al versamento diretto di queste in tesoreria, coll'avvertenza che (salvo contraria disposizione da darsi caso per caso) se trattasi di addebiti in seguito a condanna pronunciata dalla Corte dei conti, il versamento dovrà affluire allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata « Ricupero di crediti verso funzionari e contabili, ecc. » mentre se trattasi di addebiti pronunciati in via

amministrativa dal Ministero, il versamento dovrà affluire al capitolo « Entrate diverse dei Ministeri » (i capitoli del bilancio d'entrata sono indicati nella circolare annuale. Per l'esercizio 1915 916, n. 495 del *giornale militare* 1915).

Le quietanze comprovanti il versamento dovranno, in ogni caso, essere subito trasmesse al Ministero (Divisione 1ª ragioneria) separatamente dalle contabilità mensili, con apposito elenco di trasmissione.

Sugli ordini di pagamento relativi al versamento, modello 13 R. A., da trasmettersi successivamente colla contabilità mensile, dovranno essere semplicemente indicati gli estremi delle quietanze e dello elenco di trasmissione.

Nulla resta innovato circa il conteggio delle somme trattenute per pignoramenti, nel qual caso, sarà inscritto a carico del bilancio (colonne 7-17 del giornale) l'importo degli assegni al lordo della quota pignorata e questa sarà introitata al fondo scorta (colonne 6-10) in attesa di ulteriori disposizioni del Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **144.** — AVANZAMENTO. — **Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 marzo 1916.

In applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 relativi alla nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali appartenenti a corpi e riparti dell'esercito operante, il Ministero ha determinato di effettuare, sotto la data del 1° maggio p. v. le nomine di coloro, i quali entro il corrente mese di marzo abbiano raggiunto i limiti minimi di permanenza nel grado e di servizio stabiliti per ottenere la nomina stessa.

Le domande e le proposte, corredate della copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, dovranno perciò pervenire al Ministero entro la prima quindicina di aprile p. v.

Si avverte inoltre che, delle domande presentate prima della data della presente circolare, non saranno ritenute valide se non quelle trasmesse dopo il 1° gennaio 1916.

Queste saranno prese in considerazione, sempre quando non intervenga un'esplicita proposta negativa per parte delle autorità proponenti.

Le proposte e le domande dovranno essere compilate secondo le disposizioni esecutive di cui alla circolare n. 698 del *giornale militare* del 1915. Inoltre per i subalterni di cavalleria che prestano servizio in corpi e riparti fuori dell'arma, le commssioni di avanzamento dovranno richiedere in tempo al comando generale dell'arma un rapporto informativo sull'ufficiale da giudicare, per poter tener conto del servizio da lui prestato precedentemente nell'arma nella quale dovrà essere nominato.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **145**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 marzo 1916.

Il Ministero ha determinato che col giorno 16 aprile 1916 abbia inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria un corso accelerato di mascalcia.

Possono far domanda di ammissione a detto corso, indirizzandola al comandante del rispettivo deposito, i militari alle armi per soddisfare agli obblighi di leva appartenenti ai reggimenti elencati nella disposizione 13 del fascicolo 12 della raccolta delle disposizioni in vigore per il R. esercito purchè non incorporati in reparti (e servizi) mobilitati od in formazione presso i depositi.

Il comandante del deposito, ricevute le domande, proporrà direttamente al comando della scuola di applicazione di cavalleria, trasmettendogli le carte personali, l'ammissione di un solo militare (eccezionalmente due purchè trattisi di ottimi elementi) prescelto fra i concorrenti nel modo indicato dalla predetta disposizione 13 ed avendo presente che il proposto dovrà altresì dare affidamento di possedere i requisiti per l'avanzamento prescritti dal § 36 del regolamento in materia.

Il comando della scuola d'applicazione di cavalleria, vagliate le proposte, farà conoscere in tempo al comandante di ciascun deposito le sue decisioni circa la definitiva ammissione al corso dei militari proposti.

I militari ammessi dovranno trovarsi alla scuola il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **146.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', — **Disposizioni sulle tasse di bollo.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 3 marzo 1916.

Il Ministero delle finanze (direzione generale delle tasse sugli affari) ha ora dichiarato che le quietanze rilasciate dagli ufficiali ed impiegati civili nei territori occupati sono, come di regola, soggette alle norme comuni della legge italiana sulle tasse di bollo.

Pertanto debbonsi intendere abrogate il numero 6 e la scala II della circolare numero 911 del 17 dicembre 1915 già approvata da detto Ministero ed alle quietanze rilasciate nei territori stessi dagli ufficiali e dagli impiegati civili debbonsi applicare le tasse graduate stabilite dal regio decreto 12 ottobre 1915 numero 1510 (circolare 796 del 1915).

Coll'occasione si fa presente che detto Ministero con nota 16 febbraio 1916 ha dichiarato che i certificati rilasciati dalle autorità militari ai fornitori dell'amministrazione militare per attestare che essi debbono provvedersi di materie prime da ditte di cui dichiarano la stazione di appoggio (e ciò allo scopo di ottenere dall'amministrazione ferroviaria l'inoltro delle spedizioni anche quando ciò non è consentito pel pubblico) debbono essere sempre soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 se stesi su carta filogranata e di L. 1,35 se stesi su carta libera ed assoggettati al bollo straordinario (art. 19, numero 7, 20 numeri 33 e 32 della legge 1897 numero 414 ed art. 1 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(63) Roma, 1916. — Tip. E. Veghe

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1916 — 11 marzo

1916 FEBBRAIO 3. - N. 142. — DISCIPLINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 216, col quale i farmacisti militari in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare. . . . . *Pag.* 326

» 17. - » 148. — SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 247, col quale, per tutta la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 328

» 17. - » 149. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali . . . . » 330

» 27. - » 150. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 190, che temporaneamente modifica l'art. 8, n. 4, e sospende l'applicazione degli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi sulla leva marittima. Disposizioni esecutive . . » 331

11 MARZO 11. - » 151. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quote e compensi per ferratura quadrupedi . . . » 334

» 11. - » 152. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento . . . . . » 335

» 11. - » 153. — MATRICOLA. — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra. . . . . » 336

» 11. - » 154. — RECLUTAMENTO. — Rilascio di un foglio di congedamento ai prosciolti dall'arruolamento contratto nelle milizie volontarie . . . » 340

» 11. - » 155. — STATO DEGLI UFFICIALI. — DISCIPLINA MILITARE. — Presentazione ai centri di mobilitazione degli ufficiali allontanati dalla fronte » 340

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 341

CIRCOLARE N. **147**. — DISCIPLINA MILITARE. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 216, col quale i farmacisti militari, in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re, con la legge 25 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 305, che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari;

Visto il R. decreto n. 356 del 28 marzo 1915, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento di disciplina militare, approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, e limitatamente al detto periodo, i farmacisti militari sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado cui, a norma dei regolamenti, si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

La corrispondenza dei gradi e delle classi dei farmacisti militari al grado militare è la seguente;

Chimico farmacista ispettore . .	colonnello;
» » direttore . .	tenente colonnello;
Farmacisti capi di 1ª classe. . .	maggiore;
» » di 2ª classe . .	capitano;
Farmacisti di 1ª classe	
» di 2ª classe	tenente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **148.** — SCUOLE MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 217, col quale, per tutta la durata della guerra, è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti la legge e il regolamento sull'avanzamento del regio esercito;

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899;

Visti i regolamenti di servizio interno dell'accademia militare e della scuola militare;

Considerato che per le esigenze dello stato di guerra si è riconosciuta l'utilità di sospendere, per tutta la durata della guerra, la facoltà di ripetere un anno di corso di cui godono gli allievi dell'accademia e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, eccezione fatta per quegli allievi i quali non abbiano potuto sostenere gli esami per ragioni di salute o che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra è sospesa la facoltà di ripetere un anno di corso agli allievi dell'accademia e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e dichiarati non idonei a norma delle

disposizioni contenute nei regolamenti di servizio interno dei suddetti istituti.

Tale facoltà può essere accordata soltanto agli allievi che per ragioni di salute non abbiano potuto sostenere gli esami ed a quelli che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi.

Art. 2.

Gli allievi dell'accademia e della scuola militare aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nonchè i sottufficiali allievi della scuola militare dichiarati non idonei che non hanno la facoltà di ripetere il corso possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento rispettivamente nelle armi di artiglieria e genio o di fanteria e cavalleria, purchè riportino il giudizio di idoneità a tale grado di una commissione composta del comandante dell'istituto e di quattro ufficiali, fra i quali il comandante della compagnia alla quale l'allievo o sottufficiale-allievo appartiene.

Quelli dei suddetti allievi che non possano o non intendano ottenere la nomina a sottotenente di complemento saranno assegnati, col grado di sergente, ad un deposito delle armi di artiglieria e genio quelli provenienti dall'accademia, e ad un deposito delle armi di fanteria e cavalleria quelli provenienti dalla scuola militare.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **149.** — DISCIPLINA MILITARE SERVIZIO SANITARIO. - **Commissioni sanitarie centrali.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). 17 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Considerata la necessità di rendere sempre più rigorose ed efficace il controllo sulle condizioni fisiche dei militari che si sono allontanati dai corpi o reparti mobilitati per malattie o per ferite, nonchè di quelli giudicati non idonei alle fatiche di guerra ed assegnati perciò a servizi sedentari;

DECRETA:

1° Alle commissioni sanitarie centrali, istituite con disposizione ministeriale del 5 ottobre 1915, sono conferite funzioni permanenti di vigilanza e di controllo per tutta la durata della guerra. Esse sono poste tutte insieme alla dipendenza di un tenente generale « presidente delle commissioni sanitarie centrali »;

2° Le commissioni sanitarie centrali hanno il mandato:

a) di invigilare sulla concessione di licenze di convalescenza per parte delle autorità sanitarie militari;

b) di accertare lo stato di salute di coloro che già da qualche tempo fruiscono di tali licenze, per modo che quelli riconosciuti idonei a riprendere servizio, anche sedentario, presso i centri di mobilitazione o nella zona di guerra, siano senz'altro richiamati dalla licenza;

c) di invigilare su quanto concerne i giudizi di non idoneità dei militari alle fatiche di guerra, pronunziati presso i centri di mobilitazione.

3° In relazione alle modalità d'azione delle predette commissioni, le autorità militari territoriali e sanitarie dovranno con esse cooperare, fornendo loro tutte le indicazioni che saranno richieste ed agevolandone comunque le deliberazioni.

4° Le commissioni sanitarie centrali adempiono il loro mandato, secondo le norme all'uopo stabilite e nelle zone terri-

toriali rispettivamente assegnate, in tutto il territorio limitato: ad est dall'Adda fino al confluente col Po; a nord, dalla congiungente tale confluenza — Fiorenzuola d'Arda-Parma e Modena (escluse), parallelo di Modena fino alle paludi di Comacchio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 17 febbraio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **150.** RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 190, che temporaneamente modifica l'articolo 3, n. 1, e sospende l'applicazione degli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi sulla leva marittima. - Disposizioni esecutive.** (Direzione generale leva e truppa) — 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'inscrizione nelle liste di leva marittima, il periodo di quattro mesi di esercizio della pesca costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune, e del mestiere di barcaiole o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune di cui all'art. 3, n. 1, del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, è temporaneamente portato a sei mesi.

Art. 2.

È inoltre sospesa temporaneamente l'applicazione degli articoli 7 ed 8 del citato testo unico.

Art. 3.

I giovani appartenenti alla leva sui nati nel 1896, i quali furono cancellati dalle liste di leva di terra ed inscritti in quelle della leva marittima per aver esercitato il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, saranno ripristinati nelle liste di leva di terra.

Saranno parimenti ripristinati nelle liste di leva di terra gli inscritti della stessa classe di leva sui nati nel 1896 che già n'erano stati cancellati in base agli articoli 7 ed 8 del testo unico delle leggi 16 dicembre 1888, n. 5860, i quali non abbiano compiuto quattro mesi di effettiva navigazione alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CORSI.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. I giovani appartenenti alla leva sulla classe 1896, i quali debbono essere reinscritti nelle liste della leva di terra, da quelle della leva di mare, ai termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 190, del 27 febbraio 1916, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale del 29 del mese stesso, saranno dalle capitanerie di porto dati subito in nota, con appositi elenchi, alla prefettura o sottoprefettura del rispettivo circondario.

2. I detti giovani verranno immediatamente reintegrati nelle liste della leva sulla classe 1896, con la seguente annotazione: « Reinscritto giusta decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916 ». Uguale annotazione dovrà apporsi altresì sulla scheda personale modello n. 9.

Saranno in pari tempo precettati a presentarsi sollecitamente al consiglio di leva per l'esame personale e arruolamento, possibilmente nelle sedute stesse in cui debbono presentarsi i giovani del loro medesimo comune, già riformati, sottoposti a nuova visita in forza del decreto luogotenenziale n. 35, del 16 gennaio 1916; o in altra prossima seduta.

3. I giovani provenienti dalla leva di mare, se riconosciuti idonei e arruolati, dovranno, a differenza dei già riformati, essere subito avviati ai distretti, cui spetta provvedere senza indugio alla loro assegnazione ai corpi, tenendo presente il n. 68 della circolare n 819, del 12 novembre 1915.

4. Per la precettazione e visita dei giovani in parola, per i termini entro i quali essi possono far valere i titoli per la assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, e per ogni altro provvedimento a loro riguardo, si terranno presenti le disposizioni della circolare 11 agosto 1915, n. 629, contenente le istruzioni per l'esame personale e arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1896.

5. La formula da trascriversi, per gli arruolati, sul foglio matricolare, è la seguente:

Soldato di leva di 1ª (o 2ª o 3ª) *categoria, classe 1896, distretto di . . . , reinscritto dalla leva di mare a senso del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190.....*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **151.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quote e compensi per ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 11 marzo 1916.

In vista delle attuali contingenze ed in considerazione dei maggiori oneri cui presentemente vanno soggetti i maniscalchi per provvedere al servizio ferratura dei quadrupedi, questo Ministero determina che siano adottate le seguenti disposizioni di carattere transitorio a complemento delle disposizioni emanate con la circolare n. 586 del *giornale militare* del 1915 ed a parziale modificazione di quelle inserte nel regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 1911) riflettenti la ferratura dei quadrupedi di truppa.

I compensi dovuti ai maniscalchi dei corpi e il compenso che i maniscalchi sono tenuti d'ora in poi a corrispondere agli allievi maniscalchi che sono da loro impiegati nel servizio della ferratura, sono stabiliti come appresso:

Compensi ai maniscalchi.

1. Per i compensi dovuti ai maniscalchi per quota ordinaria di mantenimento ferratura quadrupedi dei corpi, reparti, e servizi in campagna, esclusi i quadrupedi ricoverati alle infermerie, restano in vigore le disposizioni di cui al § 57 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna modificate dalla circolare n. 586 del *giornale militare* del 1915.

2. Per la ferratura quadrupedi di tutti i corpi, reparti e servizi in campagna ricoverati alle infermerie quadrupedi in campagna, per ogni giornata di presenza . . . L. 0.055

3. Per la prima ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede, effettivamente ferrato con grippe, dei riparti e servizi nella zona di operazione . . . » 1.25

4. Per prima ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede effettivamente ferrato con grippe dei riparti e servizi nella zona delle retrovie . . . . . » 1.50

5. Per prima ferratura buoi e per ogni piede . » 0.75

6. Per quota mantenimento ferratura buoi per ogni giornata di presenza . . . . . » 0.03

7. Per la ferratura di quadrupedi di tutti i corpi, reparti e servizi non in campagna (esclusi i depositi allevamento cavalli) e per ogni giornata di presenza quadrupedi è fissato il compenso in . . » 0.085

Per gli alpini, artiglieria da montagna e pesante campale . . . . . L. 0 090

Compensi agli allievi maniscalchi

Agli allievi maniscalchi di tutti i corpi, reparti e servizi dell'esercito dovrà corrispondersi d'ora innanzi una quota fissa di L. 0.005 per ogni giornata di presenza quadrupedi da detrarsi dalle somme spettanti al maniscalco.

Questo compenso dovrà essere pagato direttamente agli allievi dalle amministrazioni militari per conto del maniscalco.

Resta inteso quindi che i maniscalchi rimangono esonerati dal corrispondere agli allievi la retribuzione che pel passato avevano con loro pattuita.

Le presenti disposizioni andranno in vigore a partire dal 1° gennaio u. s. per i compensi dovuti ai maniscalchi e dal 1° marzo per i compensi che questi ultimi dovranno corrispondere agli allievi

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **152.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 marzo 1916.

A soluzione di vari quesiti proposti relativamente alla durata del servizio di prima nomina da compiersi dai sottotenenti di complemento, il Ministero avverte che questi ufficiali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177, debbono, se provenienti dai militari di truppa di 1ª e 2ª categoria, esser considerati come in servizio di prima nomina fino a che non abbiano ultimata la loro ferma; se già l'avessero ultimata o mancassero loro meno di tre mesi per ultimarla come militari di truppa, e così pure se provengano dai volontari di un anno e dai militari di 3ª categoria, debbono essere considerati in servizio di prima nomina per i primi tre mesi di servizio da ufficiale.

Le disposizioni della circolare 897 del *giornale militare* 1915, che riducono ad un mese l'obbligo del servizio di prima nomina, si riferiscono esclusivamente, come è detto nella circo-

lare 26 del *giornale militare* del corrente anno, agli ufficiali di complemento che ottennero la nomina per la durata della guerra in base al R decreto n. 966 del 10 giugno 1915 (circolare n. 454 del *giornale militare*) ed in base al R. decreto n. 9 del 10 gennaio 1915 (circolare n. 44 del *giornale militare*) dopo aver soddisfatto ai loro obblighi di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **153.** — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 marzo 1916.

In dipendenza delle disposizioni contenute nel n. 25 (2° comma) della nuova *Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra* approvata con decreto luogotenenziale del 30 gennaio u. s., n. 109, secondo le quali i corpi, i reparti di corpo, gli ospedali e sezioni di sanità, incaricati della tenuta dei registri dello stato civile in campagna, dovranno inviare, quindicinalmente (a decorrere dal 1° marzo 1916, giorno dal quale le disposizioni stesse hanno cominciato ad avere pratica attuazione) ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione, gli estratti autentici degli atti di morte mod. 146-*B* inscritti sui detti registri, durante la quindicina precedente, non che i relativi verbali di decesso mod. 147, questo Ministero, ritenuta la necessità di regolare con criteri esatti ed uniformi l'inscrizione a matricola delle variazioni concernenti le morti avvenute in guerra, determina quanto segue:

1°. I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, man mano che riceveranno gli estratti autentici degli atti di morte mod. 146-*B* e i verbali di decesso mod. 147, provvederanno, con la massima sollecitudine, perchè nei ruoli modello 63, 71-*A* e 71-*B*, negli stati di servizio e nei fogli matricolari dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) e degli impiegati civili, cui si riferiscono i cennati documenti, siano inscritte le rispettive variazioni di decesso, adottando le seguenti formule:

a) per coloro che siano deceduti in combattimento: *Morto in combattimento in* . . . . . (indicare la località in cui ebbe

luogo il combattimento, quale risulta dall'atto di morte e dal verbale mod. 147) *come da atto di morte inscritto al n. . . . del registro degli atti di morte del . . . .* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li . . .* (data della morte);

b) per coloro che siano deceduti nei luoghi di cura in seguito a ferite riportate per fatto di guerra: *Morto in . . . . .* (indicare il luogo di cura, quale risulta dall'atto di morte) *in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte inscritto al n. . . . . del registro degli atti di morte del . . . . .* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li . . . .* (data della morte).

c) per coloro che siano deceduti per malattia: *Morto per malattia in . . . . .* (indicare il luogo di cura, quale risulta dall'atto di morte) *come da atto di morte inscritto al n. . . . del registro degli atti di morte del . . . .* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li . . . . . .* (data della morte).

Le dette formule sostituiscono quelle prescritte dai n. 220 della tabella I e 378 della tabella II, annesse al regolamento per le matricole.

2°. Per gli ufficiali ed impiegati civili, le dette autorità militari, dopo aver comunicato al Ministero (divisione matricole) con appositi elenchi mod 54, le variazioni di decesso inscritte sugli stati di servizio, continueranno a tenere questi ultimi documenti nei propri archivi, a senso del § 147 del regolamento per le matricole, allegandovi i relativi estratti mod. 146-B e verbali mod. 147.

Invece, pei sottufficiali e militari di truppa (1ª, 2ª e 3ª cat.), la stessa autorità, dopo la iscrizione a matricola delle variazioni di decesso, invieranno ai competenti distretti i fogli matricolari mod. 59 insieme coi rispettivi estratti mod. 146-B e verbali mod. 147.

3°. Ricevuti i detti fogli matricolari, coi relativi allegati, i comandi dei distretti inscriveranno sui ruoli matricolari le variazioni di decesso con le formule di cui al n. 1 e, dopo aver ottemperato alle altre disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole, trasmetteranno al Ministero (divisione matricole) con sollecitudine e mediante appositi elenchi, i fogli matricolari mod. 59, dei sottufficiali e dei militari di truppa (1ª, 2ª, e 3ª categoria).

4°. Nell'ottemperare alle presenti disposizioni, i comandi dei depositi, dei centri di mobilitazione e dei distretti, daranno

la precedenza alla sistemazione della matricola degli ufficiali, dei sottufficiali di carriera e dei graduati di truppa e degli impiegati civili, considerato che per la istruttoria delle domande di pensione prodotte dalle famiglie dei militari di truppa deceduti in guerra che non abbiano alcun grado, la Corte dei Conti non esige in massima i relativi fogli matricolari.

5°. Allo scopo, infine, di sistemare la matricola di quei militari ed impiegati civili che siano deceduti in guerra anteriormente al 1° marzo 1916, ma pei quali i comandi dei rispettivi depositi o centri di mobilitazione non abbiano avuto modo d'inscrivere a matricola le variazioni di decesso, questo Ministero interessa le dette autorità militari perchè provvedano alla compilazione di appositi elenchi conformi al modello annesso alla presente circolare.

Tali elenchi dovranno essere trasmessi con la maggiore sollecitudine possibile, a questo Ministero (divisione matricole) il quale li rinvierà alle autorità mittenti dopo aver apposto nella colonna 7ª, in base agli originali documenti di stato civile da esso conservati, le indicazioni relative al decesso delle persone cui si riferiscono.

Sulla scorta di dette indicazioni, i comandi dei depositi, dei centri di mobilitazione e dei distretti avranno cura di ottemperare, senz'altro, alle prescrizioni di cui ai n. 1°, 2° e 3°.

Il Ministro — ZUPPELLI.

ELENCO *dei militari ed impiegati civili appartenenti al . . . . . deceduti in guerra anteriormente al 1° marzo 1916, pei quali non è stato possibile inscrivere a matricola le variazioni di decesso.*

N. d'ordine	Numero di matricola	Compagnia	Grado	NOME, COGNOME e PATERNITÀ	Data della morte	Indicazioni relative alla morte, desunte dai documenti di stato civile esistenti presso il Ministero della Guerra.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

N. **154.** — RECLUTAMENTO. — **Rilascio di un foglio di congedamento ai prosciolti dall'arruolamento contratto nelle milizie volontarie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 marzo 1916.

Questo Ministero ha riconosciuto l'opportunità che ai giovani i quali sono stati, non ha guari, prosciolti dall'arruolamento contratto nelle *milizie volontarie* e congedati, in applicazione del decreto luogotenenziale del 29 ottobre 1915, n. 1545, o che lo siano in seguito, venga consegnato un documento personale, attestante la durata del servizio prestato e il contegno tenuto durante la loro permanenza alle armi, ed ha perciò provveduto affinchè dal reclusorio militare venga stampato apposito modulo.

Il documento in parola dovrà essere rilasciato a tutti gli ex volontari suaccennati, eccezion fatta per coloro che abbiano rivestito un grado di ufficiale, ai quali potrà, ove lo desiderino, esser rimesso un estratto del loro stato di servizio.

Il rilascio dei fogli di congedamento ai singoli individui sarà fatto a cura dei distretti, i quali si procureranno perciò presso il reclusorio gli stampati occorrenti.

In detti documenti dovrà essere apposta l'annotazione concernente la condotta, giusta le norme contenute nel § 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 19 maggio 1907, n. 265.

A coloro ai quali all'atto del licenziamento dalle armi fosse stato già rilasciato analogo documento, si dovrà ritirarlo e sostituirlo con quello prescritto dalla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **155.** — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — **Presentazione ai centri di mobilitazione degli ufficiali allontanati dalla fronte.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 marzo 1916.

Tutti gli ufficiali, a qualsiasi categoria appartengono, che siano stati allontanati dalla fronte per ferite, malattie o per qualunque altro motivo, dovranno al termine della licenza di convalescenza presentarsi al centro di mobilitazione che ha formato

il reparto presso il quale l'ufficiale ha prestato l'ultimo servizio in zona di guerra.

Tale disposizione dovrà essere osservata anche da coloro che precedentemente avessero ricevuto diverso ordine di presentazione dalle commissioni centrali sanitarie o da altre autorità.

I centri di mobilitazione comunicheranno volta per volta al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), per le disposizioni o i provvedimenti opportuni, i nomi degli ufficiali che si sono presentati indicando se siano o non idonei ad incondizionato servizio e iniziando, se del caso, gli accertamenti sanitari stabiliti dalla circolare n. 789 del 27 ottobre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 12ª, circolare 118°, pag. 258. — Nella tabella delle sedi e circoscrizioni delle Commissioni locali per le esonerazioni dei militari richiamati. alle indicazioni delle circoscrizioni delle Commissioni di *Milano* e di *Bergamo* sostituire le seguenti:

Milano. Con ufficio proprio. — Circondari di Milano e Abbiategrasso e comuni di Sesto S. Giovanni e di Legnano.

Bergamo. Con ufficio proprio. — Circondari di Bergamo, Sondrio, Lecco, Treviglio, Crema, Lodi, eccetto il comune di Legnano.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(68) Roma, 1946. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1916 — 18 marzo

1915 DICEMBRE 23 - N. 1546. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI — Decreto-legge luogotenenziale n. 1987, col quale nel ruolo dei capi-tecnici di artiglieria e genio viene aumentato un posto di capotecnico di 2ª classe. . . . Pag. 347

1916 GENNAIO 6. - » 152. - STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale che riduce l'indennità giornaliera ad alcune persone che intervengono alle sedute della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee . . . . . » 348

1916 FEBBRAIO 13. - » 158. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 215, col quale il personale giudicante del tribunale supremo di guerra e marina è aumentato di quattro membri per la durata della guerra . . . . . » 349

» 13. - » 159. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 215, che provvede alla nomina ad ufficiale medico di complemento. . . . . » 350

1916 MARZO 12. - » 160. - DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 252, col quale viene aggiunto un membro alla commissione centrale per gli approvvigionamenti . . . . . » 352

» 15. - » 161. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Impiegati dello Stato richiamati in servizio dopo il congedamento temporaneo . . . . . » 353

» 17. - » 162. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione della circolare n. 891 dell'8 dicembre 1915. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni o infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio. . . . . » 353

» 17. - » 163. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1914-1915 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato. » 354

1916	MARZO	17.	N. 164. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo di cessione a pagamento del pane e dei viveri.	Pag. 353
	»	17.	» 165. — COLONIE, UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare in distribuzione ai carabinieri reali destinati in Libia	» 356
	»	17.	» 166. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — Variazioni matricolari da usarsi per gli appartenenti alle milizie volontarie . . .	» 356
	»	17.	» 167. DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie. . . .	» 356
	»	17.	» 168. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alla scuola di pilotaggio di aeroplani	» 359
	»	17.	» 169. — PENSIONI. — Compilazione dei processi verbali per ferite e lesioni riportate in combattimento dai militari	» 360
	»	17.	» 170. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria — Volume IV — Caricamento delle vetture	» 361
	»	17	» 171 — SERVIZIO SANITARIO. — Apertura di stabilimenti balneo-termali	» 361
		17	» 172. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modalità di pagamento di premi ed indennità di rafferma e di riassoldamento agli eredi dei militari morti o dispersi in guerra . .	» 362
	»	17.	» 173. — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente sulle linee della Società « Nord Milano » .	» 363
	»	17.	» 174. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria .	» 364
	»	17.	» 175. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento pel 1916, per i colonnelli, maggiori e capitani dell'arma di fanteria, i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti dell'arma di artiglieria e per i tenenti colonnelli, capitani e tenenti del genio, in servizio attivo permanente	» 364
1916	FEBBRAIO	17.	» 126 — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 218, che ammette la concessione temporanea del grado perduto a rimossi e dimessi segnalatisi con atti di valore in guerra	» 365

CIRCOLARE N. **156**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto-Legge luogotenenziale n. 1987, col quale nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio viene aumentato un posto di capotecnico di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) 23 dicembre 1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 549, 31 maggio 1913, n 595, e coi Nostri decreti 13 giugno 1915, n. 872, e 1° agosto 1915, n. 1292;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio è aumentato un posto di capotecnico di 2ª classe.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per una sola volta alla relativa nomina con deroga alle norme vigenti pel conferimento dei pubblici impieghi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.
ORLANDO.

N. B. — Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 21 febbraio 1916, n. 42.

N. **157**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale che riduce l'indennità giornaliera ad alcune persone che intervengono alle sedute della commissione centrale per le esonerazioni temporanee.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 34 del regolamento per l'applicazione del decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1915;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legge 18 novembre 1915, n. 1625;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità giornaliera spettante alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari, le quali compiono accertamenti per conto della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richia-

mati, oppure intervengono alle sedute della commissione stessa, è ridotta a lire 15 se esse risiedono nella città dove hanno luogo gli accertamenti o dove si tengono le sedute.

I predetti ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

ZUPELLI
CORSI.

N. **158**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 215, col quale il personale giudicante del tribunale supremo di guerra e marina è aumentato di quattro membri per la durata della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il codice penale militare marittimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con i ministri dell'interno della marina e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale giudicante del tribunale supremo di guerra e marina è aumentato, per la durata della guerra, di quattro membri e cioè:

di due giudici effettivi da nominarsi uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i presidenti di sezione o consiglieri di corte d'appello;

di due giudici supplenti da nominarsi uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i consiglieri di corte d'appello.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
ORLANDO.

N. **159.** — UFFICIALI IN CONGEDO — **Decreto luogotenenziale n. 245, che provvede alla nomina ad ufficiale medico di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento;

Viste le norme per l'esecuzione del suddetto R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, decreto ministeriale 13 gennaio 1916;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915, col quale è abolito, per la durata della guerra, ogni limite superiore di età per la nomina ad ufficiale medico di complemento;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1842, del 31 dicembre 1915, col quale è prorogata, per la durata della guerra, l'applicazione del suddetto R. decreto 28 marzo 1915, n. 357;

Visto il R. decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle sempre crescenti esigenze del servizio sanitario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tenuto conto delle norme esecutive che fanno seguito al R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, modificate dal decreto ministeriale 13 gennaio 1916, gli ufficiali medici attualmente inscritti nel ruolo di complemento, i quali posseggano titoli superiori al grado che rivestono, nonchè quelli di milizia territoriale e di riserva che dichiarino di far passaggio, pel tempo della guerra, nel ruolo degli ufficiali di complemento, potranno ottenere, a domanda, il grado corrispondente ai titoli posseduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **160.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 282, col quale viene aggiunto un membro alla commissione centrale per gli approvvigionamenti.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5;
Visto il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1916, n. 11;
Riconosciuta l'opportunità di completare con altro membro la commissione centrale per gli approvvigionamenti costituita con l'anzidetto decreto n. 11.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, e degli esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte della commissione centrale per gli approvvigionamenti costituita con decreto luogotenenziale 10 gennaio 1916, n. 11, è chiamato il signor Antonio Vergnanini, vice presidente del comitato centrale delle cooperative di produzione e lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
SONNINO.
ORLANDO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
CIUFFELLI
CAVASOLA.

N. **161.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Impiegati dello Stato, richiamati in servizio dopo il congedamento temporaneo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1916.

A soluzione di dubbi sollevati, sentito al riguardo il Ministero del tesoro, si avverte, che gli impiegati dello Stato, i quali, chiamati in servizio militare, mantennero lo stipendio civile per i primi due mesi di servizio sotto le armi, e in seguito come ufficiali furono inviati in *congedo temporaneo*, non hanno diritto, quando vengano successivamente richiamati in servizio militare, di cumulare nuovamente le competenze civili con quelle militari per i primi due mesi del nuovo richiamo, dacchè il nuovo servizio deve riallacciarsi col precedente e considerarsi come una continuazione del medesimo precariamente interrotto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **162.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione della circolare n. 891 dell'8 dicembre 1915. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 marzo 1916.

Allo scopo di uniformare i criteri, coi quali, a mente della circolare 891 del 1915, devono essere scritte sui « biglietti d'uscita » dai luoghi di cura, le indicazioni di provenienza o meno da cause di servizio delle ferite, infermità o lesioni, questo Ministero, sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, ritiene opportuno di impartire le seguenti direttive a cui dovranno attenersi tutte le direzioni degli stabilimenti sanitari in cui sono ricoverati i militari del R. esercito.

Tutti i casi di ferite e di traumatismo, tutti quelli di congelamento e tutte le forme di malattie infettive, dovranno essere dichiarate dipendenti o presunte dipendere da cause di servizio.

Solamente nei casi dubbi le direzioni dei luoghi di cura si rivolgeranno, pel parere, al direttore dell'ospedale militare principale da cui dipendono.

Le indicazioni suddette, segnate sul biglietto di uscita, riflettono solamente la concessione degli assegni ai militari infermi inviati in licenza di convalescenza, e non impegnano il giudizio che le autorità mititari e sanitarie potranno essere invitate successivamente ad esprimere, circa la dipendenza o meno delle infermità, ferite o lesioni da cause di servizio, in base al testo unico delle leggi e del regolamento sulle pensioni.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **163.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiusura a pareggio, da parte dei corpi, delle contabilità dell'esercizio 1914-915 e rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 marzo 1916.

Allo scopo di evitare, il più che sia possibile, complicazioni contabili e di accelerare la revisione e conseguente regolarizzazione delle contabilità degli esercizi 1914 915 e precedenti, questo Ministero è venuto nella determinazione di non disporre più alcuno stralcio per correggere gli errori o le irregolarità che si riscontrassero nell'esame delle contabilità stesse, e di lasciare quindi invariate le risultanze dei rendiconti.

Le somme, cioè, che in seguito a revisione risultassero portate indebitamente in ispesa (eccedenze), saranno versate in tesoreria; le relative quietanze saranno allegate ai rendiconti a giustificazione della parte di spesa non giustificata dai documenti.

Le somme invece che avrebbero dovuto essere portate in spesa, ma che furono emesse o pagate in meno (deficienze), saranno comprese nei rendiconti dell'analogo capitolo dell'esercizio in corso.

Siccome, in vista di quanto precede, le risultanze delle contabilità dell'esercizio 1914-915 non dovranno essere ulteriormente modificate, i corpi, che hanno ricevuto anticipazioni sulle contabilità speciali dalle direzioni di commissariato, per stabilire il loro credito o il loro debito complessivo su tutti i capitoli di bilancio non dovranno più attendere la

comunicazione delle rettificazioni alle contabilità, come era detto nel comma primo del n. 20, circolare 216 del *giornale militare* 1914.

Si invitano perciò i corpi, che già non l'abbiano fatto, a chiudere al più presto tutte le contabilità dell'esercizio 1914-915, ed accertato il debito o il credito complessivo al 30 giugno 1915, a chiederne od a versarne alle direzioni di commissariato l'importo, con le norme stabilite dal suindicato n. 20 della circolare 216 (vedi pagine 69, 70 e 71 dell'esempio pratico delle scritture per la contabilità in contanti).

Le direzioni di commissariato poi, a termini del successivo n. 22, dovranno inviare a questo Ministero i rendiconti suppletivi modello 80 R. A., appena tutti i corpi della circoscrizione avranno comunicato le risultanze finali dei loro conti sui capitoli di bilancio per l'esercizio in parola 1914-915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **164.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo di cessione a pagamento del pane e dei viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 marzo 1916.

L'aumento di quasi tutti i generi alimentari, verificatosi in conseguenza della presente condizione dei mercati, rende impossibile all'amministrazione militare di lasciare inalterati i prezzi di cessione a pagamento, quali sono stabiliti dal paragrafo 58 dell'Istruzione per i servizi di commissariato, libro II, e dalla circolare n. 32 del *giornale militare* 1913.

Questo Ministero determina quindi che, a datare dal 1° aprile p. v. i prezzi di cessione a tutte le categorie degli aventi diritto, in virtù delle disposizioni vigenti o di speciale autorizzazione ministeriale, siano stabiliti come segue:

Pane, centesimi 30 per razione di 700 grammi.
Caffè, lire 3.35 al kg. se crudo; lire 4.05 se tostato.
Riso, lire 0.45 al kg.
Zucchero, lire 1.65 al kg.
Pasta, lire 0.70 al kg.
Lardo, lire 2.30 al kg.
Condimento in conserva, centesimi 5 per razione.
Scatolette di carne in conserva da grammi 220, lire una ciascuna.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **165**. — COLONIE, UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti da lasciare in distribuzione ai carabinieri reali destinati in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 marzo 1916.

Per l'avvenuta distribuzione delle tenute khaki alle truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica questo Ministero dispone che ai carabinieri reali destinati a far parte delle truppe stesse siano lasciati, all'atto della partenza, i seguenti oggetti di corredo:

una tenuta di piccola uniforme con berretto — tutta la biancheria — le cordelline — il pennacchio e la borsa da viaggio.

Qualora la stagione lo richieda potrà essere lasciato ai carabinieri partenti il mantello o la mantellina.

Tutti i rimanenti materiali facenti parte dell'equipaggiamento individuale dovranno essere versati nel magazzino della legione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **166**. — CORPO NAZIONALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE. — **Variazioni matricolari da usarsi per gli appartenenti alle milizie volontarie.** — (Segretariato generale. — Divisione tiro a segno ed educazione fisica). — 17 marzo 1916.

A soluzione di quesiti mossi circa le variazioni matricolari da usarsi per gli arruolati nelle milizie volontarie, questo Ministero crede opportuno di riepilogare le varie disposizioni finora emanate in materia, e ciò per norma dei distretti militari e delle altre autorità militari interessate.

Per l'arruolamento valgono le stesse norme stabilite dalla circolare n. 368 del *giornale militare* del 1915 concernente gli arruolamenti volontari per la durata della guerra.

1. I volontari saranno ascritti sullo speciale ruolo di cui al n. 10 della citata circolare con le formule stabilite dai n. 9 e 10 della circolare stessa, indicando in esse come corpo di arruolamento il corpo nazionale delle milizie volontarie (volontari ciclisti, volontari automobilisti, volontari alpini, vo-

lontari guide a cavallo, volontari costieri) e il comitato di appartenenza, nonchè il grado — caposquadra o sottocapoplotone — che eventualmente rivestissero nelle milizie stesse.

In caso di promozioni successivamente conseguite o di modificazioni comunque avvenute nei rispettivi gradi di volontario, dovranno apportarsi sul ruolo le relative variazioni con tutte le indicazioni necessarie.

Si avverte che per coloro che sono stati arruolati con grado assimilato a quello di ufficiale, oppure vennero successivamente promossi a tale grado, dovrà essere impiantato lo stato di servizio con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali del R. esercito.

2. Per il congedamento le formule di variazioni matricolari da usarsi dovranno essere le seguenti:

1. — Sul ruolo mod. 57 « speciale » per gli arruolati volontari per la guerra.

PER COLORO CHE NON HANNO ANCORA CONCORSO ALLA LEVA E PER I RIFORMATI NON SOGGETTI A NUOVA VISITA:

Prosciolto dall'arruolamento volontario contratto per la guerra, perchè congedato dai reparti delle milizie volontarie (decreto luogotenenziale 29 ottobre 1915, n. 1545) e licenziato dalle armi, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe, li . . . . .

(Per i volontari provenienti dai riformati non chiamati a nuova visita in base al decreto luogotenenziale n. 1166 del 1° agosto 1915 sopprimere le parole « salvo l'obbligo, ecc »).

PER LE RECLUTE DELLA CLASSE 1896 DI QUALSIASI CATEGORIA E PER I RIFORMATI SOGGETTI A NUOVA VISITA:

Prosciolto dall'arruolamento volontario contratto per la guerra perchè congedato dai reparti delle milizie volontarie (decreto luogotenenziale 29 ottobre 1915, n. 1545), con l'obbligo di presentarsi alle armi colle reclute di . . . categoria, della classe 1896, li . . . . .

(Per i già riformati chiamati a nuova visita, in base al decreto luogotenenziale n. 1166 del 1° agosto 1915, alle parole « con le reclute di . . . categoria, ecc. », sostituire: « all'atto della chiamata alle armi dei militari già riformati della sua classe e categoria, li . . . . .).

PEI VOLONTARI CHE NON AVENDO OBBLIGHI DI SERVIZIO MILITARE DESIDERANO DI CONTINUARE A PRESTAR SERVIZIO NEI CORPI DELL'ESERCITO:

Trasferito a sua domanda nel . . . (corpo) continuando negli obblighi assunti, li . . . . . .

PER I MILITARI DI 3ª CATEGORIA CHE CESSANO DAI REPARTI DELLE MILIZIE VOLONTARIE ED APPARTENGONO A CLASSI RICHIAMATE:

Trasferito nel . . . (corpo) per compiere gli obblighi di servizio con i militari di 3ª categoria della classe . . . . li . . . . . .

PER COLORO CHE SONO AMMESSI AGLI SPECIALI CORSI ALLIEVI UFFICIALI:

Trasferito nel . . . (reggimento, scuola, accademia . . .) in seguito all'ammissione negli speciali corsi allievi ufficiali di complemento, li . . . . . .

2. — Sul ruolo modello 57.

PER COLORO CHE ABBIANO OBBLIGHI DI SERVIZIO MILITARE DA COMPIERE IMMEDIATAMENTE:

Trasferito nel . . . . . (corpo) per compiere gli obblighi di servizio con i militari di . . . . categoria della classe . . . . li . . . . . .

PER COLORO CHE SONO AMMESSI AGLI SPECIALI CORSI ALLIEVI UFFICIALI:

Trasferito nel . . . . (reggimento, scuola, accademia . . .), in seguito all'ammissione negli speciali corsi allievi ufficiali di complemento, li . . . . . .

CONFERIMENTO DEL GRADO DI SERGENTE O CAPORALE IN RELAZIONE AL GRADO GIÀ RIVESTITO NELLE MILIZIE VOLONTARIE:

Sergente (o *caporale*) in detto (decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1627) li . . . . . .

3. Pei deceduti in guerra si terranno presenti le norme date colla circolare n. 153 del *giornale militare* del corrente anno

Si avvertono infine i distretti militari che, non più tardi del 25 aprile p v., dovrà essere rimessa alla presidenza del comitato centrale delle milizie volontarie — presso il Ministero della guerra — una copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio se trattasi di ufficiali, di tutti gli arruolati nelle milizie volontarie risultanti nei propri ruoli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **167.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero) — 17 marzo 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 129 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Prof. *Gerolamo Varese*, Genova. — Lire 100 « a favore di quello dei nostri aviatori, che sarà riuscito ad abbattere uno dei velivoli nemici che infestano le città d'Italia ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **168.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alla scuola di pilotaggio di aeroplani.** — (Direzione generale aeronautica). — 17 marzo 1916.

Con riferimento alla circolare n. 112 del 18 febbraio 1916, poichè si è raggiunto il fabbisogno di personale da ammettersi alle scuole di pilotaggio, questo Ministero determina che, a datare dal 1° aprile p. v. e fino a nuovo avviso, i corpi e reparti non diano più corso alle domande di ammissione al battaglione scuole aviatori per prender parte ai corsi di pilotaggio d'aeroplani, che loro venissero presentate da ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **169.** — PENSIONI. — **Compilazione dei processi verbali per le ferite e lesioni riportate in combattimento dai militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 17 marzo 1916.

Questo Ministero determina che i corpi, reparti e servizi mobilitati ed i consigli d'amministrazione dei corpi procedano, con le seguenti modalità, alla raccolta degli elementi ed alle indagini prescritte dagli articoli 32 e seguenti del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando si tratti di accertare la provenienza da cause di servizio delle ferite riportate dai militari in combattimento.

1. Per ogni militare che abbia riportato lesioni o ferite in combattimento i comandi dei corpi, reparti e servizi mobilitati, trasmetteranno nel più breve tempo ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni, con l'avvertenza che le indicazioni stesse, dovendo avere carattere esclusivamente probatorio, potranno essere brevi e sommarie:

a) grado, nome, cognome, paternità del ferito e classe di leva;

b) data e luogo del fatto d'armi;

c) genere, sede e causa delle ferite o lesioni;

d) giorno e luogo in cui fu visto il ferito da chi firma la dichiarazione.

La dichiarazione sarà firmata:

a) possibilmente da due militari testimoni del fatto, o, in mancanza di questi,

b) dai militari che per primi hanno veduto il ferito dopo il fatto;

c) dall'ufficio medico del reparto cui appartiene il ferito; e sarà controfirmata dal comandante del reparto stesso che, alla firma, farà precedere le eventuali sue osservazioni.

2. Qualora il militare ferito venga trasportato in uno stabilimento sanitario prima che il medico del reparto cui egli appartiene lo abbia visitato, verrà di ciò fatta speciale menzione nella dichiarazione predetta, nella quale si indicherà lo stabilimento sanitario in cui il ferito venne trasportato.

3. Ricevuta tale dichiarazione, il comandante del deposito, o centro di mobilitazione, la presenterà — a termini del precitato art. 32 del regolamento sulle pensioni — al consiglio

d'amministrazione, per le ulteriori pratiche di cui all'art. 34 del regolamento stesso; fermo restando che nei casi di assoluta necessità, e particolarmente in quelli dubbi e controversi, i comandanti dei depositi, o centri di mobilitazione, e i consigli d'amministrazione, potranno sempre richiedere ulteriori documenti o compiere ulteriori indagini secondo il disposto degli articoli precitati.

4. Nei casi di decesso dei militari in seguito a ferite riportate in combattimento, i consigli d'amministrazione non dovranno limitarsi a dichiarare nei loro verbali che la ferita è dipesa da cause di servizio, ma dovranno altresì dichiarare, in base alle informazioni fornite dalle autorità sanitarie dei luoghi di cura, ove trovavansi ricoverati i militari e in base alle altreindagini che ritenessero di compiere, se unica causa della morte sia stata l'anzidetta ferita.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **170.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria — Volume IV — Caricamento delle vetture.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 marzo 1916.

Con riferimento alla circolare n. 562 del *Giornale militare* 1915 colla quale veniva annunziata la pubblicazione del Fascicolo I - Volume IV (Caricamenti delle vetture) del Regolamento di esercizi per l'artiglieria (pubblicazione 121), il Ministero avverte che la detta pubblicazione abolisce quella di ugual titolo edita nel 1914, e tutte le precedenti relative allo stesso argomento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **171.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura di stabilimenti balneo-termali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 marzo 1916.

Il Ministero ha determinato che gli stabilimenti balneotermali di Acqui, Montegrotto, Battaglia, Ischia e Casamicciola comincino a funzionare il 25 aprile p. v. continuando

per nove mute successive di 15 giorni ciascuna, fino al 30 settembre; e che lo stabilimento di Casciana sia aperto dal 1° giugno p. v. al 30 settembre per sette mute, come dallo specchio annesso alla circolare n. 122 del *giornale militare* 1912

Le proposte, compilate sul modello 458, saranno trasmesse allo ispettorato di sanità militare non più tardi del 5 aprile corrente anno.

Ai detti stabilimenti saranno ammessi solamente i militari che hanno assoluto bisogno di cure balneari per esiti di lesioni traumatiche o infermità, contratte nella attuale guerra.

Si richiama l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati, e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza delle disposizioni emanate con la circolare n. 84 del *giornale militare* 1911.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **172.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Modalità di pagamento di premi od indennità di rafferma e di riassoldamento agli eredi dei militari morti o dispersi in guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 marzo 1916.

A seguito ed a chiarimento delle istruzioni date colla circolare n. 138 del corrente anno per l'esecuzione del decreto luogotenenziale n. 180 in data 17 febbraio 1916, questo Ministero avverte che il pagamento di premi od indennità di rafferma o di riassoldamento, che facciano parte della successione di sottufficiali e militari di truppa morti o dispersi in guerra, non potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Ministero, al quale pertanto le amministrazioni dei corpi dovranno rivolgersi, inviando i documenti indicati dai paragrafi 2 e seguenti della circolare stessa (norme esecutive).

S'intende che i documenti, stabiliti dal § 597 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno essere trasmessi al Ministero nel caso di successione dei sottufficiali e dei militari di truppa, i quali non siano compresi tra i dispersi ed i morti in guerra od in conseguenza di ferita riportata o di malattia contratta, a causa della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **173.** — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente sulle linee della Società « Nord Milano ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 17 marzo 1916.

Col aprile 1° p. v. la Società « Nord Milano » cessa dall'esser compresa nel novero delle Società ferroviarie di cui al § 121 *bis* del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (modificato con R. decreto 14 febbraio 1915), che ammettono il regime del *compenso globale* per i trasporti militari nel caso di mobilitazione e di guerra (§ 120).

Di conseguenza, i trasporti da eseguirsi sulle linee della cennata Società dovranno essere effettuati *in conto corrente*, su produzione dei documenti *di color rosa*, a norma del successivo § 122, sempre che il viaggio abbia luogo *per ragioni di servizio*, ovvero *a pagamento diretto*, su produzione degli ordinari documenti del tempo di pace, se il viaggio ha luogo *per conto particolare*.

Pei trasporti in *servizio interno* sulle dette linee i militari dovranno essere muniti, oltre che del foglio di viaggio, della richiesta mod. B (ovvero C. parte 1ª) *di color rosa*. Per quelli in *servizio cumulativo* con le altre ferrovie di cui al citato paragrafo 121 *bis*, o in transito su quelle della « Nord Milano » per raggiungere stazioni di dette ferrovie, il documento *di color rosa* dovrà emettersi pel solo percorso delle ferrovie della « Nord Milano ». Per le spedizioni di bagagli, nonchè di materiali, veicoli, quadrupedi, ecc. saranno rilasciate, rispettivamente, le richieste mod. C. parte 2ª e quelle mod. C. parte 3ª, tutte *di color rosa*, sempre limitatamente al percorso ora detto.

I comandi dei distretti militari di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara e Varese comunicheranno subito copia della presente ai sindaci dei comuni interessati, affinchè ne abbiano norma nel rilasciare i documenti di viaggio ai loro amministrati.

Il Ministero si riserva di modificare, con foglio di varianti, il citato § 121 *bis* e, correlativamente, l'*Istruzione ai sindaci per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi*. Intanto le Amministrazioni militari apporteranno *in penna* la accennata variante nelle dette due pubblicazioni.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **174.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Chiamata alle armi di ufficiali di complemento di cavalleria.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 17 marzo 1916.

I. Questo Ministero determina che tutti gli ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria, attualmente in congedo, qualunque sia il loro anno di nascita, vengano richiamati alle armi e si presentino ai centri cui sono effettivi per mobilitazione il mattino del 31 marzo 1916.

II. I comandanti dei depositi e dei distretti interessati cureranno di dare partecipazione ai dipendenti ufficiali, che si trovino nelle condizioni suindicate, del richiamo in servizio e del luogo di loro presentazione, invitandoli ad assumere servizio alla data stabilita e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentino alle armi, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal codice penale per l'esercito per il reato di diserzione.

III. Ciascuno dei comandi accennati al precedente n. 2 per la parte di sua competenza farà conoscere a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 10 aprile 1916 il numero degli ufficiali presentatisi alle armi in esecuzione della presente chiamata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **175.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento pel 1916, per i colonnelli, maggiori e capitani dell'arma di fanteria, i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti dell'arma di artiglieria e per i tenenti colonnelli, capitani e tenenti del genio in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 marzo 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale devono essere compresi gli ufficiali sottoindicati, per essere inscritti nel quadro suppletivo di avanzamento per il corrente anno 1916, sia portato:

ARMA DI FANTERIA.

Colonnelli. — A tutto il 30 giugno 1915.
Maggiori. — A tutto il 18 settembre 1915.
Capitani. — A tutto il 31 dicembre 1913.

ARMA D'ARTIGLIERIA.

Colonnelli. — 1° febbraio 1914 (fino a Basso Luigi compreso)
Tenenti colonnelli. — 25 febbraio 1915 (fino a Debenedetti Odoardo compreso).
Maggiori. — 8 aprile 1915 (fino a Nobili Corrado compreso).
Capitani. — A tutto il 31 gennaio 1912.
Tenenti. — A tutto il 15 luglio 1915.

ARMA DEL GENIO

Tenenti colonnelli. — 11 febbraio 1915 (fino a Tombesi Raul compreso).
Maggiori. — 8 aprile 1915 (fino a Grisolia Giovanni compreso).
Capitani. — 30 settembre 1910 (fino a Borrello Antonino compreso).
Tenenti. — A tutto il 15 luglio 1915.
I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **176.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 218, che ammette la concessione temporanea del grado perduto a rimossi e dimessi segnalatisi con atti di valore in guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n. 671;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli uf-

ficiali del R. esercito e della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ex ufficiali del R. esercito — privati del grado per rimozione o dimissione — che, assunto servizio come militari di truppa, si segnalino in guerra con sicure e ragguardevoli prove di valore, potranno, su proposta dei superiori gerarchici e su conforme insindacabile giudizio di una commissione di scrutinio, riottenere per la durata della guerra il grado perduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.

Avvertenza.

Le proposte di conferimento del grado perduto a rimossi e dimessi conterranno l'indicazione del domicilio dei proposti e, se questo non coincida con la residenza, indicheranno altresì i comuni in cui essi abbiano dimorato negli ultimi dodici mesi.

Commissione di scrutinio.

La commissione di scrutinio istituita dal decreto luogotenenziale n. 218 sarà così composta:

Tenente generale Marini cav. Pietro, *Presidente.*
Tenente generale Barattieri di S. Pietro conte Paolo, } *Membri.*
Maggior generale Amenduni cav. Alfredo, }
Maggiore di fanteria Funi cav. Domenico, *Segretario*

Il Ministro. ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(74) Roma, 1916. — Tip. E. Veghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1916 — 25 marzo

1916 MARZO 11. — N. 177. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 247, che reca provvedimenti per i prezzi del grano e granoturco di produzione nazionale . . . . . Pag. 369

» 11. » 178. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che detta le norme per la molitura del frumento . . . . . » 372

» 17. » 179. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei risoni e risi, della risina e mezzagrana . . » 375

CIRCOLARE N. 177. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 247, che reca provvedimenti per i prezzi del grano e granoturco di produzione nazionale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri della grazia e giustizia e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle contrattazioni di grano e grano turco di produzione nazionale, i prezzi massimi di vendita non possono eccedere fino a nuova disposizione i limiti stabiliti per le requisizioni dei cereali a norma del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5.

Sono rescissi senza diritto ad indennizzo i contratti di compra-vendita e cessione di grano e di granoturco di produzione nazionale, conclusi a prezzi superiori a detti limiti, che alla data di pubblicazione del presente decreto non erano stati eseguiti mediante consegna del cereale o trasferimento dei titoli rappresentativi di esso (fedi di deposito, buoni consegna o titoli equivalenti) È però in facoltà del venditore di chiedere l'esecuzione dei contratti, qualora egli riduca il prezzo ai limiti stabiliti per la requisizione.

Art. 2.

Il prefetto stabilisce i prezzi massimi di vendita al pubblico delle farine di grano e di granoturco, e può stabilire quello delle paste alimentari per gli stabilimenti della sua provincia.

Il prezzo è determinato per merce resa alla staziene di partenza sulla base del prezzo fisso del grano e degli altri elementi costitutivi del costo di produzione.

Il prezzo e le forme del pane sono stabiliti in ogni comune dalla giunta municipale.

Art. 3.

Il prefetto può vietare l'esportazioue del grano dalla provincia, quando concorrano gravi ragioni di interesse pubblico.

A tale divieto può essere fatta eccezione, con permessi speciali dello stesso prefetto, per grani di determinate qualità o per ragioni di facilità di trasporto.

Il prefette stabilisce le norme di applicazione di tali divieti.

Art. 4.

Chiunque venda grano e granoturco o farina a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto, è punito colla multa dal doppio al quadruplo del prezzo della quantità

illegalmente venduta e col sequestro del grano, granoturco e delle farine.

In caso di recidiva alla multa si aggiunge la reclusione da un mese ad un anno. Quando la vendita illegale sia operata da parte di un molino, il prefetto, in base a verbale di un ufficiale di polizia giudiziaria, può ordinare la requisizione del molino senza compenso, per un periodo da tre a sei mesi. Lo stesso procedimento si adotta quando risulti da analisi di laboratori chimici governativi, che i molini violino le disposizioni vigenti per la lavorazione delle farine.

Art. 5.

Le requisizioni di grano o granoturco esteri operate su piroscafi in arrivo nel Regno, in applicazione del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n 5, rescindono, senza diritto ad alcun compenso e malgrado qualsiasi fatto in contrario, i contratti di vendita dell'importatore e quelli degli acquirenti successivi.

Art. 6.

La commissione centrale per gli approvvigionamenti determinerà il prezzo di requisizione del riso. Alla vendita di questa derrata si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e cesserà di avere effetto sessanta giorni dopo la conclusione della pace

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CAVASOLA.
ORLANDO.
ZUPELLI

N. **178.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che detta le norme per la molitura del frumento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1916.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Veduto l'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;
D'intesa col ministro di agricoltura, industria e commercio;

DECRETA:

Art. 1.

È vietato ai mulini di produrre, dal frumento, farina diverso dal tipo che si ottiene coll'abburattamento alla resa dell'85 % della farina di un frumento normale, cioè del peso di chilogrammi 77 per ettolitro, e non contenente più del 2 % d'impurità.

Oltre la crusca è vietato togliere dalla farina destinata alla panificazione altri elementi.

Le suddette disposizioni si applicano anche alla molitura per conto dei privati.

Art. 2.

È vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti pane confezionato con la farina di frumento abburattata con resa minore di quella stabilita dall'articolo precedente.

Art. 3.

Alla farina del tipo prescritto dall'articolo 1 potrà mescolarsi farina di riso o di grano turco, ovvero farine di quegli altri cereali la cui miscela sarà autorizzata in determinati limiti dalla direzione generale della sanità pubblica.

La miscele dovranno però essere annunziate ai compratori mediante appositi cartelli nei locali di vendita.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto non si applicano alla molitura del grano duro, limitatamente però ai prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 5.

È vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinate alla panificazione ed alla produzione delle paste alimentari se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il molino, qualità e destinazione del prodotto e limite di abburattamento.

Per tali indicazioni gli esercenti i mulini potranno servirsi di targhette, od etichette piombate o comunque saldamente assicurate al sacco.

I gerenti dei mulini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni dei prodotti suddetti da essi effettuate, e i funzionari ed agenti indicati nell'art. 7 del presente decreto hanno facoltà di prendere visione, in qualunque momento, di tali annotazioni.

Art. 6.

I fornai non potranno preparare o cuocere per conto dei privati pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa minore dell'85 %.

Art. 7.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme è affidata ai medici provinciali, agli ispettori delle industrie e del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della R. guardia di finanza, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

A cura specialmente degli ufficiali sanitari debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere le possibili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, e provvederanno per la denuncia dei contravventori all'auterità giudiziaria.

Art. 8.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi verranno emanate dalla direzione generale della sanità pubblica apposite norme obbligatorie.

Art. 9.

Le farine provenienti dall'estero dovranno corrispondere al grado di abburattamento stabilito nell'art. 1.

Art. 10.

I prefetti provvederanno, ove ne sia riconosciuta la necessità, a stabilire deroghe alle disposizioni vigenti sul lavoro notturno dei fornai e sul riposo settimanale e festivo.

Art. 11.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate dal decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1288, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

I nomi dei contravventori saranno resi pubblici.

Art. 12.

Un esemplare del presente decreto dovrà rimanere affisso in tutti i locali soggetti alla vigilanza.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 17 e 18 marzo 1915, 23 agosto 1915 e 13 ottobre 1915.

Art. 14.

I prefetti delle provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto e dovranno stabilire le modalità per l'esercizio della sorveglianza a norma dell'art. 6.

Art. 15.

Il presente decreto, per quanto riguarda l'art. 1, avrà effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e per le altre disposizioni dal 20 del corrente mese di marzo.

Roma, li 11 marzo 1916.

Il ministro dell'interno
SALANDRA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

N. **179.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che fissa i prezzi massimi nella requisizione dei risoni e risi, della risina e mezzagrana.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 6 del decreto luogotenenziale 11 marzo 1916, n. 247;

Udita la commissione centrale degli approvvigionamenti dei cereali;

NOTIFICA:

I prezzi massimi nella requisizione dei risoni e risi, della risina e mezzagrana sono fissati, sino a nuova notificazione, nella misura seguente:

I. — RISONI (RISI VESTITI).

1. *Risoni comuni.* — Chinese originario o Abbondanza, Giapponesi, Sancino, Lencino e tipi affini e *risoni fini* (varietà a grana grossa comuni, Ranghino, Greppi ed affini) L. 27

2. *Risoni*, le altre varietà finissime o di lusso (prezzi per merce al tenimento, per 100 kg. netti) . . . . L. 28

II. — Risi bianchi o lavorati.

1. *Risi comuni* (Chinese originario o Abbondanza, Giapponesi, Sancino, Lencino e tipi affini)	sbramato	L. 36
	mercantile	» 38
	camolino	» 40
	brillato	» 42
2. *Risi fini* (varietà a grana grossa comuni, Ranghino, Greppi ed affini)	sbramato	» 38
	mercantile	» 40
	camolino	» 42
	brillato	» 44
3. *Risi finissimi o di lusso*:		
a) varietà a grana grossa fine (Vialoni, Ostiglia, Chinese e affini)	camolino	L. 46
	brillato	» 48
b) Ostiglia e Novarese	camolino	» 50
	brillato	» 52
c) Chinese e Bertone.	camoline	» 52
	brillato	» 54

(prezzi per merce resa su vagone stazione partenza, per 100 kg. netti, tela a computare a parte).

III. — Risina.

L. 28 per 100 kg. netti, tela a parte, merce vagone stazione partenza.

IV. — Mezzagrana.

L. 33 per 100 kg. netti, tela a parte, merce vagone stazione partenza.

Roma, addì 17 marzo 1916.

Il Ministro — Zupelli.

Norme per l'applicazione dei prezzi massimi del riso, da parte delle commissioni provinciali per la requisizione dei cereali.

La commissione centrale per gli approvvigionamenti dei cereali ha approvato le seguenti norme:

1. Fino ad ulteriori disposizioni, la requisizione sarà limitata alle varietà *comuni* (Chinese originario o Abbondanza,

Giapponesi, Lencino, Sancino, Ranghino, Greppi e tipi affini; escluse quindi le varietà fine e di lusso), allo stato di *risone*, di riso *sbramato*, *mercantile* e *camolino*.

2. I prezzi massimi, fissati dalla notificazione del Ministero, si riferiscono al *quintale di peso netto* (tela da computarsi a parte) tanto pei risoni che per i risi; i primi, dati al *tenimento*; i secondi, *su vagone alla stazione di partenza*.

3. Detti prezzi massimi si applicano *esclusivamente* per le partite che, a giudizio della commissione provinciale, presentino *congiuntamente* i requisiti seguenti:

I. — Per i risoni:

a) che siano sani e normalmente maturati ed essiccati, in modo da assicurarne la perfetta conservazione;

b) che non contengano oltre il 3 %, in peso, di semi vuoti (scattole) od incompleti, ed oltre l'1 % di altre materie estranee.

II. — Per i risi sbramati:

a) che siano sani, normalmente maturati ed essiccati, di recente lavorazione e bene depurati dal *pulone* e dalla *pula*;

b) che non contengano oltre al 3 %, in peso, di semi vestiti (granone) ed oltre il 2 %, in peso, di semi incompleti (grana morta o gessata) e l'1 %, in peso, di altre impurità.

III. — Per i risi mercantili e camolini:

a) che siano sani, di recente lavorazione, in un perfetto stato di conservabilità;

b) che non contengano oltre l'1 %, in peso, di semi incompleti, ed il 2 %, in peso, di *semi rotti*.

4. Per le partite che non abbiano i requisiti sopraindicati o che presentino deficienze di altro genere, la commissione provinciale determinerà riduzioni proporzionali dei prezzi.

Riduzioni adeguate farà pure per i camolini che si requisiscano non *oleati*, poichè i relativi prezzi massimi fissati riguardano solamente i *camolini oleati*.

5. Per la mezzagrana e la risina si applicano i relativi prezzi massimi solo quando la merce sia in perfetto stato di conservazione, normalmente asciutta, e, per la risina, quando essa inoltre non contenga più del 5 %, in peso, di semi estranei ed impurità.

1 prezzi per la risina e la mezzagrana sono per quintale netto, tela a computare a parte, merce vagone stazione partenza.

6. L'assimilazione di varietà e tipi non nominati, alle categorie della notificazione, sarà fatta a giudizio delle commissioni provinciali.

Il presidente della commissione centrale per gli approvvigionamenti dei cereali

A. TETTONI.

Il Ministro — ZUPELLI

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(78) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1916 — 25 marzo

1916 GENNAIO 23. - N. 180. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. *Pag.* 383

» 23. - » 181. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. » 384

» 31. - » 182. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. » 385

1916 FEBBRAIO 1°. - » 183. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 387

» 9. - » 184. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 388

» 12. - » 185. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 389

» 16. - » 186. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 391

1916 FEBBRAIO 17. — N. **187**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 392

» 20. — » **188** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 392

» 23. — » **189**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 393

» 25. — » **190**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915 . . . . . » 395

» 27. — » **191**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915 . . . . . » 395

1916 MARZO 2. — » **192** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, 22 agosto 1915 . . . . . » 397

» 4. — » **193**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 399

» 12. — » **194**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 298, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono complessivamente aumentati della somma di lire 400 milioni. . . . . » 400

» 12. — » **195**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni . . . . . » 403

1916 MARZO 20. - . 196. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Notificazione relativa ai prezzi massimi obbligatori per il fieno . . . . . Pag. 406

23 - . 197 — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale che apporta varianti al « Regolamento del servizio sanitario militare territoriale ». . . . 407

24. - . 198. — AVANZAMENTO. — Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento. 409

AVVISO 410

ERRATA-CORRIGE. 414

CIRCOLARE N. **180**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati «stabilimenti ausiliari» e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. La Magona d'Italia — Stabilimento in Portovecchio Pisano.
2. Officine di Netro già G. B. Rubino — Stabilimento di Roncale, Netro.
3. Officine di Netro già G. B. Rubino — Stabilimento di Fiai, Netro.

4. Officine di Netro già G. B. Rubino — Stabilimento di Zinner, Netro.

5. Officine di Netro già G. B. Rubino — Stabilimento di Cercia, Netro.

6. Officine di Netro già G. B. Rubino — Stabilimento di Prè, Netro.

7. Fratelli Grosso e Tribola — Officina meccanica, Sagliano Micca (Biella).

8. Società anonima fonderia del Pignone — Reparto officina meccanica, Firenze.

9. Ditta G. Lavelli — Stabilimento per la produzione del materiale refrattario, fuori Porta a Mare, Pisa.

Roma, li 23 gennaio 1916

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO

N. **181.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 23 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società elettrica riviera di ponente ing. R. Negri. — Centrale confine, Tenda.

2. Catello Coppola fu Antonio. — Stabilimento meccanico e fonderia, Castellamare di Stabia.

3. Macchi e Passoni di A. Passoni e C. — Officina di costruzioni meccaniche, Via Farini 27, Milano.

4. « Mida » manifattura italiana di armi. Via Milano 24, Brescia.

5. « Mida » manifattura italiana di armi. — Via Apollonio, Brescia.

6. « Fidat » fabbrica italiana di armi Tettoni. — Via C. Lombroso 23, Brescia.

7. « Fidat » fabbrica italiana di armi Tettoni. — Via F.lli Ugoni 19, Brescia.

8. Bardelli e Ceruti. — Costruzioni meccaniche, via Stelvio 45, Milano.

9. Balconi Luigi. — Costruzioni meccaniche e fonderia, Sesto San Giovanni.

10. Società italiana già Siry Lizars di Siry Chamon e C. — Officina meccanica via Savona 95-97, Milano

11. Officine di Finalmarina. — Stabilimento meccanico Finalmarina.

Roma, li 23 gennaio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CABCANO.

N. **182.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 gennaio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Ferriera di Novi Ligure, Laminatoio e acciaierie; via Mameli, Novi Ligure.

2. Società anonima cooperativa di produzione, Cantiere navale e stabilimento meccanico; Sampierdarena.

3. Conceria nazionale di Voltri Giuseppe Baruzzi, strada provinciale, 18, 22 (località San Giuliano); Voltri.

4 Metallurgica Ettore De Luca e C., stabilimento meccanico, vico Ferrovia, 20; Napoli.

5. Società anonima Fonderie liguri, stabilimento in via San Fermo; Sampierdarena.

6. Magliano e Voglino, officina proiettili, via Puglie, 10; Roma.

7. Ferretti e Goggi, officine meccaniche; Tortona.

8. Ing. Gabbioneta, officina meccanica; Sesto San Giovanni.

9. Società anonima Officine elettrotecniche bergamasche Fantini Alberto e C., officina meccanica, via dei Mille, 8; Bergamo.

10. Società anonima Officine elettromeccaniche bergamasche Fantini Alberto e C., fonderia, via Paleocapa, 8; Bergamo.

11. Officina per la produzione del gas della società Union des gas, via Teuillè; Milano.

12. Officina per la produzione del gas della società Union des gas; Bovisa (Milano).

Roma, li 31 gennaio 1916.

CORSI.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **183**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1 Società in accomandita Carlo Camuzzi — Officina elettrica ed a gas, Moncalieri.

2. Società meridionale di elettricità, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linee, di trasformazioni, cabine dalle stesse dipendenti e situate nelle provincie di Napoli, Chieti, Aquila, Campobasso, Caserta e Salerno. — Sede: via P. E. Imbriani, 39, Napoli.

3. Stabilimento meccanico subalpino già Antonio Masera — Corso Stupinigi, 35, Torino.

4. Fratelli Marzi di G. B — Stabilimento in via Provinciale, n. 7, Villa Baglietto, Cornigliano Ligure.

5 Società nazionale delle officine di Savigliano — Stabilimento meccanico, Barriera di Lanzo, Torino.

6. Ing. Giacomo Oreglia e C. — Officina meccanica, Barriera Taverna, Piacenza.

7. Fratelli Bertarelli. — Reparto spolettificio — Via S. Barnaba, 18, Milano.

Roma, li 1° febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **184.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale numero 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 9 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915 n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1272, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto coi ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

1° Stabilimento minerario per la produzione del mercurio, con la relativa miniera detta Reto o Montebuono, Sorano, (Grosseto).

2° Giuseppe Micheluzzi — Officina meccanica, via Gaetano Argento 32, Napoli;

3° Ingegnere J. H. Thierry e C. — Stabilimento in Trinità, (Cuneo);

4° Giuseppe Camplone e figli — Officina meccanica, Pescara;

5° Giuseppe Palmieri — Stabilimento meccanico via Stella Polare 53, Napoli;

6° Delleani e fratelli Ghiglieno — Fabbrica radiatori per automobili, via Moncalieri 12, Torino;

7° Ingegnere Filippo e Carlo Tassara, forni per la cottura della dolomite ad uso acciaieria, via Calcinari 36. Panigaro di Borzoli, (Genova);

8° Società anonima trafilerie e fonderie di Val Cerusa — Stabilimento in via delle fabbriche, regione Prato, Val Cerusa di Voltri;

9° Società italiana elettrocarbonium — Stabilimento di Narni, (scalo);

10° Macchi e C. — Fonderia in bronzo ed officina meccanica, Busto Arsizio;

11° Lanificio nazionale Targetti — Stabilimento di tessitura in Verano al Lambro;

12° Fabbrica d'armi Guido Frora, via Trento 37 39 Brescia;

13° Fabbrica d'armi Guido Frora, ex officina meccanica Umberto Giglioli e C., Lambrate, (Milano);

14° Società anonima officine elettroferroviarie — Costruzioni veicoli e meccaniche, via Solari 173, Milano;

15° Fabbrica italiana attrezzi e viti, via Plinio 20, Milano;

16° Società generale italiana di elettricità, via Savona, Milano;

17° Società di trafilerie e laminatoi di metalli, stabilimento in Villa Cogozzo;

18° Società idrovolanti Alta Italia, Sesto Calende;

19° Società italiana Carminati e Toselli Costruzioni materiali da trasporto, via Messina 24, Milano;

20° Ceretti e Tanfani — Costruzioni trasporti meccanici Bovisa, (Milano);

21° Officine elettriche Moreno Centrale idroelettrica e relativo canale di Alba.

Roma, li 9 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **185.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 12 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Rocco Bonaiti — Stabilimento di prodotti di ferro in Verona (Basso Acquar)

2. Società Veneta per costruzioni meccaniche e fonderia — Stabilimento in Treviso — Frazione Santa Maria del Rovere.

3. Società anonima fonderia ed officina meccanica estense — Este.

4. Società anonima Manfredi Bongioanni — Stabilimento di Mondovì

5. Società anonima Manfredi Bongioanni — Stabilimento di Fossano.

6. « Nafta » Società italiana petroli ed affini — Stabilimento di Roma.

7. « Nafta » Società italiana petroli ed affini — Stabilimento di Pistoia

8 Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti — Stabilimento in Villadossola.

9 Società per la fabbricazione dei prodotti Michelin — Stabilimento in via Livorno 65, Torino.

10. Ing. Levi e C. — Officine meccaniche, via Aprica 14, Milano.

11. Società elettrica bresciana, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Parma, Modena, Reggio Emilia — Sede, via Milazzo, Brescia.

12. Società elettrica bresciana — Officine di manutenzione e riparazione del materiale tramviario, addetto alle tramvie provinciali, via delle Rose, Brescia

Roma, li 12 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **186**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 16 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima lavorazione zinco F.lli Morteo, laminatoio. — Piazza Marsala, Pegli.
2. Ferrotaie, Società anonima italiana per materiali siderurgici e ferroviari. Stabilimento in Strada Privata Westinhuose. — Sinigaglia e Strada Valletta. — Vado Ligure.
3. Società elettrica della Campania, per tutte le centrali elettriche termiche, idrauliche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti nelle provincie di Napoli e Caserta. — Sede Parco Margherita 5, Napoli.
4. Ente autonomo Volturno, per la centrale termica in via Granili e per tutte le sottostazioni, impianti di linea e cabine dalle stesse dipendenti nella provincia di Napoli. — Napoli.
5. Giuseppe Gerosa fu Paolo, fabbrica di ferramenta. — Lacrca (Como).
6. Piaggio e C., stabilimento meccanico. — Sestri Ponente.

Roma, li 16 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **187.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 17 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Cantiere navale della ditta Fratelli Orlando e C., Livorno.

Roma, li 17 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **188** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Società lombarda per distribuzione d'energia elettrica, per le centrali idrauliche di Vizzole e di Turbigo, per la centrale termica di Castellanza, comprese le sottostazioni, gli impianti di linea, le cabine di trasformazione e cabine dipendenti situati in provincia di Milano, Novara, Como, Brescia e Sondrio. — Sede: via Principe Amedeo, 17, Milano.

Roma, li 20 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **189**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabili-

menti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Officine meccaniche brevetti Saracco di Alfredo Talamona, via Morghen, 64, Torino

2 Rebosio e C., fonderia in bronzo. — Stabilimento in via Carlo Farini, 54, Milano.

3. Rebosio e C., fonderia in bronzo. — Stabilimento in via Ugo Bassi, 3-5, Milano.

4. Società anonima costruzioni meccaniche Picozzi. — Stabilimento in via G. Bertini, 90, Milano.

5. D. D. Pia e C., Conceria di pellami, strada Pellerina, 346-348, Tesoriera, Torino.

6. A. Pontecorboli. — Stabilimento meccanico, via Emanuele Gianturco, Napoli

7. Luigi Stanzieri. — Stabilimento meccanico, Piazza Carlo III, Napoli.

8. A. Nucci e C. — Officina meccanica, Roma.

9. Trafilerie Saracco — Stabilimento in via Giotto, 47, Torino.

10 Società anonima corderia nazionale già Carrana e Torre. — Stabilimento in via Umberto I 40, Sampierdarena.

11. Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro. — Impianto idroelettrico con centrale elettrica a Ponte Caffaro, bacino di carico a Monte Suello e con stazione ricevente a Brescia — Sede: Foro Bonaparte, 48, Milano

12 Stabilimento elettrochimico di Fiumicello Urago (Brescia).

13. Colombo Abramo e C. — Stabilimento meccanico, via Serio, 30, Milano.

14. Colombo Abramo e C. — Stabilimento meccanico, limitatamente al riparto dedicato alla produzione del piombo, via Quadronno 6 *bis*, Milano.

15 Eugenio Meschini. — Officina meccanica, Gallarate.

16. Società stabilimenti di Rumianca, ing. A. Vitale, fabbricazione soda, cloro, idrogeno, perclorati. — Stabilimento di Rumianca.

17. Società stabilimenti di Rumianca, ing. A. Vitale, fabbricazione soda, cloro, idrogeno, perclorati. — Stabilimento di Varallo.

Roma, li 23 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **190**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA, ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale:
Visto l'art. 12, capo III del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottespecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:
Cantiere della ditta Poli, Chioggia.

Roma, li 25 febbraio 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **191**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 27 febbraio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915 n. 993:

1. M. Sanguineti — Ferriera, Pontedecimo, Località Chiappa.

2. Solari e Albaredi. — Stabilimento meccanico e fonderia, piazza del Popolo, Genova.

3. Società italiana per l'industria del cromo e dei prodotti chimici. — Stabilimento in via Lerone I, Cogoleto.

4. Ditta Muzzi. — Fabbrica di macchine utensili, via Giuseppe Mazzini 7, Firenze.

5. Società Anonima industria ceramica nazionale già dottor Pietro Piccinelli e C. — Stabilimento per la fabbricazione del grès, presso Mozzate. (Linea nord Milano, provincia Como).

6. Società italiana per la fabbricazione dell'Acapnia Baschieri e Pellagri. Stabilimento a Marano di Castenaso, (Bologna).

7. Società anonima officine meccaniche di Carmagnola. — Stabilimento a Carmagnola.

8. Officine meccaniche Piacentine. — Stabilimento in San Lazzaro Alberoni.

9. « Nafta » Società italiana petroli e affini. Stabilimento sito in località Migliorina, via Provinciale, Spezia

10. Società anonima officine Maiocchi — Via Ripamonti, 43, Milano.

11. Fratelli Pagnoni. — Officina meccanica e fonderia, via Magenta 7, Monza.

12. Battistoni e Rotelli. — Industrie elettrochimiche, stabilimento in Ardenno (Sondrio).

13. Società anonima industriale Genovese. — Stabilimento frigorifero, via Venezia 38, Genova

14. E. L. Antoniazzi. — Stabilimento per la fabbricazione di tele metalliche, Millefonti, (Torino).

15. Società anonima carrozzeria « Taurus ». — Stabilimento meccanico, via Circonvallazione 12, Torino

16. Cooperativa Metallurgica operai del porto di Genova. — Stabilimento Calata delle Grazie, Genova.
17. Società anonima carbonifera industriale italiana. - Stabilimento di Novi Ligure.
18. A. Tonolli e C. — Fonderia, via Farini 54, Milano.
19. Società anonima fonderia di Vado Ligure. — Stabilimento in via Bossarino, Vado Ligure.
20. Società unione arti grafiche sui metalli « Metalgraf ». — Stabilimento di Corso Brescia 11, Torino.
21. Cantiere navale della ditta Salerni e Spangher. — Taranto

Roma, li 27 febbraio 1916

ZUPELLI
CORSI.
CARCANO.

N. **192.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Alberto Gerardi — Officina meccanica, via S Prisca, 9, Roma

2. Società anonima calce e cementi di Testi — Stabilimento Testi, Greve.

3. Fausto e Pietro Carello — Fabbrica di fari e fanali per automobili, via Petrarca, 30, Torino.

4. Società esercizio bacini — Stabilimento meccanico e fonderia, Calata delle Grazie, Genova.

5. Società anonima officine ferroviarie meridionali — Stabilimento in via Padova al Vasto, Napoli.

6. Società anonima officine ferroviarie meridionali — Stabilimento alla Bufola, Napoli.

7 Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento per la produzione dell'acido solforico, Rifredi (Firenze).

8. Società anonima Ellena — Stabilimento ceramico di Ponzano Magra, Genova.

9. Ditta Jannon — Stabilimento in via Arenaccia e Cupa Pozzelle al reclusorio, Napoli.

10. Società anonima ing. Roberto Züst — Fabbrica di macchine utensili, Intra (Novara).

11. Vanossi e C. — Costruzione apparati elettrici — Stabilimento in via Oglio, 12-14, Milano.

12. Unione elettrotecnica bresciana — Stabilimento in via Cremona, 9. Brescia.

13. Unione elettrotecnica bresciana — Sede e magazzini, via S. Martino, 3, Brescia.

14. Società Magnasco, Roggero e C. — Stabilimento di Melassana, località Giareto, Genova.

15 Officine meccaniche di Milano del comitato nazionale cooperativo del lavoro — Stabilimenti in via Libertà, 51, Greco Milanese.

16. Società anonima industrie metallurgiche — Stabilimento in via dei Costo, Sestri Ponente.

17. Società anonima industrie metallurgiche — Fonderia di ghisa malleabile e ghisa comune, via Fratelli Bandiera, Torino.

18. Società anonima Ligure calce e cementi — Fornaci di San Giovanni Battista presso Sestri Ponente.

19. Sessa Giuseppe e figli — Forgiatura e Officina meccanica, Jerago.

20. Camocini e C. — Laboratorio pirotecnico di Camerlata, Como.

21. Camocini e C. — Laboratorio pirotecnico di Melara
22. Officine meccaniche toscane — Stabilimento di Pontedera.
23. Società « Edison » ing. G. Clerici e C. — Stabilimento per la fabbricazione di lampadine elettriche, via Broggi, 6, Milano.

Roma, li 2 marzo 1916.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **193** SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 4 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fratelli Bruzzo — Ferriera di Bolzaneto: (Genova).
2. Società anonima laminatoio nazionale — Stabilimento in Sesto S. Giovanni.

3. Società anonima trafileria punterie lombarde — Stabilimento in Sesto S. Giovanni.

4 Società anonima trafilerie punterie lombarde. Stabilimento in Pinerolo.

Roma, li 4 marzo 1916

ZUPELLI.
CORSI
CARCANO.

N. **194.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 298, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 sono complessivamente aumentati della somma di lire 400 milioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati e per altre determinate dallo stato di guerra;

Considerata l'opportunità di stabilire che al capitolo delle spese per la guerra istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero predetto, debbono far carico, in eccezione al disposto dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774, anche i compensi per lavori o servizi straordinari eseguiti in dipendenza dello stato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicati:

Cap. n.	8.	Spese postali . . . . . L.	5,000
»	23.	Distretti di reclutamento. — Ufficiali (assegni fissi) . . . . . »	1,500,000
»	24.	Corpi di fanteria. — Sottufficiali, caporali, soldati, ecc. . . . . »	4,000,000
»	28.	Corpi e servizi di artiglieria. — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc. »	1,000,000
»	30.	Corpi e servizi del genio. Sottufficiali, caporali e soldati, ecc »	800,000
»	35.	Corpo e servizio sanitario. — Ufficiali medici, veterinari, farmacisti, ecc . . . . . »	2,500,000
»	36.	Corpo e servizio sanitario. — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc. »	500,000
»	37.	Corpo di commissariato e d'amministrazione. — Ufficiali, ecc. »	1,000,000
»	38.	Compagnie di sussistenza. — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc. »	200,000
»	49.	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati, ecc. »	3,000,000
»	50.	Indennità per servizi e posizioni speciali ecc. . . . . »	1,500,000
»	53.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . »	8,500,000
»	54.	Materiale sanitario . . . . . »	2,000,000
»	59.	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali . . . . . »	160,000
»	61.	Corredo alle truppe, ecc. . . . »	1,500,000
»	63.	Viveri alle truppe . . . . . »	10,000,000
»	64.	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito . . . »	2,000,000
»	65	Casermaggio e combustibile per le truppe . . . . . »	2,500,000

A riportarsi L. 42,665,000

		Riporto L.	42,665.000
»	71.	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali, ecc. »	2,000,000
»	72.	Fitti d'immobili ad uso militare ecc. »	1,500,000
»	81.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . »	45,335 000
»	101-*ter*.	Spese per la guerra. . . . . »	308,500,000
		Totale. . L.	400,000.000

Art. 2

I compensi di lavori o servizi straordinari eseguiti per conto dell'amministrazione della guerra, in dipendenza dello stato di guerra, saranno imputati, in eccezione al disposto dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774 al capitolo per le spese di guerra istituito nella parte straordinaria dello Stato di previsione del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. 197. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 307, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare e per dare la preferenza a determinate categorie di persone nell'assunzione di avventizi in pubbliche amministrazioni.** - (Direzione generale leva e truppa). - 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari riconosciuti idonei alle fatiche della guerra, appena ricevuta l'istruzione militare, debbono di regola essere assegnati ai reparti mobilitati della propria arma e specialità e non possono essere trattenuti presso i depositi se non quando i reparti mobilitati non ne facciano richiesta, nel qual caso i militari stessi dovranno far parte delle truppe di complemento.

La non idoneità alle fatiche della guerra deve essere, almeno trimestralmente, controllata mediante apposita visita da farsi da un ufficiale medico diverso da quello che eseguì la visita precedente.

Art. 2.

Le commissioni locali incaricate di decidere sulle domande di esonerazioni temporanee dal prestare servizio effettivo sotto le armi, nei casi previsti dal decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, non debbono accordare le esonerazioni stesse, se prima non abbiano accertato la impossibilità

per le aziende di provvedere al proprio funzionamento con persone non aventi obblighi di servizio militare.

Nel procedere a tale accertamento, le commissioni terranno conto della urgenza del lavoro, della disponibilità della mano d'opera, della speciale competenza delle persone e della importanza del fine da raggiungere.

Art. 3.

Non sarà consentito il rinnovamento delle esonerazioni temporanee già concesse quando le aziende, avendone il modo, avessero trascurato di sostituire i proprî personali con persone egualmente idonee e non aventi obblighi di servizio militare.

Le commissioni locali comunicheranno ai sindaci dei principali centri industriali e commerciali compresi nella loro giurisdizione gli elenchi numerici delle qualifiche di impiego o di mestiere rivestite dagli esonerati. I sindaci pubblicheranno tali elenchi all'albo pretorio del comune, con invito ai cittadini che non abbiano obblighi di servizio militare e che si ritengano in grado di sostituire coloro che fruiscono della esonerazione, a farne domanda.

Tali domande saranno trasmesse alle commissioni agli effetti del presente articolo.

Art. 4.

Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente ad un militare, idoneo alle fatiche della guerra, l'assegnazione a un deposito, o comunque la non assegnazione ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è punito, qualora il fatto non costituisca ipotesi di reato più grave, con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da lire cinquecento a duemila La reclusione non è inferiore ad un anno, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico o chirurgo o altro ufficiale di sanità.

Art. 5.

Il militare che, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, ottiene indebitamente di essere assegnato a un

deposito, o comunque di non essere assegnato ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è punito, qualora il fatto non costituisca ipotesi di reato più grave, con la reclusione da due mesi ad un anno, e con la multa da lire trecento a mille.

Art. 6.

L'indebita assegnazione di un militare costituisce reato di competenza dei tribunali militari, anche nei casi in cui il mezzo usato per procurarla o per ottenerla costituisca ipotesi preveduta nella legge penale comune.

Art. 7.

Nelle assunzioni del personale avventizio consentite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, saranno preferiti, previo accertamento delle rispettive attitudini, i funzionari e agenti pensionati, i militari mutilati o riformati durante la guerra e le persone non aventi obblighi di servizio militare.

Quando si tratti di impieghi ai quali possono essere assunte donne, saranno preferite le mogli, madri, figlie e sorelle di militari morti o feriti durante la guerra, purchè abbiano i necessari requisiti.

Tali preferenze dovranno osservarsi anche nelle assunzioni che siano fatte dalle amministrazioni delle provincie o dei comuni o di altri enti morali, in sostituzione del personale chiamato alle armi.

Art. 8.

Le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto saranno stabilite dai ministri della guerra e della marina, anche per quanto riguarda l'estensione dell'articolo 1 al personale della Croce Rossa e dell'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta e di qualunque altro personale militarizzato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.

Con altra circolare, di prossima pubblicazione, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

N. **196.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Notificazione relativa ai prezzi massimi obbligatori per il fieno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la notificazione in data 18 gennaio 1916, pubblicata nella *gazzetta ufficiale* del Regno n. 13, anno corrente,

NOTIFICA:

Fermi restando, per tutti gli altri casi, i prezzi massimi recati dalla notificazione anzidetta 18 gennaio 1916, sono fissati temporaneamente, e cioè per le quantità effettivamente consegnate da oggi fino al 30 aprile p. v., i prezzi massimi sottosegnati, esclusivamente per le compre vendite e per le requisizioni del fieno nelle quali concorrano insieme le seguenti condizioni:

a) fieni aventi i requisiti prescritti dal § 81 del capitolato d'oneri vigente per la fornitura dei foraggi;

b) pressatura e imballatura fatte a cura e spese del detentore;

c) trasporto allo scalo ferroviario o in altro luogo di consegna indicato dalla commissione di incette effettuato, nel tempo prescritto dalla commissione stessa, a cura e spese del detentore:

1° pel fieno di 1° taglio di prato stabile L. 15,00 al quintale
2° pel fieno di 2° e 3° taglio di prato stabile » 14,00 »
3° pel fieno di prato artificiale. . . . » 12,00 »

Si chiarisce che tali prezzi sono da corrispondersi per merce bene imballata e resa al luogo di consegna indicato dalle commissioni provinciali.

Roma, addì 20 marzo 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **197.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale che appo:ta varianti al « Regolamento del servizio sanitario militare territoriale ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, col quale venne approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 26 maggio 1912, col quale vennero approvate le varianti al regolamento del servizio sanitario suddetto;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al « Regolamento del servizio sanitario militare territoriale ».

Dopo l'ultima riga del § 138 aggiungere il capoverso seguente:

Annota nell'elenco nominativo degli ammalati di tifo, usciti, guariti o morti (*modello 8 bis della statistica sanitaria*) le notizie in esso richieste.

Pagina 197, dopo il comma h) del § 664, aggiungere il comma seguente:

i) il registro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche (*modello 467 H del catalogo*)

Pagina 221, invece di: « Art. 149. — Vaccinazione e rivaccinazione » *correggere:* « Art. 149. — Vaccinazioni e rivaccinazioni ».

Pagina 221, prima del § 742, inserire il § seguente:

§ 742. Allo scopo di impedire e mitigare lo sviluppo o la diffusione delle epidemie di tifo o di colera, saranno praticate, secondo le norme che volta per volta verranno emanate dal'autorità competente, le vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche.

Alla stessa pagina, invece di: « § 742 », *scrivere:* « § 742 bis ».

Pagina 233, dopo l'ultima riga del § 748, aggiungere:

§ 748 bis. Il registro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche dovrà essere compilato giusta le avvertenze indicate nel relativo stampato (*modello 467 H del catalogo*).

Lo specchio riassuntivo delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche sarà compilato allo scadere di ogni semestre, giusta le avvertenze indicate nello stampato stesso, e trasmesso alle autorità indicate in detto modello.

Ai due ultimi comma del § 826 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale sono sostituiti i seguenti:

I compensi saranno dai corpi corrisposti agli ufficiali medici solo dopo che i corpi stessi ne abbiano ricevuto l'importo dalle amministrazioni o dagli interessati che hanno l'obbligo del pagamento.

Quando i compensi sono a carico delle amministrazioni che richiesero la visita, devono essere sottoposti alla ritenuta diretta per imposta di ricchezza mobile da parte delle stesse amministrazioni richiedenti, le quali perciò faranno tenere ai corpi cui appartengono gli ufficiali medici creditori solo l'importo netto dei compensi dovuti.

Quando invece i compensi stessi sono a carico delle persone visitate e vengono soddisfatti colle somme all'uopo preventivamente da esse depositate presso le autorità pel cui tramite richiesero la visita, non devono essere sottoposti alla ritenuta

diretta, ma bensì alla tassazione per ruoli. In tali casi le somme versate devono essere inviate integralmente ai corpi incaricati dei pagamenti agli ufficiali medici, ai quali le somme stesse vanno corrisposte al lordo.

Analogamente si procede nei casi in cui il versamento sia stato fatto nella cassa del corpo a norma del § 823.

Nel primo comma del § 827 togliere le parole: « 7 aprile 1892 ».

Al secondo comma sostituire il seguente:

Tali indennità ed assegni saranno pagati solo dopo che il relativo importo sia stato introitato nella cassa del corpo che ne deve effettuare il pagamento, come al § 826.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N **198.** — AVANZAMENTO. — **Nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 marzo 1916.

In relazione alla circolare 698 del *giornale militare* del 1915 il Ministero determina che sotto la data del 1° dicembre 1915 vengano effettuate le nomine a sottotenente effettivo dei sottotenenti di complemento i quali, pur avendo compiuto alla data del 30 settembre 1915 i quattro mesi di servizio presso truppe operanti, richiesti dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 23 agosto, non contavano ancora i sei mesi di servizio effettivo richiesti dall'articolo 5 della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed i quali abbiano compiuto detto periodo di servizio entro il 30 novembre 1915.

Le domande degli aspiranti i quali si trovino nelle condizioni sopra citate, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile colle norme indicate dalle circolari del *giornale militare* n 698 del 1915 e n. 144 del 1916.

Si avverte però che le domande dei concorrenti, che si trovano in tali condizioni, che fossero già state inoltrate al Mi-

nistero, saranno tenute valide a meno che non intervenga una esplicita proposta negativa da parte delle autorità proponenti e quelle che fossero state invece trattenute presso i corpi o comandi dovranno avere sollecitamente regolare corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

***Rivista d'artiglieria e genio.* — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1916.**

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 12.00 (se già abbonati alla *Rivista* pel 1915, il prezzo è ridotto a L. 7.00).

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*: L. 15.00 (se già abbonati alla *Rivista* pel 1915, il prezzo è ridotto a L. 9.00).

3. Per i non militari residenti in Italia: L. 24.00 (se già abbonati alla *Rivista* pel 1915: L. 14.00).

4. Per i residenti negli Stati esteri, pei quali è ammesso l'abbonamento per mezzo degli uffici postali: L. 24.00

5. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.00

Le richieste di associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli, n. 15, Roma.

I comandi, corpi, ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1.50 per i militari, e di L. 3.00 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 16ª, anno 1916, circolare n. 175.

A pagina 365, alle armi di « Artiglieria e del Genio », in corrispondenza di « Maggiori » *invece di:* « 8 aprile 1915 » *sostituire:* « 31 marzo 1915 », e nell' « Arma del Genio » in corrispondenza di « Capitani » *invece di:* « 30 settembre 1910 » (fino a Borrello Antonino compreso). *sostituire:* « a tutto il 31 dicembre 1910 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

741 Roma, 1946 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1916 — 31 marzo

1916 MARZO 2. - N. 199. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 306, che costituisce in ente morale la donazione fatta da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, a favore del 6° reggimento alpini, e ne approva lo statuto . . . . . *Pag.* 414

» 23. - » 200. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 340, concernente provvedimenti per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori . . . . . » 418

» 23. - » 201. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale riguardante aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale . . . . . » 419

» 23. - » 202. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 341, riguardante la decorrenza dello stipendio e gli aumenti quinquennali degli ufficiali in congedo in servizio in tempo di guerra e la decorrenza dello stipendio per gli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi dal Comando Supremo . . . . . » 422

» 30 - » 203. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307 del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare . . . » 425

» 31. - » 204. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prospetti valutativi mod. 251, per la compilazione del conto patrimoniale dello Stato per gli esercizi 1914-15 e 1915-16 . . . . . » 430

» 31 - » 205 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-16, e delle loro famiglie . . . . . » 431

1916 MARZO 31. - N. **306**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Rettifiche alle pubblicazioni concernenti ricompense al valor militare . . . . . *Pag.* 431

» 31. - » **307**. — TRASPORTI. — Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie dello Stato . . . . . » 431

» 31. - » **308**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari . . . . . » 431

——— ——— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 431

CIRCOLARE N. **199**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 306, che costituisce in ente morale la donazione fatta da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, a favore del 6° reggimento alpini, e ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 2 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la donazione di lire 1500 fatta a favore del 6° reggimento alpini da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, affinchè la rendita annuale sia assegnata quale pensione vitalizia, a giudizio del consiglio d'amministrazione del detto reggimento, a colui od a coloro, fra i caporali o soldati del reggimento medesimo, che maggiormente si saranno distinti nella presente campagna di guerra nazionale e successivamente in quelle altre guerre che il Paese fosse eventualmente chiamato a sostenere per il suo onore e per la sua grandezza;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione, come sopra fatta da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle a favore del 6° reggimento alpini, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formate di tredici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

Statuto organico della « Fondazione Lamberti ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Lamberti » la donazione fatta a favore del 6° reggimento alpini da S. E. il tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nobile di Colle.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 1500 (millecinquecento), investito in due cartelle del debito pubblico del Regno (consolidato 3.50 per cento), intestate alla « Fondazione Lamberti » e depositate presso il comando del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del 6° reggimento alpini.

Art 4.

Con la rendita dell'ente sarà costituita una pensione vitalizia da assegnarsi a quel caporale o soldato del reggimento medesimo, che nella presente guerra nazionale contro gli Austriaci siasi particolarmente distinto, riportando, nel compiere atti di valore, ferite o ferita di qualche importanza.

Tale pensione sarà corrisposta dall'amministrazione del reggimento ad anno maturato, a cominciare dal 1° gennaio 1916.

Art. 5.

La designazione del caporale o soldato, da premiare con la pensione vitalizia, spetta al consiglio d'amministrazione del ripetuto reggimento, sotto la presidenza del colonnello comandante titolare di quest'ultimo, e la relativa decisione sarà insindacabile.

Art. 6.

Alla morte del primo beneficato, se sia tuttora in vita altro caporale o soldato del reggimento che nell'attuale campagna di guerra sia anch'egli rimasto ferito ed abbia conseguito qualche ricompensa, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione — secondo le norme del precedente articolo — meriti di essere premiato e sopratutto sovvenuto per speciali bisogni, il reddito della fondazione gli sarà devoluto in assegno vitalizio.

Art. 7.

Non potendo aver luogo l'applicazione del precedente articolo per mancanza di caporali o soldati superstiti che trovinsi nelle condizioni sovraspecificate e, ad ogni modo, quando il secondo premiato venga a morire, la rendita rientrerà nel gomento del reggimento e dovrà essere accantonata per aumentare il capitale, e ciò fino a quando non si presenti il caso di nuove premiazioni, per successive campagne di guerra di carattere nazionale, da effettuarsi sempre col concorso delle condizioni enunciate all'art. 4.

Art. 8.

La rendita da accantonarsi per aumentare il capitale, come è detto all'articolo precedente, sarà investita, man mano che

se ne avrà disponibile la somma sufficiente, in cartelle del debito pubblico del Regno

Art. 9.

Si intenderanno come appartenenti al 6° reggimento alpini ed aventi, perciò, diritto ad essere presi in esame per il conferimento della pensione vitalizia della fondazione, alla stregua delle condizioni specificate all'articolo 4, tutti i caporali e soldati effettivi al reggimento, che presero parte alla campagna attuale contro gli Austriaci, nonchè quelli che, essendo effettivi al 6° reggimento alpini, vennero passati durante la campagna ad altri reggimenti alpini, come complementi.

Art. 10

Il premiato incorrerà nella perdita della pensione vitalizia della fondazione in seguito a condanna che porti con sè la perdita delle decorazioni, ed in tal caso, la nuova assegnazione della pensione sarà informata ai criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7.

Art. 11.

Gli stessi criteri saranno adottati nell'eventualità che il militare, cui è devoluta la pensione vitalizia, rinunci volontariamente al proprio diritto.

Art. 12.

Annualmente, avvenuta la erogazione della pensione ed anche quando tale erogazione sia sospesa, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 13.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

1

N. **200.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 340, concernente provvedimenti per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori.** (Gabinetto del ministro). — 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113, ed il Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1293;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Ritenuta la necessità imposta da esigenze della guerra di provvedere alla costituzione ed al funzionamento nell'esercito di alcuni nuovi comandi e servizi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre gli ufficiali generali indicati all'art. 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113, potranno essere collocati a disposizione in soprannumero al ruolo dello stato maggiore generale stabilito dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 951:

10 tenenti generali;

15 maggiori generali.

Art. 2.

Nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito sono aumentati 50 colonnelli.

Art. 3.

I predetti ufficiali generali e colonnelli avranno diritto alle indennità relative ai comandi od uffici che verranno loro affidati.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPPELLI.
CARCANO.

N. **201.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Decreto luogotenenziale riguardante aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, col quale venne approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 26 maggio 1912, col quale vennero approvate le varianti al regolamento del servizio sanitario suddetto;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al « regolamento del servizio sanitario militare territoriale ».

Dopo l'ultima riga del § 138, aggiungere il capoverso seguente:

Annota nell'elenco nominativo degli ammalati di tifo, usciti — guariti o morti (*modello 8 bis della statistica sanitaria*) le notizie in esso richieste.

Pagina 197, dopo il comma h) del § 664, aggiungere il comma seguente:

i) il registro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche (*modello 467 H del catalogo*).

Pagina 221, invece di: « Art. 149. — Vaccinazione e rivaccinazione » *correggere:* « Art. 149. — Vaccinazioni e rivaccinazioni ».

Pagina 221, prima del § 742, inserire il § seguente:

§ 742. Allo scopo di impedire o mitigare lo sviluppo o la diffusione delle epidemie di tifo o di colera, saranno praticate, secondo le norme che volta per volta verranno emanate dall'autorità competente, le vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche.

Alla stessa pagina, invece di: « § 742 », *scrivere:* « § 742 bis ».

Pagina 223, dopo l'ultima riga del § 748, aggiungere:

§ 748 *bis*. Il registro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche dovrà essere compilato giusta le avvertenze indicate nel relativo stampato (*modello 467 H del catalogo*).

Lo spacchio riassuntivo delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche sarà compilato allo scadere di ogni semestre, giusta

le avvertenze indicate nello stampato stesso, e trasmesso alle autorità indicate in detto modello

Ai due ultimi comma del § 826 del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale sono sostituiti i seguenti:

I compensi saranno dai corpi corrisposti agli ufficiali medici solo dopo che i corpi stessi ne abbiano ricevuto l'importo dalle amministrazioni o dagli interessati che hanno l'obbligo del pagamento.

Quando i compensi sono a carico delle amministrazioni che richiesero la visita, devono essere sottoposti alla ritenuta diretta per imposta di ricchezza mobile da parte delle stesse amministrazioni richiedenti, le quali perciò faranno tenere ai corpi cui appartengono gli ufficiali medici creditori solo l'importo netto dei compensi dovuti.

Quando invece i compensi stessi sono a carico delle persone visitate e vengono soddisfatti colle somme all'uopo preventivamente da esse depositate presso le autorità pel cui tramite richiesero la visita, non devono essere sottoposti alla ritenuta diretta, ma bensì alla tassazione per ruoli. In tali casi le somme versate devono essere inviate integralmente ai corpi incaricati dei pagamenti agli ufficiali medici, ai quali le somme stesse vanno corrisposte al lordo.

Analogamente si procede nei casi in cui il versamento sia stato fatto nella cassa del corpo a norma del § 823.

Nel primo comma del § 827 togliere le parole « 7 aprile 1892 ».

Al secondo comma sostituire il seguente:

Tali indennità ed assegni saranno pagati solo dopo che il relativo importo sia stato introitato nella cassa del corpo che ne deve effettuare il pagamento, come al § 826

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

ZUPELLI.

N. **202**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto luogotenenziale n. 341, riguardante la decorrenza dello stipendio e gli aumenti quinquennali degli ufficiali in congedo in servizio in tempo di guerra e la decorrenza dello stipendio per gli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi dal Comando Supremo.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali in congedo che sono in servizio in tempo di guerra, la decorrenza dello stipendio e la concessione degli aumenti quinquennali sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, salvo quelli di cui all'articolo seguente, lo stipendio, in seguito alla nomina ad ufficiale o nei richiami dal congedo, decorre dal giorno della presentazione al corpo in cui gli ufficiali devono prestare servizio.

Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal primo del mese successivo a quello della data del decreto di promozione, salvo che in esso sia diversamente disposto, anche se l'anzianità del nuovo grado debba avere una decorrenza anteriore.

Art. 3.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria o altrimenti pensionati, la differenza tra lo stipendio del nuovo grado e la

pensione, tanto nei casi di richiamo in servizio quanto in quelli di promozione, è regolata come all'articolo precedente.

Art. 4.

Per gli ufficiali nominati o promossi con determinazione del Comando Supremo dell'Esercito, gli assegni sono regolati, con le norme di cui ai precedenti articoli, in base alla data della determinazione medesima, e non del successivo decreto di conferma, salvo che in quest'ultimo venga diversamente disposto.

Art. 5.

Il tempo utile per il computo degli aumenti quinquennali di stipendio va calcolato ininterrottamente dal 1° del mese successivo alla data della nomina al grado attuale.

Art. 6.

Ai capitani senza il doppio quinquennio è dovuto lo stipendio di lire 4800 dopo 25 anni dalla nomina ad ufficiale e 5 anni di grado da capitano.

Art. 7.

L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di tre anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

Però ai tenenti che all'atto della promozione a tal grado abbiano compiuto più di otto anni da ufficiale, è dovuto un solo quinquennio; pel calcolo dei successivi quinquenni va presa per base la data della promozione a tenente.

Non spetta lo stipendio di lire 3500 pel solo fatto di essere trascorsi 15 anni dalla nomina ad ufficiale.

Art. 8.

Ai sottotenenti non spettano aumenti di stipendio, salvo per quelli dell'arma dei carabinieri reali con tre anni o più di grado, ai quali spetta un aumento di lire 400 annue.

Art. 9.

Ai primi capitani è dovuta la speciale indennità di lire 200 annue di cui all'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339.

colle stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 10.

Tutte le norme che regolano lo stipendio degli ufficiali in servizio attivo permanente sono da applicarsi allo stipendio dovuto agli ufficiali in congedo, in servizio durante la guerra, anche per quanto si riferisce alle posizioni di licenza e nelle malattie. Però nel caso di ricollocamento in congedo, lo stipendio o la differenza di cui all'art. 3, cessa dal giorno in cui gli ufficiali sono posti in libertà.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore per tutto il tempo della guerra.

Per coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano percepito gli assegni con decorrenze diverse da quelle come sopra stabilite, non si farà luogo ad alcuna liquidazione delle differenze.

Art. 12.

Gli assegni degli ufficiali in servizio attivo permanente nominati o promossi con determinazione del Comando Supremo dell'Esercito sono regolati, con le norme ordinarie, in base alla data della determinazione medesima, salvo che nel successivo decreto di conferma sia diversamente disposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. 203 MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 307 del 12 marzo 1916, avente valore di legge e recante provvedimenti per evitare frodi nella prestazione del servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). 30 marzo 1916

In esecuzione del disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale del 12 marzo 1916, n. 307, (circolare n. 195), il Ministero emana le seguenti disposizioni per l'applicazione del decreto medesimo:

§ 1. — *Ufficiali.*

1. Gli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento idonei al servizio di guerra debbono essere assegnati ai corpi o reparti mobilitati della propria arma e specialità.

2. Uguale obbligo è fatto agli ufficiali di milizia territoriale i quali, se idonei al servizio di guerra, verranno assegnati ai suddetti corpi o reparti, quando se ne verifichi il bisogno.

Nell'assegnazione di tale categoria di ufficiali sarà tenuto conto, per quanto è possibile, delle loro classi di leva, procedendo dalle meno alle più anziane.

3. La dichiarazione di idoneità ai servizi di guerra, non sarà valida agli accennati effetti, se non è resa colle modalità e garenzie di cui alle circolari n. 78 e 79 del 28 gennaio 1916 inserite nel *giornale militare*.

4. Gli ufficiali i quali, pur trovandosi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2, fossero all'atto della pubblicazione della presente circolare presso comandi, direzioni ed uffici territoriali od avessero incarichi di altro genere, saranno inviati gradualmente ai corpi e reparti mobilitati.

Essi saranno sostituiti da ufficiali non idonei al servizio di guerra, da ufficiali di milizia territoriale delle classi più anziane, o da ufficiali di riserva.

Però gli ufficiali incaricati di comandi, di funzioni direttive, o di servizi essenzialmente tecnici il cui disimpegno richiegga imprescindibilmente coltura, pratica e particolari attitudini, non saranno distolti dal loro incarico se non quando la sostituzione sia possibile senza danno del servizio.

§ 2. — *Sottufficiali e militari di truppa.*

5. I centri di mobilitazione debbono comprendere nella *truppa di complemento* — destinata, cioè, a rifornire i reparti mobilitati — *tutti* i sottufficiali (compresi, s'intende, quelli di carriera) e i militari di truppa istruiti, riconosciuti idonei alle fatiche di guerra.

6. In conseguenza, alle varie cariche ed ai vari impieghi di carattere sedentario presso i comandi ed uffici territoriali, come pure pel servizio negli stabilimenti, ecc., debbono essere destinati di regola militari riconosciuti non idonei alle fatiche di guerra, preferendo anzitutto coloro che lo siano dichiarati permanentemente.

A tal fine, i comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari dovranno provvedere acciocchè i militari adibiti ai servizi sopraccennati e che sono (o lo vengano in seguito) giudicati idonei alle fatiche di guerra, siano al più presto sostituiti e fatti rientrare al rispettivo centro di mobilitazione che, senza far luogo, di regola, ad ulteriore accertamento sanitario, dovrà comprenderli tra la truppa di complemento di pronto impiego.

7. Il ritorno al centro di mobilitazione potrà effettuarsi entro *15 giorni* da quello dell'accertamento della idoneità alle fatiche di guerra, qualora si reputi necessario, nell'esclusivo interesse del servizio, che il militare sia trattenuto ancora presso il comando, ufficio o stabilimento, allo scopo di iniziare, chi è destinato a sostituirlo, nell'adempimento delle speciali mansioni che gli erano affidate.

I comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari, qualora concorrano eccezionali circostanze ben accertate, potranno concedere una proroga maggiore che, peraltro, in nessun caso potrà sorpassare altri 15 giorni.

8. Qualora, poi, si reputasse che l'allontanamento del militare — per difficoltà di sostituzione o per altre cause — arrecherebbe tale pregiudizio che *nell'interesse delle esigenze militari* sarebbe assolutamente necessario di evitare (ciò che specialmente potrà verificarsi per i *servizi tecnici*), dovrà riferirsene dall'autorità preposta al comando, ufficio o stabilimento, con un rapporto ben circostanziato, al rispettivo comando di corpo d'armata territoriale (al comando della divisione militare territoriale di Cagliari, per la Sardegna) il quale, vagliate

tutte le esigenze, potrà, ove riconosca *inevitabile* il provvedimento, autorizzare che il militare sia trattenuto presso il comando, ufficio o stabilimento

Ciò non toglie, peraltro, che non appena le autorità interessate nel provvedimento ritengano possibile la sostituzione di detti militari con altri non idonei alle fatiche di guerra, adottino i conseguenti provvedimenti con quelle cautele consigliate dalla necessità di perturbare il meno possibile i servizi.

9 Per il personale addetto ai servizi ed ai corpi aeronautici, le decisioni previste dal precedente n. 8 sono devolute al Ministero della guerra (*Direzione generale d'aeronautica*) al quale, pertanto, i comandi di corpo d'armata territoriali segnaleranno le relative proposte.

10. Le autorità incaricate di prendere le decisioni previste dai precedenti numeri 8 e 9, comunicheranno alla fine di ciascun mese al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*) l'elenco nominativo dei sottufficiali e militari di truppa idonei alle fatiche della guerra ai quali, durante il mese, è stato eccezionalmente consentito di rimanere nella speciale posizione che coprivano

Per ciascuno di detti militari, dovrà indicarsi la classe, categoria e arma cui appartengono, nonchè il comando, ufficio e stabilimento presso il quale presta servizio, come pure dovrà indicarsi esattamente la ragione speciale che ha motivato la eccezionale concessione.

11 I militari che siano attendenti di ufficiali, se dichiarati idonei alle fatiche di guerra, dovranno essere subito sostituiti con altri non idonei ed essere fatti rientrare al rispettivo centro di mobilitazione

Potrà farsi soltanto eccezione per gli attendenti di ufficiali che hanno cavallo di servizio da sella di loro proprietà, i quali potranno rimanere nella qualità di attendenti anche se giudicati idonei alle fatiche di guerra

12 I militari trattenuti presso i centri di mobilitazione a disposizione del Ministero come operai, a senso delle circolari n. 707 e n. 900 del 1915, non potranno rimanere in tale posizione per un periodo superiore a 30 giorni. Pertanto, dopo trascorso tale periodo, coloro che non fossero stati destinati come operai dovranno essere segnalati nominativamente dai comandi di corpi d'armata territoriali o dal comando della divisione militare territoriale di Cagliari al Ministero (*Direzione generale artiglieria*), per gli ulteriori provvedimenti del caso, indicando la classe cui appartengono, il mestiere che

esercitano e la data dalla quale furono presi in nota c
operai.

13 Nel dare corso agli ordini d'invio della truppa di c
plemento ai reparti mobilitati, i drappelli dovranno costitu
seguendo il criterio di assegnarvi, a preferenza, i militari
da più lungo tempo si trovino sotto le armi (senza tenere al
conto del giorno dal quale fu riconosciuta la loro idon
alle fatiche di guerra o dal quale furono compresi tra
truppa di complemento pronta a partire) e, a parità di
condizione, coloro che appartengono a classe più giovane

I comandi dei corpi d'armata territoriali ed il coma
della divisione militare territoriale di Cagliari vigileran
anche facendo eseguire apposite ispezioni, perchè il crite
suddetto sia rigidamente applicato, allo scopo di evitare
militari idonei alle fatiche di guerra possano abusivame
essere trattenuti per tempo indeterminato presso i centri
mobilitazione.

14. Analogamente, nel far luogo all'assegnazione ai ripa
presidiari, o a speciali servizi in zona di guerra di milit
meno idonei o non idonei alle fatiche di guerra, dovrà
guirsi il criterio di destinare anzitutto i militari disponib
che soddisfino alle condizioni fisiche predette, che da magg
tempo si trovino sotto le armi e tenendo conto, come è
cennato nel precedente numero, della classe cui appartengo

15. I comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comand
della divisione militare territoriale di Cagliari, tenuto con
d'ogni circostanza e delle esigenze di servizio dei corpi d
pendenti ed a prescindere dall'azione che sarà svolta dal
commissioni sanitarie centrali in base alla lettera *c*) del n.
del decreto ministeriale 17 febbraio 1916 (circolare n. 1
del *giornale militare*), emaneranno le disposizioni affinch
come è prescritto dall'ultimo comma dell'art 1 del decre
luogotenenziale n 307 del 12 marzo 1916, la non idonei
alle fatiche di guerra dei sottufficiali e militari di truppa
per lo meno trimestralmente controllata con apposita visita
da farsi da un ufficiale medico diverso da quello che esegu
la visita precedente e, possibilmente, che presti servizio
altro presidio e non sia nato od abbia in precedenza risie
duto a lungo nella città in cui deve espletare il suo compito

16. **I comandanti dei depositi e dei centri di mobilitazione r
sponderanno personalmente della esatta e rigorosa osservanza
delle disposizioni di loro competenza, impartite con la presente
circolare.**

§ 3. — *Personale della Croce Rossa italiana e del sovrano militare Ordine di Malta.*

17. La presidenza del comitato centrale dell'associazione della Croce Rossa italiana e la presidenza dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra, disporranno affinchè l'assegnazione del dipendente personale alle proprie unità mobilitate ed agli uffici, comandi o stabilimenti territoriali abbia luogo adottando gli stessi criteri stabiliti dalla presente circolare per i militari del regio esercito

Alle presidenze suddette sono, pertanto, devolute per il dipendente personale tutte le attribuzioni affidate dai precedenti numeri ai comandi di corpo d'armata territoriale nei riguardi dei militari del regio esercito.

§ 4. — *Militari per i quali viene richiesta o che hanno ottenuta l'esonerazione temporanea dal servizio sotto le armi.*

18. Agli effetti del disposto dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307, le commissioni locali per le esonerazioni dei militari richiamati compileranno uno specchio trimestrale numerico delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi concesse in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, ed in corso di godimento, con l'indicazione:

a) dell'azienda o stabilimento presso cui gli esonerati prestano l'opera propria;

b) della professione, mestiere o specialità da essi esercitati.

Tali specchi trimestrali saranno comunicati, nell'indispensabile ristretto numero di esemplari, dalle commissioni per le esonerazioni, ed entro i limiti della rispettiva giurisdizione, ai sindaci dei capoluoghi di mandamento nei quali si trovano aziende o stabilimenti aventi alle dipendenze militari esonerati.

19. I sindaci provvederanno alla pubblicazione degli specchi ora detti con l'affissione di una copia all'albo pretorio del comune con invito ai cittadini non aventi obblighi di servizio militare e che si ritengano in grado di sostituire coloro che fruiscono della esonerazione, a farne domanda.

20. Tali domande saranno presentate ai sindaci dei comuni nei quali gli interessati risiedono, e saranno dai sindaci

stessi trasmesse alle commissioni locali per le esoner unitamente ad una nota informativa circa le attitudi richiamati a coprire gli incarichi ai quali aspirano.

Le commissioni locali per le esonerazioni provvederan loro volta a far presenti alle aziende e stabilimenti che scono di esonerazioni in base al disposto del decreto l tenenziale 17 giugno 1915, n 887, le domande in pa inoltre ne terranno espresso conto in occasione di esame istanze per concessione di esonerazioni da parte delle azi stabilimenti od imprese, specialmente agli effetti dell'a del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307.

§ 5. — *Denuncie all'autorità giudiziaria militare.*

21. Qualora le autorità militari interessate, ovvero le rità delle associazioni indicate dal precedente n. 17, veng conoscenza dei reati previsti dall'art. 4 del decreto luo nenziale 12 marzo 1916, n. 307, dovranno darne imme denuncia all'avvocato fiscale militare del rispettivo trib militare.

Si rammenta, ad ogni buon fine, quanto commina l'art del codice penale comune a carico di chi mancasse o r dasse di adempiere a tale obbligo.

Il Ministro — ZUPELL

N. **204.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Prospetti valutativi mod. 251, per la compilazione conto patrimoniale dello Stato per gli esercizi 1914 e 1915-916.** — (Direzione generale revisione dei conti). 31 marzo 1916.

Con decreto luogotenenziale 14 novembre u. s., il Mini della guerra fu esonerato, in via eccezionale, dall'obb stabilito dall'art 71 del testo unico delle leggi sull'amm strazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, rendere il conto patrimoniale per l'esercizio 1914-915 però sancito col decreto stesso che tale conto dovrà es presentato insieme con quello del corrente esercizio 1915-916.

Per poter corrispondere in tempo a tale obbligo, s'invi tutte le amministrazioni, comprese quelle di stanza in L e nell'Egeo, che rendono contabilità in materie:

1° a sollecitare l'invio delle contabilità dei materiali dei tre gruppi *A*, *B* e *C* relative allo scorso esercizio 1914-915 e non ancora trasmesse, in modo che esse abbiano a pervenire al Ministero (direzione generale revisione dei conti) non oltre il 1° maggio p. v.;

2° a predisporre sin da ora i lavori di compilazione delle dette contabilità per l'esercizio 1915-916 in modo che possano esser trasmessi alla predetta direzione generale almeno i corrispondenti prospetti valutativi mod. 251 non oltre — improrogabilmente — il 15 agosto p. v.

Per lo stesso scopo dovranno pure essere trasmessi a quest'ultima data i rendiconti dei lavori (mod. 20) delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **205.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 31 marzo 1916.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 167 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Fabbrica italiana automobili Torino. — Lire 50 000 all'aviatore o agli aviatori, che, su apparecchi con motori della fabbrica offerente, si segnalassero per atti di valore.

Officine di Villar Perosa. — Lire 10.000 al primo aviatore italiano, che riesca ad abbattere un aeroplano nemico mediante l'uso di una pistola mitragliatrice di costruzione delle officine offerenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **206.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Rettifiche alle pubblicazioni concernenti ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 31 marzo 1916.

Come è noto, la disposizione n. 21, inserita nel fascicolo 9° — parte prima — della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, stabilisce, al n. 12, che, avvenuta la pubblicazione di ricompense nel *bollettino uffi-*

ciale, i comandanti dei corpi, ai quali appartengono i decorati, debbono verificare subito se nel *bollettino* siano occorsi errori nelle indicazioni relative alle persone dei premiati ed alle loro azioni meritorie.

Se errori di tale natura siano rilevati, deve esser cura dei predetti comandanti di trasmettere al Ministero, nel più breve tempo possibile, un elenco, dal quale risultino le rettificazioni da farsi.

La disposizione di cui trattasi conclude raccomandando la più scrupolosa osservanza delle norme suindicate, le quali mirano allo scopo di ottenere la massima esattezza nei brevetti da rimettersi ai decorati e nei relativi registri.

Ora si è notato che le comunicazioni prescritte dalla citata disposizione o non pervengono affatto, o pervengono con notevole ritardo; ciò che, oltre a portare ad un inutile carteggio per le necessarie sollecitazioni, pone il Ministero nell'impossibilità di attendere alla compilazione dei brevetti.

Nell'intento di evitare tale inconveniente si avverte, innanzi tutto, che, nelle attuali condizioni dell'esercito, la raccolta e l'invio delle notizie di cui sopra è parola spetta ai comandi di deposito dei corpi ai quali appartengono i premiati ed a quegli altri centri di mobilitazione, a cui il Ministero trasmette, volta per volta, le medaglie o un apposito elenco nominativo dei militari che meritarono l'onorifica concessione.

Se dal bollettino delle ricompense risulti il corpo di cui fanno parte i militari premiati, le predette autorità avranno cura di segnalare al Ministero, *entro un mese dalla data del bollettino*, gli eventuali errori incorsi nell'indicazione dei nomi, luoghi di nascita, numero di matricola, grado, ecc. dei decorati, giusta la suaccennata disposizione n. 21, curando l'accertamento dei dati che risultino dubbi o non esatti.

Qualora, invece, nel *bollettino* non sia indicato il corpo al quale appartengono i premiati, le autorità di cui sopra notificheranno le rettifiche da farsi entro un mese dalla data con cui viene loro spedito dal Ministero l'apposito elenco dei premiati, o solo (come quando trattasi di encomi solenni), o accompagnato dalle medaglie.

In entrambi i casi, se non vi siano rettifiche da segnalare, ciò dovrà farsi risultare in modo esplicito, con opportune annotazioni nei relativi specchi. Quando poi, per qualcuno dei premiati, non riesca possibile, alle autorità incaricate, di compiere i necessari accertamenti nel suindicato limite di tempo,

esse notificheranno, in tale termine, al Ministero le notizie raccolte, indicando, in pari tempo, per quali militari si riservino di riferire appena possibile, avvertendo che queste ultime informazioni dovranno anch'esse pervenire al Ministero con la massima sollecitudine

Resta anche stabilito che le medesime autorità accuseranno ricevuta delle medaglie entro un mese dalla data di spedizione.

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza delle norme contenute nella presente circolare, la quale, per quanto si riferisce alle rettifiche dei dati pubblicati nel *bollettino*, riguarda anche le ricompense concesse sul campo dalle supreme autorità mobilitate.

Naturalmente, le ricevute di medaglie e le informazioni concernenti ricompense già pubblicate, e rispetto alle quali sia già trascorso il termine di un mese, dovranno essere trasmesse al Ministero *senza ulteriore indugio*, tenendo conto delle norme suindicate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **207**. — TRASPORTI. **Viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo 1916.

Si fa noto che gli inscritti di leva e i riformati che dai comuni di residenza si recano al proprio capoluogo per presentarsi dinanzi di consigli di leva, e ne ritornano, debbono viaggiare *gratuitamente* sulle ferrovie dello Stato, a norma del § 120 del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, purchè siano muniti del documento comprovante il motivo di viaggio.

Conseguentemente pei viaggi dei detti inscritti non dovrà rilasciarsi la richiesta mod. *B* (verde) di cui al § 103 del citato regolamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **208**. UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme riguardanti gli accertamenti sanitari.** (Direzione generale personale ufficiali). 31 marzo 1916.

A modificazione della circolare 79 del corrente anno il Ministero determina:

I documenti relativi ad accertamenti sanitari compiuti a riguardo di ufficiali in congedo, sia che si trovino in servizio

oppur no, dovranno essere trasmessi all'ispettorato di sanità militare, pel suo definitivo giudizio, solo quando si tratti:

1°. Di ufficiali giudicati dal direttore di sanità militare:

a) *permanentemente* inidonei al servizio militare in genere od anche ai soli servizi attivi;

b) bisognevoli di una licenza superiore a sei mesi per *infermità provenienti* da cause di servizio;

2°. Di ufficiali per i quali il direttore di sanità militare abbia emesso *parere difforme* da quello del collegio medico;

3°. Di ufficiali che siano stati sottoposti alla visita di appello del direttore di sanità militare.

In tutti gli altri casi il giudizio del direttore di sanità militare avrà valore esecutivo.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 15 circolare 155 pag. 341.

All'ultima riga della circolare *invece di:* circolare n. 789 del 27 ottobre 1915, *sostituire ed aggiungere:*

Circolare n. 789 del 26 ottobre 1915, con le modalità di cui alla circolare 78 del 28 gennaio 1916.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(83) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1916 — 5 aprile

1916 MARZO 30. - N. 209. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 367, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1897 siano iniziate nel 1916. . . . . Pag. 437

30. - » 210. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 368, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, nonché i giovani riformati nella leva sulla classe 1895. . . . . » 438

1916 APRILE 3. - » 211. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1882, 1883, 1884 e 1885, e di altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895. . . . . » 440

4. - » 212. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1897 e per la nuova visita di riformati nati negli anni dal 1882 al 1895 . . . . . » 446

CIRCOLARE N. **209**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 367, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1897 siano iniziate nel 1916.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1897 siano iniziate nel corrente anno 1916, e che tutti gli arruolati nella prima categoria siano incorporati senza far luogo all'applicazione del citato articolo 119;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1897 saranno iniziate nel corrente anno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **210.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 368, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, nonchè i giovani riformati nella leva sulla classe 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a

nuova visita presso altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Visto il decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166 e 16 gennaio 1916, n. 35 con cui, ritenuta l'opportunità che, per l'attuale stato di guerra, la facoltà di cui al citato articolo 62 fosse estesa anche ad inscritti stati riformati da più di due anni e ai riformati durante il servizio militare, furono richiamati a nuova visita i riformati nati negli anni dal 1886 al 1894;

Riconosciuta l'utilità che alla nuova visita siano ora sottoposti anche inscritti e militari riformati appartenenti ad altre classi tuttora vincolate al servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 (25 aprile 1902) a tutto il 31 agosto 1915, sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva.

Sono del pari chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva gl'inscritti e i militari stati riformati nella leva sulla classe 1895 sino a tutto il 31 agosto 1915.

Quelli dei riformati di cui al presente articolo che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle di cui all'art. 1, secondo comma, dell'altro decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 3.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito per quali infermità e imperfezioni potrà eventualmente l'amministrazione far luogo all'esclusione dalla nuova visita di cui all'ar-

ticolo 1: e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Con lo stesso decreto il ministro della guerra stabilirà quali altri riformati nati negli anni dal 1886 al 1894, già esclusi per la natura dell'infermità che ne motivò la riforma, dalle precedenti visite ordinate con i citati due decreti luogotenenziali, potranno essere chiamati a nuova visita insieme ai riformati di cui al presente decreto, e ciò all'intento di parificare la condizione di tutti i riformati chiamati a nuova visita con i decreti medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **211**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale contenente le norme per la nuova visita di riformati nati nel 1882, 1883, 1884 e 1885, e di altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895.** (Direzione Generale leva e truppa) — 3 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368

DECRETA:

Art. 1.

Sono chiamati alla nuova visita di cui all'art 1 del citato decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368 gli inscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 (25 aprile 1902) a tutto il 31 agosto 1915, nonchè gli inscritti e i militari stati riformati

durante la leva sulla classe 1895 e sino a tutto lo stesso giorno 31 agosto 1915, con cui si chiusero le operazioni della leva medesima

È fatta eccezione per quelli stati riformati per le imperfezioni e infermità enumerate nella tabella che fa seguito all'articolo 7 del presente decreto, nella considerazione che le imperfezioni e le infermità stesse sono da ritenersi insanabili. Peraltro, l'inscritto o il militare già riformato per una delle imperfezioni o infermità enumerate nella predetta tabella, che venisse a risultare ristabilito, potrà essere sottoposto a nuova visita in applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Sono del pari chiamati a nuova visita gli inscritti e i militari nati negli anni dal 1886 al 1894 inclusivi stati riformati per vistosi *deviamenti della colonna vertebrale*, *notevole sproporzione tra i diametri del torace*, e *gli altri vizi di conformazione del medesimo* (Art. 68 dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare) e che perciò furono esclusi dalle precedenti rivisite.

Art. 3.

Le operazioni per la visita e l'arruolamento dei riformati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si svolgeranno contemporaneamente alle operazioni della leva sulla classe 1897.

Art. 4.

Il termine utile per fare valere i diritti all'assegnazione in 2ª od in 3ª categoria dei già riformati residenti nel Regno, dichiarati idonei, scadrà con il giorno di chiusura della leva sulla classe 1897.

Lo stesso termine resta fissato per la prova dei diritti all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria dei già riformati residenti all'estero, qualora trattisi di diritti già perfetti alla data del 25 aprile 1916, giorno fissato per l'apertura della leva.

Per la prova dei diritti sorti invece dal 25 aprile 1916 fino al giorno di arruolamento, il termine utile, per i già riformati residenti all'estero, scadrà colla chiusura della leva sulla classe 1898.

Art. 5.

Per i riformati nati dal 1882 al 1894 che nella nuova visita risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma.

Per quelli invece nati nel 1895 che risulteranno inabili solo in modo temporaneo, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di rimando alle sedute straordinarie che all'uopo si terranno nel mese di giugno del 1917.

I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato.

Art. 6.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti.

La lista di tali renitenti sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1897.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati al 1° dicembre 1916, per dare loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 8, 9 e 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto.

TABELLA delle infermità ed imperfezioni per le quali è consentito far luogo alla esclusione dalla nuova visita.

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Ediz. 1909).	Art. corrispondente dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio per i residenti all'estero. (Ediz. 1910)
1	Statura inferiore a m. 1,47	7	4-30
2	Tumori	9	5
3	Elefantiasi es clerodermia	11	6-33
4	Cicatrici	12	36-86
5	Atrofia muscolare	16	37
6	Aneurismi	18	7-112
7	Cretinismo, idiotismo, ottusità di mente e deficienza psichica	19	8
8	Alienazioni mentali	22 (1° comma)	114
9	Epilessia	29	45
10	Irregolare conformazione della testa	30	46
11	Mancanza di una porzione degli ossi del cranio e le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi	39	49
12	Esottalmo	43	12
13	Mancanza del globo di un occhio	44	52-102
14	Alterazioni organiche e malattie insanabili del globo dell'occhio (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità)	45 (2° comma)	117
15	Ipermetropia e astigmatismo	47	13
16	Mancanza totale del padiglione di un orecchio	48	54
17	Lesioni del padiglione dell'orecchio producenti deformità		

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Ediz. 1909).	Art. corrispondente dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio pei residenti all'estero. (Ediz. 1910)
18	Mancanza totale del naso	51	14
19	Imperfezioni e alterazioni del naso .	52	55
20	Imperfezioni e malattie dei seni e delle ossa nasali	53	56
21	Restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive	55	57
22	Mancanza o carie estesa di un gran numero di denti	56	17
23	I vizi del palato osseo o molle . . .	57	58
24	I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore	58	59
25	Perdita di una rilevante porzione della lingua; sua divisione, sua ipertrofia o atrofia e le aderenze anormali	59	18
26	Mutolezza e balbuzie (limitatamente ai giovani riformati in occasione del loro primo concorso alla leva, esclusi quindi i riformati dopo trascorso il periodo della rivedibilità).	60	121
27	Alterazioni organiche e permanenti del collo	64	61
28	Gozzi voluminosi a segno da rendere mostruosa la persona	65	62
29	Gobba voluminosa	67	20
30	Gibbosità	68 (1ª parte)	63
31	Tubercolosi, emottisi, idrotorace, asma ricorrente, ecc.	70	65
32	Completa trasposizione congenita del cuore.	71 (1° comma)	66
33	Deformazione degli ossi delle pelvi .	73	68
34	Prolasso abituale dell'intestino retto; incontinenza delle feci; restringimento dell'ano o dell'intestino retto	76 (1° comma)	71
35	Assenza di ambo i testicoli e arresto del loro sviluppo.	78	22

N. d'ordine	INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI	Art. dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare. (Ediz. 1909).	Art. corrispondente dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio pei residenti all'estero. (Ediz. 1910)
36	Malattie organiche dello scroto e del testicolo	81	76
37	Perdita totale del pene.	82	23
38	Mancanza di considerevole porzione del pene; epispadia, ipospadia, fistole uretrali e vescicali, scirro e ingrossamento della prostata . .	83	23-77
39	Foro ombelicale pervio; extrofia della vescica.	85	67
40	Mancanza di una mano o di un piede	86	25
41	Perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede; mancanza totale o perdita dell'uso di una o più dita o falangi.	87	78-79
42	Diti soprannumerari od altre deformità dei diti	88	80
43	Atrofia notevole di un arto e sproporzione di lunghezza tra gli arti omonimi	91	82
44	Deformazioni consecutive ad antiche fratture delle ossa maggiori. . .	92	83

Roma, addì 3 aprile 1916.

ZUPELLI

N. **212**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1897 e per la nuova visita di riformati nati negli anni dal 1882 al 1895.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 aprile 1916.

1. In relazione al decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 367, questo Ministero ordina che le operazioni della leva sulla classe 1897 abbiano principio il 25 aprile 1916.

In conseguenza col 24 aprile precedente dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1896, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. In applicazione del decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368 e del decreto ministeriale del 3 aprile 1916, contemporaneamente alle operazioni della leva sulla classe 1897 i consigli di leva procederanno alla nuova visita dei riformati specificati con l'ora citato decreto ministeriale.

Termini per le operazioni della leva
e costituzione e convocazione dei consigli di leva

3. La sessione della leva sulla classe 1897 resterà aperta dal 25 aprile al 31 agosto 1916, riservandosi il Ministero di determinare a tempo opportuno la data in cui dovrà chiudersi la leva.

Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1897, per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa e per la nuova visita dei riformati di cui al precedente n° 2, si svolgeranno fra il 1° maggio e il 31 luglio 1916 (alla quale data dovranno essere ultimate anche nei circondari più popolosi) **senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi**: avvertendosi che per le eccezionali condizioni del momento, a questa disposizione **non potrà farsi nè chiedersi al Ministero deroga veruna.**

I singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, entro i termini suddetti, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e sottoprefetti e i comandanti territoriali di corpo d'armata, avvertendo che i consigli di leva che ultimeranno col 22 aprile corrente o poco prima le operazioni della rivisita dei riformati di cui al precedente decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, dovranno, senza che occorra fare va-

riante alcuna nella loro costituzione, iniziare nello stesso circondario le operazioni della leva con la data del 1° maggio prossimo. Per l'inizio delle sedute degli altri consigli di leva, i comandi dei corpi d'armata territoriali, dopo di aver dato la precedenza a quelli di cui sopra, si regoleranno nel modo che crederanno migliore, tenendo conto della possibilità di abbinare i consigli medesimi, giusta le norme consuete.

4. Affinchè le operazioni di visita ed arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente numero 3, questo Ministero dispone:

a) Poichè, come risulta dal citato decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 367, tutti gli arruolati in 1ª categoria saranno incorporati, anche in questa leva non avrà luogo la estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contradistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva. In conseguenza, la verificazione definitiva delle liste di leva anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse nella seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza provvederà in conformità del citato articolo di legge.

b) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

c) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta

eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti e riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

d) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti e riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

5. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti faranno aggiungere sulle liste di leva della classe 1897 gli inscritti di leve precedenti stati rimandati quali rivedibili o per altre cause alla leva ora detta.

Per gli inscritti rimandati, siccome residenti all'estero, alla speciale seduta straordinaria del 1° dicembre 1916, non occorrerà rimandarli alla leva della classe 1897, bastando che le decisioni che verranno prese sul loro conto fra l'apertura delle operazioni della leva ora detta e il 1° dicembre 1916, siano riportate sulle liste di leva della classe 1896 e sulle relative schede personali.

Altrettanto dicasi per i capilista della classe 1896 stati rimandati alle sedute straordinarie del giugno 1916 affinchè si completasse il periodo della rivedibilità, nonchè per i riformati precettati a presentarsi alle precedenti rivisite e che furono rimandati, siccome residenti all'estero, alle stesse sedute straordinarie del giugno e a quelle del luglio 1916, i quali non devono essere aggiunti sulle liste della classe 1897.

I prefetti e sottoprefetti inviteranno inoltre d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1897 che risultino deceduti: mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

6. Eseguite le aggiunte dei capilista, i prefetti e sottoprefetti determineranno il numero complessivo dei giovani chiamati alla leva della classe 1897 e dei riformati chiamati a nuova visita, giusta le risultanze degli elenchi nominativi

compilati a senso della circolare riservata del 25 febbraio s., n. 23b.

In base a questo numero, dal quale dedurranno un cifra a calcolo (10 per cento) di giovani che non si presenteranno perchè deceduti, residenti all'estero o per altre cause, i prefetti e s ttoprefetti — tenendo presenti le disposizioni di cui al precedente n. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) — calcoleranno il numero delle sedute occorrenti e lo comunicheranno d'urgenza ai rispettivi comandanti territoriali di corpo d'armata: i quali pure d'urgenza, determineranno in quali circondari le operazioni dell'esame personale ed arruolamento debbano, come nelle ultime leve, compiersi successivamente anzichè contemporaneamente, nonchè l'ordine di precedenza dei circondari così abbinati.

7. Nella seduta di apertura della leva, i consigli di leva cancelleranno anzitutto dalle liste della classe 1897 gli inscritti deceduti e i marittimi già segnalati: dopo di che, tenendo conto del numero di inscritti e di riformati che presumibilmente non si presenteranno, compileranno le tabelle delle sedute in guisa che a ciascuna di queste debbano presentarsi 100 giovani, ovvero 200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici.

Nello stabilire l'ordine in cui dovranno chiamarsi i vari comuni alle operazioni di leva, i consigli di leva daranno la precedenza ai comuni pei quali sia più facile di precettare in breve termine i giovani chiamati.

Per ogni comune la visita degli inscritti della classe 1897 *dovrà essere preceduta da quella dei riformati* e quindi nella detta tabella si farà risultare chiaramente a quali sedute dovranno presentarsi gli uni e a quali gli altri, in modo che gli uffici comunali possano trarre dalla tabella stessa tutti i dati necessari per la regolare precettazione degli inscritti e riformati. Resta inteso che quando ciò sia necessario per raggiungere il numero prescritto di giovani da visitarsi giornalmente, potranno esaminarsi in una stessa seduta inscritti di leva e riformati di un medesimo comune ed anche di più comuni.

Nella detta tabella i riformati da precettarsi per le singole sedute, quando beninteso il loro numero superi per il comune la cifra di 110, dovranno essere distinti secondo il numero d'ordine che assumeranno nell'elenco nominativo di cui al seguente n. 19 Sicchè gli uffici di leva potranno predisporre la tabella delle sedute indicando che nella prima seduta, riservata alla nuova visita dei riformati, dovranno presentarsi i

riformati segnati nell'elenco dal n. 1 al n. 110, nella seconda seduta quelli dal n. 111 al n. 220 e così di seguito. In base a tali indicazioni si procederà alla precettazione dei riformati con le norme di cui al n. 19 predetto.

Per la compilazione della detta tabella si terrà infine conto che nei mesi di giugno e luglio 1916 dovrà definirsi la posizione dei riformati chiamati a nuova visita con i precedenti decreti luogotenenziali i quali furono rimandati alle sedute stesse siccome residenti all'estero, e dei capilista della classe 1896 giudicati temporaneamente inabili e pei quali non si potè pronunciare la riforma per non essere ancora trascorso il periodo della rivedibilità.

A tale intento resterà in facoltà dei prefetti e sottoprefetti, a seconda del numero dei detti giovani, di determinare apposite sedute straordinarie, ovvero di precettarli per le sedute ordinarie per gli inscritti della classe 1897.

8 L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 25 aprile 1916, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale — tenendo presenti nei limiti del possibile le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914, relativa alla chiamata anticipata della leva sulla classe 1895, e per gli ufficiali medici le speciali norme della circolare riservatissima n. 235 del 25 agosto 1915, destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e al n. 4, lettera *b*), della presente circolare.

I comandi territoriali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo provvederanno inoltre alla destinazione del personale militare necessario alla costituzione del consiglio di leva supplementare che sarà istituito presso ciascuna delle città capiluogo di provincia indicate nel precedente n. 4, lettera *c*).

9. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto, prescindendo, in via eccezionale anche per la leva sulla classe 1897, dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui

al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

Disposizioni procedurali.

10. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria ed in casi del tutto eccezionali.

11. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti i regolamenti, le istruzioni e le circolari enumerate nel n. 6 della circolare n. 493 del 1914 relativa alla chiamata alla leva della classe 1895, nonchè, per quanto riguarda la cittadinanza, il n. 39 della circolare n. 629 del 1915 relativa alla chiamata della leva sulla classe 1896.

12. Gli inscritti appartenenti per età alla classe 1895 stati rimandati alla leva sulla classe 1897 quali rivedibili o per altre cause, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili al servizio per infermità che non possono dar luogo alla riforma se non dopo trascorso l'intiero periodo biennale della rivedibilità, non dovranno essere riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie che a questo scopo si terranno nel mese di giugno del 1917, affinchè possa così compiersi il periodo stesso. Se in tale occasione verranno giudicati ancora inabili, saranno senz'altro riformati.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1895 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

Le speciali sedute straordinarie di cui sopra saranno a suo tempo fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondente al bisogno e con le norme di cui ai §§ 66 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

13. L'accertamento della idoneità fisica degli inscritti della classe 1897 dovrà essere eseguito con le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare attualmente in vigore (edizione 1914), secondo il quale debbono essere arruolati anche i giovani che sono

idonei soltanto ai servizi sedentari meno gravosi. A questo riguardo occorre però rammentare che siccome anche per la destinazione a tali servizi sedentari dell'esercito non si può prescindere dal possesso di determinate qualità fisiche necessarie a chiunque è chiamato ad esercitare funzioni militari, i consigli di leva dovranno astenersi dal procedere all'arruolamento di individui che, essendo sprovvisti di ogni attitudine fisica ad un qualunque servizio militare, debbono poi necessariamente essere eliminati al momento della loro chiamata alle armi.

La dichiarazione di idoneità per soli servizi sedentari dovrà farsi risultare sulla scheda personale, tanto nel parere del perito sanitario, quanto nella decisione di arruolamento: tale dichiarazione dovrà poi essere riportata, in inchiostro rosso, dall'ufficiale delegato in 1° sui fogli matricolari, subito dopo la variazione di arruolamento.

Si avverte inoltre che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare non importa la abolizione della misurazione del torace e della relativa inscrizione sulla scheda personale e sulla lista di leva.

14. Per tutti indistintamente gli inscritti e i riformati arruolati, gli ufficiali delegati in 1° compileranno il foglio matricolare modello 59. Tale foglio dovrà quindi, a differenza di quanto si è praticato nelle passate leve, essere compilato anche per gli assegnati alla 3ª categoria, restando così gli ufficiali stessi esonerati dall'obbligo di formare per gli arruolati in detta categoria il ruolo modello 57-*B*, il quale dovrà in conseguenza essere compilato dai distretti militari come si pratica per gli arruolati in 1ª e 2ª categoria.

15. Gli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva richiederanno i certificati penali degli inscritti e riformati arruolati in 1ª e in 2ª categoria, nonchè per quelli arruolati in 3ª.

Le relative richieste (compilate sui modelli prescritti con la circolare n. 228 del 1914, dei quali i comandi dei distretti forniranno subito gli ufficiali delegati) dovranno dagli ufficiali stessi essere inviate all'autorità giudiziaria giorno per giorno al termine di ciascuna seduta.

I prefetti e sottoprefetti, pertanto, prenderanno fin d'ora essi stessi accordi con i rispettivi presidenti di tribunale perchè i detti certificati penali siano trasmessi ai comandi dei distretti con la sollecitudine richiesta dalle attuali contingenze.

Poichè poi nelle sedute suppletive e straordinarie gli ufficiali delegati sono frequentemente mutati e non sempre hanno

modo di prendere preventivi accordi coi comandi dei distretti militari, i comandi medesimi, per assicurare la sollecita trasmissione alla autorità giudiziaria delle richieste dei certificati penali riguardanti i giovani arruolati nelle dette sedute, daranno in consegna ai prefetti e sottoprefetti un congruo numero di richieste munite del bollo del distretto, perchè volta per volta, in occasione di tali sedute, ne distribuiscano la quantità occorrente all'ufficiale delegato in 1°, restituendo poi ai distretti, al termine della leva, i moduli non adoperati.

16. Alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1897 i comandanti di distretto prenderanno accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati nelle tre categorie stati inscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali.

L'accennato controllo dovrà essere rinnovato al termine del secondo periodo della leva.

Qualora in seguito al controllo di cui sopra venga a rilevarsi che per qualche militare non sia stato compilato il foglio matricolare, l'ufficio di leva trasmetterà una copia, debitamente autenticata, della relativa scheda personale al comando del distretto, il quale provvederà per la formazione del foglio matricolare mancante.

Inscritti della classe 1897 che trovansi già in servizio come arruolati volontari nell'esercito e nelle milizie volontarie.

17. I comandi dei depositi dei corpi provvederanno d'urgenza perchè, in ottemperanza al disposto dei §§ 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, siano trasmessi ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari dei militari che, trovandosi in servizio in qualità di volontari, concorrono alla leva chiamata siccome nati nel 1897 o quali rivedibili o rimandati di classi precedenti.

Per quelli dei predetti inscritti e rimandati che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, i comandi dei distretti militari trasmetteranno subito ai prefetti e sottoprefetti gli estratti del ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915. Analogamente provvederanno per gli ascritti alle milizie volontarie che hanno contratto l'arruolamento per la durata della guerra, assumendo servizio nelle milizie stesse.

Le copie dei fogli matricolari dei giovani arruolati volontari nella R. guardia di finanza saranno trasmesse ai sin-

daci dal comando della R. guardia medesima, anzichè dai distretti militari a cui i giovani stessi appartengono per fatto di leva.

18. Per gli inscritti della classe 1897 che risultino arruolati in qualità di volontari ordinari e di un anno, i consigli di leva provvederanno, come di consueto, perchè sul loro conto sia pronunziata la decisione di: « *Già al servizio militare quale arruolato volontario ordinario (o di un anno)* ».

Per coloro che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie, la decisione da pronunciarsi sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª (2ª o 3ª) categ. senza visita perchè arruolato volontario per la durata della guerra giusta l'art 101 della legge, nel . . . . . (reggimento o reparto volontario)* ».

Per comunicare ai comandi dei distretti militari le decisioni di cui sopra, gli ufficiali delegati in 1° si varranno di appositi modelli 15 compilati con le seguenti formule matricolari:

Per gli arruolati in 1ª categoria:

« *Soldato di leva di 1ª categoria, classe 1897, distretto militare di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art 101 della legge, ma con l'obbligo di compiere la ferma di leva* ».

Per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria:

« *Soldato di leva di 2ª (o di 3ª) categoria classe 18 . . . . distretto di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge* ».

I comandi di distretto cureranno che le variazioni stesse siano fatte riportare sui rispettivi fogli matricolari già impiantati dai corpi a senso del n. 9 della circolare n. 368 del 1915; e provvederanno perchè i militari nelle accennate condizioni siano eliminati con opportuna annotazione dai ruoli speciali mod. 57 *A* e 71 *A* per gli arruolati volontari per la durata della guerra di cui al n. 10 dell'ora citata circolare e riportati sui ruoli ordinari della classe e categoria a cui siano stati ascritti.

Disposizioni per la precettazione e la visita dei riformati e provvedimenti relativi.

19. Con la circolare riservata del 25 febbraio u. s. n. 235 furono date disposizioni per la compilazione dagli elenchi no-

minativi dei riformati da assoggettarsi ora a nuova visita, e cioè:

a) Inscritti di leva e militari nati negli anni dal 1882 al 1885 inclusivi, stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 (25 aprile 1902) a tutto il 31 agosto 1915, fatta eccezione per quelli riformati per le malattie e imperfezioni enumerati nella tabella che fa seguito all'art. 7 del decreto ministeriale del 3 aprile 1916.

b) Inscritti (nati nel 1895 e negli anni anteriori) e militari stati riformati durante la leva sulla classe 1895 fino al 31 agosto 1915, fatta eccezione per quelli riformati per le imperfezioni di cui alla detta tabella.

c) Inscritti e militari nati negli anni dal 1886 al 1894 inclusivi, i quali per essere stati riformati per **vistosi deviamenti della colonna vertebrale, notevole sproporzione tra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica**, furono esclusi dalle precedenti rivisite.

A tale riguardo avvertesi, a soluzione di quesiti fatti, che, giusta il n. 2 della citata circolare del 25 febbraio, devono comprendersi nei detti elenchi anche gli inscritti e militari nati dal 1886 al 1894, stati riformati, per le infermità che importano il richiamo a nuova visita, tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1915, cioè durante la leva sulla classe 1895.

I prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè uno degli esemplari di tali elenchi sia inviato ai comuni con invito a precettare d'urgenza i riformati a presentarsi al consiglio di leva nel giorno per ciascuno stabilito dal relativo manifesto secondo il numero d'ordine in cui figura sull'elenco. L'altro esemplare dell'elenco servirà ai consigli di leva quale documento equivalente, a tutti gli effetti, alla lista di leva per i riformati da chiamarsi a nuova visita.

20. Giusta l'art. 3 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916, richiamato dal Decreto ministeriale del 3 aprile 1916, i riformati che, per un qualunque motivo, ritenessero di essere stati indebitamente compresi negli elenchi dei chiamati a nuova visita, hanno facoltà di ricorrere al proprio consiglio di leva.

Il consiglio, inteso, occorrendo, il parere del perito sanitario, delibererà in merito al ricorso, ordinando, a seconda dei casi, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei riformati chiamati a nuova visita, oppure procedendo senz'altro alla di lui visita.

Qualora in tale visita il giovane sia giudicato idoneo e dichiari di volere ricorrere al Ministero della guerra, il consiglio, ove non si tratti di questione concernente la natura della infermità o imperfezione che motivò la riforma, rimetterà subito gli atti relativi al Ministero stesso per le sue deliberazioni. Laddove invece il reclamo verta su tale questione, il consiglio di leva farà conoscere all'interessato l'inammissibilità del suo ricorso al Ministero, giacchè, essendosi riconosciuto che la infermità o la imperfezione da cui era già affetto attualmente più non esiste, egli è venuto a trovarsi nella condizione di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale del 3 aprile 1916 per essere rivisitato ed arruolato.

Per la stessa ragione il riformato che non si valse della facoltà di ricorrere al consiglio di leva prima di essere sottoposto alla nuova visita, ove in questa venga giudicato idoneo ed arruolato, non sarà più ammesso a presentare ricorso per motivi inerenti alla natura della infermità o imperfezione che fu già causa della riforma.

Nella risoluzione degli accennati ricorsi circa l'indole della infermità che motivò la riforma del reclamante, i consigli di leva terranno presente che, come fu già disposto con la lettera *b)* della circolare riservata del 25 febbraio s., n. 235, i militari dei quali non si conservassero più presso il distretto gli atti di rassegna perchè distrutti a senso della relativa disposizione del regolamento sulle matricole e non fosse perciò possibile di stabilire per quale infermità furono riformati in rassegna, devono essere tutti sottoposti alla nuova visita.

21. I riformati chiamati a nuova visita che dimorano in circondario diverso da quello ove siede il consiglio di leva a cui devono presentarsi, possono essere ammessi a subire la visita stessa per delegazione dinnanzi al consiglio di leva del circondario in cui risiedono e con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva, salvo che la domanda potrà essere fatta in carta libera ed anche verbalmente.

22. I consigli di leva procederanno alla esecuzione delle nuove visite dei riformati — i quali dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale — con le stesse modalità prescritte per gli inscritti di leva, e di cui al precedente n. 13, anche per ciò che concerne l'idoneità ai servizi sedentari.

Per quanto riguarda la statura si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Nei casi previsti dal § 330 del regolamento sul reclutamento, i consigli di leva potranno mandare i già riformati in osservazione presso l'ospedale militare.

Per i riformati in seguito a rassegna che risultino tuttora inabili al servizio per infermità che dovrebbero accertarsi mediante osservazione nell'ospedale militare, i consigli di leva potranno confermare direttamente la riforma senza che occorra l'osservazione stessa.

23. Per i riformati nati dal 1882 al 1894 che risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, salvo, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando ad altra seduta, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, e consegneranno loro, in sostituzione di quella stata ritirata, una nuova dichiarazione di riforma, modello 26 del regolamento sul reclutamento, con la data della nuova visita.

Per quelli invece nati nel 1895 che risulteranno inabili solo in modo temporaneo, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di rimando alle sedute straordinarie che, a senso del precedente n. 12, si terranno nel mese di giugno 1917.

24. I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato.

25. Come è detto nel precedente n. 14 per tutti indistintamente i riformati arruolati gli ufficiali delegati in 1° compileranno il foglio matricolare mod 59.

Per i detti arruolati gli ufficiali stessi trascriveranno la seguente formula sul foglio matricolare:

« *Soldato di leva* 1ª (o 2ª o 3ª) *categ. classe 18*.....: (anno di nascita) *distretto di* . . . . . , *già riformato, e rivisitato a senso del decr. luogot.* 30 marzo 1916 *e lasciato in congedo illimitato li* . . »

Dopo tale formula si dovrà riportare, occorrendo, la indicazione in inchiostro rosso: *ritenuto idoneo servizi sedentari.*

26. Per i riformati che si trovino già in servizio in qualità di volentari ordinari, i comandi dei depositi dei corpi tra-

smetteranno d'urgenza ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari con riferimento al decreto luogotenenziale che ha ordinato la nuova visita.

Per quelli dei predetti riformati che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, nonchè per gli ascritti alle milizie volontarie che hanno contratto l'arruolamento per la durata della guerra, assumendo servizio nelle milizie stesse, i comandi dei distretti militari trasmetteranno subito ai prefetti e sottoprefetti gli estratti del ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915.

Per i riformati già arruolati volontari per la durata della guerra e poscia prosciolti dal servizio, i comandi dei distretti avvertiranno i rispettivi prefetti e sottoprefetti che ai riformati medesimi incombe l'obbligo di presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita.

27. Per i riformati che risultino arruolati in qualità di volontari ordinari, i consigli di leva provvederanno, perchè sul loro conto sia pronunziata la decisione di: « *Già al servizio militare quale arruolato volontario ordinario nel . . . .* ».

Per colore che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie, la decisione da pronunciarsi sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª* (2ª o 3ª) *categ. senza visita perchè arruolato volontario per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge, nel . . . . . (reggimento o reparto volontario)* ».

28. Per quelli dei riformati chiamati a nuova visita che posteriormente alla riforma abbiano ottenuta la nomina a ufficiale di milizia territoriale, la decisione da pronunciarsi dai consigli di leva sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª* (o 2ª o 3ª) *categ. senza visita perchè ufficiale di milizia territoriale* ».

Tale decisione sarà presa in base alle copie dei relativi stati di servizio che i comandi dei distretti e dei depositi dei corpi a cui gli ufficiali di milizia territoriale appartengono si affretteranno a trasmettere alle rispettive prefetture e sottoprefetture con riferimento alla presente disposizione.

Però, nei casi in cui la copia dello stato di servizio non potesse ancora essere rilasciata, i prefati comandi comunicheranno con semplice lettera le avvenute nomine ad ufficiale di milizia territoriale e, in base a tale partecipazione, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di cui sopra.

29. I comandi dei distretti si asterranno dal dare corso alle domande per nomina ad ufficiale di milizia territoriale dei riformati chiamati a nuova visita che pervenissero dopo la data del 19 aprile 1916, salvo per coloro che vengano dai consigli di leva assegnati alla 3ª categoria.

30. I riformati chiamati a nuova visita che, pur avendo presentata nel termine stabilito dal precedente n. 29, la domanda per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale ed essendo stati giudicati idonei nella relativa visita medica, non avessero ancora ottenuto la nomina stessa nel giorno in cui dovrebbero subire la nuova visita, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi ai rispettivi consigli di leva.

I comandanti dei distretti daranno quindi in nota i giovani in tali condizioni ai rispettivi consigli di leva, i quali provvederanno perchè i giovani stessi siano rimandati ad altra seduta, e, occorrendo, alla seduta di chiusura della sessione, in cui decideranno definitivamente a loro riguardo in base ai relativi stati di servizio e alle partecipazioni di cui al precedente n. 28.

Quelli, invece, dei predetti riformati che nella visita che avessero subita quali aspiranti alla nomina ad ufficiali di milizia territoriale fossero stati giudicati inabili al servizio militare, dovranno presentarsi egualmente al consiglio di leva per essere sottoposti alla nuova visita.

31. Per partecipare ai distretti militari le decisioni relative ai riformati già in servizio, valgono le seguenti norme:

1°. Per i riformati che abbiano assunto *l'arruolamento volontario ordinario*, nessuna comunicazione dovranno fare gli ufficiali delegati in 1ª ai distretti militari, trovandosi già i volontari medesimi in forza sui ruoli di 1ª categoria della classe di leva in cui ebbe luogo il loro arruolamento.

2°. Per quelli che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, gli ufficiali delegati in 1° compileranno ed invieranno ai distretti appositi modelli 15, avvertendo che le variazioni di arruolamento dovranno essere così formulate:

« *Soldato di leva di 1ª (o 2ª o 3ª) categ., classe 18.....* (anno di nascita) *distretto di....., già riformato e rivisitato a senso del decr. luogot. 30 marzo 1916 continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra ai sensi dell'articolo 101 della legge.*

I comandi dei distretti cureranno che le variazioni stesse siano fatte riportare sui rispettivi fogli matricolari in conformità del disposto dal precedente n. 18, ultimo comma

3°. Per i riformati che abbiano ottenuta la nomina ad ufficiale di milizia territoriale, gli ufficiali delegati in 1° trascriveranno sui rispettivi stati di servizio pervenuti dai distretti o dai depositi dei corpi la seguente variazione:

« *Ascritto alla 1ª (o 2ª o 3ª) categ. della classe 18..... in seguito al decr. luogot. 30 marzo 1916 come già riformato della classe 18...., continuando a prestare servizio in qualità di ufficiale di milizia territoriale.*

Le copie degli stati di servizio completate con le accennate variazioni dovranno dagli ufficiali delegati in 1° essere inviate al Ministero della guerra (direzione generale personali ufficiali), che si riserva di definire la loro posizione di fronte agli obblighi militari. In mancanza della copia dello stato di servizio gli ufficiali delegati in 1ª comunicheranno l'accennata variazione al Ministero con semplice lettera, riferendosi alla presente disposizione.

32. I distretti militari inscriveranno i riformati che saranno arruolati tanto in 1ª e 2ª categoria quanto in 3ª nei ruoli della classe del loro anno di nascita, di cui devono seguire la sorte a senso dell'art. 1° del decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916.

Per tali aggiunzioni, ove non siano sufficienti le pagine del ruolo lasciate in bianco al termine di ogni leva a senso del § 53 del regolamento sulle matricole, i distretti impianteranno uno o più nuovi volumi per ciascuna classe. Siccome poi i numeri di matricola lasciati disponibili tra una classe e l'altra per le eventuali aggiunzioni non saranno certamente sufficienti per tutti i riformati arruolati da aggiungersi nei rispettivi ruoli, per i riformati medesimi si inizierà una numerazione *bis*.

33. I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti, da compilarsi distinta da quella riferentesi agli iscritti della classe 1897, sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva della classe stessa.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straor-

dinaria del 1° dicembre 1916, per dar loro il tempo di espe-rire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano, giusta il disposto dal-l'articolo 9 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 ri-chiamato dall'altro decreto ministeriale del 3 aprile 1916.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, sa-ranno dichiarati renitenti.

34. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc. dovranno essere rimandati, a seconda dei casi, ad una seduta suppletiva o a quella di chiusura della sessione, e, occorrendo, anche alla seduta del 1° dicembre 1916. Se anche in quest'ultima seduta risultassero tuttora impediti a presentarsi saranno rimandati alla leva suc-cessiva sulla classe 1898, avvertendo però che ove in tale leva fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi sol-tanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.

35. Le decisioni del consiglio di leva concernenti i rifor-mati chiamati a nuova visita, saranno ripertate, di pugno del presidente o di uno degli ufficiali delegati, sulle relative schede personali. Le decisioni stesse saranno contemporaneamente trascritte, per cura del commissario di leva, sugli elenchi no-minativi dei riformati: e al termine di ogni seduta si effet-tuerà il controllo delle decisioni con le norme consuete.

Le schede personali dei riformati sottoposti a nuova visita saranno tenute distinte in ordine di classe e conservate in archivio entro apposite cartelle cartonate.

Al termine poi delle operazioni, gli uffici di leva provve-deranno perchè le decisioni prese nelle nuove visite siano fatte risultare sulle liste delle leve nelle quali i giovani ri-visitati furono riformati.

36. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della leva e della nuova visita, i pre-fetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero degli inscritti e dei riformati arruolati nelle tre categorie.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale di-sposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva ed ai riformati.

37. In conformità alla circolare n. 207 del corrente anno, si fa presente che tanto gli inscritti di leva quanto i riformati, per recarsi dai comuni di propria residenza al capoluogo del rispettivo circondario per la visita innanzi ai consigli di leva, e per farne ritorno, sono ora ammessi a viaggiare *gratuitamente* sulle ferrovie dello Stato, mediante la sola esibizione del precetto personale di presentazione.

Per tali viaggi non dovrà, quindi, più rilasciarsi la richiesta mod. *B* (verde), di cui al § 103 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Pei viaggi o pei percorsi che non possano effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, gli inscritti di leva potranno chiedere all'autorità comunale i corrispondenti mezzi, solo nel caso che siano riconosciuti indigenti, secondo le prescrizioni dei nn 49 e seguenti della circolare 670 del 1911. Ove non concorra la condizione della indigenza, detti iscritti potranno soltanto ottenere il documento necessario per fruire sulle ferrovie non esercitate dallo Stato, o sulle linee di navigazione, di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

I riformati, invece, avranno tutti diritto, pei viaggi o percorsi non effettuabili sulle ferrovie dello Stato, ai mezzi indicati nella predetta circolare 670, indipendentemente dalla loro condizione economica, giusta l'art. 8 del decreto ministeriale 21 gennaio 1916, richiamato dal decreto ministeriale del 3 aprile 1916.

L'eventuale indennità di soggiorno, da concedersi secondo le norme della stessa circolare 670 del 1911, è subordinata alla condizione della indigenza tanto per gli inscritti di leva quanto pei riformati.

Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti della classe 1897 e dei riformati che saranno dichiarati idonei.

38. I diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè quelli esistenti all'apertura della leva cui gli inscritti concorrono o che sorgano durante la leva stessa, possono essere invocati nonostante lo stato di guerra.

39. I riformati chiamati a nuova visita e riconosciuti idonei al servizio militare potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, giusta l'art. 1 del decreto, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che siansi verificati posteriormente in base alle leggi in vigore al momento del perfezionarsi di essi, quand'anche tali titoli più non sussistano.

A tale effetto i già riformati stessi dovranno considerarsi alla medesima stregua dei rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente quanto è disposto dal § 434 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

40. La prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti e dei riformati, dev'essere costituita, nei modi ordinari, presso i consigli di leva dei circondari nei quali essi trovansi inscritti sulle liste di leva.

Il termine utile per fare valere tali diritti scadrà, per i residenti nel Regno, colla data di chiusura della leva sulla classe 1897.

Si ricorda a questo proposito che, anche quando le domande di assegnazione in 2ª e 3ª categoria si riferiscano a militari già incorporati, i relativi documenti dovranno essere presentati ai consigli di leva per mezzo delle autorità prefettizie, anzichè pel tramite delle autorità militari.

41. I diritti di cui ai precedenti numeri possono farsi valere, dinanzi ai consigli di leva, anche per coloro che avessero assunto l'arruolamento volontario per la durata della guerra, fermi rimanendo gli obblighi derivanti da tale arruolamento. Nessun diritto invece all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria può essere fatto valere a favore di coloro che avessero, dopo la riforma, contratto l'arruolamento volontario ordinario.

A riguardo, poi, degli arruolati nel corpo volontari italiani in Libia, si terranno presenti le disposizioni contenute nei numeri 15 e seguenti della circolare 492 del 1914.

42. I prefetti e sottoprefetti rivolgeranno speciali raccomandazioni ai sindaci, perchè provvedano colla massima sollecitudine alla compilazione e spedizione dei documenti prescritti per la prova dei diritti di assegnazione alla 2ª e 3ª categoria tanto degli inscritti che dei riformati (*dando però la precedenza a quelli necessari per la documentazione delle domande di assegnazione alla 3ª categoria*), in modo che gli interessati possano conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla

3ª categoria nella seduta stessa in cui sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

I prefetti e sottoprefetti poi — se lo ritengano necessario per non intralciare il regolare funzionamento dei consigli di leva — potranno disporre che per coloro che chiederanno l'assegnazione anzidetta o completeranno la prova del relativo diritto soltanto dopo di essere stati arruolati, la nuova decisione in ordine alla assegnazione medesima sia pronunciata in una apposita seduta straordinaria da tenersi, senza l'intervento del perito sanitario nè degli interessati, *subito dopo il termine delle sedute ordinarie per l'intero circondario.* In questo caso, naturalmente, gli ufficiali delegati dovranno partecipare immediatamente al comando del distretto le nuove decisioni, affinchè possa tenersene conto in occasione della chiamata alle armi della classe.

43. Agli effetti dell'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria per qualunque dei titoli previsti dalla legge, la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra (anche se avvenuta in Libia) potrà essere dimostrata, ove gli interessati non siano ancora in grado di produrre un regolare certificato di morte, mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di un estratto dell'elenco modello 148 del catalogo, che l'autorità comunale potrà chiedere al Ministero della guerra (divisione matricole).

A tale documento dovrà essere unita copia del foglio matricolare del militare defunto, da richiedersi dal comune ai singoli comandi di deposito di reggimento, alle direzioni, ecc. che la rilasceranno anche senza la variazione di morte.

Però le assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria concesse in base a tali documenti saranno revocabili, entro i termini indicati dal § 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, se non verrà prodotto dagli interessati copia conforme dell'atto di morte, desunta dai registri di stato civile.

A tal uopo gli uffici di leva terranno nota, in uno speciale registro, delle assegnazioni così accordate; e bimestralmente trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo degli inscritti che le ottennero, con l'indicazione del nome del fratello morto sotto le armi e del corpo a cui era ascritto.

44. Come è stato indicato con circolare 1036 del 18 marzo 1916, i consigli di leva dovranno sospendere qualsiasi decisione sulle domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria

fatte per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari, avvenuta nell'attuale guerra od in quella di Libia.

Gli uffici di leva trasmetteranno bimestralmente al Ministero un elenco degli inscritti e riformati che vi avrebbero avuto diritto pel motivo anzidetto, tenendo presente quanto venne prescritto coll'anzidetta circolare.

45. Nessuna limitazione deve essere fatta dalle autorità al rilascio di copie di fogli matricolari, giacchè, potendo tali documenti servire a provare diritti dei riformati all'assegnazione in 3ª categoria per titoli che possono ora essere scomparsi, l'eventuale successiva condizione, in cui questi fratelli fossero venuti a trovarsi anche a senso dei §§ 412 e 415 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, non potrebbe nuocere all'esistenza dei diritti stessi.

46. I titoli di esenzione dal servizio di 1ª categoria che sopravvenissero posteriormente all'arruolamento dei già riformati, costituiranno, giusta l'art. 2 del Decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916 n. 368, titoli pel passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria e perciò dovranno ad essi applicarsi le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Siccome però quest'articolo limita il diritto a tali passaggi al tempo di pace, le relative domande non potranno aver corso se non quando sarà cessato lo stato di guerra

47. Dalla ora detta limitazione dei diritti al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, consegue che non potranno essere accolte, durante lo stato di guerra, nemmeno le domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria che fossero fatte in base all'art. 69 del detto testo unico, cioè in dipendenza della rinuncia di un fratello ad un proprio titolo al passaggio alla 2ª o 3ª categoria sorto durante lo stesso stato di guerra.

Servizio della leva all'estero.

48. Le operazioni della leva sulla classe 1897 avranno principio anche all'estero il 1° maggio 1916, così come col n 3 della presente circolare, è stato disposto per il Regno: ed in relazione a ciò le rispettive autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe 1897 sino al 30 settembre 1916.

Quindi gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 30 settembre 1916

e presso il consiglio di leva del Regno non più tardi del 1° dicembre dell'anno stesso.

49. Gli inscritti arruolati tanto nella 1ª e nella 2ª categoria quanto in 3ª presso le autorità diplomatiche o consolari, dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data di arruolamento e ad ogni modo non oltre il 1° dicembre 1916.

50. In relazione al § 19 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero, gli inscritti residenti all'estero, qualunque sia la località, potranno far valere i loro diritti dell'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria entro tutta la leva sulla classe 1897 per i titoli già perfetti all'apertura di questa (25 aprile 1916) ed entro tutta la leva sulla classe 1898 per i titoli che abbiano a verificarsi durante la leva sulla classe 1897.

51. Durante l'attuale stato di guerra nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno ad accertare l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa affinchè gli inscritti che trovansi in tali condizioni possano fruirne, quando sarà cessato lo stato di guerra.

Si richiama poi l'attenzione delle stesse autorità consolari e di quelle prefettizie e dei comandi dei distretti militari sulle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del *giornale militare* del 1916, relativa alle modificazioni all'istruzione della leva all'estero durante l'attuale stato di guerra.

52. I riformati chiamati a nuova visita con il decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916 i quali si trovino all'estero, potranno subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui ai nn. 22, 23 e 24. Essi dovranno presentarsi alle autorità medesime, o al consiglio di leva nel Regno entro gli stessi termini di tempo stabiliti dal precedente n. 48 per gli inscritti della classe 1897: e al pari degli inscritti medesimi dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data di arruolamento, e, ad ogni modo, non oltre il 1° dicembre 1916.

Per i riformati stessi valgono le disposizioni contenute nei precedenti nn. 50 e 51.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Prima di procedere alla nuova visita, le autorità consolari si assicureranno che il riformato presentatosi si trovi nelle

condizioni volute dal decreto ministeriale precitato per essere sottoposto alla visita stessa, e a tal uopo dovranno accertarsi dell'età del riformato e della causa che motivò la riforma. In casi dubbi faranno luogo senz'altro alla nuova visita.

Renitenti.

53. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

Passaporti.

54. Giusta l'art. 11 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 richiamato dal successivo decreto ministeriale del 3 aprile 1916, è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO **A**.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1897

e chiamata a nuova visita dei riformati nati dal 1882 al 1885, di alcuni riformati nati negli anni successivi e dei giovani riformati nella leva sulla classe 1895

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto i decreti luogotenenziali del 30 marzo 1916 nn. 367 e 368;
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;
Notifica quanto segue:
1. I giovani nati nell'anno 1897 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni indi-

cati nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Sono chiamati a nuova visita gli inscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e i militari nati negli anni medesimi stati riformati dal consiglio di leva o in rassegna presso il distretto o il corpo dall'apertura della leva sulla classe 1882 (25 aprile 1902) a tutto il 31 agosto 915, nonchè gli inscritti e militari stati riformati come sopra durante le operazioni della leva sulla classe 1895 fino al 31 agosto 1915.

Sono esclusi da tale nuova visita, salvo la facoltà dell'amministrazione di far luogo a richiami personali nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale del 3 aprile 1916 gli inscritti e militari stati riformati per alcune determinate infermità ed imperfezioni ritenute, in massima, insanabili. Tali infermità ed imperfezioni sono indicate nel citato decreto ministeriale del 3 aprile 1916, del quale gli interessati potranno prendere conoscenza rivolgendosi ai distretti militari, agli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture e agli uffici comunali.

3. Sono del pari chiamati a nuova visita, a senso dell'art. 2 ello stesso decreto ministeriale, gli iscritti e i militari nati negli anni dal 1886 al 1894 inclusivi stati riformati per *vistosi deviamenti della colonna vertebrale, notevole sproporzione tra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione del torace*, e che per ciò furono esclusi dalle precedenti rivisite, nelle quali, a differenza dell'attuale, le predette imperfezioni importavano l'esclusione del nuovo esame.

4. I predetti inscritti e militari riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

I riformati chiamati a nuova visita che senza legittimo motivo non si presenteranno nel giorno prefisso incorreranno nel reato di renitenza.

5. I giovani nati nel 1897 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

6. Gli inscritti della classe 1897 che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove

risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 0.70 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

La stessa facoltà compete ai riformati chiamati a nuova visita; ma per essi non occorre la domanda in carta da bollo

7. Gli inscritti di leva ed i riformati, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per la visita innanzi al consiglio di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione.

Pei viaggi e pei percorsi che non possano compiersi sulle ferrovie dello Stato, competono a tutti i riformati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, i mezzi di viaggio, secondo le apposite norme e a tariffa militare, quando ciò sia concesso.

Agli inscritti di leva, invece, questi mezzi non si concederanno se non per assoluta indigenza: ove non concorra questa condizione, detti inscritti potranno soltanto ottenere dall'autorità comunale il documento necessario per fruire, sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o sulle linee di navigazione, di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

Quegli inscritti e quei riformati, poi, che siano assolutamente indigenti, potranno chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

8. Gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile.

I riformati dovranno, possibilmente, esibire la dichiarazione di riforma di cui siano in possesso.

9. Per quanto riguarda i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « Avvertenze generali » riportate nel Precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale.

10. I riformati chiamati a nuova visita terranno inoltre presente che essi potranno far valere, non solo i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino, all'atto dell'arruolamento, ma anche quelli che avessero posseduto anche in base a disposizioni legislative o a abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello.

I titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, non potranno da essi essere fatti valere durante lo stato di guerra.

11. Per poter ottenere l'ass gnazione alla 2ª o alla 3ª categoria gli inscritti e i riformati dovranno rivolgersi ai sindaci dei rispettivi comuni, affinchè possano allestire al più presto i necessari documenti.

Quelli residenti all'estero aventi titoli all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria, potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

12. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti e i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1916.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti delle classe 1897 e per la nuova visita dei riformati.*

COMUNE	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	COMUNE	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione.
31 agosto 1916.

Seduta speciale per gli inscritti e riformati residenti all'estero.
1° dicembre 1916.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *degli inscritti e dei riformati stati arruolati nelle tre categorie nelle operazioni della leva sulla classe 1897 e nella nuova visita subita a senso del Decreto Ministeriale del 3 aprile 1916.*

	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari
Inscritti della classe 1897						
Già riformati nati dal 1882 al 1885 . .						
» » » » 1886 al 1894 .						
Già riformati nella leva della classe 1895						
TOTALE per l'intiero circondario.						

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(88) Roma, 1916. — Tip. E. Vognera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1916 — 8 aprile

1916 GENNAIO 6. — **213.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTERIE. — Decreto luogotenenziale che provvede alle riduzioni delle diarie ai componenti la Commissione superiore di collaudo . . . . . pag. 478

19 MARZO 19. » **214.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 353, col quale lo stanziamento del capitolo n. 104-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra è aumentato della somma di 16 milioni di lire . . . . . » 479

23. » **215.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 344, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati complessivamente di L. 200.000.000 . » 480

1916 APRILE 2. » **216.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Pagamento dell'indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo . . . . . » 481

4. » **217.** — DISPOSIZIONI VARIE — MATRICOLA. — Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo. . » 482

4. » **218.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica. . . . . » 484

7. » **219.** — AVANZAMENTO. — Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio per la durata della guerra degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli. . . » 485

7. » **220** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamento delle competenze spettanti a militari destinati in Albania. . . . . » 485

7. » **221.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137) » 486

7. » **222.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali . » 488

CIRCOLARE N. **213.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale che provvede alle riduzioni delle diarie ai componenti la commissione superiore di collaudo.** (Sotto segretariato armi e munizioni). — 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale del 9 settembre 1915 numero 2593 con il quale veniva nominata per la durata della guerra una commissione superiore pei collaudi degli esplosivi e delle munizioni;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 18 novembre 1915 n. 1625;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La diaria di L. 20,00 per ogni giornata di permanenza fuori dell'ordinaria residenza ed il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, aumentate del decimo, pei soli componenti della commissione, che sono funzionari dello Stato, vengono ridotti alla misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le indennità di trasferimento e di missione.

Per gli altri componenti rimane invariato quanto è stabilito nel sopraindicato decreto del 9 settembre u. s.

I ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che verrà registrato dalla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
CARCANO.

N. **214**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 353, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra è aumentato della somma di 16 milioni di lire.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, la somma occorrente, durante il secondo semestre dell'esercizio stesso, per provvedere a talune spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della guerra e con quello delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*bis* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire sedici milioni (L. 16,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MARTINI.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **215.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 344, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati complessivamente di L. 200,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi:

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 101*ter*: « Spese per la guerra » lire centottantamilioni (L. 180,000,000).

Cap. n. 81: « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire ventimilioni (L. 20,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
CAVASOLA
ZUPELLI.

N. **216.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.

Pagamento dell'indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1916.

Per norma dei corpi nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, (circolare 828-1915) circa l'indennità dovuta per il fatto del ricollocamento in congedo degli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, che non siano provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, il Ministero avverte quanto appresso:

1. L'indennità non deve essere corrisposta a quelli dei detti ufficiali che sono inviati soltanto in *congedo temporaneo*.

2. Il pagamento dell'indennità in applicazione del comma *b*) dell'art. 1 del decreto succitato non può essere eseguito fino a che l'ufficiale, sebbene inviato in congedo definitivo, non abbia ottenuto il riconoscimento della campagna di guerra.

3. A coloro cui l'indennità fosse stata già pagata non sarà fatta restituire. I corpi però terranno nota dei pagamenti eseguiti, al fine di non incorrere in un duplicato pagamento

allorquando gli ufficiali saranno rinviati in congedo definitivamente o sia stata riconosciuta loro la campagna. All'atto del congedamento definitivo dovranno poi essere cumulati i vari periodi di servizio effettivamente prestati, per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto.

4. I pagamenti saranno fatti constare con appesita variazione sullo *stato di servizio* dell'ufficiale indicandovi la data e la motivazione di essi ed il periodo al quale si riferiscono.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 217. — DISPOSIZIONI VARIE - MATRICOLA. — **Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 aprile 1916.

Come è stato notificato con la circolare del *giornale militare*, n. 47 in data 21 gennaio u. s., nel corrente anno, in luogo dell'*annuario militare*, verranno pubblicati i soli ruoli di anzianità degli ufficiali ed impiegati civili, quali risultavano al 1° gennaio 1916.

Siccome però, per gli ufficiali in congedo di nuova nomina, i corpi non hanno potuto ottemperare che in minima parte al l'obbligo di inviare al Ministero della guerra i documenti matricolari, di cui ai §§ 19 e 20 del regolamento sulle matricole del R. esercito, così per molti di essi manca la data di nascita, che deve figurare sui detti ruoli a fianco di ciascun nome.

Per colmare tale lacuna, il Ministero dispone che gli enti i quali hanno effettivi ufficiali in congedo di qualsiasi categoria, nominati nel corso del 1915, trasmettano alla Direzione generale leva e truppa (divisione matricola) non più tardi del 25 aprile corrente un prospetto conforme al seguente modello:

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO *indicante la data di nascita degli ufficiali in congedo (di complemento e di milizia territoriale di tutte le armi e specialità compresi i farmacisti) nominati nel corso del 1915, inclusi anche quelli per la sola durata della guerra, effettivi al suddetto ente.*

BOLLETTINO UFFICIALE pagina	RUOLO	ARMA	GRADO	NOME, COGNOME e paternità	DATA DI NASCITA	ANNOTAZIONI

N. **218.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica.** (Pubblicazione n. 183). — (Direzione generale genio). — 4 aprile 1916.

È stata pubblicata l'istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica, che sostituisce il vol. II delle istruzioni pratiche del genio (edizione 1900) e l'appendice a tale volume (edizione 1904, che perciò rimangono abolite).

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	18
Comandi di armata	»	»	6
Comando generale del genio	»	»	25
Ispettorato generale del genio	»	»	7
Ispettorato del genio militare per la R. marina	»	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	»	»	2
Comandi del genio — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	»	2
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	»	10
1° Reggimento genio (zappatori)	»	»	50
2° » » (»)	»	»	50
3° » » (telegrafisti)	»	»	300
4° » » (pontieri)	»	»	50
5° » » (minatori)	»	»	50
6° » » (ferrovieri)	»	»	50
Comando d'aeronautica (dirigibili e aerostati)	»	»	1
» » (aviazione)	»	»	1
Istituto centrale aeronautico	»	»	1
Battaglione squadriglie aviatori	»	»	35
» scuole aviatori	»	»	10
» dirigibilisti	»	»	25
» aerostieri	»	»	15
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	»	7
Direzione tecnica d'aviazione	»	»	5
Direzioni ed uffici per la R. marina	»	»	2

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio di amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,70.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **219.** — AVANZAMENTO. — **Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio per la durata della guerra degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1916.

Il termine utile, stabilito dalla circolare n. 569 del *giornale militare*, anno 1915, per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio, per la durata della guerra, degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli, ai termini del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083, è riaperto dalla data della presente circolare al giorno 31 maggio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **220.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti ai militari destinati in Albania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 aprile 1916.

Risulta che molti ufficiali, ed anche interi drappelli di militari, destinati in Albania, non essendo provvisti di mezzi sufficienti per proseguire il viaggio, si presentano al comando di presidio del porto d'imbarco a richiedere anticipazioni sulle competenze loro spettanti perchè non le ricevettero dai corpi o reparti dai quali partirono.

Poichè ciò può dar luogo ad inconvenienti, ed è, in ogni caso, motivo di complicazioni contabili-amministrative che devono essere evitate, si raccomanda a tutte le amministrazioni interessate di pagare ai militari ed ai drappelli di cui

trattasi, all'atto della partenza. tutte le competenze di viaggio fino a destinazione.

Agli ufficiali potrà essere, inoltre, pagata, all'atto della partenza, a senso del § 6 delle *Norme per le indennità di guerra* (circolare 374 del 1915) anche l'indennità di entrata in campagna.

Il Ministro — MORRONE.

N. **221.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** (Pubblicazione n. 137). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 aprile 1916.

E' stata pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. la quale andrà in vigore dal 1° corrente in sostituzione della vecchia tariffa, edizione 1° luglio 1914.

La pubblicazione della nuova tariffa ha soltanto per iscopo di fissare i prezzi, per le cessioni a pagamento dei diversi materiali, in modo, che i prezzi stessi corrispondano il più possibile con quelli del mercato e quindi, all'infuori di tale fatto, restano in vigore tutte le disposizioni sin qui emanate e relative ai prelevamenti e cessioni di tali materiali anche per quanto le disposizioni stesse modifichino temporaneamente le prescrizioni d'indole generale portate dalla tariffa.

La nuova tariffa sarà distribuita ai comandi, corpi ed uffici sottoindicati nel numero di copie per ognuno segnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n. 18
Farmacia centrale militare	» » 12
Ispettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea — Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia	» » 10
Ospedali militari principali — Scuola d'applicazione di sanità militare.	» » 8
Ospedali militari succursali — Officina di costruzione d'artiglieria di Torino	» » 4
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali Istituto geografico militare — Scuole e collegi militari — Comandi di corpo d'armata —	

Comandi di divisione militare — Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali Comandi di reggimento Comandi di distretto e depositi staccati — Comando degli stabilimenti militari di pena — Depositi allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria Direzioni e uffici di fortificazioni del genio — Stabilimenti d'artiglieria e genio Direzioni di sanità militare — Ispettorati vari, meno quello di sanità militare Direzione delle esperienze d'artiglieria Direzioni di commissariato militare Ufficio di amministrazione di personali militari vari — Deposito centrale delle truppe coloniali — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani — Deposito di materiale sanitario e veterinario in Napoli — Comandi dei presidi delle isole dell'Egeo . . . . . copie n. 2

Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali - Comandi di divisione di cavalleria — Comandi di brigata di fanteria, cavalleria e alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di gruppo e di battaglione — Comandi dei presidi di Spezia, Taranto e Venezia — Comandi di compagnie di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Sezioni staccate di artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezioni e uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea . . . . . » » 1

Governo della Tripolitania (stato maggiore), per i comandi, direzioni, uffici, ecc., di Tripoli e degli altri presidi dipendenti . . . . . » » 50

Governo della Cirenaica (stato maggiore) per i comandi, direzioni, uffici, ecc., di Bengasi e degli altri presidi dipendenti . . . . . » » 50

Gli ospedali militari principali che amministrano ospedali di riserva, quelli che hanno magazzini avanzati, depositi centrali o stabilimenti di riserva di materiale sanitario richie-

deranno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero delle copie della tariffa ad essi occorrenti per tali unità in ragione di due copie per ognuna.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,30.

Il Ministro — MORRONE.

N. **222**. UFFICIALI IN CONGEDO. — **Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1646, del 14 novembre 1915, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 aprile 1916.

Il Ministero determina che, nei documenti d'avanzamento di sottotenenti di categorie in congedo compilati in applicazione del relativo comma dell'art 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del 1915), sia fatte sempre esplicitamente risultare dalle autorità compilatrici dei documenti stessi che gli ufficiali contano, come tali, almeno 4 mesi di servizio effettivamente prestato presso comandi, corpi o servizi *dell'esercito operante*.

Il Ministro MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(92) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1916 — 11 aprile

489 APRILE 11 - N. 223. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . *Pag.* 489

CIRCOLARE N. **223.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 aprile 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) siano richiamati alle armi per mobilitazione, pel giorno *16 aprile 1916*, tutti i militari in congedo illimitato delle classi, armi e specialità indicate al n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero

(*Direzione generale leva e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

Si avverte, peraltro, che i richiamati di cavalleria che si presenteranno ai depositi dei seguenti reggimenti: Piemonte Reale Cavalleria (2°), Lancieri di Firenze (9°), Cavalleggeri di Foggia (11°), Cavalleggeri di Alessandria (14°), Cavalleggeri di Lodi (15°), Cavalleggeri di Lucca (16°), Cavalleggeri di Caserta (17°), Cavalleggeri di Piacenza (18°), Cavalleggeri di Padova (21°), Cavalleggeri di Catania (22°), Cavalleggeri Umberto I (23°), Cavalleggeri di Aquila (27°), Cavalleggeri di Udine (29°) e Cavalleggeri di Palermo (30°), dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero che si riserva indicare a quali altri depositi dell'arma debbono essere trasferiti.

I richiamati di *milizia territoriale provenienti dalla cavalleria e dalle specialità treno d'artiglieria e del genio*, indicati nella lettera *d*) dell'annesso modello di manifesto, dovranno essere subito equipaggiati con la serie 22ª dello specchio n. 14 del quaderno 7° del tomo II e tenuti a disposizioni del Ministero che si riserva di comunicare quanto prima ai comandi di distretto la destinazione che i militari di cui trattasi dovranno avere. A tal fine gli oradetti comandi dovranno segnalare *immancabilmente* entro il giorno 20 aprile le notizie richieste col successivo n. 16.

I comandi dei centri di mobilitazione dovranno accertare anzitutto, con ogni cura, che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe richiamata, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I militari che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro che fossero riconosciuti nelle suddette condizioni fisiche dopo incorporati non potranno essere trasferiti in altri centri (compagnie di sanità, sussistenza ecc.), ma dovranno rimanere assegnati ai centri di mobilitazione ai quali furono destinati che li impiegheranno poi come è indicato nel precedente comma.

I militari invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n 371 del 1915 finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel corpo o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal corpo o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari del G. M. n. 370 del 1915 e n. 223 del 1916) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62, non già nel-

l'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie e delle batterie.

8. **Trasferimento di richiamati della specialità batterie alla specialità treno.** — Avvenuta l'incorporazione dei richiamati i comandi dei centri di mobilitazione di artiglieria da campagna ed a cavallo provvederanno a trasferire alla specialità treno un congruo numero di militari, scegliendoli tra coloro che abbiano i requisiti per prestare utile servizio in detta specialità e che siano invece meno adatti per servire nelle batterie.

9. **Militari da considerarsi comandati a prestar servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — In via eccezionale, si determina che i militari di *milizia territoriale* richiamati alle armi con la presente circolare che siano impiegati nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916*, con una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate, possono ottenere di essere *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

A tal uopo occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi di ruolo per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio.*

A tal uopo, i militari dovranno produrre al comando del distretto di residenza, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato conforme a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dei rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n. 9 della circolare n. 223 del* giornale militare 1916 ».

Ai militari cui verrà applicato il trattamento suddetto sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'Intendenza generale del regio esercito.

10. Il provvedimento stabilito dal precedente numero deve intendersi applicato anche ai militari *già richiamati* e per i quali venne sospesa la presentazione alle armi in base al n. 16 della circolare 82 o al n. 22 della circolare 120 del corrente anno.

A tal fine, la variazione indicata dai numeri suddetti, e che deve essere stata inscritta sulla matricola dei militari cui venne fatta la concessione, dovrà essere annullata sostituendola con la seguente:

« *Comandato a prestar servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 10 della circolare n. 223 G. M. 1916) dal . . . .* » indicare la data in cui avvenne la presentazione alle armi del militare.

Anche ai militari anzidetti dovrà consegnarsi lo speciale documento accennato nell'ultimo capoverso del precedente numero.

11. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati*

sotto le armi tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 11 della circolare n. 223 del 1916) li* . . . . . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

12. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno)

A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'esser rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi previste dallo specchio *F* anzidetto per i

ministri di culto riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di benefici civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei benefici vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio placet o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

13. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

14. **Imposta militare.** I comandi di distretto, a senso dell'articolo 3 dell'allegato A al regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che avranno risposto alla chiamata indetta con la presente circolare.

Con l'occasione, si avverte che le stesse comunicazioni dovranno essere fatte per qualunque altro militare che, d'ora in avanti, venisse chiamato in servizio, anche isolatamente, con disposizione speciale.

15. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso gior-

naliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno

16. **Rendiconto sommario** — Il *20 aprile* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . soldati, n. . . . caporali e caporali maggiori e n. . . . sottufficiali* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 20 aprile, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 25 successivo, mediante telegramma compilato a similianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. **1.**

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari in congedo illimitato

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità di tutti i distretti del Regno:

a) militari della **classe 1890** ascritti alla **cavalleria** (*lancieri e cacalleggeri*);

b) militari delle **classi 1882 e 1883**, ascritti all'**artiglieria da campagna**;

c) militari delle **classi 1882, 1883, 1884, 1885** e **1886**, ascritti all'**artiglieria a cavallo**;

d) militari di **tutte le classi di milizia territoriale**, che prestarono servizio nell'arma di **cavalleria**, e nelle specialità **treno d'artiglieria e del genio**.

e) militari delle **classi 1882, 1883, 1884** e **1885**, ascritti ai **minatori del genio**;

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero 1 avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 16 aprile 1916.*

3. I richiamati suddetti, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della pre-*

sentazione se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto o corpo, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le sud lette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana

L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . addì 11 aprile 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

93) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1916 — 15 aprile

1916 APRILE 4. - N. 224. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione . . . *Pag.* 502

» 4. - » 225. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui parchi telegrafici (Pubblicazione n. 184). . » 502

» 4. - » 226. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle strade ordinarie e lavori d'accampamento (Pubblicazione n. 184) . . . . . » 503

» 6. - » 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 104-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato della somma di L. 200,000 000. . . . . » 504

» 6. - » 228. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 375, col quale gli stanziamenti dei capitoli n. 81 e 104 *ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati complessivamente della somma di lire 349.000.000, ed è istituito il capitolo 104 *quater* con lo stanziamento di L. 1.000 000 » 505

» 13. - » 229. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa dei reparti di nuova formazione . . . . . » 507

» 14. - » 230. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo del « Centesimo di guerra » . . . . » 507

» 14. - » 231. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente di complemento per l'anno 1916 . » 508

» 14. - » 232. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO — Ufficiali medici ricoverati negli ospedali militari di riserva per malattia o per ferite . » 508

14. - » 233. — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro dell'8° comitato sanitario regionale » 508

» 14. - » 234. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare dei reparti edilizia aeronautica. . . . . » 509

» 14. - » 235. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica nell'esercito . . . . » 510

» 15. - » 236. — DISPOSIZIONI VARIE. Indice del *giornale militare ufficiale* del 1915 . . . . . » 511

CIRCOLARE N N. **224.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole d'aviazione.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 4 aprile 1916.

A modificazione delle norme stabilite nel n. 8 della circolare 18 febbraio 1916, n. 112, relativa alla ammissione alle scuole d'aviazione, si avverte che anche l'avanzamento dei militari che abbiano conseguita la nomina ad « allievo di scuola piloti » sarà disciplinato, per la durata della guerra, in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 404 del 1915, senza che i detti militari debbano assumere speciali obblighi di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **225.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui parchi telegrafici - (Pubblicazione n. 181).** — (Direzione generale del genio). — 4 aprile 1916.

È stata pubblicata l'istruzione sui parchi telegrafici, che sostituisce il fascicolo di egual titolo, edizione 1900, che rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'armata	»	6
Comando generale del genio	»	25
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la R. marina	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	»	2
Comandi del genio — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2
Direzione dell'Officina di costruzione del genio	»	10
1° reggimento genio zappatori	»	50
2° reggimento genio zappatori	»	50
3° reggimento genio telegrafisti	»	300
4° reggimento genio pontieri	»	50

5° reggimento genio minatori	»	50
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	50
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	1
» » (aviazione)	»	1
Istituto centrale aeronautico	»	1
Battaglione squadriglie aviatori	»	35
» scuole aviatori	»	10
» dirigibilisti	»	25
» aerostieri	»	15
Stabilimenti costruzioni aeronautiche	»	7
Direzione tecnica di aviazione	»	5
Direzioni ed uffici del genio per la marina	»	2

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio di amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **226**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle strade ordinarie e lavori d'accampamento. — (Pubblicazione n. 184).** — (Direzione generale del genio). — 4 aprile 1916.

È stata pubblicata l'istruzione delle strade ordinarie e lavori d'accampamento, che costituisce il volume 8° delle istruzioni pratiche del genio. — Edizione 1898 che perciò rimane abolita.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personale militari vari, nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'armata	» »	6
Comando generale del genio	» »	25
Ispettorato generale del genio	» »	7
Ispettorato del genio militare per la marina	» »	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	» »	2

Comandi del genio — Direzioni — Sottodirezioni — Uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	» 2
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	» 1
1° reggimento genio (zappatori)	»	» 100
2° » » (»)	»	» 100
3° » » (telegrafisti)	»	» 100
4° » » (pontieri)	»	» 50
5° » » (minatori)	»	» 50
6° » » (ferrovieri)	»	» 100
Comando d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri)	»	» 100
» » (aviazione)	»	» 2
Istituto centrale aeronautica	»	» 2
Battaglione squadriglie aviatori	»	» 2
» scuole aviatori	»	» 15
» dirigibilisti	»	» 10
» aerostieri	»	» 10
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	» 10
Direzione tecnica d'aviazione	»	» 2
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	» 2

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio di amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione, che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.60

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **227**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Decreto luogotenenziale n. 374, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-ter « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di L. 200,000,000. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 21 dicembre 1915 n. 1774;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n 101-*ter* « Spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire duecentomilioni (Lire 200,000,000), da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma, dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenze dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N **228.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 375, col quale gli stanziamenti dei capitoli n. 81 e 101-*ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati complessivamente della somma di lire 318,000.000 ed è istituito il capitolo n. 101 *quater* con lo stanziamento di lire 1,000,000.** (Segretariato generale — Ragioneria) — 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Ritenuta l'opportunità di concedere sussidi alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi per il periodo della guerra;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101 *ter*. — Spese per la guerra, lire duecentottantaquattro milioni (L. 284,000,000);

Capitolo n. 81. — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. lire sessantacinque milioni (L. 65,000,000).

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto è istituito il capitolo n. 101-*quater*: Sussidi alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi per il periodo della guerra, con lo stanziamento di lire un milione (1,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Dipendenza amministrativa dei riparti di nuova formazione**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13a prile 1916.

È stato lamentato che molti corpi, riparti e servizi di nuova formazione che non hanno amministrazione propria, intestano le loro corrispondenze ed i loro documenti contabili con la sola indicazione propria. La mancanza del corpo da cui essi amministrativamente dipendono reca non lievi inconvenienti per la difficoltà di sistemare le partite amministrative e contabili.

Pertanto si avverte che all'indicazione del corpo, riparto o servizio di nuova formazione dovrà essere sempre fatta seguire, in parentesi, quella del corpo da cui ciascuno dipende amministrativamente, e ciò non solo nella carta da corrispondenza, ma anche nei documenti contabili.

Il Ministro — MORRONE.

N. **230**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contributo del « centesimo di guerra »**. — (Direzione generale genio) — 14 aprile 1916.

In relazione ai numeri 1 e 7 delle norme che fanno seguito alla circolare n. 907 del *giornale militare* 1915, e a complemento delle norme date con la successiva circolare n. 923 dello stesso anno, si avverte che, come ha dichiarato il Ministero delle finanze, sono soggetti al contributo del « centesimo di guerra » i canoni e le somme da pagarsi per acqua somministrata per usi militari e i canoni ed indennizzi per servitù di tiro, non rientrando queste spese nei casi di esenzione dal contributo specificati nell'art. 2 dell'allegato *A* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1645.

Invero, non potendosi ammettere, in materia di disposizioni di eccezione, interpretazione ed estensione analogiche, l'esenzione di cui alla lettera *f*) del citato articolo 2, relativa ai canoni per affitto di immobili, deve ritenersi limitata ai canoni medesimi, nonchè alle indennità di requisizione d'immobili di cui al R. decreto 22 aprile 1915, n. 506 e al decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, le quali, come i canoni d'affitto, rappresentano il prezzo d'uso degli immobili.

Il Ministro — MORRONE.

N. **231.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente e di complemento per l'anno 1916.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 aprile 1916.

Con riferimento alle circolari numeri 8, 9 e 99 del *giornale militare* del corrente anno, ed in base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma di fanteria *in servizio attivo permanente e di complemento* per essere inscritti nel quadro d'avanzamento suppletivo pel corrente anno 1916, dovrà essere portato a tutto il 6 ottobre 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **232.** — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici ricoverati negli ospedali militari di riserva per malattia o per ferite.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 14 aprile 1916.

A chiarimento e complemento delle circolari n. 127 e 155 del *giornale militare* ufficiale del corrente anno, si fa noto che la circolare n. 127 si riferisce ai soli ufficiali medici e deve essere estesa anche agli ufficiali farmacisti, mentre la seconda riguarda gli ufficiali delle altre armi e corpi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **233.** — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE IN GUERRA — **Sostituzione di un membro dell'8° comitato sanitario regionale.** — Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 aprile 1916.

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1915, col quale vennero istituiti i comitati sanitari regionali, il comm. dott. Francesco **Inghilleri**, ispettore generale medico

del Ministero dell'interno, viene designato a sostituire come membro dell'8° comitato sanitario regionale il comm. dott. Domenico **Falleroni**, ispettore medico compartimentale che, in seguito a nuova destinazione, cessa di far parte del comitato suddetto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **234.** SERVIZIO AERONAUTICO. — **Dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare dei reparti edilizia aeronautica.** — (Direzione generale d'aeronautica). 14 aprile 1914.

Allo scopo di ottenere la maggiore speditezza nel funzionamento del reparto costruzioni edilizie presso la direzione tecnica dell'aviazione militare di Torino e dell'altro presso lo stabilimento di costruzioni aeronautiche in Roma, questo Ministero ha determinato quanto segue per ciò che concerne le autorità dalle quali debbono dipendere i reparti stessi:

In linea tecnica:

dal Ministero (Direzione generale d'aeronautica).

In linea amministrativa:

il reparto costruzioni edilizie di Torino, dal consiglio d'amministrazione della direzione tecnica dell'aviazione militare;

il reparto costruzioni edilizie di Roma, dal consiglio di amministrazione del battaglione dirigibilisti.

In linea disciplinare:

dalle rispettive autorità militari territoriali (comando di aeronautica, di divisione e di corpo d'armata).

Il Ministro — MORRONE.

N. **235**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica nell'esercito**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 14 aprile 1916.

Con riferimento alle circolari numeri 100 del 17 febbraio 1915, 687 del 9 settembre 1915, 13 e 14 del 7 gennaio 1916, il Ministero dispone:

1. In tutti i militari di truppa chiamati alle armi, le vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica dovranno sempre essere eseguite appena i militari stessi giungano ai corpi o reparti ai quali sono assegnati, e verranno mandate a termine nell'ordine seguente:

a) vaccinazione antivaiolosa;

b) vaccinazione anticolerica, da cominciarsi 10 giorni dopo la inoculazione del vaccino antivaioloso (n. 7 della circolare n. 687);

c) vaccinazione antitifica, con vaccino antitifo-paratifico tipo unico, da cominciarsi 7 giorni dopo la seconda iniezione anticolerica (n. 7 della circolare n. 687).

2. Qualora le vaccinazioni siano state iniziate in individui, che vengano improvvisamente trasferiti ad altri corpi — compresi quelli mobilitati — saranno completate nel luogo della nuova destinazione, in base ai dati risultanti dalle registrazioni e dalle liste nominative prescritte (n. 4 della circolare n. 14 del 7 gennaio 1916).

3. I corpi si provvedano del vaccino antivaioloso loro occorrente, presso gli istituti vaccinogeni più vicini alla loro stanza, e richiedano ai rispettivi ospedali militari principali i quantitativi dei vaccini anticolerico ed antitifico.

In tutti quei reparti di truppa che non abbiano ancora subito le vaccinazioni antivaiolosa, anticolerica ed antitifica, queste dovranno essere immediatamente iniziate e mandate a termine nell'ordine indicato al n. 1 della presente circolare. In quei reparti nei quali sia stata eseguita una sola o due delle tre specie di vaccinazioni, si provvederà senza indugio a completare la serie.

Il Ministro — MORRONE.

N. **236.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Indice del *giornale militare ufficiale* del 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1916.

Dalla tipografia editrice del Ministero è stato stampato e spedito alle varie autorità militari, l'indice generale cronologico e riassunto alfabetico e per materie delle circolari inserte nel *giornale militare* del 1915.

Ad evitare possibili reclami da parte delle stesse autorità militari, per copie ricevute in meno, il Ministero ravvisa opportuno di far presente che la spedizione della suindicata pubblicazione è stata regolata in base alle copie del *giornale militare* del 1915, quali risultavano spedite alla fine di detto anno.

I corpi e comandi di nuova formazione e quegli altri enti ai quali vennero assegnate dispense di dette pubblicazioni, posteriormente al 31 dicembre del 1915, richiederanno lo stretto numero di copie dell'indice di cui trattasi, a questo Ministero, con le stesse norme stabilite per la distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*. (Circolare n. 11 *giornale militare* corrente anno).

Il Ministro. — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(97b) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1916 — 17 aprile

1916 APRILE 16 - N. 237 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e di 3ª categoria. . . *Pag.* 513

CIRCOLARE N. **237.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 aprile 1916.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 dello scorso anno) siano richiamati alle armi per mobilitazione, pel giorno *25 aprile corrente*, i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della *classe 1876* ascritti agli *alpini* e che dallo stesso giorno sia iniziata la chiamata per mobilitazione di quelli di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1880.

L'affluenza al distretto dei militari di 3ª categoria potrà essere regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in due giorni consecutivi *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più è possibile.*

2. Una copia del manifesto (allegato n 1) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Parimenti dovrà rimanere affissa alla porta della caserma dei rispettivi centri di mobilitazione, per un eguale periodo di tempo, copia del manifesto (allegato n. 2) che sarà pubblicato a cura dei comandi di deposito dei reggimenti alpini.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 1ª e 2ª categoria.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati *alpini* avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

I comandi dei centri di mobilitazione dovranno accertare anzitutto, con ogni cura, che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I militari che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro che fossero riconosciuti nelle suddette condizioni fisiche dopo incorporati *non potranno essere trasferiti in altri centri* (compagnie di sanità, sussistenza ecc.), ma dovranno rimanere assegnati ai centri di mobilitazione ai quali furono destinati che li impiegheranno poi come è indicato nel precedente comma.

I militari invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del 1915, finchè durerà lo stato di mobilitazione e non siano date nuove disposizioni al riguardo non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel corpo o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal corpo o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari del G. M. n. 370 del 1915 e n. 237 del 1916) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62, non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

8. **Rendiconto sommario.** — Il *30 aprile corr.* i comandi dei depositi dei reggimenti alpini ed i consegnatari dei magazzini alpini segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati da ciascuno incorporati, distinto per gradi, inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 30 aprile, i centri di mobilitazione suindicati invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 5 maggio suc-

cessivo, mediante telegramma compilato a similianza di quello sopra prescritto.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1880.

9. I militari di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1880, dovranno affluire ai comandi di distretto cui spetta provvedere nei loro riguardi, a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 819 del *giornale militare* del 1915, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati nell'anno 1880.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria, che dovranno inviare subito al corpo e riparto cui il militare verrà assegnato, giusta il successivo numero 11.

Parimenti, spetta ai comandi di distretto di richiedere subito, con le modalità consuete, i certificati penali relativi ai militari di 3ª categoria di cui trattasi ed inviarli poi a comandi dei corpi ai quali i militari saranno assegnati.

Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il centro presso il quale debbono essere vestiti giusta le speciali istruzioni che il Ministero si riserva di impartire; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti disporranno subito la provvista dei *bracciali* con la relativa iscrizione.

I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n. 1350 R. S. in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari. Qualora incontrassero serie difficoltà nella provvista dei materiali d'occasione necessari per la distribuzione del rancio, i comandi dei distretti potranno far corrispondere i viveri in contanti in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura. Dovendo eccezionalmente far corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*. **Sempre quando possibile però viveri e pane dovranno essere distribuiti in natura.**

10. I comandi di distretto faranno **subito** interpellare i militari di 3ª categoria, non appena si presentano, per conoscere quale professione eserciti ciascuno di essi.

Segnaleranno quindi, telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*), **entro il giorno 27 aprile** (entro il giorno 28 aprile quei comandi di distretto che valendosi della facoltà concessa dal secondo alinea del n. 1 della presente circolare eseguano la chiamata in due giorni) il *numero* di coloro che risultino di mestiere *sterratori, falegnami, muratori ed affini*, indicando altresì, *in modo distinto*, il numero di coloro che siano *contadini atti ad essere adibiti come sterratori*.

La segnalazione dovrà farsi con *telegramma urgente*, così compilato:

« Tra militari 3ª categoria classe 1880 sonovi n. ..... sterratori, n. ..... falegnami ed affini, n. ..... muratori ed affini, nonchè n. ..... contadini atti sterratori ».

11. **Assegnazione.** — Coi militari che risultino esercitare uno dei mestieri indicati nel precedente numero verranno costituite delle speciali *centurie* analogamente a quanto si fece coi militari esercenti i medesimi mestieri, tratti da quelli di 3ª categoria, nati nell'anno 1881 e che furono richiamati con la circolare n. 82 c. a.

Il Ministero, ricevute le notizie di cui al precedente n. 10, indicherà telegraficamente a ciascun distretto il numero dei militari che deve assegnare alle centurie suddette.

Presso il comando del distretto che ha sede nella città ove trovansi i comandi di divisione militare territoriale, dovranno essere riuniti tutti i militari che saranno assegnati alle *centurie* dai distretti della medesima divisione. Si fa eccezione per i militari dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno riuniti ad Ozieri, presso uno dei depositi fanteria di linea che sarà designato dal comando della divisione di Cagliari.

I comandi di divisione territoriale predisporranno affinchè i movimenti, per la riunione di cui sopra è cenno, abbiano luogo immediatamente, appena, cioè, il Ministero avrà comunicato ai comandi di distretto il numero di uomini che ciascuno deve fornire alle centurie.

Il Ministero si riserva di impartire speciali disposizioni alle autorità interessate circa l'invio a destinazione delle *centurie*, indicando in pari tempo il *numero progressivo* che ciascuna di esse dovrà assumere.

I militari assegnati alle centurie non dovranno ricevere alcuna serie di armamento.

Tutti i militari di 3ª categoria che risulteranno esuberanti, dopo compiuta la scelta di quelli da assegnarsi alle centurie sopra indicate, verranno ripartiti tra i *battaglioni o compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per ricevervi l'istruzione militare, salvo le eccezioni stabilite dall'ultimo alinea del presente numero.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero di militari che avranno all'uopo disponibili.

Con riferimento all'eccezione accennata precedentemente si stabilisce:

a) che siano assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata dal quale dipende il distretto, i militari di 3ª categoria che comprovino con documenti autentici di trovarsi in una delle posizioni indicate dal n. 354 del tomo III di mobilitazione, ovvero che comprovino *con validi certificati* di essere specialisti radiologi, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di certificato che li abiliti alle funzioni di disinfettatore o che siano infermieri o inservienti di ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*);

b) che siano assegnati alla compagnia di sussistenza cui, giusta le indicazioni della tabella n. 31 di reclutamento e mobilitazione ciascun distretto deve assegnare le reclute, i militari di 3ª categoria che *con documenti validi* comprovino di essere *panettieri*.

12. I militari, che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva, saranno assegnati insieme coi militari del distretto cui si presentano.

Coloro che si trovano in Libia, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della Colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

13. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e graduati di truppa, traendoli dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di M. T. che hanno sede nelle città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

Inoltre, per l'inquadramento delle *centurie* i comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari provvederanno ad assegnare un conveniente numero di graduati e da uno a due subalterni di milizia territoriale a ciascuna centuria che si costituirà nel proprio territorio. Detto personale dovrà scegliersi tra quello disponibile presso i battaglioni di M. T. e i distretti e presso i depositi di qualunque arma e specialità che sia **ritenuto esuberante all'inquadramento delle nuove unità, delle unità di marcia e della truppa di complemento, e preferendo anzitutto i meno atti alle fatiche di guerra**. In caso di deficienza di ufficiali, i comandi territoriali anzidetti ne riferiranno a questo Ministero (*direzione generale personale ufficiali*) per i necessari provvedimenti.

14. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *10 maggio prossimo* i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) un telegramma-espresso così concepito:

« Militari di 3ª categoria della classe 1880 presentatisi alle armi n. . . . . , di cui n. . . . . assegnati alle centurie, n. . . . . incorporati nei reparti di M. T. di fanteria, n. . . . . assegnati alla sanità e n. . . . . assegnati alla sussistenza ».

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Disposizioni comuni a tutti i militari richiamati, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria.

15. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 15 della circolare n. 237 del 1916) li . . . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

16. **Militari da considerarsi comandati a prestar servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — In via eccezionale, si determina che i militari di *milizia territoriale* richiamati alle armi con la presente circolare che siano impiegati nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916*, con una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate, possano ottenere di essere *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

A tal uopo occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio.*

A tal uopo, i militari dovranno produrre al comando del distretto di residenza, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato conforme a quello prescritto dal n 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dei rispettivi *capi servizio.*

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà i militari, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n.* 16 *della circolare n. 237 del* giornale militare 1916 ».

Ai militari cui verrà applicato il trattamento suddetto sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'Intendenza generale del regio esercito.

17. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del

22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'esser rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi previste dallo specchio *F* anzidetto per i *ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci, nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di benefici civilmente riconosciuti*.

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei benefici vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio placet o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

18 **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III. dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

19. **Imposta militare.** — I comandi di distretto, a senso dell'articolo 3 dell'allegato *A* al regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che avranno risposto alla chiamata indetta con la presente circolare.

Con l'occasione, si avverte che le stesse comunicazioni dovranno essere fatte per qualunque altro militare che, d'ora in avanti, venisse chiamato in servizio, anche isolatamente, con disposizione speciale.

20. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari in congedo illimitato, appresso indicati:

a) i militari di 1ª e di 2ª categoria, nati nell'anno 1876 ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 3ª categoria in congedo illimitato, nati nell'anno 1880 (compresi beninteso i provenienti dalla leva di mare), di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nella lettera a) del precedente numero 1 avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 25 aprile 1916.*

I **militari di 3ª categoria** *indicati nella lettera b) dovranno invece presentarsi nel giorno per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto* (1).

3. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra,

(1) I Comandi di distretto che possono eseguire la chiamata in un giorno soltanto modificheranno questo comma nel modo seguente: *I* **militari di 3ª categoria** *indicati nella lettera b) dovranno pure presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno 25 aprile 1916.* S'intende che non dovranno poi includere nel manifesto lo specchio stampato in calce al presente modello.

secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Tutti indistintamente i predetti militari di 3ª categoria nati nell'anno 1880 debbono essere avviati dai sindaci a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto. **Per i militari alpini**, invece, i sindaci applicheranno le consuete norme relative all'invio ai depositi dei militari già istruiti, richiamati sotto le armi.

4. I militari, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di **L.** 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al di-

stretto o corpo, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

(1) *Specchio indicante i giorni in cui dovranno presentarsi i militari di 3ª categoria della classe 1880 di ciascun circondario.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . , *addì 18 aprile 1916.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N 2.

DEPOSITO DEL . . . . . REGGIMENTO ALPINI

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato della **classe 1876**, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno.

2 *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 25 aprile 1916.*

3 I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alla sede del magazzino del rispettivo battaglione muniti del foglio di congedo e del libretto personale, se ne siano provvisti.

Quelli che si trovano nel comune ove è il magazzino al quale sono chiamati, debbono presentarsi direttamente al magazzino stesso. Per il giorno della presentazione essi riceveranno, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, la indennità di trasferta di L. 2, sempre che si presentino nelle ore antimeridiane del giorno indicato.

Gli altri militari che si trovano in comune diverso da quello ove è il magazzino al quale sono chiamati, si presenteranno al sindaco, che li avvierà a destinazione, munendoli, se devono viaggiare in ferrovia, del prescritto foglio di viaggio e, ove occorrano, anche delle necessarie richieste e delle eventuali anticipazioni.

Giunti al loro magazzino, riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altro giorno di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbono impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco la indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

Per gli alpini del . . . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

Ai predetti magazzini devono pure presentarsi i richiamati alpini che abbiano prestato servizio in questo reggimento, anche se appartengono a mandamenti non stati indicati nel presente manifesto.

4. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. **Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.**

Addì 18 aprile 1916.

Il Comandante del deposito del reggimento alpini.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(98) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1916 — 23 aprile

1916 MARZO 9. - N. 238. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 399, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione italo-francese per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori di terra e di mare dei due Stati. . *Pag. 534*

1916 APRILE 1° - » 239. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica gli articoli 13, 34 e 39 delle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 564, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati alle armi . . . . . » 536

» 13. - » 240. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 401, col quale è concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile. . . . . » 538

» 13. - » 241. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi capitoli inscritti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 . . . . . » 540

» 19. - » 242. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sulle quote di assegni dovute alle famiglie dei prigionieri e dispersi . . . . . » 541

» 21. - » 243. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione degli indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra » 542

» 21. - » 244. — DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie . . . . . » 543

1916 APRILE 22. - N. 245. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879 . . . . . Pag. 544

» 22. - 246. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'ammissione degli ufficiali medici in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1916. . . » 577

» 22. - 247. — DISCIPLINA MILITARE — Uso dei nastrini di decorazioni estere . . . . . » 577

» 22. - 248. — Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per gli ufficiali in congedo per l'anno 1916. . . . . » 578

» 22. - 249. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - UFFICIALI IN CONGEDO - SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 580

CIRCOLARE N. **238.** — DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 399, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione italo-francese per l'arresto e la reciproca consegna dei renitenti e dei disertori di terra e di mare dei due Stati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce pieni poteri al Governo durante lo stato di guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei ministri segretari di Stato della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'annessa dichiarazione firmata il 9 marzo 1916 in Parigi dall'ambasciatore di Sua Maestà e dal presidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri di Francia per l'arresto in Italia e in Francia e la consegna reciproca dei renitenti e dei disertori delle forze di terra e di mare dei due Stati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
ZUPELLI.
CORSI.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française, prenant en considération la communauté d'intérêts créée par l'alliance qui existe entre leurs deux Pays ainsi que l'union intime de leurs deux armées et désireux d'apporter à la défense de la cause commune le concours de toutes leurs forces disponibles, sont d'accord pour prendre des mesures destinées à empêcher leurs ressortissants respectifs de se soustraire à l'accomplissement de leur devoir militaire.

A cet effet, les deux Gouvernements, faisant application du principe de la juridiction exclusive d'une armée d'opérations sur les militaires qui la composent, conviennent d'effectuer la remise aux commissions militaires française et italienne respectivement établies en Italie et en France des déserteurs et insoumis de l'armée française et des déserteurs et insoumis de l'armée italienne. La remise des insoumis et des déserteurs aura lieu aux gares internationales de Modane et de Vintimille. Seront exceptés de cette remise les hommes qui posséderaient, dans le premier cas, la nationalité italienne et, dans le second cas, la nationalité française.

La transmission des listes contenant les noms des déserteurs et insoumis aura lieu par la voie diplomatique.

La présente déclaration cessera d'avoir ses effets le jour de la signature de la paix.

Fait à Paris en double exemplaire le 9 mars 1916.

(*L. S.*) TITTONI.
(*L. S.*) A. BRIAND.

N. **239.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che modifica gli art. 13, 34 e 39 delle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, per la applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati alle armi.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge del 29 aprile 1915, n. 561;

Visto il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887;

Visto il decreto luogotenenziale del 6 gennaio 1916, che riduce l'indennità giornaliera alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari, le quali intervengano alle sedute della commissione centrale per le esonerazioni temporanee, o compiano accertamenti per conto di essa;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 39 delle norme approvate con decreto ministeriale del 30 giugno 1915, per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge del 29 aprile 1915, n. 561, e del predetto decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887;

Sentito il parere della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

DECRETA:

Art. 1.

Agli articoli 13, 34 e 39 delle norme per l'esecuzione del R. decreto del 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dall'effettivo servizio sotto le armi dei militari del R esercito e della R. marina richiamati, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 13. La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, del quale si preciserà la scadenza, e

che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogato con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze che indussero a dichiararla.

« Tale periodo di tempo potrà eccezionalmente estendersi sino a mesi sei per gli stabilimenti contemplati dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) che siano di notevole importanza ed abbiano una maestranza non inferiore ai 500 operai;

b) che abbiano la totalità o quasi totalità della propria produzione impegnata per l'esercito o per l'armata con contratti il cui espletamento ecceda il suddetto periodo di mesi sei;

c) che sieno in piena efficienza di produzione e procedano regolarmente all'esecuzione dei propri impegni;

d) che non abbiano dato luogo a procedimento penale per violazione dell'articolo 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

« Il ministro della guerra e quello della marina, su proposta delle commissioni locali, stabiliranno quali ditte che ne abbiano fatta istanza, possano venire ammesse alla concessione di cui sopra.

« Art. 34. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari, di cui all'articolo 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle commissioni locali, ed ai consiglieri delle camere di commercio che, a senso del § 6 delle presenti norme, intervengano alle sedute delle commissioni stesse, spetta il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di lire 12, anche per i giorni di viaggio.

« Per le persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari chiamate dalla commissione centrale a compiere accertamenti o ad intervenire alle sedute, l'indennità giornaliera è fissata in lire 20, ammenochè esse risiedano nella città dove hanno luogo gli accertamenti o dove si tengono le sedute, nel qual caso l'indennità giornaliera è fissata in lire 15.

« Art. 39. Le spese per il funzionamento delle commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto, di ufficio, ecc.), saranno per intero a carico del bilancio della guerra ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1916.

ZUPELLI.
CORSI.

N **240.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 401, col quale è concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati dal congedo illimitato, per i servizi della marina mercantile.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561; visto il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi potrà essere accordata ai militari richiamati dal congedo illimitato di qualsiasi classe e categoria, i quali:

a) facciano o debbano far parte, in qualità di ufficiali di bordo, o radiotelegrafisti, o personale di bassa forza di coperta o di macchina, dell'equipaggio di piroscafi nazionali di qualunque portata se impiegati in servizi sovvenzionati, o d

stazza superiore a 100 tonnellate lorde se appartenenti alla marina libera;

b) facciano o debbano far parte, in qualità di ufficiali, di velieri nazionali di stazza superiore alle 100 tonnellate lorde;

c) prestino l'opera loro come piloti pratici in un porto del Regno.

Al personale di cui sopra non potrà l'esonerazione temporanea essere accordata se non alle condizioni:

che la nave sia armata per l'esercizio della navigazione ed impiegata in operazioni di commercio e di trasporto marittimo, e che non sia di uso locale permanente;

che il personale di bordo eserciti la navigazione come principale mezzo di sussistenza da data anteriore al 1° maggio 1915;

che i piloti appartengano, da data anteriore al 1° maggio 1915, ai corpi di piloti pratici costituiti nei porti del Regno.

Art. 2.

Per i direttori ed i capi dei servizi principali delle società di navigazione nazionali l'esonerazione sarà limitata a coloro che sono ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3.

Nelle esonerazioni stesse continuano ad essere applicati i criteri, la procedura e le sanzioni penali stabilite dagli articoli 2 e seguenti del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 4.

Le commissioni locali, di cui all'art. 3 del citato R. decreto 29 aprile 1915, nel procedere all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alle esonerazioni temporanee contemplate dal presente decreto, saranno assistite da un capitano o ufficiale di porto e, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee all'amministrazione militare di particolare competenza in materia di navigazione.

Art. 5.

È abrogato il Nostro decreto del 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CORSI.

N. **241.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 aprile 1916

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che con decreti del Ministero del tesoro del 31 luglio 1915, nn. 11941 e 11942; del 18 novembre 1915, n 15950 e del 10 febbraio 1916, n. 1082, debitamente registrati alla Corte dei conti, sono stati aggiunti i quattro capitoli appresso indicati a quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio in corso 1915-916 già notificati con la circolare n. 495 del *giornale militare* del 1915 contenente la ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo.

Capitolo n. 18-*bis*.		Pensioni privilegiate, liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del R. esercito e di personali ad essi equiparati a norma del R. decreto 2 luglio 1914, n. 593 e delle successive disposizioni emanate. . .	*per memoria*
Id.	» 51-*bis*.	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	152,000

Capitolo n.	86-*bis*.	Indennità ai funzionari civili di ruolo, provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento . . . »	15,000
Id.	86 *ter*	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con. R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 art. 1 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915, n 476, ed art. 7 della legge stessa, decreto luogotenenziale 30 giugno 1916, numero 102) . . . . . »	42,000

Il Ministro — MORRONE.

N. **242**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sulle quote di assegni dovute alle famiglie dei prigionieri e dispersi.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 aprile 1916.

Per evitare erronee interpretazioni della circolare n. 915 del *giornale militare* del 1915 in quanto stabilisce che sulle quote di assegni dovute alle famiglie dei prigionieri dispersi

non devono essere fatte ritenute, si avverte che tale dispo zione si riferisce solo alle ritenute per cessione del quint dello stipendio o per altri debiti, ma non a quelle per impo ste e tasse gravanti sugli assegni dei prigionieri e disper Infatti, il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 127 (art. 1, 2 e 3), al quale la circolare suddetta non può natural mente derogare, stabilisce chiaramente che le quote dovu alle famiglie devono essere computate in base agli assegn *netti*; vanno perciò dedotte le ritenute in conto entrate de tesoro, per imposta di ricchezza mobile, per contributo de centesimo di guerra, ed a favore del fondo di garanzia per l cessioni di stipendio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **243**. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione degli indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1916.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha disposto affinchè gli uffici postali diano corso, *in esenzione di tasse*, ai pieghi raccomandati coi quali i depositi dei corpi spediscono ai sindaci gli oggetti appartenenti ai militari morti o dispersi in guerra, per la consegna alle rispettive famiglie.

Per la spedizione degli oggetti di un certo volume che, secondo i regolamenti vigenti, non possono essere spediti nella forma dei pacchi postali e ferroviari, valgono le norme di cui al Capo II della « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare » considerando tali robe alla stregua degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione.

Preferibilmente sarà fatto uso di pacchi postali, che sono di facile recapito.

La relativa spesa, a carico dell'amministrazione sarà imputata al capitolo 101-*ter*.

Il Ministro — MORRONE.

N. 244. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 21 aprile 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 205 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Società mandamentale del Tiro a segno nazionale di Ruvo di Puglia. — Lire 100 al primo soldato d'Italia che farà sventolare la nostra bandiera su Trieste e lire 100 al soldato ruvese che consegua la maggiore ricompensa al valor militare durante l'attuale campagna di guerra.

Società nazionale « Dante Alighieri » — Comitato di Ruvo di Puglia. — Lire 150 alla famiglia del cittadino ruvese più povero, che sia caduto eroicamente in combattimento ed abbia lasciate prole, con preferenza alla famiglia di quello, fra i caduti, che sempre concorrendo le accennate condizioni — fosse socio del Tiro a segno.

Metallurgica Bresciana, già Tempini. — 2ª offerta — L. 20.000 a favore degli equipaggi che abbatteranno aeroplani nemici, servendosi della mitragliatrice Fiat-Revelli.

Fabbrica italiana motori Fiat. — 2ª offerta — Lire 50.000 da distribuirsi fra gli aviatori che maggiormente si distinsero dal principio della guerra al 31 marzo 1916.

Agenzia dei pneumatici Michelin-Milano. — Lire 20.000 perchè vengano assegnati dieci premi di lire 2000 ciascuno, conseguibili dagli equipaggi dei primi dieci nostri aeroplani che abbatteranno apparecchi nemici.

Il Ministro MORRONE.

N. **245.** — RECLUTAMENTO. **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, e di altri riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 aprile 1916.

1. Questo Ministero determina che col giorno 29 aprile si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria attualmente in congedo illimitato provvisorio, provenienti dagli inscritti di leva e dai militari nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 stati riformati e che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono stati riconosciuti idonei alle armi.

Con queste reclute si dovranno presentare anche quelle provenienti dagl'inscritti di leva e dai militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 e che in seguito a nuova visita subita presso i consigli di leva a senso dell'art. 2 del decreto ministeriale del 21 gennaio 1916 (circolare n. 53), sono stati riconosciuti idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Inoltre nel giorno 15 maggio p. v. sarà iniziata la chiamata, per mobilitazione, dei militari di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1879.

Art. 1. **Chiamata in servizio delle reclute provenienti dai già riformati.**

Presentazione delle reclute.

2. **Per tutte le reclute esclusi i militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879 di cui è cenno all'ultimo comma del capoverso precedente) che si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto si osserveranno per quanto riguarda la loro assegnazione ad un corpo le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.**

3. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza,

il quale le incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle che si trovino nella colonia Eritrea potranno, optare per l'incorporamento nel R. corpo di truppe coloniali della Eritrea.

4. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

5. Richiamandosi alle disposizioni impartite col n. 35 della circolare n. 54 del corrente anno, questo Ministero avverte che le reclute di cui nella presente circolare, se arruolate in 1ª, 2ª o 3ª categoria in seguito alla nuova visita subita presso le autorità diplomatiche e consolari, dovranno presentarsi alle armi:

a) il 31 luglio p. v., se residenti in paesi d'Europa o del bacino mediterraneo;

b) il 31 agosto p. v., se residenti in paesi transoceanici;

c) il 1° dicembre p. v., se residenti in paesi pei quali, giusta la circolare riservata del 25 luglio 1915, n. 533, è stata temporaneamente sospesa la presentazione alle armi dei militari in congedo.

Reclute di 1ª e 2ª categoria
che devono essere lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni a cui appartengono.

6. Il servizio che dovranno compiere sotto le armi le reclute di 1ª e 2ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare sarà considerato come prestato in adempimento dei loro obblighi di leva, e quindi ad esse non saranno applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi che concerne esclusivamente i militari che abbiano compiuto la ferma o il primo servizio d'obbligo.

Saranno però considerati come *richiamati*, per evidenti ragioni di equità, quei militari che furono riformati in rassegna

dopo ultimata l'intera ferma di leva, e quindi costoro potranno essere dispensati dalla chiamata quando si trovino nelle condizioni specificate dal detto regolamento.

In eccezione alla su indicata norma generale, che vieta la concessione della dispensa alle reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai riformati, saranno lasciate a disposizione delle rispettive amministrazioni e associazioni quelle delle reclute stesse che si trovino nelle condizioni di cui in appresso:

a) già riformati ascritti al personale *di assistenza* (direttivo e di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta e della Croce Azzurra, che alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero in servizio presso gli ospedali, i treni-ospedali, le infermerie, le ambulanze ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa anche ai già riformati ascritti al personale di *amministrazione* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione anteriormente al 19 gennaio 1916 in cui fu pubblicato il decreto luogotenenziale del 16 stesso mese n. 35, col quale furono chiamati a nuova visita i detti riformati;

b) già riformati che siano addetti, quali impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta Militare*;

c) già riformati che, quali funzionari del genio civile, siano addetti alle direzioni del genio civile di armata, nonchè quelli che facciano parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) già riformati che, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, siano incaricati delle funzioni di commissario di leva presso gli uffizi prefettizi ed esercitino tali funzioni da non meno di due mesi alla data della presente circolare;

e) già riformati che si trovino in servizio nel corpo delle guardie di città o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

f) già riformati che siano funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria.

7. Per l'ammissione al trattamento di cui sopra le reclute di cui alla lettera *a*) dovranno presentare al distretto militare un'attestazione rilasciata dalla presidenza o dai comitati regionali delle associazioni ivi indicate, in cui sia esplicitamente dichiarato che le reclute stesse si trovano nelle condizioni richieste. Le reclute di cui alle altre lettere dovranno pro-

durre un'attestazione delle rispettive amministrazioni, avvertendo che per i commissari di leva dovrà da tale documento risultare anche il giorno dal quale il militare esercita dette funzioni.

Nella matricola delle reclute di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e non giunto perchè lasciato a disposizione della Croce Rossa (ovvero dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, della Croce Azzurra, della Posta militare, del corpo delle guardie di città, del Ministero dell'Interno quale commisssario di leva ecc) n. 6 della circolare n. 245 del giornale militare del 1916 li* . . . . . ».

Le reclute stesse, ove per un qualsiasi motivo cessassero dalla posizione che rispettivamente rivestono, dovranno essere chiamate alle armi ed assegnate ad un corpo, salvo il caso in cui i militari provenienti dai riformati della loro classe fossero già stati congedati dalle armi.

Per le reclute di 1ª e 2ª categoria che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica e che, pur non essendo addette alla Posta militare siano riconosciute *insostituibili* nelle funzioni che esercitano, il Ministero si riserva di adottare speciali provvedimenti caso per caso, in base alle relative proposte che gli pervenissero da quella amministrazione, provvedimenti che saranno a suo tempo comunicati ai rispettivi distretti militari.

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria da considerarsi comandate a prestar servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato

8 In via eccezionale, si determina che le *reclute di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria*, che siano funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916, e, se di 3ª categoria, con una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate*, possano ottenere di essere *comandate* a prestar servizio presso l'amministrazione stessa.

A tal uopo occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità che l'opera dell'impiegato soggetto alla chiamata è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio.*

A tal uopo, le reclute interessate, dovranno produrre al c
mando del distretto, *prima del giorno stabilito per la pres*
tazione alle armi, un certificato conforme a quello prescri
dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolame
sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modific
dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 191
tenendo presente che per il personale che presta servizio n
compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi*
visione dei singoli servizi, e per il personale dell'amministr
zione centrale dei rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in c
il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Sta

In base alla produzione di tale documento i comandi
distretto rilasceranno in libertà le reclute di cui trattasi, i
scrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, do
quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazio*
delle ferrovie dello Stato a senso del n. 8 della circola
n. 245 del giornale militare 1916 *li* . . . »

Alle reclute cui verrà applicato il trattamento suddet
sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la lo
posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'Inte
denza generale del regio esercito.

S'intende che, qualora la posizione delle reclute di c
trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, p
assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione sopra stabili
dovranno farsi seguire le altre intese a ben precisare le su
cessive posizioni del militare, ed a tal fine le commissio
militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni
comandi di distretto.

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego
alle reclute di 3ª categoria.

9. Premesso che dovranno essere *dispensate* dal risponden
alla presente chiamata le *reclute di 3ª categoria* che compro
veranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte da
vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi,
il Ministero, valendosi della facoltà concessa con l'ultim
comma dell'art. 3 del regolamento stesso, determina che non sia
concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 de
detto regolamento alle *reclute di 3ª categoria che siano adde*
alle fortezze in qualità di elettricisti, moloristi e simili, qu

dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamate sotto le armi* tutte le *reclute di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati, il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 9 della circolare n. 245 del 1916) li . .* ».

S'intende che, qualora la posizione delle reclute di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

10. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa delle reclute di 3ª categoria allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'esser rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dall chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per i *ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti anche i *coadiutori titolari di benefici civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbono produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma dal subeconomo dei benefici vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio placet o almeno non abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata ovvero di società private ferroviarie e tramviarie comprese nella zona di guerra

11. Le reclute di 1ª e 2ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere comandate, *come militari*, negli stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza delle condizioni specificate nella circolare a stampa del sotto segretariato per le armi e le munizioni in data 15 marzo 1916, n. 7590 U. E. T.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee, saranno ammesse al su accennato trattamento, verranno assegnate, con le modalità indicate nella citata circolare, ad un centro stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un centro stanziato in località prossima.

Nel foglio matricolare e caratteristico di tali reclute, e precisamente nello specchio *B*, dovrà farsi risultare della loro destinazione come comandati agli stabilimenti di cui sopra.

Eguale assegnazione, *come militari*, dovrà farsi per le reclute addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Direzione generale di artiglieria*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a centri stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in quelle viciniori

Le reclute di 3ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed al decreto luogotenenziale n. 887 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, potranno esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e circolare a stampa del sottosegretariato per le armi e munizioni del 17 marzo 1916, n. 7929 U. E. T.

12. Questo Ministero ha poi determinato che siano assegnate al 6° reggimento genio e comandate, come militari, a continuare le loro funzioni le reclute di 1ª e 2ª categoria, le quali prestino servizio da almeno 6 mesi su linee ferroviarie e tramviarie appartenenti a società private comprese nella zona di guerra e normalmente adibite a grandi trasporti per l'esercito operante riconosciute tali dalla direzione dei trasporti della intendenza generale, e che *rivestano una delle qualifiche che danno titolo alla dispensa dalle chiamate alle armi.*

A tal uopo l'intendenza generale comunicherà ai distretti appositi elenchi nominativi di quelle reclute alle quali dovrà usarsi l'accennato trattamento

Reclute temporaneamente inabili al servizio od idonee soltanto a servizi di carattere sedentario

13. Si avverte che, in analogia a quanto è stato disposto col primo comma dell'art. 7 della circolare 53 del c. a., le reclute state sottoposte a rassegna, le quali risultassero temporaneamente inabili al servizio militare per malattie preesistenti alla loro venuta alle armi, dovranno essere riformate; in caso diverso dovranno essere inviate in licenza di convalescenza

14. Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta, ai servizi attivi quando la ritengano a ciò atta.

Le reclute che fossero riconosciute idonee soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnate ai corpi, avendo cura di ripartirle in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali per essere impiegate nei depositi, magazzini, laboratorî, uffici, ecc., ecc., secondo la loro attitudine.

Resta inteso che coloro i quali, dopo la loro incorporazione, fossero dichiarati idonei soltanto per i servizi sedentari, non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno restare nel centro al quale furono assegnati per essere ivi adibiti ai servizi anzidetti.

Manifesto.

15. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 24 aprile 1916 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

16. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la massima rapidità e perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza delle reclute al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del massimo numero di reclute che sarà possibile.

Permessi.

17. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi;* epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni a pernottare fuori caserma.

18. Si avverte che, dato lo stato di guerra non potranno essere concesse, per nessun motivo, *proroghe* alla presentazione alle armi o *licenze.*

Anche le reclute di 3ª categoria che avessero in corso la domanda per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, dovranno essere incorporate in attesa della pubblicazione della nomina. Appena avvenuta questa, saranno inviate in licenza per ripresentarsi per imprendere servizio da ufficiale nel giorno ed al corpo che saranno indicati dal *bollettino ufficiale.*

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

19. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 7 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di «*Trattenuto alle armi per mobilitazione*».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto, o compiranno, sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

20. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

21. Come è detto nel n. 12 del manifesto, i militari compresi nella presente chiamata, anche se appartenenti alla 2ª, ovvero alla 3ª categoria, potranno essere ammessi al vo-

lontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento. I comandi di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

I militari di 2ª e 3ª categoria devono firmare, contemporaneamente all'atto dell'ammissione al volontariato di un anno, quello di passaggio in 1ª categoria; e siccome tale passaggio di categoria non è consentito oltre il 26° anno di età, giusta l'ultimo comma dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, così quei militari che abbiano superato tale limite del 26° anno, potranno bensì ottenere l'ammissione al volontariato di un anno, ma a condizione che firmino, in luogo dell'atto di passaggio in 1ª categoria per libera elezione, una dichiarazione di rinuncia all'ottenuta assegnazione alla 2ª o 3ª categoria. A tale dichiarazione essi devono unire il *non dissento* da rilasciarsi dalla persona a richiesta della quale ottennero dal consiglio di leva l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per ogni buon fine, dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno su quanto venne partecipato ai comandi di corpo d'armata territoriali con circolare a stampa del 22 marzo s., n. 15074, e cioè che, dal momento in cui abbiano ultimato la prima istruzione, la qualità di volontario di un anno non costituisce alcun motivo perchè coloro che la rivestano siano sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto, coi quali dovranno essere compresi nella truppa di complemento pei reparti in zona di guerra.

Le reclute che già rivestivano la qualità di volontari di un anno e che furono riformate all'atto della loro presentazione alle armi o comunque prima di compiere la ferma di un anno, avranno facoltà di riassumere la stessa qualità di volontari di un anno senz'obbligo di pagare una nuova tassa.

Da tale facoltà resteranno naturalmente esclusi coloro che, in conseguenza della riforma, ottennero la restituzione della tassa pagata in applicazione del § 755 del regolamento sul reclutamento.

22. Tenuta presente la disposizione dell'art. 104 succitato, secondo la quale gli aspiranti all'ammissione al volontariato d'un anno già incorporati debbono compiere l'anno di servizio

nell'arma cui sono stati assegnati, i comandanti di distretto, prima di disporre perchè le reclute ora chiamate siano avviate ai corpi, faranno loro presente che, se intendono compiere l'anno di volontariato in un arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne domanda prima del loro incorporamento, e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Inoltre, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno, le cui quote restano fissate nella misura stabilita dal n. 8 della circolare 378 dell'anno 1914. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di deposito dei corpi quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

23. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno i corpi e i distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 succitata.

La tassa di volontariato di un anno è quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, cioè di lire 2000 per l'arma di cavalleria e di lire 1500 per le altre armi.

Tabelle di assegnazione.

24. Le assegnazioni ai vari centri saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

Non è consentita alcuna ammissione nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della r. guardia di finanza.

25. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse, salvo le eccezioni di cui ai precedenti numeri 11 e 12.

Sulla matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del* . . . . . *reggimento* . . . . . *(o battaglione, ecc.)* . . . . . *li* . . . . . ».

Appena avute le tabelle i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi e centri ai quali debbono fare assegnazioni la quota di reclute che dovranno ricevere.

26. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandanti dei distretti ripartiranno l'eccedenza, in modo proporzionale, esclusivamente fra i vari depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle stesse.

Analogamente si regoleranno nel caso di deficienza nel contingente.

27. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, la assegnazione delle reclute sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse e quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

28. I comandanti dei distretti assegneranno alla stessa arma e specialità in cui avevano già prestato servizio coloro i quali furono riformati dopo di aver iniziato il servizio militare, avvertendo però che i provenienti dall'arma dei reali carabinieri o dal corpo della regia guardia di finanza dovranno essere assegnati alla fanteria.

A tale riguardo, si fa presente che per questi militari che furono riformati durante il servizio alle armi, i distretti dovranno formare un nuovo foglio matricolare, in cui trascriveranno anzitutto, desumendoli dai rispettivi ruoli, i dati relativi ai servizi anteriormente prestati e alla riforma conseguita in rassegna, e poscia la variazione riferentesi all'arruolamento effettuato nella nuova visita, quale risulta dal foglio matricolare inviato dall'ufficiale delegato in 1° al consiglio di leva.

29. In analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento, coloro i quali conseguirono nel R. esercito un grado di sottufficiale o di truppa durante il precedente servizio, lo riacquisteranno, sempre quando non lo abbiano perduto per retrocessione o per condanna.

Il conseguimento del grado deve risultare dal ruolo o dal foglio matricolare compilato prima della riforma, non essendo sufficiente l'indicazione del foglio di congedo.

La variazione relativa a tale riacquisto del grado deve essere riportata sul nuovo foglio matricolare di cui al precedente n. 28 dopo quella dell'arruolamento effettuata nella nuova visita ed essere così formulata:

« *Caporale (o sergente, ecc.) in analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento* ».

Granatieri.

30. Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1.76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Le reclute che risultassero esuberanti alle quote saranno assegnate ad altre armi e specialità ed, occorrendo, anche alla fanteria di linea quelle di statura relativamente meno alta.

Fanteria di linea.

31. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari si atterranno rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che la assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità di servizio gli uomini relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *le reclute da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

Le reclute di professione musicanti saranno ripartite proporzionalmente fra i vari depositi.

Bersaglieri.

32. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza agli inscritti al *corpo nazionale delle milizie volontarie* (V. C. A.) che comproveranno di aver appartenuto ad un reparto volontari ciclisti mobilitato, ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'an-

che la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1.62.

Alpini.

33. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare, si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

34. I comandanti dei distretti potranno, in caso di bisogno, per completare le quote, assegnare agli alpini anche quelle reclute dei mandamenti stessi, che invece aspirassero a servire in altri corpi in qualità di operai militari.

35. Avvertesi che per la presente chiamata il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere le reclute per gli alpini a preferenza fra quelle dei comuni di montagna e di collina che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare e con le modalità stabilite dal successivo § 77.

Cavalleria.

36. Alla cavalleria saranno assegnate **esclusivamente le reclute di 1ª categoria** aventi i requisiti di cui al § 81 della istruzione complementare.

37. Per le reclute peraltro che abbiano spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria, i distretti militari potranno transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

Artiglieria.

38. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie dell' artiglieria da campagna*, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1.60.

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

39. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1.65 a m. 1.75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie sia scelta fra coloro che, per professione, sono addetti a governo o condotta di cavalli e muli.

40. In analogia a quanto è disposto per il reclutamento degli alpini, dal § 78 dell'istruzione complementare, si determina che le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* non debbano essere completate con i primi giunti, ma i comandanti di ciascun distretto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che si sia presentato l'intero contingente del distretto stesso.

41. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m 1 68. Però l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m 1.72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

42. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute dei comuni di montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire in altri corpi in qualità di operai-militari.

43. Le reclute da assegnarsi alle *batterie someggiate* dovranno, in massima, possedere i requisiti stabiliti per l'artiglieria da montagna; però per esse potrà usarsi la maggior tolleranza rispetto principalmente alla statura, la quale potrà scendere sino al minimo di m. 1.65 per una metà della quota.

44 La quota complessivamente indicata nelle tabelle di assegnazione per *l'artiglieria da montagna e someggiata* dovrà dai distretti, nel procedere alle assegnazioni individuali delle reclute, essere ripartita in parti uguali fra le due specialità.

45. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

46. Le reclute da assegnarsi al *gruppo specialisti d'artiglieria* dovranno possibilmente possedere i requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria da fortezza.

47. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al deposito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali* in eccedenza alle quote fissate nelle tabelle di assegnazione.

Genio.

48. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di queste reclute sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

49. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate agli zappatori, agli aerostieri, ai dirigibilisti ed agli aviatori, anche se di statura inferiore a m. 1.65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

50. Al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti) saranno assegnate tutte le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che comproveranno con documenti autentici di essere *telegrafisti dello Stato o della amministrazione ferroviaria* o di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico, nonchè coloro che dimostreranno con certificati validi di avere conoscenza pratica della trasmissione telegrafica. Da tale assegnazione saranno escluse le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

Tutte queste reclute dovranno essere in condizioni di potere, senza aiuto di lenti, leggere il n. 3 dell'ottotipo militare del Baroffio o la quartultima riga della scala del De Vecker, con un occhio a 15 metri e coll'altro almeno a 10 metri; il che verrebbe a corrispondere a $V = 1$ nel primo e a $V = \text{circa } \frac{2}{3}$ nel secondo. Nel procedere a tali accertamenti si dovrà porre attenzione a che l'ottotipo sia bene illuminato con luce naturale uniforme. Inoltre si dovrà completare l'esame oculare con la determinazione del *visus* periferico e del senso cromatico.

A tal fine i comandi dei distretti invieranno in osservazione all'ospedale militare prossimiore tutti gli aspiranti all'assegnazione come telegrafisti; quelli fra essi che risultassero non possedere tutti i requisiti sopraccennati verranno assegnati alle armi e specialità per le quali posseggano l'attitudine, anzichè al deposito del 3° reggimento genio.

51. I *motoristi* che i comandi dei distretti, giusta le tabelle di assegnazione, sono tenuti a fornire al deposito del 5° reggimento genio, dovranno essere scelti fra le reclute che daranno affidamento di possedere la necessaria abilità tecnica per essere impiegate al funzionamento dei gruppi perforatori.

In conseguenza, nel procedere alle relative assegnazioni sarà data la preferenza alle reclute che, oltre ad esser *motoristi* siano anche *meccanici*, nonchè a tutte quelle che comproveranno di esser state addette a stabilimenti minerari od industriali come conduttori di motori a scoppio.

I comandi dei distretti procureranno di fornire le quote fissate per tali professionisti al completo, avvertendo che, trattandosi di reclute da assegnarsi come operai, è sufficiente posseggano la sola idoneità al servizio militare in genere.

52. Oltre le reclute di professione motoristi, *teleferisti, automobilisti, elettricisti, conduventi di muli, impiegati, studenti e contadini*, che i distretti, in conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno destinare ai due centri di mobilitazione del 6° reggimento genio, tutti indistintamente i distretti terranno a disposizione del comando del deposito del 6° reggimento genio in Torino le reclute indicate ai §§ 96, 97 e 99 dell'istruzione complementare.

L'assegnazione delle predette reclute sarà regolata dal comando del deposito del 6° reggimento genio nel modo indicato al § 100 della citata istruzione.

Dirigibilisti, aerostieri ed aviatori.

53. I distretti dei corpi d'armata territoriali di Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo assegneranno ognuno ed invieranno direttamente al deposito di aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri) in Roma, una recluta di professione *telegrafista*, possibilmente già pratica di ricevimento ad udito.

Similmente i distretti degli altri corpi d'armata territoriali di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna assegneranno ognuno al deposito di aeronautica (aviatori) in Torino, tre reclute aventi i requisiti sopraindicati.

Tutti i distretti inoltre assegneranno al deposito di aeronautica (aviatori) in Torino, le reclute che, mediante certificati speciali, comproveranno di avere conoscenza del *materiale di aviazione* o di aver seguito qualche *corso di aviazione*.

Tutte le assegnazioni sopraccennate avranno luogo in soprannumero alle quote di operai che, in conformità delle tabelle di assegnazione, dovranno fornirsi pel servizio aeronautico.

Sanità.

54. Alle compagnie di sanità saranno assegnate, pel servizio di *aiutante*, anche in eccedenza alle quote stabilite con le tabelle, non solo le reclute aventi i requisiti di cui al 1° comma del § 117 dell'istruzione complementare, ma anche tutte quelle altre che comprovassero di aver compiuto con successo il 1° anno di medicina e chirurgia o di farmacia, ovvero di chimica e farmacia o che dimostrassero **con validi certificati** di essere specialisti radiologi, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia.

S'intende che, qualora con tali elementi non si riuscisse a coprire le quote prestabilite, per gli *aiutanti*, i distretti dovranno completarle con reclute aventi i requisiti di cui al 4° comma del § 117 dell'istruzione complementare.

Pel servizio di *infermiere* saranno assegnati in precedenza gli infermieri e gli inservienti di ospedali, gli addetti a stabilimenti di disinfezione, coloro che siano provvisti di certificato che li abiliti alle funzioni di disinfettatore e poscia le reclute indicate al § 118 dell'istruzione complementare.

In conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, taluni distretti assegneranno alle compagnie stesse un certo numero di *conduttori di caldaie a vapore* (per l'attivazione delle macchine di disinfezione) *e di cuochi*

55. Le reclute da destinarsi alle compagnie stesse come *portaferiti* debbono avere tutta l'attitudine fisica prescritta per le truppe mobili.

In conseguenza, i militari riconosciuti non idonei a prestare servizio nelle unità delle truppe mobili, possono essere assegnati o trasferiti alle compagnie anzidette soltanto se sono laureati o studenti in medicina e chirurgia, chimica e farmacia, o ascritti alla carriera ecclesiastica, od infine se posseggano alcuno dei requisiti di cui al 3° comma del precedente n. 54

Questi militari saranno adibiti ai servizi di *aiutante* e di *infermiere*.

Sussistenza.

56. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate **soltanto** le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

57. Compiuta la assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti, anzichè segnalare al Ministero, come è prescritto dal § 129 dell'istruzione complementare, le reclute rimaste disponibili, che, per il mestiere da esse esercitato, avrebbero potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie medesime e trattenerle al distretto, le avvieranno senz'altro ad un corpo secondo la loro attitudine fisica e preferibilmente alla fanteria di linea.

Automobilisti.

58. Per l'assegnazione individuale delle reclute, le quali siano provviste di patente civile, rilasciata da una prefettura del Regno, di *conduttore d'automobili*, oppure che risultino essere *motoristi, teleferisti od aggiustatori meccanici d'automobili* i comandanti dei distretti osserveranno le norme seguenti:

a) completeranno *anzitutto* con le reclute esercenti una delle professioni anzidette, le quote fissate con le tabelle numeriche di assegnazione per le armi speciali o per taluni servizi;

b) assegneranno tutte le rimanenti reclute, *senza limite di quota* alla compagnia automobilisti d'artiglieria indicata per ogni distretto sulla tabella di assegnazione purchè risulti in modo non dubbio, che i *motoristi* e gli *aggiustatori meccanici di automobili* siano provetti operai e che i *conduttori di automobili* esercitano effettivamente tale professione, oppure che comprovino di appartenere alla sezione automobilistica del corpo nazionale delle milizie volontarie, producendo a tal uopo la tessera d'inscrizione al corpo.

Operai.

59 In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta delle reclute da assegnarsi come operai in base ai documenti che

gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile

60. Per la presente chiamata i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

61. Tutte le reclute le quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalate in modo speciale al comando del centro cui furono assegnate, indicando per ognuna il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute isolate.

62. Le reclute che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, potranno essere assegnate alle armi speciali soltanto qualora non fossero state completate le relative quote fissate con le tabelle di assegnazione.

Disertori.

63. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n° 1599 del 31 ottobre 1915 essendo sospesi durante lo stato di guerra i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che i militari cui si riferisce la presente chiamata i quali, non presentandosi a tempo debito o non giustificando il motivo del ritardo, vengano imputati di diserzione, dovranno essere senz'altro avviati al centro cui debbono essere assegnati effettivi in base alle tabelle numeriche di cui al n. 24 della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

64 Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione

militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di assegnazione.

65 L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 6 maggio 1916 secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

Qualora il numero delle reclute effettivamente assegnate a ciascun centro risulti del *10 per cento o più*, inferiore o superiore a quello indicato sulle tabelle, i comandi di distretto ne daranno subito avviso telegrafico al comando anzidetto.

66. Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi e centri cui sono assegnate, i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

67. Il detto comando potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai centri prima dei giorni suindicati qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento

68. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Certificati penali.

69. I comandanti dei distretti dovranno assicurarsi che, al momento dell'assegnazione delle reclute, siano pervenuti dalle R. procure tutti i certificati penali delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, e segnaleranno telegraficamente a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) gli eventuali ritardi che intralciassero le operazioni di assegnazione.

Per quanto riguarda l'uso dei certificati in parola, si terranno presenti i numeri 2, 4 e 5 della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

70. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

Le reclute terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di evidente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città, sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno per tempo i *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri presso i distretti.

71. I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n 1350 R S. in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari. Qualora incontrassero serie difficoltà nella provvista dei materiali d'occasione necessari per la distribuzione del rancio, i comandi dei distretti potranno far corrispondere i viveri in contanti in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura. Dovendo eccezionalmente far corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*. **Sempre quando possibile però, viveri e pane dovranno essere distribuiti in natura.**

Viveri per il viaggio.

72. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Amministrazione e contabilità.

73. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza delle reclute al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

b) Le reclute saranno giornalmente inscritte nel quadro 1, comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutte le reclute che vi appartengono.

c) Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

d) Nel quadro 6 i rifiuti del pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

e) Le reclute che dopo la presentazione ai distretti sieno inviate alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnate vanno dimostrate fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

f) Nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione le reclute saranno dimostrate fra gli assenti, in apposita colonna.

g) La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute alle reclute per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

h) Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

i) Per il pagamento alle reclute delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

l) Gli uomini comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

m) Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, comprese le reclute. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

n) I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.), sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

o) L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

p) Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

74. Si avverte che le reclute, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Imposta militare.

75. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente cir-

colare, saranno effettivamente incorporati nel R. esercito, o destinati ad un servizio militarizzato o ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

76. A senso dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916 n. 35 (Circolare n. 52), alle famiglie bisognose delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

Rendiconto delle assegnazioni.

77. Dieci giorni dopo l'inizio delle operazioni di chiamata, ogni comando di distretto invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il giorno 8 maggio 1916 assegnate reclute n. . .
Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . ».

Pel giorno 18 maggio 1916 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), avvertendo di suddividere l'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) in tre colonne parziali per indicare in ognuna di esse *distintamente* quanti sieno per ogni centro i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che vi furono assegnati.

Art. 2 — **Chiamata in servizio dei militari di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1879.**

78. Per la chiamata alle armi *dei militari di 3ª categoria non istruiti nati nell'anno 1879*, si seguiranno le stesse norme stabilite colla recente circolare n. 237 del c. a. per la chiamata dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1880, avvertendo peraltro che dovranno segnalarsi al Ministero, allo scopo indicato dal n. 10 di detta circolare, soltanto i militari che siano di mestiere *sterratori*, *falegnami o muratori*, escludendo perciò i contadini che dovranno invece essere assegnati senz'altro, insieme coi rimanenti militari, ai battaglioni di milizia territoriale, come indica il settimo capoverso del successivo n. 11.

79. L'affluenza al distretto dei militari di 3ª categoria di cui trattasi potrà esser regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in due giorni consecutivi *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più è possibile*.

80. La segnalazione prescritta dal n. 10 della circolare 237 suddetta dovrà, in questa occasione, farsi **entro il giorno 17 maggio** (*entro il successivo giorno 18 dai comandi di distretto che effettueranno la chiamata in due giorni*), tenendo beninteso conto di quanto è stabilito dal precedente n. 78

81. Il rendiconto delle assegnazioni prescritto dal n. 19 della stessa circolare n. 237 dovrà invece trasmettersi il *30 maggio p. v.*

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro MORRONE.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891 e dai già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 e 1891, nonchè dai riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 che

in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

2. Si avverte, per opportuna norma, che le reclute arruolate in 1ª, 2ª e 3ª categoria presso le autorità diplomatiche e consolari dovranno presentarsi alle armi:

a) il 31 luglio p. v., se residenti in paesi d'Europa o del bacino mediterraneo;

b) il 31 agosto p. v. se residenti in paesi transoceanici;

c) il 1° dicembre p. v. se residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo.

3. Per ordine di S. M. il Re, sono inoltre chiamati alle armi, per mobilitazione, i militari in congedo illimitato di **3ª categoria nati nell'anno 1879**, di tutti i distretti del Regno.

Gli oradetti militari che *si trovano nel comune in cui ha sede questo comando di distretto*, si presenteranno, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio, direttamente a questo comando medesimo nelle prime ore del mattino del giorno 15 maggio 1916

Quelli che *si trovano negli altri comuni*, si presenteranno, muniti del medesimo documento e nello stesso tempo, al rispettivo sindaco, che li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è spiegat dal seguente n. 9, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi (1).

4. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria* che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle ammin strazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

---

(1) I comandi dei distretti che effettueranno la chiamata in due giorni consecutivi, modificheranno questo comma nel modo seguente:

« Quelli che *si trovano nel territorio dei mandamenti di* . . . . . si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano, muniti dello stesso documento, parimenti nelle prime ore del mattino del giorno 15 maggio 1916; quelli, invece, che *si trovano nel territorio degli altri mandamenti*, si presenteranno al rispettivo sindaco e col documento suddetto nelle prime ore del mattino del successivo giorno 16 maggio.

« I sindaci invieranno a destinazione i militari che loro si presentano, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è spiegato dal seguente n. 9 anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi ».

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e della Croce Azzurra e di prestare servizio, sin dal 22 aprile 1916 presso gli ospedali, i treni-ospedale, le ambulanze, le infermerie, ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa ai già riformati ascritti al personale *amministrativo* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione medesima anteriormente al 19 gennaio 1916 in cui fu pubblicato il Decreto Luogotenenziale 16 stesso mese n. 35 che chiamò a nuova visita i riformati predetti;

b) essere addetti, quali impiegati ed agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*;

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata, o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) essere incaricati, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, delle funzioni di commissario di leva presso gli uffici prefettizi ed esercitare tali funzioni per lo meno dal giorno 22 aprile 1916;

e) trovarsi in servizio nel corpo delle guardie di città, o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

f) essere funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria.

5. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria*, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere comandate, *come militari*, negli stessi stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

6. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le suddette reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedono materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e com

od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

Le disposizioni del presente numero sono anche applicabili ai militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879, chiamati alle armi a senso del precedente n. 3.

7. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragioni di studi.

Il termine utile per far valere presso i consigli di leva, i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto dell'arruolamento o sorti precedentemente) scadrà il 31 agosto 1916; ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

8. Le reclute provenienti dai già riformati, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno

. . . . .

Quelle non residenti nel detto comune si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879 hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute ed i militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879, produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

10. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati nell'anno 1879 residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute ed i militari suddetti, provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute ed ai militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879, provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute ed i militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879, provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito

11. Le reclute ed i militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879, che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50 — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20 — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

12. Le reclute che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno aspirare all'ammissione al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese del loro effettivo incorporamento, facendone domanda al distretto o al corpo.

Avvertesi a tale proposito che se le reclute ora chiamate facessero la domanda di ammissione al volontariato di un anno dopo di essere state incorporate, dovrebbero, a senso dell'art. 104 succitato, prestare l'anno di volontariato nella medesima arma nella quale si troveranno, non potendo assolutamente fare passaggio nella nuova qualità in un corpo di arma diversa da quella di assegnazione.

13. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel presente manifesto di chiamata.**

14. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . addì 24 aprile 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, e dei militari di 3ª categoria, nati nell'anno 1879, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

N. **246.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali medici in servizio attivo permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1916.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 aprile 1916.

In conformità delle disposizioni contenute nel § 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali medici dei sottonotati gradi in servizio attivo permanente per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1916 siano quelli sottoindicati:

Tenenti colonnelli medici a tutta l'anzianità 30 giugno 1915;

Tenenti medici anzianità 11 novembre 1915 fino al tenente medico Casalis Giovanni Pietro.

I documenti di avanzamento dovranno essere fatti pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **247.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Uso dei nastrini di decorazioni estere.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 00 aprile 1916.

Allo scopo di affermare anche con un segno visibile, i vincoli di fraterna solidarietà, già consacrati sui campi di battaglia dagli eserciti delle nazioni alleate, queste Ministero, su proposta del Comando Supremo, determina che *durante la guerra* i militari del R. esercito portino sulla giubba (esclusa quella di combattimento) i nastrini delle onorificenze loro concesse dai Governi delle nazioni nostre alleate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **248**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro d'avanzamento suppletivo per gli ufficiali in congedo per l'anno 1916.** — (Segretariato generale. — Divisione Stato Maggiore). – 22 aprile 1916.

Con riferimento alla circolare n. 9 del *giornale militare* del corrente anno ed in base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi gli ufficiali in congedo per essere inscritti nel quadro d'avanzamento suppletivo per il corrente anno 1916, sia portato, per ciascuna arma e per ciascun grado, alla data indicata dal seguente specchio:

ARMA	tenenti colonnelli	maggiori	capitani	tenenti	sottotenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento suppletivo.				
Fanteria	31 dicembre 1914	31 dicembre 1914	31 dicembre 1911	—	—
Cavalleria	31 dicembre 1914	31 dicembre 1914	—	—	—
Artiglieria	31 dicembre 1914	31 dicembre 1914	31 dicembre 1911	—	—
Genio	31 dicembre 1914	31 dicembre 1914	31 agosto 1910	—	—

N. B. — Per i sottotenenti ai quali sia applicabile il 3° comma dell'articolo 8 del Decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del *giornale militare*) il limite per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1916 è portato a tutto il 31 agosto 1915.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile

Il Ministro — MORRONE.

N. **249.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 22 aprile 1916.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il 16 giugno p. v.:

a) presso la Scuola militare di Modena un corso per 2500 aspiranti all'arma di fanteria;

b) presso l'Accademia militare di Torino un corso per 100 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 350 aspiranti all'arma del genio.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per la Scuola, sia per l'Accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria;

b) i militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati delle classi dal 1886 al 1891 incluse;

c) i militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati delle classi dal 1882 al 1885 incluse e quelli pure di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati della classe 1895;

d) gli inscritti di leva di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897.

3. **Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i sottufficiali di carriera nè i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.**

4. I concorrenti non ancora arruolati debbono chiedere di essere sottoposti subito alla visita medica ed arruolamento avanti al consiglio di leva, perchè sia constatata la loro idoneità al servizio militare.

Le domande di essere visitati ed arruolati dal consiglio di leva, prima del giorno stabilito nell'ordine della leva, dovranno essere presentate al comando del distretto militare, il quale prenderà prontamente accordi col competente prefetto e sottoprefetto affinchè la visita e l'arruolamento possano aver luogo senza ritardo.

5. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

6. Tutti gli aspiranti ammessi ai corsi saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi stessi.

7. I concorrenti ai corsi tanto presso la Scuola, quanto presso l'Accademia militare, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

8. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare, sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. È perciò necessario che tutti i concorrenti all'Accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla Scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'Accademia; giacchè in questo caso, quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi resterebbero esclusi dall'ammissione in entrambi gli istituti suddetti.

A parità di titolo di studio avranno la precedenza nella ammissione tanto alla Scuola quanto all'Accademia militare gli aspiranti che già si trovino alle armi alla data della presente circolare.

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'Accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria o del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

9. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'accademia militare saranno iniziati il giorno 16 giugno prossimo ed avranno termine il 15 settembre c. a.

10. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspirante ufficiale di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

11. Dopo un periodo di esperimento pratico - la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate - si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

12. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la scuola e l'accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

13. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito dai militari alle armi ed ai comandi di distretto dagli inscritti di leva e dai militari già riformati entro il 1° giugno p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0,70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dai seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto o del deposito, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo assoluto o certificato di riforma per i militari già riformati non ancora arruolati;

e) certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli inscritti della classe 1897 non ancora arruolati;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio per le reclute ed i provenienti dai riformati, già arruolati dai consigli di leva.

Tutti i documenti, esclusi quelli di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I comandi dei depositi e dei distretti, appena ricevute le domande, debbono richiedere d'ufficio il certificato generale (mod. 42 del catalogo) giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

Gli stessi comandi dovranno unire, agli incartamenti dei militari alle armi, il foglio matricolare mod. 59

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

14. Per il concorso indetto *con la presente circolare* debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle regie Scuole professionali di 2° grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti regie Scuole professionali di 3° grado: Fermo R. Istituto industriale, Foggia R. Istituto industriale « S. Altamura », Messina R. Scuola industriale, Napoli « Volta », Novara « Omar », Reggio Calabria R. Scuola industriale, Vicenza R. Istituto industriale « A. Rossi »;

Licenza della Scuola professionale di Biella;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia Scuola di tessitura in Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della Scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della Scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie Scuole medie commerciali;

Licenza della Scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della Scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

Patente di perito-capomastro della Scuola d'arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenza delle Regie Accademie e Regi Istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali;

Licenza dei Regi Conservatorî di musica di Milano, Parma, Firenze (Istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

15. I comandi di deposito e di distretto invieranno le domande di ammissione, *lo stesso giorno in cui saranno loro pervenute e anche se sprovviste di qualche documento che dovrà essere successivamente inviato*, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare

al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, *direttamente al comando del corpo d'armata*, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

16. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale*, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

17. L'invio a Modena e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi alla Scuola e all'Accademia militare avrà luogo secondo le dispesizioni che il Ministero si riserva di emanare.

18. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno *senza indugio* affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare

Il Ministro — MORRONE

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati presso la scuola militare (Modena) e presso l'accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il giorno 16 giugno p. v.:

a) un corso per 2500 aspiranti all'arma di fanteria presso la scuola militare (Modena);

b) un corso per 100 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 350 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare (Torino).

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso sia per la scuola, sia per l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di truppa alle armi di qualsiasi classe e categoria;

b) i militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati delle classi dal 1886 al 1891 incluse;

c) i militari di truppa di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati delle classi dal 1882 al 1885 incluse e quelli pure di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati della classe 1895;

d) gli inscritti di leva di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1897.

3. **Non sono ammissibili ai corsi anzidetti i sottufficiali di carriera ne i militari che facciano parte di comandi, riparti o servizi mobilitati.**

4. I concorrenti non ancora arruolati debbono chiedere di essere sottoposti subito alla visita medica ed arruolamento avanti al consiglio di leva, perchè sia constatata la loro idoneità al servizio militare.

Le domande di essere visitati ed arruolati dal consiglio di leva, prima del giorno stabilito nell'ordine della leva, dovranno essere presentate al comando del distretto militare, il quale prenderà prontamente accordi col competente prefetto o sottoprefetto affinchè la visita e l'arruolamento possano aver luogo senza ritardo.

5. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria, senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerato che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

6. Tutti gli aspiranti ammessi ai corsi saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi stessi.

7. I concorrenti ai corsi tanto presso la scuola quanto presso la Accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

8. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di

studi matematici compiuti. E' perciò necessario che tutti i concorrenti all'Accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'Accademia; giacchè, in questo caso quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi resterebbero esclusi dall'ammissione in entrambi gli istituti suddetti.

A parità di titolo di studio, avranno la precedenza nell'ammissione tanto alla Scuola quanto all'Accademia militare, gli aspiranti che già si trovino alle armi alla data del presente manifesto.

Tra i militari provvisti di uguale titolo di studio avranno la precedenza nell'ammissione all'accademia militare coloro i quali appartengano ad un reggimento di artiglieria o del genio per rispetto a quelli che appartengano ad un reggimento di fanteria o di cavalleria.

9. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'Accademia militare saranno iniziati il giorno 16 giugno prossimo ed avranno termine il 15 settembre c. a.

10. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspirante ufficiale di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

11. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

12. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la Scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

13. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi di deposito ver i militari alle armi e ai comandi di distretto per gli inscritti di leva e i militari già riformati entro il giorno 1° giugno p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.70, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo

che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, o del deposito l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo assoluto o certificato di riforma per i militari già riformati non ancora arruolati.

e) certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli inscritti della classe 1897 non ancora arruolati;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio per le reclute ed i provenienti dai riformati, già arruolati dai consigli di leva.

Tutti i documenti, esclusi quelli di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

14. Per il concorso indetto *col presente manifesto*, debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o di istituto tecnico, i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi;

Licenza delle R. Scuole professionali di 2° grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

Licenza conseguita nell'Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti R. Scuole professionali di 3° grado: Fermo, R. Istituto in-

dustriale. — Foggia, R. Istituto industriale « S. Altamura ». — Messina, R. Scuola industriale. — Napoli, « Volta ». — Novara, « Omar ». — Reggio Calabria, R. Scuola industriale. — Vicenza, R. Istituto industriale « A. Rossi ».

Licenza della Scuola professionale di Biella.

Patente di perito nella fabbricazione di tessuti, rilasciata dalla Regia scuola di tessitura in Napoli;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale dell'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza della Scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Certificato d'iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato d'ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

Certificato di promozione al 2° anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-1910;

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914.

Patente di perito-capomastro della scuola di arti e mestieri « Castellini » di Como;

Licenza delle R. Accademie e dei R. Istituti di belle arti;

Diploma di abilitazione all'insegnamento di disegno nelle scuole tecniche e normali;

Licenza dei Regi Conservatori musicali di Milano, Parma, Firenze (Istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

Licenza dei licei musicali di Roma (Santa Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini).

15. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

16. **Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.**

17. I concorrenti che abbiano già in precedenza inoltrata domanda per ottenere la nomina a sottotenenti di milizia territoriale e che accettino l'ammissione all'Accademia od alla Scuola militare come aspiranti ufficiali di complemento, dovranno, appena ammessi, rilasciare ai comandi dei predetti istituti una dichiarazione scritta con la quale rinunzino alla nomina a sottotenenti di milizia territoriale.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(602) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1916 — 29 aprile

1916 MARZO 23. - N. 250 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 421, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito » . . . . . Pag. 594

» 23. - » 251. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 422, riguardante aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi » » 596

» 30. - » 252. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 373, che fa luogo alla erezione in Ente morale del comitato nazionale delle invenzioni attinenti al materiale di guerra . . . . . » 597

1916 APRILE 16. - » 253. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 429, la quale converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale » 599

» 22. - » 254. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — EQUIPAGGIAMENTO — Militari dei riparti zappatori di nuova formazione . . . . . » 600

» 28. - » 255. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) addetti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lanciabombe da fanteria (con 1 tavola di disegno) . . . . . » 601

» 28. - » 256. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Trasmissione delle proposte ed attestazioni riguardanti benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915. . . . . » 604

» 21. - » 257. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale riguardante le norme speciali per l'avanzamento di ufficiali delle categorie in congedo durante la guerra . . . . . » 602

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 603

CIRCOLARE N. **250**. PUBBLICAZIONI MILITARI. **Decreto luogotenenziale n. 421, riguardante aggiunte varianti al « Servizio in guerra, parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 ma 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col qu sono approvate le norme ralative al « Servizio in guerra, parte — Servizi logistici (servizio delle intendenze e servizi di pri linea) »;

Visto il R. decreto del 1° dicembre 1912, n. 1462, col qu sono approvate le norme relative al « Servizio in guer parte II - Servizio per la manutenzione stradale a ter dell'esercito »;

Visto il R. decreto del 21 marzo 1915, n. 465, col qu sono approvate le aggiunte e varianti al predetto « Servi in guerra, parte II — Servizio per la manutenzione strad a tergo dell'esercito »;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affa dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al predet « Servizio in guerra, parte II — Servizio per la manute zione stradale a tergo dell'esercito »:

Pag. 1, *dopo l'ultima riga, aggiungere il seguente capoverso*:

Potrà tuttavia assegnarsi a ciascuna direzione altro pers nale secondo i bisogni particolari, in aggiunta a quello sui dicato, oltre un congruo numero di ingegneri allievi e ufficiali idraulici e di bonifica.

Al n. 5 *sostituire il seguente*:

5. L'assimilazione di rango a grado militare è stabili come segue:

Denominazione dei gradi presso l'esercito	CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DA DESTINARSI	Grado militare di assimilazione
Ispettore	Ingegnere superiore del genio civile di 2ª classe	Colonnello.
Direttore	Ingegnere capo del genio civile	Tenente colonnello.
Ingegnere di servizio	Ingegnere di sezione di 1ª classe	Maggiore.
	Ingegnere di sezione di 2ª classe	Capitano
	Ingegnere di sezione di 3ª classe	
Ingegnere	Ingegnere allievo	Tenente.
Segretario	Primo segretario di 1ª e 2ª classe dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici	Capitano.
	Segretario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con stipendio di L. 4000.	
	Segretario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con stipendio inferiore a 4000 lire	Tenente.
Aiutante	Aiutante principale	Tenente.
	Aiutante di 1ª e 2ª classe.	
	Aiutante di 3ª classe	Sottotenente.
Ufficiale d'ordine .	Ufficiale d'ordine	Sottotenente.
Personale subalterno . . .	Ufficiale idraulico.	Sottotenente.
	Ufficiale di bonifica	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo de State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei d creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oss varlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

A. SALANDRA.
ZUPELLI.
CIUFFELLI.

N. **251.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Decre luogotenenziale n. 422, riguardante aggiunte e varianti « Servizio in guerra, parte II - Organizzazione e funzionamento dei servizi ».** — (Segretariato generale — Divisio stato maggiore). — 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 656, col quale venn approvato il « Servizio in guerra, parte II — Organizzazion e funzionamento dei servizi »;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli af fari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno e de tesoro, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al « Servizio in guerra, parte II — Organizzazione e funzionamento dei Servizi ».

Pag. 35, *dopo la riga 4ª aggiungere il seguente capoverso:*

Gli ufficiali medici dei corpi annoteranno nell'apposito re gistro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche (*mo dello 467 II del catalogo*) le vaccinazioni praticate, ed allo

scadere di ogni semestre trasmetteranno lo specchio riassuntivo delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche eseguite (*modello 8 ter*, « *Norme per la statistica sanitaria* ») giusta le avvertenze apposte al modello stesso.

Pag. 59, n. 78, *comma b*), *sostituirlo col seguente:*

b) alla fine di ogni mese, oppure quando cessano di funzionare, il modello 7 prescritto dalle « *Norme per la statistica sanitaria* » (e, conseguentemente, anche i modelli 4, 5, 5 *bis*, 8).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
CIUFFELLI
RICCIO.

N. **252.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 373, che fa luogo alla erezione in Ente morale del comitato nazionale delle invenzioni attinenti al materiale di guerra.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù della autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la domanda in data 29 gennaio 1916 con la quale il «Comitato nazionale per l'esame delle invenzioni attinenti al materiale di guerra» sorto in Milano allo scopo di vagliare le invenzioni relative a tale materia e riconoscere quali fra esse meritino applicazione, chiede che al comitato stesso sia riconosciuta la personalità giuridica;

Ritenuto che il detto comitato, nella sua qualità di istituzione privata, non può facilmente e rapidamente raggiungere gli scopi propostisi, i quali sono pienamente conformi alle finalità della guerra e di utile ausilio ai Ministeri militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato nazionale per l'esame delle invenzioni attinenti al materiale di guerra è eretto in ente morale.

Art. 2.

Con successivo decreto luogotenenziale sarà approvato lo statuto fondamentale dell'ente anzidetto.

Art. 3.

Al comitato nazionale sono estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Per l'acquisto di stabili e per l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti destinati ad aumento di patrimonio non è necessaria al comitato l'autorizzazione prescritta dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CORSI.
ZUPELLI.

N. **253**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 429, la quale converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.

Art. 2.

Alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, sono aggiunte le seguenti:

1. Ogni infrazione alle disposizioni del R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, è punibile con la multa fino a lire duemila e con la detenzione fino ad un anno, le quali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze.

È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca degli apparecchi.

2. Pendente il giudizio penale, l'amministrazione può, in forza del decreto del prefetto o del governatore, ed ogni qual volta ad insindacabile giudizio dell'autorità militare, l'interesse pubblico lo esiga, mettersi immediatamente in possesso degli apparecchi e provvedere, se lo creda, alla rimozione degli impianti relativi.

Incorrerà nelle stesse pene chiunque si servirà di tali impianti, favorendo o comunque partecipando alla esecuzione dei voli.

3. In tempo di guerra le pene stabilite dai precedenti comma sono raddoppiate ed in facoltà dell'autorità militare di aggiungere la confisca degli apparecchi e la rimozione degli impianti.

4. Le pene stabilite dalla presente legge s'intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del codice penale comune e del codice penale militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

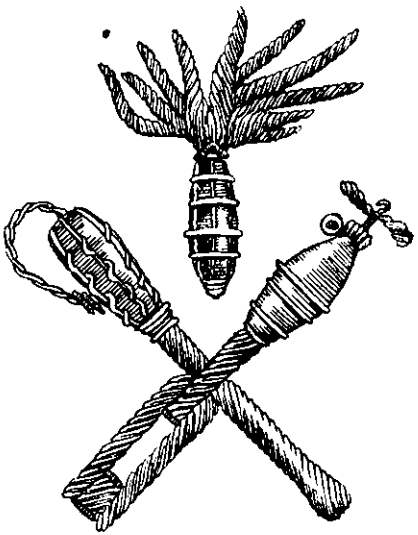
SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
DANEO.
MORRONE.
CORSI.

N. **254.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — EQUIPAGGIAMENTO. — **Militari dei reparti zappatori di nuova formazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile 1916.

I militari dei reparti zappatori di nuova formazione dei reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini, avranno lo speciale distintivo da zappatore e riceveranno gli assegni relativi, anche se in eccedenza agli organici.

I centri di mobilitazione provvederanno sollecitamente per l'acquisto dei distintivi da distribuire e per costituirne un congruo fondo per le rinnovazioni.

Il Ministro — MORRONE.



N. **255**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi per militari di fanteria e cavalleria (ufficiali e truppa) adibiti al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 aprile 1916.

È adottato il distintivo il cui disegno è riprodotto nell'unita tavola, pei militari di fanteria e di cavalleria (ufficiali e truppa) specialmente adibite al lancio delle bombe a mano ed al servizio dei lancia-bombe da fanteria.

Per gli ufficiali, tale distintivo sarà ricamato in argento, su fondo grigio-verde per la tenuta grigio-verde, e su fondo nero per la tenuta nera, e sarà applicato ad ambedue le braccia.

Per la truppa e per l'uniforme da combattimento degli ufficiali sarà ricamato in lana nera su fondo grigio-verde e dovrà applicarsi al solo braccio sinistro. I corpi interessati potranno provvedersi del numero di distintivi loro occorrenti per mezzo dei rispettivi centri di mobilitazione, i quali a loro volta, potranno dirigersi all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino per avere i campioni e le indicazioni di prezzo od altro, che loro occorressero.

Il Ministro — MORRONE.

N. **256**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Trasmissione delle proposte ed attestazioni riguardanti benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 aprile 1916.

Il 31 dicembre scorso, scadeva il termine stabilito dal decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1649, per l'invio delle attestazioni e proposte relative alle benemerenze acquistate in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915, in esecuzione del precedente decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, col quale venivano istituite medaglie da conferirsi in premio delle accennate benemerenze.

Senonchè, per le speciali condizioni in cui l'esercito è venute a trovarsi in conseguenza della guerra, alcune autorità militari, nonostante ogni buon volere e diligenza, non si son trovate in grado di conformarsi, nel prescritto termine del 31 dicembre scorso, alle disposizioni contenute nei citati decreti.

Tenuto conto della gravità delle ragioni che hanno determinato tale ritardo, si è deciso che saranno esaminate tutte le attestazioni, proposte e dichiarazioni, relative alla concessione delle medaglie di cui sopra, che ancora pervenissero da autorità militari, sempre quando, beninteso, il ritardo della loro trasmissione dipenda dalle suindicate eccezionali circostanze.

Dovrà, in ogni modo, esser cura delle dette autorità di far pervenire i documenti di cui trattasi con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Ministro — MORRONE

N. **257.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale riguardante le norme speciali per l'avanzamento di ufficiali delle categorie in congedo durante la guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 21 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194, che sospende, durante il periodo della guerra, le convocazioni della commissione centrale di avanzamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di guerra, per giudicare dell'idoneità all'avanzamento ai gradi di colonnello e di generale degli ufficiali delle categorie in congedo, i quali non siano richiamati in servizio presso l'esercito mobilitato od in territori dichiarati in istato di guerra od in piazze dichiarate in istato di resistenza, la commissione centrale d'avanzamento è sostituita da una commissione speciale di tre membri, da nominarsi con decreto ministeriale.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Agliè, addì 21 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 21ª, circolare 218, pag. 485: al prezzo di Lire 2.70, della pubblicazione 188, *sostituire:* Lire 8,30.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(607) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1916 — 2 maggio

1915 MAGGIO	1. — » 258.	DISPOSIZIONI VARIE. — Memorie storiche dei corpi, per l'anno 1915.	Pag. 605
»	1. — » 259.	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari arruolati volontari per la durata della guerra	» 606
»	1. — » 260.	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva	» 608
1916 APRILE	21. — » 261.	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	» 609
1916 MAGGIO	1. — » 262.	RECLUTAMENTO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 469, relativo ai provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare	» 612

CIRCOLARE N. **258**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Memorie storiche dei corpi, per l'anno 1915** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 1° maggio 1916.

Per opportuna norma dei comandi territoriali e dei comandi di deposito, si rammenta che giusta le norme del « Servizio in guerra - parte I » e della circolare n. 518 del 14 luglio 1915 del Comando Supremo, i corpi mobilitati inviano direttamente al Comando Supremo gli originali dei rispettivi diari storici riflettenti le operazioni in zona di guerra.

Perciò nella compilazione delle memorie storiche annuali, che debbono essere inviate al comando del corpo di stato maggiore in Roma, pur continuando detti comandi ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel IV capo dell'*Istruzione sulle matricole*, si asterranno dal ricopiare per intiero i predetti diari, limitandosi per quanto riflette tali documenti ad accennare che il corpo trovasi mobilitato.

Le copie e le minute dei diari stessi che i corpi trasmettono ai rispettivi comandi territoriali e depositi, saranno da questi enti conservate per la storia dei corpi medesimi e per ogni eventuale richiesta.

Il Ministro — MORRONE.

N. **259.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari arruolati volontari per la durata della guerra.** - (Direzione generale leva e truppa). — 1° maggio 1916.

1. In conseguenza della istituzione, nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della guerra, dell'apposito capitolo n. 101-*quater*, istituzione effettuata con decreto luogotenenziale n. 375 del 6 aprile 1916 (circolare 228 del *giornale militare*), questo Ministero determina che le famiglie bisognose dei militari *arruolati volontari per la durata della guerra* possano, d'ora innanzi, fruire di un soccorso giornaliero a carico del bilancio della guerra, analogo a quello accordato alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Tale soccorso non potrà però essere loro corrisposto che a datare del 1° aprile 1916.

2. Il soccorso suddetto potrà essere concesso soltanto ai congiunti che abbiano con i volontari i vincoli di parentela indicati dall'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915 n. 620 ed alle stesse condizioni e nella stessa misura fissata dal detto regio decreto, e cioè:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie	L. 0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro	» 0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro	» 0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro	» 1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni ovvero inabili al lavoro	» 0,70	0,60

f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate	L.	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

3. La procedura per la concessione sarà quella stessa stabilita, per le famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, dalle circolari 351 e 706 del *giornale militare* del 1915.

Quindi le famiglie dei volontari che intendono ottenere il soccorso dovranno farne domanda, scritta o verbale, al sindaco del comune ove risiedono, che, assunte in proposito le occorrenti informazioni, sottoporrà la domanda alle commissioni comunali.

4. Per i soccorsi pagati alle famiglie dei volontari, i sindaci (nella considerazione che il fondo all'uopo stanziato è distinto dal fondo ordinario pei soccorsi) compileranno appositi separati rendiconti, analoghi a quelli compilati per gli altri soccorsi, indicandovi in modo ben visibile sul frontispizio che trattasi dei soccorsi concessi alle famiglie bisognose dei volontari di guerra, e li trasmetteranno ai distretti militari nei termini fissati dal n. 10 della citata circolare 351.

5 Nei rendiconti speciali suddetti saranno dimostrati anche i soccorsi pagati alle famiglie dei volontari provenienti dai militari di 3ª categoria, e ciò pure nel caso che nel frattempo la rispettiva classe di 3ª categoria sia stata chiamata alle armi. Qualora le famiglie stesse avessero già nel passato fruito del soccorso per speciale autorizzazione del Ministero, la relativa spesa cesserà di essere dimostrata nel rendiconto ordinario per essere dimostrata, d'ora innanzi, nel rendiconto speciale.

6 I distretti chiederanno alle direzioni di commissariato i fondi occorrenti per i soccorsi alle famiglie dei volontari con richiesta separata a carico del capitolo 101-*quater*, e così pure conteggeranno la relativa spesa in separati rendiconti a carico del capitolo stesso.

7. Alle famiglie dei volontari le quali risiedano all'estero, il soccorso potrà essere corrisposto per mezzo delle regie autorità consolari, nel modo consueto. Quindi i comandi dei corpi o reparti del R. esercito, nell'inviare al R. commissariato dell'emigrazione gli elenchi, prescritti dalla circolare 750 del *giornale militare* del 1915, dei militari alle armi le cui famiglie residenti all'estero possano aver titolo al soccorso, vi comprenderanno, ove del caso, anche i volontari di guerra.

8. Per tutto ciò che, in materia di soccorsi alle famiglie dei detti volontari, non è regolato da speciali norme della presente circolare, varranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni delle citate circolari 351, 706 e 750 del *giornale militare* del 1915 e dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi* (*Atto* 118 del 1907).

Della presente circolare il Ministero invierà ai comandi dei distretti militari un congruo numero di copie, perchè le distribuiscano ai sindaci ed alle autorità prefettizie.

Il Ministro — MORRONE.

N. **260**. TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti poveri dei militari gravemente infermi degenti in ospedali territoriali e di riserva**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1916.

Si è rilevato che spesso i direttori di ospedali territoriali e di riserva, nell'informare con telegramma la famiglia di un militare che trovasi in gravi condizioni di salute dello stato del congiunto, omettono di richiedere *esplicitamente* la visita dei parenti, per guisa che a qualche autorità è sorto il dubbio se, mancando tale *esplicita* richiesta, possano rilasciarsi i documenti per il viaggio in franchigia ai parenti dell'infermo che versano in povertà. Sebbene sia da ritenere che la partecipazione delle gravi condizioni di salute del militare non abbia altro fine che quello di invitare i parenti — se credono — a visitarlo, e che, conseguentemente, tale richiesta debba considerarsi avvenuta pel solo fatto del telegramma, tuttavia questo Ministero, per rendere sempre più chiare le disposizioni vigenti in materia determina:

a) che i telegrammi con cui si dà partecipazione alla famiglia di un militare degente in un ospedale territoriale o di riserva che egli versa in pericolo di vita, sia fatto dai direttori dei detti ospedali sempre che nulla osti per la visita di qualche parente;

b) che in detto telegramma sia esplicitamente richiesta la visita stessa.

Con l'occasione si raccomanda ai direttori di ospedali di consentire, sempre che ne sia il caso, il viaggio dei parenti poveri nella 3ª classe dei direttissimi in conformità alle disposizioni date con la circolare n. 119 del corrente anno, facendo anche di ciò esplicita menzione nell'accennato telegramma.

Pregansi i direttori di sanità di richiamare in particolar modo sul contenuto della presente circolare l'attenzione dei direttori di tutti gli stabilimenti sanitari alla loro dipendenza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **261.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 169, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare.**

(Direzione generale leva e truppa). — 21 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 3 e 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra l'obbligo di servizio militare di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento è esteso ai cittadini nati negli anni dal 1875 al 1870

inclusivi, già arruolati nel R. esercito e stati inviati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo stesso, i quali siano laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2.

I cittadini di cui al precedente articolo hanno obbligo di presentare al distretto militare a cui appartengono e nel termine che sarà stabilito una dichiarazione da cui risulti che, come laureati in medicina e chirurgia, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso; alla dichiarazione deve unirsi il diploma originale di laurea.

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta nel termine prescritto la dichiarazione suddetta, è punito con una pena pecuniaria da lire 300 a lire 1500, e con la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a sei mesi. Il colpevole sconterà la pena inflittagli successivamente alla prestazione del servizio militare.

Art. 3.

Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva tutti gli inscritti e militari nati negli anni dal 1896 al 1876 inclusivi, stati riformati per qualsiasi infermità o imperfezione e non compresi fra coloro già chiamati a nuovo esame con i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, e 16 gennaio 1916, n. 35, i quali siano laureati in medicina e chirurgia.

Ai detti inscritti e militari sono applicabili le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali in quanto concernono i titoli all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria e le sanzioni stabilite per chi non si presenta al consiglio di leva per subire la nuova visita

Art. 4.

Gli inscritti e militari di cui al precedente articolo, hanno obbligo di presentare al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva e nel termine che sarà stabilito una dichiarazione da cui risulti che, quali laureati in medicina e chirurgia, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso per essere assoggettati alla nuova visita.

Chiunque, avendovi obbligo, non presenta in tempo debito tale dichiarazione, incorre nelle stesse sanzioni stabilite dal precedente art. 2.

Art. 5.

Sono esenti dalla chiamata alle armi i militari laureati in medicina e chirurgia, già in servizio presso una pubblica amministrazione, la cui opera sia ritenuta indispensabile pel servizio sanitario civile, su parere di apposita commissione presieduta dal prefetto e della quale facciano parte il medico provinciale, il comandante del distretto da cui dipende il capoluogo della provincia ed un ufficiale superiore medico designato dal comando del corpo d'armata territoriale.

Nel caso di votazione dubbia (parità di voti) la decisione spetta al comandante del corpo d'armata.

Sono del pari esenti dalla chiamata alle armi i funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale e provinciale, del Ministero dell'interno, i quali per effetto degli articoli 1 e 3 del presente decreto abbiano assunto la qualità di militari.

Art. 6.

Potranno ottenere la temporanea esenzione dal servizio militare quei medici, attualmente sotto le armi, la cui opera sia riconosciuta indispensabile, e non sostituibile presso le pubbliche amministrazioni dalla predetta commissione, sempre quando si tratti di medici dichiarati non idonei alle fatiche della guerra, e quando essi si obblighino a prestazioni attinenti al servizio sanitario militare nei luoghi di residenza.

Art. 7.

Ai cittadini laureati in medicina e chirurgia e chiamati in servizio in base agli articoli 1 e 3 del presente decreto sarà conferito il grado di ufficiale medico secondo le norme stabilite per l'esecuzione del R. decreto n. 357 del 28 marzo 1915.

Sarà inoltre corrisposto loro, a titolo di compenso per il maggiore onere di servizio loro imposto, un'indennità giornaliera che verrà stabilita dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Aglié, addì 21 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORONE.

N. **262.** — RECLUTAMENTO. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 469, relativo ai provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare.** — (Direzione generale leva e truppa) — 1° maggio 1916.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 n. 469, questo Ministero determina quanto appresso:

Cittadini nati dal 1870 al 1875
ai quali è esteso l'obbligo del servizio militare.

1. I cittadini nati negli anni dal 1870 al 1875 inclusivi già arruolati nel R. esercito e stati inviati in congedo assoluto in applicazione dell'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i quali siano laureati in medicina e chirurgia, hanno obbligo di presentare entro il giorno 16 maggio 1916 al comando del distretto militare a cui appartengono, ovvero al comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono se hanno la loro abituale residenza fuori del distretto di leva, una dichiarazione scritta da cui risulti che, quali già militari nati negli anni su indicati e quali laureati in detta facoltà, si trovano nelle condizioni previste dal decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 n. 469 per riassumere la qualità di militari.

Eguale dichiarazione dovranno presentare quei cittadini nati negli anni stessi, già rivestiti del grado di ufficiale del R. esercito, i quali, posteriormente alla data in cui, se semplici militari di truppa, sarebbero stati prosciolti dal servizio, abbiano dato le dimissioni dal grado stesso.

Unitamente all'accennata dichiarazione i cittadini di cui al presente numero dovranno esibire il diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, nonchè il foglio di congedo assoluto. In mancanza di quest'ultimo documento, dovranno inserire nella dichiarazione i dati relativi alla loro posizione di leva, e cioè comune in cui concorsero alla leva e classe con la quale furono arruolati.

2. I comandanti di distretto militare, appena ricevute le dichiarazioni di cui al numero precedente, richiederanno telegraficamente, ove il dichiarante non appartenga allo stesso distretto di presentazione, un estratto del ruolo matricolare

al distretto di leva, e nel tempo stesso inviteranno tutti indistintamente i dichiaranti a presentarsi per subire la visita medica allo scopo di accertare se essi siano tuttora idonei a prestare servizio in qualità di ufficiali medici, anche limitatamente al servizio negli ospedali territoriali.

3. Per coloro che nella visita medica saranno giudicati idonei, i comandanti di distretto provvederanno perchè negli estratti matricolari pervenuti dai rispettivi distretti di leva e in quelli che verranno desunti dai propri ruoli, sia inserita la seguente variazione dopo quella di invio in congedo assoluto:

« *Ripristinato nella posizione di militare della classe* . . . (anno di nascita) *e richiamato in servizio in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 469 del 21 aprile 1916.* »

In pari tempo, i comandanti predetti richiederanno *d'urgenza* al rispettivo presidente di tribunale la dichiarazione del casellario giudiziario, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate circa la condotta morale e politica del militare.

4. Ricevuta la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni dei carabinieri, i comandanti di distretto comunicheranno l'incartamento, compreso l'estratto matricolare e il diploma di laurea, *in piego raccomandato*, al Ministero della guerra (*Direzione generale personali ufficiali*) per i provvedimenti relativi al conferimento del grado di ufficiale, giusta l'art. 7 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 n. 469.

Per coloro che già rivestivano il grado di ufficiale e che lo perdettero in seguito a dimissione, i comandanti di distretto faranno menzione di tale circostanza nell'elenco di trasmissione al Ministero dell'incartamento suddetto.

In attesa delle deliberazioni del Ministero, i militari di cui trattasi saranno rinviati a prestare servizio nell'ospedale militare più prossimo.

5. Per i cittadini che nella visita medica di cui al precedente n. 2 fossero giudicati inabili al servizio in qualità di ufficiali medici, i comandanti di distretto provvederanno egualmente per la trascrizione a matricola della variazione relativa alla riassunzione della qualità di militari a senso del precedente n. 3, ma nello stesso tempo disporranno perchè essi siano proposti a rassegna ed avviati, muniti dei mezzi pel viaggio in 2ª classe, al più vicino ospedale militare principale.

Se in tale rassegna verrà pronunciata la decisione di riforma, il comandante di distretto provvederà perchè il mili-

tare sia ricollocato in congedo assoluto e munito di un nuovo foglio di congedo assoluto per riforma, in cui sia fatto risultare che al titolare è stata applicata la disposizione dell'art. 1 del menzionato decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 n. 469

Per coloro che in detta rassegna venissero invece giudicati idonei, i comandanti di distretto procederanno in conformità del disposto dai precedenti numeri 3 e 4.

6. La variazione di cui al precedente n. 3 ed eventualmente quella della successiva riforma in rassegna, dovranno essere riportate sui rispettivi ruoli matricolari per cura dei distretti di leva, ai quali pertanto i comandanti dei distretti di presentazione dovranno fare le necessarie comunicazioni.

I distretti di leva dovranno inoltre formare uno speciale ruolo dei già militari appartenenti al distretto stesso a cui sia stata applicata la disposizione dell'art. 1 del menzionato decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 n. 469. Tale ruolo dovrà essere conforme al modello 57-A, la cui intestazione sarà opportunamente modificata.

7. Trascorso il termine del 16 maggio 1916 fissato dal n. 1 della presente circolare, i comandanti di distretto daranno in nota al locale comando dell'arma dei carabinieri reali i nomi dei già militari che hanno presentata la dichiarazione prescritta dal numero stesso, ed interesseranno il comando medesimo ad eseguire indagini per accertare se altri laureati in medicina e chirurgia nati dal 1870 al 1875 abbiano omesso di presentare la detta dichiarazione.

Qualora da tali indagini venisse a risultare che qualche già militare nelle accennate condizioni avesse omesso di presentare la prescritta dichiarazione, il comando dell'arma dei carabinieri farà accompagnare il responsabile al comando del distretto, il quale, dopo esperito gli incumbenti di cui ai precedenti n. 3 e seguenti, farà luogo alla denunzia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 del citato decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916.

Per le indagini di cui sopra, l'arma dei carabinieri reali potrà anche valersi delle notizie che crederà di assumere presso gli uffici sanitari provinciali dell'amministrazione dell'interno.

8. Appena ricevuta la presente circolare, i comandanti dei distretti faranno pubblicare con le consuete norme in tutti i comuni un manifesto conforme all'allegato *A*, che fa seguito alla presente circolare.

Riformati nati negli anni dal 1896 al 1876 inclusivi chiamati a nuova visita.

9. Gli inscritti e i militari nati negli anni dal 1896 al 1876 inclusivi, stati riformati per qualsiasi infermità o imperfezione e non compresi fra coloro già chiamati a nuovo esame con i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, e 16 gennaio 1916, n. 35, i quali siano laureati in medicina e chirurgia, hanno obbligo di presentare entro il giorno 16 maggio 1916 al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, ovvero al prefetto e sottoprefetto del circondario in cui si trovano se abbiano la loro abituale residenza fuori del circondario di leva, una dichiarazione da cui risulti che, quali laureati in medicina e chirurgia, si trovano nelle condizioni specificate dall'art. 3 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 per essere assoggettati a nuova visita.

A tale dichiarazione dovrà unirsi il certificato di riforma, o, se si tratta di già militari, il foglio di congedo assoluto

10. I prefetti e sottoprefetti, appena ricevute le dichiarazioni di cui al precedente n. 9, faranno compilare un elenco nominativo, valendosi degli stampati in uso per le liste di leva, dei dichiaranti che appartengono per fatto di leva al proprio circondario, e al tempo stesso richiederanno *telegraficamente*, per coloro che abbiano concorso alla leva in altro circondario, il modello n. 31 prescritto per le visite per delegazione al prefetto o sottoprefetto di quest'altro circondario.

Dopo di che precetteranno i riformati che abbiano inviato la dichiarazione predetta a presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita, muniti del diploma originale di laurea.

I riformati laureati in medicina e chirurgia nati negli anni dal 1882 al 1885 e in anni successivi i quali siano compresi negli elenchi dei soggetti a nuova visita in applicazione del decreto luogotenenziale del 30 marzo u. s., n. 368, e che abbiano presentata la su accennata dichiarazione, dovranno essere radiati dagli elenchi stessi con speciale annotazione e riportati sull'elenco di cui al presente numero; per conseguenza essi dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva nelle sedute che saranno stabilite per la visita degli altri riformati laureati in detta facoltà.

Quelli di tali riformati che fossero stati già visitati in applicazione dell'ora detto decreto e che fossero stati giudicati

idonei ed arruolati, dovranno inviare la dichiarazione direttamente al comando del distretto militare, giusta quanto è stabilito dal n. 1 del manifesto (allegato *B*).

11. I riformati di cui trattasi dovranno essere precettati con la *maggiore possibile sollecitudine* a presentarsi ad una delle prime sedute ordinarie della leva sulla classe 1897 se queste siano già in corso. In caso diverso, si dovrà convocare il consiglio di leva in apposita seduta straordinaria.

12. La nuova visita di tali riformati sarà effettuata con le stesse norme stabilite dai numeri 21 e seguenti della circolare n. 212 del corrente anno, concernenti la nuova visita dei riformati per determinate imperfezioni nati negli anni dal 1882 al 1885.

Quindi anche i riformati di cui trattasi, ove ne facciano domanda, potranno ottenere i mezzi di viaggio per recarsi al capoluogo del circondario in cui devono subire la nuova visita da parte del proprio consiglio di leva o di quello all'uopo delegato.

Essi, se idonei tanto ai servizi attivi quanto a quelli sedentari, saranno arruolati nella categoria che loro spetti, per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Le formule e le variazioni di arruolamento saranno conformi a quelle prescritte per tutti gli altri riformati con la citata circolare n. 212, salvo per quanto riguarda il riferimento al decreto luogotenenziale che ha disposto la nuova visita, dovendosi in tali formule e variazioni citarsi il decreto del 21 aprile 1916, n. 469.

In ordine alla compilazione dei fogli matricolari degli idonei, si avverte che gli ufficiali delegati in 1ª presso i consigli di leva dovranno formare il foglio matricolare, mod. 59, anche per coloro che siano arruolati in seguito a visita per delegazione, tenendo presente che tale foglio, intestato al distretto di leva, non dovrà essere inviato a questo, ma bensì al distretto nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva.

Nel provvedere all'invio ai distretti dei fogli matricolari degli arruolati nelle tre categorie, invio che dovrà farsi al termine della relativa seduta e con speciale foglio di trasmissione in cui sia fatto menzione che si tratta di laureati in medicina e chirurgia, gli ufficiali delegati in 1ª cureranno altresì la trasmissione ai distretti medesimi, con le debite garanzie per evitare le eventuali dispersioni, dei diplomi di laurea prodotti dagli interessati.

13. Ai riformati giudicati ancora inabili ad ogni servizio militare, verrà consegnata una nuova dichiarazione di riforma, in cui si farà risultare che la nuova visita ha avuto luogo in applicazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 469.

I riformati dichiarati idonei ed arruolati saranno dal consiglio di leva lasciati in libertà muniti del foglio di congedo provvisorio, con l'avvertenza che dovranno tenersi a disposizione dell'autorità militare, in attesa di provvedimenti circa la loro nomina ad ufficiali medici.

A tal uopo, saranno invitati a dichiarare il loro preciso domicilio, che dovrà essere riportato sul foglio matricolare.

14. I comandanti di distretto militare, appena ricevuti i fogli matricolari degli arruolati, richiederanno *d'urgenza* la dichiarazione del casellario giudiziario al presidente del tribunale competente e le informazioni riservate all'arma dei carabinieri reali, e poscia faranno luogo ai provvedimenti di cui al precedente n. 4, avvertendo che all'incartamento da inviarsi al Ministero dovrà unirsi una copia del foglio matricolare del militare.

15. Per i già riformati arruolati che appartengono allo stesso distretto che ha ricevuto i fogli matricolari, i rispettivi comandanti provvederanno a che essi siano inscritti sui ruoli di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe del loro anno di nascita, di cui devono seguire la sorte.

Per i già riformati arruolati in seguito a visita per delegazione, i comandanti di distretto cureranno a che del relativo foglio matricolare sia estratta una copia da inviarsi al Ministero, insieme all'incartamento pel conferimento del grado di ufficiale medico, e poscia trasmetteranno l'originale del foglio stesso al distretto di leva, il quale provvederà per la inscrizione sui ruoli in conformità del primo comma del presente numero.

16. Trascorso il termine del 16 maggio 1916 fissato dal n. 9 della presente circolare, i prefetti e sottoprefetti daranno in nota al locale comando dell'arma dei carabinieri i nomi dei riformati che hanno presentato la dichiarazione prescritta dal numero stesso, e interesseranno il comando medesimo a praticare le necessarie indagini per accertare se altri laureati in medicina e chirurgia nati dal 1876 al 1896 e riformati, abbiano omesso di presentare la detta dichiarazione.

Il comando dell'arma dei carabinieri procederà a tali indagini, con le stesse norme di cui al precedente n. 7.

17. Appena ricevuta la presente circolare, i prefetti e sottoprefetti faranno pubblicare in tutti i comuni un manifesto conforme all'allegato *B*, che fa seguito alla presente circolare.

Esenzioni dalla chiamata alle armi dei laureati in medicina e chirurgia che hanno assunto la qualità di militari per effetto del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 469 e della presente circolare.

18. Giusta l'art. 5 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, sono esenti dalla chiamata alle armi i militari laureati in medicina e chirurgia, che si trovino in servizio presso una pubblica amministrazione, la cui opera sia ritenuta indispensabile pel servizio sanitario civile, su parere di apposita commissione presieduta dal prefetto della provincia in cui il militare esercita le sue funzioni.

Sono del pari esenti dalla chiamata alle armi i funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale o provinciale, del Ministero dell'interno, i quali abbiano assunto la qualità di militari in forza del citato decreto.

19. Per ottenere tale esenzione dalla chiamata alle armi, l'amministrazione in cui presta servizio il militare, dovrà farne domanda al prefetto della provincia, adducendo le ragioni per le quali si ritiene *indispensabile* l'opera del militare stesso.

Il prefetto provocherà su tale richiesta il parere della speciale commissione di cui all'art. 5 del citato decreto luogotenenziale, e, ove tale parere sia favorevole all'accoglimento della richiesta, rimetterà copia autentica delle conclusioni della commissione al comandante del distretto nel cui territorio il militare risiede.

20. In base a tale parere, il comandante del distretto inscriverà sulla matricola del militare la seguente variazione, dopo quella di riassunzione della qualità di militare, o, a seconda dei casi, quella di arruolamento:

« *Esonerato dalla chiamata alle armi ai termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 469,* »

Se il militare appartiene ad altro distretto, detta copia di parere sarà trasmessa al distretto di leva per l'occorrente variazione da riportarsi sui ruoli.

Resta inteso che, in questi casi, i comandanti dei distretti si asterranno dal far luogo alle pratiche pel conferimento a tali militari del grado di ufficiale medico. Nel caso in cui l'incartamento fosse stato già inviato al Ministero, i comandanti di distretto lo informeranno che il militare ha titolo all'esonerazione dalla chiamata alle armi.

21. Per i militari che siano funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale o provinciale, del Ministero dell'interno, l'esenzione dalla chiamata alle armi verrà concessa dai distretti militari in base a regolare dichiarazione da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, da cui risulti che il militare si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto luogotenenziale per fruire dell'accennata concessione.

22. Resta inteso che siccome la dispensa dalla chiamata alle armi contemplata dalla lettera *q*) dell'art. 1 del regolamento 13 aprile 1911 resta assorbita da quella più generale di cui all'art. 5 del citato decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, le amministrazioni comunali che, per quanto riguarda i medici condotti, si trovino nelle condizioni specificate dalla lettera *q*) del menzionato art. 1, potranno rivolgere le relative richieste al prefetto della provincia a senso del precedente n. 19.

23. Quei medici nati negli anni dal 1870 al 1875 inclusivi e quei medici nati dal 1876 al 1896, stati riformati e poi dichiarati idonei in seguito alla nuova visita, che risultino rivestiti del grado di ufficiale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta da epoca anteriore alla data del decreto 21 aprile 1916 n. 469 , saranno di pieno diritto esonerati dal rispondere alla chiamata in servizio nell'esercito.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO *A*

DISTRETTO MILITARE DI . . .

PREAVVISO per il richiamo alle armi dei militari in congedo assoluto nati negli anni dal 1870 al 1875 inclusivi laureati in medicina e chirurgia, ai quali viene esteso l'obbligo del servizio militare durante l'attuale stato di guerra.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 469;
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra;

NOTIFICA QUANTO APPRESSO:

1. I cittadini nati negli anni dal 1870 al 1875 inclusivi già arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito ed inviati in congedo asso-

luto, i quali *siano laureati in medicina e chirurgia*, e abbiano la loro abituale residenza nel territorio di giurisdizione di questo distretto militare, hanno obbligo di presentare a questo comando, non più tardi del giorno 16 maggio 1916 una dichiarazione scritta da cui risulti che quali già militari nati negli anni su indicati e quali laureati in detta facoltà, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato decreto luogotenenziale per riassumere la qualità di militari.

Eguale obbligo hanno quei cittadini nati negli anni stessi, già rivestiti del grado di ufficiale del R. esercito, i quali dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compirono il 39° di loro età, abbiano dato le dimissioni dal grado ed abbiano quindi cessato di appartenere all'esercito.

Unitamente alla predetta dichiarazione, in cui si indicherà anche il preciso domicilio, i cittadini di cui sopra dovranno presentare il diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, nonché il foglio di congedo assoluto. In mancanza di quest'ultimo documento, dovranno inserire nella dichiarazione i dati relativi alla loro posizione militare, e cioè comune in cui concorsero alla leva e classe con la quale furono arruolati, nonché tutte quelle altre indicazioni che dagli interessati fossero reputate utili.

2. Coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente numero, non presenteranno la predetta dichiarazione entro il termine del 16 maggio 1916, saranno puniti, ai termini dell'art. 2 del citato decreto luogotenenziale, con una pena pecuniaria da lire trecento a lire millecinquecento, e con la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per un tempo non inferiore ai sei mesi. Tale pena dovrà scontarsi successivamente alla prestazione del servizio militare.

3. I cittadini che abbiano inviato la dichiarazione di cui al precedente n. 1, riceveranno poi il precetto personale per presentarsi a questo distretto militare, per essere sottoposti a visita medica per accertare se siano tuttora idonei al servizio militare.

Coloro che, per il viaggio di andata e ritorno dal comune in cui risiedono al capoluogo del distretto, intendessero ottenere i mezzi di viaggio, si rivolgeranno, esibendo il precetto ricevuto, al sindaco, il quale provvederà secondo le norme stabilite per i riformati che devono recarsi al consiglio di leva per subirvi la nuova visita.

4. I cittadini che si trovino in servizio, come laureati in medicina e chirurgia, presso una pubblica amministrazione, pei quali sarà comprovato nei modi stabiliti, dopo beninteso essere stati giudicati idonei nella visita medica di cui al precedente n. 3, di essere indispensabili pel servizio sanitario civile, potranno, in base al parere

di apposita commissione, essere dispensati dall'obbligo di prestare servizio alle armi.

Potranno del pari essere dispensati da tale obbligo, sempre dopo avere riassunta la qualità di militari, coloro che siano funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale o provinciale, del Ministero dell'interno, nonchè coloro che risultino rivestiti del grado di ufficiale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta da epoca anteriore al 21 aprile 1916.

5. Ai cittadini laureati in medicina e chirurgia e chiamati in servizio in base al citato decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, i quali posseggano i voluti requisiti morali, sarà conferito il grado di ufficiale medico, con le norme stabilite per l'esecuzione del R. decreto n. 357 del 28 marzo 1915.

Sarà inoltre corrisposto loro, a titolo di compenso per il maggiore onere di servizio loro imposto, una speciale indennità giornaliera.

. . . . . addì 4 maggio 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO *B*

Chiamata a nuova visita dei riformati nati dal 1896 al 1876 laureati in medicina e chirurgia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . . . .

OVVERO

IL SOTTOPREFETTO DEL CIRCONDARIO DI. . . . .

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916, n. 469;
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra;

NOTIFICA QUANTO APPRESSO:

1. Gli inscritti di leva e i militari nati negli anni dal 1896 al 1876 inclusivi, stati riformati per *qualsiasi infermità od imperfezione* e non compresi fra coloro già chiamati a nuovo esame con i decreti luogotenenziali del 1° agosto 1915, n. 1166, 16 gennaio 1916, n. 35, i quali siano *laureati in medicina e chirurgia* e abbiano la loro abituale residenza nel territorio di questo circondario, hanno obbligo di presentare a questo ufficio di prefettura (o sottoprefettura) non più tardi del giorno 16 maggio 1916 una dichiarazione scritta da cui risulti che, quali laureati in medicina o chirurgia, si trovano nelle condizioni specificate dall'art. 3 del decreto luogotenenziale del 21 aprile 1916 per essere assoggettati a nuova visita.

A tale dichiarazione, in cui s'indicherà anche il preciso domicilio, dovrà unirsi il certificato di riforma, o, a seconda dei casi, il foglio di congedo assoluto. In mancanza dell'uno o dell'altro di questi documenti, si riporteranno nella dichiarazione stessa i dati relativi alla posizione di leva, e cioè comune di leva e anno di nascita, nonchè tutte quelle altre indicazioni che fossero necessarie per le occorrenti verifiche sulle liste o sui ruoli.

I riformati nati negli anni dal 1882 al 1885 o in anni successivi che fossero stati chiamati a nuova visita in applicazione dell'altro decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368, hanno anch'essi obbligo di presentare a questo ufficio la su accennata dichiarazione.

Quelli invece degli ora detti riformati che avessero già subito la nuova visita in base al decreto medesimo e che in questa fossero stati giudicati idonei ed arruolati in una delle tre categorie e lasciati in congedo provvisorio, dovranno inviare la dichiarazione direttamente al comando del distretto militare di residenza, unendovi il diploma originale di laurea e il foglio di congedo provvisorio recentemente ricevuto.

2. Coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, non presenteranno la predetta dichiarazione entro il termine stabilito del 16 maggio 1916, saranno puniti, ai termini dell'art. 4 del menzionato decreto luogotenenziale, con una pena pecuniaria da lire trecento a lire millecinquecento, e con la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per un tempo non inferiore ai sei mesi. Tale pena dovrà scontarsi successivamente alla prestazione del servizio militare.

3. I riformati che abbiano inviata la dichiarazione di cui al precedente n 1, saranno poi precettati a presentarsi a questo consiglio di leva, nel giorno che sarà stabilito, per essere sottoposti alla nuova visita. *Essi dovranno presentarsi muniti del diploma originale di laurea.*

Coloro che, per il viaggio di andata e ritorno dal comune di residenza a questo capoluogo, intendessero ottenere i mezzi di viaggio, si rivolgeranno, esibendo il precetto ricevuto, al sindaco, il quale provvederà secondo le norme stabilite per i riformati che devono recarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita.

4. I riformati che nella nuova visita saranno arruolati e che si trovano in servizio, come laureati in medicina e chirurgia, presso una pubblica amministrazione, pei quali sarà comprovato nei modi stabiliti di essere indispensabili pel servizio sanitario civile, potranno, in base al parere di apposita commissione, essere dispensati dall'obbligo di prestare servizio alle armi.

Potranno del pari essere dispensati da tale obbligo quei riformati arruolati nella nuova visita che siano funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale o provinciale, del Ministero dell'interno nonchè coloro che risultino rivestiti, da epoca anteriore al 21 aprile 1916, del grado di ufficiale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

5. Ai riformati arruolati nella nuova visita come laureati in medicina e chirurgia, i quali posseggano i voluti requisiti morali, sarà conferito il grado di ufficiale medico con le norme stabilite dal R. decreto n. 357 del 28 marzo 1915.

Sarà inoltre corrisposto loro, a titolo di compenso per il maggiore onere di servizio loro imposto, una speciale indennità giornaliera.

. . . . . *addì* 4 maggio 1916.

Il Prefetto (*o Sottoprefetto*)

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(668 Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1916 — 6 maggio

1916 GENNAIO 30. - N. 263. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale 478, relativo alle indennità speciali per le truppe metropolitane in Libia *Pag.* 626

1916 MARZO 30. - » 264 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 448, che applica, per la Cirenaica, le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 478, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania . . . . . » 630

1916 APRILE 12. - » 265. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la statistica sanitaria militare » . . . . . » 632

» 16. - » 266. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 439, che aumenta di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio 1915-916. . . . . » 632

1916 MAGGIO 5. - » 267. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Passaggio del servizio automobilistico dal comando del corpo di stato maggiore alla dipendenza del Ministero della guerra — Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni . . . . . » 633

» 5. - » 268 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute erariali sugli assegni . . . . . » 634

» 5. - » 269. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami per ricompense al valor militare . . . . . » 636

» 5. - » 270. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . » 636

» 5. - » 271. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Versamento del *giornale militare ufficiale* da parte dei comandi, corpi ed uffici ai distretti militari viciniori . . . . . » 637

» 5. - » 272. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . » 638

» 5. - » 273. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione delle giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 638

— ERRATA-CORRIGE. 639

CIRCOLARE N. **263.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 178, relativo alle indennità speciali per le truppe metropolitane in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra a datare dal 15 maggio 1915 ad ogni effetto di legge;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra modificato con R decreto 22 giugno 1911, n. 706;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna in Africa;

Visti i regi decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, nn. 185 e 302, 12 gennaio e 27 marzo 1913, nn. 204 e 358, che stabiliscono indennità speciali per il personale del corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, circa le indennità di guerra per le truppe in campagna in Europa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 17 febbraio 1887, che fissa le indennità speciali per le truppe in campagna, con le modificazioni apportatevi dai regi decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio 1912, n. 185, 12 gennaio e 27 marzo 1913, nn. 204 e 358 e con le altre modificazioni contenute negli articoli seguenti, sono applicabili:

1°) a datare dal 15 maggio 1915, alle truppe metropolitane, eritree e somale che si trovavano in Tripolitania (escluso il Fezzan) a quella data;

2°) a datare dal giorno dell'imbarco per la Tripolitania, compreso, alle truppe metropolitane, eritree e somale che vi furono o vi saranno destinate posteriormente al 15 maggio 1915.

Art. 2.

Agli ufficiali dei reparti metropolitani, eritrei e somali che alla data 15 maggio 1915 si trovavano già in Tripolitania (escluso il Fezzan) *da oltre un anno ininterrottamente* (qualunque sia il maggior tempo compiuto in più dell'anno), e non erano destinati a rimpatriare, è concessa la rinnovazione di metà dell'indennità di entrata in campagna stabilita dal R. decreto 17 febbraio 1887.

Agli ufficiali dei reparti suddetti che, dopo aver percepito tutta o parte dell'indennità di equipaggiamento stabilita dall'art. 10 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171, abbiano fatto ritorno in Italia, colonia Eritrea e Somalia italiana prima del 15 maggio 1915 e siano nuovamente destinati in Libia durante lo stato di guerra, è dovuta soltanto la differenza fra la somma percepita a titolo di indennità di equipaggiamento e l'indennità di entrata in campagna, oppure la metà o l'intera indennità di entrata in campagna a seconda che la nuova destinazione in Libia avvenga entro il primo anno, dopo il primo anno, o dopo due anni di permanenza in Italia, Eritrea o Somalia italiana

Art. 3.

Agli ufficiali dei riparti metropolitani, eritrei e somali presenti alla data del 15 maggio 1915 in Tripolitania (escluso il Fezzan) i quali riscossero prima di tale data l'intera indennità di equipaggiamento stabilita dal n. 1 dell'art. 10 del R. de-

creto n. 1171 in data 1° ottobre 1914, e se non erano destinati a rimpatriare, è concessa la differenza fra l'indennità di equipaggiamento suddetta e quella di entrata in campagna ed a coloro che riscossero soltanto metà dell'indennità di equipaggiamento, a senso del n. 10 dell'art. 10 del suddetto decreto, è concessa la differenza fra tale quota e la metà dell'indennità di entrata in campagna.

Similmente agli ufficiali metropolitani, eritrei e somali che, alla data 15 maggio 1915 avevano riscosso soltanto la prima metà dell'indennità di equipaggiamento per non avere compiuto 4 mesi di servizio in colonia, è concessa la differenza tra l'intera indennità di entrata in campagna e la metà dell'indennità percepita.

Art. 4.

Le disposizioni dei numeri 8 e 11 dell'articolo 10 e degli articoli 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 del R. decreto n. 1171 del 1° ottobre 1914 continuano ad essere in vigore durante lo stato di guerra, sia in Tripolitania che in Cirenaica, in quanto possono essere applicabili, mentre cessano di avere vigore dal 15 maggio 1915 tutte le altre disposizioni contenute nel detto decreto.

Art. 5.

Nel computo della differenza di cui all'articolo 16 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171, si deve eseguire il confronto:

per gli ufficiali: della sola indennità coloniale stabilita dall'art. 12 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, colla somma del corrispondente soprassoldo di guerra e della razione viveri;

per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali: del solo assegno giornaliero stabilito dalla tabella che fa seguito all'articolo 29 del suddetto decreto con la somma dell'assegno giornaliero d'Italia, del soprassoldo di guerra e della razione viveri;

per gli altri sottufficiali e militari di truppa, tanto se appartengono ai reparti indigeni come se appartengano ai reparti volontari: dell'assegno giornaliero stabilito dalla tabella che fa seguito all'articolo 35 del suddetto decreto, con la somma dell'assegno giornaliero d'Italia, del soprassoldo di guerra e della razione viveri.

Art. 6.

Gli impiegati civili addetti alle truppe in Libia che rivestono da non meno di 12 anni un grado equiparato a quello di capitano hanno diritto alle indennità di guerra spettanti ai primi capitani.

Art. 7.

A decorrere dal 1° dicembre 1915 in luogo del soprassoldo di guerra stabilito dai precedenti decreti per gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati delle truppe in Libia e per tutti i personali civili addetti alle truppe stesse, è dovuto il soprassoldo di guerra fissato dal regio decreto 23 maggio 1915, n. 677, concernente la indennità di guerra dovuta alle truppe ed ai personali addetti al regio esercito in campagna in Europa.

A decorrere dalla stessa data, in luogo delle indennità per servizi o posizioni speciali stabilite dai precedenti decreti pei sottufficiali, caporali e soldati dei reparti e servizi metropolitani in Libia, sono dovute quelle fissate dalla tabella V annessa al R. decreto n. 677, di cui al precedente comma, in quanto possono essere applicabili.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il R. decreto 20 marzo 1912, n. 302, che fissa l'indennità di equipaggiamento di lire 200 per gli ufficiali dopo quattro mesi di permanenza in Libia, e perciò tale indennità non sarà più dovuta neppure a coloro che compiano quattro mesi di effettiva permanenza in Libia dopo la suddetta data.

Art. 8.

Il decreto luogotenenziale in data 28 novembre 1915, n. 1713, relativo alla perdita e riduzione degli assegni e delle indennità di guerra per i militari puniti o responsabili di sciupio del materiale, è pure applicabile alle truppe metropolitane in Libia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Dalla data 23 maggio 1915, il pagamento delle razioni viveri in contanti dovrà effettuarsi per intero restando esente dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si intendono applicabili anche ai personali del corpo di occupazione dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MARTINI.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **264**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 448, che applica, per la Cirenaica, le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra a datare dal 15 maggio 1915 ad ogni effetto di legge;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 706;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna in Africa;

Visti i regi decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, nn. 185 e 302, 12 gennaio e 20 marzo 1913, nn. 204 e 358, che stabiliscono indennità speciali per il personale del corpo d'occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, circa le indennità di guerra per le truppe in campagna in Europa;

Visto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1916, n. 178;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni date dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, che stabiliscono il modo di calcolare la differenza fra gli assegni metropolitani e quelli coloniali per gli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa, dovranno essere applicate tanto per la Tripolitania, quanto per la Cirenaica, con effetto dal 1° dicembre 1915

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MARTINI.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **265.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte a varianti alle "Norme per la statistica sanitaria militare".** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 aprile 1916.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti. I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti, in relazione al numero di copie delle « Norme » suddette che realmente posseggono.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,10.

Il Ministro — MORRONE.

N. **266.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **— Decreto luogotenenziale num. 439, che aumenta di lire 200,000,000 lo stanziamento del capitolo 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio 1915-916.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra, pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire duecento milioni (L. 200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **267.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Passaggio del servizio automobilistico dal Comando del Corpo di Stato Maggiore alla dipendenza del Ministero della guerra — Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 maggio 1916.

Si è determinato che, a datare da oggi, l'ufficio automobilistico, con le relative attribuzioni, passi dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (territoriale) alla dipendenza del Ministero della guerra — Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni.

Si dà notizia di ciò a tutte le autorità militari, con preghiera di adottare, d'ora innanzi, per la corrispondenza con detto ufficio, il seguente indirizzo:

« Ministero della guerra — Sottosegretariato per le armi e munizioni — Ufficio automobilistico ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **268.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute erariali sugli assegni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 maggio 1916.

Dall'esame delle contabilità dei corpi risulta che non di rado essi incorrono in errori nell'applicare agli assegni le ritenute erariali e cioè:

1. Non hanno presente che allorquando i sottotenenti, oltre lo stipendio sono provvisti di qualche assegno di carattere continuativo e fisso (indennità di residenza, di servizio speciale, indennità giornaliera di lire 3,50, soprassoldo di guerra, ecc.), per modo che il loro reddito annuo fisso superi le lire 2000, essi debbono sottostare all'imposta di ricchezza mobile nella misura maggiore dell'8,625 anzichè del 7,50 che è applicabile soltanto nel caso in cui le competenze di carattere fisso e continuativo non siano superiori alle lire 2000 e cioè nel caso di sottotenenti provvisti unicamente dello stipendio (circolare 509 del 1915)

2. Applicano agli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo la ritenuta prevista dall'art. 10 della legge sulle cessioni mentre gli stipendi di cui trattasi devono andare esenti da siffatta ritenuta (circolare 509 predetta).

3. Applicano l'imposta di ricchezza mobile sulle razioni viveri in contanti mentre secondo l'art. 11 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna e la circolare 273 del 1915 esse vanno esenti da tassa.

4. Nel liquidare le differenze di stipendio dovute agli ufficiali richiamati che rivestono la qualità di impiegati civili dello Stato o agli ufficiali provvisti di pensione si limitano a dimostrare sui fogli stipendio le somme nette dovute senza indicare gli assegni dalla cui differenza esse sono costituite e senza indicare altresì sui fogli stipendio e conseguentemente sui mod. 6 R A., le varie ritenute erariali, indicazione questa ultima necessaria al Ministero per poter procedere al versamento delle tasse all'erario come gliene fa obbligo l'art. 36 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Talvolta poi, calcolano la ritenuta in conto entrate del tesoro su dette differenze, considerandole come stipendi a sè stanti e quindi prelevano le aliquote più basse della scala stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n 3212 (da 1 a 800 1 %; da 801 a 2000, 2 %; da 2001 a 3000, 3 %; da 3001 a 4000, 4 %; da 4001 a 5000. 5 %; oltre 5000, 6 % — disposizione

168 del fascicolo 11 della Raccolta — Prontuario degli assegni del Ministero del tesoro) anzichè considerarle quali complementi agli stipendi civili o alle pensioni ed applicare ad esse le aliquote di tassa corrispondenti alle somme in cui tali differenze sono comprese.

Identico errore viene commesso quando si liquidano arretrati di assegni dovuti in base a decreti di nomina aventi decorrenza per gli assegni anteriore alla data della loro pubblicazione.

Si richiama tutta l'attenzione dei corpi sulla retta applicazione di tale tassa e si traccia per norma un esempio del modo con cui si deve effettuare il calcolo della differenza di stipendio, valendosi d'uno stampato modello 100 R. A.

Pongasi il caso della liquidazione di assegni a un maggiore (senza quinquennio) richiamato, provvisto della pensione di lire 3225 annue.

	Stipendio lordo	Ritenuta tesoro	Ricchezza mobile	Contributo guerra	Netto dovuto
	—	—	—	—	
	416,66	12,66	34,84	1,51	367,65
	Pensione lorda (come da certificato d'inscrizione)				
	—				
	268,75	(1) 5,37	22,71	0,98	239,69
Resta	147,91	7,29	12,13	0,53	127,96

Nei casi d'impiegati sotto le armi il cui stipendio civile abbia ritenute diverse da quelle normali gravanti sullo stipendio militare si seguiranno le norme date con la circolare 636 del 1915

Ad evitare il danno degli ufficiali, il danno dell'Erario ed i conseguenti addebiti ai responsabili il Ministero richiama su quanto precede l'attenzione di tutti i corpi e confida che i lamentati errori non abbiano a ripetersi per l'avvenire.

Il Ministro — MORRONE.

(1) Sulle pensioni superiori alle 500 lire la ritenuta è dell'1, % su quelle superiori alle 2000 è del 2 %, vedi citata disposizione 168.

N. **269.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Reclami per ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 maggio 1916.

Per i frequenti movimenti del personale, accade spessissimo che le autorità a cui vengono presentati i reclami per ricompense al valor militare non siano quelle alla cui dipendenza i ricorrenti si trovavano quando compirono i fatti per cui ritengono di aver diritto ad una distinzione.

In tal caso i superiori che ricevono i reclami, non potendo fornire dilucidazioni sugli avvenimenti ai quali si ricollegano le lagnanze presentate, si limitano a dar corso ai reclami per debito d'ufficio, e spetta, poi, alla Commissione o al Ministero di promuovere i necessari schiarimenti da parte delle autorità che sono al corrente dei fatti; ciò che conduce ad una notevole perdita di tempo.

Per evitare tale inconveniente, il Ministero determina che, nei casi suindicati, le autorità a cui vengono presentati i reclami relativi a presunte benemerenze acquistate nell'attuale campagna di guerra, anzichè inoltrarli direttamente al Ministero, dovranno comunicarli al Comando Supremo dell'esercito, dandone in pari tempo avviso a quest'Amministrazione centrale.

Il detto Comando promuoverà sui reclami stessi i chiarimenti ed i pareri delle autorità che siano o che possano essere a conoscenza dei fatti esposti dai ricorrenti, e trasmetterà, poi, l'incartamento al Ministero, esprimendo, se lo crederà del caso, anche il proprio parere in proposito.

Il Ministro — MORRONE.

N. **270.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 maggio 1916.

L'istituto geografico militare ha allestito le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del regno d'Italia, scala 1 : 100.000,
Edizione policroma a curve e sfumo,
Edizione policroma a curve senza sfumo,

Foglio 62 (Manteva),
Foglio 63 (Legnago),
Foglio 174 (Ariano).

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo L. 1.20.

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo L. 0,60.

Il Ministro — MORRONE.

N. **271**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Versamento del *giornale militare ufficiale* da parte dei comandi, corpi ed uffici ai distretti militari viciniori.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 maggio 1916.

Risulta a questo Ministero che non tutti i comandi, corpi, ed uffici ottemperano alle prescrizioni contenute nella disposizione 3, n. 15, del fascicolo 9° della raccolta, di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, circa l'obbligo che loro incombe di versare al distretto militare più vicino le copie del *giornale militare* che avessero in più, oltre quelle stabilite.

Eppertanto, i predetti comandi, corpi ed uffici, che ancora non avessero eseguito tale versamento, sono invitati ad effettuarlo nel più breve termine possibile, per dar così modo a questo Ministero di poter distribuire le copie che risultassero in eccedenza ai comandi e corpi di nuova formazione che ne sono sprovvisti.

Si ricorda pure che i comandi di distretto a loro volta sono tenuti a far pervenire sollecitamente a questo Ministero — Direzione generale personali civili e affari generali — il prescritto elenco, anche negativo, indicante il numero delle copie del *giornale militare* che ad essi vengono versate e le annate alle quali dette copie si riferiscono.

Il Ministro — MORRONE.

N. **272.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 maggio 1916.

Alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (edizione 1° aprile 1916) saranno modificati i prezzi di cessione a pagamento (colonna 6) per le sostanze sottoindicate nel modo risultante dal seguente specchio:

Destinazione speciale	Numero categorico del Nomenclatore Categoria (II).	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	PREZZO di carico L.	PREZZO di carico C.	PREZZO di cessione a pagamento ai corpi (I) L.	PREZZO di cessione a pagamento ai corpi (I) C.	Annotazioni
O	3193	Essenza di Sandalo . .	Kg.	71	00	85	00	
O	3277	Iodolo	»	135	00	250	00	
O	3609	Vesuviana.	»	19	10	19	10	

Il Ministro — MORRONE.

N. **273.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione delle giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti di cavalleria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 maggio 1916.

Il Ministero determina di sostituire nella confezione delle giubbe di panno grigio-verde per i reggimenti di cavalleria 3°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 20°, 21°, 22°, 25°, e nelle riparazioni alle giubbe predette, per il bavero completo, o per le fiamme, il panno nero da mostreggiature al velluto.

La suddetta disposizione verrà osservata di mano in mano che occorra la sostituzione dei baveri completi o quella delle fiamme, e sin da ora per le nuove costruzioni, per tutta la durata della guerra.

Il Ministero non ritiene oppurtuno apportare varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi ed ai conti di costruzione: nel servizio delle confezioni (allorquando la materia prima per i colletti e fiamme non sia fornita dalla amministrazione militare) e nel servizio delle riparazioni (allorquando detta materia prima sia provvista dall'assuntore del servizio), si detrarrà dagli attuali conti e tariffe la differenza risultante fra il costo del velluto e quello del panno nero ai prezzi stabiliti dal nomenclatore per tali tessuti.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA CORRIGE

Circolare n. 257, pag. 602. — Nel titolo della circolare, dopo la dicitura « Decreto luogotenenziale », *aggiungere:* n. 466.

La stessa aggiunta deve farsi a pag. 593 nel titolo di detta circolare.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(613) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1916 — 13 maggio

1916 APRILE 2. N. 224. - PENSIONI. - Decreto luogotenenziale n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio . . . *Pag.* 642

» 27. » 225 - GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n 424, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace. . . . . » 644

» 27. » 226. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 499, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante — Disposizioni esecutive —. . . . . » 646

1916 MAGGIO 1°. - » 227. — PENSIONI — Decreto luogotenenziale n. 497, recante semplificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra . » 650

» 1°. » 228. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 498, col quale vengono vietate l'affissione e la distribuzione di fotografie, schizzi, disegni e modelli di armi munizioni e posizioni militari . . . . . » 657

» 4. » 229. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Decreto luogotenenziale n. 538, col quale vengono stabilite nuove norme per la precettazione dei bovini occorrenti pel R. esercito, a complemento di quelle del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, e norme per l'approvvigionamento dei foraggi e della paglia per giacitura . . . . . » 658

» 4. » 230. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 539, col quale viene estesa la obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizioni di derrate e generi occorrenti alle amministrazioni militari . . . . . » 663

» 11. - » 231. DIVISA DEGLI UFFICIALI — DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa dei personali della giustizia militare e dei farmacisti militari durante la guerra . . . . . » 664

» 11 - » 232. DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali . . . . » 665

1916 MAGGIO 12. - » 283. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento. . . . Pag.
12. - » 284. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa italiana. — Decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219. — Norme per la sua applicazione —. . . . . .
12. - » 285. — TRASPORTI. — Trasporti in servizio cumulativo tra le ferrovie dello Stato e la ferrovia centrale Umbra . . . . . .
1916 APRILE 16. - » 286. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 443, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della leva di mare delle classi 1889, 1890, 1894, 1892, 1893 e 1894. — Norme esecutive —. . . . . .

CIRCOLARE N. **274.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 2 aprile 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 866;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visti i Nostri decreti 8 agosto 1915, n. 1266, e 10 febbraio 1916, n. 161;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, e del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e per tutti i militari di truppa, di terra e di mare, e della R. guardia di finanza, che in seguito ad infermità, lesioni o ferite, divengano permanentemente inabili al servizio, la dichiarazione di congedo assoluto, rilasciata dall'amministrazione competente, tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, agli effetti dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 2.

Nel caso previsto dall'art. 4 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266, la dichiarazione di congedo è sufficiente sia pel conferimento dell'assegno temporaneo, sia per quello della pensione definitiva che, a giudizio della Corte dei conti, spetti ai militari suindicati.

I militari, che al termine dell'assegno temporaneo siano riconosciuti abili a riassumere servizio, si considereranno, agli effetti dell'ulteriore carriera e della pensione definitiva, come se fossero stati collocati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, per tutta la durata dell'assegno medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
DANEO.

N. **275.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 494, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 25 maggio 1915, n 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione di detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 che istituisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito e visto il R. decreto di pari data, n. 440, che fissa le norme per il collocamento nella posizione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalla legge 25 giugno 1911, n 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e visto il regolamento generale per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il codice penale per l'esercito e il codice penale militare marittimo;

Visto il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexies* (serie 2ª) modificato coi Regi decreti 9 dicembre 1886, n 4220, 15 agosto 1893, n. 521 e decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n 1020;

Visto il regolamento di disciplina militare approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1730, che istituisce l'ufficio di vice-avvocato generale militare;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo coi ministri del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione della pace i funzionari del personale civile della giustizia militare si considerano come facenti parte del R. esercito e sono soggetti alle leggi concernenti lo stato, la disciplina, i limiti di età, la posizione di servizio ausiliario e le pensioni degli ufficiali, secondo le norme che regolano il corpo sanitario militare. A quelli dei detti funzionari che sono laureati in giurisprudenza sono pertanto computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione di servizio ausiliario, a riposo od in riforma, quattro anni precedenti al conseguimento della laurea

Nulla è innovato per quanto riguarda gli stipendi e gli aumenti sessennali dei funzionari medesimi.

Alle denominazioni « avvocato fiscale militare » e « sostituto avvocato fiscale militare » usate nel codice penale per l'esercito e nelle altre disposizioni concernenti il personale della giustizia militare sono sostituite le seguenti: « avvocato militare » e « sostituto avvocato militare ».

Art. 2.

La corrispondenza dei gradi e delle classi dei funzionari della giustizia militare al grado militare è la seguente:

Avvocato Generale militare	Tenente generale
Vice avvocato generale militare	
Sostituto avvocato generale militare	Maggior generale.
Avvocato militare di 1ª classe	Colonnello.
» » 2ª classe	Tenente colonnello.
» » 3ª classe	
Sostituto avvocato militare di 1ª classe	Maggiore.
» » » 2ª classe	Capitano.
Segretario di 1ª classe	Tenente colonnello.
» 2ª classe	Maggiore.
» 3ª classe	Capitano.
Sostituti segretari di 1ª, 2ª e 3ª classe	Tenente.

Art. 3.

Per ricoprire le vacanze nel ruolo dei sostituti avvocati militari sarà indetto un concorso per merito fra i funzionari di segreteria dei tribunali militari, i quali abbiano l'anzianità di servizio che sarà stabilitd dal Ministero della guerra.

Le vacanze che non potessero essere ricoperte, in qualsiasi grado e classe, per difetto di funzionari idonei del ruolo della giustizia militare, potranno essere ripianate secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CARCANO.
ORLANDO.

N. **276.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 490, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690 relativa a provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, quale fu modificata con la legge 31 maggio 1913, n. 596;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra la permanenza nei gradi di sergente maggiore, di maresciallo e di maresciallo capo per la promozione al grado rispettivamente superiore è ridotta a due anni per i sottufficiali appartenenti a comandi, corpi e servizi dell'esercito operante.

Per la stessa durata l'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente maggiore dei sergenti appartenenti ai corpi, reparti, comandi o servizi suindicati è ridotta a 18 mesi, di cui tre mesi almeno di grado di sergente.

Art. 2.

Per la durata della guerra i termini ed i limiti minimi di anzianità di grado stabiliti dall'art. 2 e dall'art. 3 della legge 6 luglio 1911, n. 690, quale fu modificata dalla legge 31 maggio 1913, n. 596, sono ridotti a metà per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che siano addetti a comandi, corpi e servizi dell'esercito operante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

Disposizioni esecutive.

1. I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi appartenenti a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, i quali alla data del 23 maggio 1916 contino due anni o più di grado e siano giudicati idonei all'avanzamento, saranno promossi rispettivamente marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori con decorrenza dal 24 maggio 1916.

Similmente saranno promossi rispettivamente maestri d'arme di 1ª classe e maestri d'arme di 2ª classe i maestri d'arme di 2ª e di 3ª classe appartenenti all'esercito operante che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

2. Per la durata della guerra, i sergenti maggiori, i marescialli e maestri d'arme di 3ª classe ed i marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe appartenenti a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, che non contino ancora due anni di grado, saranno promossi al grado rispettivamente superiore, se giudicati idonei all'avanzamento, al compimento del secondo anno di grado.

3. Alle promozioni a sergente maggiore possono concorrere i sergenti dei comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante che contino almeno 18 mesi di servizio, di cui tre mesi di grado di sergente.

Avvertesi in proposito che non basta avere la prescritta anzianità di servizio e di grado ed esserne giudicato meritevole per ottenere la promozione a sergente maggiore. Le promozioni a questo grado hanno luogo soltanto per coprire i posti di sottufficiali di carriera effettivamente vacanti e, per i sergenti investiti di cariche speciali che possono essere coperte con sottufficiali di qualsiasi grado, quando siano promossi i sergenti addetti alle truppe che li precedono immediatamente nel quadro d'avanzamento.

Alle promozioni possono concorrere tanto i sergenti in servizio attivo quanto i richiamati ed i volontari per la durata della guerra, con le norme indicate nel numero 5 nella circolare n. 404 del 1915.

4 S'intende che le disposizioni suindicate non sono applicabili ai sottufficiali dei depositi, nè a quelli addetti a comandi, uffici o servizi territoriali o appartenenti a reparti dipendenti da comandi territoriali, per i quali nulla è innovato nei riguardi dell'avanzamento.

Però se questi sottufficiali vengano poi assegnati a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, essi potranno fruire della riduzione d'anzianità stabilita dal decreto luogotenenziale del 27 aprile 1916, n. 499, ma la loro promozione al grado superiore non potrà avere decorrenza anteriore a quella di tale assegnazione.

5. I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, addetti a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità, i quali alla data del 23 maggio 1916 abbiano compiuto due anni o più di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio capi con decorrenza del 24 maggio 1916.

Quelli dichiarati idonei all'avanzamento a scelta, che contino un anno di grado alla data medesima, saranno promossi a cominciare dal 24 maggio 1916, con l'avvertenza che non potrà aver luogo una promozione a scelta se non abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità.

6 Per la durata della guerra i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali addetti a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, che non abbiano ancora compiuto le suindicate anzianità di grado, saranno, se giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità, promossi marescialli d'alloggio capi al compimento del secondo anno di grado, e, se giudicati idonei all'avanzamento a scelta, potranno essere promossi marescialli d'alloggio capi dopo un anno di grado, tenendo presente l'avvertenza di cui al numero precedente.

7. L proposte d'avanzamento ai gradi di maresciallo d'alloggio maggiore, di maresciallo d'alloggio e di brigadiere possono essere estese, con quelle modalità che saranno stabilite dal comando generale dell'arma, ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali del grado immediatamente inferiore addetti a comandi, corpi, reparti o servizi dell'esercito operante, quando abbiano compiuto la metà dell'anzianità minima di grado rispettivamente prescritta per l'avanzamento a ciascun grado dagli articoli 2 e 3 della legge 6 luglio 1911, n. 690, quale fu modificata dalla legge 31 maggio 1913, n. 596.

Il Ministro — MORRONE.

N. **277.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 497, recante semplificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 886;

Vista la legge 19 aprile 1906, n. 135;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Visti i Nostri decreti 8 agosto 1915, n. 1266 e 14 ottobre 1915, n. 1496;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Provvedimenti per le pensioni dirette.

Art. 1.

Il procedimento per stabilire, agli effetti della concessione dell'assegno temporaneo o della pensione, che dipendono da cause di servizio le ferite, lesioni od infermità riportate da un militare, dovrà essere eseguito d'ufficio. E parimenti sarà eseguito d'ufficio il procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza, quando la constatazione delle ferite, lesioni od infermità da parte delle autorità militari, sia stata iniziata mentre l'interessato trovavasi ancora in attività di servizio.

Art. 2.

Quando non possa sorgere alcun dubbio circa la dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni od infermità, il consiglio d'amministrazione, o l'autorità che ne fa le veci, potrà omettere il parere di cui all'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 3.

In sostituzione dello stato di servizio di cui all'art. 46 del regolamento precitato, basterà inviare alla direzione dell'ospedale militare un estratto autentico che contenga:

a) le generalità del militare, con la esatta indicazione del luogo e data di nascita;

b) la professione da lui esercitata prima della chiamata alle armi, facendo constare se appartenesse a qualche pubblica Amministrazione;

c) la qualità, la durata e le interruzioni dei servizi prestati, nonchè gli stipendi goduti nell'ultimo triennio quando trattisi di ufficiali.

Trattandosi, invece, di militari di truppa arruolatisi da meno di 18 anni, o da meno di 15 per i carabinieri saranno sufficienti le indicazioni della data iniziale del servizio e dell'ultimo grado conseguito, aggiungendo, per i sottufficiali di tutte le armi dell'esercito e per i militari di truppa dei RR. carabinieri, l'ammontare dell'ultima paga, compresi gli aumenti quadriennali.

Art. 4.

Qualora risulti che il militare ferito od infermo appartenga a qualche amministrazione civile dello Stato o di altri enti morali, il collegio medico, nel certificato della visita sanitaria, dovrà dichiarare esplicitamente se le infermità, o i difetti riscontrati, siano tali da impedire al militare stesso anche la continuazione o la riassunzione del servizio civile.

Art. 5.

Il presidente del collegio medico, subito dopo redatto il verbale della visita, dovrà comunicarne l'esito all'interessato, facendo constare in calce al verbale stesso se questi ne accetti le conclusioni, ovvero voglia appellarsi, ai termini dell'art. 55 del citato regolamento sulle pensioni.

Art. 6.

Quando si tratti dell'amputazione di uno o più membri, o della perdita intera ed incurabile della vista, o della funzionalità di altro organo, tale da equivalere alla perdita assoluta dell'organo medesimo, e l'interessato accetti le conclusioni del collegio medico, il direttore dell'ospedale militare trasmetterà direttamente tutti gli atti al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Negli altri casi, gli atti debbono essere rimessi al direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento.

Questi, ove nulla abbia ad osservare circa le conclusioni del collegio medico, le confermerà con dichiarazione in calce al verbale comunicatogli; altrimenti, pronunzierà parere motivato trasmettendolo al Ministero insieme agli altri documenti.

Il parere dell'ispettorato di sanità sarà reso unicamente quando vi sia discordanza fra le conclusioni degli altri corpi sanitari.

Nel caso di appello, devono essere osservate le norme dell'art. 55 del citato regolamento sulle pensioni.

Art. 7.

Ove i pareri emessi, concordando nel dichiarare il militare permanentemente inabile al servizio, dissentano nella classificazione della infermità, il militare stesso potrà essere ugualmente congedato, e in via provvisoria gli potrà essere liquidata la pensione di minore importo, salvo provvedere alla liquidazione della pensione definitiva, quando l'ispettorato di sanità abbia emesso il suo parere conclusivo.

Art. 8.

Il collegio medico, ove non possa pronunciarsi definitivamente circa la gravità delle ferite, lesioni od infermità riscontrate, neppure per l'ascrizione di essa alla terza categoria, dovrà dichiarare nel certificato della visita sanitaria se il militare debba essere inviato in congedo con l'assegno temporaneo di cui all'art. 4 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266.

In tal caso dovrà stabilire quando, entro il limite massimo dei cinque anni, il militare stesso debba essere assoggettato a nuova visita.

Art 9.

Chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio, e lasci trascorrere cinque anni dalla cessazione del servizio medesimo, senza chiederne la constatazione, decade dal diritto alla pensione privilegiata.

La stessa decadenza è comminata per coloro che avendo riportato una ferita, lesione od infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, però, dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne facciano nel termine suaccennato constatare l'aggravamento, ove si manifesti.

Art. 10.

Nel caso di aggravamento dell'infermità, per la quale sia stata già liquidata la pensione, il pensionato potrà far valere i suoi maggiori diritti, presentando apposita domanda nel termine perentorio di cinque anni dal giorno della cessazione dal servizio.

Per accertare l'aggravamento delle infermità, saranno seguite le norme contenute nell'art. 60 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

L'aumento della pensione, in seguito all'eccertato aggravamento, sarà calcolato secondo le norme in vigore al momento della cessazione dal servizio, e avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 5 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266, sono applicabili anche ai personali dei banchi di Napoli e di Sicilia, dei benefici vacanti, del fondo per il culto, e delle altre amministrazioni di Stato che provvedano al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, nonchè agli iscritti alla cassa invalidi della marina mercantile.

Si applicheranno altresì a tutti gli altri personali pei quali sia ammesso dalle norme vigenti il riparto della pensione o dell'assegno fra lo Stato ed altri enti, in dipendenza dei servizi ad essi rispettivamente prestati.

Spetta, in ogni caso, alla Corte dei conti di provvedere alla liquidazione ed al riparto degli assegni anche per la quota di

pensione o per la somma di indennità, che debba fare carico ad altri enti in concorso con lo Stato.

Gli enti interessati non potranno eseguire alcun pagamento se non in base alla deliberazione della corte dei conti, notificata nelle forme di legge.

Art. 12.

Quando un militare, trovandosi in uno stabilimento sanitario, rifiuti di assoggettarsi ad una cura medica o chirurgica, dalla quale i sanitari ritengano che egli possa ottenere la guarigione od un miglioramento, le autorità sanitarie dovranno far risultare il rifiuto da processo verbale da lui firmato o crocesegnato in presenza di testimoni.

Tale processo verbale dovrà poi essere allegato agli atti sanitari, e qualora dai pareri del collegio medico, della direzione di sanità e dell'ispettorato di sanità risulti che la mancata guarigione del militare dipese unicamente dalla non eseguita cura, non si farà luogo alla liquidazione di alcuna pensione.

Se invece le autorità sanitarie ritenessero che la mancata cura impedì soltanto un miglioramento, la pensione sarà liquidata per la categoria inferiore a quella cui l'infermità viene giudicata ascrivibile, sempre che il militare risulti inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Provvedimenti per le pensioni di riversibilità.

Art. 13.

Quando nell'atto di decesso compilato dall'autorità militare, sia esplicitamente dichiarato che la morte è avvenuta in seguito a ferite o lesioni riportate in combattimento, non saranno necessari altri documenti per dimostrare che essa dipese da cause di servizio.

Art. 14.

A provare che la morte di un militare, avvenuta in seguito a ferite, lesioni, congelamenti o malattie epidemico infettive, contagiose od endemiche contratte durante il servizio prestato in guerra, è da attribuirsi a cause di servizio, saranno sufficienti i certificati degli ufficiali medici militari che accertarono la morte, quando i certificati ne contengano la esplicita dichiarazione; salvo che la Corte dei conti non ritenga necessario il parere di altre autorità sanitarie superiori.

Art. 15.

La disposizione dell'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, deve intendersi nel senso che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra corrisponde alla metà di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare giusta l'art. 2 della legge stessa, sempre quando questa ultima pensione non superi il massimo limite di L. 3000. Qualora si ecceda tale limite, resta ferma la misura sbabilita dagli articoli 100 e 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. In ogni caso, si deve eseguire la liquidazione in base allo stipendio corrispondente al grado inferiore che il militare avrebbe rivestito se non avesse ricevuto l'ultima od altre precedenti promozioni, sempre che la pensione così liquidata risulti per gli interessati più favorevole.

Art. 16.

Il padre non quinquagenario di un militare morto per una delle cause indicate nell'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, avrà diritto alla pensione di cui alla legge 19 aprile 1906, n. 135, soltanto quando risulti che il figlio era l'unico suo sostegno e che egli sia cieco o assolutamente incapace a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667.

Tali infermità dovranno essere comprovate mediante certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco del comune ove risiede l'interessato, sul quale certificato il medico provinciale dovrà poi esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne fosse il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

La Corte dei conti, quando lo creda opportuno, potrà richiedere anche il parere delle autorità mediche militari.

Le presenti disposizioni saranno applicabili alle pensioni privilegiate di guerra contemplate dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni, ma con effetto, per il godimento, da una data non anteriore al 24 maggio 1915.

Art. 17.

Qualora il genitore di un militare morto per causa di servizio sia già provvisto di una pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, e si trovi, a giudizio della Corte dei

conti, nelle condizioni di ottenere la pensione privilegiata, questa dovrà essere liquidata soltanto per la differenza fra la maggiore pensione e quella già goduta.

La disposizione di cui sopra sarà applicabile anche quando la pensione possa competere alla madre vedova od ai fratelli e sorelle nubili minorenni del militare morto.

Art. 18.

L'articolo 3 del decreto 14 ottobre 1915, n 1496, è applicabile ai matrimoni contratti durante il periodo della guerra dai militari nell'articolo stesso indicati, anche se celebrati anteriormente alla data di pubblicazione del decreto menzionato.

Disposizioni generali

Art. 19.

Nei casi in cui, per insufficiente documentazione o per altro motivo, la corte dei Conti non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla misura della pensione da conferire, liquiderà in via provvisoria la pensione nella somma che, allo stato degli atti, risulta dovuta all'interessato.

Art. 20.

Ai soli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, modificata come ai precedenti articoli, la Tripolitania è da considerarsi come in istato di guerra anche per il periodo dal 1° luglio 1914 fino al mezzogiorno del 15 maggio 1915, momento in cui lo stato di guerra medesimo venne effettivamente proclamato in virtù del R. decreto 14 maggio 1915, n. 777.

Art. 21.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 24 maggio 1915 per la durata della guerra e per cinque anni dopo la cessazione di essa.

Quelle degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 resteranno in vigore anche decorso il termine suaccennato.

Restano, però, salvi i maggiori diritti acquisiti in dipendenza di deliberazioni definitive della Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CARCANO.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
MORRONE.
CORSI.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. 278. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 498, col quale vengono vietate l'affissione e la distribuzione di fotografie, schizzi, disegni e modelli di armi, munizioni e posizioni militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri a Noi delegati;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 21 marzo 1915, n 273;
Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 313;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro guardasigilli e con i ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato esibire, esporre, pubblicare, vendere o distribuire in qualsiasi modo e sotto qualunque forma fotografie, disegni, modelli o schizzi di armi, munizioni e posizioni delle nostre truppe che non siano stati preventivamente approvati dall'autorità militare.

Art. 2.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquecento lire, senza il pregiudizio delle maggiori pene previste dall'art. 3 della legge 21 marzo 1915, n. 273.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 19 6.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
MORRONE.
CORSI.

N. **279.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 538, col quale vengono stabilite nuove norme per la precettazione dei bovini occorrenti pel R. Esercito, a complemento di quelle del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, e norme per l'approvvigionamento dei foraggi e della paglia per giacitura.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1053, ed 8 agosto 1915, n. 1228;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni recate dai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1053, ed 8 agosto 1915, n. 1228, le commissioni provinciali, di cui all'articolo 6 del detto decreto n. 1053, oltre che procedere nella incetta di animali bovini, giusta i commi *c*), *d*), *e*) del successivo articolo 7, potranno procedere come agli articoli seguenti:

Art. 2.

Ripartite fra i singoli comuni le quantità da prelevare, le commissioni provinciali potranno indire, presso i municipi od in altri luoghi, adunanze di detentori, al fine di ricevere, da questi, atti d'impegno di tenere a disposizione dell'amministrazione militare, per periodi di tempo da indicare, determinate quantità di bovini.

Qualora manchino, o non siano sufficienti tali atti d'impegno, la commissione procede alla incetta nel comune, col metodo portato dal decreto 11 luglio 1915, n. 1053.

Art. 3.

L'atto di impegno indica il peso vivo complessivo che il detentore si impegna a tenere a disposizione dell'amministrazione militare, la quantità e la qualità di animali bovini che comporranno esso peso, l'obbligo di consegnarli in buono stato di salute e di nutrizione, il periodo di tempo per cui dura l'impegno, la località ove gli animali si trovano, il luogo di consegna ed ogni altra indicazione del caso.

L'atto è firmato dal presidente della commissione e dal detentore e rimane presso la commissione stessa.

Esso è esente da tasse di bollo e registro.

Art. 4.

L'atto d'impegno importa che la merce resta vincolata a favore dell'amministrazione militare ed a disposizione di essa, salva, nell'amministrazione, la facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del citato decreto n. 1053. Il detentore è costituito custode responsabile della merce stessa fino all'effettiva consegna, sotto le sanzioni recate dall'articolo 203 del codice penale.

In qualunque tempo le commissioni hanno facoltà di procedere a verifiche del numero e delle qualità degli animali vincolati

I bovini che, all'atto della consegna, non siano dalla commissione riconosciuti in buono stato di salute e di nutrizione, verranno sostituiti con altrettanto peso vivo, scelto dalla commissione presso il medesimo detentore.

Il prezzo viene fissato dalle commissioni, in base al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228, al momento dell'effettiva consegna degli animali.

Art. 5.

La medesima organizzazione di cui al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, può provvedere all'approvvigionamento dei foraggi e della paglia per giacitura per il R. Esercito, mediante prelevamento metodico e perequato nel territorio nazionale

All'approvvigionamento dei generi di cui sopra sono estese, in quanto siano applicabili, le norme e le sanzioni di detto decreto e del presente.

Si applicano altresì le disposizioni del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, circa la obbligatorietà del prezzo

La composizione delle commissioni provinciali per tale incetta può essere integrata con disposizioni ministeriali

Art. 6.

Al fine di assicurare all'approvvigionamento le necessarie quantità dei generi di cui all'articolo precedente, le commissioni provinciali hanno facoltà di precettazione presso i detentori che non abbiano rilasciati gli atti d'impegno con le norme degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Esse hanno pure facoltà, ove non possa ottenersi bonariamente, di requisire presso chiunque, in uso temporaneo macchine, coi relativi motori ed utensili per la pressatura del foraggio e della paglia, nonchè veicoli con gli animali da tiro e veicoli a trazione meccanica, per adibirli, coi rispettivi conducenti o con altro personale, al trasporto fino ai luoghi di consegna.

Art. 7.

Le commissioni provinciali hanno facoltà di richiedere ai sindaci i ruoli della tassa bestiame od altri elenchi posseduti dal comune, con le indicazioni necessarie.

I sindaci hanno l'obbligo di coadiuvare le commissioni nell'applicazione delle disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 10 luglio 1915, n. 1053, e dal presente decreto, sotto le sanzioni di cui all'articolo 178 del codice penale in caso di rifiuto o di inadempienza.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore, dalla data della sua pubblicazione, per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
ORLANDO.
CAVASOLA.
DANEO.

Norme esecutive per il prelevamento di un secondo decimo di bestiame bovino — Incetta fieno del nuovo raccolto.

Con la fine del corrente mese venendo ad esaurirsi, per la maggior parte delle provincie del Regno, il primo decimo di bestiame bovino precettato dalle commissioni d'incetta in ap-

plicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, si rende necessario addivenire alla incetta di un secondo decimo da calcolarsi, come il primo, sui risultati del censimento del bestiame del 1908. La precettazione di tale secondo decimo sarà iniziata dalle commissioni d'incetta che hanno già esaurito il primo decimo, e successivamente dalle altre che hanno ancora disponibile bestiame precettato, seguendo le norme contenute nel citato decreto luogotenenziale n. 1053 ed in quello n 538 del 4 maggio 1916.

In applicazione poi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale n. 538 sopracitato, circa il periodo di tempo pel quale i detentori dovranno tenere a disposizione dell'autorità militare i bovini vincolati con atti impegnativi, questo Ministero prescrive che tanto per questi quanto per quelli contrassegnati a seconda del prescritto dall'articolo 7 lettera *e*) del decreto luogotenenziale n. 1053 dell'11 luglio 1915, il periodo di tempo di cui sopra sia di giorni sessanta a datare da quello cui venne firmato l'atto impegnativo od effettuata la marcatura. Trascorso tale termine, s'intende cessato l'obbligo contratto dal detentore, salva però alla commissione la facoltà di procedere, quando occorra, a nuova marcatura od a nuovo vincolo di bovini posseduti dai detentori medesimi.

Non è posto alcun limite di tempo alla durata del vincolo pei foraggi e la paglia precettati, e così pure per le macchine coi relativi motori ed utensili requisiti in uso temporaneo a senso di quanto è disposto dall'articolo 6 del citato decreto luogotenenziale n. 538.

Si confermano le norme esecutive ed esplicative che fanno seguito al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, di cui alla circolare 547 del *giornale militare* 1915, in quanto non siano in contraddizione con la presente.

Il Ministro — MORRONE.

N. **280.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 539, col quale viene estesa l'obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizioni di derrate e generi occorrenti alle amministrazioni militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto luogotenenziale del 29 agosto 1915, n. 1352;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina, di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto luogotenenziale n. 1352 del 29 agosto 1915 sono estese anche agli acquisti ed alle requisizioni delle derrate e dei generi occorrenti alle amministrazioni militari durante la guerra per l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CORSI.
ORLANDO.
CARCANO.
CAVASOLA.

N. **281**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divisa dei personali della giustizia militare e dei farmacisti militari durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1916.

In relazione ai decreti luogotenenziali n. 216 del 3 febbraio 1916, e n. 494 del 27 aprile successivo, con i quali i farmacisti militari ed il personale della giustizia militare sono considerati militari, il Ministero determina che per tutto il tempo in cui detti funzionari vengono a trovarsi nelle accennate condizioni, vestano la divisa per essi qui di seguito descritta:

1° Il personale della giustizia militare ed i farmacisti militari, in servizio presso l'esercito mobilitato, continueranno a vestire la divisa rispettivamente per essi prescritta dalla circolare n. 167 del *giornale militare* 1915, con la differenza che le controspalline della giubba saranno, invece che di panno nero, di panno grigio verde (eguale a quello della giubba), e che alle rosette ad otto punte, *distintivo di grado*, saranno sostituite le stellette a cinque punte prescritte per gli ufficiali;

2° per il personale della giustizia militare non indicato nel comma precedente, è reso obbligatorio l'uso della divisa (col berretto), della quale deve essere provvisto a mente dell'*Atto* n. 79 del 1877, avvertendo però che la giubba dovrà essere senza cordelline, senza nodi, senza finte tasche e senza

distintivi di grado alle manopole, e dovrà invece essere munita di controspalline con distintivi di grado uguali a quelli prescritti per gli ufficiali dell'esercito. I ricami, i bottoni ed i distintivi saranno in oro per tutti i funzionari, tranne per quelli di segreteria pei quali dovranno essere in argento;

3° per i farmacisti militari non in servizio presso l'esercito mobilitato è reso obbligatorio l'uso della divisa, della quale debbono essere provvisti a mente delle « prescrizioni riguardanti l'uso dell'uniforme » contenute nella pubblicazione militare n. 28 (Disposizioni riguardanti i farmacisti militari);

4° Per i personali indicati nei numeri 2 e 3 è facoltativo l'uso della uniforme grigio verde, con le modificazioni di cui al n. 1;

5° Con qualsiasi uniforme saranno adattate al bavero della giubba, pastrano, ecc. le stellette a cinque punte, rispettivamente prescritte per i funzionari della giustizia militare e per i farmacisti militari, dalla circolare n. 167 del *giornale militare* 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **282**. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO SANITARIO. — **Commissioni sanitarie centrali**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 17 febbraio 1916, riguardante le commissioni sanitarie centrali;

DECRETA:

Oltre ai compiti stabiliti con decreto ministeriale 17 febbraio 1916, viene affidato alle commissioni sanitarie centrali anche il controllo sui militari degenti nei vari stabilimenti sanitari; e pertanto ciascuna commissione avrà facoltà di visitare, riunita e in presenza dei medici curanti, i militari ricoverati in *qualsiasi luogo di cura*, nel territorio di sua giurisdizione, allo scopo di limitarne la degenza al tempo

strettamente necessario, in relazione alla entità ed alla natura della malattia o della ferita da cui sono affetti, o ad eventuali provvedimenti medico-legali da adottarsi nei riguardi dei militari medesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 11 maggio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **283**. — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti la nomina di ufficiali medici di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 maggio 1916.

A parziale modificazione delle norme per la nomina ad ufficiale medico di complemento sulla base dall'art. 57 della legge 2 luglio 1896 n. 254 e del R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, e di cui alla circolare n. 39 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero determina che al comma *d*) della circolare stessa sia sostituito il seguente:

d) a maggiore, i professori ordinari o straordinari di università, il vice direttore generale della sanità pubblica, i medici provinciali di prima classe e quelli rivestiti della carica di ispettori sanitari della sanità pubblica del Regno, e i medici o chirurghi primari dei principali ospedali in sede di capoluogo di provincia, che abbiano conseguito il posto in seguito a pubblico concorso per esami, o che siano muniti del diploma di libera docenza corrispondente allo stesso ramo nel quale sono primari.

Il Ministero determina inoltre che i laureati in medicina e chirurgia richiamati alle armi in virtù del decreto luogotenenziale n. 469 del 21 aprile 1916, i quali non abbiano mai praticata, o non esercitino più da lungo tempo la professione, siano assunti in servizio col grado di aspirante medico e sottoposti ad un esperimento della durata di due mesi presso un ospedale di riserva principale.

Al termine dell'esperimento dovranno subire un esame di idoneità, davanti ad una commissione composta del direttore di sanità e di due ufficiali superiori medici.

L'esame dovrà versare sul servizio sanitario in pace ed in guerra, e sulle principali materie cliniche, con speciale riguardo alle malattie che si verificano nei militari.

In base al risultato dell'esame i predetti aspiranti saranno nominati sottotenenti medici con diritto a successivi avanzamenti da concedere, a seconda dell'anzianità di laurea, e dei meriti individuali che saranno per acquistare nei vari servizi ai quali verranno assegnati.

Il Ministro — MORRONE.

N **284**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione dei rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. — Decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219. — Norme per la sua applicazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto l'art. 82 del regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali approvato col R. decreto 25 gennaio 1900, n 35;

Visto l'art. 69 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto l'art. 36 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie terza;

Ritenuta la convenienza di semplificare il procedimento per gli scarti di atti delle pubbliche amministrazioni, in vista delle deficienze di impiegati derivanti dallo stato di guerra;

Ritenuto parimente che, in vista degli urgenti e straordinari bisogni dipendenti dallo stato medesimo, conviene facilitare l'opera propostasi dal comitato nazionale avente sede in Roma, per la raccolta dei rifiuti di archivio a beneficio della Associazione della Croce Rossa italiana, nonchè di facilitare al mercato nazionale l'approvvigionamento di materiale per la fabbricazione della carta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra le carte delle amministrazioni dello Stato delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo al comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti di archivio, avente sede in Roma, od ai comitati ed uffici locali da esso delegati.

Art. 2.

Perchè possa farsi luogo allo scarto è necessario che, a cura dei capi dei rispettivi uffici, siano redatti gli elenchi indicati all'art. 69 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163 (1).

Tali elenchi saranno comunicati, in doppio esemplare, alla direzione dell'archivio di Stato della circoscrizione, ed ove essa li riconosca meritevoli, in tutto o in parte, di approvazione e li munisca di visto, saranno sottoposti al Ministero dell'Interno cui spetta autorizzare l'eliminazione, sentita, nei casi di maggiore importanza la giunta del consiglio per gli archivi del Regno.

Per gli elenchi o per le parti di essi che non siano approvati, la direzione dell'archivio avrà facoltà di disporre opportune verifiche od anche di promuovere la convocazione della Commissione locale, ai sensi degli articoli 82 del regolamento 25 gennaio 1900, n. 35, e 69 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, e sulla proposta da essa formulata deciderà il Ministero dell'Interno, giusta il precedente comma.

Art. 3.

La eliminazione di stampati di ogni genere fuori uso sarà disposta, senza alcuna delle formalità di cui al precedente articolo dai capi dei rispettivi uffici, che ne daranno avviso al Ministero dal quale dipendono.

(1) Questo articolo è riportato nella circolare 219 del 1914.

Art. 4.

All'atto della cessione prevista dall'articolo 1 sarà redatto un verbale contenente l'indicazione della quantità di carta ceduta, e la espressa dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilità del funzionario rappresentante dell'amministrazione, che la carta corrisponde alle partite risultanti dagli elenchi redatti ai sensi dell'art. 1 e debitamente approvati ovvero che si tratta esclusivamente di stampati fuori uso.

Art. 5.

Il comitato cessionario devè esplicitamente impegnarsi a non dare alla carta ceduta destinazione diversa da quella per la la quale fu concessa, ed a non metterla in libera circolazione curando che essa sia inviata al macero, salvo che il libero uso sia stato espressamente consentito dal Ministero dell'Interno.

L'amministrazione a cui le carte appartengono, a mezzo di propri funzionari, potrà disporre i controlli necessari per assicurarsi dell'adempimento delle condizioni cui la cessione è subordinata.

Art. 6.

Qualora, per speciali ragioni, il Ministero dell'Interno creda opportuno di prescriverlo, la carta sarà direttamente eliminata a cura degli uffici cui appartiene ed il relativo provento sarà corrisposto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Alla medesima saranno devoluti i proventi di eliminazione già approvati ed effettuati, che non siano stati ancora versati al tesoro.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al disposto del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
GRIPPO.
ORLANDO.
CORSI.
DANEO.
CARCANO.
MARTINI.
RICCIO.
SONNINO.
ZUPELLI.
CIUFFELLI
CAVASOLA.
BARZILAI.

Norme per l'applicazione del suaccennato decreto.

Le disposizioni dell'art. 3 che dispensano da ogni formalità per l'eliminazione degli stampati, debbonsi intendere applicabili soltanto agli stampati dei quali non siasi fatto uso, cioè che non siano stati completati con indicazioni manoscritte, con firme, bolli, ecc.

Per raggiungere maggiore speditezza nelle operazioni di vendita, di regola le carte saranno direttamente consegnate, con le modalità prescritte dall'articolo 4, al comitato centrale ed ai comitati ed uffici locali da esso delegati.

Allorquando, poi, in applicazione dell'articolo 6, la carta debba invece essere direttamente eliminata a cura degli uffici cui appartiene, converrà che essi facciano capo all'economato generale dello Stato presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, quale organo competente, per averne indirizzo ed istruzioni.

Le spese occorrenti per le operazioni di scarto e per il trasporto delle carte al macero saranno dedotte dall'importo da versarsi al comitato nazionale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **285.** TRASPORTI. — **Trasporti in servizio cumulativo tra le ferrovie dello Stato e la ferrovia centrale Umbra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio 1916.

Avendo la direzione dell'esercizio della ferrovia centrale Umbra consentito che i trasporti militari di generi e materiali in servizio cumulativo fra le ferrovie dello Stato e la sua linea Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide siano eseguiti in conto corrente con la produzione della richiesta mod. 444. in conformità della convenzione 18 aprile 1908, alla *Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* (ed. giugno 1912) è da fare la seguente aggiunta:

« Ferrovia centrale Umbra, linea Terni-Ponte S. Giovanni Umbertide »

Tale aggiunta sarà apportata *a penna* a detta pubblicazione, in attesa che alla variante si provveda con la pubblicazione del relativo fascicoletto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **286.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 443, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati della leva di mare delle classi 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894. — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl' inscritti di leva marittima e i militari del corpo R. equipaggi, nati negli anni 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1889 (1° ottobre 1909) a tutto il 31 dicembre 1915. sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva marittima, e quelli che risulteranno idonei alle armi saranno arruolati.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalle vigenti leggi sulla leva marittima, nonchè per quelli che esistevano al tempo della loro leva, o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni vigenti, la esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento si applicano le disposizioni dell'art 9 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Art. 2.

Dei riformati che saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria, solamente quelli che erano stati riformati nella qualità di militari saranno reintegrati nei ruoli del corpo R. equipaggi, per seguire le sorti della classe di leva marittima del loro anno di nascita, mentre tutti gli altri, cioè quelli già riformati, sia dai consigli di leva che al corpo, nella qualità d'inscritti di leva, saranno passati nei ruoli del R. esercito per seguire le sorti della classe di leva di terra del loro anno di nascita.

Art. 3.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presentano al consiglio di leva nel giorno prefisso, sono dichiarati renitenti e come tali incorrono nelle sanzioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, sono applicabili anche alle famiglie dei già riformati che siano arruolati in qualsiasi categoria per effetto dell'art. 1 del presente decreto, e che siano chiamati alle armi sia nel corpo R. equipaggi sia nel R. esercito.

A quelli di costoro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Art. 5.

Con decreto del Ministero della marina sarà stabilito per quali infermità o imperfezioni potrà eventualmente l'amministrazione far luogo alla esclusione della nuova visita di cui all'art. 1, e saranno determinate le norme per l'esecuzione della visita stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
CORSI.
MORRONE.

Norme esecutive.

Per l'esecuzione del su trascritto decreto del 16 aprile 1916, n. 443, il Ministero della marina, con sua circolare diretta alle dipendenti autorità marittime, ha stabilito che le operazioni relative alla nuova visita dei riformati contemplati dal decreto medesimo abbiano luogo, presso i rispettivi consigli di leva di mare, tra il 15 maggio e il 15 giugno 1916.

Il trasferimento nel R. esercito degli inscritti di leva già riformati che nella nuova visita saranno arruolati in 1ª, 2ª e

3ª categoria, nonchè quello dei militari già riformati al corpo e arruolati nella nuova visita stessa in 2ª e 3ª categoria, sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alla nuova visita, in guisa che esso debba essere compiuto non più tardi del 30 giugno 1916.

Per conseguenza i distretti militari, appena avranno ricevuto dalle capitanerie di porto gli elenchi nominativi dei suddetti già riformati arruolati nelle nuove visite e gli estratti matricolari ad essi relativi, procederanno, con le norme di cui al § 703 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, all'aggiunzione dei già riformati stessi sui ruoli matricolari delle rispettive categorie e classi di nascita. Nella variazione di passaggio all'esercito si dovrà citare l'art. 2 del predetto decreto luogotenenziale del 16 aprile 1916, n. 443.

I già riformati di cui trattasi saranno lasciati in congedo provvisorio con l'obbligo di presentarsi per assumere servizio nell'esercito, come sarà a suo tempo disposto, in occasione della chiamata alle armi dei riformati della leva di terra nati dal 1882 al 1885 sottoposti a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916, n. 368, e le cui operazioni di rivisita sono ora in corso.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(616) Roma 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1916 — 20 maggio

1916 APRILE 27. - N. 387. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 517, col quale viene modificato il capoverso dell'articolo 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 . . . . . *Pag.* 678

1916 MAGGIO 4. - » 388. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 546, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 84 e 104-ter dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 sono aumentati rispettivamente di lire 70 milioni e 330 milioni . . . . . » 679

» 18. - » 389. — ORDINAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 567, riguardante l'istituzione di un ispettore straordinario per la vigilanza delle truppe che si trovano fuori della zona di guerra . » 680

» 19. - » 390. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro di avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria e per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del corpo di amministrazione in servizio attivo permanente per l'anno 1916 . . . . . » 684

» 19. - » 391. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-916 e delle loro famiglie . . . . . » 682

» 19. - » 392. — SERVIZIO DEL GENIO. — Requisizioni d'immobili in zona di guerra. . . . . » 682

» 19. - » 393. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità vestiario agli ufficiali di riserva richiamati. » 683

» 19. - » 394. — DISCIPLINA. — Licenze . . . . . » 683

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 684

CIRCOLARE N. **287.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 517, col quale viene modificato il capoverso dell'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso dell'art. 8 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, è modificato come segue:

« Uguale concessione è fatta agli ufficiali che ultimarono o ultimeranno con successo il corso di esperimento di cui al R. decreto 24 settembre 1898, n. 428, avendolo iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, n. 601 (13 luglio 1913) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **288.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 546, col quale gli stanziamenti dei capitoli numeri 81 e 101-ter dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati rispettivamente di lire 70 milioni e 330 milioni.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù della autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » lire trecento trenta milioni (330 000.000).

Capitolo n. 81 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire settanta milioni (lire 70.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO
MORRONE.

N. **289.** — ORDINAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 567, riguardante l'istituzione di un ispettore straordinario per la vigilanza delle truppe che si trovano fuori della zona di guerra.** — (Gabinetto del ministro). 18 maggio 1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e le successive modificazioni;

Considerata la opportunità di creare un organo con l'autorità necessaria per esercitare durante la guerra azione di ispezione sulle truppe e sui servizi alla dipendenza dei comandi di corpo d'armata territoriali;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita per la durata della guerra la carica di ispettore straordinario a disposizione del ministro della guerra, con rango di comandante di armata e con i diritti e le prerogative inerenti, compresa la classificazione al n. 5 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, per l'ordine di precedenza fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, modificato coi RR. decreti 3 febbraio 1901, n. 33, e 5 maggio 1910, n. 292.

Egli ha per ufficio di vigilare sul buon andamento dei servizi presso le truppe dipendenti dai comandi di corpo di armata territoriali e di eseguire ispezioni secondo le istruzioni che gli saranno impartite dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CARCANO.

N. **290.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro di avanzamento suppletivo per i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria e per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente per l'anno 1916.** — (Segretariato generale — Divisione statomaggiore). — 19 maggio 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi

i tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria, i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento suppletivo pel corrente anno 1916 siano portati come sotto è indicato:

Tenenti colonnelli di cavalleria a tutto il 6 dicembre 1915.

Tenenti colonnelli d'amministrazione a tutto il 31 dicembre 1914.

Maggiori d'amministrazione a tutto il 31 dicembre 1914.

Capitani d'amministrazione a tutto il 31 dicembre 1908.

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **291.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale. — Divisione personale del Ministero). — 19 maggio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare 244 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Associazione aviatori-aeronauti d'Italia: 5 medaglie d'oro e 5 d'argento, da assegnarsi alle scuole aviatori, per quei volontari che primi avranno conseguito il brevetto militare.

Il Ministro — MORRONE.

N. **292.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Requisizioni d'immobili in zona di guerra.** — (Direzione generale del genio). — 19 maggio 1916.

Giusta quanto è disposto dalle prescrizioni contenute nel regolamento di servizio in guerra — richiamate alla lettera *G* della circolare n. 898 *giornale militare* 1915 — si fa presente che le requisizioni di immobili e cose mobili in essi contenute che si effettuano nelle località comprese nella zona di

guerra, nelle piazze forti dichiarate in stato di resistenza e nei comuni costieri del litorale Adriatico, debbono essere regolarizzate a mente delle disposizioni del Comando Supremo.

Resta quindi inteso che qualora le autorità territoriali debbono provocare disposizioni superiori in ordine alle dette requisizioni si rivolgeranno al prefato Comando Supremo, anzichè al Ministero.

Il Ministro — MORRONE.

N. **293.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità vestiario agli ufficiali di riserva richiamati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 maggio 1916.

Con la circolare 537 del 1915 fu avvertito che l'indennità vestiario di L. 200 stabilita per gli ufficiali di riserva era dovuta esclusivamente a quelli di essi stati richiamati in servizio d'autorità prima della mobilitazione, in base alla facoltà straordinaria concessa pel tempo di pace dai regi decreti 24 gennaio 1915, n. 43 e 22 aprile 1915, n. 500 (circolari 59 e 304 del 1915).

Continuando a pervenire quesiti riguardo a tale indennità, si avverte che la medesima non è dovuta agli ufficiali di riserva richiamati dopo indetta la mobilitazione, perchè il loro richiamo non avviene più in applicazione dei due decreti dianzi accennati, bensì per la facoltà che il Governo già aveva per la legge 25 gennaio 1888. n. 5177 (art. 6) circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (Disposizione 2ª del fascicolo 30 della raccolta, bozze di stampa).

Il Ministro — MORRONE.

N. **294.** — DISCIPLINA. — **Licenze.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 maggio 1916.

A complemento delle prescrizioni contenute nel regolamento per le licenze nel R. esercito, il Ministero determina:

1° Il direttore dello stabilimento sanitario militare che invia direttamente in licenza di convalescenza un ufficiale o militare di truppa, deve partecipare al comando del corpo (o deposito) la natura della ferita o malattia, la durata della li-

cenza, il giorno in cui essa scade ed il preciso recapito domiciliare dell'ufficiale o militare di truppa.

2° Sulla lettera o sul foglio di licenza si dovrà indicare la natura della ferita o malattia per cui l'ufficiale od il militare di truppa fu in cura.

3° Gli ufficiali inviati in licenza hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito domiciliare ed eventuali varianti sia al proprio comandante di corpo (o deposito), sia al comando del presidio, o in mancanza di esso al comando della divisione militare territoriale che ha giurisdizione sulla località da essi prescelta per fruire della licenza.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA CORRIGE

Circolare n. 281, pag. 644. — Al terzo comma, *invece di:* « atto 79 », *leggasi:* « atto 99 ».

Circolare n. 283, pag. 666. — Nella riga 7ª del comma *d*) alle parole: « o che siano muniti » *sostituire:* « e che siano muniti ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

---

(620) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1916 — 23 maggio

1916 MARZO 5 - N **295**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa italiana. . . . . *Pag.* 685

1916 MAGGIO 11. - - **296**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale che modifica il 3° comma dell'art. 4 del regolamento sul reclutamento del personale dell'associazione. . . . . » 745

1916 MARZO 5. - - **297**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana . . . . . » 746

1916 MAGGIO 11. - - **298**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale che provvede per il collocamento fuori quadro e in soprannumero di ufficiali della Croce Rossa in determinate condizioni e stabilisce alcune norme esecutive per l'avanzamento. . . . . » 784

CIRCOLARE N. **295**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa italiana.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 1768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi alla Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R decreto 5 febbraio 1911, che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi e si trovano in condizioni speciali, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 e modificato con R. decreto 17 maggio 1914, n. 548 e con R. decreto 18 maggio 1915, n. 668;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa, chiamate in servizio in tempo di guerra;

Visto il regolamento 11 giugno 1915 per l'applicazione del predetto decreto;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso « Regolamento per il reclutamento del Personale della Croce Rossa Italiana », firmato, d'ordine nostro, dai Ministri della Guerra e Marina.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
CORSI.

Regolamento per il reclutamento del Personale della Croce Rossa italiana

GERARCHIA.

Art. 1

La progressione dei gradi nella gerarchia del personale della Croce Rossa italiana e la sua equiparazione a grado militare, è la seguente:

PERSONALE DI ASSISTENZA — *Truppa.*

	Equiparato al grado di:
1°. Inserviente (portaferiti, trombettiere, attendente, lavandaio, aiutante di cucina, ecc.)	Soldato.
2°. Infermiere	»
3°. Cuoco	Caporale, Carabiniere
4°. Meccanico automobilista conducente	» »
5°. Sorvegliante di 2ª classe	» »
6°. Sorvegliante di 1ª classe	Caporale maggiore - Appuntato dei Reali Carabinieri
7° Capo sorvegliante di 2ª classe	Sergente - Vice brigadiere dei Reali Carabinieri.
8° Capo sorvegliante di 1ª classe	Sergente maggiore - Brigadiere dei Reali Carabinieri.
9° Assistente amministrativo	Maresciallo maggiore - Maresciallo d'alloggio maggiore dei Reali Carabinieri.

PERSONALE PROVVISORIO.

Aspiranti medici (1).

PERSONALE DIRETTIVO — *Ufficiali.*

		Equiparato al grado di:
1°.	Contabile di 2ª classe	Sottotenente.
2°.	Commissario amministr. di 3ª classe	»
3°.	Farmacista di 2ª classe	»
4°.	Medico assistente di 2ª classe	»
5°.	Cappellano e ministro di culto	Tenente.
6°.	Contabile di 1ª classe	»
7°.	Commissario amministr. di 2ª classe	»
8°.	Farmacista di 1ª classe	»
9°.	Medico assistente di 1ª classe	»
10°.	Contabile revisore	Capitano (o Primo Capitano).
11°	Commissario amministr. di 1ª classe	»
12°.	Farmacista capo	»
13°.	Medico capo	»
14°.	Ispettore amministr. di 2ª classe	Maggiore.
15°.	Ispettore farmacista	»
16°.	Ispettore medico di 2ª classe	»
17°.	Ispettore amministr. di 1ª classe	Tenente colonnello.
18°.	Ispettore medico di 1ª classe	» »
19°.	Ispettore amministr. principale	Colonnello.
20°.	Ispettore medico principale	»
21°.	Ispettore generale	»

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2.

Nessuno può ricoprire un grado, nel personale dell'Associazione, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e se la condizione sociale non sia compatibile col decoro del grado stesso.

(1) La categoria degli *aspiranti medici*, istituita in analogia a quanto fu stabilito per il R. Esercito con R. D. 25 maggio 1915, n. 898, ha carattere temporaneo.

Art. 3.

Per essere ammessi nel personale dell'Associazione, oltre all'avere il certificato penale netto, occorre che l'aspirante abbia sempre tenuta una condotta irreprensibile, sia morale che politica.

\rt. 4.

Possono concorrere all'arruolamento nel personale dell'Associazione, destinato ai servizi delle unità mobili, soltanto i cittadini dello Stato che abbiano 20 anni compiuti e non superino il 48° anno di età, sia per il personale di assistenza, sia per il personale direttivo.

Possono concorrere all'arruolamento nel personale destinato ai servizi territoriali, tutti i cittadini dello Stato che non superino il 60° anno di età, tanto per il personale direttivo, quanto per quello di assistenza, sempre che le condizioni fisiche ed intellettuali siano tali da dare affidamento per un utile e proficuo servizio.

Gli arruolati per i servizi territoriali potranno essere destinati a prestar servizio in un qualsiasi stabilimento territoriale, impiantato nella circoscrizione cui essi sono effettivi.

In caso di bisogno, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, l'Associazione della Croce Rossa potrà assumere in servizio anche personale direttivo e di assistenza, esclusivamente per servizî locali o per servizî speciali, con temporanea assimilazione di grado, ai soli effetti amministrativi, ed anche senza tale assimilazione.

L'Associazione potrà disciplinare con apposite norme il funzionamento di servizî speciali e l'assunzione di personale per tali servizî, la quale peraltro dovrà rivestire sempre carattere straordinario e temporaneo.

Art. 5.

Dei cittadini che hanno obblighi di leva possono essere arruolati solo quelli in congedo illimitato che trovansi inscritti, con qualsiasi grado, nella milizia territoriale (1ª, 2ª e 3ª categoria), fatta eccezione per coloro che prestarono effettivo servizio, sotto le armi, nell'artiglieria e genio, e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Art. 6.

Possono concorrere all'arruolamento, nei limiti di età stabiliti dall'art. 4, anche gli ufficiali di ogni arma della milizia territoriale, in congedo provvisorio e della riserva del R Esercito, conservando lo stesso grado e l'anzianità.

Art. 7.

I riformati dal R Esercito possono essere ammessi nel personale direttivo e di assistenza per i servizi mobili, qualora da visita passata da un sanitario del Comitato, o da un ufficiale medico dell'Associazione, all'uopo autorizzato, risulti la idoneità al servizio in una unità mobile.

In caso negativo, potranno essere nominati per i servizi territoriali, sempre quando non trattisi di difetti incompatibili con l'uso della uniforme.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi nel personale dell'Associazione coloro, ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perchè ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati nell'art. 1 del vigente Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi e negli specchi annessi al Regolamento stesso, approvato con R. Decreto 13 aprile 1911, n. 374, modificato con R. Decreto 17 maggio 1914, n. 668, e con Decreto Ministeriale 22 maggio 1915.

Potranno invece essere ammessi coloro, i quali ricoprano una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, che consentano la concessione della dispensa soltanto a richiesta dei capi degli uffici (art. 5, secondo comma, del suddetto Regolamento): purchè tale concessione non sia ancora intervenuta e sia stata revocata.

Tutti gli appartenenti al personale dell'Associazione, che, all'andata in vigore delle presenti norme, fossero già stati dichiarati indisponibili per effetto del suaccennato regolamento o fossero dispensati in seguito dalle chiamate alle armi, saranno trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, in un apposito « ruolo degli indisponibili », da istituirsi presso il Comitato Centrale per gli ufficiali e presso ogni Comitato Regionale per la truppa, distinto per il personale mobile e per quello territoriale.

Costoro saranno nuovamente trasferiti nei ruoli normali, non appena revocata la dispensa loro concessa; in tal caso seguiranno però nel ruolo normale l'ultimo inscritto, di pari grado ed anzianità.

Art. 9.

Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione, prima di essere ammessi, dovranno dichiarare di non avere alcun impegno verso l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta; e nel caso avessero appartenuto alla detta Associazione, dovranno indicare per qual motivo cessarono di farne parte, dipendendo anche da ciò la loro ammissione nel personale della Croce Rossa.

Art. 10.

Il personale direttivo e gli aspiranti medici sono nominati dal Presidente dell'Associazione.

Il personale di assistenza è nominato dai Presidenti dei Comitati Regionali, per delegazione affidata loro dal Presidente dell'Associazione. Nella trattazione delle pratiche relative all'arruolamento di tale personale essi dovranno sempre attenersi a tutte le disposizioni indicate nel presente regolamento.

Art 11.

Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo devono quindi essere indirizzate al *Presidente dell'Associazione*, cui dovranno sempre pervenire per il tramite dei Comitati Regionali, e quelle del personale di assistenza al *Presidente del Comitato Regionale* della propria circoscrizione.

Tutte le domande debbono essere redatte su uno stampato, che viene rilasciato dai Comitati della Croce Rossa. (Vedi allegato mod. n. 1).

Qualora, per parte dei richiedenti, sia chiesta una ricevuta dei documenti presentati, i Comitati potranno ad essi rilasciarla. (Vedi allegato mod. n. 2).

Art. 12.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) foglio di congedo illimitato se il richiedente è tuttora ascritto al R. Esercito, il foglio di congedo assoluto, se ha

cessato di farne parte, o la dichiarazione di riforma, per i riformati dai Consigli di leva;

c) certificato di uno dei Sanitari di cui al precedente art. 7, o, quando non sia possibile, del medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal Sindaco, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è scevro da difetti organici;

d) attestato del Sindaco, o del Direttore della fabbrica, dello stabilimento o della amministrazione a cui appartiene, che accerti la professione, l'arte o il mestiere che l'aspirante esercita;

e) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenze, lauree, ecc.) richiesti per l'ammissione alle varie specialità, e tutti quegli altri documenti che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno la domanda, nonchè il grado di coltura, la conoscenza di lingue straniere od altro.

Il certificato di penalità verrà richiesto dal Comitato regionale interessato al Procuratore del Re del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante. (Vedi allegato, mod. n. 4).

Se il richiedente riveste, all'atto dell'arruolamento, il grado di ufficiale dell'Esercito, dovrà presentare il brevetto di nomina; e se ha appartenuto, come ufficiale, sia al R. Esercito che alla R. Marina, oltre il decreto di nomina dovrà anche presentare il decreto di accettazione delle dimissioni.

Art. 13.

I Comitati di sezione o di distretto delegati di ricevere domande di arruolamento, le rimetteranno, coi documenti presentati, al Presidente del Comitato regionale da cui essi dipendono.

I Presidenti dei Comitati regionali, se trattasi di domande per l'ammissione nel personale di assistenza, le tratterranno presso di loro esaurendo tutte le pratiche relative all'arruolamento; se trattasi invece di domande per l'ammissione nel personale direttivo o per la nomina ad aspiranti medici, dovranno rimetterle al Presidente dell'Associazione, corredandole degli elenchi di proposta, in duplice copia. (Vedi allegato mod. n. 3).

Art. 14.

I Comitati regionali e quelli da essi delegati, ai quali pervengono domande di ammissione nel personale dell'Associazione, sono incaricati di accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti.

Art. 15.

Se i richiedenti risultano ascritti, come militari di truppa, alla milizia territoriale, ancorchè provenienti dalla riserva navale, i Presidenti dei Comitati regionali, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi, per informazioni, ai rispettivi distretti militari. (Vedi allegato mod. n. 6)

Art. 16.

I Comitati regionali, per quanto riguarda gli arruolandi sia nel personale direttivo che nel personale di assistenza, richiederanno altresì informazioni sulla loro condotta morale e politica, rivolgendosi alla R. Questura ed ai RR. Carabinieri.

Art. 17.

Gli ufficiali di milizia territoriale e di riserva, ed i militari di truppa appartenenti alla milizia territoriale, inscritti nel personale della Croce Rossa, in base al disposto dell'art. 6 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, sono dispensati dall'obbligo di rispondere alle chiamate indette per i militari del R. Esercito.

Sono peraltro obbligati a presentarsi alle chiamate della Croce Rossa.

Le chiamate in servizio dell'Associazione si effettuano, per tutti gli inscritti, mediante precetti personali. (Vedi allegati mod. n. 12 e mod. n. 13)

Art. 18.

Per tutti gli ammessi nel personale direttivo e quali aspiranti medici della Croce Rossa, che siano militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª o 3ª categoria, il Presidente dell'Associazione darà corso, non appena sia stato firmato il brevetto di no-

mina, alle pratiche di cui al Capo IV, paragrafo 3, delle Istruzioni del Ministero della Guerra per l'applicazione del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi. (Vedi allegato, mod. n 5).

Per tutti gli ammessi nel personale di assistenza tali pratiche saranno eseguite dai Presidenti dei Comitati regionali.

Anche per i militari di milizia territoriale provenienti dalla R. Marina le pratiche dovranno eseguirsi presso i distretti militari, come per gli altri militari di milizia territoriale.

A senso del § 3 n. 98 dell'Istruzione suaccennata, dovranno essere notificate ai Comandi dei distretti, volta per volta, dal Presidente dell'Associazione per gli appartenenti al personale direttivo e dai Presidenti dei Comitati regionali per il personale di assistenza, le variazioni che importino, per qualsiasi motivo, la cessazione della dispensa.

La Presidenza dell'Associazione notificherà al Ministero della Guerra (Direzione Generale competente):

1° le ammissioni nel personale della Croce Rossa di individui rivestiti del grado di ufficiali nella milizia territoriale, nella riserva del R. Esercito, e di ufficiali in congedo provvisorio, affinchè il Ministero stesso possa tenerne conto nei ruoli degli indisponibili;

2° la cancellazione degli ufficiali stessi dal ruolo del personale suddetto.

Art. 19.

L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che siano stati ammessi a far parte del personale direttivo o di assistenza, decorre dalla data del brevetto di nomina.

Essi quindi non potranno rifiutare di ritirare il brevetto stesso e di firmare il relativo modulo di ricevuta. (Allegato mod. n. 7 per gli ufficiali e allegato mod. n. 8 per il personale di assistenza).

Art. 20.

I Comitati regionali rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato Centrale l'elenco del personale arruolato, come è prescritto dall'art. 65 del Regolamento generale.

Allorquando eseguiranno promozioni e cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare tosto partecipazione al Comitato Centrale per le opportune annotazioni.

Art. 21.

Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza a darne avviso al Comitato presso il quale furono arruolati, ed a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi, onde evitare le penalità prescritte per i renitenti, in caso di inobbedienza alla chiamata in servizio, o la cancellazione dai ruoli per irreperibilità.

Art. 22.

Le ferite e le infermità che, in caso di guerra, fossero incontrate in servizio dal personale della Croce Rossa, conferiranno il diritto a pensione a senso della legge n. 667, in data 23 giugno 1912.

DISPOSIZIONI
PER L'AMMISSIONE NEL PERSONALE DIRETTIVO.

Art. 23.

Tutti gli aspiranti ad un grado nel personale direttivo dovranno obbligarsi ad intervenire, prima dell'ammissione, alle conferenze che saranno tenute presso i Comitati sul servizio della Croce Rossa, e su quanto concerne il contegno e la disciplina militare.

Essi verranno provvisti, a tale uopo ed a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

Dopo l'ammissione ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale suaccennato dovranno prestare un « servizio di prima nomina » di almeno quindici giorni, in un ufficio o stabilimento da designarsi dal Presidente dell'Associazione.

Art. 24.

Tutte le domande di ammissione, trasmesse dai Comitati regionali, secondo l'art. 11, al Presidente, saranno sottoposte all'esame della *Commissione Centrale del Personale*, istituita, per deliberazione del Comitato Centrale, con decreto presidenziale 22 dicembre 1913, la quale darà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.

Tale Commissione sarà composta di un presidente, di cinque membri effettivi, dei quali due dovranno essere ufficiali superiori della Croce Rossa, uno medico ed uno commissario, di due membri supplenti e del Direttore Generale. Il Presidente ed i membri effettivi e supplenti verranno nominati dal Comitato Centrale e dovranno, di regola, avere residenza in Roma. I Commissari rimarranno in carica tre anni e saranno rieleggibili con interruzione di un triennio.

Art. 25.

Il numero delle nomine sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico, da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro della Guerra, su relazione del Presidente dell'Associazione alle autorità tutorie.

La Commissione in tempo di pace procederà all'esame delle domande ogni tre mesi, e in tempo di guerra a seconda del bisogno.

Art. 26.

A coloro che dalla Presidenza dell'Associazione siano riconosciuti ammissibili nel personale direttivo come Ufficiali, lo stesso Presidente rilascerà il relativo brevetto di nomina, ed i Presidenti dei vari Comitati, nel rimetterlo agli interessati, dovranno da questi ritirare apposita ricevuta, da rimettersi poi al Presidente dell'Associazione, conforme all'allegato mod. n. 8.

Art. 27.

Gli assegni per il personale direttivo chiamato in servizio in tempo di guerra, o in tempo di pace, risultano da apposite tabelle annesse ai regolamenti relativi.

Art 28.

Il personale direttivo, inscritto nel ruolo delle unità mobili, sarà trasferito nel ruolo per i servizi territoriali quando raggiunga i limiti di età indicati nella seguente tabella:

Ispettore generale	(Colonnello) .	anni 65
Ispettori medici principali . . .	(Colonnelli) .	» 65
Ispettori amministrativi principali .	» . .	» 65
» medici di 1ª classe. .	(Ten. colonnelli)	» 62
» ammin. » . . .		

Ispettori medici di 2ª classe. » farmacisti . » amministr. di 2ª classe .	(Maggiori) . .	anni 58
Medici capi . Farmacisti capi . Ufficiali d'amministr. di 1ª classe .	(Capitani) . .	» 54
Medici assistenti di 1ª e 2ª classe . Farmacisti di » » » . Ufficiali d'amministr. di 1ª, 2ª e 3ª classe . Cappellani e Ministri di culto .	(Ten. e Sottoten.)	» 50

Art. 29.

Il personale direttivo che in seguito ad esperimenti, manovre od altri servizi, risulti non idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito definitivamente nel ruolo del personale territoriale, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito.

La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei Comandanti e degli Ispettori delle unità, muniti del parere del Presidente del Comitato.

Art. 30.

Gli appartenenti al personale direttivo cessano di far parte del ruolo dei servizi territoriali quando abbiano compiuto il 65° anno di età per gli equiparati ad ufficiali inferiori, ed il 70° anno per gli equiparati ad ufficiali superiori.

Essi conserveranno, a titolo d'onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

ARRUOLAMENTO DEI MEDICI

Art. 31.

I laureati in medicina e chirurgia da non oltre cinque anni, i quali si trovino nelle condizioni previste dal presente regolamento, saranno nominati medici assistenti di 2ª classe (Sottotenenti) nella Croce Rossa Italiana.

Art. 32.

I laureati in medicina e chirurgia da cinque anni o più potranno essere nominati medici assistenti di 1ª classe (tenenti).

Potranno essere nominati medici capi (capitani) i medici o chirurgi primarî di ospedali importanti, che abbiano conseguito il posto per concorso pubblico, e i liberi docenti in clinica medica o chirurgica o nelle seguenti specialità, riconosciute più utili ai bisogni della guerra: traumatologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, radiologia, neuropatologia, batteriologia e odontoiatria.

Potranno essere nominati ispettori medici di 2ª classe (maggiori) i professori ordinarî o straordinarî di università, e i liberi docenti che siano anche primarî di un grande ospedale, da almeno dieci anni.

Le nomine ai gradi di medico assistente di 1ª classe, di medico capo e di ispettore medico di 2ª classe secondo le norme precedenti, saranno subordinate al numero dei posti disponibili nei rispettivi ruoli al momento del computo annuo, di cui all'art. 4 del Regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, e potranno essere effettuate soltanto nella proporzione di un terzo dei posti medesimi.

I medici assistenti di 1ª e 2ª classe e i medici capi, che, dopo la loro inscrizione nei ruoli dell'Associazione, avessero acquistato, a norma dei precedenti comma 1°, 2° e 3°, i titoli necessarî al conseguimento di un grado superiore, potranno esservi nominati, indipendentemente dai limiti di anzianità fissati dagli articoli 8 e 9 del suaccennato Regolamento per l'avanzamento, purchè si verifichi la disponibilità dei posti nella proporzione del terzo, stabilita dal comma precedente.

Arruolamento dei farmacisti.

Art. 33.

I laureati in chimica e farmacia, e i diplomati in farmacia, che si trovino nelle condizioni prescritte dal presente regolamento, saranno nominati senza eccezione alcuna farmacisti di 2ª classe (Sottotenenti).

Art 34

Analogamente a quanto è disposto per i medici, i titoli conseguiti avanti o durante il servizio, potranno esser presi in considerazione dalle competenti commissioni d'avanzamento, nelle proposte di promozioni a scelta, come è fissato da apposite norme nel regolamento per l'avanzamento.

Arruolamento degli ufficiali amministrativi.

Art. 35.

Saranno ammessi come Commissari amministrativi di 3ª classe (Sottotenenti) coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito la licenza di Istituto tecnico, o di liceo (1);

b) siano sottufficiali congedati dal R. Esercito, che abbiano ottenuto dalle Commissioni di avanzamento del Corpo al quale per ultimo appartennero, una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali ed intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di Sottotenente di complemento;

---

(1) Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di Istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'Istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a dette licenze i seguenti titoli:

Iscrizione al primo corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della scuola di commercio annessa al R. Istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

c) che, pur non avendo i titoli di studio descritti nel comma *a*), abbiano riportato il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe di Istituto tecnico, o di liceo (1*), e ricoprano un impiego nei quadri organici di una amministrazione dello Stato, di principali Istituti di credito e di importanti Ditte commerciali, con funzioni direttive.

Art. 36.

Saranno ammessi come Contabili di 2ª classe (Sottotenenti), coloro che si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano conseguito la licenza di Istituto tecnico (sezione ragioneria) od abbiano ottenuto il titolo legale di ragioniere;

Licenza delle R. scuole medie commerciali;

Licenze delle R. scuole tecniche commerciali italiane all'estero (Salonicco, Tunisi, Cairo d'Egitto).

Per stabilire l'equipollenza o meno, alle suaccennate licenze, di altri titoli che fossero presentati dagli aspiranti, si dovrà provocare per ciascuno di essi, mediante apposito quesito da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, il parere della Giunta del Consiglio Superiore dell'Istruzione.

(1*) Debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della regia scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

b) abbiano conseguito la licenza di Istituto tecnico di altre sezioni, o la licenza di liceo (1), e che diano prova di aver disimpegnato per qualche tempo funzioni di ragioniere presso un ufficio governativo o privato di una certa importanza;

c) pur non avendo i titoli di studio sopra descritti, abbiano ottenuto il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe di Istituto tecnico o di liceo (2) e ricoprano cariche nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione dello Stato, di principali istituti di credito o di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive di ragioniere.

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti Istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al secondoan no del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova. conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli;

Certificato di promozione al secondo corso superiore della regia scuola industriale di Reggio Calabria;

Certifiacto di promozione al terzo corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-14;

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera.

Certificáto di ammissione al R. Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-14.

(1) Vedi nota precedente n. 1.

(2) Vedi nota precedente n. 1*.

CAPPELLANI.

Art. 37.

Potranno essere ammessi come Cappellani o Ministri di culti (Tenenti), coloro che, oltre a quanto è stabilito dagli articoli 2 al 7, siano validamente autorizzati all'esercizio del sacro ministero, nei culti rispettivi.

DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE NEL PERSONALE DI ASSISTENZA.

Art. 38.

Tutti, indistintamente, gli arruolati nel personale di assistenza dell'Associazione, dovranno seguire un breve corso di istruzione sui servizi speciali della Croce Rossa, e di istruzione militare. Da quest'ultimo corso possono essere dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi.

Tali corsi dovranno avere la durata ed i programmi, che verranno stabiliti dalla Presidenza dell'Associazione.

Art. 39.

Per essere nominati trombettieri, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti dovranno dar prova della necessaria attitudine.

Art. 40.

Coloro che aspirano ad essere ammessi come infermieri, sorveglianti o capi sorveglianti, e non presentino certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, sono obbligati a seguire un corso d'istruzione teorico-pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra

Dal risultato degli esami, e dal numero dei posti disponibili, dipenderà la loro ammissione nella qualità cui aspirano.

Potranno essere dispensati da tale corso i militari che, avendo ricevuto, sotto le armi, istruzione di portaferiti, riportarono la classifica di ottimo o di buono.

Coloro che, in seguito al risultato degli esami, non venissero dichiarati idonei alla nomina come infermieri, potranno essere nominati inservienti.

Art. 41.

Potranno essere nominati sorveglianti di 2ª classe (Caporali), senza seguire il corso teorico-pratico di cui all'articolo precedente:

a) gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il primo anno di corso;

b) i militari che abbiano prestato servizio in un reggimento di fanteria, come caporali aiutanti di sanità;

c) gli infermieri di professione che ricoprano permanentemente la carica di sorvegliante in un ospedale civile di una certa importanza.

Art. 42.

Potranno essere nominati sorveglianti di 1ª classe (Caporali maggiori) senza seguire il corso teorico-pratico di cui all'articolo 40:

a) gli studenti di medicina o chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di Università;

b) i militari che abbiano prestato servizio in un reggimento di fanteria come caporali maggiori, aiutanti di sanità.

Art. 43.

Potranno essere ammessi come Capi sorveglianti di 2ª o di 1ª classe (Sergente o Sergente maggiore) a seconda del grado che ricoprono sotto le armi, i Sottufficiali del R. Esercito e della R. Guardia di Finanza; però essi dovranno seguire il corso d'istruzione di cui al citato art. 40.

Art. 44.

Potranno aspirare alla nomina ad assistente amministrativo (Maresciallo):

a) i Marescialli del R. Esercito e della R. Guardia di Finanza, che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni di contabile;

Quelli che non avessero disimpegnato tali attribuzioni saranno ugualmente nominati assistenti amministrativi, ma saranno addetti alla disciplina del personale;

b) coloro che hanno conseguito la licenza tecnica o ginnasiale e che diano prova di aver disimpegnato delle attribuzioni di contabile in un ufficio governativo, comunale o privato di una certa importanza.

Art. 45

A coloro che siano stati dichiarati ammissibili nel personale di assistenza, il Presidente del Comitato regionale, per delegazione del Presidente dell'Associazione, rilascerà il brevetto di nomina.

Gli ammessi dovranno accusarne ricevuta, firmando un apposito modulo, conforme all'allegato 7, il quale dovrà essere conservato dal Comitato regionale.

Art. 46.

Le paghe pel personale d'assistenza risultano da apposite tabelle stabilite dal Regolamento pel servizio in guerra e pel servizio in tempo di pace.

Art. 47.

Il personale d'assistenza, raggiunto il 50° anno d'età, farà passaggio nel ruolo dei servizi territoriali.

Tutto il personale di assistenza cesserà di appartenere al personale dell'Associazione per i servizi territoriali allorchè avrà compiuto il 65° anno di età.

DURATA DELLE FERME — DIMISSIONI PERDITA DEL GRADO CONSIGLI E COMMISSIONI DI DISCIPLINA.

Art. 48.

L'obbligo di servizio per il personale direttivo non ha durata fissa. L'ufficiale potrà essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale sarà indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli non sarà però libero da ogni vincolo che tre mesi dopo la data della presentazione della istanza al Comitato.

In tempo di mobilitazione non potranno accettarsi domande di dimissione.

Art. 49.

L'obbligo di servizio del personale di assistenza avrà la durata di due anni, a datare dal 1° gennaio successivo al giorno in cui sarà stato firmato il brevetto di nomina.

Coloro però che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderassero assumere un obbligo superiore ai due anni, potranno ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.

Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma sarà rinnovata, previa visita medica e consenso da parte della Presidenza del Comitato e dell'interessato, il quale dovrà, in questo caso, sottoscrivere un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito. (Vedi allegato mod. n. 9).

In tempo di mobilitazione la scadenza della ferma resterà sospesa per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

Nessun inscritto potrà essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma.

Art. 50.

Il personale direttivo e di assistenza verrà cancellato dai ruoli, di pieno diritto, per una delle cause seguenti:

a) perdita della cittadinanza italiana;

b) irreperibilità;

c) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio in tempo di pace per servizio di prima nomina, per istruzione, per manovre o per servizi speciali;

d) condanna:

1° per alcuno dei delitti previsti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del codice penale comune, e negli articoli dall'816 all'861 del codice di commercio;

2° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art 239 e 242 del codice penale comune;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena od effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare.

Art. 51.

Nel caso di condanna, la cancellazione dai ruoli avrà luogo a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunziata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verificherà dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

Art. 52.

In tempo di pace il personale direttivo e di assistenza potrà inoltre essere cancellato dai ruoli, previo conforme parere, rispettivamente dalla Commissione Centrale del personale, convocata con funzioni di Consiglio di disciplina, o di una Commissione di disciplina, per una delle cause seguenti:

a) per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al Reggente durante la reggenza; per pubbliche manifestazioni di opinioni, propaganda o mene sovversive, o partecipazione diretta o indiretta ad associazioni e a manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto, ancorchè trattisi di colpe non punibili dalle leggi penali;

b) per cattiva condotta abituale, per negligenza abituale o per ubbriachezza recidiva;

c) per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado;

d) per mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

e) per essere venuto a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

f) per azioni, opere o propaganda contro l'Istituzione della Croce Rossa, e per quanto altro possa recar danno agli interessi, al prestigio e al decoro dell'Associazione;

g) per diserzione, quando non punita come reato.

Art. 53.

Allorchè la Commissione Centrale del personale dovrà riunirsi con funzioni di Consiglio di disciplina, sarà composta a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 22 dicembre 1913, con il quale fu istituita.

Essa, cioè, si aggregherà, di volta in volta, due ufficiali della Croce Rossa estratti a sorte in una lista di sei ufficiali proposta dal Presidente, di grado eguale a quello dell'ufficiale

da giudicare. In nessun caso potrà un ufficiale della Associazione, anche se membro della Commissione, giudicare della condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano.

Il Direttore Generale sarà sostituito con un membro supplente.

Gli ufficiali chiamati a far parte della Commissione di disciplina non avranno diritto ad alcun compenso.

La Commissione potrà essere convocata soltanto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 54.

Le commissioni di disciplina per il personale di assistenza saranno formate di volta in volta e convocate presso ogni Comitato regionale del rispettivo Presidente e saranno composte di:

1 tenente colonnello o maggiore della Croce Rossa, *presidente*;

2 capitani della Croce Rossa;
2 ufficiali subalterni della Croce Rossa; } *membri*.

Il meno anziano dei subalterni fungerà da segretario.

La commissione viene costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del Comitato regionale, effettivi al Comitato stesso.

Qualora gli ufficiali presenti non bastassero a costituire la Commissione, se ne riferirà al Presidente dell'Associazione.

Art. 55.

Quando per un medesimo fatto, o più fatti connessi, debbano essere sottoposti a Commissione di disciplina più individui, sarà convocata un'unica commissione, dal Presidente del Comitato regionale cui è effettivo l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

Art. 56.

Non possono far parte della Commissione Centrale del personale, riunita in Consiglio di disciplina, e della Commissione regionale di disciplina:

a) persone che prestino servizio effettivo permanente presso il Comitato Centrale o il Comitato regionale, cui spetti di convocare la Commissione;

b) persone che siano tra loro parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

c) l'offeso o il danneggiato e le persone che siano parenti od affini, fino al quarto grado inclusivamente, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;

d) l'autore del rapporto o l'incaricato dell'inchiesta compiuta;

e) persone che, in qualsiasi modo, abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicate quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 57.

I nomi dei componenti il Consiglio o la Commissione di disciplina dovranno essere comunicati per iscritto all'inquisito, il quale avrà facoltà di ricusare un membro, senza obbligo di dichiararne i motivi. Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola ed entro 24 ore dalla comunicazione dell'ordine di convocazione della Commissione.

L'inquisito dovrà accusare ricevuta di tale comunicazione e dichiarare per iscritto se intenda o meno di valersi della facoltà di cui al presente articolo.

Art. 58.

L'ufficiale, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a consiglio di disciplina se non per decisione del Presidente dell'Associazione. Per il personale di assistenza l'ordine deve essere emanato dai presidenti dei comitati regionali. (Vedi allegato, mod. n. 10).

Surrogati i membri incompatibili, o ricusati, o comunque impediti, l'autorità che ha deciso la convocazione del Consiglio o della Commissione di disciplina ne invia al Presidente il relativo ordine, con gli atti dell'inchiesta compiuta dalle competenti autorità gerarchiche, con la difesa scritta dell'ufficiale e copia del suo foglio matricolare.

Tutti i documenti che costituiscono l'incartamento disciplinare dovranno essere elencati in apposito indice.

Qualora l'inquisito rinunzi a presentare la sua difesa scritta, ciò dovrà risultare da una sua dichiarazione da allegarsi agli atti.

Art. 59.

Il presidente del Consiglio o della Commissione, esaminati gli atti, provvederà, qualora occorra, affinchè sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazioni di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario ed utile per mettere il Consiglio o la Commissione in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'inquisito.

Art. 60.

Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio o della Commissione, tutti gli atti e documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione, nonchè le informazioni assunte per disposizione del presidente a norma del precedente articolo.

L'inquisito può liberamente esaminare gli atti, alla presenza del segretario, prendere nota dei punti salienti e fare le sue istanze al presidente del Consiglio o della Commissione.

Egli dovrà firmare, per presa conoscenza, ogni singolo documento esaminato; e qualora vi si rifiuti, il segretario compilerà un apposito verbale, da unirsi agli atti del procedimento.

Art. 61.

È affidata all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere istanze dell'inquisito per la produzione di nuovi documenti o per l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare.

Art. 62.

Il Presidente indica le persone che debbono comparire a deporre dinanzi al Consiglio o alla Commissione, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

Art. 63.

Le sedute del consiglio e delle commissioni di disciplina sono tenute a porte chiuse, presente l'inquisito.

Ove questi non si presenti, senza addurre un legittimo e comprovato impedimento, si delibera nonostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

Art 64.

Adunato il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento, i quali dovranno essere firmati, dopo la lettura, da tutti i membri ed essere timbrati col bollo del Comitato, presso il quale ha luogo il Consiglio e la Commissione.

Verranno poscia introdotte una dopo l'altra, nell'ordine stabilito dal Presidente, le persone chiamate a deporre, le quali faranno separatamente le loro attestazioni. Queste debbono essere riassunte nel verbale della seduta.

L'inquisito ha infine facoltà di esporre a voce, a suo discarico, tutte quelle altre ragioni, che crederà di aggiungere a quelle già addotte nella difesa scritta.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'inquisito a ritirarsi.

Art. 65.

Terminata la discussione, il Consiglio o la Commissione dovranno immediatamente deliberare.

La votazione sarà fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e di anzianità.

Il quesito da porsi in votazione sarà sempre così formulato: « Il . . . . . è egli nel caso di essere cancellato dai ruoli? ».

I membri del Consiglio o della Commissione di disciplina esprimeranno il loro giudizio consultando esclusivamente la propria convinzione e il sentimento dell'onore e del dovere.

Art. 66.

Il parere del Consiglio o della Commissione verrà enunciato nel verbale delle sedute che, redatto dal segretario, sarà sottoscritto da tutti i membri. (Vedi allegato mod. n. 11).

Il Consiglio o la Commissione, dopo di ciò, sarà sciolta di pieno diritto e tutti gli atti saranno trasmessi, dal suo presidente, all'autorità che avrà ordinato il procedimento. Tutti i membri dovranno tenere il più scrupoloso segreto sui deliberati.

Art. 67.

Il Presidente dell'Associazione o del Comitato regionale, esaminati gli atti del Consiglio o della Commissione di disciplina, si assicurerà che nello svolgimento della procedura siano state osservate tutte le disposizioni regolamentari e deciderà poi in modo inappellabile. Egli potrà discostarsi dal parere del Consiglio o della Commissione soltanto a favore dell'inquisito.

Art. 68.

In caso di mobilitazione parziale o totale dell'esercito o dell'armata il personale della Croce Rossa chiamato in servizio è considerato, a senso del R. D 23 maggio 1915, n. 719, modificato con D. L. 25 luglio 1915, n. 1162, militare e soggetto, in ragione del grado, alla disciplina militare. Per i provvedimenti disciplinari dovranno allora seguirsi le forme e le disposizioni stabilite in tempo di guerra per i militari del R esercito. (Art. 8 del Regolamento 11 giugno 1915, per l'esecuzione del suddetto regio decreto).

Ricorsi

Art. 69.

Contro il merito dei provvedimenti adottati a carico del personale dell'Associazione, in seguito a parere del Consiglio o delle Commissioni di disciplina, non è ammesso ricorso.

È concessa però la facoltà di reclamare contro vizi di procedura, che si fossero verificati nel procedimento disciplinare.

I ricorsi di cui trattasi, con tutti gli atti dei procedimenti impugnati, dovranno essere sottoposti dal Comitato Centrale all'esame di una apposita « Commissione dei Ricorsi » permanente, presieduta da uno dei Vicepresidenti dell'Associazione e composta di due consiglieri e di due ufficiali della Croce Rossa, uno sanitario e uno dei corpi amministrativi, superiori di grado, o almeno di anzianità, a quelli facenti parte della Commissione Centrale del personale. Un consigliere e un ufficiale che si trovi nelle condizioni anzidette, saranno nominati membri supplenti, per sostituire rispettivamente un membro assente della propria categoria.

Nelle votazioni della Commissione la parità di voti si interpreta a favore del ricorrente.

Se la Commissione dichiarerà fondato il ricorso, il Presidente dell'Associazione o i Presidenti dei Comitati regionali, a seconda che il ricorrente abbia fatto parte del personale direttivo o di assistenza, annulleranno il provvedimento impugnato e ordineranno un nuovo procedimento, da condursi ripetendo rigorosamente tutta la procedura regolamentare.

Se la Commissione dichiarerà invece infondato il ricorso, dovrà darsi comunicazione del suo rigetto all'interessato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 70.

Tutte le disposizioni vigenti, contrarie al presente regolamento, sono abrogate.

Art. 71.

Il presente regolamento ha vigore dal 1° gennaio 1916.

Il Presidente dell'Associazione
G. G. DELLA SOMAGLIA.

Il Ministro della Guerra
ZUPELLI.

Il Ministro della Marina
C. CORSI.

MODELLI

MOD. N. 1.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

DOMANDA D'ARRUOLAMENTO.

Il sottoscritto (1) ..... *presa completa conoscenza di tutte le disposizioni del vigente regolamento per il reclutamento del Personale della Croce Rossa Italiana, fa domanda d'appartenenere al personale stesso nella qualità di* (2) ..... *obbligandosi fin d'ora qualora la sua domanda sia accolta, di essere a piena disposizione del signor Presidente dell'Associazione o di chi per esso, in caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'Esercito, e di assumere le funzioni di detto grado, presentandosi alla sede del Comitato di* (3) ..... *nel giorno e ora che gli verrà notificato.*

In caso di rinuncia volontaria, in tempo di pace, si obbliga a presentarla almeno tre mesi prima dal giorno, pel quale desidera di essere libero da ogni vincolo contratto con la presente istanza (4).

Presenta i seguenti documenti:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

..... *li* ..... *191* ...

FIRMA .....

Domicilio .....

NB - L'aspirante all'ammissione nel personale di assistenza assume l'obbligo di servizio per la durata di due anni, da computarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data del brevetto di nomina. L'aspirante all'ammissione nel personale direttivo assume l'obbligo di servizio per tempo indeterminato. (Art. 48 e 49 del regolamento per il Reclutamento del personale della Croce Rossa.

(1) Cognome e nome.
(2) Indicare la posizione a cui aspira.
(3) Città dove ha sede il Comitato.
(4) Questo capoverso deve essere cancellato nelle domande per l'ammissione nel personale di assistenza, per il quale non è ammessa rescissione di ferma. (Art. 49 del regolamento suddetto). *(Voltare).*

1	Cognome e nome	
2	Nome del padre e cognome e nome della madre.	
3	Luogo di nascita	
4	Data di nascita.	
5	Condizione di famiglia (*se celibe o no, se ha figli e quanti*). .	
6	Professione, arte o mestiere . .	
7	Data di laurea ed Università dalla quale fu conferita.	
8	Grado di istruzione	
9	Condizione fisica (*se ottima o buona*)	
10	Domicilio	
11	Categoria e distretto cui è ascritto (*se appartiene alla milizia territoriale - Se riformato, indicare anche il motivo della riforma*)	
12	Grado conseguito nell'Esercito (*se fu militare*)	
13	Corpo nel quale ha servito e durata del servizio	
14	Grado od impiego per cui è proposto.	
15	Se debba prender parte al concorso di istruzione teorico-pratico, o se abbia condizioni per esserne dispensato e quali .	
16	Cognizioni speciali (*lingue*, ecc.)	

N.

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato regionale di

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la domanda del

.....

con cui chiede di essere ammesso nel personale della Croce Rossa Italiana nella qualità di

.....

DOCUMENTI PRESENTATI.

1. Fede di nascita
2. Certificato penale.
3. Stato di famiglia.
4. Congedo (pei militari).
5. Attestato richiesto dal comma *d*) dell'art. 12 del regol. sul reclutamento.
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

li *19*

Il Presidente del Comitato Regionale

N.

MOD. N. 2.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato regionale di .....

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la domanda del

.....

con cui chiede di essere ammesso nel personale della Croce Rossa Italiana nella qualità di .....

DOCUMENTI PRESENTATI.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

li *19*

Il Presidente del Comitato Regionale

MOD. N. 3.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale della *Circoscrizione* (..... .....)

ELENCO DELLE PROPOSTE

al Presidente dell'Associazione

per ammissioni del personale direttivo o di assistenza

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Nome de' padre e cognome e nome de la madre	Giorno della nascita	Luogo di nascita	Condizione di famiglia (se celibe o ammogliat con figli e quanti	Costituzi ne fis ca

li 191

DOMICILIO (comune, via o piazza e numero civico)	Grado od ufficio pel quale viene proposto	Categoria o distretto cui è inscritto	Servizio militare prestato: corpo	Servizio militare prestato: grado conseguito	*OSSERVAZIONI* (Indicare quale destinazione si vorrebbe dare all'arruolato)

Il Presidente del Comitato Regionale

MOD. N. 4.
Reg. sul Reclutamento.

Croce Rossa Italiana

Comitato Regionale di

N. li 19

OGGETTO

Richiesta di attestati penali

In osservanza alla circolare 20 giugno 1892, N. 4186 Divisione 2ª, Sezione 1ª / 1267 del registro circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, pregiomi pregare la S. V. Illma di volermi rimettere gli attestati penali per gli individui compresi nell'unito elenco.

Il Presidente del Comitato Regionale

Illustrissimo Signor
Procuratore del Re
di

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Regionale di . . . . . .

Elenco degli individui per i quali si richiede l'attestato penale.

COGNOME E NOME	Paternità	Data della nascita	Luogo della nascita	Professione

MOD. N. 5.

(N. 91 e seguenti delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi — Vedi N. 73 del Catalogo del R. Esercito.

Associazione della Croce Rossa Italiana

Attestato di dispensa dalle chiamate alle armi.

(1) .....

(2) ..... *della classe 18* .....

ascritto alla categoria (3) ..... *nato il* .....

a ..... *mandamento di* .....

inscritto nei ruoli del distretto militare di .....

impiegato presso questa Associazione nella qualità di .....

dal ..... *19* ... *domanda l'applicazione del prescritto dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.*

..... *addì* *19*

Si attesta quanto sopra riguardo alla posizione occupata dal suddetto individuo presso questa Associazione, dichiarando che il presente documento è valido sino al giorno in cui abbia cessato di farne parte.

Il (5) .....

Bollo

Variazioni.

Il suddetto impiegato (6) .....

è promosso a ..... *onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.*

..... *addì* ..... *19* ....

Bollo

Il (5) .....

Il suddetto impiegato (6) .....

è promosso a ..... *onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.*

..... *addì* ..... *19* ...

Bollo

Il (5) .....

(1) Cognome, nome, figliazione. (2) Grado militare. (3) Categoria cui appartiene. (4) Impiego occupato. (5) Presidente dell'Associazione o del Comitato Regionale (6) Indicare la promozione ottenuta od il trasferimento d'impiego.

A) **Distretto Militare di** . . . . . .

Visto ed annotato sul ruolo Modello N. 57 come impiegato dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al quale applicansi, in caso di chiamata sotto le armi, le norme contenute nell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

addì *19*

(Bollo)

Il Comandante del Distretto

Avvertenze intorno ai doveri dei militari

cui sono applicate le norme sancite dal Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Il militare in congedo illimitato, chiamato sotto le armi e temporaneamente comandato presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana, non ha, finchè rimane in tale posizione, diritto ad alcuna competenza militare.

Nella sua speciale posizione di comandato, è autorizzato a vestire l'abito borghese, o una speciale divisa secondo i regolamenti della rispettiva amministrazione.

Egli è soggetto alla giurisdizione militare, non è prosciolto da nessun obbligo che gli incombe secondo i regolamenti dell'amministrazione presso la quale è impiegato e potrà essere punito militarmente per le mancanze che commettesse.

Qualunque impiegato soggetto a servizio militare, che dopo la chiamata per mobilitazione della propria classe, **non si trovasse munito del presente documento**, potrà essere arrestato come disertore.

Qualunque impiegato che, munito del presente documento, venisse, durante il tempo in cui la sua classe è sotto le armi, licenziato dal servizio presso il quale è impiegato, o trasferito ad altra categoria di impiegati, non compresi fra quelli contemplati dalle disposizioni speciali, oggetto del suaccennato Regolamento, **dovrà immediatamente presentarsi al proprio distretto** od a quello viciniore, in caso contrario sarà dichiarato disertore, se trattisi di chiamata per mobilitazione o per eventualità, ovvero mancante, se trattisi di chiamata per istruzione o per rassegna.

Qualora, per ordine del Ministero della guerra, venisse soppressa per una o più classi di leva, a per qualche categoria d'impiegati, tale disposizione speciale di comandato temporaneamente presso l'Associazione della Croce Rossa, gli individui compresi da tale ordine sono tenuti a presentarsi al proprio distretto od a quello viciniore entro il limite di dieci giorni dalla data della comunicazione, per parte del Ministero della guerra, della relativa determinazione alla amministrazione cui appartengono; in caso contrario saranno dichiarati disertori o mancanti, come sopra è detto.

MOD. N. 6.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale di . . .

N. . . . . li . . . . . 19 .

OGGETTO

Richiesta d'informazioni

Il Sig. . . . . . .
figlio di . . . . . .
e di . . . . . .
nato nel comune di . . . . . .
il dì . . . . . .
e che si è qualificato come ascritto alla categoria della classe 18 ha fatto domanda per essere ammesso nel personale di questa Associazione.

Il sottoscritto La prega di fargli conoscere se il nominato militare si trovi in una posizione regolare e sia in condizioni di potere essere ammesso nel nostro personale; se cioè appartenga alla Milizia Territoriale.

E ringraziandola anticipatamente di tali informazioni il sottoscritto si riserva di rimetterle a suo tempo il Modello N. 5, di cui al § 3 Capo IV delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. D. 13 aprile 1911 n. 374, modificato con R. D. 17 maggio 1914 n. 548, R. D. 18 maggio 1915 n. 688 e con D. M. 11 maggio 1915.

Il Presidente del Comitato Regionale

Sig. Comandante
il Distretto Militare di

N. di Matricola .....

MOD. N. 7.
Reg. sul Reclutamento.

Associazione della Croce Rossa Italiana

Il sottoscritto ..... *figlio di* ....., *accusa ricevuta del brevetto di nomina a* ....., *nel* **personale di assistenza** *della suddetta Associazione.*

Come già ebbe a dichiarare nella domanda di arruolamento, il sottoscritto, dopo aver presa piena cognizione delle disposizioni del vigente Regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana, si è obbligato fino al 31 dicembre 19 .. di prestare servizio in qualità di ..... *non appena sia chiamato dal rappresentante dell'Associazione stessa; presentandosi, a tal effetto, alla sede del Comitato di* ....., *nel giorno ed ora che gli verrà notificato e partendo poi tosto per la destinazione che gli verrà indicata.*

..... *il* ..... 19 ..

L'ARRUOLATO

.....

Domiciliato .....

V. **Il Presidente del Comitato Regionale**

N. di Matricola ....

MOD. N. 8.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Il sottoscritto .....
figlio di ..... *accusa ricevuta del brevetto*
di nomina al grado di .....

nel **Personale direttivo** *della suddetta Associazione.*

Come già ebbe a dichiarare nella domanda di arruolamento il sottoscritto si è obbligato di essere a disposizione del signor Presidente dell'Associazione, o chi per esso, in caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, e di assumere le funzioni del grado conferitogli presentandosi alla sede del Comitato di .....
nel giorno ed ora che gli verrà notificato.

In caso di rinuncia volontaria, in tempo di pace, si è obbligato a presentarla almeno tre mesi prima del giorno, pel quale desidera di esser libero da ogni vincolo contratto con l'Associazione.

..... *il* ..... *19* .....

FIRMA DEL RICEVENTE

domicilio

.....

V. **Il Presidente del Comitato Regionale**

N. di Matricola

MOD. N. 9.
Reg. sul Reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

ATTO DI RAFFERMA

Il sottoscritto .....

figlio di ..... *presa piena conoscenza delle disposizioni del vigente regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana, si obbliga fino al 31 dicembre* .....

di prestare servizio in qualità di .....

nel personale della suddetta Associazione.

Si obbliga al tempo istesso di essere a disposizione del signor Presidente dell'Associazione o di chi per esso, in caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito; di presentarsi alla sede del Comitato di ..... *nel giorno ed ora che gli verrà notificato, e di partire poi tosto per la destinazione che gli verrà indicata.*

..... *il* *19*

(Domicilio) .....

(Firma) .....

Visto: **Il Presidente del Comitato Regionale**

N. B. – Il presente atto, munito della firma dell'interessato, dovrà essere restituito al Comitato Regionale insieme al Brevetto di nomina o promozione, per la registrazione, in questo, dell'avvenuta rafferma.

MOD. N. 10.
Reg. sul reclutamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) .....

Ordine di convocazione (2) ..... di disciplina

Il Presidente (3) .....

decide di sottoporre il (4) .....

al giudizio (5) ..... *di disciplina, costituito nelle persone del*

(6) ..... *presidente*

..... } *membri*

i quali dichiarino se il (4) .....

sia nel caso di essere cancellato dai ruoli.

Dato a ..... *addì* .....

Il (7) .....

(1) Comitato centrale; *oppure:* Comitato regionale di.....
(2) Del Consiglio; *oppure:* di una Commissione.
(3) Dell'Associazione; *oppure:* del Comitato regionale di.....
(4) Grado, cognome e nome dell'inquisito o degli inquisiti.
(5) Del Consiglio; *oppure:* di una Commissione.
(6) Grado, cognome e nome dei componenti il Consiglio o la Commissione.
(7) Presidente dell'Associazione o presidente del Comitato regionale.

MOD. N. 11
Reg. sul Reclutamento

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) .....

PROCESSO VERBALE

seduta del (2) ..... *di disciplina relativ.. al* (3).....

L'anno millenovecento ..... *addì* ..... *del mese di* ..... *convocat.. dal Presidente* (4)..... *si è riunita in* ..... *nel* ..... (5) ..... *compost.. dei seguenti membri:*

..... *Presidente*

..... } *membri*

..... *membro e segret.*

i quali, interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non appartenere a nessuna delle categorie di persone indicate nell'art. 56 del Regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa, del quale il Presidente ha dato lettura.

Aperta la seduta e introdotto il (3) ..... *il segretario dà lettura dei seguenti documenti:*

1. *Ordine di convocazione del Presidente del* (4) .....
2. .....

3. .....

4. .....

Difesa scritta dell'inquisito ;

Copia del foglio matricolare dell'inquisito.

I quali documenti, controfirmati da tutti i membri, si annettono al presente verbale, in numero di .....

Terminata questa lettura il Presidente dichiara che le persone chiamate a testimoniare innanzi al (2) ..... *sono le sottoindicate e verranno introdotte nell'ordine seguente da lui fissato :*

1. .....

2. .....

3. .....

Avverte infine i membri e l'inquisito che soltanto per suo mezzo, i testimoni potranno essere interrogati e che perciò dovranno rivolgersi a lui per qualsiasi domanda intendano fare.

Si passa quindi all'esame dei testimoni e si introduce :

1. .....

Letto il verbale della deposizione, non essendovi osservazioni da parte dell'inquisito e dei membri, nè da parte del testimonio, questo viene fatto ritirare in un locale vicino, e si introduce :

2. .....

Letto il verbale della deposizione, ecc. (come sopra) .....

Udite tutte le persone chiamate dinanzi al (2) .....

il presidente chiede all' inquisito e ai membri se desiderino che

egli faccia altre interrogazioni alle medesime; e dietro la loro risposta (6) .....

Invita poscia l'inquisito a porgere le sue altre eventuali giustificazioni orali.

Questi .....

Avendo quindi lo stesso inquisito dichiarato di non aver nulla di più da aggiungere, il presidente consulta i membri per sapere se siano sufficientemente edotti sui fatti sui quali debbono deliberare e, dietro risposta affermativa, dichiara terminata l'inchiesta, ordina all'inquisito di ritirarsi e licenzia i testimoni.

Il presidente pone quindi in votazione il seguente quesito:

Il (3) .....

è egli nel caso di essere cancellato dai ruoli?

Sopra tale quesito ciascun membro vota a scrutinio segreto, in ordine inverso di anzianità.

Lo spoglio dello scrutinio presenta il risultato seguente:

Il Presidente, per conseguenza, dichiara che per avviso del (2)

il (3) .....

(7) .....

Il Presidente dichiara quindi sciolto il consesso, previa lettura del presente verbale, firmato seduta stante.

Presidente.

(1) Comitato Centrale o Comitato Regionale di . . . . . (2) Consiglio o Commissione di disciplina . . . . . (3) grado, cognome e nome dell'inquisito. (4) dell'Associazione; *oppure*: del Comitato Regionale di . . . . . (5) il Consiglio o la Commissione di disciplina. (6) affermativa, interroga nuovamente il . . . . . , il quale. . . . . ecc. *oppure*: negativa dichiara chiusi gl'interrogatori dei testimoni. (7) è, *oppure*: non è nel caso di essere cancellato dai ruoli.

N. .....

ROCE ROSSA ITALIANA

itato Regionale di

PRECETTO PERSONALE
la chiamata in servizio attivo, per mobilitazione

nesso a (a) .....

) .....

N. di matricola per-
si presenti il giorno
19 alle ore ... pres-
la sede di questo Comitato
r entrare in servizio attivo
mobilitazione.

li 19

Presidente del Comitato Reg.

(firma) .....

(a) Cognome, nome e paternità del precettato.
(b) Grado che il precettato riveste nel personale della Croce Rossa Italiana.
(c) Numero di matricola nel personale della Croce Rossa Italiana.

precetto venne rimesso per
consegna (1) .....

(1) Cognome e nome della persona alla quale venne rimesso il precetto per la relativa consegna.

N. B. — Il precetto personale deve essere spiccato esclusivamente dal Presidente del Comitato Regionale presso il quale l'inscritto è effettivo.

CROCE ROSSA ITALIANA

MOD. N. 12.
Reg. sul Reclutamento.

N. .....

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale di

PRECETTO PERSONALE
PER LA
CHIAMATA IN SERVIZIO ATTIVO
PER MOBILITAZIONE

Per ordine del Presidente dell'Associazione:

(a) .....
(b) .....
(c) *N. di matricola, dovrà presentarsi il giorno 19 alle ore presso la sede di questo Comitato ... (via ... N.) per entrare in servizio attivo per mobilitazione.*

Il precettato dovrà presentarsi al suddetto Comitato munito del presente foglio.

I militari di milizia territoriale dovranno inoltre portare il foglio di congedo ed il foglio modello 5, comprovante la loro iscrizione nei ruoli della Croce Rossa Italiana.

Qualora il precettato non si presentasse o ritardasse la sua presentazione, egli sarà considerato disertore e denunciato all'Autorità competente per essere come tale punito ai termini di legge.

li 19

Timbro del Comitato

Il Presidente del Consiglio Regionale

(firma) .....

(a) Cognome, nome e paternità del precettato.
(b) Grado che il precettato riveste nel personale della Croce Rossa.
(c) Numero di matricola nel personale della Croce Rossa.

Dichiarazione di eseguita consegna del precetto individuale N. .....

Il sottoscritto dichiara di essersi recato al domicilio del precettato (1) ... *in Via* ... *N.* ... *e di aver consegnato il foglio precetto a* (2) .....

Firma di chi riceve il precetto

Firma di chi consegna il precetto

(1) Cognome e nome del precettato. — (2) Cognome e nome della persona alla quale venne consegnato il precetto.

N. .....

...CE ROSSA ITALIANA

...tato Regionale di

PRECETTO PERSONALE

...la chiamata in servizio attivo, per istruzione

...nesso a (a) .....

.....

(b) .....

(c) N. ... di matricola, per ...rtilarlo a presentarsi il gior... 19 .. alle ... re ... presso la sede di que... ...o Comitato, per entrare in ...rvizio attivo per la durata di ...orni (d) .....

..... li ... 19

...l Presidente del Comitato Reg.

(firma) .....

(a) Cognome, nome e paternità del precettato.
(b) Grado che il precettato riveste nel personale della Croce Rossa Italiana.
(c) Numero di matricola nel personale della Croce Rossa Italiana.
(d) Durata dell'istruzione.

Il precetto venne rimesso per la consegna a (1) .....

.....

(1) Cognome e nome della persona alla quale venne rimesso il precetto per la relativa consegna.

N. B. — Il precetto personale deve essere spiccato esclusivamente dal Presidente del Comitato Regionale presso cui l'inscritto è effettivo.

CROCE ROSSA ITALIANA

Mod. N. 13.
Reg. sul Reclutamento.

N. .....

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale di .....

PRECETTO PERSONALE
PER LA CHIAMATA IN SERVIZIO ATTIVO

Per ordine del Presidente dell'Associazione:

(a) .....
(b) .....
(c) *N.* ..... *di matricola, è invitato a presentarsi il giorno* ..... *19* .. *alle ore* .. *presso la sede del Comitato* ... *della Croce Rossa Italiana in* ..... *Via* ..... *N.* ... *per entrare in servizio attivo per la durata di giorni* (d) .....

Il precettato dovrà presentarsi al suddetto Comitato munito del presente foglio.

Qualora senza legittimi motivi il precettato non si presentasse o ritardasse la sua presentazione, si procederà a suo carico a senso delle vigenti disposizioni

..... *li* ..... *19* ...

Timbro del Comitato

Il Presidente del Comitato Regionale

(firma) .....

(a) Cognome, nome e paternità del precettato.
(b) Grado che il precettato riveste nel personale della Croce Rossa Italiana.
(c) Numero di matricola nel personale della Croce Rossa Italiana.
(d) Durata del richiamo.

Dichiarazione di eseguita consegna per precetto individuale N.

Il sottoscritto dichiara di essersi recato al domicilio del precettato (1) ..... *in* ..... *Via* ..... *N.* ... *e di aver consegnato il foglio di precetto a* (2) .....

..... *li* *19*

Firma di chi riceve il precetto — Firma di chi consegna il precetto

....

(1) Cognome e nome del precettato. — (2) Cognome e nome della persona alla quale venne consegnato il precetto.

N. **296.** ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA – RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale che modifica il 3° comma dell'articolo 4 del regolamento sul reclutamento del personale dell'Associazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, col quale il personale della Associazione della Croce Rossa italiana chiamato in servizio è stato sottoposto alla disciplina militare;

Visto il regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa italiana approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 3° comma dell'art. 4 del regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa italiana, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916, è sostituito il seguente:

« Gli arruolati per i servizi territoriali potranno essere destinati a prestar servizio in una qualsiasi unità o stabilimento territoriale, impiantate nel territorio del Regno ».

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato Roma, addì 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

CORSI.

N. **297.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 1768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi alla Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi e si trovano in condizioni speciali, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 e modificato con R. decreto 17 maggio 1914, n. 548 e con R. decreto 18 maggio 1915, n. 668;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa, chiamato in servizio in tempo di guerra;

Visto il regolamento 11 giugno 1915 per l'applicazione del predetto decreto;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso « Regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana », firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e marina.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 5 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA

ZUPELLI.
CORSI.

Regolamento per l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 2.

L'avanzamento del personale inscritto nei ruoli degli indisponibili, di cui all'art. 8 del Regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana, avrà luogo quando sarà stato promosso al grado superiore il personale di pari grado ed anzianità inscritto nei ruoli normali.

Avanzamento del personale direttivo — *Ufficiali.*

Art. 3.

Nel personale direttivo le promozioni hanno luogo per anzianità ed a scelta.

Art. 4.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente dell'Associazione, tenendo per norma l'organico generale stabilito ed il numero dei posti resisi vacanti nei ruoli dei servizi mobili, determina per le singole categorie del personale direttivo i limiti di anzianità entro i quali devono esser comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità e li comunica ai Comitati Regionali.

In seguito a tale comunicazione i Presidenti dei Comitati Regionali procederanno alla compilazione delle singole proposte di promozione e dei documenti che devono corredarle.

Art. 5.

In ogni Comitato regionale, giunto l'ordine presidenziale di compilare le proposte di avanzamento, il Presidente convoca la *Commissione per il personale* stabilita dall'art. 54 del regolamento generale.

A questa Commissione saranno, per la circostanza, aggiunti altri due membri, possibilmente scelti fra gli appartenenti ai ruoli del personale farmaceutico ed amministrativo.

Presidente della detta commissione sarà di massima il Presidente del Comitato; però egli potrà anche delegare a presiederla uno dei Vicepresidenti; ma, in tal caso, le deliberazioni della Commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del Presidente del Comitato.

Art. 6.

Tali Commissioni regionali compileranno, per tutti coloro che sono compresi nei suaccennati limiti di anzianità, *gli specchi di proposta di avanzamento* (vedi allegato mod. n. 1), raggruppando in ciascuno specchio, per ordine di anzianità, i candidati di uguale grado e categoria

Dovranno essere compilati specchi distinti per le proposte d'avanzamento ad anzianità e a scelta.

Negli *specchi di proposta d'avanzamento ad anzianità* saranno segnati tutti gli ufficiali compresi nei limiti d'anzianità fissati nell'ordine presidenziale, che, per il complesso dei requisiti, sono ritenuti dalle Commissioni meritevoli di avanzamento e capaci, per le loro qualità riconosciute di intelligenza, cultura, carattere e contegno, di ricoprire il grado superiore.

Negli *speechi di proposta d'avanzamento a scelta* saranno compresi gli ufficiali, anche non compresi nei limiti suddetti, che, per titoli veramente eccezionali acquisiti o per segnalate e spiccatissime benemerenze di servizio abbiano meritato tale distinzione, e lascino fondatamente ritenere che il loro più rapido avanzamento ai gradi superiori debba riuscire di notevole vantaggio e prestigio alla Croce Rossa.

Art. 7.

Le Commissioni, esaminata la posizione e i titoli dei candidati, redigeranno per ciascuno di essi una breve, ma esatta

e coscienziosa relazione, nella quale saranno riassunti, in modo chiaro e preciso, gli elementi sui quali sarà stato basato il giudizio in merito all'avanzamento.

Ogni proposta verrà inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° titoli accademici o di studio, posteriori alla nomina od all'ultima promozione;

2° elenco delle istruzioni seguite o dei servizi prestati nella Croce Rossa, o altrove;

3° informazioni dei Comandanti delle Unità in cui il servizio fu effettuato, o dei Direttori dei corsi d'istruzione;

4° copia dello stato di servizio e delle note caratteristiche; (Vedi allegati mod. n. 3 e 4);

5° ogni altro documento, che possa confortare i giudizi espressi nella relazione nei riguardi del candidato.

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti. Qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari, la votazione si interpreta in favore del candidato.

Art. 8.

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per poter conseguire la promozione ad anzianità al grado superiore, è fissata a:

4 anni per gli equiparati al grado di Sottotenente;
8 » » » Tenente;
8 » » » Capitano.

Art 9

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per poter conseguire la promoziene a scelta al grado superiore, è fissata a:

3 anni per gli equiparati al grado di Sottotenente:
5 » » » Tenente;
5 » » » Capitano;
3 » » » Maggiore o Tenente Colonnello.

Art. 10.

I capitani che abbiano 12 anni di grado o 20 di anzianità da ufficiale, assumono la qualifica di primo capitano.

Il capitano che, pur non trovandosi nelle suddette condizioni, precede nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla qualifica di primo capitano, conseguirà la qualifica stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il capitano che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia stato pretermesso nell'avanzamento, assumerà l'anzidetta qualifica quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

Ai primi capitani sarà assegnata una indennità fissa di L. 200 e tutte le indennità eventuali devolute ai maggiori della rispettiva categoria.

La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del Presidente dall'Associazione.

Salvo il disposto del presente articolo, si applicano ai primi capitani tutte le disposizioni in vigore relative ai capitani.

Art. 11.

Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate speciali disposizioni di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito, intese a conferire gradi più corrispondenti ai titoli posseduti dagli interessati, esse saranno esaminate volta per volta dalla Commissione Centrale del Personale, per vedere se sia possibile applicarle al personale direttivo della Croce Rossa, previa autorizzazione del Ministero della Guerra.

Art. 12.

I titoli che le Commissioni regionali potranno prendere in considerazione, come criterio, nelle proposte di avanzamento a scelta saranno:

Per la categoria dei Medici e Farmacisti:

a) l'anzianità di laurea, di libera docenza, di incarichi di insegnamento o d'insegnamenti impartiti, di nomine a professore di Università o di istituti equiparati;

b) le nomine ad uffici direttivi di importanti stabilimenti sanitari pubblici o di Enti morali;

c) le nomine a elevate cariche pubbliche in seguito a concorsi;

d) benemerenze segnalate di servizio.

Per la categoria del personale amministrativo e contabile:

a) le nomine ad uffici superiori direttivi nelle Ammini-

strazioni pubbliche, di Enti morali o di Aziende private importanti;

b) i titoli accademici;

c) benemerenze segnalate di servizio.

Art. 13.

L'aliquota riservata all'avanzamento a scelta ai gradi di tenente, capitano e maggiore in ogni ruolo è di un terzo dei posti vacanti per ciascun grado. Due terzi dei posti stessi sono devoluti all'anzianità.

Le promozioni al grado di tenente colonnello e colonnello hanno invece luogo esclusivamente a scelta; e debbono essere riservate soltanto a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari, professionali e di cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

Nel computo dei posti disponibili dovrà tenersi presente il disposto dell'art. 32 del regolamento per l'arruolamento del personale della Croce Rossa Italiana.

Art. 14.

Qualora non vi fossero proposte per avanzamento a scelta, il totale dei posti vacanti verrà completato con promozioni per anzianità.

Qualora invece il numero di tali proposte fosse superiore ai posti disponibili, devoluti alla scelta, questa avverrà seguendo l'ordine di anzianità dei proposti. Le proposte in eccedenza rimarranno prive di effetto e dovranno, al caso, essere rinnovate in occasione delle future promozioni.

Art. 15.

Qualora le Commissioni regionali giudichino un ufficiale non meritevole di avanzamento dovranno indicarne le ragioni nella relazione annessa alla rispettiva proposta la quale, quando l'ufficiale è compreso nei limiti d'anzianità stabiliti per l'avanzamento, deve sempre essere compilata e trasmessa colle altre alla Presidenza, anche se negativa.

L'ufficiale che per due volte di seguito non sia stato giudicato meritevole di promozione resta escluso in modo definitivo e permanente da ogni ulteriore avanzamento.

Il motivo dell'esclusione verrà comunicato all'interessato.

dal Presidente del Comitato Regionale cui appartiene, dandogli partecipazione del giudizio complessivo formulato dalla Commissione.

Art. 16.

Al grado di Sottotenente, nella categoria dei Medici e dei Farmacisti, possono essere nominati tanto i Medici e Farmacisti liberi esercenti che abbiano i requisiti prescritti dal Regolamento per l'arruolamento del personale della Croce Rossa Italiana, come gli studenti, già inscritti nel personale di assistenza della Croce Rossa stessa in qualità di sottufficiali o di aspiranti medici, (1) dopo che abbiano conseguito la rispettiva laurea.

Nelle altre categorie del personale è pure ammessa la promozione a Sottotenente Commissario o Contabile per quei militi o graduati che abbiano raggiunto le condizioni per l'ammissione come Commissari amministrativi di 3ª classe o come Contabili di 2ª classe, prescritte dagli articoli 35 e 36 del Regolamento per l'arruolamento del personale; e per quei Marescialli che ne siano giudicati meritevoli, nella proporzione di un decimo dei posti vacanti, e colle norme stabilite per l'avanzamento del personale di assistenza.

Art. 17.

Tutti gli specchi di proposta di avanzamento, unitamente alla relazione delle Commissioni ed ai documenti indicati nel precedente articolo 7, saranno trasmessi dai Comitati Regionali al Presidente dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'art. 4.

Scaduto questo termine, qualsiasi proposta non potrà più essere presa in esame e dovrà essere rinnovata in occasione delle successive promozioni.

Art. 18.

Tutte le proposte dei Comitati Regionali saranno dal Presidente dell'Associazione sottoposte all'esame della *Commissione Centrale del personale*, istituita, per deliberazione del Comitato

(1) La categoria degli *aspiranti medici*, istituita in analogia a quanto fu stabilito per il R. Esercito con R. D. 25 maggio 1915, n. 398, ha carattere temporaneo.

Centrale, con decreto presidenziale del 22 dicembre 1913 (vedi art. 24 del Regolamento sul reclutamento del personale), la quale potrà richiedere nel caso tutti i documenti o schiarimenti che ritenesse necessari, e pronuncierà sulle singole proposte il suo parere definitivo, da ripertarsi in appositi *specchi di avanzamento* (vedi allegato, mod. n. 2).

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti. Qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrarî, la votazione si interpreta a favore del candidato.

In base a questo parere della Commissione Centrale, se favorevole, il Presidente dell'Associazione sanziona la proposta di avanzamento ed effettua la promozione.

Art. 19.

Nel personale direttivo inscritto nei ruoli pei servizi territoriali l'avanzamento avrà luogo a misura del bisogno ed in rapporto alle vacanze verificatesi negli organici delle diverse categorie, in seguito ad ordine presidenziale apposite, in analogia a quello del personale dei servizi mobili, prescritto all'art. 4, seguendo in tutto le presenti norme.

AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA — *Truppa.*

Art. 20.

Tutti i graduati del personale mobile di assistenza (truppa), a cura dei Comitati regionali, devono essere inscritti per grado in altrettanti ruoli secondo l'ordine di anzianità

In base a tali ruoli, ed in conformità alle prescrizioni che saranno appresso indicate, i Comitati regionali procederanno alle promozioni del personale di assistenza.

Art. 21.

Le promozioni a sorveglianti di 2ª classe (caporali) sono eseguite, esclusivamente a scelta, tra tutti i militi inscritti che, a senso del seguente art 24, risultino arruolati almeno da un anno e siano ritenuti meritevoli d'avanzamento per condotta, capacità, attitudine e autorevolezza.

Le promozioni ai gradi superiori sono invece fatte, sempre

esclusivamente a scelta, tra gli individui dello stesso grado a cominciare dai più anziani, compresi nel primo terzo degli inscritti, per ordine di anzianità, sui ruoli suddetti.

Art. 22.

Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al Comitato Centrale dell'elenco del personale (art 65 del Regolamento Generale), entro il mese di marzo i Comitati Regionali procederanno alla verifica dei posti vacanti per ciascun grado, secondo l'organico, e compileranno su tale dato un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. Quindi servendosi dei ruoli stabiliti dall'art. 20 delle presenti norme, ed a seconda del numero dei posti vacanti, determineranno, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo però presenti, nel fissare tale limite, le disposizioni stabilite nell'art. 24.

In ogni Comitato le promozioni nel personale di assistenza (truppa) non potranno aver luogo se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

Art. 23.

I suddetti prospetti dei posti vacanti e l'elenco dei candidati all'avanzamento saranno dai Comitati Regionali presentati alla propria Commissione del personale (art. 5) la quale dovrà dare il suo giudizio sulla promozione, riportandolo in apposito *specchio di avanzamento*. (Vedi allegato mod. n. 2).

Art. 24.

L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa è fissata come segue:

a) un anno dall'arruolamento per la promozione a sorvegliante di 2ª classe (Caporale);

b) un anno nel grado di sorvegliante di 2ª classe per la promozione a sorvegliante di 1ª classe (Caporale maggiore);

c) un anno nel grado di sorvegliante di 1ª classe per la promozione a Capo sorvegliante di 2ª classe (Sergente);

d) due anni nel grado di Capo sorvegliante di 2ª classe per la promozione a Capo sorvegliante di 1ª classe (Sergente maggiore);

e) due anni nel grado di Capo sorvegliante di 1ª classe per la promozione ad assistente amministrativo (Maresciallo).

In tempo di guerra si seguiranno le norme prescritte per gli appartenenti al R. Esercito.

Art. 25.

Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento, il milite o graduato deve essere capace di esercitare in ogni circostanza le funzioni del grado che dovrà ricoprire; perciò, oltre all'averne la voluta attitudine fisica, occorre che egli:

a) abbia buona condotta in servizio e in congedo;

b) possegga l'istruzione letteraria necessaria per le funzioni del grado al quale è proposto;

c) possegga l'autorità per comandare e mantenere la disciplina di un reparto a seconda del grado che dovrà ricoprire;

d) abbia perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti ed istruzioni in rapporto al grado come sopra è detto.

Queste qualità devono essere possedute in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale, ed allorchè si tratti dell'avanzamento al grado di Maresciallo esse devono risultare da una esplicita dichiarazione della Commissione regionale d'avanzamento.

Per effettuare la promozione al grado di Maresciallo dovrà ottenersi altresì l'approvazione dal Presidente dell'Associazione, il quale sottoporrà le relative proposte, da redigersi su apposito specchio (vedi allegato mod. n. 1), all'esame della Commissione Centrale del Personale.

Art. 26.

Gli assistenti amministrativi (Marescialli) che, non avendo i titoli voluti dall'art. 16 per la nomina ad ufficiali amministrativi, fossero ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali titoli personali, saranno dalle Commissioni regionali proposti per la promozione a Commissari amministrativi di 3ª classe o a Contabili di 2ª classe (Sottotenenti), quando si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano l'idoneità fisica e posizione sociale confacenti al grado di ufficiale;

b) abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di maresciallo;

c) abbiano preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;

d) abbiano riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita dichiarazione in esse di completa attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione:

e) abbiano superato, con esito favorevole, l'esame davanti all'apposita Commissione, prescritto dall'articolo seguente, per l'accertamento della coltura generale, istruzione militare e conoscenza dei Regolamenti della Croce Rossa indispensabili per coprire il grado di ufficiale.

Art. 27.

Le qualità, indicate ai comma *b*, *c*, *d*, dell'art. 25, saranno accertate mediante brevi esami o esperimenti teorico pratici.

Spetta al Presidente del Comitato regionale di disporre per questi esami od esperimenti e per quelli indicati alla lettera *e*) dell'art. 26 secondo le norme ed i programmi che verranno stabiliti dal Comitato Centrale. Essi avranno luogo dinanzi alla Commissione del Personale, ovvero ad un ufficiale medico e ad un ufficiale amministrativo della Croce Rossa, di grado non inferiore a capitano, scelti dal Presidente del Comitato.

Art. 28.

Le Commissioni regionali di avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possegga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresì in esame:

a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche;

b) il risultato ottenuto agli esami od all'esperimento teorico-pratico;

c) le informazioni, che devono essere richieste al Comandante dell'unità ospedaliera presso la quale ha fatto servizio il candidato, in merito alla di lui condotta, autorevolezza ed attitudine pratica ai vari servizi.

Art. 29.

Su questi dati, la Commissione procede alla votazione e delibera a maggioranza di voti sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto.

In base a questo parere, se favorevole, il Presidente del Comitato Regionale sanziona la proposta d'avanzamento ed effettua la promozione.

Art. 30.

Gli *specchi di proposta di avanzamento* a Sottotenente, degli assistenti amministrativi (Marescialli) dovranno essere rimessi dal Presidente del Comitato Regionale al Comitato Centrale accompagnandoli, oltre che dal parere espresso dalla Commissione e da lui approvato e firmato, anche dalla copia dello stato di servizio e dalle note caratteristiche.

Il Comitato Centrale, sottoposti tali specchi alla propria Commissione Centrale del personale, ed avutone parere favorevole, da riportarsi su apposito specchio d'avanzamento (vedi allegato, modello n. 2) approverà la proposta, ed in seguito a questo il Presidente dell'Associazione effettuerà la promozione.

Uguale procedura sarà seguita per le nomine ad aspiranti medici degli studenti già inscritti nel personale di assistenza in qualità di sottufficiali, che abbiano i requisiti voluti dal R. Decreto 25 maggio 1915, n. 398.

Art. 31.

Nel caso di non riconosciuta idoneità all'avanzamento di un candidato la Commissione indicherà nello specchio dell'avanzamento in quali delle attitudini o condizioni, enunciate nell'articolo 25 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), egli sia giudicato insufficiente.

Il milite o graduato che per due volte di seguito non fu giudicato meritevole di promozione, resta escluso in modo definitivo e permanente dall'avanzamento

Saranno pure esclusi dall'avanzamento i militi o graduati che, chiamati in servizio, per due volte consecutive non si siano presentati, quando anche la loro assenza sia stata causata da un motivo giustificato.

Art. 32.

Nel personale di assistenza inscritto nei ruoli per i servizi territoriali l'avanzamento avrà luogo a misura del bisogno e

in rapporto alle vacanze verificatesi nei ruoli dei vari quadri, seguendo in modo rigoroso tutte le norme sopra stabilite per il personale dei servizi mobili.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 33.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, indipendentemente dalle vacanze dei posti, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato con ordine del giorno dell'autorità militare.

Per tali promozioni potrà derogarsi da qualsiasi limite di anzianità.

Art. 34.

Le proposte di promozioni straordinarie per merito di guerra relative ad ufficiali mobilitati dovranno essere compilate dai superiori diretti dell'ufficiale ed essere trasmesse, per via gerarchica, al Comitato Centrale.

Quelle riguardanti ufficiali in servizio presso unità dell'Associazione alla dipendenza delle Delegazioni generali, saranno inoltrate per il seguente tramite: direttore dell'unità; delegazione d'armata; delegazione generale.

Quelle relative ad ufficiali in servizio presso unità od uffici dell'Associazione che non si trovano alla dipendenza delle delegazioni generali, saranno invece inoltrate per il tramite seguente: direttore dell'unità o capo dell'ufficio; ispettore dell'unità; comitato regionale cui l'ufficiale è effettivo

Le proposte relative infine ad ufficiali eventualmente comandati presso il R. Esercito o la R. Marina saranno trasmesse, per il tramite gerarchico stabilito per gli ufficiali del R. Esercito o della R. Marina, ai rispettivi supremi comandi, che le inoltreranno al Comitato Centrale dell'Associazione, dopo avere provocato su di esse, qualora si tratti di ufficiali medici, anche il parere delle competenti autorità sanitarie.

Art. 35.

I pareri espressi dalle autorità gerarchiche circa le proposte di avanzamento di ufficiali per merito di guerra sostituiscono

il giudizio delle Commissioni regionali del personale, di cui all'art. 7 del presente regolamento. Ogni parere ha il valore di un voto, agli effetti di tale articolo.

Anche le proposte di cui trattasi dovranno però essere sottoposte all'esame delle Commissione Centrale del personale e dovranno ottenere infine l'approvazione del Ministero della Guerra, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 11 giugno 1915 per l'applicazione del R. D. 23 maggio 1915 n. 719, modificato con D. L. 25 luglio 1915 n. 1162.

Art. 36.

I termini di anzianità fissati dagli articoli 9 e 24 per le promozioni a scelta sono ridotti a metà in tempo di guerra per il personale direttivo e di assistenza chiamato in servizio.

Art. 37.

In tempo di guerra potranno farsi proposte di avanzamento a scelta, per segnalate benemerenze di servizio, in qualsiasi momento, ed indipendentemente dal numero dei posti vacanti per ciascun grado, a favore del personale direttivo chiamato in servizio, che rientri nei limiti di anzianità, di cui al precedente articolo.

Anche a tali proposte sarà applicata la procedura stabilita dagli articoli 34 e 35.

La Commissione Centrale del Personale si riunirà per il loro esame a seconda del bisogno.

Art. 38.

In occasione delle promozioni normali annue di cui all'art. 4 del presente regolamento, che eventualmente cadessero in tempo di guerra, i Comitati regionali dovranno provocare i pareri delle autorità gerarchiche a riguardo di quegli ufficiali compresi nei limiti di anzianità stabiliti dall'ordine presidenziale, che si trovino in servizio.

Tali pareri, uniti a quello della Presidenza del Comitato regionale, sostituiranno il giudizio delle Commissioni regionali del personale.

Per il personale non chiamato in servizio dovrà seguirsi la procedura ordinaria, prescritta dagli articoli 5 e seguenti.

Art. 39.

È data facoltà ai Delegati Generali dell'Associazione di effettuare nel personale di assistenza in servizio presso unità alle loro dipendenze le promozioni straordinarie per merito di guerra di cui all'articolo 33, nonchè, in qualsiasi momento, promozioni a scelta in detto personale per meriti eccezionali rigorosamente accertati, tenuto conto, per queste ultime, del disposto del precedente articolo 36.

Pari facoltà sono invece deferite ai Presidenti dei Comitati regionali per il personale di assistenza in servizio presso unità od uffici non dipendenti dalle Delegazioni Generali.

I Delegati Generali daranno comunicazione delle promozioni eseguite a norma del presente articolo ai Presidenti dei Comitati regionali, cui i promossi sono effettivi, che rilasceranno i relativi brevetti.

Di tutte le promozioni di cui trattasi i Delegati Generali e i presidenti dei Comitati Regionali dovranno dare altresì comunicazione al Comitato Centrale; il quale curerà la pubblicazione a titolo d'onore nel *Bollettino Speciale* solo di quelle per merito di guerra.

Ricorsi.

Art. 40.

Contro il merito dei giudizi d'avanzamento non è ammesso ricorso.

È concessa però la facoltà di reclamare contro violazioni, che si fossero verificate, delle norme stabilite dal presente regolamento.

I reclami di cui trattasi dovranno essere sottoposti dal Comitato Centrale all'esame della « Commissione dei Ricorsi » istituita con l'articolo 69 del Regolamento sul reclutamento del personale.

Se la Commissione dichiarerà fondato il reclamo, il Presidente dell'Associazione o i Presidenti dei Comitati regionali, a seconda che il ricorrente appartenga al personale direttivo o di truppa, dovranno provvedere in conseguenza; se il ricorso sarà risultato infondato, dovrà darsi comunicazione all'interessato del suo rigetto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 41.

Tutte le disposizioni vigenti, contrarie al presente regolamento, sono abrogate.

Art. 42.

Il presente regolamento ha vigore dal 1° gennaio 1916.

Il Presidente dell'Associazione
G. G. DELLA SOMAGLIA.

Il Ministro della Guerra
ZUPELLI.

Il Ministro della Marina
C. CORSI.

MODELLI

MOD. N. 1.
Reg. sull'avanzamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Circoscrizione

Comitato Regionale di

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

(1)

dei (2) ..... *del* (3) .....

appartenenti al suddetto Comitato Regionale, compilato in relazione alla Circolare Presidenziale N. del

AVVERTENZE.

§ 1. — Dev'essere compilato un distinto specchio, dalle commissioni proponenti, per ciascun grado e per ciascuna specialità cui appartengono i candidati che trovansi nei limiti di anzianità, indicati anno per anno dal presidente dell'Associazione o del Comitato regionale, rispettivamente per il personale direttivo e di assistenza.

I candidati vi sono inscritti per ordine di anzianità.

§ 2. — In quei gradi e ruoli, nei quali l'avanzamento ha luogo parte ad anzianità e parte a scelta, si compila uno specchio di proposta per ciascun modo di avanzamento.

§ 3. — Per i candidati esclusi dall'avanzamento ciò si deve far risultare in modo esplicito; e la motivazione della esclusione dovrà essere formulata in termini precisi.

§ 4. — È assolutamente indispensabile, per evitare reclami e contestazioni, che i giudicati non idonei all'avanzamento ad anzianità od a scelta, appongano la loro firma, per presa visione, nell'apposita colonna del presente specchio.

§ 5. — Nella colonna *Annotazioni* dello specchio si deve far cenno, se del caso:

a) dei risultati ottenuti nelle prove o negli esperimenti a cui il candidato sia stato chiamato per l'avanzamento;

b) dei titoli già conseguiti dal candidato per l'avanzamento a scelta;

c) se il candidato sia stato escluso dall'avanzamento altre volte, indicandone il motivo.

§ 6. — Allo specchio dovranno essere uniti, per gli ufficiali, i documenti prescritti dall'art. 7 del regolamento sull'avanzamento.

§ 7. — Lo specchio viene firmato, al termine delle iscrizioni, dai membri della commissione proponente.

(1) *Ad anzianità* o *a scelta*. — (2) Grado degli inscritti nello specchio. — (3) Specialità, ecc.

N. d'ordine	NOME E COGNOME	Pagina e colonna dell'Annuario dell'anno in cui si trova inserito	DATA d'anzianità nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento (1) a	NUMERO dei voti favorevoli
1	2	3	8	5	6

(1) Ad anzianità od a scelta — (2) § 5 delle *Avvertenze*.

...IVO DELLA NON IDONEITÀ	FIRME DEGLI UFFICIALI esclusi dall'avanzamento (1) . . . . . per presa visione del giudizio che li riguarda	*ANNOTAZIONI* (2)
7	8	9

A . . . . . li . . . . . 191 . . .

La Commissione

MOD. N. 2.
Reg. sull'avanzamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) .....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO

a (2) .....

dei (3) ..... *del* (4) .....

presi in esame dalla Commissione sopraindicata, per l'avanzamento per l'anno . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente specchio di avanzamento viene compilato dalla Commissione per ciascun grado di ogni specialità.
Gli ufficiali vi sono inscritti per ordine di anzianità.
§ 2. — In quei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, si compilano distinti specchi pei due modi d'avanzamento.
§ 3. — Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento, o per i quali il giudizio è sospeso, devono essere chiaramente ed esplicitamente indicati i motivi dell'esclusione o della sospensione del giudizio.
§ 4. — A parità di voti prevale il giudizio favorevole alla sospensiva.
§ 5. — Lo specchio viene firmato, al termine delle iscrizioni, dai membri della Commissione proponente.

(1) Secondo i casi: Comitato centrale — Commissione centrale del personale, oppure: . . . . . Circoscrizione; Comitato regionale di . . . . . — (2) Se *ad anzianità* o *a scelta*. — (3) Grado degli inscritti nello specchio. — Specialità.

1 Numero d'ordine	2 COGNOME E NOME	3 DATA d'anzianità nel grado attuale	4 GIUDIZIO in merito all'avanzamento (1) a ..... (idoneo o non idoneo o giudizio sospeso)	NO de ci

(1) Ad anzianità od a scelta.

...IVO DELLA NON IDONEITÀ	MOTIVO DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
7	8

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

La Commissione

MOD. N 3.
Reg. sull'avanzamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

N. di matricola

STATO DI SERVIZIO

di .....

figlio di ..... *e della* .....

nato il ..... 18.. *a* ..... *Mandamento*

di ..... *Circondario di* .....

Provincia di .....

Connotati

Statura ..... *capelli* ..... *occhi* ..... *naso* .....

bocca ..... *segni particolari* .....

Condizioni di famiglia (1)

.....

.....

Servizio prestato nel R. Esercito o nella R. Marina

Distretto militare al quale appartiene .....

Categoria ..... *Classe* ..... *Corpo nel quale ha servito* (2) .....

Durata del servizio prestato .....

Grado conseguito .....

Variazioni eventuali dopo l'arruolamento nella Croce Rossa Italiana

.....

Arruolamento nella Croce Rossa Italiana

Nominato il ..... 19.. *al grado di* .....

..... *restando arruolato fino al dì* ..... 19..

ed assegnato al .....

.....

(1) Indicare se è *celibe*, *ammogliato* o *vedovo*, se ha figli e quanti.
(2) Se non fa parte del R. Esercito indicare il motivo.

Rafferme, promozioni e variazioni nel personale della Croce Rossa Italiana

DATA	

Provvedimenti disciplinari

Note personali

Titoli di nobiltà .....

Gradi accademici e data della laurea .....

Professione .....

Cognizioni speciali .....

Note speciali .....

Grado d'istruzione .....

Onorificenze, campagne, azioni di merito, ferite, lesioni, fratture, mutilazioni in guerra od in servizio del R. Esercito e della R. Marina

Onorificenze all'infuori di quelle ottenute in servizio del R. Esercito e della R. Marina

Onorificenze, campagne, azioni di merito, ferite, lesioni, fratture, mutilazioni in guerra od in servizio della Croce Rossa Italiana

Missioni, incarichi speciali, corsi d'istruzione esperimenti di mobilitazione, ecc. in servizio della Croce Rossa Italiana

DATA	

MOD. N. 4.
Reg. sull'avanzamento.

CROCE ROSSA ITALIANA

Note Caratteristiche

di (1)

(2) .....

(3) .....

(1) Cognome e nome.
(2) Grado e carica.
(3) Unità ospedaliera, ufficio, direzione.

Data e indicazione del servizio al quale si riferiscono le presenti note.	
Carattere	
Contegno di fronte a responsabilità	
Modo di giudicare gli inferiori	
Ascendente morale sui propri dipendenti	
Istruzione militare	
Senso pratico	
Coltura	
Condizioni fisiche	
Condotta in servizio	
Condotta fuori servizio	
Cura del corredo (1)	
Doti particolari	
Difetti spiccati	
Attitudine a servizi speciali	
Attitudine all'avanzamento	
Qualifica (2)	

Data . . . . . .

Il (3) . . . . . .

(1) Da riempire solo per la truppa.
(2) Se: Ottimo, buono (con un coefficiente da 3 ad 1 per gli ufficiali), mediocre, o cattivo.
(3) Grado, carica e firma del compilatore.

DATA	NOTE VARIE

N. **298.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale che provvede per il collocamento fuori quadro e in soprannumero di ufficiali della Croce Rossa in determinate condizioni e stabilisce alcune norme esecutive per l'avanzamento.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, col quale il personale della Croce Rossa italiana chiamato in servizio è stato sottoposto alla disciplina militare;

Visto il regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa italiana, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916;

Visto il regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916;

Sulla proposta dei ministri segretarî di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della Croce Rossa italiana comandati a prestar servizio presso comandi, uffici od unità del R. esercito, della R. marina o della sanità pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 25 del regolamento per il reclutamento del personale della predetta Associazione.

Art. 2.

Sarà altresì collocato fuori quadro il personale direttivo risultante eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sarà infine collocato fuori quadro il personale direttivo promosso per merito di guerra e a scelta in tempo di guerra, in base agli articoli 33 e 37 del regolamento sull'avanzamento del personale stesso. La sua anzianità sarà stabilita dalla data del brevetto di promozione.

Art. 4.

Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro a senso degli articoli precedenti, gli inscritti nel ruolo degli indisponibili di cui all'art. 8 del regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa, per i quali venga revocata la dispensa loro concessa, anzichè essere trasferiti direttamente nei ruoli normali, saranno transitati nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità.

Art. 5.

Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro sarà inscritto in un unico elenco distinto per categorie e per gradi, seguendo rigorosamente l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta od acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto del precedente articolo.

Art. 6.

L'avanzamento ad anzianità dell'ufficiale collocato fuori quadro avrà luogo quando sarà stato promosso al grado superiore il pari grado ed anzianità che immediatamente lo precedeva nei ruoli normali. I provenienti dal ruolo degli indisponibili potranno invece essere promossi soltanto quando sia stato promosso l'ultimo inscritto nel ruolo normale, di pari grado ed anzianità.

Per le promozioni per merito di guerra o a scelta del personale di cui trattasi dovranno rispettivamente applicarsi in tempo di guerra gli articoli 33 e 36 e 37 del regolamento sull'avanzamento nella Croce Rossa.

Per le promozioni a scelta di detto personale in tempo di pace dovranno applicarsi gli articoli 6 e 9 del regolamento medesimo. Queste ultime promozioni dovranno essere sospe

no a quando non sia stata ristabilita la proporzione tra l'anianità e la scelta a senso dell'articolo seguente e poscia ovranno essere contenute, in concorso con quelle a scelta di ersonale inscritto nei ruoli normali, nell'aliquota riservata lla scelta nei ruoli normali stessi, a senso del penultimo apoverso dell'articolo seguente.

Art. 7.

Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro la metà dei posti resisi vacanti nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), dovrà essere devoluta al loro ritorno nei ruoli suddetti.

L'altra metà, in tempo di guerra ed anche dopo la cessazione dello stato di guerra, fino a quando non siasi verificato nel ruolo normale e nei fuori quadro un numero di promozioni ad anzianità doppio di quello delle promozioni a scelta verificatesi dalla data del presente decreto, in modo da ristabilire per altra via la proporzione tra l'anzianità e la scelta fissata dall'art. 13 del regolamento sull'avanzamento nella Croce Rossa, sarà devoluta:

a) nei ruoli del personale amministrativo e farmaceutico per intero alle promozioni ad anzianità del personale dei ruoli normali;

b) nei ruoli degli ufficiali medici per un terzo alle nomine e promozioni per titoli, di cui all'art. 32 del regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa e per due terzi alle promozioni ad anzianità del personale dei ruoli normali.

Ristabilita la proporzione suaccennata tra l'anzianità e la scelta, la metà in parola sarà invece ripartita ai sensi del predetto art. 13.

Art. 8.

Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun inscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nei ruoli stessi, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili, i quali devranno rientrare nei ruoli normali seguendovi l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità, a termini dell'art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa.

Art. 9.

Gli ufficiali della Croce Rossa italiana inscritti nei ruoli normali, promossi in applicazione dell'art. 11 del regolamento sull'avanzamento del personale dell'Associazione predetta, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 25 del regolamento per il reclutamento del personale stesso, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nei ruoli normali del grado inferiore.

Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, a senso del precedente art. 7, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento sarà invece devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumeri. Per ogni soprannumero eliminato, sarà coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

Effettuatasi l'eliminazione di cui trattasi, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado verrà ripartita a termini dell'art. 13 del regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa.

Art. 10.

La proporzione tra le nomine e promozioni per titoli e le promozioni a scelta e ad anzianità, di cui agli articoli 32 del regolamento sul reclutamento e 13 del regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa, sarà praticamente effettuata come appresso.

In tempo di guerra nei ruoli degli ufficiali medici i nominati o promossi per titoli assumeranno la sede di anzianità stabilita dalla data del brevetto di nomina o di promozione. Qualora però si verificassero contemporaneamente promozioni per anzianità di pari data, essi si alterneranno con i promossi ad anzianità nella proporzione e nell'ordine di uno per titoli e due per anzianità.

Cessato lo stato di guerra e ristabilita la proporzione tra l'anzianità e la scelta a senso del precedente art. 9, i posti vacanti in ciascuno dei gradi di maggiore, capitano e tenente medico saranno, salvo il disposto dell'art. 14 del regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa, ricoperti nell'ordine seguente:

3 posti con nomine o promozioni per titoli;
1 posto con promozione a scelta;
2 posti con promozioni ad anzianità;

1 posto con promozione a scelta;
2 posti con promozioni ad anzianità.

Qualora non sia possibile coprire in occasione delle promozioni annuali i posti eventualmente disponibili per le nomine o promozioni per titoli, detti posti dovranno essere lasciati vacanti a disposizione di tale categoria di aspiranti e potranno essere coperti in seguito. In tal caso però la sede di anzianità di queste ultime nomine o promozioni sarà stabilita in base alla data del relativo brevetto.

Cessato lo stato di guerra e ristabilita la suaccennata proporzione tra l'anzianità e la scelta, i posti che si renderanno vacanti in ciascuno dei gradi di maggiore, capitano e tenente nel personale direttivo farmaceutico ed amministrativo, saranno, salvo il disposto del citato art. 14, ricoperti nell'ordine seguente:

1 posto con promozione a scelta;
2 posti con promozioni ad anzianità.

Art. 11.

L'ordine e le proporzioni fissate per il tempo di pace dall'articolo precedente, dovranno essere conservate a prescindere dal numero dei posti effettivamente vacanti al momento delle promozioni normali annue.

Pertanto, qualora tale numero sia inferiore a quello necessario per attuare completamente l'ordine e le proporzioni suaccennate, queste saranno completate in occasione delle future promozioni annue, col concorso dei posti resisi successivamente vacanti.

I ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

MORRONE.
CORSI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,65

(621) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª **1916** 23 maggio

1916 MAGGIO **22.** - N. **299.** — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito . . . . . *Pag.* 789

CIRCOLARE N. **299.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 maggio 1916.

Con riferimento alle circolari n. 99 e n. 100 del 17 febbraio 1915, n. 686 del 22 agosto 1915, n. 687 del 9 settembre 1915, n. 13 e n. 14 del 7 gennaio 1916 e n. 235 del 14 aprile 1916, il Ministero, su conforme proposta dell'ispettorato di sanità militare, determina:

Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica

1° Per le vaccinazioni anticoleriche (v. n. 1-*b*, della circolare 14 aprile 1916, n. 235 del *giornale militare*) sarà usato un vaccino contenente due miliardi di germi per centimetro cubico: di questo saranno inoculati, con le modalità indicate nella circolare n. 100 del 17 febbraio 1915, richiamate al n. 6 della circolare n. 687 del 9 settembre 1915 un centimetro cubico la prima volta e due la seconda, con intervallo di 7 giorni, che potrà anche essere ridotto a 5, ove occorra affrettare le operazioni;

NOTA. — La presente dispensa viene inviata a tutti i corpi in numero doppio dell'ordinario.

2° Essendovi però ancora disponibilità di vaccino anticolerico al miliardo, sarà adoperato questo fino ad esaurimento, con la seguente norma: si inoculeranno due centimetri cubi per volta, e si faranno tre inoculazioni ad intervalli di 5 giorni;

3° Quando accada che la vaccinazione sia stata iniziata col vaccino al miliardo, e per mancanza di questo debbasi proseguire con quello a due miliardi, si tenga presente quanto segue:

a) se si sarà fatta soltanto la prima iniezione al miliardo, se ne faccia, dopo 5 giorni, una seconda di due centimetri cubi del vaccino a due miliardi: e basta;

b) se saranno state già praticate le prime due iniezioni al miliardo, si faccia la terza con un centimetro cubo di vaccino a due miliardi;

4° Il vaccino anticolerico sarà ritirato presso l'ospedale principale più vicino, per mezzo di un militare munito di regolare richiesta indicante il numero degli individui da vaccinare.

Norme per l'esecuzione della rivaccinazione anticolerica.

5° Senza alcun indugio e con la massima sollecitudine saranno eseguite le *rivaccinazioni anticoleriche* su tutti i militari di truppa, eccettuati quelli che da esplicite indicazioni registrate nei loro libretti personali, o in altro regolare documento, risultino vaccinati contro il colera da non più di due mesi.

6° Per le *rivaccinazioni anticoleriche* saranno seguite le norme e prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 della presente circolare.

7° Le *rivaccinazioni anticoleriche* — come tutte le altre vaccinazioni — saranno notate, oltre che nel libretto personale di ciascun individuo, anche nella tessera militare adottata secondo la circolare ministeriale a stampa n. 2400 N. E. del 8 febbraio 1916.

8 Dalla lista nominativa — della quale devono essere muniti i comandanti dei drappelli dei complementi all'atto della partenza dei drappelli stessi (n 4 della circolare del 7 gennaio 1916, n. 14 del *giornale militare*) dovrà risultare anche lo stato di *rivaccinazione anticolerica* di ciascun militare (esempio: « *Soldato X. Y.* . . . . . **Rivaccinazione anticolerica**: *non rivaccinato perchè vaccinato negli ultimi due*

mesi »; oppure: « *compiuta la rivaccinazione in data . . .* »; oppure: « *eseguite soltanto n . . . . inoculazioni in data . . . . . di vaccino a . . . . . (1 o 2 miliardi)* »; oppure: « *non rivaccinato per improvvisa partenza* », ecc).

Norme per i drappelli di complementi in relazione alle disposizioni sulle vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito.

9° Salvo casi eccezionali, determinati soltanto da superiori esigenze e disposizioni, i complementi devono assolutamente essere sottoposti alle prescritte vaccinazioni *presso i centri di mobilitazione*. A tal fine, le competenti autorità militari territoriali, nell'impartire le *disposizioni per l'esecuzione dei campi di esercitazione*, come per ogni altro provvedimento concernente l'istruzione o i servizi delle truppe presso i depositi reggimentali, terranno particolarmente presenti le norme contenute nelle precitate circolari n. 14 del 7 gennaio 1916 e n. 235 del 14 aprile 1916, allo scopo di evitare che le disposizioni stesse abbiano a determinare modificazione o interruzione alcuna nell'ordine e nel tempo prescritti per l'esecuzione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni.

10° Le liste nominative concernenti lo stato di vaccinazione e rivaccinazione di ciascun militare (n. 4 della circolare del 7 gennaio 1916, n. 14 e n. 8 della presente circolare) dovranno essere sempre diligentemente compilate e consegnate al comandante dei singoli drappelli in partenza dai depositi, il quale, all'arrivo presso il corpo o reparto mobilitato, dovrà subito consegnarle al dirigente il servizio sanitario del corpo o reparto stesso.

11° Delle eseguite vaccinazioni verrà fatta annotazione, oltre che nel libretto personale di ciascun militare, anche nella tessera militare adottata secondo la circolare a stampa n. 2400 N. E. dell'8 febbraio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa . L. 0,10

(624) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1916 — 27 maggio

1916 MAGGIO 4. - N. **300**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 562, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio . . . . . *Pag.* 795

» 4. - » **301**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 563, che porta modificazioni all'organico degli ufficiali dei corpi di commissariato militare e di amministrazione . . . . . » 796

» 11. - » **302**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 577, col quale viene istituito un ufficio approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie, con gestione autonoma . » 802

» 11. - » **303**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Decreto luogotenenziale relativo alla conferma del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 803

» 14. - » **304**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 564, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire 200 milioni . . . . . » 804

» 19. - » **305**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di stampati per la statistica delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche . . . . . » 805

» 20. - » **306**. — DISCIPLINA MILITARE — Uso della divisa militare da parte degli ecclesiastici che sono ufficiali in congedo, effettivi alle compagnie di sanità . . . . . » 806

1916 MAGGIO 25. - N. **307**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al «Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe» . . . . *Pag.* 806

25. - » **308**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al «Servizio in guerra - Parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito» . . . . . » 807

25. - » **309**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al «Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi . . . . . » 807

26. - » **310**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — DISPOSIZIONI VARIE. — Denunzie al fisco dei pagamenti fatti in dipendenza della guerra » 808

26. - » **311**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali, e per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente per l'anno 1916 . . . . . » 810

26. - » **312**. — DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per gli ufficiali in congedo nominati effettivi . » 810

26. - » **313**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie . . . » 811

26. - » **314**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'esercizi del genio. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre e maneggio delle armi a cavallo. (Pubblicazione n. 485) . . . . » 811

26. - » **315**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio foraggio dal 1° luglio 1916. . . . . » 813

26 - » **316**. — TRASPORTI. — Pagamento del diritto fisso per biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati dello Stato e loro famiglie . » 818

CIRCOLARE N. **300.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 562, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Regio Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 481;

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1910, n. 800, per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 531;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698;

Viste le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto del 28 marzo 1915, n. 358, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari;

Considerata la necessità di provvedere alle aumentate esigenze di alcuni servizi del commissariato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È data facoltà al ministro della guerra di nominare sessanta tenenti commissari in servizio attivo permanente, con le norme specificate nell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **301**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 563, che porta modificazioni all'organico degli ufficiali dei corpi di commissariato militare e di amministrazione.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico

approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 531, sull'ordinamento dei corpi amministrativi;

Visti il R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431, ed il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, autorizzanti il temporaneo collocamento di ufficiali fuori quadro;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di assicurare il buon andamento del servizio amministrativo-contabile del R. esercito, mediante una più adeguata sistemazione del corpo degli ufficiali di amministrazione;

Ritenuta altresì la convenienza di mettere l'organico del corpo degli ufficiali di commissariato in esatta corrispondenza coi servizi esistenti ed in equa relazione col nuovo organico fissato per il corpo d'amministrazione;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro e per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, è sostituita dalla seguente:

3	colonnelli
14	tenenti colonnelli
54	maggiori
330	capitani
400	subalterni.

Nell'organico fissato dalla nuova tabella sono compresi gli ufficiali d'amministrazione che vennero collocati temporaneamente fuori quadro per effetto dei decreti n. 1431 del 31 di-

cembre 1914 e n. 1293 del 22 agosto 1915 e che devono perciò rientrare in organico all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

I sottotenenti del corpo d'amministrazione saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento del corpo stesso i quali, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, soddisfino alle condizioni che saranno stabilite dal ministro della guerra e superino un apposito esame di coltura amministrativo-contabile.

Art. 3.

Gli attuali ufficiali subalterni d'amministrazione e quelli da nominare in seguito alla prima applicazione del presente decreto non potranno conseguire la promozione al grado di capitano se non dopo tre anni dalla nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente.

Art. 4.

Alla tabella organica n. XII degli ufficiali del corpo di commissariato, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, vengono aumentati un colonnello commissario e tre tenenti colonnelli di sussistenza e diminuiti tre maggiori di sussistenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

Norme esecutive.

1. La ripartizione degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione tra i comandi, corpi, uffici e stabilimenti del R. esercito resta determinata dalle due tabelle che fanno seguito alla presente circolare e che sostituiscono le tabelle graduali e numeriche riepilogative n. 76 e 77 della pubblicazione regolamentare n. 32.

2. Il subalterno d'amministrazione assegnato a ciascun reggimento delle varie armi disimpegnerà, di massima, la carica di ufficiale pagatore e di matricola. Egli sostituirà nelle assenze il direttore dei conti, cedendo temporaneamente la sua carica ad un subalterno di arma combattente da designarsi dal comandante del corpo.

3. Il subalterno d'amministrazione assegnato in più ai reggimenti aventi il deposito staccato assumerà la carica di direttore dei conti e segretario del consiglio d'amministrazione presso la sede del reggimento.

4. La carica di consegnatario del magazzino di arredamento nei vari corpi sarà normalmente affidata a capitani di arma combattente richiamati dal congedo, i quali potranno conservarla anche quando vengano promossi al grado di maggiore, dovendosi procurare per quanto possibile di evitare le frequenti sostituzioni degli ufficiali addetti a così importante servizio.

Alla stessa carica potranno essere destinati anche subalterni di arma combattente che provengano direttamente dai marescialli, senza aver compiuto l'apposito corso.

TABELLA N. 76

Tabella graduale e numerica riepilogativa

degli **ufficiali del corpo di commissariato militare.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e Sottotenenti	In totale
Ufficiali commissari.						
Comando del corpo di stato maggiore	»	1		2	»	3
Ispettorato dei servizi di commissariato	1	2		(1)	»	3
Direzioni e stabilimenti di commissariato (2)	12	52		138	»	202
Scuola di guerra	»	1		1	»	2
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Totale ufficiali commissari.	13	15	41	142	»	211
Ufficiali di sussistenza.						
Compagnie di sussistenza . .	»	»	»	12	24	36
Stabilimenti di commissariato.	»	12		92	102	206
Totale ufficiali di sussistenza .	»	3	9	104	126	242

(1) In numero vario, comandati dalle direzioni di commissariato.

(2) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione, quelli comandati al Ministero della guerra e quelli presso la commissione permanente per i collaudi in appello.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali commissari che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

TABELLA N. 77

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo d'amministrazione.**

COMANDI CORPI ED UFFICI	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	In totale
Ministero della guerra (1)	1	»	4	30	»	35
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	»	3	3	8
Legioni territoriali dei carabinieri reali	»	»	11	11	22	44
Legione allievi carabinieri reali	»	»	1	1	2	4
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	96	192
Id. di bersaglieri	»	»	»	12	12	24
Id. aventi il deposito stabilito	»	»	»	»	21	21
Id. di alpini	»	»	»	8	8	16
Distretti militari stanziati in capiluogo di divis. milit. (2)	»	»	»	»	»	»
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	1	3	4
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	30	30	60
Depositi d'allevamento cavalli	»	»	»	3	9	12
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	36	36	72
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	»	»	»	2	2	4
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	1	2
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	»	»	3	3	6
Reggimenti d'artiglieria da fortezza (3)	»	»	»	10	11	21
Reggimenti del genio (4)	»	»	»	6	7	13
Battaglione aerostieri	»	»	»	1	1	2
Id. scuola aviatori	»	»	»	1	1	2
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	»	1	1
Direzioni di ospedali militari principali e succursali	»	28	»	28	58	114
Direzioni e stabilimenti di commissariato	»	12	»	29	55	96
Scuola di guerra	»	1	»	1	1	3
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	1	»	1	1	3
Accademia militare	»	1	»	1	1	3
Scuola militare	»	1	»	1	1	3
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	1	»	1	3	5
Collegi militari	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione di fanteria	»	»	»	2	2	4
Scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	»	1	1	2
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	1	5	6	3	16
Istituto geografico militare	1	»	»	1	2	4
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	2
Scuola magistrale di scherma	»	»	»	1	»	1
Totali	3	14	34	430	400	801

(1) Gli ufficiali superiori sono destinati a funzioni d'ispezione in concorso e in assistenza degli ispettori; i capitani sono addetti in qualità di revisori alla direzione generale revisione dei conti.

(2) A ciascuno dei 25 distretti militari aventi sede nei capiluoghi di divisione è assegnato un capitano d'amministrazione richiamato dalla posizione ausiliaria.

(3) E' assegnato un subalterno d'amministrazione in più per il gruppo specialisti di artiglieria.

(4) E' assegnato un subalterno d'amministrazione in più per il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'amministrazione che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, li 24 maggio 1916.

Il Ministro — MORIONE

N. **302.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 577, col quale viene istituito un ufficio approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie, con gestione autonoma.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regio decreto 28 marzo 1915, n. 348, che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Visto il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 43, relativo alla facoltà concessa all'amministrazione della guerra e della marina di vendere, affittare, ecc., le cose requisite e i beni mobili ed immobili posseduti;

Riconosciuta la opportunità di dare, per la durata della guerra, una gestione autonoma, distinta da quella della direzione tecnica dell'aviazione militare, all'ufficio di essa che si occupa del servizio degli approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni aviatorie, procrastinando anche per questo ufficio l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutta la durata della guerra è istituito alla dipendenza tecnico-disciplinare della direzione tecnica dell'aviazione militare un « Ufficio approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie » con gestione autonoma, distinta da quella del consiglio d'amministrazione esistente presso la direzione tecnica dell'aviazione militare, sia per i fondi che per il materiale.

La gestione di tale ufficio s'intende assoggettata alle norme stabilite dalla legge 11 luglio 1897, n 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato a far tempo dalla data che verrà stabilita dal ministro del tesoro di concerto col ministro della guerra, mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Con altro decreto ministeriale, da sottoporre egualmente a tale registrazione, sarà nominato il consegnatario responsabile della detta gestione, a tutti gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **303.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Decreto luogotenenziale relativo alla conferma del presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante

provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª), parte supplementare, che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 11 maggio 1913, col quale il conte Giangiacomo Della Somaglia viene nominato presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il conte Giangiacomo Della Somaglia è confermato presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa.

I predetti ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.

N. **304** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto luogotenenziale n. 564, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire 200 milioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire duecento milioni (L. 200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **305.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di stampati per la statistica delle vaccinazioni antitifiche e anticoleriche.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 maggio 1916.

In relazione alle circolari 197 e 251 corrente anno sono adottati i seguenti modelli da servire per la statistica delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche:

N. 467-*G*. Elenco nominativo degli ammalati di ileo-tifo o di colera, usciti guariti o morti dal suddetto luogo di cura nel mese di . . . . 191 . . (Mod. 8-*bis*. Norme per la statistica sanitaria mil.) (con intermedi).

N. 467-*H*. Registro delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche (con intermedi).

N. 467-*I*. Specchio riassuntivo delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche eseguite nel . . semestre 191 . (Mod. 8 *ter*. Norme per la statistica sanitaria mil.)

È stata pure disposta la stampa di un foglietto con lembo ingommato da applicarsi nei libretti personali Mod. 339-*A*. 339-*B*, 339-*C*, dei quali costituisce la pag. 2-*bis*, per la registrazione dei dati individuali riguardanti le vaccinazioni di cui trattasi.

I corpi richiederanno subito al Reclusorio militare il quantitativo di esemplari loro occorrenti, avvertendo che della pagina 2-*bis* del libretto personale, dovrà essere chiesto un numero di esemplari eguale al numero degli uomini in servizio ed al quantitativo di libretti in fondo di magazzino.

Il Ministro — MORRONE.

N. **306**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Uso della divisa militare da parte degli ecclesiastici che sono ufficiali in congedo, effettivi alle compagnie di sanità.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 maggio 1916.

A parziale modificazione delle prescrizioni contenute nella Istruzione per la mobilitazione — Tomo III, n. 338, ultimo alinea, questo Ministero determina che i ministri del culto, che sono ufficiali di complemento, di M. T. o della riserva, effettivi alle compagnie di sanità e richiamati alle armi, vestano la divisa loro di ufficiali anzichè l'abito talare.

La suddetta determinazione non modifica le prescrizioni contenute nella circolare n. 22950 dell'8 novembre 1915 sul « Servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti di riserva per la durata della guerra ».

Il Ministro MORRONE.

N. **307**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **4ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra » Parte I — Servizio delle truppe ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1916.

In relazione al R. decreto del 15 luglio 1915, relativo alle attribuzioni degli ispettori generali d'artiglieria e del genio in guerra, ed al decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916,

col quale venne approvata l'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra, è stato pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe

I comandi, corpi, uffici, ecc., richiederanno all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari il numero dei fascicoli loro occorrenti.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — MORRONE.

N. **308**. — PUBBLICAZIONI MILITARI **1ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1916.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi ed uffici territoriali nella quantità rispettivamente indicata dalla circolare 133 del *giornale militare* 1913.

I comandi, reparti, servizi, ecc. mobilitati, e quelli territoriali non compresi nella predetta circolare, dovranno fare direttamente richiesta all'ufficio stesso della quantità per ciascuno occorrente.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — MORRONE.

N. **309**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1916.

In relazione al decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, col quale venne approvata la « Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra, ed al decreto luogotenenziale 23 marzo concernente le registrazioni delle vaccinazioni antitifiche ed anticoleriche, è stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti al « Servizio in

guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ».

I comandi, corpi, uffici, ecc richiederanno all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari il numero dei fascicoli loro occorrenti.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — MORRONE.

N. **310.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — DISPOSIZIONI VARIE. — **Denunzie al fisco dei pagamenti fatti in dipendenza della guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 maggio 1916.

Risulta a questo Ministero che non sempre i corpi, istituti e stabilimenti militari, denunziano al fisco (intendenza di finanza o agenzia delle imposte) i pagamenti per acquisti, lavori o somministrazioni occorsi per la guerra o per la preparazione alla guerra come era, tra l'altro, prescritto dalla circolare 818 del 24 aprile 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi).

Premesso che l'obbligo imposto dalla legge a tutte le autorità militari di dare al fisco, quando richieste, le notizie di cui ha bisogno per l'applicazione della imposta sull'extra profitto di guerra (circolare 866 del 1915) non le esime dal farsi parte diligente e di denunziare spontaneamente i pagamenti eseguiti, il Ministero dispone che tutte quelle amministrazioni e quegli enti che non vi hanno ancora provveduto, denunzino senza indugio direttamente all'intendenza di finanza della provincia in cui risiedono, i pagamenti dipendenti da acquisti o lavori eseguiti senza un regolare contratto registrato, sia durante il periodo di preparazione alla guerra dal 1° agosto 1914 al 23 maggio 1915, sia posteriormente.

La denunzia da farsi con uno stampato del modello che fa seguito alla presente, dovrà limitarsi ai pagamenti superiori alle L. 3000, trascurando quelli di minore importo, a meno che trattisi di pagamenti di carattere continuativo, nel qual caso dovranno essere denunziati se superiori alle L. 500

Per l'avvenire la denunzia, sempre coi criteri sopra stabiliti, sarà fatta alla fine d'ogni mese, o a quegli altri periodi di tempo che saranno stabiliti di consenso colle intendenze di finanza.

Per le denunzie relative alle forniture ed ai lavori eseguiti in base a regolari contratti rimangono in vigore le norme comprese nell' « Istruzione sulla stipulazione dei contratti » tenuto conto delle varianti del 28 novembre 1913.

È superfluo avvertire che, nell'intento di evitare giusti reclami da parte dei contribuenti, dovrà porsi ogni cura per evitare una duplice denunzia al fisco degli stessi pagamenti.

Il Ministero confida che le autorità militari compenetrate della necessità, nel supremo interesse dello Stato, di dare agli agenti del fisco tutti gli elementi loro necessari per la retta applicazione della legge, porranno ogni cura ed ogni diligenza nell'osservare quanto sopra.

Il Ministro — MORRONE

N. DEL CATALOGO

All'Intendenza di finanza della provincia di

. . . . . .

(1) . . . . . .

N° . . . . . *addì* . . . . . .

ELENCO *dei pagamenti eseguiti nel mese di* . . . . . *per forniture o lavori non dipendenti da contratti registrati.*

Numero d'ordine	Ditta o persona a cui fu fatto il pagamento	Sede o domicilio reale della ditta	Oggetto della fornitura dei lavoro	Importo dei pagamenti eseguiti	*Annotazione*

N. **311.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali, e per i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente per l'anno 1916.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore . — 26 maggio 1916

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori generali ed i tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1916, sia portato:

per i maggiori generali a tutto agosto 1915;

per i tenenti colonnelli d'artiglieria a tutto il 18 agosto 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero (gabinetto del ministro per i maggiori generali; alla direzione generale personale ufficiali per i tenenti colonnelli d'artiglieria).

Il Ministro — MORRONE.

N. **312.** — DISCIPLINA MILITARE — **Libretti personali per gli ufficiali in congedo nominati effettivi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1916.

Si raccomanda vivamente a tutte le autorità interessate di provvedere, ai termini della circolare 294 del *giornale militare* del 1913, alla sollecita trasformazione dei libretti personali degli ufficiali della categoria congedo, nominati effettivi, in quelli di modello 102-*A* del catalogo, trasmettendone al Ministero un esemplare, corredato dell'indice modello 2.

Si richiamano poi tutti i corpi ed uffici all'osservanza del § 44 del vigente regolamento per le note caratteristiche, per il quale i documenti caratteristici debbono pervenire al Ministero con l'elenco generale mod. 6 con tutte le indicazioni necessarie.

Il Ministro — MORRONE.

N. **313.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 26 maggio 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 291 del corrente anno si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero

Signor Archibald Freer (Chicago) — L. 1500 a favore dei nostri soldati feriti e mutilati.

S. E. il tenente generale nella riserva M. Lamberti — L. 200, da ripartirsi in premi da lire 100 o da lire 50 ciascuno, secondo che crederà di disporre il comandante del 2° reggimento fanteria, con l'assistenza del consiglio di amministrazione, in favore di quei soldati o caporali del 2° reggimento fanteria (già comandato dall'offerente), che particolarmente si distinguano durante l'attuale campagna e a partire dal 24 maggio 1916, per atti di valore, riportando ferite.

Inoltre lire 200, da ripartirsi in premi da lire 100 o da lire 50 ciascuno, secondo che crederà di disporre il comandante della brigata Pavia con l'assistenza dei comandanti del 27° e del 28° reggimento fanteria, in favore di quei caporali o soldati della brigata Pavia (già comandata dall'offerente) che, durante l'attuale campagna e a partire dal 24 maggio 1916, si distinguano particolarmente, riportando ferite.

Il Ministro — MORRONE.

N. **314.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'esercizi del genio. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre e maneggio delle armi a cavallo. (Pubblicazione n. 185).** — (Direzione generale genio). — 26 maggio 1916.

È stata pubblicata l'istruzione sul cavalcare, sul condurre e sul maneggio delle armi a cavallo, che sostituisce il vol. 24° delle istruzioni pratiche del genio « edizione 1908 », che perciò resta abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi corpi ed uffici sarà fatta a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari nel numero di copie sottosegnate:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n	20
Comandi d'armata	»	6
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	2
Comando generale del genio	»	25
Ispettorato generale del genio	»	7
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	»	2
Ispettorato del genio militare per la marina	»	6
Comandi del genio — direzioni sottodirezioni	»	2
Uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	2
1° reggimento genio zappatori	»	50
2° id. id. id	»	50
3° id. id. telegrafisti	»	50
4° id. id. pontieri	»	50
5° id. id. minatori	»	50
6° id. id. ferrovieri	»	50
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	2
Comando d'aeronautica (aviazione)	»	2
Istituto centrale areonautica	»	2
Battaglione squadriglie aviatori	»	15
Id. scuola aviatori	»	10
Id. dirigibilisti	»	10
Id. aerostieri	»	10
Stabilimento costruzieni aeronautiche	»	2
Direzione tecnica di aviazione	»	2
Direzioni ed uffici genio per la R. marina	»	2

Ai comandi corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorreranno per i bisogni dei reparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,90.

Il Ministro — MORRONE.

N. **315.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio foraggio dal 1° luglio 1916.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 maggio 1916.

A partire dal 1° luglio p. v. il servizio foraggio (avena, fieno e paglia) per le truppe territoriali e per le truppe delle legioni territoriali dei CC. RR. sarà regolato nel modo appresso indicato:

I. — **Servizio per le truppe territoriali** (esclusa la Sicilia e la Sardegna).

Avena.

Per l'avena continuerà la distribuzione del genere di proprietà dell'amministrazione secondo le norme e modalità in vigore.

Fieno e paglia.

a) *Presidi con forza superiore ai 30 quadrupedi.*

Sarà provveduto con genere incettato e fornito dalle apposite commissioni requisizioni ed incetta.

I comandi di presidio cui i generi devono essere destinati indicheranno entro la prima decade di ciascun mese, alla commissione d'incette e requisizioni del comando di corpo d'armata il presumibile fabbisogno di generi per tutto il mese successivo in base alla forza quadrupedi dei corpi o reparti che ompongono il presidio. Per i presidi sede di ufficio di commissariato l'indicazione del quantitativo di generi occorrenti sarà fatta, anzichè dai rispettivi comandi, dall'ufficio di commissariato.

Le commissioni d'incetta e requisizione provvederanno perchè tale fabbisogno sia soddisfatto o dalla commissione d'incette che opera nella provincia in cui risiedono i presidi o gli uffici di commissariato destinatari, o con invii da altra commissione del corpo d'armata, in caso di deficienza di generi nella provincia. Il fabbisogno pel mese di luglio sarà segnalato alle commissioni di corpo d'armata non oltre il 20 giugno p. v.

Gli enti destinatari dei generi segnaleranno immediatamente alle commissioni di corpo d'armata qualsiasi variante al fabbisogno segnalato nella prima decade del mese, per gli ordini da impartire alle commissioni provinciali nel regolare le spedizioni.

Presso ciascun presidio dovrà essere costituito e tenuto al corrente un fondo di generi ragguagliato ai prevedibili bisogni di un mese di servizio, al fine di sopperire alle eventuali urgenti necessità derivanti da aumento nella forza dei presidi.

I generi provvisti dalle commissioni di incetta verranno assunti in carico dai magazzini di distribuzione foraggio, ove esistono, e, nei presidi ove non funzionano tali magazzini, da quello dei corpi o reparti che abbia maggior numero di quadrupedi o disponga di locali più adatti al deposito del genere.

Le spese di trasporto dalle stazioni ai magazzini saranno sostenute dai corpi cui deve essere consegnato il genere, sempre quando non sia possibile eseguire il trasporto con mezzi diretti dall'amministrazione.

Per il deposito di generi nei presidi di maggiore importanza, le autorità militari adibiranno locali comunque di proprietà dell'amministrazione militare; quando ciò non sia possibile, prenderanno in affitto i locali necessari.

Naturalmente, se siano necessarie spese di adattamento, riparazioni ecc., le autorità sono autorizzate a sostenerle, prendendo accordi, ove possibile, con le competenti direzioni e sottodirezioni del genio militare.

Nei piccoli presidi potrà farsi uso di qualche locale nelle caserme militari opportunamente adattate.

Per la mano d'opera (servizio di magazzino e di distribuzione) si impiegheranno militari di truppa, presi tra quelli dichiarati meno atti alle fatiche di guerra.

Per tutti tali servizi di magazzino e distribuzione i corpi sono facoltizzati ad incontrare le spese necessarie di acquisto o mantenimento dei materiali occorrenti, come pure le spese di carattere generale, limitatamente a quelle indispensabili (illuminazione, riscaldamento di qualche locale, cancelleria, ecc.).

Ai magazzini o corpi consegnatari sarà bonificata nella misura da stabilirsi caso per caso da apposite commissioni una percentuale sul peso per il calo di trasporto e distribuzione.

b) *Presidi con forza inferiore ai 30 quadrupedi.*

Sarà provveduto mediante acquisti diretti sul posto in via economica, o con contratti di breve durata rinnovabili alla scadenza, giusta apposita clausola da inserire nei contratti stessi, la quale sancisca che, ove entro un certo termine, non venga data disdetta da una delle parti, il servizio dovrà continuare alle identiche condizioni, per un uguale periodo di tempo.

II. — Servizio per le legioni territoriali dei CC. RR.

(esclusa la Sicilia e la Sardegna).

Il servizio foraggio dal 1° luglio sarà regolato sostanzialmente in modo identico a quello pei quadrupedi delle altre truppe dell'esercito.

Avena.

Per l'avena continuerà a funzionare il sistema già attualmente in vigore delle distribuzioni di genere di proprietà dell'amministrazione a tutti i cavalli delle legioni, sia a quelli cioè presso la sede legionale o presso i comandi legionali, sia a quelli delle dipendenti stazioni.

Fieno e paglia.

Pel fieno e per la paglia si adotterà un sistema misto, analogo a quello sopra indicato per gli altri cavalli dell'esercito.

a) Pei cavalli alla sede delle legioni, o presso i comandi legionali o comunque in numero non inferiore ai trenta, sarà provveduto con fieno e paglia incettati dalle commissioni di requisizione.

I comandi di legione ed i comandi di reali carabinieri comunicheranno ai primi di ciascun mese agli uffici di commissariato ed ai comandi di presidio, a seconda dei casi, il prevedibile fabbisogno di generi per tutto il mese successivo e provvederanno poi per ritirare dai magazzini militari di distribuzione foraggio i generi stessi a misura del fabbisogno e con le modalità in vigore per gli altri corpi del presidio.

b) Pel fieno e la paglia delle stazioni con forza non superiore ai trenta cavalli sarà provveduto sia economicamente con acquisti dal commercio locale, sia con regolari contratti.

È fatta facoltà ai comandanti di legione, anche per tale servizio delle stazioni dipendenti, quando lo ritengano opportuno ed economicamente vantaggioso, ricorrere all'impiego del genere incettato dalle apposite commissioni; a tal uopo terranno calcolo, nelle richieste che debbono fare alla commissione, dei quantitativi occorrenti per le stazioni e provvederanno poi ad ogni incombenza per il ritiro ed invio a destinazione alle singole stazioni

III. — Servizio foraggio per le truppe in marcia, ai campi d'istruzione, ecc.

Per le truppe in marcia, ai campi d'istruzione, ecc, che hanno una forza superiore ai trenta quadrupedi, i comandanti delle truppe stesse si rivolgeranno alle accennate commissioni d'incetta e requisizioni presso i comandi di corpo d'armata, richiedendo la somministrazione dei quantitativi di fieno e di paglia nelle località di tappa o sosta o in quelle altre che riterranno opportune, con un preavviso, semprechè possibile, di almeno cinque giorni.

In base a tali richieste, le commissioni di incetta e requisizioni impartiranno gli opportuni ordini alle commissioni provinciali che dovranno eseguire la somministrazione; queste avranno cura di fare scortare la spedizione, sia che venga fatta per ferrovia, che per via ordinaria, da apposito personale incaricato di dare in consegna i generi alle truppe in marcia.

Ove le commissioni, per la ristrettezza del tempo, non possano soddisfare le richieste delle truppe in marcia, dovranno avvisarne d'urgenza le truppe stesse, affinchè queste provvedano i generi loro occorrenti nel modo più economico con acquisti diretti dal commercio.

Per le truppe in marcia che hanno una forza inferiore ai trenta quadrupedi, i rispettivi comandanti provvederanno al servizio fieno e paglia con acquisti diretti dal commercio.

Per la provvista dell'avena i comandanti delle truppe in marcia segnaleranno nel termine suddetto i quantitativi occorrenti alle direzioni di commissariato le quali provvederanno per le spedizioni con le cautele sopra indicate.

IV. — Servizio per la Sicilia e la Sardegna

1. Per l'avena occorrente così per le truppe territoriali come per quelle delle legioni dei carabinieri si continuerà nel si-

stema dei prelevamenti di genere di proprietà dell'amministrazione giusta le norme e con le modalità attualmente in vigore.

2. Alla fornitura del fieno e della paglia per le truppe territoriali nelle dette regioni sarà provveduto mediante stipulazione di contratti.

Il comando del corpo d'armata di Palermo e quello della divisione militare di Cagliari decideranno se convenga fare un contratto unico di fornitura per tutto il territorio della propria circoscrizione, o se non sia preferibile, per considerazioni inerenti alle particolari condizioni dei mercati o esigenze di servizio, aggiudicare gli appalti a parte in ogni presidio.

I contratti saranno stipulati, nel primo caso, dalla direzione di commissariato di Palermo e dalla sezione di commissariato di Cagliari, e, nel secondo caso, quello cioè dei contratti presidiari, dagli uffici di commissariato pei presidi nei quali esistono, e, negli altri, dal corpo o reparto designato dal comando di presidio. La stipulazione dei contratti sarà fatta in seguito a licitazione privata o anche a trattativa privata, per un periodo di tempo non superiore al semestre e non inferiore ad un trimestre, e l'approvazione sarà data dal comando del corpo d'armata di Palermo o dalla divisione militare di Cagliari con apposita dichiarazione in calce, se l'importo presuntivo non superi le 10.000 lire, ò altrimenti dal Ministero, al quale verranno all'uopo inviati i contratti stessi corredati dagli atti relativi.

Nei contratti dovrà pattuirsi che si intenderanno rinnovati per un ugual periodo di tempo ove non ne venga data regolare disdetta da una delle parti un mese prima della scadenza.

I contratti non saranno corredati dai capitolati che reggevano le cessate imprese, ma nel testo si dovranno inserire, stralciandole, ove del caso, dai capitolati, tutte le disposizioni relative al valore presuntivo della fornitura, al pagamento dei dazi, alla risoluzione delle contestazioni d'indole legale, alla qualità dei generi, alle contestazioni sulla qualità stessa, alle penalità per mancanze in servizio, e quelle altre clausole che le autorità appaltanti sieno per ritenere opportune.

Nei contratti dovrà essere inserita una clausola in cui sia tassativamente indicato che nessun compenso spetterà agli assuntori a titolo di mobilitazione dell'esercito, nè per qualsiasi variazione nella forza del presidio, nè per qualsiasi aumento

nel prezzo dei generi sul commercio da qualsiasi causa derivato.

La cauzione a garanzia dei contratti sarà calcolata in ragione del 5 % sul valore presunto.

I pagamenti delle somministrazioni saranno fatti dai corpi, come si procede per gli acquisti ad economia, coi fondi delle anticipazioni, in base a fatture corredate dai buoni presentate dal fornitore, debitamente controllate, secondo le prescrizioni attualmente in vigore.

3. Alla fornitura del fieno e della paglia o degli altri generi (esclusa l'avena) occorrenti pei cavalli delle legioni territoriali di Palermo e di Cagliari sarà provveduto mediante stipulazione di contratti a licitazione e trattativa privata dai rispettivi consigli d'amministrazione, i quali li renderanno esecutivi senza che occorra l'approvazione del Ministero.

Nei contratti saranno riportate, trascrivendole, le disposizioni tutte (tranne quelle che i comandi di legione ritengano dovere per motivate ragioni abrogare) dei capitoli d'oneri mod 363 *F* del catalogo R. 1908.

Al Ministero sarà poi riferito il risultato del deliberamento, indicando il prezzo dei generi, il costo della razione, il valore presunto del contratto, il nome dei deliberatari.

I comandi decideranno se convenga aggiudicare l'appalto della provvista ai cavalli in tutto il territorio della legione, o limitarlo alle località in cui risieda maggior numero di quadrupedi, lasciando alle stazioni meno importanti di provvedere con acquisti dal commercio sul posto, in via economica

Il Ministro — MORRONE.

N. **316.** — TRASPORTI. — **Pagamento del diritto fisso per biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per impiegati dello Stato e loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 26 maggio 1916.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale) ha testè comunicato quanto segue:

« Con decreto luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222 è fatto obbligo a quanti richiedono abbonamenti a pagamento rateale di pagare all'atto della domanda tanti diritti fissi di lire una quanti sono i periodi rateali nei quali deve essere diviso l'abbonamento.

« Dato ciò, e poichè i biglietti di abbonamento a prezzo ridotto di cui fruiscono gli impiegati dello Stato e rispettive famiglie, gli operai degli stabilimenti militari, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa (Allegato n. 6-C alle tariffe) sono regolati, per quanto riguarda il modo di pagamento, dalle stesse norme stabilite per gli abbonamenti ordinari, così si prega codesto Ministero di portare a conoscenza del dipendente personale interessato, la sopradetta nuova disposizione CHE AVRÀ EFFETTO DAL 1° LUGLIO P. V. ».

Conseguentemente s' interessano i comandanti di corpo e capi d'ufficio a voler invitare i propri dipendenti che si valgono della concessione riprodotta nella disposizione n. 8, inserta nel fascicolo 18 della Raccolta, a pagare alla locale stazione tante lire quanti sono i periodi rateali nei quali intendono suddividere l' abbonamento, cioè uno se il pagamento avverrà in una sola volta, due se a rate semestrali, ecc.

Il Ministero riservasi di pubblicare il fascicoletto di varianti alla precitata *disposizione*; intanto le autorità militari prenderanno nota della presente a pag. 51 della *disposizione* in parola e vi modificheranno come segue il punto 2° a riga 17:

2°. *che l'abbonando paghi anticipatamente, ed all'atto della domanda, tanti diritti fissi quanti sono i periodi rateali nei quali deve essere divise l'abbonamento.*

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(935) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1916 — 3 giugno

1916 MAGGIO 18. - N. 317. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 648, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, 10 tenenti colonnelli e 22 maggiori dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 822

» 18. - » 318. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 649, che stabilisce la media numerica, per l'anno 1916, delle promozioni in ciascun grado e ruolo degli ufficiali del R. esercito » 824

» 18. - » 319. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 630, col quale il limite minimo di età per l'arruolamento volontario per la durata della guerra è ridotto a 17 anni. — Disposizioni esecutive . . . . . » 826

» 21 - » 320. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra . . . . . » 827

» 21. - » 321. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 644, col quale viene istituito uno speciale distintivo per coloro che abbiano per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra (con 1 tavola di disegno) . . . . » 829

» 30 - » 322. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . » 831

1916 GIUGNO 1°. - » 323. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento. . . . . » 831

» . - » 324. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento dei corpi amministrativi . . . . . » 832

» 2. - » 325. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata. . . . . » 832

» 2. - » 326. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti alle norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e di grano turco . . . . . » 833

1916 GIUGNO 2. - N. **327**. — RECLUTAMENTO. — Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca. . . . . *Pag.* 833

2. - » **328**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme per la corrispondenza e lo svolgimento delle pratiche coi reparti ed uffici dell'aeronautica militare. . . . . » 836

» 2. - » **329**. — SERVIZIO VETERINARIO. — Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna » 837

» 2. - » **330**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, relativo all'istituzione di un distintivo per coloro che sopportano le fatiche dell'attuale guerra . . . . . » 838

CIRCOLARE N. **317**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 648, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, 10 tenenti colonnelli e 22 maggiori dell'arma del genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 8 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 621 del 13 maggio 1915;
Visto il R. decreto n. 690 del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915,
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle sempre crescenti esigenze dei quadri dell'arma del genio;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di State pér gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito:

10 tenenti colonnelli;
22 maggiori;

dell'arma del genio.

Art. 2.

Con decreto reale, da emanarsi entro due mesi dal termine della guerra, sarà provveduto al riassorbimento degli ufficiali fuori quadro che al termine della guerra stessa risulteranno in soprannumero alla citata tabella XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **318.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 649, che stabilisce la media numerica, per l'anno 1916, delle promozioni in ciascun grado e ruolo degli ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Considerata l'opportunità di non alterare in eccesso per conseguenza degli eccezionali acceleramenti di carriera, la media quinquennale delle promozioni nei vari gradi e ruoli, per non danneggiare eccessivamente gli ufficiali che incorrono in perdita di anzianità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno 1916 come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'articolo 29 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, viene confermata la media quinquennale di cui al decreto reale 18 febbraio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **319**. — RECLUTAMENTO. - **Decreto luogotenenziale n. 630, col quale il limite minimo di età per l'arruolamento volontario per la durata della guerra è ridotto a 17 anni — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti gli art. 97 e 102 del citato testo unico, che per taluni arruolamenti speciali fissano il limite minimo di età a 17 anni;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere all'arruolamento volontario per la durata della guerra anche giovani di età inferiore ai 18 anni;

Considerata la convenienza di regolarizzare l'arruolamento per la durata della guerra, assunto da giovani che non avevano compiuto il 18° anno di età;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, lo speciale arruolamento volontario previsto dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, potrà essere contratto anche da giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età.

Art. 2.

È considerata regolare, ad ogni effetto, la posizione di quei militari sotto le armi che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto il 17° anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

Disposizioni esecutive.

1. A datare dal 13 giugno 1916 — giorno di entrata in vigore del decreto luogotenenziale sopra riportato — ed in applicazione all'art. 1 del decreto medesimo, i corpi e reparti autonomi nei quali, a senso della circolare n. 368 del *giornale militare* 1915, siano aperti gli arruolamenti volontari per la durata della guerra, potranno ammettere a detto arruolamento anche i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età.

Per l'arruolamento di tali giovani si seguiranno in tutto e per tutto le norme stabilite dalla citata circolare.

2. In base al disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale soprariportato, deve essere considerata regolarizzata la posizione di tutti quei militari sotto le armi che, di fatto, assunsero l'arruolamento volontario per la durata della guerra sebbene non avessero ancora compiuto il 18° anno di età prescritto dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul reclu-

tamento, e sempre quando, peraltro, detti militari al giorno 29 maggio 1916 — data di pubblicazione del nuovo decreto — avessero compiuto il 17° anno di età.

In conseguenza, per tutti i militari attualmente alle armi, che venissero a risultare nelle condizioni sopraindicate, dovrà essere apposta a matricola la variazione seguente:

« *Convalidato* ad ogni effetto l'assunto arruolamento volontario per la durata della guerra, in base al disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 630 (circolare n. 319 del *giornale militare*), li 13 giugno 1916 ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **320.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 21 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale distintivo d'onore, del quale potranno fregiarsi coloro i quali, nell'attuale guerra, siano rimasti mutilati; abbiano, cioè, perduto un organo o siano rimasti visibilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che abbiano riportate ferite senza notevoli conseguenze e visibili tracce.

Art. 2.

Il distintivo, in argento, sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Art 3.

Il contrassegno d'onore di cui trattasi, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al militare dall'autorità militare all'uopo delegata.

I Nostri ministri della guerra e della marina detteranno, d'accordo, le norme intese a stabilire l'autorità competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalità da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.

Art. 5.

Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme che verranno stabilite nell'istruzione di cui al presente articolo.

Art. 6.

I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della guerra o della marina — a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra amministrazione — per le ulteriori decisioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

Art. 7.

L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi d'ordine morale, con provvedimento del Ministero della guerra o della marina — secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o dell'altra amministrazione — su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una Commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'una o dell'altra amministrazione, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, o assimilato.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Gran Quartiere Generale, addì 21 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE.

MORRONE.
CORSI.

N. **321.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 641, col quale viene istituito uno speciale distintivo per coloro che abbiano per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra.** — (Con una tavola di disegno) (1). — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 21 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale distintivo, del quale potranno fregiarsi coloro che, appartenendo all'esercito e alla marina o a corpi militarizzati, abbiano, in condizioni di luogo e di tempo, da determinarsi come appresso, sopportato fatiche di guerra nell'attuale campagna.

Art. 2.

Tale distintivo consiste in un nastrino di seta, della larghezza di trentasette millimetri, formato di diciotto righe verticali, dei colori della bandiera nazionale alternati; il tutto conforme al modello qui annesso.

Art. 3.

Per fregiarsi del nastrino di cui trattasi occorre avere, nei modi che saranno determinati, una speciale autorizzazione, la quale risulterà da un certificato nominativo, rilasciato al militare dall'autorità all'uopo incaricata.

(1) La tavola di disegno sarà annessa in una prossima dispensa.

Il nastrino si porterà sul lato sinistro del petto, come quelli che costituiscono i contrassegni delle decorazioni, e, siccome, per ora, ad esso non corrisponde una medaglia, potrà essere portato con tutte le uniformi, tranne quella di parata.

Art. 4.

I Nostri ministri della guerra e della marina stabiliranno, di concerto, le norme riguardanti:

a) le condizioni in ordine al tempo ed ai luoghi in cui occorre aver prestato servizio per avere diritto a fregiarsi del distintivo in parola;

b) le autorità alle quali è demandato di concedere le autorizzazioni e rilasciare i certificati previsti dall'art. 3, nonchè le modalità da osservarsi in tutto ciò;

c) qualunque altra disposizione di carattere esecutivo.

Art. 5.

I reclami, in tale materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della guerra o della marina — a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra amministrazione — per le ulteriori deliberazioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo di cui sopra non dà diritto, di per sè sola, al computo della campagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Gran Quartiere Generale, addì 21 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE.

MORRONE.
CORSI.

N. **322**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Gabinetto del ministro). — 30 maggio 1916.

Sua Maestà il Re, previo voto favorevole della consulta araldica, concede ai militari dell'esercito che appartengono al Sovrano militare Ordine di Malta di fregiarsi delle insegne relative, senza più l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione sovrana.

Resta ferma per altro la prescrizione a detti militari di comunicare al Ministero della guerra (Gabinetto del ministro) i diplomi che riguardano la loro ammissione nell'Ordine per le opportune inscrizioni ai ruoli, giusta quanto stabilisce la disposizione nr. 59 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il regio esercito, fascicolo, 9 parte 1ª.

Il Ministro — MORRONE.

N. **323**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 1° giugno 1916.

A modificazione del n. 9 della circolare 249 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che i corsi accelerati per aspiranti ufficiali di complemento tanto presso scuola quanto presso l'accademia militare, che si inizieranno il 16 giugno prossimo, abbiano termine il 15 dicembre anzichè il 15 settembre c. a.

Il Ministro — MORRONE.

N. **324.** — AVANZAMENTO UFFICIALI IN CONGEDO. — **Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento dei corpi amministrativi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 giugno 1916.

Gli ufficiali di complemento commissari, di sussistenza e di amministrazione nominati in base agli articoli 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358, 3 del R. decreto 15 aprile 1915, n. 474, 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, sono tenuti a prestare indistintamente servizio di prima nomina per un periodo minimo di sei mesi.

Coloro che provengono dai militari di truppa aventi obblighi superiori al periodo suddetto, dovranno, a senso della circolare 152 del *giornale militare* corrente anno, considerarsi in servizio di prima nomina fino al compimento dei loro obblighi, come è stabilito dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Coloro che provengono dai già riformati, anche se arruolati volontariamente, debbono seguire le sorti delle rispettive classi, e quindi i loro obblighi di leva sono identici a quelli dei militari delle classi stesse.

Il Ministro — MORRONE.

N. **325.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 giugno 1916.

Non ostante le raccomandazioni fatte con la circolare 727 del *giornale militare* del 1915, talune autorità militari continuano a spedire all'estero corrispondenza non affrancata che per tanto viene sottoposta a tassa dalle poste estere.

L'inconveniente è stato particolarmente segnalato da uno dei nostri Consoli, al quale sono pervenuti atssati, per mancanza di affrancazione in partenza, non pochi pieghi spediti da diverse autorità militari.

Ciò stante il Ministero ricorda nuovamente che all'estero non è ammessa la franchigia postale per le corrispondenze colà spedite da uffici governativi del regno e raccomanda che tali corrispondenze siano costantemente affrancate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **326.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alle norme esplicative ed esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5, recante disposizioni per le requisizioni di grano e grano turco.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 giugno 1916.

Al n. 5 delle norme esecutive riguardanti il decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916 n. 5 (pubblicato con la circolare n. 20 del *giornale militare*, 3ª dispensa 1916) è aggiunto quanto segue:

« Per decisioni prese di concerto tra i ministri della guerra « e di agricoltura, industria e commercio, delle commissioni « provinciali per la requisizione dei cereali fa parte, in qualità « di membro effettivo, anche un rappresentante del consorzio « granario della provincia, designato dall'amministrazione del « consorzio stesso al comando del corpo d'armata territoriale « e da questo nominato.

« Essendo quattro i componenti la commissione provinciale « per la requisizione dei cereali, nelle votazioni, in cui siasi « avuta parità di voti, prevale il voto del presidente ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **327.** — RECLUTAMENTO. — **Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 giugno 1916.

Com'è noto, l'art. 2 del decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103 (circolare 598 del *giornale militare* del 1915), ha stabilito che, appena trascorsi due mesi dalla scomparsa dei militari in seguito a combattimento, sia compilata la dichiarazione d'irreperibilità, di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256.

In applicazione di tale disposizione, e per regolare in modo uniforme siffatta materia, eliminando dubbi ed incertezze sorte al riguardo, questo Ministero determina quanto segue:

1. I comandi dei depositi o i centri di mobilitazione, ai quali gli scomparsi appartenevano, rilasceranno la dichiara-

zione d'irreperibilità in base alle notizie loro pervenute dai corpi mobilitati, per tutti quei militari, impiegati ed operai, pei quali non sia stato possibile constatare la morte o non siasi in qualunque modo accertato che si trovino fra i prigionieri.

Essa sarà compilata conforme all'unito modello e in due esemplari, uno dei quali verrà rimesso al Sindaco del comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, con incarico di consegnarlo alla famigla interessata, e l'altro al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole*).

2. In seguito al rilascio di tale dichiarazione, dovendosi considerare definita la posizione dei titolari, agli effetti del decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915, n. 1273, gli irreperibili saranno eliminati dai ruoli dei corpi, direzioni od uffici, che li avevano nel frattempo continuati a tenere in forza, a senso del § I della circolare n. 800 del *giornale militare* dello scorso anno, e i loro stati di servizio o fogli matricolari saranno completati con la variazione di dispersione (formule 217 e 377 delle tabelle che fanno seguito al regolamento per le matricole), alla quale si farà susseguire l'altra: « Rilasciata dichiarazione d'irreperibilità li . . . . . ».

3. Per l'ulteriore tenuta di tali documenti, saranno seguite le norme contenute, a seconda del caso, dai §§ 147 e 85 del citato regolamento e dal § 220 del regolamento per gli operai borghesi, senza che occorrà allegare ai documenti stessi alcun'altra dichiarazione d'irreperibilità, dovendo ritenersi sufficiente pei ogni effetto quella già mandata al Ministero

4. Qualora, dopo il rilascio della dichiarazione di cui sopra, si venga a conoscere la sorte toccata agli individui dichiarati irreperibili, le autorità che ne vengono a conoscenza sono tenute a fare al Ministero le comunicazioni richieste dal caso.

5. Al ricevere della presente circolare i depositi dei corpi, i centri di mobilitazione e gli altri uffici interessati, faranno pervenire le dichiarazioni d'irreperibilità non solo per i militari, impiegati od operai che risultino dispersi da due mesi, ma anche per tutti quelli che siano scomparsi anteriormente e cioè dall'inizio della guerra italo-austriaca, valendosi all'uopo delle inscrizioni fatte nei ruoli alfabetici o di quegli altri documenti che posseggono.

Il Ministro — MORRONE.

DICHIARAZIONE D'IRREPERIBILITÀ

Il comandante (o *direttore*) *del* . . . . . (indicare il corpo, stabilimento o ufficio militare).

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103:

Agli effetti della legge sulle pensioni (*T. U. approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70*)

DICHIARA:

Che (1) . . . . . .
nato a (2) . . . . . (3) . . . . . .
(4) . . . . . *inscritto al n.* . . . . *di matricola del distretto militare di* . . . . . *prese parte il* (5) . . . . . *al* (6) . . . . . .

Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata lo morte o che risultarono essere prigionieri.

Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il (7) . . . . . .

. . . . . *addì* . . . . . .

bollo d'ufficio

IL COMANDANTE (o Direttore).

---

(1) Cognome, nome, paternità e maternità.
(2) Comune e data di nascita.
(3) Grado e qualità, se impiegato civile od operaio.
(4) Corpo, stabilimento o ufficio al quale l'individuo apparteneva.
(5) Data (giorno, mese ed anno) in cui ebbe luogo il combattimento, fatto d'armi, ecc.
(6) Combattimento, fatto d'armi o azione, in seguito alla quale l'individuo scomparve.
(7) Ripetere la data in cui ebbe luogo il combattimento.

N. **328**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Norme per la corrispondenza e lo svolgimento delle pratiche coi reparti ed uffici dell'aeronautica militare**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 giugno 1916.

Ad evitare gli inconvenienti che si verificano per effetto della inesattezza con la quale vengono spesso designati i reparti del corpo aeronautico militare in occasione di movimenti di personale, richieste di informazioni, compilazioni di stati di servizio e variazioni matricolari, si ricorda a tutti i comandi, uffici e corpi di truppa che l'aeronautica per effetto del decreto luogotenenziale N. 872 che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico e dei servizi che ne dipendono (circolare 501 del 1915), è così costituita:

1° Una direzione generale dell'aeronautica, facente parte dell'amministrazione centrale della guerra;

2° Un comando di aeronautica (dirigibilisti e aerostieri), a cui fanno capo:

a) Il battaglione aerostieri;
b) Il battaglione dirigibilisti;
c) Il deposito d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri);
d) Lo stabilimento di costruzioni aeronautiche;

3° Un comando di aeronautica (aviatori) a cui fanno capo:

a) Il battaglione scuole aviatori;
b) Il battaglione squadriglie aviatori;
c) Il gruppo squadriglie aviazione d'artiglieria;
d) Il deposito d'aeronautica (aviatori);

4° Un istituto centrale aeronautico;

5° Una direzione tecnica dell'aviazione.

Non debbono, di conseguenza, più usarsi le designazioni di ispettorato aeronautico, battaglione specialisti, battaglione aviatori, gruppo scuole aviatori volontari, corrispondenti ad uffici e reparti aboliti da tempo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **329.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Norme da osservarsi per gli equini destinati in Sardegna.** — (Segretariate generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 2 giugno 1916.

Questo Ministero, con l'intendimento di proteggere sempre più la Sardegna da eventuali importazioni dell'infezione morvosa, di cui quelle popolazioni equine si mantengono tuttora immuni, crede conveniente di stabilire qualche modalità che regoli l'applicazione delle disposizioni contenute nel fascicolo 16 della raccolta, ed intese ad impedire l'accesso nell'isola agli equini militari che non abbiano subita apposita prova malleinica.

Nel conseguimento di tale scopo contribuì efficacemente anche il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) disponendo, con l'ordinanza ministeriale del 16 febbraio u. s., che le stesse misure di profilassi siano applicate agli equini dei privati al loro arrivo in Sardegna, nonchè agli stalloni del Ministero di agricoltura destinati nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Allo scopo di ottenere che si ottemperi pienamente alle disposizioni suindicate, questo Ministero determina che gli equini militari di ufficiali e di truppa destinati in Sardegna, siano provvisti di un certificato dal quale risulti il malleinamento con esito negativo subito pochi giorni prima dell'imbarco.

Il certificato verrà steso dall'ufficiale veterinario che ha praticato il malleinamento, con l'indicazione del giorno in cui questo venne eseguito e porterà il visto del comandante del reggimento o del reparto dal quale gli equini sono amministrati.

Per gli equini isolati, i certificati saranno individuali, con l'indicazione del relativo stato segnaletico, mentre per quelli appartenenti ad una stessa unità da spedirsi in drappello, basterà un certificato unico con le matricole di ciascuno di essi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **330.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, relativo all'istituzione di un distintivo per coloro che sopportano le fatiche dell'attuale guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del ministero). — 2 giugno 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 641;
Di concerto col ministro della marina;

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'unita istruzione per l'esecuzione dell'art. 4 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, col quale viene istituito un distintivo per coloro che hanno per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 2 giugno 1916.

Il Ministro — MORRONE.

ISTRUZIONE per l'esecuzione dell'art. 4 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, col quale viene istituito un distintivo per coloro che hanno per lungo tempo sopportato le fatiche dell'attuale guerra.

Art 1.

Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui all'art 1 del R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, i militari

dell'esercito e quelli della marina o i personali militarizzati, comandati presso l'esercito, i quali, appartenendo od avendo appartenuto a comandi, intendenze, truppe e servizi mobilitati, abbiano complessivamente risieduto per un periodo di almeno un anno:

1° nei territori di giurisdizione delle armate, della zona Carnia e della piazza di Venezia, esclusa la zona tenuta a disposizione dell'intendenza generale;

2° in Albania.

Art. 2.

Agli effetti della concessione del distintivo sarà computato come tempo utile anche quello trascorso, fuori dei territori di cui all'art. 1, in luoghi di cura od in convalescenza in seguito a ferite riportate in guerra.

Tale disposizione non è applicabile a coloro che abbiano riportato ferite per casi fortuiti o comuni accidenti, che non siano avvenuti durante un combattimento o in operazioni rivolte, direttamente e immediatamente, a scopi di offesa e di difesa.

Art. 3.

Il periodo di permanenza nei territori di cui all'art. 1 è ridotto a quattro mesi per tutti i militari o militarizzati che furono comandati a prestare servizio fuori dei detti territori per ragioni non dipendenti da menomata attitudine professionale.

Non occorre che tale periodo di quattro mesi sia continuativo. Però l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo non potrà, in tal caso, ottenersi se non quando sia trascorso un anno dal giorno in cui gli interessati abbiano, per la prima volta, intrapreso servizio nei territori predetti.

Art 4.

Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo, sempre che concorrano le condizioni volute, tanto i militari sotto le

armi o in congedo, quanto coloro che non abbiano più vincolo di servizio militare.

Art. 5.

La concessione dell'autorizzazione sarà sospesa:

1° per coloro contro i quali consti che sia stata inoltrata denunzia per qualsiasi reato comune o militare;

2° per coloro che siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

3° per coloro i quali siano in espiazione di una pena inflitta a termini del codice penale comune o militare.

L'autorizzazione sarà negata per condanne penali o provvedimenti disciplinari, inflitti durante l'attuale campagna di guerra, i quali, a giudizio dell'autorità competente a concederla, rendano l'aspirante indegno di fregiarsi del distintivo.

Art. 6.

L'autorizzazione è concessa:

a) dai comandanti di corpo, dai capi di servizio e dai comandanti di deposito, a coloro che si trovano alla loro dipendenza il primo giorno di ciascun mese;

b) dalle autorità superiori a quelle suaccennate, ai comandanti di corpo e di deposito, ai capi di servizio, a qualunque altra autorità ed a qualsiasi personale che da esse rispettivamente e direttamente dipenda il primo del mese;

c) dal Ministero della guerra, ai comandanti delle armate o dei corpi d'armata ed a coloro che rivestano grado o carica corrispondente o superiore.

Il Ministero concederà inoltre, direttamente, l'autorizzazione, rilasciando i relativi certificati, in caso di favorevole esito dei reclami di cui all'art. 5 del citato R. decreto, e quando altrimenti lo crederà opportuno.

Art. 7.

Per assicurarsi che i militari, i quali aspirano a fregiarsi del distintivo, si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente istruzione, le autorità a cui è

demandato di concedere le relative autorizzazioni potranno chiedere alle autorità mobilitate tutti gli schiarimenti che loro siano necessari.

Il comando supremo dell'esercito potrà in proposito emanare tutte quelle norme che ritenesse opportune, e, qualora esigenze di carattere militare lo richiedessero, anche il Ministero della guerra provvederà ad impartire le nuove disposizionidel caso.

Art. 8.

L'autorizzazione sarà concessa d'ufficio ed anche a domanda degli interessati.

Mensilmente le autorità incaricate di concederle, sia direttamente, sia su proposta o riferimento dei capi di reparti od uffici da esse dipendenti, procederanno all'esame dei titoli dei propri subordinati. Questi ultimi, tuttavia, trascorso un mese da quando abbiano acquistato diritto a fregiarsi del distintivo, potranno sempre farne domanda; la quale dovrà essere esaminata dalle autorità suddette. Tale domanda non esclude il reclamo di cui all'art. 5 del R. decreto più volte accennato.

Accertato il titolo alla concessione, questa avrà luogo sollecitamente, e sarà pubblicata all'ordine del giorno. Di essa si prenderà nota, inoltre, in apposito registro, in cui, oltre al cognome, nome, grado, corpo, compagnia e simili altre indicazioni, relative a chi ottiene l'autorizzazione, figurerà la data della concessione. E se questa avrà avuto luogo in base all'art. 2 o 3 della presente istruzione, ciò si farà espressamente risultare così nel registro, come nell'ordine del giorno.

Per le truppe mobilitate, tali registri saranno tenuti dai comandi di deposito o centri di mobilitazione analoghi a cui fanno capo i militari.

All'uopo, pertanto, le autorità mobilitate che concedono le autorizzazioni trasmetteranno ai depositi e centri di mobilitazione predetti una copia dell'ordine del giorno in cui le concessioni vengono pubblicate.

Per ragioni d'ordine militare, tali comunicazioni potranno essere differite fino a quando parrà opportuno ai comandanti delle armate o al Comando Supremo dell'esercito.

Art. 9.

L'autorità che concede l'autorizzazione deve rilasciare il relativo certificato, conforme al modello qui annesso. Tale certificato dovrà essere firmato personalmente dall'autorità

che ha concessa l'autorizzazione o da chi è interinalmente al suo posto quando il documento viene sottoposto alla firma.

Il rilascio del certificato seguirà immediatamente la pubblicazione della concessione nell'ordine del giorno. In ogni caso, potrà farsi uso del distintivo subito dopo tale pubblicazione.

Il certificato deve recare il timbro del corpo od ufficio presso il quale è rilasciato.

Art. 10.

A cura della stessa autorità che ha concessa l'autorizzazione, saranno distribuiti, gratuitamente, agli interessati c. m. 5 del nastro di cui a l'art. 2 del R. decreto 21 maggio 1916.

Le predette autorità richiederanno la quantità di nastro, che presumibilmente occorra, alla direzione di commissariato di Roma, la quale è incaricata dei relativi acquisti, salvo ulteriori disposizioni che fossero emanate al riguardo.

Art. 11.

I reclami devono essere rivolti all'autorità che negò l'autorizzazione. Le istanze saranno inoltrate all'autorità, competente a decidere, da cui l'interessato dipende o dipendeva il primo del mese in cui è presentata l'istanza. Non è ammessa una nuova istanza, per la medesima situazione di fatto, quando una prima abbia avuto esito sfavorevole: salvo la facoltà di reclamare a termini dell'art. 5 del R. decreto che dispone in materia.

Art 12.

La concessione dello speciale nastrino di cui è parola nella presente istruzione significa semplicemente distinzione per i militari che da maggior tempo sottostanno alle fatiche della guerra, ed è quindi da considerarsi completamente indipendente dal diritto al computo della campagna, col quale non ha alcuna attinenza

Visto: *Il Ministro della Guerra*.
MORRONE.

Il Ministro della Marina
CORSI.

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . (3) . . . . . .

del (4) . . . . . .

è autorizzato a fregiarsi del distintivo istituito col regio decreto 21 maggio 1916, n. 641.

(5) . . . . . .

Il (6) . . . . . .

. . . . . .

(7) . . . . . .

(1) Corpo o ufficio presso il quale è rilasciata l'autorizzazione.
(2) Grado del militare a cui l'autorizzazione è concessa.
(3) Casato, nome, paternità e numero di matricola.
(4) Corpo o servizio ed arma a cui il militare appartiene.
(5) Luogo ove è rilasciata l'autorizzazione. Per la Zona di Guerra basta che risulti quest'indicazione generica.
(6) Grado e carica dell'autorità che rilascia il certificato.
(7) Firma dell'autorità stessa.

N. B. — Le autorità incaricate di rilasciare il presente certificato richiederanno i relativi stampati al reclusorio militare.

Visto: *Il Ministro della Guerra*
MORRONE
Il Ministro della Marina
CORSI

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(630) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1916 — 8 giugno

1916 MAGGIO 18 - N. 331. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il funzionamento amministrativo degli ospedali di riserva . . . . . *Pag.* 845

1916 GIUGNO 7 - » 332. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il terzo trimestre dell'anno 1916. . . . . » 858

CIRCOLARE N. **331.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per il funzionamento amministrativo degli ospedali di riserva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 maggio 1916.

Sono approvate le seguenti norme per il funzionamento amministrativo degli ospedali di riserva (1).

Art. 1.

Dal 1° luglio 1916 gli ospedali di riserva sono costituiti in enti amministrativamente autonomi, e funzioneranno con le medesime norme stabilite per gli ospedali militari principali; salvo le speciali modalità appresso indicate.

Gli ospedali di riserva sono sottoposti all'alta soprintendenza e vigilanza del comandante del corpo d'armata territoriale, nella cui giurisdizione hanno sede, e dipendono dal direttore di sanità, per tutto quanto attiene al servizio tecnico-sanitario, e dal comandante della divisione territoriale, per tutto quanto attiene ad affari disciplinari.

(1) La sigla R. A. ricorrente nel testo indica il regolamento per la amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito approvato col R. decreto 6 agosto 1911.

Art. 2

Ad ogni ospedale di riserva è addetto un reparto di truppa somministrato dalla compagnia di sanità del corpo d'armata. Tale reparto viene amministrato dalla direzione dell'ospedale cui è addetto, ed è considerato quale compagnia agli effetti amministrativi e contabili.

Art. 3.

L'amministrazione di ciascun ospedale di riserva è concentrata nel rispettivo direttore, il quale riceve fondi di anticipazione per provvedere alle spese dello stabilimento, ne cura la erogazione, e ne rende conto a tenore della legge e del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito.

Art. 4.

Il direttore dell'ospedale di riserva, oltre alle attribuzioni di comandante di corpo (art. 23 R. A.), esercita cumulativamente quelle assegnate al consiglio d'amministrazione ed al relatore (articoli 13 e 15 R. A.), e ne assume la rispettiva responsabilità.

Negli ospedali di riserva di maggiore importanza il direttore potrà farsi coadiuvare nelle attribuzioni proprie del relatore, e con speciale delegazione, da un ufficiale superiore destinatovi dal Ministero.

Art. 5.

Il direttore è coadiuvato nella gestione amministrativa, oltrechè eventualmente dall'ufficiale superiore mentovato nel precedente articolo, anche dall'ufficiale pagatore (art. 17 R. A.), dall'ufficiale di magazzino (art. 18 R. A.), dall'ufficiale di dispensa (art. 679 R. A.), dall'ufficiale farmacista (art. 697 R. A.), nonchè da altri agenti cui siano assegnati incarichi che richiedano maneggio di denaro ovvero custodia od impiego di materiali (art. 14, n. 12 R. A.).

Negli ospedali di riserva di limitata importanza, oppure in mancanza di personale disponibile, le cariche di ufficiale pagatore, di ufficiale di magazzino, di ufficiale di dispensa pos-

sono anche essere riunite in un solo ufficiale che assume la denominazione di ufficiale di contabilità (art. 20 R. A.)

L'ufficiale pagatore esercita anche le attribuzioni di direttore dei conti per quanto riguarda la contabilità del denaro (art. 16 R. A.).

Art. 6.

Tutti gli atti amministrativi disposti dal direttore, sia quale comandante di corpo, sia con le attribuzioni del consiglio di amministrazione, devono essere annotati, in forma deliberativa, su apposito registro (mod 245), ed essere sottoscritti dal direttore stesso, nonchè, per presa visione, dagli agenti cui spetti di curarne la esecuzione (art. 8 e 25 R. A.).

Art. 7.

Il direttore richiede mensilmente fondi di anticipazione alla direzione di commissariato territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'ospedale (art. 96 R. A.).

Con i fondi di anticipazione il direttore provvede alle seguenti spese:

a) Mantenimento e cura dei degenti, e servizi annessi, compresa la corrispondione degli assegni eventualmente dovuti agli uscenti;

b) Stipendi, soldi, assegni fissi ed eventuali ed altre competenze spettanti sì agli ufficiali che ai militari di truppa addetti all'ospedale;

c) Lavori di piccole migliorie e mantenimento degli immobili occupati;

d) Provvista di materiali, medicinali, oggetti di medicazione e recipienti di farmacia, nei casi in cui la direzione dell'ospedale è autorizzata a provvedervi direttamente.

Le anzidette spese gravano tutte su un unico stanziamento di bilancio, cioè sul capitolo « spese per la guerra » inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra.

La richiesta dei fondi è fatta per l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per il fabbisogno del mese successivo a quello in cui la richiesta viene compilata.

Il fabbisogno dev'essere determinato nella misura strettamente necessaria, tenendo conto altresì della prevedibile rimanenza di cassa del mese in corso a diminuzione delle somme da richiedere.

Art 8.

Per la custodia dei fondi l'ospedale è provveduto di una cassa unica a due chiavi, di cui una è tenuta dal direttore, l'altra dall'ufficiale pagatore (art. 119 R. A.).

Nel caso che il direttore o l'ufficiale pagatore debbano assentarsi, o cessino dalle proprie funzioni, la consegna della chiave all'ufficiale subentrante deve sempre essere preceduta dall'accertamento dei fondi esistenti in cassa, facendo constare l'operazione sul giornale di cassa e sul registro degli atti di amministrazione (art. 114 R. A.).

Art. 9.

Tutte le riscossioni e tutti i pagamenti sono dimostrati distintamente nel giornale di cassa (mod. 11 R. A. lettera *B*) tenuto dall'ufficiale pagatore, sotto la vigilanza e controllo del direttore (art. 122 R. A.).

Nel giornale di cassa ciascuna operazione deve, al momento in cui si effettua, essere registrata nel conto « cassa corrente », e, corrispondentemente, in uno dei tre conti di applicazione, secondo che l'oggetto di essa interessi la gestione del fondo scorta e conti particolari, ovvero dei proventi, ovvero delle anticipazioni e rendiconti.

Art. 10.

Tutte le somme che l'ospedale riceve dalla direzione di commissariato a titolo di fondi di anticipazioni devono essere applicate in entrata al conto « anticipazioni e rendiconti », ed allo stesso conto devono essere applicate in uscita tutte le spese effettuate, tranne quelle che si riferiscono al conto « fondo scorta e conti particolari » o al conto « proventi ».

Gli ospedali di riserva non ricevono speciali assegnazioni a titolo di fondo scorta. Tuttavia, occorrendo operazioni le quali diano causa ad una futura operazione di rimborso o da parte dell'ospedale verso terzi o da parte di terzi verso l'ospedale, le registrazioni di applicazione dovranno essere sempre fatte al conto « fondo scorta e conti particolari », rispettivamente in entrata o in uscita al momento in cui l'operazione si effettua, e successivamente in uscita o in entrata al momento in cui ha luogo l'operazione di rimborso.

In ispecie dovranno essere registrate al detto conto le seguenti operazioni:

prestiti e restituzione di prestiti;

somme anticipate o pagate ai militari per cause regolamentari;

somme ricevute o restituite per depositi cauzionali;

somme pagate per conto di altre amministrazioni e loro restituzione.

Art. 11.

Tutte le entrate realizzate dall'ospedale, all'infuori della riscossione dei fondi di anticipazioni, o che per loro natura non debbano essere applicate al conto « fondo scorta e conti particolari », costituiscono proventi da versare in tesoreria; debbono perciò essere applicate in entrata al conto « proventi » e successivamente in uscita al conto stesso all'atto in cui si procede al relativo versamento, giusta il disposto del susseguente art. 14.

Art. 12.

Gli ordini di riscossione e di pagamento emanano dal direttore che li sottoscrive, e sono rimessi all'ufficiale pagatore che li controfirma, verifica i relativi documenti giustificativi, ed effettua l'operazione, apponendo a ciascun ordine lo stesso numero progressivo sotto il quale l'operazione viene registrata nel giornale di cassa (art. 125-148 R. A.).

Art. 13.

Ciascun ospedale di riserva rende conto della propria gestione in denaro mediante invio mese per mese al ministero (ragioneria) dei seguenti documenti:

a) copia del giornale di cassa (mod. 11 R. A. lettera *B*);

b) situazione di tutti i conti (mod. 5 R. A.);

c) ordini di pagamento riepilogati (mod. 6 R. A.);

d) specchio dei materiali acquistati con i fondi di anticipazione (mod 85 R. A.).

L'invio della contabilità deve essere effettuato non più tardi del giorno 15 del mese successivo a quello cui la gestione si riferisce.

Per la resa dei conti saranno osservate, in quanto siano applicabili, le altre norme contenute nella circolare n. 216 del *giornale militare* 1914.

Art. 14.

Tutte le somme riscosse a titolo di proventi devono alla fine di ciascun mese essere spedite, con vaglia di servizio, all'ospedale militare principale della circoscrizione, affinchè ne curi il versamento in tesoreria.

Al vaglia di servizio sarà annessa la distinta dei proventi mediante trascrizione delle singole operazioni del giornale di cassa che ad essi si riferiscono, con il corredo dei relativi documenti giustificativi.

L'ospedale militare principale, introitate le somme ed applicatele al proprio conto « proventi, » ne effettua il versamento, ripartitamente secondo le varie specie dei proventi.

Art. 15.

Della gestione del materiale presso gli ospedali di riserva si tiene conto soltanto per specie e quantità.

La gestione è dimostrata distintamente pei materiali dei gruppi *A*, *B*, *C*, e di essa è reso conto giudiziale dai consegnatari indicati nel successivo art. 17, i quali ne tengono il carico (art. 426-434 R. A.).

Art. 16.

Agli ospedali di riserva non sono assegnate dotazioni di materiali dei gruppi A e C, tranne quando il comando del corpo d'armata territoriale ne riconosca la convenienza per sopperire ad eventuali rinnovazioni di vestiario, equipaggiamento ed armamento dei reparti di sanità.

Art. 17.

I materiali del gruppo B comprendono le dotazioni riguardanti il servizio d'ospedale, e sono suddistinti in due sottogruppi:

a) materiali di ospedale (vestiario, oggetti letterecci, biancherie diverse per infermi e personale sanitario, oggetti di servizio generale, utensili per cucina, dispensa, illuminazione, riscaldamento e bagni; pesi e misure; mezzi pel trasporto di malati e feriti; arredi pel culto, strumenti, apparecchi ed accessori pel servizio medico-chirurgico; istrumenti

ed attrezzi di chimica, farmacia e batteriologia; oggetti vari d'imballaggio);

b) materiali di farmacia (medicinali, oggetti di medicazione, recipienti).

I materiali di ospedale ed eventualmente dei gruppi A e C, sono dati in carico all'ufficiale di magazzino che li tiene in evidenza e ne rende conto per ciascun gruppo, con apposito registro analitico riassuntivo (mod. 1022).

I medicinali, oggetti di medicazione, recipienti e relativi imballaggi sono dati in carico all'ufficiale farmacista, che li tiene in evidenza e ne rende conto con il quaderno dei movimenti di entrata e di uscita dei medicinali (mod. 780, fascicoli I, II, III e IV), nonchè con il registro trimestrale riassuntivo (mod. 778), e pei recipienti, con altro apposito registro (mod. 442, fascicoli III e IV).

Art. 18.

A designare le singole specie di materiali saranno sempre adottate le denominazioni del nomenclatore con la indicazione della categoria e del numero categorico.

Ove si tratti di oggetti che, senza discostarsi eccessivamente dal tipo del nomenclatore, ne differiscono alquanto, la denominazione adottata dovrà essere contrassegnata con la sigla *S* (similari).

Analogamente, le piccole partite di oggetti di natura affine potranno essere raggruppate sotto una denominazione generica aggiungendo la qualificazione *vari*.

Art. 19.

I movimenti di aumento o diminuzione di carico sono giustificati e mandati ad effetto per mezzo di richieste di carico e di scarico, le quali vengono compilate, rispettivamente per il proprio carico, dall'ufficiale di magazzino o dall'ufficiale farmacista, e sono approvate dal direttore.

Le richieste di carico e di scarico devono essere sempre giustificate con la indicazione del provvedimento da cui sono causate (art. 458 R. A.).

Delle richieste di carico riguardanti materiali acquistati dovrà sempre esser fatta menzione nei rispettivi titoli di pagamento.

Art. 20.

Il direttore ha l'obbligo della sorveglianza su tutte le operazioni compiute dall'ufficiale di magazzino e dall'ufficiale farmacista, e pertanto egli risponde in solido con i medesimi delle mancanze e dei danni dipendenti da inosservanza delle norme regolamentari (art. 428 R. A.).

In ispecie è tenuto a passare almeno una volta ogni semestre una visita generale al magazzino, alla farmacia, ed ai vari reparti, per accertarsi personalmente della regolare tenuta e della buona conservazione del materiale (art. 486 R. A.).

Art. 21.

Lo scarico dei materiali che occorra dichiarare fuori servizio, cioè suscettibili di essere adoperati in altri usi, è disposto dal direttore con deliberazione motivata, in cui dev'essere indicato il nuovo modo d'impiego del materiale; la deliberazione dev'essere trascritta nel registro degli atti amministrativi.

Lo scarico dei materiali che occorra dichiarare fuori uso, perchè non suscettibili di altro impiego, dev'essere autorizzato dal comando del corpo d'armata territoriale.

Per l'accertamento delle mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, si procederà sempre secondo le norme del regolamento di amministrazione approvato con R. decreto 6 agosto 1911 (art. 32 e 55 R. A.).

Art. 22.

Gli addebiti ai degenti, per danni al materiale imputabili ad incuria, sono notati nei rispettivi biglietti d'uscita, e comunicati ai corpi per l'occorrente ritenuta sul soldo.

Gli addebiti ai militari del reparto di sanità sono scontati mediante ritenuta sul rispettivo soldo, e l'importo delle ritenute viene mensilmente dedotto dall'ammontare totale del foglio-paga.

Art. 23.

Le derrate e materie di consumo giornaliero non sono comprese nel carico dei materiali, ma soltanto sono dimostrate, giorno per giorno, in appositi registri, in modo da poter ri-

conoscerne ad ogni momento la consistenza e l'effettivo consumo.

A tal uopo si tengono i seguenti:

registro delle derrate (mod. 441);

registro del combustibile (mod. 775);

registro delle cose di consumo (mod. 442, fascicolo 1°).

Art. 24.

All'atto in cui l'ufficiale di magazzino o rispettivamente l'ufficiale farmacista debba definitivamente cessare dalla gestione, vengono chiusi i registri di carico, si stabiliscono e si verificano le rimanenze dei singoli materiali, e s'impiantano nuovi registri intestati agli ufficiali subentranti.

Parimenti si chiudono i registri di carico al termine dell'esercizio finanziario, e si aprono nuovi registri per l'esercizio entrante, riportandovi le rimanenze dell'esercizio chiuso.

Art. 25.

Il conto giudiziale è reso con la produzione dei registri di carico debitamente chiusi e corredati delle richieste di carico e di scarico e dei relativi documenti giustificativi

Il conto è inviato al ministero della guerra (direzione generale revisione dei conti) nel più breve tempo possibile, ma, in ogni caso, non più tardi del terzo mese dalla chiusura dell'esercizio o della gestione.

Art. 26.

I collaudi dei materiali acquistati dal commercio sono eseguiti collegialmente dal direttore dell'ospedale, dall'ufficiale di magazzino, o, rispettivamente pei medicinali, oggetti di medicazione o recipienti, dall'ufficiale farmacista, e da un ufficiale medico.

Art. 27.

I materiali in consegna ai reparti sono tenuti in evidenza mediante appositi quaderni (mod. 437) di cui una copia è tenuta da ciascun reparto e un'altra dall'ufficiale di magazzino.

Nei quaderni è registrato il carico iniziale ed i successivi movimenti di aumento e diminuzione, i quali dovranno essere comprovati da buoni di prelevamento e di versamento.

I quaderni vigono per l'intero esercizio finanziario, ma sono verificati alla fine di ciascun trimestre, muniti di dichiarazione di concordanza e sottoscritti dall'ufficiale di magazzino e del capo-reparto interessato.

Art. 28.

I materiali di casermaggio prelevati per l'arredamento degli ospedali di riserva saranno ceduti, mediante passaggio di carico dai magazzini di casermaggio ai singoli ospedali, i quali devono comprenderli fra i materiali d'ospedale e come tali gestirli.

Soltanto i materiali adibiti per il servizio della truppa di sanità continueranno ad essere in carico presso i rispettivi magazzini di casermaggio, e saranno tenuti in evidenza presso i singoli ospedali, quali materiali in consegna, mediante apposito registro (mod. 434).

Art. 29.

I comandi di corpo d'armata territoriale, sentita la competente direzione di sanità, fisseranno in principio di esercizio, per ciascuno degli ospedali di riserva stanziati nella propria circoscrizione, le assegnazioni per le seguenti spese:

a) spese di ufficio;

b) spese di piccole migliorie e di manutenzione degli immobili occupati.

Per queste ultime sarà sentita anche la direzione del genio militare.

I direttori degli ospedali sono rigorosamente tenuti a mantenere le spese nei limiti delle rispettive assegnazioni, avvertendo che in ciascun trimestre la erogazione della spesa non dovrà eccedere il quarto della intera somma preventivata. Nel caso in cui occorra una maggiore spesa, si dovrà ottenere una nuova autorizzazione dal comando di corpo d'armata.

Le spese effettuate dovranno sempre essere comprovate con regolari documenti giustificativi.

Art. 30.

I direttori degli ospedali di riserva potranno eseguire lavori ad economia nell'interesse del servizio di ospedale, purchè previamente autorizzati dal comando del corpo d'armata territoriale, previo parere della direzione di sanità.

Nella esecuzione dei lavori ad economia devesi sempre tenere esatto conto sì dell'importo delle materie prime impiegate o dei materiali trasformati, sì della spesa di manò d'opera, ed alla liquidazione finale dovrà essere unita una dichiarazione del direttore da cui risulti la regolare esecuzione dei lavori ed il vantaggio economico conseguito dall'amministrazione.

Art. 31.

Le provviste occorrenti per la rinnovazione dei materiali di dotazione dei singoli ospedali di riserva saranno fatte dai rispettivi direttori possibilmente di trimestre in trimestre e mediante acquisti ad economia.

Ove però si tratti di rifornimenti di notevole entità e che richiedano una o più future consegne, le provviste saranno disposte a più larghi intervalli di tempo e sarà adottato il procedimento della licitazione privata, ovvero, quando esistano motivi di maggiore convenienza, della trattativa privata, avendo cura di redigere un regolare atto stipulativo secondo le norme della istruzione per la stipulazione dei contratti dell'amministrazione militare ed in base alle condizioni generali approvate con decreto ministeriale 26 giugno 1911 (mod. 363-A).

Art. 32.

Ogni altra provvista di materiali di ospedale a scopo di aumentare o migliorare le dotazioni dei singoli ospedali di riserva dovrà essere autorizzata dal comando di corpo d'armata, sentito il direttore di sanità.

Dell'autorizzazione data il comando del corpo d'armata informerà sempre immediatamente il ministero.

Per la esecuzione di tali provviste si osserveranno parimenti le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 33.

Per la stipulazione dei contratti gli ospedali di riserva dovranno essere muniti del prescritto repertorio (mod. 377 B) che sarà tenuto dall'ufficiale pagatore.

Art. 34.

L'ospedale principale provvederà all'appalto delle forniture dei viveri anche nell'interesse degli ospedali di riserva stanziati nel capoluogo, e ciascuna fornitura comprenderà tutti gli ospedali istituiti o da istituire nella stessa località.

La esecuzione della fornitura si effettuerà distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore: a tal uopo dovrà possedere copia del contratto e del relativo capitolato.

Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà ordinato dall'ospedale principale, sol dopo ottenuto il nulla osta dei singoli ospedali di riserva interessati nel servizio.

Nelle altre località provvederà direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni l'ospedale di riserva del luogo, senza bisogno di approvazione dell'ospedale principale.

In ogni caso, per le modalità procedurali e la forma dei contratti si osserveranno le disposizioni della circolare n. 875 del *giornale militare* 1915.

Art. 35.

Gli ospedali di riserva non ricoverano ammalati appartenenti a personali di altre amministrazioni dello Stato, salvochè siano a ciò espressamente abilitati dal ministero della guerra, o che gli ospedali derivino da preesistenti ospedali succursali o infermerie presidiarie.

Le farmacie degli ospedali di riserva non fanno somministrazioni di medicinali ai corpi, nè cessioni a pagamento.

Art. 36.

Ciascun reparto di sanità deve impiantare e tenere al corrente il ruolino tascabile (mod. 214)), in unico esemplare, e curare la compilazione del giornale di contabilità (mod. 63 R. A.) e del rapporto-situazione giornaliero (mod. 2 A.) con le stesse norme prescritte per le compagnie.

Il giornale di contabilità è allegato alla contabilità mensile dell'ospedale con i seguenti documenti:

foglio paga (mod. 36 R. A.);

specchio delle razioni pane pagate in contanti (mod. 38 R. A.):

specchio delle razioni viveri pagate in contanti (mod. 39 R. A.);
specchio degli assegni di piccola licenza (mod. 40 R. A.);
specchio (o più specchi) delle indennità pagate alla truppa per posizioni speciali (mod. 33 R. A.);
specchio (o più specchi) delle indennità per rimunerazioni di servizi speciali;
riepilogo della gestione mensile;
specchio nominativo (o più specchi) delle indennità pagate per viaggi o servizi isolati (mod. 34 R. A.);
dichiarazione delle ritenute sul soldo fatte nel mese (modello 41 R. A.);
specchio delle ritenute sugli assegni dei militari puniti (mod. 103 R. A.);
matrici dei buoni collettivi rilasciati nel mese;
matrici dei certificati di viaggio rilasciati nel mese.

Art. 37.

Per il servizio dei viveri ai reparti di sanità si esserveranno le norme vigenti per le truppe di presidio, comprese le disposizioni circa il numero di 250 distribuzioni di caffè e 30 distribuzioni di vino durante l'anno e la facoltà di modificare la dosi regolamentari della razione caffè nel fine di aumentarne le distribuzioni.

Art. 38.

La quota del soprassoldo per il servizio di sanità devoluto al miglioramento del rancio può, previa autorizzazione del comando del corpo d'armata territoriale, quando speciali circostanze lo consiglino, essere corrisposta alla mano ai reparti di sanità presso gli ospedali di riserva.

Ove però sia impiegata a migliorare il rancio, dev'essere gestita con le stesse norme stabilite per l'impiego della quota riguardante i generi di condimento, e la gestione sarà dimostrata analogamente al modo prescritto per tale quota dalla circolare n. 657 del *giornale militare* 1914; come pure dovrà essere regolata in modo da ottenere sempre, alla fine di ogni trimestre, il perfetto pareggio fra l'ammontare delle quote dovute in ragione delle giornate di convivenza e la somma effettivamente spesa, fermo il divieto di qualsiasi eventuale economia

Art. 39.

Al 1° luglio 1916 gli ospedali principali accerteranno la rimanenza di cassa esistente presso i singoli ospedali di riserva e la porteranno in uscita nel proprio giornale di cassa, considerando il movimento come un passaggio di anticipazione. A giustificazione di tale passaggio i direttori degli ospedali di riserva rilasceranno al rispettivo ospedale principale una ricevuta per la somma predetta.

Parimenti gli ospedali principali accerteranno la consistenza al 1° luglio 1916 dei materiali presso i singoli ospedali di riserva, e ne effettueranno il passaggio di carico mediante una richiesta di scarico complessiva di cui comunicheranno l'importo totale (a valore) al ministero della guerra (ragioneria).

Gli ospedali di riserva assumeranno in carico gli stessi materiali compilando una richiesta di carico con la sola indicazione delle specie e quantità, e ne riporteranno gli elementi sui registri di carico mentovati nel precedente art. 17, quale consistenza inventariata al 1° luglio 1916.

Art. 40.

Per tutto quanto non è specificatamente previsto nelle presenti norme si applicheranno le norme del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1911.

Il Ministro — MORRONE.

N. **332**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante il terzo trimestre dell'anno 1916.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 giugno 1916.

Questo Ministero avverte che, per i contratti di fornitura di viveri i quali vanno a scadere col giorno 30 del corrente mese, le autorità militari che, a suo tempo, provvidero ai con-

tratti medesimi dovranno immediatamente esaminare e decidere se essi debbano essere disdetti, o se, — in relazione a quanto fu disposto con le circolari 875 del 1915 e 132 del corrente anno — sia il caso di avvalersi della clausola della rinnovabilità, per un eguale periodo di tempo, tenuto conto della convenienza economica e del servizio sino ad ora disimpegnato dal fornitore.

In caso di disdetta dei contratti, le autorità in parola dovranno *senza indugio* dare le opportune disposizioni per le nuove aggiudicazioni, tenendo presente che rimangono completamente in vigore le norme tutte emanate con la predetta circolare 875; in caso diverso i contratti si intenderanno rinnovati pel solo fatto della mancata disdetta.

Per quel che si riferisce alla esecuzione del servizio, questo Ministero lascia facoltà ai corpi di sostituire — come per la pasta — una delle distribuzioni settimanali di riso con altri generi, tenendo presente i criteri stabiliti al n. 35 della circolare già citata n. 875 del 1915.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(634) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1916 — 10 giugno

1916 MARZO 8. — N. 333. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a due stabilimenti acquistati da altra ditta . . . . . *Pag.* 864

» 10. — » 334. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 864

» » » 335. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 865

» 17. — » 336. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 866

» 20. — » 337. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 868

» 22. — » 338. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 869

1916 MARZO 23. N. **339**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 390, col quale viene modificato il R decreto 18 settembre 1905 n. 513, concernente gli inventari dei mobili destinati in uso negli uffici delle amministrazioni governative . . . . . *Pag.* 870

» 26 » **340**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 872

» 29 » **341**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 874

1916 APRILE 2 » **342**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 875

» 4 » **343**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 876

» 8 » **344**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 877

» 11 » **345**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 878

1916 MAGGIO 18 » **346**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 666, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo . . . . » 879

1916 MAGGIO 25. - N. 342 — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 690, col quale vengono stabilite norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra limitatamente al grado immediatamente superiore . . . . . Pag. 883

1916 GIUGNO 2. - » 348 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registro di tappa. . . . . » 885

» 9 - » 349 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina . . . . . » 885

» 9. - » 350. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. E ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI — Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente. . . . . » 886

» 9. - » 351. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente . . . . . » 887

» 9. - » 352 — AVANZAMENTO—ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente. . . . . » 889

» 9. - » 353. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione della nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria. . » 891

» 9. - » 354 — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro del 5° comitato sanitario regionale » 894

» 9. - » 355. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916, e delle loro famiglie . . . » 892

» 9 - » 356. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni circa i militari provvisti di modello 5 come appartenenti al personale delle associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e non assunti in servizio presso delle associazioni » 892

» 9. - » 357. — TRASPORTI. — Viaggi a tariffa ridotta di ufficiali e militari di truppa dell'esercito francese . . . . . » 895

» 9. - » 358. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, per i tenenti dell'arma di cavalleria, per i maggiori e capitani dell'arma di artiglieria, per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'arma del genio, e per i maggiori di sussistenza in servizio attivo permanente per il 1916. . » 895

» 9. - » 359. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di sussistenza in congedo per il 1916 . . . . » 896

ERRATA-ORRIGE. 897

CIRCOLARE N. **333.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliari » a due stabilimenti acquistati da altra ditta** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 8 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915 n 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

I due stabilimenti « Arosio e Camesasca » dichiarati ausiliari con decreto n. 33 del 20 novembre 1915, essendo nel frattempo stati acquistati dalla ditta Ercole Marelli e C. di Sesto S. Giovanni, continuano a rimanere « ausiliari » sotto la nuova ragione sociale « Ercole Marelli e C. ».

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **334.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III, del predetto regolamento; di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali ad essi sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici. — Stabilimento per la produzione dell'acido solforico. — Riva Trigoso (Genova).

2. Ingegnere Pier Fausto Barelli. — Fabbrica di fili, funi e corde metalliche, attualmente gestita dalla società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde. — Viale Italia Sesto S. Giovanni.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **335**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario, per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima ing. V. Tedeschi e C. — Fabbrica fili e cavi elettrici isolati — Via Monte Bianco, 7, Torino.
2. E. Chiapponi e A. Parabo — Stabilimento meccanico — Lecco.
3. Società boracifera di Larderello — Stabilimento per la produzione dell'energia elettrica — Larderello (Pisa).
4. Società unione arti grafiche sui metalli « Metalgraf » — Stabilimento di Bovisa (Milano).
5. Società unione arti grafiche sui metalli « Metalgraf » — Stabilimento di Pescarenico (Lecco).
6. Giovanni Farina — Carrozzeria automobili moderna — Via Canova, 7, Torino.
7. Jemina e Battaglia — Stabilimento per la produzione degli estratti concianti — Mondovì.
8. Società anonima del gas — Legnano.
9. Società anonima distillerie italiane — Stabilimento in via Agostino Ricci, 12, Savona.
10. Fabbriche riunite di oreficeria Vicentine — Reparto proiettili — Località Laghetto, Vicenza.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **336.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 17 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Adriano Cecchetti — Stabilimento meccanico Portocivitanova (Marche).

2. Giuseppe Miroglio — Officina meccanica. Via Saluzzo, 102, Torino.

3. Industria nazionale utensili ing. Bertolini e Tasso — Fabbrica di apparecchi telefonici. Via Arena, 6, Milano.

4. G. Bagarelli e C. — Cartiera Via Meda, 145, Milano.

5. Fratelli Manzoni — Officine meccaniche. Piazza Vittorio Emanuele, S. Angelo Lodigiano.

6. Fratelli Manzoni — Fonderia. Via Statuto, S. Angelo Lodigiano.

7. Società italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento Romano di Lombardia.

8. Società in accomandita Cirillo e C. — Officine meccaniche industriali. Via Cuparella, 1, Torre Annunziata.

9. Bollito e C. — Stabilimento meccanico. Corso S. Maurizio, 31-33, Torino.

10. Ing. Geminardi, Guidetti e C. — Officina meccanica e fonderia. Vercelli.

11. Società anonima G. Fornara e C. — Via delle Fontane, n. 447, Regione Lingotto, Torino.

12. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento di Borgo S. Donnino (Stazione).

13. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento di Mestre.

14. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento in Porta Romana, Milano.

15. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento di Novi Ligure.

16. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento in via Monteverde, 2, Roma.

ZUPELLI.
CORSI.
CADORNA.

N. **337**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari », e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima officicine Toscane — Stabilimento di via Garibaldi, 1, Pisa.
2. Società anonima Cantiere meccanico Brindisino, Brindisi.
3. Battistoni e Rotelli — Stabilimento industriale elettrochimico, San Giovanni Lupatoto, Verona.
4. Società anonima Italiana Ferrobeton, limitatamente agli operai addetti al cantiere per la costruzione della nuova acciaieria e fabbrica di proiettili Togni, Brescia.
5. Ditta Andrea Pensotti — Stabilimento di Legnano (Monumento).
6. Ditta Andrea Pensotti — Stabilimento di Legnano (San Martino).
7. Ditta Andrea Pensotti — Stabilimento di Busto Arsizio.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **338.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 22 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società Emiliana di esercizi elettrici — per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di Cremona, Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. — Sede: Parma.

2. Società conservazione legno e distillerie catrame — Stabilimento di via Lario, Milano.

3 Cooperativa «Trento e Trieste » — Officina meccanica, via Notarbartolo, Palermo.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **339.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 390, col quale viene modificato il R. decreto 18 settembre 1905, n. 513, concernente gli inventari dei mobili destinati in uso negli uffici delle amministrazioni governative.** — (Segretariato generale — Ragioneria). – 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto in data 18 settembre 1905, n. 513;

Considerato che ai fini della regolare custodia del materiale mobile in servizio dell'amministrazione dello Stato, si rende sufficiente che le ricognizioni prescritte dagli articoli 2 e 4 del decreto medesimo siano eseguite anzichè annualmente, entro un periodo non maggiore di tre anni;

Ritenuto indispensabile che le ricognizioni stesse siano rese obbligatorie in occasione del cambio dei consegnatari del materiale mobile inventariato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricognizioni del materiale mobile in consegna alle amministrazioni centrali e provinciali prescritte dal R. decreto 18 settembre 1905, n. 513, saranno eseguite, anzichè annualmente, ad intervalli non maggiori di tre anni.

Esse saranno, invece, obbligatorie in ogni occasione di cambiamento dei consegnatari del materiale inventariato.

Art 2.

I processi verbali delle ricognizioni di cui all'articolo precedente saranno compilati per il materiale custodito presso le amministrazioni centrali in due esemplari, e per quello in consegna delle amministrazioni provinciali in tre esemplari,

nelle forme e con l'intervento dei funzionari indicati agli articoli 2 e 4 del R. decreto 18 settembre 1905, n. 513.

Un esemplare dei detti processi verbali sarà rimesso al capo ragioniere dell'amministrazione centrale competente, cui spetterà di vigilare sulla regolare conservazione degli inventari e sullo eseguimento delle ricognizioni disciplinate col presente decreto e di denunziare al Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato), le eventuali inadempienze da parte degli uffici e consegnatari interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.

Istruzione per l'esecuzione del decreto luogotenenziale suddetto.

Ferme restando le norme date con l'*Atto* n. 149 del *giornale militare* del 1907, in quanto non siano contrarie al decreto suddetto ed alle presenti istruzioni, si dispone quanto appresso:

Le ricognizioni del mobilio, oltrechè in ogni occasione di cambio di consegnatario, debbono d'ora innanzi essere eseguite, tanto dall'amministrazione centrale, quanto dalle amministrazioni dipendenti, a periodi triennali, e perciò la prima prossima ricognizione dovrà rimandarsi al 31 dicembre 1918.

A tale data e, successivamente, alla fine di ogni triennio, la ricognizione dovrà farsi anche dalle amministrazioni presso le quali durante il triennio avessero avuto luogo ricognizioni per cambiamento di consegnatario.

Del processo verbale di ricognizione, che sarà redatto alla fine del triennio e di quelli che si compileranno in occasione di mutamento di consegnatario, dovrà essere spedito al Ministero (divisione 1ª di ragioneria — sezione 2ª) soltanto un

esemplare, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta ricognizione.

Si raccomanda vivamente la regolare e puntuale ottemperanza alle disposizioni del decreto in parola, per evitare che la ragioneria centrale, in correlazione alle attribuzioni di vigilanza affidatele con le conseguenti responsabilità, si trovi costretta a segnalare al Ministero del tesoro le eventuali inadempienze da parte degli uffici e consegnatari interessati.

Il Ministro — MORRONE.

N **340**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario, per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Compagnia italiana Westinghouse dei freni. — Stabilimento in via Pier Carlo Boggio, Torino.

2. Società F.lli Galtarossa. — Officina meccanica, strada comunale di Campo Marzo, Verona.

3. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Larderello.

4. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Serrazzano, comune di Pomarance (Pisa).

5. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Lustignano.

6. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Castelnuovo.

7. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Sasso, comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

8. Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Monterotondo, comune di Massa Marittima (Grosseto).

9 Società Boracifera. — Stabilimento di prodotti borici, Lago.

10. Società anonima Diamalteria italiana. — Stabilimento per la produzione di estratti concianti Darfo (Val Camonica).

11. Officine meccaniche di Pinerolo. Pinerolo.

12 Ditta Baston. — Officina meccanica e fonderia, via Emanuele Gianturco alla Zona Franca, Napoli.

13. Giuseppe e F.llo Redaelli. — Stabilimento siderurgico, via Piazzola al Trivio, Napoli.

14. Andrea Bevilacqua. — Stabilimento di prodotti chimici, via S. Fruttuoso 122, Genova.

15. Stabilimenti « Biak ». — Officina meccanica, corso Stupinigi 26, Torino.

16. Cooperativa fra operai metallurgici ed affini « Benedetto Brin ». Fondamenta Nuove 6588, Venezia.

17. Società anonima Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici. — Stabilimento di Cuneo.

18. Società anonima Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici. — Stabilimento di Casale Popolo.

19. Società anonima Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici. — Stabilimento di Brà.

20. Ing. Secondo Sacerdote. — Officina meccanica, Turro Milanese.

21. Società per lo sviluppo dell'aviazione in Italia, via Montevideo 19. Milano.

22. Società per lo sviluppo dell'aviazione in Italia — Officina a Taliedo, Milano.

23. Gianetti Giulio. — Stabilimento meccanico, Ceriano Laghetto (Saronno).

24. Ugo Violini e C. — Officina meccanica, via Vigentina 52, Milano.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **341**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 29 marzo 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Antonio Opessi. — Stabilimento per la fabbricazione in apparecchi di pesi e misure, viale Stupinigi, 802, Torino.

2. G. Martina e figli. Stabilimento meccanico, via Buniva, 23, Torino.

3. Ditta Martina e C. Fonderia, via Buniva 28, Torino.

4. Arturo Ciancarelli Officina meccanica, Popoli (Aquila).

5. Ventura e Bastianelli. Officina meccanica, via dei Cerchi, 10 *a*, Roma.

6 Società anonima metallurgica italiana. Stabilimento di fornaci di Barga.

7. Società anonima metallurgica cuneese. Officina meccanica e fonderia, Barriera di Nizza, Cuneo.

8 Società Western elettric italiana. Stabilimento in via Vittoria Colonna, 6, Milano.

9. Società Western elettric italiana. Stabilimento in via Vittoria Colonna, 9, Milano.

10. Fratelli Luciano. Officina costruzioni elettromeccaniche, via Catania, 39, Torino.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **342**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima industrie forestali — Stabilimento di Bibbiena.
2. Enrico Scarani e figli — Fonderie e costruzioni meccaniche, via Toscana 128, Bologna.
3. G. di G. Rossi e ing. Ed. Schmidt — Stabilimento elettromeccanico, via S. Giacomo di Carignano, 10, Genova.
4. Fratelli Bernasconi — Fonderia ed officina meccanica, via Francesco Anzani 9, Como.
5. Cesare Galdabini — Costruzioni meccaniche e fonderia, Gallarate.
6. Monti e Martini — Officina meccanica, Viale Vigentina 13 *a*, Milano.
7. Ceschina e Busi — Fonderia, via S. Carlo e via S. Eustacchio, Brescia.
8. Ceschina e Busi — Officina meccanica, via Milano, Brescia.
9. Società anonima officine meccaniche Gallaratesi — Costruzioni meccaniche e fonderia, Gallarate.

10. Rinaldo Locatelli — Officina meccanica, via D. Abbondio 6, Lecco.

11. Società anonima romana Solfati — Stabilimento in via Appia Nuova 219, Roma.

12. Società anonima romana Solfati — Stabilimento in località Sassacci, Civitacastellana.

13. « Maggiora » Obusiers à l'acétylène — Stabilimento posto nei magazzini ex docks Porta Susa, Torino.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **343**. – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 4 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società Anonima Elettricità Alta Italia, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di Torino e Novara. Sede: Torino.

2. Laboratorio Sperimentale per i materiali da costruzione, presso il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano.
3. Società Metallurgica Italiana. — Stabilimento di Pont Saint Martin.
4. Battistoni e Rotelli. — Industrie elettrochimiche, stabilimento di Pont Saint Martin.

ZUPRILL.
CORSI.
CARCANO.

N. **344.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 8 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Bigliardi cav. Giuseppe — Officina meccanica, Savigliano.
2. Antonio Badoni e C. — Fonderia, costruzioni metalliche e meccaniche, Castello sopra Lecco.
3. Ing. Biso Rossi e C. — Stabilimento elettromeccanico, Sestiere di Castello, Campazzo delle Erbe 400, Venezia.
4. Fonderie Valdocco, via Vicenza 26, Torino.

5. Fratelli Luder — Officina meccanica limitatamente al reparto torneria, aggiustaggio e fabbricazione di tubo e filo di piombo, via dei Serragli 164, Firenze.

6. Società anonima fratelli Mazzoleni — Trafileria, officina, Bergamo.

7. Giachero Ferdinando — Officina meccanica e fonderia, via Morosini 81, Torino.

8. Ing. P. Kind e C. — Officina meccanica, via Ormea 142, Torino.

9. Mino G. B. e figli — Officina meccanica, via Verona 22, Alessandria.

10. Mino G. B e figli — Stabilimento di Corso 100 cannoni 50, Alessandria.

11. Airoldi Francesco — Fabbrica di ferramenta, Pescate (Lecco).

12. Società anonima Officine meccaniche di Roma già A. Tabanelli e C. — Stabilimento in via Prenestina 43, Roma.

13. Officine meccaniche Innocente Riganti — Stabilimento di Solbiate Arno (Albizzate).

14. Officine meccaniche Innocente Riganti — Stabilimento sito nella frazione Molinello, Solbiate Arno (Albizzate).

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **345** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 11 aprile 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 193:

1. Francesco Panzera. — Officine costruzioni meccaniche, via Bonriposo, 29, Palermo.

2. Matteo Carraffa di Eugenio. — Officina meccanica, via Omodei, 8-10-12, Palermo.

3. Società anonima officine meccaniche subalpine. — Stabilimento di via Fiamma, 5-7, Milano.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **346.** - AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 666, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, per l'applicazione del 3° numero dell'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni al decreto stesso;

Visto il R. decreto n. 507, del 4 dicembre 1898, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti

alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 31 dicembre 1914, n. 1431, riguardante provvedimenti per i quadri;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, del 10 gennaio 1915, n. 9, relative alla nomina di sottotenenti di complemento di artiglieria e genio da adibire ai servizi tecnici delle armi stesse;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visti i decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1293, 12 settembre 1915, n. 1395, 26 settembre 1915, n. 1494 e 14 novembre 1915, n. 1646;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prova e l'esperimento, per la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente sulla base del numero 3 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per i marescialli delle colonie avranno luogo nelle rispettive colonie in località che sarà designata dal comando delle truppe, davanti ad una commissione unica per le quattro armi, presieduta dal comandante delle truppe e formata da quattro ufficiali superiori o capitani, e, possibilmente, uno per ciascuna delle quattro armi combattenti.

Art. 2.

Il limite superiore di età per poter conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente per gli ufficiali veterinari è elevato al 32° anno.

Art. 3.

Per la durata della guerra il limite superiore di età per la nomina a sottotenente farmacista di complemento è portato al 40° anno.

Art. 4.

Per la durata della guerra è consentito un avanzamento eccezionale per i tenenti ed i sottotenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali.

Essi potranno conseguire la promozione al grado superiore insieme con i tenenti ed i sottotenenti di pari grado ed anzianità del servizio attivo permanente, sulla base del giudizio delle competenti commissioni di avanzamento, purchè contino complessivamente almeno un anno di servizio effettivo come ufficiale di complemento o tre anni di servizio effettivo come sottufficiale.

Lo stesso avanzamento eccezionale al grado superiore potrà essere concesso ai tenenti ed ai sottotenenti di milizia territoriale qualunque sia la loro provenienza, i quali contino almeno quattro mesi di effettivo servizio come ufficiale presso comandi, corpi e servizi dell'esercito operante, e che per il complesso del servizio prestato ne siano ritenuti idonei dalle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 5.

Nel computo dei mesi di servizio presso i corpi o reparti operanti, utili per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio effettivo, sulla base del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, e per il trasferimento dal ruolo di milizia territoriale in quello di complemento in base all'art. 3 del decreto luogotenenziale del 26 settembre 1915, n. 1494, si considereranno come valide anche le assenze motivate da ragioni di servizio o causate da ferite o da malattia riconosciuta proveniente da causa di servizio.

Art. 6.

Nell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431 *alle parole:* « Per l'applicazione degli articoli 7, 23 e 35, ecc. » *debbono intendersi sostituite le parole:* « Per l'applicazione degli arti-

coli 23 e 35, ecc. » e *debbono intendersi abolite le parole*: « eccetto che per i subalterni ».

Art. 7.

In deroga al disposto dei §§ 98, 99 e 102 del regolamento sull'avanzamento, gli ufficiali subalterni della specialità treno delle armi di artiglieria e genio, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio di specialità nelle rispettive armi, previo un esperimento teorico-pratico ed il giudizio favorevole di apposita commissione.

Quelli tra essi, che abbiano avuta ritardata la promozione per effetto del disposto del § 102 del regolamento sull'avanzamento, e che conseguiranno l'idoneità a detto passaggio, saranno promossi, se dichiarati idonei all'avanzamento nella nuova specialità, al grado superiore con la data e la sede di anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero ottenuta la promozione a loro turno.

Art. 8.

Durante il periodo della guerra non fa ostacolo all'esercizio delle facoltà, di cui agli articoli 13 e 20 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, la circostanza di essere l'ufficiale incorso nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto n. 507 del 4 dicembre 1898, relative alla nomina a sottotenente di milizia territoriale dei sottufficiali in congedo, sono estese ai sottufficiali richiamati in servizio per ragioni di guerra, ed a quelli di essi che, avendo chiesto il congedamento, fossero stati trattenuti alle armi in conseguenza della mobilitazione

Art. 10.

Per la durata della guerra, è consentito un avanzamento eccezionale per i sottotenenti di complemento e di milizia territoriale delle armi di artiglieria e genio, laureati in ingegneria, e per i sottotenenti di complemento delle armi suddette adibiti a servizi tecnici delle armi stesse, nominati in virtù del R. decreto n. 9 del 10 gennaio 1915.

Essi potranno conseguire la promozione a tenente al compimento del terzo mese di servizio come ufficiale, sulla base del giudizio delle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 11.

Gli stranieri, i quali abbiano ottenuto la cittadinanza italiana posteriormente alla chiusura della leva della propria classe, potranno ottenere la nomina a sottotenente della milizia territoriale con norme analoghe a quelle che regolano il normale reclutamento di tale categoria di ufficiali, per quanto non siano inscritti alla milizia territoriale come militari di truppa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **347.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 690, col quale vengono stabilite norme per la promozione degli ufficiali feriti in guerra, limitatamente al grado immediatamente superiore.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e le sue successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di non escludere dalla promozione al grado superiore gli ufficiali temporaneamente non idonei fisicamente per ferite riportate in guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali, i quali, per ferite riportate in guerra, non posseggano l'incondizionata idoneità fisica, richiesta per la promozione, rispettivamente dal § 137 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e dall'art. 99 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno conseguire ugualmente la promozione stessa, limitatamente però al solo grado immediatamente superiore, sempre quando siano in possesso delle altre qualità richieste dal citato § 137 dell'uno o art. 99 dell'altro regolamento, a seconda che trattasi di ufficiali del R. esercito o della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CORSI.

N. **348**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registro di tappa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 giugno 1916.

È stato disposto che il *registro di tappa* prescritto dal n 252 del servizio in guerra, parte II^{a}, sia provveduto dal reclusorio militare dal quale verrà distribuito in fascicoli di 50 fogli rilegati.

Le direzioni di commissariato d'armata e gli altri enti cui il detto registro abbisognasse, rivolgeranno le relative richieste al reclusorio militare.

Al detto registro è stato assegnato il n. 1012 del catalogo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **349**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese di guerra dei Ministeri della guerra e della marina.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 giugno 1916.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero del tesoro è stato stabilito che le spese sostenute dalle due amministrazioni militari, della guerra e della marina, in dipendenza della attuale guerra, debbono essere lasciate a carico dei rispettivi bilanci senza tener conto se le spese stesse siano fatte da una amministrazione per conto dell'altra.

Non dovranno quindi essere rimborsati, ad esempio, gli importi delle cessioni di materiali dall'una all'altra amministrazione, le rette dei marinai ricoverati negli stabilimenti sanitari militari o degli uomini di truppa del R. esercito ricoverati negli ospedali marittimi, le spese per commissioni che interessino l'una o l'altra amministrazione.

Per gli ufficiali dell'esercito comandati a prestar servizio nella marina gli stipendi continueranno ad esser pagati dai corpi presso cui rimangono effettivi, mentre le indennità saranno pagate dalle amministrazioni marittime.

Il Ministro — MORRONE.

N. **350**. — AVANZAMENTO ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di ufficiali commissari in servizio attivo permanente**. (Direzione generale personale ufficiali). — 9 giugno 1916.

1. In applicazione del decreto luogotenenziale 4 maggio 1916 n. 562 è indetto un concorso pel reclutamento di sessanta tenenti commissari in servizio attivo permanente fra gli ufficiali subalterni di complemento e di milizia territoriale delle varie armi e corpi provvisti di laurea in legge, o in ingegneria, o in chimica oppure di diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi, che alla data del 10 luglio p. v. compiano almeno un anno di effettivo servizio sotto le armi con grado di ufficiale, e non oltrepassino il 36° anno di età alla data stessa.

2. Le domande redatte su carta bollata da L. 1,35 e corredate dall'estratto dell'atto di nascita, del certificato di stato libero o di matrimonio e del titolo di studio (diploma originale e certificato comprovante la votazione riportata nell'esame di laurea o di diploma), dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate non più tardi del 10 luglio p. v. al comando del distretto militare di residenza dell'ufficiale, se questi è in congedo, o al comando del corpo o all'ufficio presso il quale presta servizio, se è alle armi.

Gli aspiranti dovranno indicare, in calce alla domanda, la loro residenza abituale, il loro stato civile e la professione da loro esercitata.

Gli aspiranti addetti a corpi o servizi dell'esercito operante potranno inviare o far inviare direttamente al Ministero con elenco in piego raccomandato con ricevuta di ritorno l'estratto dell'atto di nascita e gli altri documenti entro il 31 luglio p. v. *sempre quando abbiano già presentata la domanda entro il 10 luglio ai rispettivi comandi od uffici.* In questo caso essi dovranno nella domanda stessa far riserva per l'ulteriore invio dei documenti.

3. Le autorità militari, appena ricevute le domande, documentate o non a seconda di quanto è detto nel numero precedente, disporranno che gli aspiranti siano subito sottoposti a visita medica per accertare se posseggano incondizionata idoneità fisica al servizio militare e, qualunque sia l'esito della

visita, trasmetteranno immediatamente le domande stesse al Ministero pel tramite gerarchico, dopo avervi uniti una copia dello stato di servizio, il verbale della visita medica e un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato, in modo che le domande pervengano al Ministero non più tardi del 31 luglio p. v.

Le varie autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se gli aspiranti siano o no meritevoli della nomina a tenenti commissari effettivi.

4. I prescelti verranno destinati alle varie direzioni di commissariato per un esperimento pratico di tre mesi, al termine del quale le competenti commissioni di avanzamento dovranno esplicitamente pronunciarsi sulla loro idoneità alla nomina a tenente commissario effettivo

Gli specchi di proposta di avanzamento, corredati di un rapporto informativo del direttore di commissariato, dovranno essere trasmessi gerarchicamente al Ministero.

Coloro che saranno stati giudicati non idonei verranno senz'altro restituiti ai loro corpi o, se del caso, ricollocati in congedo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **351.** — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 giugno 1916.

In applicazione dell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 531, modificato dall'art. 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è indetto un concorso pel reclutamento di 50 sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento appartenenti ai ruoli di commissariato e di sussistenza e i marescialli delle compagnie di sussistenza, secondo le norme qui appresso indicate:

Sottotenenti di complemento.

1° Sono ammessi a concorrere i sottotenenti di complemento i quali, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n 601:

a) siano provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titoli di studio equipollenti o superiori;

b) abbiano compiuto o compiano al 10 luglio p. v. almeno 6 mesi di ininterrotto effettivo servizio sotto le armi come ufficiali di complemento;

c) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati abbiano superato il 25° anno di età;

d) non siano per superare il 28° anno di età prima del 10 luglio p. v.

Marescialli di sussistenza.

2° Sono ammessi a concorrere i marescialli di sussistenza, i quali:

a) alla data del 10 luglio p. v. contino un anno almeno di grado;

b) non siano per superare il 36° anno di età prima del 10 luglio p. v.;

c) dalla commissione di avanzamento siano giudicati meritevoli di partecipare al concorso.

Disposizioni comuni.

3° Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 1.35, corredate dell'estratto dell'atto di nascita, del certificato di stato libero o di matrimonio e del titolo di studio (pei sottotenenti di complemento), dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate non più tardi del 10 luglio p. v. al comando del corpo o all'ufficio presso i quali gli aspiranti prestano servizio.

Gli aspiranti appartenenti alla categoria dei sottotenenti di complemento dovranno indicare in calce alla domanda la loro residenza abituale, il loro stato civile e la professione da loro esercitata.

Gli aspiranti addetti a corpi o servizi dell'esercito operante potranno inviare o far inviare direttamente al Ministero con elenco in piego raccomandato con ricevuta di ritorno i prescritti documenti entro il 31 luglio p. v. *sempre quando abbiano già presentata la domanda entro il 10 luglio ai rispettivi comandi od uffici.* In questo caso essi dovranno nella domanda stessa far riserva dell'ulteriore invio dei documenti.

4. Le autorità militari, appena ricevute le domande, do-

cumentate o non a norma di quanto è detto nel numero precedente, disporranno che gli aspiranti siano subito sottoposti a visita medica per accertare se posseggano incondizionata idoneità fisica al servizio militare e, qualunque sia l'esito della visita, trasmetteranno immediatamente le domande stesse al Ministero pel tramite gerarchico, dopo avervi uniti copia dello stato di servizio (pei sottotenenti di complemento) o copia del foglio matricolare mod. 51 e del foglio caratteristico mod. *F* (pei marescialli), nonchè il verbale della visita medica e un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato (pei sottotenenti di complemento) e il verbale della commissione d'avanzamento (pei marescialli), in modo che le domande pervengano al Ministero non più tardi del 31 luglio p. v.

Le varie autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se gli aspiranti siano o no meritevoli della nomina a sottotenenti di sussistenza effettivi.

5. I candidati dichiarati meritevoli a senso del numero precedente e aventi tutti i requisiti per conseguire la nomina dovranno sostenere un esame di coltura militare generale e speciale al corpo di commissariato (ruolo di sussistenza), colle norme e secondo i programmi che saranno prossimamente pubblicati nel *giornale militare ufficiale*

6. In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità verrà stabilita una graduatoria di merito per la successione, secondo la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti o che si verificheranno nel ruolo, colle norme di cui all'articolo 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il Ministro — MORRONE.

N. **352**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente**. — (Direzione generale personale ufficiali) — 9 giugno 1916.

1. In applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 563, è indetto un concorso pel reclutamento di 300 sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento dello stesso

ruolo d'amministrazione, i quali alla data del 10 luglio p. v. abbiano compiuto o compiano almeno sei mesi di ininterrotto effettivo servizio sotto le armi col grado di sottotenente.

2. I concorrenti, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, dovranno:

a) esser celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, aver superato il 25° anno di età; *b*) non superare il 28° anno di età alla data del 10 luglio p. v.

3. Le domande, redatte su carta bollata da L. 1,35 e corredate dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato di stato libero o di matrimonio, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate non più tardi del 10 luglio p. v. al comando del corpo o all'ufficio, presso i quali gli aspiranti prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno indicare, in calce alla domanda, la loro residenza abituale, il loro stato civile e la professione da loro esercitata.

Gli aspiranti addetti a corpi o servizi dell'esercito operante potranno inviare o far inviare direttamente al Ministero con elenco in piego raccomandato con ricevuta di ritorno i prescritti documenti entro il 31 luglio p. v., *sempre quando abbiano già presentata la domanda entro il 10 luglio ai rispettivi comandi od uffici.* In questo caso essi dovranno nella domanda stessa far riserva per l'ulteriore invio dei documenti.

4. Le autorità militari, appena ricevute le domande, documentate o non a seconda di quanto è detto nel numero precedente, disporranno che gli aspiranti siano sottoposti a visita medica per accertare se posseggano incondizionata idoneità fisica al servizio militare, e, qualunque sia l'esito della visita, trasmetteranno immediatamente le domande stesse al Ministero pel tramite gerarchico, dopo avervi uniti una copia dello stato di servizio, il verbale della visita medica e un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato, in modo che le domande pervengano al Ministero non più tardi del 31 luglio p. v.

Le varie autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se gli aspiranti siano o non meritevoli della nomina a sottotenenti di amministrazione effettivi.

5. I candidati dichiarati meritevoli a senso del numero precedente e aventi tutti i requisiti per conseguire la nomina dovranno sostenere un esame di coltura amministrativa con-

tabile, con le norme e secondo i programmi che saranno prossimamente pubblicati sul *giornale militare ufficiale*.

6. In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità verrà stabilita una graduatoria di merito per la successione, secondo la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti nel ruolo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **353.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 giugno 1916.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di fanteria sono temporaneamente sospese fatta eccezione pei sottufficiali.

Avranno però ancora corso le sole domande che, alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero già presso i comandi dei competenti corpi o distretti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **354.** — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Sostituzione di un membro del 5° Comitato sanitario regionale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1916.

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1915, col quale vennero istituiti i Comitati sanitari regionali, il comm. prof. Giuseppe **Giardina**, ispettore medico compartimentale del Ministero dell'interno, viene designato a sostituire come membro del 5° Comitato sanitario regionale il comm. prof. Mauro **Iatta**, ispettore generale batteriologo dello stesso Ministero, che, in seguito a nuova destinazione, cessa di far parte del Comitato suddetto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **355.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 9 giugno 1916.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 313 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra, pervenuta a questo Ministero:

Signor Camillo Ferrajoli (Macerata), lire 585.13 — importo dello stipendio ed altre indennità spettanti al compianto figlio, sottotenente Guido — da ripartirsi in 5 premi, nessuno minore di lire 100, da assegnare ai primi 5 militari della 243ª compagnia del battaglione Val Toce, che per atti di valore compiuti dal 20 novembre 1915 (data in cui morì il menzionato ufficiale, comandante del 1° plotone di detta compagnia) in poi, siansi resi meritevoli di ricompensa al valor militare.

In mancanza di militari decorati di detta compagnia, concorreranno quelli delle altre compagnie del battaglione Val Toce, ed, occorrendo, quelli dell'intero reggimento.

In caso di morte dei militari suddetti, i premi saranno rimessi alle rispettive famiglie.

Il Ministro — MORRONE.

N. **356.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni circa i militari provvisti di mod. 5 come appartenenti al personale delle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta e non assunti in servizio presso dette associazioni.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 giugno 1916.

1. Con riserva di apportare le opportune modificazioni all'art. 6 del regolamento 13 aprile 1911 sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego ed al capo IV, sezione IX, § 3 delle istruzioni per la sua applicazione (n. 91 e seguenti), questo Ministero determina che i comandi di distretto accertino con la massima accuratezza e sollecitudine se tutti i militari inscritti nel registro mod. n. 10, di cui al

n. 99 delle istruzioni anzidette, come arruolati nel personale dell'associazione della Croce Rossa e in quello dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine di Malta, appartenenti a classe e categoria già alle armi, prestino effettivamente servizio presso le anziaccennate associazioni, ovvero siano tuttora liberi da ogni vincolo personale perchè non ancora assunti in effettivo servizio dalle associazioni stesse.

2. Tutti coloro, che si troveranno in quest'ultima condizione, dovranno essere subito invitati a presentarsi alle armi ed assegnati dai comandi di distretto alla compagnia di sanità del corpo d'armata territoriale, nella circoscrizione del quale ciascun militare risiede, se appartenenti al personale d'assistenza, ovvero al deposito di fanteria più vicino alla loro residenza, se appartenenti a personale d'altro genere. Gli uni e gli altri dovranno essere incorporati col grado militare, di cui eventualmente siano rivestiti, non già con quello ad essi conferito dalla associazione, cui appartengono, tenendo presente, peraltro, quanto è stabilito dal n. 5 della presente circolare per quelli che hanno ricevuto dalla associazione stessa il grado d'ufficiale; dovranno ricevere, se ne sono privi, la istruzione militare, ed essere tenuti a disposizione della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta, che li inviteranno a momento opportuno ad assumere servizio nel proprio personale. Da tale momento saranno ricollocati nella posizione di dispensati, in base al mod. 5 di cui sono provvisti.

Sulla matricola dei militari di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« Chiamato alle armi e giunto, in applicazione del N. 2 della circolare n. . . del *giornale militare* del 1916 ».

Uguale trattamento dovrà essere fatto a quelle reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai riformati delle classi 1892, 93 e 94 lasciate a disposizione della Croce Rossa perchè ascritte al personale destinato ad unità d'imminente mobilitazione, le quali non abbiano ancora assunto servizio presso l'associazione.

3. In occasione di future chiamate alle armi, i comandi di distretto dovranno poi considerare dispensati senz'altro dalla chiamata i militari già iscritti nel summenzionato registro mod. 10, come appartenenti al personale della Croce Rossa o del Sovrano militare Ordine di Malta, soltanto se abbiano avuta la conferma dalla presidenza o dai comitati regionali delle associazioni anzidette che essi siano effettivamente in

servizio presso le associazioni stesse. Ove ciò non sia, detti militari dovranno essere invitati a presentarsi alle armi e subire il trattamento suindicato per quelli delle classi già richiamate.

4. La presidenza ed i comitati regionali delle associazioni anzidette, allorchè avranno bisogno di assumere in servizio qualcuno dei militari, di cui tratta la presente circolare, ne rivolgeranno richiesta al comando del distretto, cui egli appartiene, indicando l'unità alla quale deve essere avviato. Detto comando disporrà immediatamente presso le direzioni di sanità o i comandi di deposito di fanteria perchè il militare suaccennato sia avviato all'unità indicata, iscrivendo sulla sua matricola la seguente variazione:

« Ricollocato nella posizione di dispensato, perchè assunto in servizio dall'associazione della Croce Rossa (o di quella dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta), in applicazione del n. 4 della circolare n. . . del *giornale militare* 1916 »

5. I militari di cui trattasi nella presente circolare, i quali siano rivestiti del grado d'ufficiale loro conferito dalla Croce Rossa italiana o dal Sovrano militare Ordine di Malta anteriormente al 29 gennaio 1916 e che non prestano effettivamente servizio presso le dette associazioni, dovranno essere messi temporaneamente a disposizione dei comandi di corpo d'armata territoriali, per essere impiegati presso gli stabilimenti territoriali militari sino a quando non verranno richiesti dall'associazione per sopperire all'eventuali deficienze di personale presso l'Associazione stessa.

Essi avranno il trattamento di cui al § 2 della circolare n. 486 del *giornale militare* del 1915 e, per ciò che riguarda il riconoscimento dei gradi rivestiti e le rispettive variazioni matricolari, dovranno applicarsi le norme stabilite dalle circolari n. 448 e 466 del *giornale militare* suddetto.

6. Giusta quanto prescrive il n. 23 della circolare 262 del *giornale militare* c. a., non sono compresi in quanto è sopra stabilito i medici nati negli anni dal 1870 al 1875 inclusivi e quelli nati dal 1876 al 1896, stati riformati e poi dichiarati idonei in seguito a nuova visita, che risultino rivestiti del grado d'ufficiale delle suddette Associazioni da epoca anteriore alla data del decreto 21 aprile 1916 n. 469.

Il Ministro — MORRONE.

N. **357.** — TRASPORTI. — **Viaggi a tariffa ridotta di ufficiali e militari di truppa dell'esercito francese.** — (Direzione generale Servizî logistici ed amministrativi) — 9 giugno 1916.

In conformità degli accordi presi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, tanto agli ufficiali quanto ai militari di truppa dell'esercito francese, che si recano in Italia in congedo, sarà fatto lo stesso trattamento di cui godono gli ufficiali e militari del nostro Esercito; sarà, cioè, ad essi applicata la tariffa militare gravata della tassa di bollo per i viaggi sulle ferrovie e linee di navigazione dello Stato, su presentazione delle richieste mod. *B* (gialle).

Pertanto le competenti autorità militari s'intendono sin d'ora autorizzate a rilasciare le suddette richieste alle persone di cui sopra che ne facciano domanda, giustificando in qualche modo, la loro identità personale

Il documento, che all'uopo essi esibiranno, dovrà loro valere come documento di riconoscimento in confronto del personale ferroviario; sicchè, qualora, a giudizio delle autorità militari che rilasceranno le richieste, tale documento non apparisse sufficiente al fine suindicato, esse rilasceranno anche una *tessera di riconoscimento*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **358.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, per i tenenti dell'arma di cavalleria, per i maggiori e capitani dell'arma di artiglieria, per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'arma del genio e per i maggiori di sussistenza in servizio attivo permanente per il 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, i tenenti dell'arma di cavalleria, i maggiori ed i capitani dell'arma di ar-

tiglieria, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani dell'arma del genio ed i maggiori di sussistenza in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1916, siano quelli indicati nel seguente specchio:

ARMA E CORPO	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione od ultimo nome da comprendere nel quadro suppletivo d'avanzamento			
Fanteria	20 dicembre 1915	—	—	—
Cavalleria	—	—	—	12 novembre 1914
Artiglieria	—	18 aprile 1915	30 giugno 1912	—
Genio	31 marzo 1915	5 ottobre 1915 limo al maggiore Carotenuto Vincenzo.	30 giugno 1912	—
Ruolo di sussistenza	—	30 settembre 1913	—	—

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **359.** — AVANZAMENTO — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di sussistenza in congedo per il 1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori di sussistenza in congedo per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 31 maggio 1913.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1916, circolare n. 320. — A pagina 828, riga 4ª, *invece di*: « al militare dall'autorità militare », *leggasi*: « al mutilato dall'autorità militare »; id., 13ª riga, *invece di*: « di cui al presente articolo », *leggasi*: « di cui al precedente articolo »; id., 25ª riga, *invece di*: « con provvedimento del Ministero della guerra o della marina », *leggasi*: « con provvedimento del Ministro della guerra o della marina ».

Dispensa 84ª, anno 1916, circolare 330, pagina 839. — L'art. 3 dell'istruzione contenente le norme da osservarsi nel concedere le autorizzazioni a fregiarsi del nastrino per l'attuale guerra deve leggersi come segue:

« Il periodo di permanenza nei territori di cui all'art. 1 è ridotto a quattro mesi per tutti i militari o militarizzati che furono comandati a prestare servizio fuori dei detti territori per ragioni non dipendenti da menomata attitudine professionale. Non occorre che tale periodo di quattro mesi sia continuativo.

Però l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo non potrà, in ogni caso, ottenersi se non quando sia trascorso un anno dal giorno in cui gli interessati abbiano, per la prima volta, intrapreso servizio nei territori predetti ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(637) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1916 — 17 giugno

1915 AGOSTO — 8. - N. **360**. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1266, riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie . . . . . *Pag.* 902

1916 FEBBRAIO — 27. - » **361**. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto luogotenenziale n. 231, con il quale vengono emanate disposizioni intese ad agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato e di altri enti . . . » 906

1916 APRILE — 27. - » **362**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 594, che stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei militari addetti come operai negli stabilimenti privati. . . . . » 908

1916 GIUGNO — 1°. - » **363**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 694, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, vengono aumentati complessivamente di lire 400 milioni . . . . . » 910

» — 1°. - » **364**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 749, col quale è fatta facoltà al Ministero della guerra di destinare, per la durata della guerra, capitani di cavalleria alle batterie bombardieri, ed a trasferire nel ruolo dell'arma di artiglieria tenenti effettivi e di complemento di cavalleria . . . . . » 912

» — 16. - » **365**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scarico delle coperte da campo e dei pacchetti di medicazione distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo . . » 914

» — 16. - » **366**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Obbligazioni da sottoporsi alla tassa di bollo e registro. » 914

» — 16. - » **367**. — AVANZAMENTO — Compilazione per parte di autorità militari territoriali dei documenti di avanzamento relativi a ufficiali che appartennero a enti mobilitati . . . . . » 915

» — 16. - » **368**. — DISCIPLINA MILITARE. — Istruttoria delle domande di Sovrano assentimento a contrarre matrimonio degli ufficiali del R. esercito . » 915

» — 16. - » **369**. — DISCIPLINA MILITARE. — Impianto e trasmissione dei libretti personali degli ufficiali di nuova nomina . . . . . » 916

1916 GIUGNO 16. - N. **330**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Importazioni di merci dall'Inghilterra e dalla Francia . . . . . *Pag.* 916

» 16. - » **331** — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per copricapo per uniforme da combattimento. — Ufficiali e truppa . . . . . » 917

» 16. - » **332**. — PENSIONI. — Ufficio al quale devono essere inviate, d'ora innanzi, le domande per pensioni privilegiate di guerra e per gli acconti sulle pensioni stesse . . . . . » 917

» 16. - » **333**. — PENSIONI. — Istruzioni per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 2 aprile 1916, n. 486, e 1° maggio 1916, n. 497, relativi alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate . . . . . » 919

» 16. - » **334**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale . . . . . » 930

» 16. - » **335**. — TRASPORTI. — Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci in conto corrente . . . . . » 930

» 16. - » **336** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Costituzione del consiglio d'amministrazione presso tutti i distretti militari . . . . . » 934

CIRCOLARE N. **360**. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1266, riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra, e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667;

Considerata l'opportunità di disciplinare con norme speciali ed uniformi il trattamento di pensione da farsi agli impiegati ed agli agenti civili, ed ai pensionati civili e militari chiamati e trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, ed alle loro famiglie;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agl'impiegati civili contemplati dall'articolo 8 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, in tempo di guerra, che per causa di servizio riportino ferite od infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, in luogo della pensione privilegiata militare, sarà liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, sulla base dello stipendio o secondo le relative norme speciali se agenti od operai.

La pensione privilegiata civile corrisponderà ai quattro quinti della media degli stipendi nei casi di cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ed alla metà dello stipendio per le ferite od infermità meno gravi.

Alle famiglie dei suddetti impiegati, agenti ed operai, morti in conseguenza delle ferite od infermità riportate in tempo di guerra per causa di servizio, sarà liquidata, se più favorevole della pensione privilegiata militare, la pensione privilegiata civile nella misura fissata dall'articolo 110 del testo unico citato, o dalle relative norme speciali.

La causa della morte, delle lesioni, o delle infermità, la loro gravità, e le conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, saranno accertate secondo le norme stabilite pei militari.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate ai pensionati civili dello State contemplati dall'articolo 7 del Nostro decreto 11 luglio 1915 n. 1064, ed alle loro famiglie, tenuto presente lo stipendio o la paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione del servizio civile.

Per i pensionati militari richiamati in servizio, e per le loro famiglie, la pensione privilegiata sarà liquidata sulla posizione ultima.

In ambedue i casi la pensione privilegiata sostituirà quella precedentemente goduta, ma non potrà essere mai inferiore a questa.

Art. 3.

Per la liquidazione delle pensioni privilegiate alle vedove ed agli orfani dei militari di terra e di mare sarà in ogni caso considerato come valido il matrimonio contratto prima della andata in vigore del presente decreto, ancorchè non autorizzato nei modi prescritti.

Art. 4.

Allorquando le autorità sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle ferite e delle infermità di cui all'articolo 101 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, il militare sarà inviato in congedo e dalla Corte dei conti gli verrà liquidato un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria, per una durata che sarà determinata in base al parere emesso dalle autorità sanitarie predette, e che non sarà mai superiore ai cinque anni.

Art. 5.

Gli appartenenti al personale degli enti locali (comuni, provincie, opere pie ed aziende municipalizzate) morti o resi permanentemente inabili al servizio per le stesse cause indicate al precedente articolo 1, saranno considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti che direttamente provvedono al trattamento di quiescenza, qualora detta pensione sia più favorevole di quella privilegiata militare.

La differenza tra gli assegni che saranno liquidati in dipendenza del presente decreto o delle leggi sulle pensioni militari, e quelli normali dovuti in base alle disposizioni proprie degli enti, sarà a carico del bilancio dello Stato.

Uguale trattamento sarà fatto alle varie categorie di personale inscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla

apposita direzione generale, al personale ferroviario, ed a quello governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, restando anche per essi a carico dei singoli istituti e gestioni il trattamento normale, ed a carico del bilancio dello Stato la differenza fra questo e quello privilegiato.

Nel caso che gli enti ed istituti predetti fossero tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente decreto si provvederà alla sua valutazione in rendita vitalizia in base alle apposite tabelle annesse alle leggi ed ai regolamenti delle singole gestioni, od affini.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 24 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
GRIPPO
CIUFFELLI
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. **361.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto luogotenenziale, n. 231, con il quale vengono emanate disposizioni intese ad agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato e di altri enti.** — (Direzione generale genio). — 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, che conferisce al Governo del Re, poteri straordinari durante la guerra;

Ritenuta la necessità di agevolare la regolare esecuzione delle opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni in relazione alle speciali condizioni economiche attuali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cauzioni prestate per appalti di opere pubbliche che si eseguono per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, in qualunque epoca assunti, potranno — su domanda degli imprenditori — essere ridotte alla misura del 5 % dell'importo d'appalto, qualora l'amministrazione appaltante, a suo giudizio insindacabile, si ritenga pienamente garantita, malgrado tale riduzione, del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 2.

Dopo constatata, col relativo verbale, l'ultimazione dei lavori, è consentito all'amministrazione appaltante di disporre — prima del collaudo ed a suo giudizio insindacabile — a favore degli imprenditori che ne facciano domanda, la restituzione delle ritenute prescritte dall'art. 53 del regolamento

sulla contabilità generale 4 maggio 1885. n. 3074, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

Per i lavori eseguiti per conto dello Stato tale restituzione non potrà essere disposta se non in seguito ai pareri favorevoli dell'ingegnere capo e dell'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, senza che occorra l'avviso preventivo del Consiglio di Stato. Per i lavori eseguiti per conto delle provincie e dei comuni sarà necessario il parere favorevole dei tecnici delle rispettive amministrazioni e dell'ingegnere capo del genio civile.

Art. 3.

Negli appalti nei quali i mezzi d'opera siano di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'amministrazione appaltante, a richiesta dell'imprenditore, consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori Tali mezzi d'opera rimarranno vincolati a garanzia della amministrazione, che avrà su di essi il privilegio pari a quello di cui agli articoli 1878 e seguenti del codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Il privilegio di cui sopra può costituirsi sui natanti di proprietà dell'impresa che risultino debitamente inscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avrà ogni rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del codice di commercio.

Art. 4.

Le deliberazioni riguardanti le facilitazioni consentite dal presente decreto, prese dai consigli o dalle deputazioni provinciali o giunte municipali in via d'urgenza, debbono essere approvate dal prefetto o sottoprefetto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e rimarrà in vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
CIUFFELLI.

NB. — Nei riguardi dei lavori che si eseguiscono per conto dell'amministrazione militare, è applicabile il solo articolo 1° del decreto sopra riportato.

N. **362.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 594, che stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei militari addetti come operai negli stabilimenti privati.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il Nostro decreto n. 1396 del 9 settembre 1915;

Ritenuta l'opportunità di regolare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei militari addetti, come operai negli stabilimenti privati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari addetti quali operai agli stabilimenti, cantieri e imprese esercitate dall'industria privata si applicano, per quanto riguarda le indennità per infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nella legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, restando esonerata l'amministrazione militare dall'obbligo di corrispondere tali indennità.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione dei militari indicati nel precedente articolo, al pari degli operai borghesi addetti ai medesimi stabilimenti, spetta ai capi o esercenti degli stabilimenti, cantieri, o imprese, ai quali i militari sono addetti. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni stabilite dall'art. 31 della legge citata nell'articolo precedente.

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni degli ispettori indicati nell'art. 137 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, il Ministero della guerra vigilerà, per mezzo di funzionari a ciò autorizzati, affinchè siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto. In caso di continuata inosservanza da parte degli industriali, esso potrà ritirare il personale militare dalle loro imprese.

Alle ispezioni eseguite dai funzionari incaricati ai termini del comma precedente, si applicano le norme contenute nel titolo XI del regolamento sopra ricordato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
MORRONE.
CORSI.
CAVASOLA

N. **363.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 694, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, vengono aumentati complessivamente di lire 400 milioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'iuscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi e per le altre determinate dallo stato di guerra;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

N.	8.	Spese postali. . . . . L.	4,000
»	23.	Distretto di reclutamento - Ufficiali, ecc. »	1,500,000
»	24.	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali, ecc. . . . . »	5,500,000
»	27.	Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali ecc.. . . . . »	1,200,000
		A riportare L.	8,204,000

	Riporto L.	8,204,000
N. 28.	Corpi e servizi di artiglieria — Sottufficiali, ecc. . . . . »	800,000
» 29.	Corpi e servizi del genio — Ufficiali, ecc. »	600,000
» 30.	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc. . . . . »	400,000
» 31.	Carabinieri reali. ecc. . . . . »	1,000,000
» 32.	Carabinieri reali — Indennità, ecc. . »	1,500,000
» 33.	Carabinieri reali — Assegni, ecc. . »	500,000
» 35.	Corpo e servizio sanitario — Ufficiali, ecc. . . . . »	3,400,000
« 36.	Corpo e servizio sanitario — Sottufficiali, ecc. . . . . »	600,000
» 37.	Corpo di commissariato e d'amministrazione — Ufficiali, ecc. . . . »	1,500,000
» 38.	Compagnie di sussistenza — Sottufficiali ecc. . . . . »	400,000
» 39.	Spese di leva, ecc. . . . . »	1,000,000
» 49.	Indennità e spese per viaggi, ecc. . »	8,500,000
» 50.	Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc. . . . . »	2,500,000
» 53.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . . »	13,000,000
» 55.	Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . »	1,000,000
» 57.	Spese generali dei corpi, istituti, ecc. »	2,500,000
» 59.	Spese per le pubblicazioni militari, ecc. »	50,000
» 61.	Corredo alle truppe, ecc. . . . . »	1,200,000
» 62	Pane alle truppe . . . . . »	1,200,000
» 65.	Casermaggio e combustibile, ecc. . »	1,500,000
» 71.	Spese di ogni genere inerenti al trasporto, ecc. . . . . »	4,000,000
» 72.	Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. »	200,000
» 81.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi. »	50,000,000
» 101 *ter*.	Spese per la guerra . . . . . »	294,446,000
	Totale L.	400,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
MORRONE.

N. **364.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 719, col quale è fatta facoltà al Ministero della guerra di destinare, per la durata della guerra, capitani di cavalleria alle batterie bombardieri, ed a trasferire nel ruolo dell'arma di artiglieria tenenti effettivi e di complemento di cavalleria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al comando delle batterie d'artiglieria con ufficiali che per anzianità autorevolezza e prestigio, diano maggior affidamento di bene disimpegnare il loro compito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, è fatta facoltà al Ministero della guerra di destinare al comando di un terzo del totale delle batterie bombardieri, capitani dell'arma di cavalleria, in sostituzione di altrettanti capitani dell'arma d'artiglieria.

Art. 2.

Il Ministero predetto ha inoltre facoltà di provvedere alle vacanze nei comandi delle batterie d'artiglieria da campagna, e fino al limite di 150 posti, con trasferimento nel ruolo dell'arma di artiglieria di tenenti dell'arma di cavalleria, i quali, avendo prestato non meno di quattro mesi di servizio presso reparti d'artiglieria da campagna delle truppe operanti, siano stati giudicati idonei al trasferimento stesso.

Art. 3.

È parimenti consentito, per far fronte alle ulteriori esigenze dell'arma d'artiglieria, che risultassero dopo l'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, il trasferimento nel ruolo di artiglieria, e senza limiti di numero, di tenenti di complemento dell'arma di cavalleria i quali rispondano ai requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Nei trasferimenti di ruolo, i tenenti, di cui agli articoli 2 e 3, conserveranno la propria anzianità assoluta e relativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **365**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scarico delle coperte da campo e dei pacchetti di medicazione distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno 1916.

A soluzione di quesiti rivolti a questo Ministero si avverte che le disposizioni relative alle coperte da campo contenute nella circolare 61 del *giornale militare* 1915, nella parte relativa alla distribuzione ed allo scarico, sono solo applicabili pel tempo di pace, e che pertanto tutte le distribuzioni ora fatte alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo debbono essere considerate come definitive e le coperte stesse vanno quindi scaricate dal registro 1022, come si pratica per i restanti oggetti di corredo.

Alle stesso modo vanno scaricati, all'atto della distribuzione, i pacchetti da medicazione con fialetta di jodo delle dotazioni individuali.

Il Ministro — MORRONE.

N. **366**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Obbligazioni da sottoporsi alla tassa di bollo e registro.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 giugno 1916.

La disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 424, per la quale i contratti a trattativa privata e le scritture private stipulate o da stipularsi dalle amministrazioni militari potevano, in via d'eccezione, assoggettarsi alla registrazione con la tassa fissa, è stata abrogata col decreto-legge 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *F*.

Le amministrazioni militari dovranno quindi sottoporre le obbligazioni relative alle forniture o lavorazioni, anche se contratte con la semplice apposizione della firma dei terzi alle loro offerte, alle formalità di bollo e registro, essenziali per la validità delle obbligazioni medesime.

Il Ministro — MORRONE.

N. **367**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione per parte di autorità militari territoriali dei documenti d'avanzamento relativi a ufficiali che appartennero a enti mobilitati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 giugno 1916.

Per evitare che dalle autorità militari territoriali siane dichiarati idonei ufficiali rinviati dalla fronte sfavorevolmente giudicati dalle autorità mobilitate, o il cui ritorno in paese sia stato determinato da manchevolezze nell'azione di comando o da motivi disciplinari, questo Ministero determina quanto segue:

Le autorità militari territoriali che debbano pronunciarsi in merito all'avanzamento di un ufficiale che comunque appartenne a comandi, riparti, servizi o uffici mobilitati, hanno l'obbligo di procurarsene in precedenza i prescritti rapporti personali, e di accertare l'esistenza o non di un precedente giudizio e i motivi del ritorno dalla zona di guerra, richiedendo, se del caso, schiarimenti sull'idoneità dell'ufficiale all'avanzamento alle autorità mobilitate che ultime lo ebbero alla loro dipendenza, in conformità di quanto stabilisce il primo capoverso del § 165 del regolamento sull'avanzamento.

La prescrizione vale anche per gli ufficiali feriti, i quali, a tenore del decreto luogotenenziale n. 690 del 25 maggio 1916 (circolare n. 347 del *giornale militare* c. a.) possono essere promossi anche se non in possesso della incondizionata idoneità fisica, purchè abbiano tutte le altre qualità richieste dal § 137 del regolamento citato.

Il Ministro — MORRONE.

N. **368**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruttoria delle domande di Sovrano assentimento a contrarre matrimonio degli ufficiali del R esercito** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1916.

A complemento delle norme impartite per l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1911, n. 894, si avverte che i comandanti di corpo ed i capi di servizio, a cui vengano presentate dagli ufficiali dipendenti domande di Sovrano assenso a contrarre

matrimonio, debbono, in vista specialmente della soppressione della condizione dell'età determinata dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 903 (circolare 521 del *giornale militare*), estendere le indagini anche alla condizione del consenso dei genitori ove l'ufficiale o la promessa sposa, o entrambi, non abbiano raggiunta l'età prescritta dall'articolo 63 del codice civile.

Il consenso dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma debitamente autenticata, redatta su carta da bollo da lire 2 00.

Il Ministro — MORRONE.

N. **369.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Impianto e trasmissione dei libretti personali degli ufficiali di nuova nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1916.

Si richiamano tutte le autorità interessate alla esatta osservanza delle disposizioni contenute nei §§ 3, 38, 51 e 52 del regolamento per le note caratteristiche, per le quali si deve procedere all'impianto, in doppio originale, dei libretti personali degli ufficiali di nuova nomina, appena essi si presentino al corpo.

Un esemplare dei libretti deve poi essere sollecitamente inviato al Ministero (Divisione disciplina — Ufficio libretti personali) completo con tutte le indicazioni e variazioni stabilite negli appositi quadri. Al quale riguardo si richiama in modo speciale l'attenzione sulle variazioni riflettenti la data e il luogo del giuramento, la statura e gli studii compiuti, che frequentemente vengono omesse e danno perciò origine a numeroso carteggio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **370.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Importazioni di merci dall'Inghilterra e dalla Francia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno 1916.

I Governi francese ed inglese non danno corso a nessuna domanda per esportazione di merci se non vengono presentate od appoggiate dalle missioni militari italiane di Parigi

e di Londra, le quali informano, o chiedono, caso per caso, il parere degli uffici italiani competenti

Per risparmio di tempo e per facilitare gli scambi, le varie amministrazioni non debbono rivolgersi direttamente alle nominate missioni, ma a questo Ministero.

Il Ministro — MORRONE.

N. **371**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per copricapo per uniforme da combattimento. — ufficiali e truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno 1916.

Conformemente a parere espresso dal Comando Supremo il Ministero determina che, d'ora in avanti tutti i fregi da copricapo nell'uniforme di combattimento per ufficiali e truppa, siano neri su fondo grigio-verde, per qualsiasi arma, corpo e specialità eccetto per gli ufficiali generali, quelli di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore e quelli pei quali non esiste truppa corrispondente, che continueranno a far uso dell'attuale fregio grigio-verde.

I centri di mobilitazione che, a mente del n. 10 delle avvertenze speciali al quaderno 7° tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, sono incaricati del rifornimento dei fregi alle truppe mobilitate, provvederanno, di mano in mano che avranno esaurito quelli in colore diverso che attualmente hanno in carico, a fare allestire in nero la quantità loro occorrente per le successive distribuzioni.

L'opificio vestiario equipaggiamento provvederà sollecitamente a fare allestire i campioni; ad esso potranno dirigersi i centri per avere, ove loro occorressero, i campioni, indicazioni di prezzo od altro.

Il Ministro — MORRONE.

N. **372**. — PENSIONI. — **Ufficio al quale devono essere inviate, d'ora innanzi, le domande per pensioni privilegiate di guerra e per gli acconti sulle pensioni stesse.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1916.

Allo scopo di rendere più spedito il servizio delle pensioni privilegiate di guerra e più agevole, oltre che al Ministero

della guerra, anche al Ministero del tesoro e alla Corte dei conti il disbrigo del ponderose lavoro relativo a tali pensioni, sono stati riuniti presso questo Ministero i vari uffici che trattano tali pratiche.

Detti uffici hanno il compito di curare, ognuno per la parte che li riguarda, l'istruttoria delle domande di pensione privilegiata di guerra e delle domande di acconto sulle pensioni medesime, che dovranno essere poi rispettivamente risolute per la parte di loro competenza dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro.

Pertanto d'ora innanzi tutte *le domande di pensioni privilegiate di guerra e di acconto sulle pensioni medesime* riguardanti i militari del R. esercito e delle loro famiglie, dovranno essere inviate dagli interessati direttamente al seguente indirizzo: *Uffici Riuniti Pensioni Guerra, presso il Ministero della guerra, Roma* (oppure *Ministero della guerra P. G.*).

Allo stesso indirizzo dovranno essere inviate le corrispondenze relative alle pensioni di guerra tanto dalle autorità civili che dalle autorità militari.

Ogni altro indirizzo non farebbe che ritardare la soluzione delle pratiche.

Le domande di sussidio da parte delle famiglie dei morti o dei feriti in guerra dovranno invece seguitare ad essere indirizzate alla « Commissione per l'erogazione delle somme offerte a favore aelle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra, Via XX Settembre n. 8, Roma ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **373.** — PENSIONI. — **Istruzioni per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 2 aprile 1916, n. 486 e 1° maggio 1916, n. 497, relativi alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1916.

Norme per l'accertamento del diritto a pensione privilegiata dei militari feriti e ammalati e delle famiglie dei militari morti.

Titolo I.

Norme per le pensioni dirette.

Capo I.

Accertamenti amministrativi.

§ 1. I depositi dei corpi devono trasmettere senza indugio alle direzioni degli ospedali, nei quali si trovano degenti i militari feriti in combattimento, copia della dichiarazione fatta dai reparti mobilitati, a senso della circolare n. 169 del *giornale militare* corrente anno.

Le direzioni degli ospedali avranno cura, in caso di ritardo nella trasmissione dell'anzidetto documento, di sollecitarne l'invio, rivolgendo ai depositi apposita richiesta appena i feriti vengono ricoverati nei detti stabilimenti sanitari.

A corredo della dichiarazione i depositi uniranno copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero l'estratto autentico indicato all'art. 3 della circolare n. 277 del *giornale militare*.

§ 2 Per quei militari feriti, pei quali non sia stata trasmessa dai reparti mobilitati l'anzidetta dichiarazione, e per coloro che sono affetti da una malattia diversa da quelle indicate nel successivo paragrafo 3 e non proveniente da violenza esterna, i depositi dei corpi, appena ricevuta notizia delle lesioni o infermità contratte dai militari stessi, faranno le opportune indagini, a mente degli articoli 32 e seguenti del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, per accertarne la causa.

Tali indagini si chiuderanno con processi verbali da compilarsi in conformità dell'allegato modello (allegato n. 1).

Nei casi previsti dall'articolo 43 del detto regolamento, la compilazione del processo verbale dovrà essere preceduta dal parere del competente direttore di sanità militare.

I processi verbali dovranno, unitamente al foglio matricolare o stato di servizio (o al relativo estratto autentico) essere trasmessi dal comando del deposito alla direzione dell'ospedale militare in cui trovasi ricoverato l'infermo.

§ 3. Quando un militare venga ricoverato in uno stabilimento sanitario militare nella zona di guerra o in altro stabilimento militare, ma provenga dalla zona anzidetta e sia affetto da una delle malattie o postumi di malattie indicate all'art. 6 della circolare n. 277 del *giornale militare* corrente anno. Il direttore dell'ospedale militare dovrà chiedere subito al deposito competente l'estratto di cui è cenno all'articolo 3 della circolare n. 277 del *giornale militare* corrente anno e sottoporre il militare agli incumbenti sanitari con le modalità indicate nei paragrafi seguenti.

Capo 2.

Accertamenti sanitari.

§ 4. Le visite collegiali sanitarie dovranno aver luogo prima che il militare venga dimesso dall'ospedale.

Ad ogni modo non dovrà effettuarsi la visita prima che sia terminata la cura medica o chirurgica.

Se il militare si rifiuta di assoggettarsi ad una cura medica o chirurgica dalla quale si ritenga che egli possa ottenere la guarigione od un miglioramento, le autorità sanitarie compileranno il processo verbale del quale è cenno all'art. 12 della circolare n. 277 del *giornale militare* corrente anno e procederanno poi subito alla visita collegiale.

§ 5. Il verbale della visita collegiale deve constare di quattro parti distinte conformemente allo accluso modello (allegato n. 2) e contenere precise risposte al questionario indicato nel modello stesso.

Il membro del collegio dissenziente dal parere della maggioranza ha sempre facoltà di far inserire il proprio voto motivato nel verbale.

§ 6. Fuori dei casi indicati al primo alinea dell'art. 6 della summenzionata circolare gli atti dovranno essere subito rimessi al direttore di sanità del corpo d'armata.

Questi, ove nulla abbia da osservare circa le conclusioni del collegio medico, le confermerà con dichiarazione in calce al verbale comunicatogli; altrimenti, pronunzierà parere motivato trasmettendolo al Ministero insieme agli altri documenti.

Il parere dell'Ispettorato di sanità sarà reso unicamente quando vi sia discordanza tra le conclusioni degli altri corpi sanitari, o quando tali corpi dichiarino il militare idoneo nel corpo invalidi e veterani.

Nel caso di appello, devono essere osservate le norme dell'art. 55 del citato regolamento sulle pensioni.

Capo 3.

Disposizioni generali.

§ 7. I militari dimessi dall'ospedale, dopo l'espletamento delle pratiche medico-legali e per finita cura, dovranno, se riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare o nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, essere inviati in licenza di convalescenza con gli assegni stabiliti dalle vigenti disposizioni.

§ 8. I direttori di sanità trasmetteranno gli atti medico-legali direttamente all'Ispettorato di sanità militare nel solo caso in cui vi sia discordanza, *nei riguardi nell'inabilità al servizio militare degli interessati*, tra le loro conclusioni e quelle dei collegi medici. In tutti gli altri casi, compreso in cui la discordanza dei pareri medico-legali verta sull'*ascrizione dell'infermità ad una data categoria*, gli atti dovranno essere inviati al Ministero della guerra.

§ 9. Il Ministero dopo aver verificata la regolarità della procedura e dopo aver disposto, ove occorra, pel completamento della documentazione, emetterà una dichiarazione di congedo conforme all'accluso modello (allegato n. 3) dandone contemporaneamente partecipazione al corpo per la conseguente variazione matricolare.

Analoga dichiarazione sarà aggiunta dal Ministero stesso nell'estratto di cui all'art. 3 della circolare n. 277 del *giornale militare* corrente anno, o nella copia di stato di servizio del foglio matricolare.

TITOLO II.

Norme per le pensioni di riversibilità.

Capo 1.

DECESSI PROVENIENTI DA EVENTI DEL SERVIZIO DI GUERRA.

§ 10. Nelle partecipazioni di morte che vengono inviate alle famiglie dei militari dai comandi dei corpi e dei depositi dovrà farsi risultare il grado del militare, la data della morte, e se questa avvenne in combattimento o se fu determinata da ferite riportate in combattimento oppure da malattia, e ciò indipendentemente dalla forma che secondo le circostanze verrà data a tali partecipazioni.

§ 11. I comandi dei corpi e dei reparti mobilitati avranno cura di far risultare nei verbali modello 147 se eventualmente la morte di alcuno, pure essendo avvenuta durante uno scontro, sia stata determinata da cause non onorevoli, che potrebbero privare la famiglia del beneficio della pensione.

Per i militari deceduti sul campo per operazioni di guerra, gli atti di morte mod. 146-A (da redigersi in base ai verbali mod. 147) dovranno contenerne l'espressa menzione con la formula « nel fatto d'armi di. . . . . », che sarà inserita nello spazio destinato a indicare la località, in cui il decesso avvenne, unitamente a tale indicazione.

§ 12. In ogni caso di morte avvenuta negli stabilimenti sanitari di campagna, territoriali o di riserva, le autorità mediche di detti stabilimenti compileranno un certificato conforme al modello unito (allegato n. 4) da cui esplicitamente risulti se la morte sia avvenuta o meno in conseguenza delle lesioni, ferite o infermità contratte in servizio di guerra e sia da attribuirsi a causa di servizio.

§ 13. Nel caso di decessi provenienti da eventi del servizio di guerra le autorità mediche si serviranno dei risultati delle stesse indagini previste nel titolo I o di altri elementi, con avvertenza che agli effetti di cui all'art. 14 della circolare 277 del *giornale militare* corrente anno si intendono per malattie epidemico-infettive, contagiose od endemiche le seguenti:

Malaria ;
Colera;
Ileo-tifo,
Tifo-esentematico;
Meningite-cerebro-spinale epidemica;
Setticemia e tutte le altre complicazioni delle ferite.

§ 14. I certificati redatti dagli stabilimenti sanitari debbono essere trasmessi al Ministero della guerra, direzione generale leva e truppa (divisione matricole) : quelli degli stabilimenti di campagna insieme agli atti di morte, gli altri di volta in volta.

§ 15. Quando non consti in modo asssoluto alle autorità sanitarie che le ferite, lesioni o infermità sieno state determinate dal servizio prestato in guerra, si seguiranno le norme indicate nel seguente capo 2.

Capo 2.

Decessi provenienti da eventi di servizio estranei alla guerra.

§ 16. Nei casi di decesso determinati da eventi di servizio estranei alla guerra, si seguiranno le norme stabilite dal titolo 5° capo 2° - sezione 2ª del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Il Ministro — Morrone.

ALLEGATO N. 1.

Atto N. . . . . . *del* . . . . . .

DEPOSITO DEL . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

Processo verbale constatante una . . . . . (ferita o lesione) *riportata dal* . . . . . .
L'anno . . . . . *addì* . . . . . *del mese di* . . . . . .
in . . . . . (località).

Sia noto che il Consiglio si è oggi riunito per esprimere il proprio giudizio su di una . . . . . *riportata dal* . . . . . .
. . . . . .

All'uopo il presidente ha fatto dar lettura di . . . . . (rapporto o dichiarazione, ecc.).

Uditi . . . . . .

Presa visione dei sottoindicati documenti dai quali risulta che . . . . . .

1° . . . . . .
2° . . . . . .
3° . . . . . .
ecc. . . . . .

Il Consiglio giudica:

1° *Essere* . . . . . *abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la* . . . . . (lesione o ferita) *riportata dal* . . . . . .

2° *Riunire il fatto in sè tali condizioni da potersi considerare come* . . . . . *avvenuta per causa di servizio.*

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario *Il Membro* *Il Relatore* *Il Presidente*

ALLEGATO N. 2

OSPEDALE MILITARE DI . . . . . .

VERBALE DI VISITA COLLEGIALE.

PARTE I.

A richiesta del (1) . . . . . .
e d'ordine del (2) . . . . . .
è stato sottoposto a visita medica collegiale presso questo ospedale (3). . . . . .
(4). . . . . .
figlio di . . . . . *nato il* . . . . . .
a . . . . . *distretto di*. . . . . .

Intende riscuotere la pensione eventualmente spettantegli nel comune di . . . . . *e* . . . . . *richiede la concessione dell'acconto, di cui al decreto 10 febbraio 1916 n. 161.*
Dichiara di avere esercitata anteriormente alla chiamata alle armi la professione di . . . . . .
appartiene (5) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Anamnesi remota o prossima (6) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

PARTE II.

Stato presente . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Sintomi subbiettivi . . . . . .
. . . . . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Esame obbiettivo. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

La malattia, lesione o ferita è (suscettibile di guarigione o di miglioramento col tempo e con cure e quali (7) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

PARTE III.

Risposte esplicite e categoriche che il collegio medico darà sotto la sua responsabilità, ad unanimità, od a maggioranza di voti, ai seguenti quesiti:

PARTE III.

1. Se e per quale infermità il militare è divenuto inabile in modo permanente a continuare il servizio, od a riassumerlo.

2. Se è indubbiamente provato che l'infermità dipenda dai fatti di servizio ai quali viene attribuita.

3. Se l'infermità per la sua origine e per il tempo in cui ebbe a manifestarsi debba considerarsi riportata per causa del servizio prestato in campagna o per altre circostanze di servizio ordinario.

4. Assegnazione della riscontrata infermità alle categorie contemplate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 63, del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, tenuti presenti, per la 1ª categoria, i criteri speciali stabiliti per le pensioni di guerra dalla legge 23 giugno 1912, n. 667.

5. Se l'attuale infermità sia suscettibile di miglioramenti o di aggravamenti tali da farne, in seguito, modificare la classificazione.

6. Qualora il militare appartenga al personale di amministrazioni civili dello Stato o a quello di altri enti morali, dire: se sia divenuto inabile a continuare od assumere anche il servizio civile.

7. Se il militare sottoposto a nuova operazione potrebbe migliorare le sue condizioni, od anche completamente guarire.
Se accetta o rifiuta l'eventuale atto operativo.

8. Se il militare debba essere inviato in congedo con l'assegno temporaneo di cui all'articolo 4, decreto 8 agosto 1915, n. 1266 e quando debba presentarsi a nuova visita, qualora il collegio medico non possa pronunciarsi definitivamente circa la gravità delle ferite, lesioni od infermità riscontrate e neppure per l'ascrizione di esse alla 3ª categoria.

Voto motivato se vi è qualche membro dissenziente (8).

PARTE IV.

Dichiarazione dell'interessato, se accetti o meno il parere del collegio medico.

. . . . . *addì* . . . . . .

LA COMMISSIONE.

Annotazioni.

(1) Autorità che richiede la visita collegiale.
(2) Autorità che la ordina.
(3) Cognome e nome.
(4) Grado e corpo.
(5) Se e da quanto tempo appartenga al personale di amministrazioni civili dello Stato o di altri enti pubblici, od a quello governativo inscritto alla cassa nazionale di previdenza, od alla cassa invalidi per la marina mercantile.
In caso affermativo, quale impiego ricopriva e quale era il suo stipendio.
(6) Si può omettere nei casi di ferite od altre lesioni dipendenti da servizio. Qualora il militare non si trovi in grado di fornire tali notizie indicarne il motivo.
(7) Questa parte 2ª deve chiudersi, quando ne sia il caso, con osservazioni e motivi ravvisati opportuni dal collegio medico per avvalorare le proprie conclusioni.
(8) Il membro del collegio dissenziente dal parere della maggioranza, ha sempre facoltà di fare inserire il proprio voto motivato nel verbale.

ALLEGATO N. 3.

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIO PENSIONI GUERRA

Il . . . . . .

è inviato in congedo assoluto a decorrere dal . . . . . .

perchè riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare dalle competenti autorità mediche militari, a mente del decreto luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486.

Roma li . . . . . .

Pel Ministro

ALLEGATO N. 4.

(1). . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . .
attesta che (3) . . . . . .
(4). . . . . *nel* (5) . . . . . .
figlio di. . . . . *e di*. . . . . .
nato. . . . . *e morto in questo stabilimento il*. . . . . .
. . . . . *per* (6) . . . . . .
. . . . . .

Attesta inoltre risultargli per (7). . . . . .
. . . . . *che* *le ferite suddette furono* / *la infermità fu contratta*
riportate in combattimento. / *per ragioni di servizio.*

. . . . . (data) . . . . . .

IL. . . . . .

(1) Indicazione dello stabilimento sanitario.
(2) Direttore o comandante.
(3) Cognome e nome del militare.
(4) Grado del militare.
(5) Corpo al quale il militare apparteneva.
(6) Indicazione precisa del genere delle ferite o della malattia che determinarono la morte.
(7) Indicazione della fonte da cui sono attinte le notizie (comunicazioni dei depositi, dei corpi, conoscenza diretta, ecc.). Tale fonte non può mai essere rappresentata dalle dichiarazioni fatte dagli stessi militari

N. 374. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1916.

Si è pubblicato il secondo fascicoletto di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici chiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il numero di esemplari di cui abbisognano.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi cinque.

Il Ministro — MORRONE.

N. **375.** — TRASPORTI. — **Stampati per i viaggi in ferrovia e pei trasporti di materiali e merci in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno 1916.

Risulta che da alcune ditte tipografiche private vengono messi in vendita stampati per documenti di viaggio e di trasporto senza preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Si fa pertanto presente che, in virtù delle disposizioni in vigore, la stampa di tali documenti (richieste mod. *B* verdi, gialle e rosa; richiesta mod. 444; nota di spedizione mod. 446 *A*; lettera di porto mod. 446 *B*; fogli e certificati di viaggio) è riservata, in via assoluta, a questo Ministero, che vi provvede a mezzo della tipografia del reclusorio militare di Gaeta o, in difetto, a mezzo dell'industria privata in base ad appositi contratti

Pertanto si avvertono tutte le amministrazioni dipendenti che, *dal 1° luglio 1916*, non saranno ritenuti per validi, agli effetti dei viaggi dei militari per ferrovia e del trasporto dei quadrupedi, materiali, merci, ecc., *in conto corrente*, i varî documenti che non siano stampati dal reclusorio militare di Gaeta o dalla tipografia della Società per le Cartiere Centrali in Roma e non portino la prescritta doppia numerazione progressiva; documenti che non saranno perciò accettati dal personale ferroviario.

I comandi di corpo d'armata territoriali, qualora vengano a conoscenza che ditte private abbiano, senza una preventiva

autorizzazione ministeriale, messo in vendita gli stampati di cui trattasi, sono pregati di darne prontamente notizia a queste Ministero (Divisione Casermaggio e trasporti) per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Tutte le autorità dipendenti, a partire dalla data suddetta, trasmetteranno al reclusorio militare di Gaeta (tipografia) i documenti di viaggio e di trasporto, di cui si trovassero ancora in possesso, acquistati presso ditte private non debitamente autorizzate alla stampa dei medesimi.

Si rammenta poi che i documenti di viaggio e di trasporto *del tempo di pace* (libretti e fascicoli scontrini esclusi) sono distribuiti dal comando del reclusorio militare in Gaeta (tipografia) e quelli valevoli solo per il *tempo di guerra* (di color rosa) dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî in Roma; che tutte le autorità militari debbono avere la maggior cura della conservazione dei documenti di trasporto e di viaggio e dei bolli d'ufficio, sotto la stretta responsabilità disciplinare ed amministrativa di chi li ha in consegna, e che i fogli ed i certificati di viaggio **debbono sempre essere ritirati non appena usufruiti**, allo scopo di evitare che essi possano essere di nuovo abusivamente adoperati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **376.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Costituzione del consiglio d'amministrazione presso tutti i distretti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno 1916 (*).

1. Col 30 giugno 1916 cessa ogni dipendenza amministrativa dei distretti di 2ª classe da quelli divisionali.

Dal 1° luglio successivo ogni distretto dovrà avere un proprio consiglio d'amministrazione, composto:

del comandante del distretto, *presidente*;

dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani, il primo dei quali con le funzioni di *relatore*;

del direttore dei conti, *segretario*.

Gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria concorrono, in relazione al grado, a far parte del consiglio d'amministrazione, insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente.

(*) Della presente circolare saranno, per cura dell'Ufficio d'amministrazione di Personali vari, inviati 20 estratti a ciascun Distretto per uso d'ufficio e per la distribuzione ai dipendenti riparti.

Gli altri ufficiali richiamati dal congedo concorrono a far parte del consiglio solo quando manchino ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria.

Quando, per eventuali circostanze, il consiglio non possa essere costituito, l'amministrazione è concentrata nel comandante.

2. Presso ogni distretto verranno designati dal comandante gli ufficiali che dovranno assumere le funzioni di direttore dei conti, di ufficiale pagatore e di ufficiale di magazzino.

3. Tutti i riparti formati dai distretti saranno amministrati, a decorrere dal 1° luglio 1916, dal distretto che ebbe a formarli.

Il passaggio di carico dei materiali dai distretti di 1ª classe a quelli di 2ª sarà effettuato con richieste sotto la data del 1° luglio 1916, e da questa data dovrà essere reso il conto giudiziale dagli ufficiali di magazziuo dei singoli distretti

4. I battaglioni di milizia territoriale renderanno i loro conti ai distretti da cui furono formati qualunque sia la loro successiva dislocazione e raggruppamento in unità maggiori.

5. Il comando del reggimento di milizia territoriale sarà preso in forza del battaglione che verrà designato dal comando medesimo.

Così pure, quando i reggimenti sieno riuniti in brigate, il comandante della brigata designerà il battaglione che deve prenderne in forza il comando.

6. I reggimenti di milizia territoriale formati da battaglioni appartenenti a diversi distretti e che hanno già accentrata l'amministrazione in un solo distretto rimetteranno al medesimo le loro contabilità fino al 30 giugno prossimo. Le contabilità successive dovranno invece essere compilate per battaglione e trasmesse ai singoli distretti di formazione.

I battaglioni riuniti in unità maggiori che abbiano compilato, od in corso di compilazione, la contabilità per reggimento, ma non l'abbiano ancora trasmessa ad un centro amministrativo, la invieranno al distretto che costituì il comando del reggimento. Qualora il comando non sia stato dato da nessuno dei distretti che hanno formato i battaglioni, la contabilità compilata per reggimenti sarà rimessa al distretto che formò il primo battaglione. Dal 1° luglio prossimo però anche i detti battaglioni renderanno i loro conti direttamente ai rispettivi distretti di formazione.

7. Al più presto possibile i distretti di 1ª classe accerteranno la rimanenza di cassa alla data del 1° luglio 1916 dei distretti di 2ª classe e dei reparti distaccati che devono pas-

sare alla dipendenza amministrativa di questi ultimi, e la porteranno in uscita al proprio giornale di cassa (col. 9 e 17) considerando il movimento come un passaggio d'anticipazione sopra uno o più capitoli di bilancio e trasmetteranno ai distretti già di 2ª classe un modulo di ricevuta, utilizzando quello unito al mod. 3 R. A., ove porranno il solo ammontare totale della rimanenza suddetta.

I distretti già di 2ª classe applicheranno la somma stessa ad uno, o, se occorra, a più capitoli di bilancio (diminuendo poi di altrettanto le somme da richiedersi su quei capitoli alla direzione di commissariato) e restituiranno così completato, firmato dal consiglio d'amministrazione, il modulo di ricevuta di cui trattasi.

In base alle indicazioni poste nella detta ricevuta i distretti già di 2ª classe, dopo aver registrata la somma totale a col. 4 e 16, faranno l'applicazione della somma stessa (*avuta dai distretti di 1ª classe a titolo di passaggio di anticipazione*) ai capitoli od al capitolo di bilancio, nella ultima pagina del giornale di luglio (V. n. 1 a pag. 10 dell'esempio pratico delle scritture per la contabilità in contanti) in aggiunta alle anticipazioni che saranno concesse dalla direzione di commissariato; i distretti di 1ª classe faranno l'applicazione ai capitoli od al capitolo di bilancio nelle colonne riservate alla ripartizione delle somme inserite nella colonna 17.

8. Le richieste di fondi da farsi pel mese di luglio 1916 tanto dai distretti di 2ª classe quanto dai reparti che col 1° luglio 1916 passeranno alla loro diretta dipendenza amministrativa dovranno essere intestate al distretto che dovrà poi darne giustificazione colla presentazione dei prescritti rendiconti ed inviate direttamente alle rispettive direzioni di commissariato territoriali, o mobilitate.

Le richieste di materiali e derrate per i distretti di 2ª classe e dipendenti riparti saranno del pari intestate ai singoli distretti.

9. Per tutto quanto non è specificatamente previsto nelle presenti Norme si applicheranno le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1911 e quelle della circolare n. 216 del *giornale militare* 1914, nonchè, per i particolari di servizio, le Norme del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898 in quanto non siano in contrasto con le succitate disposizioni.

Il Ministro — MORRONE.

N. B. — Per la costituzione del fondo scorta sarà provveduto con separate disposizioni.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(642) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1916 — 24 giugno

1916 MAGGIO 25. - N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, col quale viene nominato il consegnatario responsabile dell'ufficio approvvigionamenti, con gestione autonoma, dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie . . . . . pag. 938

» 30. - » 378. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 654, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50 . . . » 939

1916 GIUGNO 8. - » 379. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 732, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 5 colonnelli e 45 capitani dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 942

» 12 - » 380. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . » 44

» 13. - » 381. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 730, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 400 milioni . » 960

» 23. - » 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del contributo del centesimo di guerra . . » 961

» 23. - » 383. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente per il 1916 e accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, artiglieria e genio al comando di una brigata di cavalleria . . . . . » 963

Alla presente dispensa è unita la Tavola di disegno da annettersi alla circolare n. 321.

1916 GIUGNO 23 – N. 384. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916 e delle loro famiglie . . . . . » 963

» 23 – » 385. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del berretto di fatica a due punte di panno grigio-verde speciale per cavalleria . . . . . » 964

» 23 – » 386. — GIUSTIZIA MILITARE. — Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari . . . . . » 964

» 22. – » 387. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari . . . . . » 966

» 23. – » 388. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme relative alla compilazione degli atti di aspettativa (collocamenti — proroghe — richiami) per infermità provenienti o non da cause di servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 966

» 23. – » 389. — TRASPORTI — Trasporti militari sulle linee di navigazione sovvenzionate. . . . . » 968

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 969

CIRCOLARE N. **377.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale, col quale viene nominato il consegnatario responsabile dell'ufficio approvvigionamenti, con gestione autonoma, dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 25 maggio 1916.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 577, con cui è stato istituito, alle dipendenze della direzione tecnica dell'aviazione militare in Torino, un ufficio approvvigionamenti dei materiali occorrenti per le costruzioni e lavorazioni aviatorie, con gestione autonoma;

DECRETA:

Il capitano d'artiglieria di milizia territoriale Bensa signor Felice capo dell'ufficio approvvigionamenti presso la direzione tecnica dell'aviazione militare, è nominato, a decorrere dal 1° luglio 1916, consegnatario responsabile, per la gestione dei fondi

dei materiali occorrenti per il servizio degli approvvigionamenti dei materiali necessari per le costruzioni e lavorazioni aviatorie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 25 maggio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

Avvertenza — Il decreto luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 577, è stato pubblicato nella dispensa 33 *giornale militare* corrente anno, circolare n. 302.

N. **378**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 654, col quale vengono stabilite le norme riguardanti le denunzie di grano, in applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù della autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n 671;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia. della guerra e di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque conduca fondi rustici, come proprietario od enfiteuta coltivatore, affittuario, colono o qualsiasi altro titolo deve, entro cinque giorni dalla compiuta trebbiatura, denunciare la quantità e qualità di grano totale prodotta dai fondi stessi, senza alcuna detrazione od eccezione.

Art. 2.

Indipendentemente dalle denuncie previste dal precedente articolo i conducenti di trebbiatrici debbono denunziare settimanalmente la quantità di grano trebbiata per ciascun fondo dalle loro macchine.

Art. 3.

La denunzia deve essere presentata nell'ufficio municipale del comune ove si trova il fondo o la maggior parte di esso.

Essa è ricevuta dal sindaco quando sia acciò delegato dal prefetto o dal sotto prefetto. In mancanza di tale delegazione la denunzia è ricevuta:

dal capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, ovvero da un funzionario addetto a tale ufficio, nei comuni dove questo esista;

dal comandante la locale stazione dei RR. carabinieri nei comuni che siano sede di stazione;

da altro funzionario governativo designato ovvero da un commissario speciale nominato dal sottoprefetto, e per il primo circondario dal prefetto.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, nel qual caso l'ufficiale che la riceve, la fa redigere per iscritto dal segretario del comune o da altro impiegato che ne faccia le veci.

L'ufficiale ricevente le denuncie ne rilascia ricevuta.

Art. 4.

L'ufficiale che riceve le denuncie assume sollecitamente le informazioni che stimi necessarie per controllare la esattezza di esse; e, quando abbia motivo di ritenere che le denuncie medesime non rispondano a verità, procede nei modi stabiliti dall'art. 6.

Le denuncie ricevute, ed accompagnate da un riepilogo, debbono essere trasmesse entro cinque giorni alle commissioni provinciali, di requisizione dei cereali, istituite dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 8 gennaio 1916, n. 5.

Art. 5.

Tutte le alienazioni di grano quando singolarmente o nel loro complesso abbiano raggiunto la quantità di venti quin-

ali, debbono essere denunciate dall'alienante, nel termine di inque giorni.

Chiunque, per acquisti, venga in possesso di quantità di grano superiori ai cinquanta quintali, deve farne denuncia il primo di ogni mese.

Le denunzie previste dal presente articolo sono fatte al segretario del Comune che, sotto la sua personale responsabilità, dovrà trasmettere le denunzie alla commissione provinciale di requisizione dei cereali.

Art. 6.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del Codice di procedura penale, su richiesta del Prefetto o del sottoprefetto, o delle commissioni provinciali di requisizione dei cereali ovvero dell'ufficiale che ha ricevute le denuncie, o anche di propria iniziativa quando abbiano motivo di ritenere che sieno state omesse le prescritte denuncie o che la quantità di grano denunciata sia inferiore a quella realmente esistente, procederanno a visite nei locali dove sia stato dichiarato o dove si ritenga che trovinsi depositati i detti cereali.

Gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere a tali visite soltanto in seguito a richiesta delle autorità indicate nel primo comma. L'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria è sempre necessaria quando la visita sia fatta in tempo di notte.

Art. 7.

Chiunque ometta di fare le prescritte denunzie nei termini stabiliti o le faccia inesattamente è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 8.

Il Ministro di agricoltura emanerà tutte le norme per le denunzie di cui ai precedenti articoli e per la coordinazione dei dati relativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
MORRONE.
CAVASOLA.

N. **379.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 732, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 5 colonnelli e 45 capitani dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 8 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Regio Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n, 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 621 del 13 maggio 1915;

Visto il R. decreto n. 690 del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del regno;
Visto il decreto luogotenenziale n. 904 del 13 giugno 1915;
Visto il decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915;
Visto il decreto luogotenenziale n. 648 del 18 maggio 1916;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle sempre crescenti esigenze dei quadri dell'arma dei carabinieri reali,
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente teste unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito:
5 colonnelli;
45 capitani;
dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 2.

Con decreto reale, da emanarsi entro due mesi dal termine della guerra, sarà provveduto al riassorbimento degli ufficiali fuori quadro che al termine della guerra stessa risulteranno in soprannumero alla citata tabella XV.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.

N. **380** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Decreto luogotenenziale n. 727, concernente la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e del Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere in modo congruo ed efficace alla sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili derivanti dalle anticipazioni di fondi che l'amministrazione militare corrisponde all'associazione della Croce Rossa italiana ed all'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, in virtù degli accordi intervenuti il 10 aprile 1915;

Visto il regolamento per il tempo di guerra 22 aprile 1896 per il servizio sanitario in guerra dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni concordate in data 10 aprile 1915 fra il ministro della guerra del tempo ed il presidente dell'associazione della Croce Rossa sotto il titolo di « Norme per il trattamento del personale e per le spese dell'associazione medesima in tempo di guerra » (allegato *A*), salvochè dal 1° luglio 1916 si applicheranno le modalità stabilite dal presente decreto nei rapporti con la detta associazione.

Art. 2.

Le anticipazioni, che l'associazione può richiedere all'amministrazione militare a tenore dell'art. 3 delle precitate norme, sono somministrate dal Ministero della guerra alla presidenza dell'associazione, su richiesta della medesima, ed a titolo di acconti delle somme ad essa dovute per rette di ricovero e competenze al personale.

Art. 3.

La richiesta degli acconti è fatta mensilmente pei bisogni del mese successivo, e non può eccedere i diciannove ventesimi dell'ammontare delle somme risultanti dovute all'associazione dall'ultima liquidazione eseguita a norma del successivo art. 5.

Art. 4.

Per tenere in evidenza gli acconti corrisposti all'associazione ed i rimborsi ad essa spettanti e per regolare le reciproche compensazioni, è istituito uno speciale conto corrente, affidato ad un delegato del Ministero della guerra, responsabile a tenore dell'art. 67 della legge di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il delegato ministeriale verifica mese per mese i rendiconti dell'associazione ed i rispettivi documenti giustificativi; riconosce le ragioni di credito dell'associazione e l'ammontare delle somme da essa dovute per rette di ricovero e per competenze pagate al personale; riscontra l'ammontare dei viveri prelevati dall'associazione con obbligo di pagamento, e ne deduce l'importo dall'ammontare dei rimborsi; stabilisce le differenze mensili a credito o a debito, fra l'ammontare delle anticipazioni somministrate all'associazione ed i rimborsi netti ad essa dovuti, e ne dà comunicazione al Ministero della guerra (ragioneria).

Art. 6.

Alla fine dell'esercizio finanziario il delegato ministeriale liquida la rimanenza a credito o a debito risultante dalle singole differenze mensili.

In occasione della liquidazione viene stabilito, d'accordo fra il Ministero della guerra e la presidenza dell'associazione, il contributo che l'associazione può dare con i suoi fondi in ottemperanza al disposto dall'art. 5, comma 4°, delle precitate norme.

Art. 7.

Nessuna richiesta di acconti avrà corso se non dopo essere stata verificata e controfirmata dal delegato ministeriale.

Art. 8.

La presidenza della Croce Rossa dovrà comunicare al delegato ministeriale i seguenti documenti:

a) ruolo nominativo del personale in servizio presso l'esercito, distinto per categorie, cariche e qualifiche, e con la indicazione delle rispettive destinazioni di servizio;

b) elenco delle variazioni mensili verificatesi nella situazione del personale medesimo;

c) elenco nominativo mensile degli ufficiali ed impiegati ricoverati nei singoli stabilimenti dell'associazione con la indicazione del rispettivo grado e corpo, e della durata e causa del ricovero;

d) prospetto numerico mensile degli uomini di truppa ricoverati nei singoli stabilimenti dell'associazione con la indicazione delle giornate di ricovero.

Art. 9.

I delegato ministeriale corrisponde esclusivamente con la presidenza della Croce Rossa.

Occorrendo però di dover fare verifiche dirette presso gli stabilimenti dipendenti dell'associazione, egli chiede l'autorizzazione al Ministero della guerra ed ottenuta tale autorizzazione prende gli opportuni accordi con la presidenza dell'associazione.

Art. 10.

Nel case che gli stabilimenti dell'associazione in servizio nella zona di guerra vengano a trovarsi momentaneamente sprovvisti di fondi, possono, previa autorizzazione della competente direzione di commissariato mobilitata, ottenerli dalle casse militari.

In tal caso gli stabilimenti suddetti debbono rilasciare ricevuta a tergo dell'apposito modulo che verrà rimesso loro dalla stessa direzione di commissariato.

Il modulo di ricevuta dev'essere subito inviato al delegato ministeriale, il quale lo controfirma e lo trasmette al Ministero della guerra (ragioneria) dopo aver addebitato l'associazione della somma relativa.

La somma così corrisposta viene poi dedotta dall'ammontare del primo acconto da concedersi direttamente alla presidenza dell'associazione.

Art. 11.

Il delegato ministeriale cura il ricupero delle rette che debbono rimanere a carico dei ricoverati. A tale fine egli corrisponde direttamente con le singole amministrazioni dei corpi del R. esercito, le quali, sulle indicazioni fornite dal delegato provvedono alla riscossione delle somme dovute dai rispettivi dipendenti e ne effettuano il versamento in tesoreria.

Art. 12.

L'ufficio di delegato ministeriale sarà affidato ad un direttore capo di divisione o ispettore superiore amministrativo dell'amministrazione centrale della guerra, collocato temporaneamente fuori ruolo.

Il relativo posto sarà considerato vacante e potrà essere ricoperto nei modi consueti: la spesa occorrente graverà sul capitolo « spese per la guerra » inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra.

Art. 13.

Gli acconti mensili durante il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1916-17 potranno essere corrisposti in ragione dei diciannove ventesimi delle somme che, secondo le previsioni dimostrate dalla presidenza della Croce Rossa e riconosciute attendibili dal delegato ministeriale, presumibilmente matureranno a credito dell'associazione, mese per mese durante il trimestre medesimo.

Le anticipazioni corrisposte fino a tutto il 30 giugno 1916 dall'ospedale di Roma direttamente alla presidenza della Croce Rossa, ovvero, per conto del medesimo ospedale, dalle casse militari agli stabilimenti dell'associazione, saranno discaricate

al consiglio di amministrazione dell'ora detto ospedale e addebitate contemporaneamente alla presidenza dell'associazione a titolo di acconti corrisposti all'associazione in base alle ricevute rilasciate dalla presidenza o dai singoli stabilimenti.

Spetterà al delegato ministeriale di verificare e liquidare, con le stesse norme di cui all'art. 5 del presente decreto, le ragioni di credito dell'associazione in confronto delle anticipazioni da essa percepite fino al 30 giugno 1916, e di stabilire la rimanenza a credito o a debito dell'associazione stessa alla data medesima.

Art. 14.

Sono approvate le disposizioni concordate in data 10 aprile 1915 fra il Ministero della guerra ed il presidente dell'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sotto il titolo di « Norme per il trattamento del personale e per le spese dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta in tempo di guerra » (allegato *B*), salvochè dal 1° luglio 1916 si applicheranno analogamente le modalità stabilite dal presente decreto anche nei rapporti con la ora detta associazione.

Per i sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito ricoverati negli stabilimenti dell'associazione è dovuta a questa la retta nella misura di L. 3.50 dal 1° gennaio 1916.

Il delegato ministeriale al quale sarà affidata la tenuta del conto corrente con l'associazione della Croce Rossa assumerà anche la tenuta del conto corrente con l'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MORRONE.
CARCANO.

ALLEGATO *A*

—

NORME

per il trattamento del personale e per le spese dell'associazione della Croce Rossa Italiana in tempo di guerra

D'intesa tra il Ministero della guerra e la presidenza della Croce Rossa italiana, sono approvate — pel tempo di guerra — le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Al personale dell'associazione in servizio presso le truppe del regio esercito in tempo di guerra sono dovute — a carico dell'amministrazione militare, salvo quanto è detto nell'art. 5 — le competenze stabilite dall'annessa tabella.

Il pagamento di tali competenze è eseguito dai funzionari dell'associazione da questa incaricati, all'infuori di qualsiasi ingerenza dell'amministrazione militare.

Art. 2.

I militari e gli altri personali al seguito del R. esercito ammalati o feriti accolti nei treni-ospedali da guerra ed in altri stabilimenti sanitari dell'associazione, si considerano come se fossero ricoverati in ospedali dell'amministrazione militare.

Per i ricoverati in detti ospedali o altri stabilimenti sono dovute all'associazione le stesse rette stabilite per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Nel calcolo della retta non si tiene conto del giorno dell'entrata, ma si computa invece il giorno dell'uscita, qualunque sia l'ora in cui gli individui entrano od escono dai luoghi di cura.

Art. 3.

L'ospedale militare principale di Roma fornisce — a richiesta — alla presidenza dell'associazione congrue anticipazioni di fondi per metterla in grado di provvedere ai dipendenti servizi.

Potendo avvenire che gli stabilimenti sanitari dell'associazione vengano a trovarsi momentaneamente senza fondi, i delegati dell'associazione possono prelevare i fondi occorrenti tanto per il servizio dello stabilimento, come per il pagamento delle competenze dovute al personale, presso le casse militari, facendone domanda alla rispettiva direzione di commissariato.

I fondi s'intendono anticipati all'associazione per conto dell'ospedale militare principale di Roma, col quale vengono poi regolate le partite nella liquidazione dei rendiconti.

Art. 4.

I contabili dei treni-ospedali, degli ospedali di guerra e degli altri stabilimenti sanitari della associazione, oltre a prelevare dagli stabilimenti militari di vettovagliamento, con regolari buoni firmati dai rispettivi direttori, le razioni viveri e foraggi spettanti al personale, a norma dell'annessa tabella, possono anche prelevare, mediante buoni analoghi, ma distinti, gli altri viveri abbisognevoli tanto per il personale quanto per i malati e feriti.

I viveri forniti — eccettuati quelli costituenti le razioni dovute al personale — si intendono somministrati per conto dell'ospedale militare principale di Roma, che trattiene il loro importo nella liquidazione dei rendiconti (V. articolo successivo).

Tutte le matrici dei buoni sono trasmesse al suddetto ospedale, che se ne serve per i debiti riscontri e conteggi.

Art. 5.

I rendiconti della retta dovuta alla associazione a senso dell'art. 2, sono rimessi all'ospedale militare territoriale di Roma, al quale spetta provvedere al rimborso a favore dell'associazione medesima ed al ricupero delle rette che debbano rimanere a carico dei ricoverati.

In luogo di tanti rendiconti quanti sono i corpi interessati, può anche essere dalla associazione compilato un solo complessivo rendiconto per ogni mese; ma, in questo caso, si deve aver cura di notarvi altresì il corpo cui i ricoverati appartengono.

Insieme col rendiconto della retta, la presidenza dell'associazione trasmette mensilmente al suddetto ospedale anche il rendiconto delle competenze pagate al personale, con le relative quietanze.

Dall'importo di ogni rendiconto, la presidenza dell'associazione deduce il contributo che essa può dare, valendosi dei suoi fondi, per le spese in esso contenute.

Ai rendiconti deve essere allegata una dimostrazione di tutte le anticipazioni avute (art. 3) ed una dimostrazione dei viveri prelevati e dei quali deve essere pagato l'importo.

L'ospedale militare principale di Roma, controllata l'esattezza dei suddetti documenti, e dedotto dall'importo delle somme dovute all'associazione l'importo delle anticipazioni e dei viveri da questa ricevuti (art. 3 e 4), provvede, mese per mese, alla liquidazione delle rimanenze a credito o a debito verso la presidenza dell'associazione medesima.

Dato a Roma, li 10 aprile 1915.

Il Ministro della guerra

ZUPELLI.

Il Presidente dell'associazione

G. G. DELLA SOMAGLIA.

ALLEGATO *B*.

NORME

per il trattamento del personale e per le spese dell'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta in tempo di guerra.

D'intesa tra il Ministero della guerra e la presidenza dell'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, sono approvate — pel tempo di guerra — le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Al personale dell'associazione in servizio presso le truppe del R. esercito in tempo di guerra sono dovute — a carico dell'amministrazione militare, salvo quanto è detto nell'art. 5 — le competenze stabilite dall'annessa tabella.

Il pagamento di tali competenze è eseguito dai funzionari dell'associazione da questa incaricati, all'infuori di qualsiasi ingerenza dell'amministrazione militare.

Art. 2.

I militari e gli altri personali al seguito del R. esercito ammalati o feriti accolti nei treni-ospedali da guerra ed in altri stabilimenti sanitari dell'asociazione, si considerano come se fossero ricoverati in ospedali dell'amministrazione militare.

Per i ricoverati in detti ospedali o altri stabilimenti sono dovute all'associazione le stesse rette stabilite per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Nel calcolo della retta non si tiene conto del giorno dell'entrata, ma si computa invece il giorno dell'uscita, qualunque sia l'ora in cui gli individui entrano od escono dai luoghi di cura.

Art. 3.

L'ospedale militare principale di Roma fornisce — a richiesta — alla presidenza dell'associazione, congrue anticipazioni di fondi per metterla in grado di provvedere ai dipendenti servizi.

Potendo avvenire che gli stabilimenti sanitari dell'associazione vengano a trovarsi momentaneamente senza fondi, i delegati dell'associazione possono prelevare i fondi occorrenti tanto per il servizio dello stabilimento, come per il pagamento delle competenze dovute al personale, presso le casse militari, facendone domanda alla rispettiva direzione di commissariato.

I fondi s'intendono anticipati all'Associazione per conto dell'ospedale militare principale di Roma, col quale vengono poi regolate le partite nella liquidazione dei rendiconti.

Art. 4.

I contabili dei treni-ospedali, degli ospedali di guerra e degli altri stabilimenti sanitari della associazione, oltre a prelevare dagli stabilimenti militari di vettovagliamento, con regolari buoni firmati dai rispettivi direttori, le razioni viveri e foraggi spettanti al personale, a norma dell'annessa tabella, possono anche prelevare, mediante buoni analoghi, ma distinti, gli altri viveri abbisognevoli tanto per il personale quanto per i malati e feriti.

I viveri forniti — eccettuati quelli costituenti le razioni dovute al personale — si intendono somministrati per conto dell'ospedale militare principale di Roma, che trattiene il loro importo nella liquidazione dei rendiconti (V. articolo successivo).

Tutte le matrici dei buoni sono trasmesse al suddetto ospedale, che se ne serve per i debiti riscontri e conteggi.

Art. 5.

I rendiconti della retta dovuta alla associazione a senso dell'art. 2, sono rimessi all'ospedale militare territoriale di Roma, al quale spetta provvedere al rimborso a favore dell'associazione medesima ed al ricupero delle rette che debbano rimanere a carico dei ricoverati.

In luogo di tanti rendiconti quanti sono i corpi interessati può anche essere dalla associazione compilato un solo rendiconto per ogni mese; ma, in questo caso, si deve aver cura di notarvi altresì il corpo cui i ricoverati appartengono.

Insieme col rendiconto della retta, la presidenza dell'associazione trasmette mensilmente al suddetto ospedale anche il rendiconto delle competenze pagate al personale, con le relative quietanze.

Ai rendiconti deve essere allegata una dimostrazione di tutte le anticipazioni avute (art 3) ed una dimostrazione dei viveri prelevati e dei quali deve essere pagato l'importo.

L'ospedale militare principale di Roma, controllata l'esattezza dei suddetti documenti, e dedotto dall'importo delle somme dovute all'associa-

zione l'importo delle anticipazioni e dei viveri da questa ricevuti (art. 3 e 4), provvede, mese per mese, alla liquidazione delle rimanenze a credito o a debito verso la presidenza dell'associazione medesima.

Art. 6.

Il regolamento pel tempo di guerra 22 aprile 1896 per il servizio sanitario in guerra dell'associazione rimane in vigore in quanto non sia contrario alle presenti norme. La tabella A annessa al detto regolamento è sostituita da quella allegata alle presenti norme.

Dato a Roma, li 10 aprile 1915.

Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

Il Presidente dell'associazione
PROSPERO COLONNA.

TABELLE DELLE COMPETENZE

TABELLA DELLE COMPETENZE dovute dall'Amm della Croce Rossa italiana in servizio

CARICA E QUALIFICA	ASSEGNI E		
	Stipendio annuo	Paga giornaliera	Indennità di entrata in campagna
Delegati generali	8000. —	—	1500. —
Commissari presso le armate	8000. —	—	1500. —
PERSONALE SANITARIO			
Ispettore medico principale	8 00. —	—	1500. —
Ispettore medico di 1ª classe	6800. —	—	900. —
Ispettore medico di 2ª classe	5550. —	—	900. —
Medici capi	4700. —	—	600. —
Medici assistenti di 1ª classe	3100. —	—	400. —
Medici assistenti di 2ª classe	2300. —	—	400. —
Ispettori farmacisti	5250. —	—	900. —
Farmacisti capi	4400. —	—	600. —
Farmacisti di 1ª classe	2900. —	—	400. —
Farmacisti di 2ª classe	2000. —	—	400. —
PERSONANELE AMMINISTRATIVO E CONTABILE			
Ispettore amministrativo di 1ª classe	6500. —	—	900. —
Ispettore amministrativo di 2ª classe	5250. —	—	900. —
Commissario amministr. di 1ª classe e contabile revisore	4400. —	—	600. —
Commissario amministr. di 2ª cl. e contabile di 1ª cl.	2900. —	—	400. —
Commissario amministr. di 3ª cl. e contabile di 2ª cl.	2000. —	—	400. —
PERSONALE PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE			
Ispettore di 1ª classe	—	—	—
Ispettore di 2ª classe	—	—	—
Cappellani	2800. —	—	400. —
PERSONALE D'ASSISTENZA			
Assistenti amministrativi	—	4.40	—
Capo sorvegliante di 1ª classe	—	2.50	—
Capo sorvegliante di 2ª classe	—	2.	—
Sorveglianti di 1ª classe	—	1.50	—
Sorveglianti di 2ª classe	—	1.45	—
Meccanici conducenti automobili	—	2.50	—
Cuochi	—	2.50	—
Aiutanti meccanici automobilisti	—	1.50	—
Infermieri	—	1.40	—
Aiutanti di cucina	—	1.50	—
Attendenti	—	1.30	—
Inservienti trombettieri	—	1.35	—
Inservienti	—	1.30	—

Dato a Roma, li 10 aprile 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ZUPELLI

nistrazione militare al personale dell'Associazione presso l'esercito in tempo di guerra.

INDENNITÀ DOVUTE				ANNOTAZIONI
Soprasoldo di guerra	Razioni viveri	Indennità di carica	Indennità per la perdita del bagaglio	
Uguale a quello che sarà stabilito per gli ufficiali del R. esercito, tenuto conto dell'equiparazione di grado risultante dal R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, esclusi gli ispettori spirituali di 1ª e 2ª classe che non hanno diritto al soprasoldo.	Come per i militari del R. esercito in campagna.	1000.— 600.—	900.— 900.—	1. Coloro che, a norma del R. decreto 2 luglio 1914 n. 953, sono equiparati ad ufficiali superiori, nel caso che siano provvisti di cavallo proprio e facciano risultare tale circostanza mediante apposita dichiarazione del capo del servizio dall'Associazione, avranno diritto di ricevere dall'Amministrazione militare una razione foraggio, nonchè, all'occorrenza, la indennità perdita cavalli e bardatura, nella stessa misura che è stabilito per gli ufficiali.
2.50		—	900.—	
2.50		—	700.—	
1.50		—	700.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	700.—	
1.50		—	700.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	—	
1.50		—	400.—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	
1.50		—	—	

2. Tutto il personale dell'Associazione in servizio presso l'esercito in campagna, avrà diritto agli alloggi come i militari del R. esercito, in base al grado di equiparazione risultante dal sopraciato decreto.

3. Coloro che, per cause non dipendenti da infermità, prestino presso le truppe in guerra meno di quattro mesi di servizio, sono tenuti a restituire tanti quarti dell'indennità di entrata in campagna percepita quanti sono i mesi di servizio prestati in meno dei quattro.

4. Al termine della campagna sarà corrisposto un mese di stipendio o paga a tutto il personale cui è assegnato dalla presente tabella lo stipendio o la paga, purchè abbia servito presso le truppe in campagna per tutta la durata della campagna, oppure, nel caso che abbia assunto servizio dopo l'inizio della campagna, sia rimasto in servizio fino al termine della medesima e per un periodo non inferiore a 4 mesi.

5. Tutte le competenze fissate dalla presente tabella sono regolate dalle stesse norme che disciplinano le identiche o corrispondenti, competenze dovute ai militari del R. esercito.

6. Il personale che presta servizio nell'interesse dell'Amministrazione militare, ma non trovasi nelle condizioni volute dalle norme in vigore per l'esercito per aver diritto alle indennità di guerra, riceve a carico della detta amministrazione lo stipendio o la paga fissata dalla presente tabella, nonchè le indennità eventuali spettanti ai militari del R. esercito secondo l'equiparazione di grado.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
G. G. DELLA SOMAGLIA

TABELLA DELLE COMPETENZE dovute dall'Ammi dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di

CARICA E QUALIFICA	ASSEGNI E		
	Stipendio annuo	Paga giornaliera	Indennità di entrata in campagna
Rappresentante generale presso il R. esercito	—	—	—
Rappresentante presso le armate	—	—	—
Ispettore amministrativo	—	—	—
Direttore di unità ospedaliera	—	—	—
Vice direttore di unità ospedaliera	—	—	—
Sanitario capo	—	—	1000.—
Ispettore medico	—	—	800.—
Vice ispettore medico	—	—	800.—
Cappellano capo	—	—	500.—
Medico capo	4800.—	—	600.—
Cappellano	2800.—	—	400.—
Segretario capo	4400.—	—	500.—
Farmacista capo	4400.—	—	500.—
Medico assistente di 1ª classe	2800.—	—	400.—
Segretario di 1ª classe	2800.—	—	400.—
Farmacista di 1ª classe	2800.—	—	400.—
Medico assistente di 2ª classe	2000.—	—	400.—
Segretario di 2ª classe	2000.—	—	400.—
Farmacista di 2ª classe	2000.—	—	400.—
Aiutante d'amministrazione	—	4.50	—
Capo sorvegliante di 1ª classe	—	2.50	—
Capo sorvegliante di 2ª classe	—	2.30	—
Sorvegliante di 1ª classe	—	1.50	—
Sorvegliante di 2ª classe	—	1.45	—
Infermiere	—	1.40	—
Cuoco	—	2.50	—
Inserviente di cucina	—	1.50	—
Inserviente trombettiere	—	1.30	—
Inserverviente	—	1.30	—

Dato a Roma, li 15 aprile 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ZUPELLI

...azione militare al personale dell'Associazione ...a in servizio presso l'esercito in tempo di guerra.

...NNITÀ DOVUTE				ANNOTAZIONI
...ras-...o ...erra	Razioni viveri	Indennità di carica	Indennità per la perdita del bagaglio	
		—	900.—	1. Coloro che, a norma del R. decreto 2 luglio 1914 n. 953, sono equiparati ad ufficiali superiori, nel caso che siano provvisti di cavallo proprio e facciano risultare tale circostanza mediante apposita dichiarazione del capo del servizio dell'Associazione, avranno diritto di ricevere dall'Amministrazione militare una razione foraggio, nonchè, all'occorrenza, la indennità perdita cavalli e bardatura, nella stessa misura che è stabilita per gli ufficiali.
		—	900.—	
		—	900.—	
		—	900.—	
		—	900.—	
		4000.—	900.—	
		—	700.—	2. Tutto il personale dell'Associazione in servizio presso l'esercito in campagna, avrà diritto agli alloggi come i militari del R. esercito, in base al grado di equiparazione risultante dal sopracitato decreto.
		—	700.—	
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	400.—	3. Coloro che, per cause non dipendenti da infermità, prestino presso le truppe in guerra meno di quattro mesi di servizio, sono tenuti a restituire tanti quarti dell'indennità di entrata in campagna percepita quanti sono i mesi di servizio prestati in meno dei quattro.
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	400.—	4. Al termine della campagna sarà corrisposto un mese di stipendio o paga a tutto il personale cui è assegnato dalla presente tabella lo stipendio o la paga, purchè abbia servito presso le truppe in campagna per tutta la durata della campagna, oppure, nel caso che abbia assunto servizio dopo l'inizio della campagna, sia rimasto in servizio fino al termine della medesima e per un periodo non inferiore a 4 mesi.
		—	400.—	
		—	400.—	
		—	—	5. Tutte le competenze fissate dalla presente tabella sono regolate dalle stesse norme che disciplinano le identiche, o corrispondenti, competenze dovute ai militari del R. esercito.
		—	—	
		—	—	6. Il personale che presta servizio nell'interesse dell'Amministrazione militare, ma non trovasi nelle condizioni volute dalle norme in vigore per l'esercito per avere diritto alle indennità di guerra, riceve a carico della detta amministrazione lo stipendio o la paga fissata dalla presente tabella, nonchè le indennità eventuali spettanti ai militari del R. esercito secondo l'equiparazione di grado.
		—	—	
		—	—	
		—	—

N. **381**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 730, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 400 milioni.** — (Segretariato generale — ragioneria). — 13 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 è aumentato di lire quattrocento milioni (L. 400.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

Salandra.
Carcano.
Morrone.

N. **382.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aumento del contributo del centesimo di guerra**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 23 giugno 1916.

Il Ministero porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che in virtù del R. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, è stato raddoppiato, a datare dal 1° luglio 1916, il contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira stabilito dall'art. 1 dell'allegato *A* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (circolare 907 del 1915).

Il raddoppiamento del contributo è limitato alle somme pagate ai fornitori, impresari, assuntori sia privati che enti o società e non si estende alle competenze di ogni genere spettanti agli impiegati civili, agli ufficiali, ai sottufficiali di carriera, ai militari di truppa ed agli operai sulle quali competenze è da applicarsi quando del caso il contributo nella attuale misura del 0,375 %.

In conseguenza di quanto sopra i pagamenti soggetti a contributo che saranno effettuati a favore di fornitori, impresari ed altri creditori mediante ordini emessi con data posteriore al 30 giugno 1916 debbono essere assoggettati alla tassa maggiore senza nessun riguardo ai motivi pei quali il pagamento viene disposto dopo il 30 giugno 1916.

Coll'occasione il Ministero a risoluzione di alcuni quesiti relativi all'applicazione del contributo fa presente quanto appresso:

1. Sono soggetti al contributo nella misura del 0,375 % e non dell'1 % tutte le competenze degli ufficiali ed impiegati civili, in organico e straordinari, dei medici e veterinari civili sottoposte all'imposta di ricchezza mobile e cioe tutti gli stipendi, assegni, emolumenti, indennità, soprassoldi, gratificazioni e compensi, escluse l'indennità prima provvista cavalli, l'indennità per la perdita del cavallo per causa di servizio, l'indennità di tramutamento per le famiglie, l'indennità chilometrica, i rimborsi a piè di lista per spese di rappresentanze e per spese di vettura, l'assegno spese di ufficio quando sussiste l'obbligo di tenere apposito registro di entrata e uscita, l'indennità per la perdita di bagaglio, le razioni viveri in contanti. Il contributo deve calcolarsi sull' importo lordo delle competenze, eccezione fatta per gli stipendi l'importo dei quali sarà prima depurato della ritenuta in conto tesoro (ritenuta progressiva).

2. Per quanto riguarda i sottufficiali di carriera e gli uomini di truppa il contributo, sempre nella misura del 0.375 % va

prelevato sui soprassoldi, premi ed indennità di rafferma, sui premi e sulle indennità di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, sui premi di arresto, sulle gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna, sui soprassoldi di medaglia al valor militare, sull'indennità di riassoldamento, sulla quinta parte (e non sull'intero) dell'indennità ferratura cavalli e del compenso per la prima ferratura ai maniscalchi, sulla retribuzione dei capi armaiuoli (dedotto il valore delle parti somministrate) in una parola su tutte le competenze della truppa soggette all'imposta di ricchezza mobile.

3. Oltre le esclusioni previste dall'art. 2 del citato R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (circolare 907 del 1915) vanne esenti dal contributo di guerra:

a) i sussidi pagati alle famiglie bisognose dei richiamati e dei volontari;

b) le somme pagate a comuni e alle provincie per rette di ospedalità per militari ricoverati in ospedali civili gestiti da detti enti;

c) le somme spettanti ai comuni per dazi e per somministrazioni d'alloggio;

d) le somme pagate per requisizione di grano e granturco (circolare n. 19 del 1916;

e) le somme pagate ad enti esercenti linee ferroviarie, tramviarie, marittime e lacuali per trasporto di merce o viaggiatori, quando le tariffe sono imposte in determinata misura da leggi o da convenzioni con lo Stato aventi forza di legge (1);

f) le somme inferiori ad una lira.

4. Per contro dovranno sempre essere assoggettate al contributo le somme pagate a fornitori cittadini italiani in base a contratti stipulati coi medesimi per l'acquisto di quadrupedi, materiali, merci provenienti dall'estero e colà visitati e collaudati da apposite commissioni governative.

5. Ferme restando le disposizioni della circolare 923 del 1915 per le amministrazioni d'artiglieria e del genio, si rammenta ai corpi, istituti e stabilimenti militari che debbono pagare e conteggiare le somme al netto del contributo il quale dovrà essere sempre dimostrato preferibilmente in inchiostro rosso, sui documenti di spesa e nell'apposita colonna 12 del modello 6 R. A. per dar modo al Ministero di effettuarne il versamento all'erario.

Il Ministro — MORRONE.

(1) Tale disposizione ha effetto dal 1° maggio 1916.

N. **383.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente per il 1916 e accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, artiglieria e genio al comando di una brigata di cavalleria.** Segretariato genererale. — Divisione stato maggiore. — 23 giugno 1916.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli dell'arma di cavalleria, in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1916, sia portato a tutto il 30 giugno 1915.

In analogia a quanto fu stabilito con circolare 124 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina altresì che, oltre ai colonnelli di cavalleria, siano esaminati per l'idoneità al comando di una brigata di cavalleria mobilitata, anche i colonnelli di fanteria, artiglieria e genio con anzianità di grado non minore del 30 giugno 1915.

Valgano all'uopo le avvertenze contenute nella circolare 124 citata. I colonnelli che aspirano a questo avanzamento dovranno farne domanda al proprio superiore diretto non più tardi del 10 luglio 1916. Gli specchi di proposta, compilati o in seguito a domanda o d'iniziativa delle autorità compilatrici delle proposte d'avanzamento, dovranno giungere al comando supremo non più tardi del 20 luglio 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **384.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 23 giugno 1916.

A seguito della offerta pubblicata con la circolare n. 355 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Alunni del collegio Veliterno di Velletri — Lire 300, investite in tre cartelle del prestito nazionale 5% da lire 100

ognuna, da assegnarsi rispettivamente al primo militare (compresi gli ufficiali e i sottufficiali) che prenderà la prima bandiera al nemico, ed a quei due altri che riceveranno la massima decorazione nella presa di Trento e Trieste.

Famiglia Meacci - Roma — Lire 100 (in una cartella del prestito nazionale) a quel granatiere della 8ª compagnia del 1° reggimento, che nel giorno 8 o 9 o 10 giugno 1916, abbia compiuto un atto di valore.

Il Ministro — MORRONE.

N. **385**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione del berretto di fatica a due punte di panno grigio verde speciale per cavalleria.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — 23 giugno 1916.

A scopo di uniformità e di economia si determina che, per l'arma di cavalleria l'attuale berretto a due punte da fatica, sia sostituito dal berretto da fanteria, al quale verranno applicati i fregi stabiliti per l'arma di cavalleria, in lana nera.

I berretti a due punte verranno usati, fino a consumazione delle dotazioni attuali, dalle truppe che non fanno parte dell'esercito operante. Il Ministero provvederà a distribuire ai centri di mobilitazione i berretti a due punte attualmente esistenti negli stabilimenti V. E. tenendo conto delle dotazioni di ciascun centro.

Il Ministro — MORRONE.

N. **386**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Domande di ufficiali per ottenere la destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 giugno 1916.

A parziale modificazione della circolare 703 del *giornale militare* del 1915, questo Ministero dispone che d'ora innanzi possano nuovamente aver corso le domande di destinazione a funzioni giudiziarie nei tribunali militari, colle seguenti avvertenze:

1° Possono chiedere di essere destinati alle funzioni di sostituto avvocato militare:

a) gli ufficiali di riserva;

b) gli ufficiali di milizia territoriale nati anteriormente al 1883, ovvero dichiarati, in seguito a visita medica collegiale, permanentemente inabili ai servizi mobilitati, ma idonei ai servizi sedentari.

Tanto per gli ufficiali indicati alla lettera *a*) quanto per quelli indicati alla lettera *b*) si richiede inoltre uno dei seguenti titoli:

che appartengano od abbiano appartenuto al personale effettivo della magistratura ordinaria con grado non inferiore a quello di giudice;

che appartengano al personale dell'avvocatura erariale equiparato a quello della magistratura.

2° Possono chiedere di essere destinati alle funzioni di ufficiale istruttore o di sostituto ufficiale istruttore, (effettivo od aggiunto) gli ufficiali che appartengano alle categorie e posseggano uno dei titoli di cui nel precedente n. 1, ed inoltre gli ufficiali in servizio attivo permanente (purchè dichiarati, in seguito a visita medica collegiale, permanentemente inidonei ai servizi mobilitati, ma idonei a servizi sedentari) ovvero in posizione ausiliaria o della riserva, i quali abbiano superato in passato gli esami di idoneità alle funzioni istruttorie dei tribunali militari.

3° Possono chiedere di essere destinati alle funzioni di sostituto segretario gli ufficiali indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1, i quali siano provvisti di laurea in giurisprudenza, ovvero appartengano al personale delle segretarie e cancellerie giudiziarie con grado non inferiore a quello di cancelliere di pretura.

4° Le domande di destinazione alle funzioni suindicate, coi documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni e dei titoli prescritti, dovranno essere inviate per via gerarchica al Ministero. (Direzione generale personali civili e affari generali).

Il Ministro — MORRONE.

N. **387.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme riguardanti gli accertamenti sanitari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 giugno 1916.

A complemento della circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che, durante la presente guerra, il parere del direttore di sanità abbia valore esecutivo, e non occorra quindi il parere dell'ispettorato di sanità militare, quando si tratti di atti medico-legali relativi a sottufficiali che non siano in carriera e a militari di truppa proposti per licenze di convalescenza non superiori ai sei mesi in seguito a lesioni e infermità dipendenti da cause di servizio, o per licenze di maggiore durata se promosse da cause non dipendenti dal servizio.

Tali atti saranno poi inviati dalle direzioni di sanità direttamente ai corpi o depositi ai quali appartengono gli interessati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **388.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme relative alla compilazione degli atti di aspettativa (collocamenti - proroghe - richiami) per infermità provenienti o non da cause di servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 giugno 1916.

Per le medesime ragioni che consigliarono la semplificazione e l'acceleramento della procedura relativa ai provvedimenti di aspettativa per infermità degli ufficiali in servizio attivo permanente — articolo 5 lettera *c* del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085 (circolare 571 del *giornale militare* 1915) — il Ministero, in correlazione alle disposizioni contenute in tale articolo, è venuto nella determinazione di far decorrere i collocamenti in aspettativa dalla data del parere medico legale del direttore di sanità militare, ad eccezione, naturalmente, dei casi in cui sia necessario il parere dell'ispettorato di sanità militare, per il disposto dell'ultimo periodo dell'articolo summentovato, nei quali casi il provvedimento decorrerà dal giorno in cui l'ispettorato avrà emesso il suo definitivo

parere o da quell'altra data che nel parere stesso potrebbe essere indicata.

Gli atti sanitari specificati nella circolare 78 del *giornale militare* corrente anno, devono essere inoltrati al Ministero appena regolari e completi; e il parere del direttore di sanità, sul quale appunto è basato il provvedimento, deve contenere conclusioni chiare ed esplicite, sia in ordine alla natura del provvedimento, alla durata dell'aspettativa o della proroga, sia a riguardo della provenienza o meno delle infermità da cause di servizio.

A questo proposito, si richiama l'attenzione delle autorità interessate sul contenuto dell'articolo 32 del regolamento sulle pensioni, che fa obbligo di procedere alle pratiche necessarie, per il riconoscimento della provenienza di una infermità, lesione o ferita da cause di servizio, appena se ne abbia conoscenza, senza aspettare che si debba procedere ad accertamenti sanitari per un eventuale provvedimento di stato. Perciò, il consiglio d'amministrazione, fatte le volute indagini, procurati, ove occorrano, altri documenti e sopratutto, richiesto — *nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna* — il parere del direttore di sanità di cui all'articolo 43 del citato regolamento, dovrà pronunciare, a mente dell'articolo 34, il proprio giudizio nell'apposito processo verbale, prima ed indipendentemente dagli eventuali atti sanitari per il collocamento in aspettativa dell'ufficiale. Anche nei casi previsti dall'articolo 51, l'accertamento della infermità da cause di servizio dovrà precedere gli atti sanitari per gli eventuali provvedimenti di stato.

In tal modo si avrà la possibilità di mettere le autorità sanitarie in grado di esprimere il loro esplicito giudizio in conformità dell'articolo 49, come del resto venne già ricordato e prescritto nel quarto capoverso della circolare 78.

All'ufficiale non idoneo temporaneamente ad incondizionato servizio possono essere concessi due mesi di licenza, trascorsi i quali, egli, se risulta ancora non idoneo a servizi mobilitati, dovrà essere proposto per l'aspettativa o per l'eliminazione dal servizio attivo; dovrà pure essere proposto per l'aspettativa l'ufficiale non idoneo temporaneamente a servizi mobilitati, a riguardo del quale le autorità sanitarie abbiano compilata la dichiarazione che egli conserva l'attitudine ai servizi sedentari (circolare 789 *giornale militare* 1915 e decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915, articolo 6, circolare 874).

Infine si ricorda che mentre il processo verbale e relativi documenti, riguardanti la provenienza delle infermità da cause di servizio, devono essere prodotti in copia (vedi articolo 35 del citato regolamento sulle pensioni e 36 del regolamento per le matricole), tutti gli altri atti sanitari in base ai quali debbasi addivenire ad un qualsiasi provvedimento di stato (lettere *c*), *d*) ed *e*) della citata circolare 78) debbono pervenire al Ministero in originale.

I comandi di corpo d'armata territoriali, oltre a disporre perchè i documenti di cui trattasi siano compilati e trasmessi con ogni diligenza e sollecitudine, dovranno — quando il parere del direttore di sanità, da redigersi tenendo presenti le avvertenze indicate alla lettera *e*) della circolare 78, concluda per il collocamento in aspettativa dell'ufficiale — disporre senz'altro perchè l'ufficiale medesimo sia lasciato in libertà, a meno che *per reali e riconosciute esigenze di servizio*, non si creda di avvalersi dell'opera sua per impieghi e servizi sedentari, lasciandolo di massima, presso lo stesso centro o ente ove già presta servizio, e sempre quando, s'intende, negli atti sanitari risulti la dichiarazione prescritta dal quinto capoverso della circolare 78. In tale caso dovranno essere fatte le opportune ed esplicite proposte per dar modo al Ministero di provvedere al collocamento in aspettativa ed al contemporaneo richiamo in servizio dell'ufficiale

Il Ministro — MORRONE.

N. **389.** — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulle linee di navigazione sovvenzionate.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 giugno 1916.

Col 30 corrente cessano di aver vigore le speciali convenzioni esistenti con le Società di navigazione « *Marittima Italiana* » e « *Compagnia Napoletana di Navigazione* »; di modo che, dal 1° luglio p. v., anche sulle linee esercitate da dette Società, come già su tutte le altre linee di navigazione sovvenzionate, i trasporti militari dovranno aver luogo alle condizioni stabilite dai capitolati vigenti tra le Società stesse e lo Stato.

In base a tali capitolati, i trasporti per conto dell'amministrazione militare, sia di persone, sia di merci o d'animali, debbono essere eseguiti con la riduzione del *trenta per cento* sulle tariffe effettive.

Però il trasporto delle merci e degli animali sulle linee esercitate dalle Società « *Siciliana* », « *Compagnia Napoletana di Navigazione* », « *La Sicania* », « *Navigazione Toscana* » e dalla Ditta « *Francesco La Cava* », deve aver luogo con la riduzione del *cinquanta per cento* sulla tariffa normale. Inoltre a qualsiasi trasporto per conto dell'amministrazione militare sulla linea per l'America Centrale, esercitata dalla *Società* « *La Veloce* », e sulla linea per Calcutta, esercitata dalla « *Società Veneziana di Navigazione* », deve applicarsi la riduzione del *cinquanta per cento* sulle tariffe effettive.

Nessuna riduzione è concessa sui prezzi del vitto di bordo.

Le famiglie dei militari e degli impiegati civili, ed i medesimi quando non viaggiano a spese dell'amministrazione, hanno diritto alla riduzione del trenta per cento solo nei viaggi tra porti del Regno e non nei viaggi da e per l'estero e da e per le colonie.

I nazionali *indigenti* dimoranti all'estero, o nelle colonie, che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano alla loro residenza all'estero, o nelle colonie, dopo avere adempiuto ai loro obblighi, hanno diritto al trasporto *gratuito*, escluso il vitto, in numero di dieci (posti interi in 3ª classe) pei piroscafi che abbiano meno di mille tonnellate di *stazza netta*, con l'aumento di uno ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al disopra delle 1000 fino al numero di 30, sui piroscafi delle Società di navigazione « *Marittima Italiana* », « *Sicilia* », « *Italiana di servizi marittimi* » e « *Puglia* », e, senza limitazione di numero, sui piroscafi della linea per l'America Centrale, esercitata dalla *Società* « *La Veloce* », e della linea per Calcutta, esercitata dalla « *Società Veneziana di Navigazione* ».

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, circolare n. 335, pagina 892. — Righe 14 e 15, *invece della dicitura*: (data in cui morì il menzionato ufficiale, comandante del 1° plotone di detta compagnia) *sostituire la seguente*: (data in cui il menzionato ufficiale assunse il comando del 1° plotone della compagnia).

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(644) Roma, 1916. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1916 — 29 giugno

1916 GIUGNO 26. - N. 390. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 *Pag.* 973

» 26. - » 391. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1086

» 26. - » 392. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito. . . . . » 1089

» 26. - » 393. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1916 . . . . . » 1092

CIRCOLARE N. **390**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917**. — (Segretariato generale) — 26 giugno 1916.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1916-17, nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Lo stato di previsione per l'esercizio 1916-17 non essendo ancora stato approvato dal Parlamento, le assegnazioni stabilite nello stesso devono intendersi ridotte proporzionalmente al periodo pel quale sarà accordato l'esercizio provvisorio; ad esempio, alla metà se l'esercizio provvisorio sarà esteso a tutto il 31 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147, modificato dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872) . . . . . L.	2 044,500.
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n 147, 8 luglio 1912, n. 750 e 20 dicembre 1914, n. 1387) . . . . . »	173,400.
		L.	2,217,900.
		Presunta economia per eventuali vacanze e per l'applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625	233 500.
		L	1,984 400.
		Aumenti per sessenni, computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto. »	29,300.
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'art. 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto. . . . . »	13,450.
		A riportarsi . . L.	2,027,150.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		2,027,150. »
		Assegni diversi.		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria. L	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600 »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . »	300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	21,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) »	16,750	88,650. »
		Totale del capitolo L.		2,068,100. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . »		73,570. »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . »		83,730. »
		L.		157,300. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . »		3,000. »
		Totale del capitolo L.		154,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . L.	495,600 »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Supplemento indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero »	78,600. »
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	17,200. »
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica al colonnello veterinario . . . . . L. 600	
		Indennità per servizio speciale . » 2,700	
		Indennità cavalli . . . . . » 19,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . » 300	
			22,600. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . »	175,100. »
		Totale del capitolo L.	789,100. »
4	4	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.	16,400. »
5	5	Ministero – Indennità di missione. . . . . L.	23,800. »
6	6	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale. . . . L.	66,720. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
7	7	Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	22,500	
		B) Illuminazione e combustibile . »	28,800	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. . . . . »	7,200	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,350	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . »	5,850	
		F) Spese di vettura . . . . . »	12 330	
		G) Biancheria e pulizia dei locali. »	6,240	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	540	
		I) Mancie. . . . . »	540	
		L) Spese minute . . . . . »	4.950	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	900	
				88,200. »
8	8	Spese postali. . . . . L.		4,000. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale L	27,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	36,000	
				63,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*) L.	9,000. »
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . L.	27,000. »
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	*per memoria*
13	13	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio: *A*) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio L. 88.000 *B*) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari » 400	88,400 »
14	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	144,800	
		B) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	9,600	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie »	4.000	
				158,400. »
15	15	Spese casuali . . . . . L.		28,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.		43,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		39,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.		48,090,000. »
18 *bis*	19	Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.		*per memoria*

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
19	20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . L.		49,000. »
		Spese per l'esercito.		
20	21	Stati maggiori — (Assegni fissi):		
		Gli assegni per gli ufficiali addetti alle Case militari di S. M. il Re e R R. Principi e per i capitani applicati di stato maggiore – ufficiali fuori quadro - sono bilanciati al cap. 22.		
		A) Stato maggiore generale (Tabella 1 annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443, art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 531, e regio decreto 28 marzo 1915, n. 337):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 382) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni degli stipendi degli ufficiali generali, bilanciati ai capitoli 28, 33 37 e 39 e della minore spesa di L. 40,750 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n 1625 . . . . . L.		1,520,250. »
		Assegni diversi.		
		Indennità annua personale al generale d'esercito . . . . . L.	3,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, e dal regio decreto 15 aprile 1915, n. 469 . . . . . »	289,600	
		A riportarsi . . L.	292,600	1,520,250. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	292,600	1,520,250. »
		Indennità cavalli . . . . . »	116,000	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . »	2,500	
		Stipendi ed altri assegni agli ufficiali generali a disposizione ed in soprannumero sino al 31 dicembre 1916, per effetto del regio decreto 7 febbraio 1915, n. 118. . . . . »	157,600	568,700. »
		B) Ufficiali del corpo di stato maggiore (Tabella II annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per i comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 16,800 in applicazione del decreto luogotenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.		678,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli capi di ufficio e agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisioni, ecc. . . L.	39,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	6,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,000	
		Indennità cavalli . . . . . »	101,100	147,700. »
		A riportarsi . . L.		2,914.650. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	2,914,650. »
		C) Ufficiali in congedo:	
		Supplemento d'indennità annua, di carica ecc. ad ufficiali in congedo richiamati in servizio . . . . . L.	10,000. »
			2,924,650. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 85 . . . . . »	44,650. »
		Totale del capitolo L.	2,880,000. »
21	22	Ufficiali fuori quadro (assegni fissi):	
		A) Ufficiali fuori quadro in attività di servizio (stato maggiore. fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).	
		(Tabella XV annessa alla legge 17 luglio 1910 n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698, e dall'art. 24 della legge 8 giugno 1913, n. 601).	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 degli addetti al Corpo aeronautico, bilanciati al cap. 31 e della minore spesa di L. 100,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . » 1,023,300	
		Si aggiungono gli stipendi e le indennità cavalli per gli ufficiali portati in aumento in dipendenza di Regi decreti aventi	
		A riportarsi . . L. 1,023,300	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto L.	1.023,300	
		effetto fino al 31 dicembre 1916, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . L.	2,753,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica a colonnelli e tenenti colonnelli . . . . . L. 14,400		
		Indennità cavalli. . . » 82,400		
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . . . . » 2,000		
			98,800	
		L	3,875,500	3,875,500. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua, di carica, ecc. ad ufficiali in congedo richiamati in servizio . . . . . L.		40,000. »
				3,915,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 85 . . . . . L.		60,250. »
		Totale del capitolo L.		3,855,250. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
22	23	Corpi di fanteria – Ufficiali (*Assegni fissi*).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
		Tabella IV annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698).		
		Stipendi (tabella I, legge 6 luglio 1910, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 500,000 in applicazione del decreto luotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	21,855,400	
				21,855,400. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento (tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). . . L.	104,400	
		Indennità cavalli agli aiutanti di campo, agli ufficiali d'ordinanza ed a tutti gli altri ufficiali dell'arma (tabella III della legge 6 luglio 1908, n 362) »	1,294,260	
		Soprassoldo fisso ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti che rinunziano a tenere il cavallo di servizio (legge 28 giugno 1912, n. 641 . . . . . »	71,500	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	90,000	
		A riportarsi . . L.	1,560,160	21,855,400. »

Numero dell'esercizio 1945-46	Numero dell'esercizio 1946-47	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1946-947
		Riporto . . . L.	1,560,160	21,855,400. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	60,000	
		Differenza di indennità cavalli ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento . . . . . »	1,000	
		L.	1,621,160	1,621,160. »
		Totale della lettera *A*) L.		23,476,560. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Ufficiali di complemento.		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	995,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni »	1,800	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . »	2,500	
		L.	999,300	999,300. »
		A riportarsi . . L.		999,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		999,300. »
		Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio L.		318,500. »
		Ufficiali della milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . L.	28,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni . . . . . »	1,000	
		L.	29,000	29,000. »
		Indennità cavalli, indennità di carica e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.		27,000. »
		Totale della lettera *B*) L.		1 373,800. »
		Totale delle lettere *A*) e *B*) L.		24,850,360. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 85 . . . . . L.		380,260. »
		Totale del capitolo L.		24,470,100. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
23	24	Distretti di reclutamento — Ufficiali (Assegni fissi):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti (art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 515):	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computata l'economia per gradualivacanze e la minore spesa di L. 20,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L. 749,800	
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica ai comandanti tenuto conto delle vacanze (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) L. 31,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . » 1,000	782,600. »
		B) Ufficiali in congedo:	
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio. L.	51,000. »
			833,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »	12,800. »
		Totale del capitolo L.	820,800. »
24	25	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):	
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.	17,088,079.75
		A riportarsi . . L.	17,088,079.75

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		17,088,079.75
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 43 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola militare di Modena e della Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . L.	494,348.90	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 38, 40 e 43 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole . . . . . »	83,814. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari »	1,540,056,85	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	53,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	630,064. »	
				2,801,683.75
			L.	14,286,396. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. 43 . . . . »		166,240. »
		A riportarsi . . L		14,452,636. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L		14,452,686. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n 660) . . . »		»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »		6,500. »
				14,459,136. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »		217,600. »
		Totale del capitolo L.		14,241,536. »
25	26	Corpi di cavalleria — Ufficiali, personale civile dei depositi allevamento cavalli (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (Tabella VI annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, dal regio decreto 7 febbraio 1915, n. 113 e dal regio decreto 29 aprile 1915, n. 584):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3 e della minore spesa di L. 98,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L	3,163,100	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli comandanti di reggimento e al comandante la scuola d'applicazione di cavalleria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 7 luglio 1910, n. 515) . . »	27,000	
		A riportarsi . . L.	3,190,100	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	3,190,100	
		Indennità di carica ai direttori e soprassoldo fisso agli ufficiali presso i depositi di allevamento cavalli (Tabella IV come sopra) »	20,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	656,700	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	2,300	
				3,887,100 »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306):		
		Stipendi agli agenti e sottoagenti, computata l'economia per vacanze e la minore spesa di L. 2.000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	34,500	
		Aumenti per sessenni, tenuto conto dell'economia per l'applicazione del decreto suddetto . »	450	
				34,950. »
		C) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario e in esperimento d'idoneità all'avanzamento . . . . . L.	95,000	
		A riportarsi . . L.	95,000	3,922,050. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	95,000	3,922,050. »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	400	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	400	
				95,800. »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento d'indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . L.		5,000. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo. L.	5,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	400	
				5,400. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.		6,000. »
			Is	4,034,250. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »		61,300. »
			Totale del capitolo L.	3,972,950. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
26	27	Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		2,816,531. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 43 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza e per i sottufficiali allievi delle scuole . . . . L.	87,082.40	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 43 per i soldati aggregati alle scuole. . . . . »	4,392. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	98,680.60	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	10,000. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . »	110,156.. »	
				310,311. »
			L	2,506,220. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo 41 . . »		22,200. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362) . . . »		429,900. »
		A riportarsi . . L.		2,958,320. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		2,958,320. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		2,500. »
		L.		2,960,820 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »		44,320. »
		Totale del capitolo L.		2,916,500. »
27	28	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente. (Tabella VII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443, e R. decreto 15 novembre 1914. n. 1254):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 8 e di quelli allievi presso le scuole militari bilanciati al capitolo n. 43, e della minore spesa di L. 220,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . L.	7,745,100	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . »	117,600	
		A riportarsi . . L.	7,862,700	

Numero dell'esercizio 1945-46	Numero dell'esercizio 1946-47	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1946-947
		Riporto . . L.	7,862,700	
		Indennità di carica ai comandanti dei reggimenti, al colonnello addetto all'Ispettorato generale d'artiglieria ed agli ufficiali superiori capi di servizio delle Direzioni d'artiglieria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 7 luglio 1910, n. 515) L.	51,300	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	1,258,300	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	51,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . . . . »	3,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	9,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali che non hanno diritto a razioni foraggio (articolo 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,800	
				9,238,600. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi. L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	9,238,600. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	200,000	9,238,600. »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.	600	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . »	2,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . »	90,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio, non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	8,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo »	8,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . »		
		A riportarsi . . L.	308,600	9,238,600. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	308,600	9,238,600. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fi-si che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . »	6,800	315,400. »
			L.	9,551,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . »		146,650. »
		Totale del capitolo L.		9,407,350. »
28	29	Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		6,259,529.80
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 43 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole . L.	41,431.20	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 43 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	6,588. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. »	1,032,887.60	
		Si deducono gli assegni alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	15,000. »	
		A riportarsi . . L.	1,095,906.80	6,259,529.80

Numero de l'esercizio 1915-16	Numero de l'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . L.	1,095,906.80	6,259,529.80
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L.	250,073. »	1,345,979.80
			L	4,913,550. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 L.		64,900. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362, e 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . »		49,100. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		4,500. »
			L.	5,032.050. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85. . . . . »		75,450. »
			Totale del capitolo L.	4,956,600. »
29	30	Corpi e servizi del genio — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente: (Tabella VIII annessa all'art. 1 della legge 7 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698 e dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero,		

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		bilanciati al capitolo n. 3 e di quelli allievi presso le scuole, bilanciati al capitolo n. 43, e della minore spesa di L. 60,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625) . . . . . L.	1,948,700	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento, al colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale ed ai colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) . . . . . »	18,600	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	295,620	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	12,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	1,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1908, n 362) . . . . . »	1,000	2,277,420. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di complemento dell'arma in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	70,000	
		A riportarsi . . L.	70,000	2,277,420. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	70,000	2,277,420. »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.	200	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio. . »	41,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali richiamati in servizio non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). »	3,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva richiamati in servizio per qualsiasi motivo »	6,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . »		
		A riportarsi . . L.	120,400	2,277,420. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	120,400	2,277,420. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.	1,800	122,200. »
			L.	2,399,620 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . »		36,820. »
		Totale del capitolo L		2,362,800. »
29bis	31	Corpo aeronautico militare — Ufficiali e personali civili (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali fuori quadro.		
		Art 3 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872)		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. 3 e della minore spesa di L. 19,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . L.	618,400	
		Assegni diversi:		
		Indennità di carica (Tabella annessa all'art. 10 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872 . . . . . »	64,500	
		A riportarsi L	677,900	

Numero dell'esercizio 1915-16	1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	677,900	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	78,500	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . »	2,000	758,400. »
		B) Personali civili:		
		(Tabella B annessa all'art. 2 del decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872).		
		Stipendi al personale specialista tecnico per l'areonautica, computata la minore spesa di lire 3000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . »	95,000	
		Stipendio ad un segretario economo dell'istituto centrale aeronautico . . . . . »	3,500	98,500. »
		C) Assegni diversi al personale dell'Istituto Centrale aereonautico.		
		(Tabella A annessa all'art 1 del decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872).		
		Indennità al direttore dell'Istituto centrale aeronautico. L.	6,000	
		Indennità agli ufficiali del R. esercito incaricati delle ricerche aeronautiche . . . . »	4,000	10,000. »
			L.	866,900. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »		12,400. »
		Totale del capitolo L.		854,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
30	32	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero, ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		1,427,621.25
		Si deduce e si trasporta al capitolo 43 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole L.	27,212.10	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 43 per gli assegni ai soldati aggregati alle scuole »	8,660. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima, e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	206,338.15	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	4,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . . »	50,267. »	291,877.25
			L.	1,135,744. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . . . . L.		24,156. »
		A riportarsi . . L.		1.159.900. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		1,159,900. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . »		29,500. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		1,000. »
		L.		1,190,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85. . . . . »		17,800. »
		Totale del capitolo L.		1,172,600. »
31	33	Carabinieri reali (Assegni fissi).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computata la minore spesa di L. 2,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L.	65,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	11,900	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	300	
		A riportarsi . . L.	77,800	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	77,800	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli. . . . »	5,600	90,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . »	14,600	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	5,600	
		Indennità cavalli . . . . »	1,600	21,800. »
		C) Legioni. — Ufficiali:		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie e della minore spesa di L. 48,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625 . . . . . »	2,275,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	910,900	
		A riportarsi . . L.	3,186,300	112,400. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		3,186,300. »	112,400. »
		Indennità di carica ai comandanti di legione . . . »		10,200. »	
		Indennità cavalli . . . . »		274,400. »	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . »		10,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		5,000. »	3,485,900. »
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:			
		Assegno giornaliero . . L.		29,635,171.25	
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze . . L.	1,084,323.45		
		Deduzione per presunta economia proveniente dalla sostituzione dei carabinieri con gli aggiunti . . »	252,000. »		
		A riportarsi . . L.	1,336,323.45	29,635,171.25	3,598,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	1,336,323.45	29,635,171.25	3,598,300. »
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . »	21,000. »		
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura »	14,280. »		
				1,371,603.45	
			L.	28,263,567.80	
		Retta di mantenimento degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . L.		24,500. »	
		Indennità di rafferma stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 . . . . . »		4,737,734. »	
		Premi di rafferma stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 684. . . . . »		4,000,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . »		150,000. »	
		A riportarsi . . L.		37,175,801.80	3,598,300. »

Numeri dell'esercizio 1915-16	Numeri dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	37,175,801.80	3,598,300 »
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado »	53,300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,025.300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	152,000. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati »	800,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
		Spesa per la prima distribuzione degli oggetti di corredo all'atto dell'incorporamento e per le modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni e per la manutenzione del corredo degli allievi . . . . . »	979,000. »	
		Importo di razioni pane per gli allievi carabinieri . »	135,240. »	
		Importo di razioni viveri per gli allievi carabinieri . »	429,240. »	
		Importo di razioni legna per gli allievi carabinieri . »	18,228. »	
		Importo di posti di letto per gli allievi carabibieri . »	20,580. »	
		A riportarsi . . L.	40,808,689.80	3,598,300 »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	40,808,689.80	3,598,300. »
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali tenuto conto delle deduzioni per vacanze . . . . . »	634,066. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di truppa tenuto conto delle deduzioni per vacanze. . . . . »	1,645,420. »	
		Spese per acquisto di cavalli per i carabinieri reali . »	390,000 »	
		Spese varie pel mantenimento dei cavalli (escluso il foraggio), e per bardature »	213,000 »	
		Spese generali delle legioni (comprese quelle per trasporti di materiali e per l'istruzione sulla telegrafia ai militari dell'arma) ed assegno per le spese d'ufficio del Comando generale . »	944,150. »	
				44,635,325.80
		D) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria e illuminazione, ... L.		48,750. »
		A riportarsi . . L.		48,282,375 80

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		48,282,375.80
		E) Spese per i carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Ufficiali.		
		Stipendi . . . . . L.	16,800. »	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale »	6,700 »	
		Indennità di residenza . . »	540. »	
		Indennità cavalli . . . . »	2,400. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . »	6,132. »	
		Sottufficiali, appuntati e carabinieri.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 374,110. »		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . . . » 88,209.50		
			285,900.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali, appuntati e carabinieri . . . . . »	42,500. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri reali non raffermati . . . . . »	25,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	68,076. »	455,000. »
		A riportarsi . . . L.		48,737,375.80

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		48,737,375,80
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali marittimi »		455 000. »
		Totale del capitolo L.		48,282,375.80
32	34	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti.		795,500. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . . . . L.	28,650	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . »	25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . . »	561,280	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	70,000	
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma. . . . . »	28,700	
		A riportarsi . . L.	713,630	795,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L. 713,630	795,500. »
		f) Soprassoldo giornaliero di centesimi 15 ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dello squadrone Guardie del Re . . . . . » 5,640	719,270. »
		C) Indennità eventuali varie ad un maggior numero di ufficiali in servizio sino al 31 dicembre 1916 per effetto del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 904. . L.	55,850. »
		D) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma »	7,200. »
		Totale del capitolo L.	1,577,320. »
33	35	Carabinieri reali. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).	
		A) Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio:	
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge L. 18,000	
		Indennità cavalli . . . . . » 2,000	
		Importo delle razioni foraggio . » 1,680	21,680. »
		A riportarsi . . L.	21,680. »

Numero del esercizio 1915-16	Numero del esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	21,680. »
		B) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:	
		Indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario . L. 22,400	
		Supplemento d'indennità annua ed altri assegni fissi ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. . . . . » 13,300	
			35,700. »
		Totale del capitolo L.	57,380. »
34	36	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).	
		A) Ufficiali:	
		(Tabella X annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito - Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525).	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze. . . . . L. 16,800	
		Assegno annuo ad un guard'armi » 1,100	
		Indennità di carica al comandante » 600	
			18,500. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:	
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati. . . . L. 221,930.95	
		A riportarsi . . L. 221,930.95	18,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916 917
		Riporto . . L.	221,930.95	18,500. »
		Presunta economia per eventuali vacanze L. 2,237.95		
		Si deducono gli assegni per i ricoverati nei luoghi di cura . » 933. »		
		——— L.	3,170.95	
		L.	218,760. »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati dall'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683. . . . . L.	15,921. »	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio - Legge 19 luglio 1906, n. 372. . . »	34,500. »	
		Assegni a un patentato austriaco . . . . . »	612. »	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	400. »	
		L.	270,193. »	
				270,193. »
		L.		288,693. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 85 . . . . . »		4,300. »
		Totale del capitolo . . L.		284,393. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
35	37	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).	
		A) Ufficiali medici in servizio attivo permanente (Tabelle I e XI annesse alla legge 17 luglio 1910 n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n 698, dai R. decreti 15 novembre 1914, n. 1254 e 29 aprile 1915, n. 584 e dal decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872,:	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computata l'economia per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 3, e della minore spesa di L. 87.000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L.	2,787,600
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . »	9,000
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali principali . . . »	24,000
		Indennità per servizio speciale »	202,100
		Indennità cavalli . . . . . »	115,200
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	18,000
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	3,000
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	250,000
		A riportarsi . . L.	3,408,900

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	3,408,900	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali medici comandati presso i depositi allevamento cavalli . . »	3,000	3,411,900. »
		B) Ufficiali veterinari in servizio attivo permanente (Tabella XIV annessa alla legge 17 luglio 19 0, n. 515 e R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luluglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 22,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L.	674,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale ai capi titolari del servizio veterinario presso i corpi . . . . »	13,200	
		Indennità cavalli. . . . . »	25,300	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli . . »	10,400	
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina . »	4,000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari. . . . . »	25,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	500	752,800. »
		A riportarsi . . L.		4,164,700. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		4,164,700. »
		C) Farmacisti militari:		
		Stipendio ai farmacisti militari (Ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911, n. 611) computata la minore spesa di lire 11,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	312,800	
		Aumenti per sessenni computata l'economia per l applicazione del decreto suddetto . . . . . »	550	
			313,350	
		Presunta economia per eventuali vacanze. . . . . »	9,500	
			303,850	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	
				305,050. »
		D) Ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi . . . . »	430,000	
		Indennità giornaliera ai farmacisti di complemento . . . . . »	60,000	
		A riportarsi . . L.	490,000	4,469,750. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	490,000	4,469,750. »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua e indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . . . . . »	60,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	70,000	
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . »	500	
				620,500. »
			L.	5,090,250. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 85 . . . . . »		78,700. »
		Totale del capitolo L.		5,011,550. »
36	38	Corpo e servizio sanitario. Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . L.	501,462.70	
		A riportarsi . L.	501,462.70	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		501,462.70	
		Presunta economia per eventuali vacanze pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . L	87.429,10		
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . »	1,500. »	126,164.70	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	37,235.60		
			L,	375,298. »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'articolo 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . . . . »		18,600. »	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660) . . . . »		29,500. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »		1,000. »	
					424.398. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.			6,300. »
		Totale del capitolo L.			418,098. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916 917
37	39	Corpo di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali. (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali del corpo di commissariato e di sussistenza in servizio attivo permanente: (Tabella XII annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 531)		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362), computate le economie per vacanze, tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 8, e della minore spesa di L. 45,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L.	1,544,100	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al maggior generale commissario . . . »	1,200	
		Indennità di carica ai direttori di commissariato . . . . »	7,200	
		Compenso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e soprassoldi fissi ai controllori dei magazzini stessi . . . »	11,800	
		Indennità cavalli . . . . . »	18,000	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	3,300	
				1,585,600. »
		A riportarsi . . L.		1,585,600. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		1,585,600. »
		B) Ufficiali del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente: (Tabella XIII annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 531; Regi decreti 17 marzo 1913, n. 402, 15 novembre 1914, n 1254, 29 aprile 1915, n. 584 e decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n 872):		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 8, e di quelli a carico del bilancio del Ministero delle colonie nonchè della minore spesa di L. 35,000 in applicazione al decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	1,213,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . »	600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli . . . . »	11,000	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . »	4,500	1,229,700. »
		C) Ufficiali del ruolo transitorio contabile in attività di servizio:		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362), computate le economie per va-		
		A riportarsi . L.		2,815,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		2,815,300. »
		canze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . . . . . »		400,000. »
		D) Ufficiali in congedo del corpo di commissariato e d'amministrazione:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	233,400	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	5,800	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio, compresi gli ufficiali di varie armi richiamati in sostituzione di ufficiali di amministrazione . »	116,200	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	13,300	
		A riportarsi . . L	368,900	3,215,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		368.900	3,215,300. »
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.		22,400	391,300. »
				L.	3,606,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.			55,350. »
		Totale del capitolo . . L.			3,551,250. »
38	40	Compagnie di sussistenza. Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		582,664.85	
		Presunta economia per eventuali vacanze per il periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . L.	83,654.85		
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . »	1,700. »		
		A riportarsi . . L.	85.354,85	582.664,85	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	85,354,85	582,664,85	
		Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . L.	35,360.50		
				120,715.35	
				461,949	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . L.		21,190	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »		500	
					483,639. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.			7,300. »
		Totale del capitolo L.			476,339. »
39	41	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti:			
		A) Spese di leva:			
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle inden-			

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		nità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari, spese di rimpatrio degli iscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		698,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti L	85,000	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . . . . . »	1,000	
			86,000	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . L.	500	
				85,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.		783,500. » 11,800. »
		Totale del capitolo L.		771,700. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
40	42	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):	*per memoria*
41	43	Scuole e collegi militari – Spese per il personale. (Assegni fissi)	
		A) Ufficiali (1):	
		Stipendi ai sottotenenti effettivi, allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, sottotenenti medici di complemento allievi della scuola di applicazione di sanità militare e sottotenenti veterinari di complemento allievi della scuola di applicazione di cavalleria (per la durata del corso), computate le economie per vacanze . L. 546,000	
		Assegni diversi agli ufficiali delle scuole e dei collegi militari:	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . » 64,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri legge 17 luglio 1910, n. 530) » 85,000	
		A riportarsi L. 695,000	

(1) Gli assegni per gli ufficiali « fuori quadro » destinati alle scuole ed ai collegi militari, sono bilanciati al capitolo n. 22. Gli assegni per gli ufficiali effettivi alle scuole ed ai collegi, ma non fuori quadro (corpo sanitario, commissariato, amministrazione e contabili), e quelli per gli ufficiali di ogni arma e corpo comandati alle scuole ed ai collegi stessi, sono bilanciati ai rispettivi capitoli.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	695,000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . L.	22,000	717,000. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . L.	751,234.15	
		Presunta economia per eventuali vacanze L. 50,061.15		
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura . . . . » 17,093. »	67,154.15	
		L.	684,080. »	
		Aumento giornaliero di L. 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 (somma trasportata dai capitoli n. 25 e 27) . . . »	19,870. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare »	1,200. »	705,150. »
		C) Professori e maestri civili. (Art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 611, modificata dalla legge 16 luglio 1914, n. 679, riguardante i provvedimenti per l'istruzione media, classica, ecc.):		
		Stipendi, tenendo conto della minore spesa complessiva di L. 15,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		a) Ai professori titolari di lettere e scienze di disegno nelle scuole e nei collegi . . . . . L.	140,000	
		A riportarsi . . L.	140,000	1,422,150. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	140,000	1,422,150. »
		b) *Ai* maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi . . . . . »	121,000	
		L.	261,000	
		Aumenti per sessenni, tenuto conto della economia per l'applicazione del decreto suddetto. . . . . »	2,600	
		L.	263,600	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	16,500	
		L.	247,100	
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiuatori della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . L.	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi (legge 17 luglio 1910, n, 530) . . . »	18,000	271 500. »
		D) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio e comandati alle scuole ed ai collegi militari L.		3,000. »
		L.		1,696,650. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 85 . . . . . L.		25,600. »
		Totale del capitolo L.		1,671 050. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
42	44	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. (Assegni fissi):		
		A) Comando degli stabilimenti militari di pena		
		(Gli assegni per gli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena — ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al capitolo n. 22).		
		Soprassoldo fisso agli ufficiali . . . L.		14,100. »
		B) Sottufficiali e caporali del personale di governo:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai caporali . . L.	133,046.15	
		Presunta economia per eventuali vacanze per licenze . . »	9,290.55	
		Si deducono gli assegni per i caporali ricoverati in luoghi di cura . . . . »	2,100. »	
			» 11,390.55	
			L. 121,655.60	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . . . . »	330. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	200. »	
			L. 122,185.60	
		A riportarsi . . L.	122,185.60	14,100. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916 917
		Riporto . . L. 122,185.60		14,100. »
		Si deduce:		
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena » 60,400. »		61,785 60
		C) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:		
		Pensione alimentaria agli ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L. 5,000 »		
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali ed alle compagnie di disciplina di punizione. . . . L. 11,680. »		
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . » 3,066. »	8,614. »	
			L. 13,614. »	
		A riportarsi . . L. 13,614. »		75,885.60

Numero del esercizio 1915-16	Numero del esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	13,614. »	75,885.60
		Si deduce per gli uomini ricoverati in luoghi di cura. . . . L.	275.60	13,338.40
				89,224. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 85 . . . . . L.		1,400. »
		Totale del capitolo L.		87,824. »
43	45	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n 35). (Spese fisse):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L.	907,000	
		Capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 8 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . »	»	
		Tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 80 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . »	270,000	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare, ecc. . . . . »	30,000	
				1,207,000. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio . . . L.		170,000. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . »		551,500. »
		A riportarsi . L.		1,928,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . . L.		1,928,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al cap. n. 85 . . . . . »		28,000. »
		Totale del capitolo L		1,900,500. »
44	46	Personale della giustizia militare (Assegni fissi):		
		A) Assegni agli ufficiali istruttori: (1) Soprassoldo fisso agli ufficiali istruttori, agli ufficiali sostituti istruttori e sostituti istruttori aggiunti . . . . . L.		12,000. »
		B) Personale civile della giustizia militare:		
		Stipendi al personale civile della giustizia militare (ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911 n. 611) compensata la minore spesa di L. 8,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, numero 1625 . . . . . L.	355,500	
		Presunta economia per eventuali vacanze. . . . . »	3,000	
			352,500	
		Per aumenti sessennali, computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto . . . . . »	2,150	
			354,650	
		Assegni diversi		
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno . . . . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . »	2,400	363,050. »
		A riportarsi . . . L.		375,050. »

(1) Gli assegni per gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori presso i tribunali militari — ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al cap. n. 21.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . . L		375,050 »
		Si deducono i contributi posti a carico:		
		del Ministero della marina. . . L.	27,000	
		Id. delle finanze . . . »	12,000	
				39,000. »
		Totale del capitolo . . . L.		336,050. »
45	47	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi): (1)		
		Personale civile tecnico.		
		Stipendi al personale civile tecnico dell'istituto geografico (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n. 611) tenuto conto della minore spesa di L. 10,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625. . . . . L.	326,500	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	5,700	
				320,800. »
		Aumenti sessennali computata la economia per l'applicazione del decreto suddetto.		3,925 »
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi ed ai topografi		»
		Totale del capitolo L.		324,725. »
46	48	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi).		
		A) Stipendi, computata la minore spesa complessiva di L. 60,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		ai ragionieri geometri del genio (tabella XX annessa all'articolo 1 della		

(1) Gli assegni per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare, ufficiali fuori quadro, sono bilanciati al Capitolo N. 21.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		legge 17 luglio 1910, n. 549, modificata dal decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872) (1). . L.	700,000	
		ai ragionieri d'artiglieria (tabella XXI annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549, R. decreto 15 novembre 1914 n. 1254 e decreti luogotenenziali 18 giugno 1915, n. 872 e 1 agosto 1915, n. 1292) (1) »	545,500	
		ai capitecnici d'artiglieria e del genio (tabella XXII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549 e decreti luogotenenziali come sopra) (1). . . . . »	447,500	
		ai disegnatori tecnici (tabella XXIII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549 e decreti luogotenenziali come sopra) (1) . . . »	273,900	
		agli assistenti del genio militare (articolo 1 legge 8 maggio 1910, n. 226, legge 18 giugno 1914, n. 551 e decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872). . . . . »	576,000	
		B) Aumenti sessennali, computata l'economia per l'applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . »	32,850	2,575,750. »
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3.		105,500. »
		Totale del capitolo L.		2,470,250. »

(1) Tenuto conto degli menti apportati dalla legge 31 maggio 1913, n. 595.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
47	49	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi).		
		Stipendi, computata la minore spesa complessiva di L. 200,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		Agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226 e regio decreto 23 febbraio 1911, n. 172) (1) . L.	6,115,229	
		Agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226) (1) . . . . . »	1,190,940	
		L.	7,306,169	
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . . . . . »	100,069	
				7,206,100. »
		Totale del capitolo L.		7,206,100 »
48	50	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,220	
		B) Professori e maestri civili nelle scuole e nei collegi militari . »	5,635	
		C) Farmacisti militari . . . . »	1,790	
		A riportarsi . . L.	8,645	

(1) Tenuto conto delle variazioni apportate con la legge 18 giugno 1914 n. 551, col Regio decreto 15 novembre 1914 n. 1251, col R. decreto 29 aprile 1915. n. 584, e col decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	8,645	
		D) Personali civili tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . »	31,815	
		E) Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	119,890	160,350. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . L.		2,350. »
		Totale del capitolo L.		158,000. »
49	51	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 34).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L	2,616,000	
		b) Cambi di guarnigione . . »	274,400	
		c) Cambi di distaccamento . . »	190,300	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	331,300	3,412,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,207,775	
		b) Trasferimenti temporanei . »	1,207,000	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello specchio III. . . . . »	156,450	
		A riportarsi . . L.	2,571,225	3,412,000

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	2,571,225	8,412,000. »
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	135,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . »	2,621 500	5,348,825. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo L.		2,744,900. »
		L.		11,505,725. »
		Si deduce per economia dipendente dall'eliminazione delle spese di viaggio delle reclute della classe del 1896 e di una classe di seconda categoria, già chiamate nell'esercizio 1915-16 . . . . . »		1,450,025. »
		L.		10,055,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . »		183,700. »
		Totale del capitolo L.		9,872,000 »
50	52	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 34).		
		A) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del rego-		

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		lamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 69, quelle per provvista di materiali d'artiglieria e del genio bilanciate ai capitoli nn. 70 e 71 ed ai capitoli di parte straordinaria, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 66) . . . . . L.	332,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali . . . . . »	550,000	
		c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) ed agli ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti del genio . . . . . »	304,200	
		d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali del battaglione lagunari del genio . . . . . »	8,000	
		e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . . . . »	8,000	
		f) Soprassoldo agli ufficiali dei plotoni nuotatori di cavalleria . »	1,000	1,203,400. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità		
		A riportarsi . . L.		1,203,400. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		1,208,400. »
		eventuali (tenuto conto delle successive modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo n. 65) . . . . . L.	1,248,350	
		b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra »	10,000	
		c) Soprassoldi vari ai militari dei battaglioni bersaglieri ciclisti e ai sottufficiali guardamine in servizio isolato . . . . . »	100,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari. . . »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso. . . . . »	15,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		g) Soprassoldo ai militari dei plotoni nuotatori di cavalleria »	1,000	1,636,350. »
		A riportarsi . . L.		2,889,750. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	2,889,750. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85	46.800. »
		Totale del capitolo L.	2,795,950. »
51	53	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 33):	
		Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)	331,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . »	5,000. »
		Totale del capitolo L	326,200. »
51 *bis*	53 *bis*	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	326,400. »
—	53 *ter*	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria »	100,000. »
52	54	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 33):	
		a) Fanteria . . . . . L. 1,276,800	
		b) Cavalleria . . . . . » 387,800	
		c) Artiglieria . . . . . » 286,700	
		d) Genio . . . . . » 157,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . » 2,000	
		A riportarsi L. 2,109,800	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	2,109,800	
		f) Compagnie di sanità. . . . »	81,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	42,500	
		h) Scuole e collegi . . . . . »	22,200	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . »	49,500	
				2,305,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85		44,500. »
		Totale del capitolo L.		2,260,500. »
53	55	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali . . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei caporali e soldati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio; giornate 2,234,400 a lire 2 . . . . . »	4,468,800	
			L. 4,473,800	
		A riportarsi . . L.	4,473,800	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	4,473,800	
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 56 per le spese ivi indicate alle lettere *A*, *E* ed *F* . . . . . L.	2,162,600	2,311,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.		34,800. »
		Totale del capitolo L		2,276,400. »
54	56	Materiale sanitario:		
		A) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, (comprese L. 767,500 trasportate dal cap. n. 55) . . . . . L.	867,500	
		B) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell' ispettorato di sanità militare . . . . . »	1,200	
		C) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		D) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . . . . . »	5,000	
		E) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni		
		A riportarsi . . L.	875,200	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	875,200	
		degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche, (comprese lire 1,353,500 trasportate dal cap. n. 55) . . L.	1,424,900	
		F) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati (trasportate dal capitolo n. 55). . . . . »	41,600	2,341,700. »
		Economie per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,350,000. »
			L.	991,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.		15,000. »
		Totale del capitolo L		976,700. »
55	57	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . . L.		155,000. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »		60,000. »
		c) Accademia militare . . . »	419,000	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	130,000	289,000. »
		A riportarsi . . L.		504,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . L.		504,000 »
		d) Scuola militare . . . . . »	683,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi . . . . . »	305,000	378,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . L.		31,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . »		40,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . »		42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . »		15,700. »
		i) Collegi militari . . . . . L.	780,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	740,000	40,000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . »	30,000	
		A riportarsi . . L.	42,000	1,050,700

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-17
		Riporto . . . L.	42,000	1,050,700
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli) . . . . . »	57,000	
		d) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	19,000	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli) . . . . . »	37,000	
		A riportarsi . . L.	165,000	1,050,700

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	165,000	1,050,700. »
		h) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali. . . . . »	1,000	
				166,000. »
			L.	1,216,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85 . . . . . L.		18,400. »
			Totale del capitolo L.	1,198,300. »
56	58	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare:		
		Spese ordinarie dell'Istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di viaggio ed il soprassoldo di cui ai n. 10 *ter* e 15 dello specchio III) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciali; le commissioni di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L.	351,700	
		Deducesi il reintegro dei proventi che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccenati prodotti ordinari, e dalle predette commissioni di lavori speciali . . . . . »	200,000	
				151,700. »
			Totale del capitolo L.	151,700. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
57	59	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:		
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 66); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio (escluso quello dei reggimenti d'artiglieria la cui spesa è bilanciata al capitolo n. 70); conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	5,065,450. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:		
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L.	240,000	
		Scherma e ginnastica . . . . »	80,000	
		Sale di ritrovo per i caporali e soldati . . . . . »	177,150	
		Musiche dei 96 reggimenti di fanteria . . . . . »	960,000	
		A riportarsi . . L.	1,457,150	5,065,450. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto L	1 457,150	5,065,450. »
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . »	99,000	
		Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari »	50,000	1,606,150. »
		c) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . . . L.		812,400. »
		d) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . »		75,400. »
		e) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici »		50,000. »
		f) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »		150,000. »
		g) Spese pel museo storico dei bersaglieri »		2,000. »
		h) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . . . . . »		900. »
		i) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agra-		
		A riportarsi . . L.		7,762,800. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916 917
		Riporto . . L.	7,762,800. »
		rie; premi di gare di tiro, di sport militari (ufficiali, sottufficiali. caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	673,000. »
		l) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914, approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	5,000 »
		L.	8,440,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 85 . . . . . »	131,900. »
		Totale del capitolo L.	8,308,400. »
58	60	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare. . . L	310,000. »

Numero dell'esercizio 1945-46	Numero dell'esercizio 1946-47	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1946-947
59	61	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 5,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 195,000	
			200,000. »
		Si deduce la minore spesa di L. 40,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	40,000. »
		Totale del capitolo L	160,000. »
60	62	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.	
		Art. 1. Biblioteche militari:	
		Acquisto di libri, giornali, per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.	44,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
		Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese per opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . . . »	44,800. »
			89,600. »
		Si deduce la minore spesa di L. 17.600 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	17,600. »
		Totale del capitolo L.	72,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
61	63	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati in 1ª categoria . . . . . L. 21,502,691	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . » 317,520	
		L. 21,185,171	
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporti in 2ª categoria » 3,150,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . » 248,269	
		D) Spesa di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . » 1,360,000	
		E) Spese di manutenzionee rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*), specchio III) . . . . » 9,325,840	
		F) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . » 274,000	
		G) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune. . . . . » 247,000	
		A riportarsi . . L. 35,790,280	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	35,790,280	
		H) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . L.	16,000	
		I) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo . . . . . »	438,550	
				36,244,830. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene . . . . . »	432.000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello. . . . »	2.600	
		A riportarsi . . L.	434,600	36,244,830. »

Numero d'esercizio		CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-17
	1916-17			
		Riporto . . L.	434,600	36,244,830. »
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . L.	7.000	441,600. »
		Si deduce:		36,686,430. »
		L'economia per la vestizione della classe 1896 (1ª e 2ª categoria) già effettuata nell'esercizio 1915-16 con i fondi straordinari . . L.	24,335,000	
		L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »	1,200,000	25,535,000. »
			L.	11,151,430. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85. . . . . »		170,330. »
			Totale del capitolo L.	10,981,100. »
2	64	**Pane alle truppe:**		
		a) **Spese di fabbricazione di pane e galletta:**		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) circa n. 484,200 quintali a lire 28 circa il quintale L.	13,557,600	
		A riportarsi L.	13,557,600	

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
Riporto . . L.	13,557,600	
Macinazione e crivellazione . »	300,000	
Combustibile . . . . . »	717,000	
Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	70,800	
Acquisto di macchinari, casse, sacchi . . . . . »	285,000	
Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) specchio III Indennità eventuali) . . . . . »	600,000	
Dazi comunali. . . . . »	12,000	
Spese di perizie . . . . . »	1,000	
		15,552,100 »
Si deduce l'importo delle razioni pane da cedersi a pagamento e da reintegrarsi al capitolo . . . . . L.		700,000 »
	L.	14,852,400. »
b) Acquisto di pane dal commercio . . . »		3,743,400. »
c) Razioni pane in contanti . . . . . »		556,100. »
A riportarsi . . L.		19,151,900. »

Numero d'ordine dell'esercizio		CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		19,151,900. »
		Si deduce per economia derivante dal grano acquistato con fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . »		13,557,500. »
			L.	5,594,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85		84,800. »
			Totale del capitolo L.	5,509,600 ».
3	65	Viveri alle truppe:		
		A) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale L	32,019,250	
		Parte complementare . . . »	6,120,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità »	136,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . »	125,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri »	110,350	
		Aumenti di razioni ai pontieri »	46,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali. . . . . »	270,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili) . . . . »	68,000	
		A riportarsi . . L.	38,894,600	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	38,894,600	
		Dazi comunali . . . . . L.	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . . . »	20,000	
				38,924,600. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva . . . . . L.	1,494,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	
				1,680,000. »
		B) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di n. 2,195,000 circa scatolette di carne in conserva . . . L.	1,756,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento. . . . . »	100,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	220,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione). . . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L.	2,096,000	37,244,600 »

Numero nell'esercizio 1915-16	Numero nell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	2,096,000	37,244,600. »
		Dazi comunali . . . . . »	120,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	25,000	
				2,241,000. »
		C) Viveri in contanti:		
		Razioni che si presume di pagare in contanti a lire 0,45 . . L.	1,522,800	
		Supplemento vitto ai caporali e soldati in servizio isolato . . . . . »	150.200	
				1,673,000. »
		L.		41,158,600. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		3,797,300. »
		L.		37,361,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 85 . . . . . »		561,300. »
		Totale del capitolo . . L.		36,800,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
64	66	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa . . . L.	27,484,358	
		Si aggiungono le razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali portati in aumento alle varie tabelle organiche della legge sull'ordinamento del Regio Esercito per effetto dei Regi decreti dal novembre 1914 in poi, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . »	5,687,850	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	145,000	33,317,208. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino . . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, a visi d'asta . . . . . »	2,000	
		A riportarsi . . L.	747,000	33,317,208. »

umero l'eser cizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
	Riporto . . L.	747,000	33,317,208. »
	Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	16,116	
	Razioni supplementari di foraggio . . . . . »	350,000	
			1,113,116. »
	B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
	Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria . L.	1,406,500	
	Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,304,680	
	Paglia da lettiera . . . . »	2,783,373	
	Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . »	1,239,000	
			6,733,553. »
		L.	41,163,877. »
	Si deduce l'economia per foraggio acquistato coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		26,636,500. »
		L.	14,527,377. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 85 . . . . . L.		227,377. »
	Totale del capitolo L.		14,300,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-17
65	67	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio . . . . . L.	2,765,875	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna, »	770,000	3,535,875. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	1,698,500	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	1,250,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	70,000	3,837,125. »
		A riportarsi . . L.		7,373,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONI IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-17
		Riporto . . L.		7,373,000. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	75,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . »	60,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . »	23,000	
				173.000. »
			L.	7,546,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		1,557,300. »
				5,988,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85		90,700. »
		Totale del capitolo L.		5,898,000. »
66	68	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . »	122,600	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la com-		
		A riportarsi . . L.	332,600	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	332,600	
		pilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . L.	250,000	
		F) Contributo nelle spese dell'Istituto militare di radiotelegrafia (legge 13 luglio 1911, n. 723) »	25,000	
				607.600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . L.		12,600. »
		Totale del capitolo . . L.		595.000. »
67	69	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . . L.	4,066,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	30,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		A riportarsi . . L.	4,546,000	

(1) Comprese le indennità di cui al n. 47 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1915-16	1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	4,546,000	
		Rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . »	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	140,000	
			4,936,000	
		Deducesi il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli d'agevolezza distribuiti agli ufficiali . . . . . L.	600,000	4,336,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,000,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	62,000	
		A riportarsi . . L.	1,062,000	4,336,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto L.	1,062,000	4,336,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
		L.	1.312,000	
		Si deduce il reintegro dei versamenti per importo dei cavalli distribuiti agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) »	250,000	1,062,000. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto »	1,412,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni. . . . . »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi . . L.	3,169,900	5,398,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	3,169,900	5,398,000. »
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento. »	360,000	
		L.	3,573,300	
		Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 . . . . . »	235,000	3,338,300. »
		Art. 3. Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori:		
		Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		A riportarsi . . L.	50,000	8,736,300. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	50,000	8,736,300. »
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	
				80,000. »
		Art. 4. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . . . . L.		100,000. »
		Art. 5. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . L.	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	
				215,000. »
			L.	9,131,300. »
		Si deduce l'economia per quadrupedi acquistati con i fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . »		2,035,700. »
			L.	7,095,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »		107,200. »
		Totale del capitolo . . L.		6,988,400. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
68	70	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. L.	506,800	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . . . . . »	100.000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa. . . . . »	133,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	53,000	792,800. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro L		2,373,600. »
		C) Stabilimenti militari Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio »		4,660,000. »
		A riportarsi . . L.		7,826.400. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.		7,826,400. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi:		
		Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »		6,542,100. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:		
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . »		217,60 . »
		F) Laboratorio fotolitografico:		
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . L.	140,000	
		A riportarsi . . L.	140,000	14,586,100. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	140,000	14,586,100. »
		Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri Ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . »	20,000	120,000. »
			L.	14,706,100. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		6,832,000. »
			Totale del capitolo L	7,874,100 »
69	71	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare.		
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari.		
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . L.	6,341,000	
		A riportarsi . . L.	6,341,000	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	6,341,000	
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari »	953,500	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:		
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni . . . . . »	1,100,000	
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
		Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . »	133,500	
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle dire-		
		A riportarsi . . L.	8,528,000	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	8,528,000	
		zioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese (da reintegrarsi al capitolo) per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito . . . »	614,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio . . »	120,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini. . . . . »	300	9,296,500. »
		A riportarsi . . L.		9,296,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916 917
		Riporto . . L.		9,296 500. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) L.	300,000	
		Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . . »	40,000	
		Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . »	40,000	
		Spese per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta . . . . . »	188,000	
		Spese per il funzionamento l'esercizio e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa) »	250,000	
				768,000. »
			L.	10,064,500. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		200,000. »
			Totale del capitolo L.	9,864,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
70	72	Servizi aeronautici:	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi di aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873); studi ed esperienze relative al materiale aeronautico; mercedi di lavoro, provvista di stampati; oggetti di disegno e di cancelleria; spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone; rimborsi di spese . . . L.	4,430,000. »
		Riproduzione del naviglio aereo e rinnovazione del materiale mobile . . . . . »	100,000. »
		L.	4,530,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	1,469,500. »
		Totale del capitolo L.	3,060,500. »
71	73	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'Amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, escluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 69, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 51 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	3,500,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 85 . . . . . »	52,500. »
		Totale del capitolo . . L.	3,447,500. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
72	74	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa:	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti L. 1,555,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . » 100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione » 20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi » 240,000	
		E) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provveduti d'alloggio . . . . . » 250,000	
			2,165.000. »
73	75	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria) . . . . . L.	22,000 »
74	76	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (spese fisse):	
		Art. 1 Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:	
		Ammotare delle pensioni . . L 247.000	
		Si deduce:	
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 13.900	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 158.100 } 172.000	
			75,000. »
		A riportarsi . . . L.	75,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Riporto . . L.	75,000. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000 »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine.	4,500. »
		Totale del capitolo L.	80,500. »
75	77	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	21,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato . . . . . »	6,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali ed altri istituti di educazione per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare . . »	8,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali, spese riguardanti l'educazione fisica, e spese per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole. . . . . »	4,000 »
		Totale del capitolo L.	39,000 »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
76	78	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):		
		Art. 1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio L		100,000. »
		Art. 2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria . . . »		600,000. »
		Totale del capitolo . . L		700,000. »
77	79	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)		*per memoria*
78	80	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry L		1,102 50
79	81	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):		
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti . . . . . L.	690,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commissione centrale pel tiro a segno nazionale »	19,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno »	150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	70,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni »	65,000	994,600. »
		Totale del capitolo . . L.		994.600. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
80	82	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed istituzioni analoghe. Art. 1 Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L 50,000 Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, spese per acquisto e riparazioni di materiali). . » 50,000	100,000. »
81	83	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi: Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva . . L.	200,000. »
82	84	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.	50,000. »
83	85	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito L.	2,500.000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		TITOLO II	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
84	86	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (spese fisse)	*per memoria*
85	87	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi) . . . . . L.	85,000. »
86	88	Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (Legge 25 giugno 1911, n. 611) . . . . . L.	4,500. »
		Spese per l'esercito	
		Leggi 5 luglio 1908, r. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 22 giugno 1911, n. 591 e 23 giugno 1912, n. 710).	
87	89	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Art. 1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi. L	1,980,000. »
		Art. 2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
		Totale del capitolo L	1,980,000. »
88	90	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	*per memoria*
		Art. 1. Materiale d'artiglieria.	*per memoria*
		Art. 2. » del genio	*per memoria*
		Art. 3. » degli stati maggiori. . .	*per memoria*
		Art. 4. » delle sussistenze	*per memoria*
		Art. 5. » d'ambulanza.	*per memoria*
		Art. 6. » di casermaggio. . . .	*per memoria*
		Art. 7. » di forni rotabili	*per memoria*
		Art. 8. » di vestiario	*per memoria*
		Art. 9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		Art. 10. Servizio aeronautico.	*per memoria*
89	91	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi L.	8,970,000. »
		Art. 2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . .	*per memoria*
		Totale del capitolo L.	8,970,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	
		(Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404 e 23 giugno 1912 n. 710).	
92	92	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	*per memoria*
94	93	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
95	94	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
97	95	Armamento delle fortificazioni Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita) . . . . . L.	5,560,000. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
98	96	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1913 n. 710 e 11 maggio 1913 n 472) (spesa ripartita) L.	11.297,753.12
99	97	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . L.	27,746.88
100	98	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842). . L.	1,000,000. »

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica e spese per la guerra	
101	99	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (leggi 28 marzo 1912 n. 232, 29 dicembre 1912 n. 1357 e 26 giugno 1913 n. 772) L.	20,351,421.37
101 ter	99 bis	Spese per la guerra (1)	*per memoria*
101 quater	99 ter	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei volontari sotto le armi per il periodo della guerra	*per memoria*
101 bis	99 quater	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la gestione di alcuni servizi gestiti dal Ministero della Guerra per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Coloniale (2).	*per memoria*
		CATEGORIA TERZA	
		Movimento di capitali	
		—	
		Accensione di crediti.	
102	100	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511) . . . . . L.	1,600,000. »
		Estinzione di debiti.	
103	101	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (4ª rata) . L.	200,000. »

(1) Le spese per le truppe metropolitane distaccate nelle isole dell'Egeo ed in Albania graveranno su questo capitolo.
(2) Vedi annotazione precedente.

Numero dell'esercizio 1915-16	Numero dell'esercizio 1916-17	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1916-917
		Partite che si compensano nell'entrata.	
105	102	Erogazioni delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912 n. 689)	*per memoria*
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro.	
106	103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,931,003.28

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1915-916 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo. (1)

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1915-916
N.	DENOMINAZIONE	
104	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	107
105	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	109
106	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906-907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n 883, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	111
107	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	112
108	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	113
109	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30 000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche, per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	114

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1915 1916
N	DENOMINAZIONE	
110	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	115
111	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	116
112	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	117
113	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	118
114	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	120
115	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 5)	121
116	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85). . . .	122

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1915-1916
N.	DENOMINAZIONE	
117	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	123
118	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915	124
119	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	125
120	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 °/₀. (D. Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853)	86-*bis*
121	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915 n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbrio 1915 n. 62 (articolo 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915 n. 476, ed art. 7 della legge stessa), e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	86-*ter*
122	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	90
123	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	93
124	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	96

N. **391.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale). — 26 giugno 1916.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)
12	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
22	Contributo del centesimo di guerra: Art. 1 Contributo sui redditi: *a*) Ruoli; *b*) Versamenti diretti; *c*) Ritenute. Art 2 Contributo sui pagamenti: *a*) Versamenti diretti. *b*) Ritenute
61	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
111	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
116	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
130	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, destinato al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 287).
131	Proventi delle ammende applicate a termine degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, da destinarsi, giusta l'articolo 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi.
148	Entrate diverse dei Ministeri (1).
149	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
150	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
154	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
155	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
157	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
171	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
206	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n 511).
209	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo: Art. 1. — Imposte e tasse. » 2. — Diritti doganali e marittimi. » 3. — Proventi della vendita dei generi di privativa. » 4. — Proventi postali e telegrafici. » 5. — Proventi diversi.
210	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
222	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
269	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
270	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.
292	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
295	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — MORRONE.

N. **392**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 17, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.** (Segretariato generale). — 26 giugno 1916.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
23	Corpi di fanteria: Ufficiali (assegni fissi).
24	Distretti di reclutamento: Ufficiali (assegni fissi).
25	Corpi di fanteria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
26	Corpi di cavalleria: Ufficiali (assegni fissi).
27	Corpi di cavalleria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)
28	Corpi e servizi d'artiglieria: Ufficiali (assegni fissi).
29	Corpi e servizi d'artiglieria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
30	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (assegni fissi).
31	Corpo aereonautico militare: Ufficiali e personali civili (assegni fissi).
32	Corpi e servizi del genio: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
33	Carabinieri reali (assegni fissi).
34	Carabinieri reali: Indennità eventuali.
35	Carabinieri reali: Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse)
36	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).
37	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).
38	Corpo e servizio sanitario: Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).
39	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (assegni fissi).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
40	Compagnie di sussistenza: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
41	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.
42	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
43	Scuole e collegi militari: spese per il personale (assegni fissi).
48	Personali civili tecnici di artiglieria e genio (assegni fissi) (1)
49	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (assegni fissi).
50	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (spese fisse) (2).
51	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo 84).
52	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle pei carabinieri reali, bilanciate al capitolo 84).
53 *bis*	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti.
53 *ter*	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria.
54	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (esclusi quelli pei carabinieri reali bilanciati al capitolo 33).
55	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
56	Materiale sanitario.
57	Spese per il funzionamento delle scuole e collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
59	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
62	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.

(1) Per i reggimenti d'artiglieria e del genio.
(2) Alla sola direzione di commissariato del IX corpo d'armata pei corpi residenti in Roma.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
63	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
64	Pane alle truppe.
65	Viveri alle truppe.
66	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
67	Casermaggio e combustibile per le truppe.
69	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli (1).
71	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile (2) e servizi speciali del genio militare.
72	Servizi aeronautici.
73	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare.
74	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa (2).
82	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti ed istituzioni analoghe.
83	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
100	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

(1) Per le spese di cui agli articoli 933 e 935 del regolamento d'amministrazione.

(2) Per le sole spese da pagarsi dai corpi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **393**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1916.** — (Segretariato generale). — 26 giugno 1916.

Le quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1916 a favore dei capitoli 145, 147, 166, 198, 200 e 212 del bilancio dell'entrata che ancora si trovassero presso le dipendenti amministrazioni, dovranno essere spedite, senza indugio, unitamente ai corrispondenti certificati mod. 181 *T* a questo Ministero (Ragioneria) per le ulteriori operazioni di reintegrazione al bilancio della guerra delle somme versate, da compiersi col Ministero del tesoro entro il 15 agosto prossimo venturo.

Sui frontespizi dei mod. 84 R. A, mediante i quali le quietanze verranno inviate, si porrà in modo chiaro la indicazione « Esercizio 1915-16 », avendo cura di redigere, possibilmente, elenco separato per le quietanze e certificati relativi a versamenti effettuati nell'esercizio 1916-17.

Le amministrazioni che, avendo effettuati durante l'esercizio 1915-16 versamenti in tesoreria a favore dei suindicati capitoli, non avessero inviato al Ministero (Ragioneria) le quietanze e i corrispondenti mod. 181 *T*, « ma li avessero trasmessi ad altri uffici dello stesso Ministero o allegati a rendiconti, documenti, ecc., dovranno renderne subito informata la predetta Ragioneria », indicando i rendiconti, documenti, ecc., ai quali le quietanze sono state allegate e l'ufficio cui furono spediti.

Le amministrazioni poi che avessero sostenuto spese per conto di altri Ministeri, dai quali non avessero ancora avute le relative quietanze di versamento di fondi dovuti al bilancio della guerra, ne daranno partecipazione a questo Ministero (Ragioneria), il quale provvederà direttamente a richiedere le quietanze medesime.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,75**

---

(661) Roma, 1916. — Tip. E. Vognera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1916 — 29 giugno

1916 GIUGNO 28. - N. **394.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, e da altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 . . *Pag.* 1093

CIRCOLARE N. **394.** — RECLUTAMENTO — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885, e da altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, nonchè dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883.** — (Direzione generale leva e truppa) — 28 giugno 1916.

1. Questo Ministero determina che col giorno 10 luglio p. v. si inizi la chiamata alle armi delle reclute sottindicate, le quali alla data dell'8 luglio p. v. siano state dai consigli di leva arruolate in 1ª, 2ª e 3ª categoria:

a) reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e dai militari nati negli anni medesimi stati riformati dall'apertura della leva sulla classe 1882 a tutto il 31 agosto 1915, nonchè dagli inscritti e dai militari stati riformati durante la leva sulla classe 1895 e sino a tutto il 31 agosto 1915;

b) reclute provenienti dagli inscritti di leva e dai militari nati negli anni dal 1886 al 1894 inoluso, stati riformati *vistosi deviamenti della colonna vertebrale, notevole spro*

zione tra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione del torace.

Con queste reclute si dovranno presentare anche quelle provenienti dagl'inscritti della leva marittima e dai militari del corpo reale equipaggi nati negli anni 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 stati riformati dalla apertura della leva sulla classe 1889 a tutto il 31 dicembre 1915, arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria dai consigli di leva di mare e che sono stati trasferiti nel R. esercito.

2. Gl'inscritti provenienti dai già riformati (*esclusi quindi gl'inscritti della classe 1897*) che saranno arruolati dai consigli di leva in 1ª, 2ª e 3ª categoria dopo il giorno 8 luglio p. v. dovranno presentarsi al distretto isolatamente, di giorno in giorno e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti il consiglio di leva.

Con l'occasione si avverte che devono essere avviati alle armi subito dopo avvenuto l'arruolamento anche i capilista della classe 1896 stati rimandati, a senso del n. 12 della circolare 629 del 1915, a sedute straordinarie e ciò nella considerazione che tali capilista, se idonei, devono essere arruolati in conto della stessa classe 1896, i cui uomini sono alle armi.

3. Inoltre nel giorno 10 luglio p. v. sarà iniziata la chiamata, per mobilitazione, dei militari di 3ª categoria non istruiti nati negli anni 1882 e 1883.

Disposizioni comuni alla chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati ed a quella dei militari di 3ª categoria non istruiti nati negli anni 1882 e 1883.

Presentazione delle reclute.

4. Per tutte le reclute provenienti dai riformati e per i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione ad un corpo, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.

5. Le reclute provenienti dai riformati ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883, aventi obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che

si trovino in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Le reclute ed i militari anzidetti che si trovino nella colonia Eritrea potranno optare per l'incorporamento nel R. corpo di truppe coloniali della Eritrea.

6. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

7. Secondo quanto è stabilito col n. 52 della circolare 212 del corrente anno, i riformati di cui qui trattasi residenti all'estero, ai quali, col n. 48 della circolare stessa, è stata fatta facoltà di regolare la loro posizione dal 1° maggio al 30 settembre, dovranno presentarsi alle armi entro i due mesi dal giorno in cui siano stati, o siano per essere, arruolati nelle tre categorie innanzi ad una autorità diplomatica o consolare.

La presentazione alle armi dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 dovrà invece effettuarsi entro il termine strettamente necessario al loro rimpatrio, tenuto conto delle distanze e dei mezzi di trasporto.

Infine rimane sospesa fino al 1° dicembre p. v. la chiamata alle armi delle reclute e dei militari di cui nella presente circolare che risiedono in paesi pei quali è sospesa la presentazione dei militari in congedo (Scandinavia, Danimarca, Russia, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Rumania, Bulgaria, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore), riservandosi questo Ministero di esaminare se, ove perdurino le stesse ragioni che hanno consigliato il detto provvedimento, la loro presentazione debba esser tenuta ulteriormente sospesa; nel qual caso verrebbero date, in seguito, speciali disposizioni.

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai riformati e militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 da considerarsi comandati a prestar servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

8. In via eccezionale, si determina che le *reclute di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, provenienti dai riformati ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883*, che siano funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, *assunti in servizio anteriormente al giorno 13 gennaio 1916*, possano ottenere di essere *comandati* a prestar servizio presso l'amministrazione stessa.

S'intende che *le reclute ed i militari di 3ª categoria rivestiti di una qualifica che dia loro titolo alla dispensa dalle chiamate*, potranno invece ottenere la dispensa chiedendola nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento del 13 aprile 1911 e dalle istruzioni emanate per la sua applicazione.

Per ottenere di essere comandato a prestar servizio presso l'amministrazione ferroviaria occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità che l'opera dell'impiegato soggetto alla chiamata è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio*.

A tal uopo, gli interessati, dovranno produrre al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato conforme a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dai rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

Peraltro alle reclute che si presenteranno alle armi *isolatamente dopo il 10 luglio p. v.* i comandi dei distretti concederanno un breve termine per la produzione del certificato stesso, visto che non potrà esser loro rilasciato se non dopo l'avvenuto arruolamento per parte del consiglio di leva.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto rilasceranno in libertà le reclute ed i militari di cui trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a senso del n.* 8 *della circolare n.* 394 *del* giornale militare 1916 *li* . . . »

9. Alle reclute ed ai militari cui verrà applicato il trattamento indicato nel precedente numero 8 sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del regio esercito.

S'intende che, qualora la posizione delle reclute e dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione sopra stabilita dovranno farsi seguire le altre intese a ben precisare le loro successive posizioni ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego alle reclute di 3ª categoria provenienti dai riformati ed ai militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883.

10. Premesso che dovranno essere *dispensati* dal rispondere alla presente chiamata le *reclute di 3ª categoria provenienti dai riformati ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883* che comproveranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero, valendosi della facoltà concessa con l'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento stesso, determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del detto regolamento alle *reclute ed ai militari di 3ª categoria che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del Tomo III di mobilitazione.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutte le *reclute ed i militari di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla

dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati, il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 10 della circolare n. 394 del giornale militare del 1916) li . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione delle reclute e dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le loro successive posizioni, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

11. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa delle reclute e dei militari di 3ª categoria allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta o il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno).

12. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'esser rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per i *ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di benefici civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbono pro-

durre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma dal subeconomo dei benefici vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio placet o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

Reclute di qualsiasi categoria e militari di 3ª categoria temporaneamente inabili al servizio od idonei soltanto a servizi di carattere sedentario.

13. Si avverte che, in analogia a quanto è stato disposto coi primi due comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 aprile 1916 (circolare 211 del c a.), le reclute provenienti dai già riformati, le quali risultassero, in sede di rassegna, temporaneamente inabili al servizio militare per malattie preesistenti alla loro venuta alle armi, dovranno essere riformate se nate prima dell'anno 1895 ed inviate in licenza di convalescenza fino al 30 giugno 1917 se nate nell'anno 1895 stesso

I militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessarie perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del 1915, finchè durerà lo stato di mobilitazione e non siano date nuove disposizioni al riguardo non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa o di rinvio dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

14. Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso

dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta ai servizi attivi, quando la ritengano a ciò atta.

Le reclute nonchè i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che fossero riconosciuti idonei soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnati ai corpi, avendo cura di ripartirli in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali per essere impiegati nei depositi, magazzini, laboratorî, uffici, ecc., ecc., secondo la loro attitudine.

Resta inteso che coloro i quali, dopo la loro incorporazione, fossero dichiarati idonei soltanto per i servizi sedentari, non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a servire nel nel centro al quale furono assegnati per essere ivi adibiti ai servizi anzidetti.

Manifesto.

15. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 1° luglio 1916 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute ed i militari di 3ª categoria del rispettivo comune.

16. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione alle armi delle reclute e dei militari compresi nella presente chiamata, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la massima rapidità e si compiano *al massimo* entro otto giorni pel contingente che si presenterà alle armi alla chiamata del 10 luglio p. v. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini, av-

vertendo che, possibilmente, in ogni comune, la presentazione sia delle reclute provenienti dai riformati, sia dei militari di 3ª categoria, venga stabilita nello stesso giorno.

Permessi.

17. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 ai distretti stessi;* epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni a pernottare fuori caserma.

18. Si avverte che, dato lo stato di guerra, non potranno essere concesse, per nessun motivo, *proroghe* alla presentazione alle armi o *licenze.*

È fatta solo eccezione per quelle reclute e militari che comproveranno, mediante attestazione dei rispettivi direttori di istituto, di dovere attendere, come professori delle scuole medie, ai lavori degli esami finali, ai quali i comandi di distretto concederanno una dilazione a presentarsi sino a tutto il 31 luglio prossimo.

Le reclute provenienti dai riformati nonchè i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che avessero in corso la domanda per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, dovranno essere incorporati in attesa della pubblicazione della nomina. Appena avvenuta questa, saranno inviati in licenza per ripresentarsi per imprendere servizio da ufficiale nel giorno ed al corpo che saranno indicati dal *bollettino ufficiale.*

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

19. Le assegnazioni ai vari centri del contingente chiamato alle armi con la presente circolare, saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

Non è consentita alcuna ammissione nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della r. guardia di finanza.

20. Avvertesi che le quote stabilite per le assegnazioni ai vari centri, indicate nelle tabelle di cui al precedente numero, si riferiscono all'*intero contingente* che potrà esser fornito

dalle reclute provenienti dai già riformati e dai militari non istruiti di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883.

In conseguenza i comandi dei distretti che non potranno effettuare la chiamata di tutto il contingente in una sola volta assegneranno proporzionalmente alle varie armi e specialità, *in conto delle quote indicate nelle tabelle stesse*, tutte le reclute provenienti dai già riformati e tutti i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che risponderanno alla chiamata indetta pel 10 luglio p. v. e completeranno poi, a suo tempo, le quote stesse con le reclute che verranno isolatamente alle armi posteriormente a quest'ultima data.

Questi distretti pertanto avranno cura di non completare le quote fissate per le armi speciali con le reclute e con i militari che si presenteranno per primi, ma dovranno lasciare scoperta una certa aliquota per le assegnazioni di coloro che verranno alle armi successivamente.

21. Le reclute ed i militari indicati nel precedente numero saranno assegnati ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse, salvo le eccezioni di cui ai numeri 77 ed 80.

Sulla matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione, del . . . . . reggimento . . . . . (o battaglione, ecc.) . . . . . li . . . . . .* ».

22 Appena ricevute le tabelle, i comandanti dei distretti di cui all'ultimo comma del precedente n. 20 faranno conoscere, a mezzo di telegramma-espresso alla *delegazione dei trasporti presso il comando del corpo di stato maggiore territoriale* (Roma) il numero complessivo delle reclute e dei militari di 3ª categoria che è da ritenersi si presenteranno alla chiamata del 10 luglio p. v. e la ripartizione che presumibilmente sarà fatta per ogni centro e ciò per porre l'ufficio stesso in condizioni di compilare esattamente gli ordini di movimento.

23. Ogni esuberanza che si verificasse, in fine di operazioni, nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, sarà dai comandanti dei distretti ripartita, in modo proporzionale, esclusivamente fra i vari depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle stesse.

Analogamente si dovrà operare nel caso di deficienza nel contingente.

24. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui le reclute provenienti dai già riformati sono state visitate dal consiglio di leva e quello in cui saranno

chiamate alle armi, la assegnazione di esse sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse e quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

I militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883, stante il lungo tempo trascorso dalla visita subita innanzi il consiglio di leva, dovranno invece essere tutti sottoposti a visita presso i distretti per constatare la loro attitudine al servizio militare.

25. I comandanti dei distretti assegneranno alla stessa arma e specialità in cui avevano già prestato servizio (*in conto delle quote stabilite con le tabelle*) coloro i quali furono riformati dopo di aver iniziato il servizio militare, sempre quando abbiano conservata per esse la necessaria attitudine fisica. In caso diverso saranno assegnati ad altra arma o specialità nella quale, date le loro condizioni fisiche, possano prestare un utile servizio.

I provenienti dall'arma dei reali carabinieri o dal corpo della regia guardia di finanza dovranno essere assegnati alla fanteria; quelli provenienti dalla cavalleria saranno di preferenza assegnati al treno

A tale riguardo, si fa presente che per questi militari che furono riformati durante il servizio alle armi, i distretti dovranno formare un nuovo foglio matricolare, in cui trascriveranno anzitutto, desumendoli dai rispettivi ruoli, i dati relativi ai servizi anteriormente prestati e alla riforma conseguita in rassegna, e poscia la variazione riferentesi a l'arruolamento effettuato nella nuova visita, quale risulta dal foglio matricolare inviato dall'ufficiale delegato in 1° al consiglio di leva.

26. In analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento, le reclute provenienti dai già riformati che conseguirono nel R. esercito un grado di sottufficiale o di truppa durante il precedente servizio, lo riacquisteranno, sempre quando non lo abbiano perduto per retrocessione o per condanna.

Il conseguimento del grado deve risultare dal ruolo o dal

foglio matricolare compilato prima della riforma, non essendo sufficiente l'indicazione del foglio di congedo.

La variazione relativa a tale riacquisto del grado deve essere riportata sul nuovo foglio matricolare di cui al precedente n. 25 dopo quella dell'arruolamento effettuato nella nuova visita ed essere così formulata:

« *Caporale (o sergente, ecc.) in analogia al disposto dal § 847 del regolamento sul reclutamento* ».

Granatieri.

27. Ai granatieri saranno assegnate le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 aventi almeno la statura di m. 1.76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Le reclute ed i militari anzidetti che risultassero esuberanti alle quote saranno assegnati ad altre armi e specialità ed, occorrendo, anche alla fanteria di linea quelli di statura relativamente meno alta.

Fanteria di linea.

28. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari si atterranno rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che la assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità di servizio gli individui relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *gli uomini da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 di professione musicanti saranno ripartiti proporzionalmente fra i vari depositi.

Bersaglieri.

29. Fra gli aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza agli inscritti al *corpo nazionale delle milizie volontarie* (V. C. A.) che comproveranno di aver appartenuto ad un reparto volontari ciclisti mobilitato, ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Detti uomini debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1.62.

In difetto di uomini che abbiano piena attitudine a servire in questa specialità, i comandanti dei distretti vi assegneranno tutti coloro che per le loro condizioni fisiche diano affidamento di prestare un servizio che più si avvicini a quello che i bersaglieri sono tenuti a disimpegnare.

Alpini.

30. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare, si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 sia data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

Avvertesi che per la presente chiamata il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere gli alpini a preferenza fra le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 appartenenti a comuni di montagna e di collina e che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare e con le modalità stabilite dal successivo § 77.

Cavalleria.

31. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni all'arma di cavalleria e perciò nessuna quota fu stabilita con le tabelle di cui al n. 19 della presente circolare.

Artiglieria.

32. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addetti al governo dei cavalli e muli, possono essere destinati alle *batterie dell' artiglieria da campagna*, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1.60.

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

33. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da m. 1.65 a m. 1.75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute e dei militari suddetti da destinarsi alle dette batterie venga scelta fra coloro che, per professione, siano stati addetti al governo od alla condotta di cavalli e muli.

34. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m 1.68.

Però l'aliquota di reclute e di militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 aventi statura inferiore a m. 1.72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

35. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 dei comuni di montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire in altri corpi in qualità di operai-militari.

36. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 da assegnarsi alle *batterie someggiate* dovranno, in massima, possedere i requisiti stabiliti per l'artiglieria da montagna; però per essi potrà usarsi la maggior tolleranza rispetto principalmente alla statura, la quale potrà scendere sino al minimo di m. 1.65 per una metà della quota.

37. La quota complessivamente indicata nelle tabelle di assegnazione per *l'artiglieria da montagna e someggiata* dovrà dai distretti, nel procedere alle assegnazioni individuali delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883, essere ripartita in parti uguali fra le due specialità.

38. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

39. Le reclute da assegnarsi al *gruppo specialisti d'artiglieria* dovranno possibilmente possedere i requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria da fortezza.

40. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al de po-

sito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali* in eccedenza alle quote fissate nelle tabelle di assegnazione.

Genio.

41. Nell'assegnazione *agli zappatori* dovrà darsi la precedenza alle reclute ed ai militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di questi uomini sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

42. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate *agli zappatori*, *ai dirigibilisti*, *agli aerostieri ed agli aviatori*, anche se di statura inferiore a m. 1.65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

43. Al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti) saranno assegnati tutte le reclute e tutti i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che comproveranno con documenti autentici di essere *telegrafisti dello Stato o della amministrazione ferroviaria* o di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico, nonchè tutti quelli che di mostreranno con certificati validi di avere conoscenza pratica della trasmissione telegrafica. Da tale assegnazione saranno esclusi coloro che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

44. Per la presente chiamata nessuna reclute e nessun militare di 3ª categoria da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatto sottoporre all'esperimento per lo accertamento delle condizioni visive, inquantochè i militari telegrafisti non dovranno, per la massima parte, esser adibiti al servizio della trasmissione ottica.

45. I *motoristi* che i comandi dei distretti, giusta le tabelle di assegnazione, sono tenuti a fornire al deposito del 5° reggimento genio, dovranno essere scelti fra le reclute ed i mi-

litari che daranno affidamento di possedere la necessaria abilità tecnica per essere impiegati al funzionamento dei gruppi perforatori.

In conseguenza, nel procedere alle relative assegnazioni, sarà data la preferenza alle reclute ed ai militari che, oltre ad esser *motoristi* siano anche *meccanici*, nonchè a tutti quelli che comproveranno di esser stati addetti a stabilimenti minerari od industriali come conduttori di motori a scoppio.

I comandi dei distretti procureranno di fornire le quote fissate per tali professionisti al completo, avvertendo che, trattandosi di uomini da assegnarsi come operai, è sufficiente posseggano la sola idoneità al servizio militare in genere.

46. Oltre le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 di professione *motoristi, teleferisti, automobilisti, elettricisti, conducenti di muli, impiegati, studenti e contadini*, che i distretti, in conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno destinare ai due centri di mobilitazione del 6° reggimento genio, tutti indistintamente i distretti terranno a disposizione del comando del deposito del 6° reggimento genio in Torino tutti coloro che hanno i requisiti indicati ai §§ 96, 97 e 99 dell'istruzione complementare.

L'assegnazione di costoro sarà regolata dal comando del deposito del 6° reggimento genio nel modo indicato al § 100 della citata istruzione.

Dirigibilisti, aerostieri ed aviatori.

47. I distretti che, giusta le indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute e militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 ai depositi di aeronautica (dirigibilisti-aerostieri ed aviatori) avranno cura di farne la scelta fra coloro che effettivamente esercitino una delle professioni o dei mestieri specificati nelle tabelle stesse.

Nessun'altra assegnazione, all'infuori di quelle stabilite con le tabelle suddette dovrà esser fatta al corpo aeronautico.

Sanità.

48. Alle compagnie di sanità saranno assegnati, pel servizio di *aiutante*, anche in eccedenza alle quote stabilite con le tabelle, non solo le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 aventi i requisiti di cui al 1° comma

del § 117 dell'istruzione complementare, ma anche tutti quegli altri che comprovassero di aver compiuto con successo il 1° anno di medicina e chirurgia o di farmacia, ovvero di chimica e farmacia o che dimostrassero **con validi certificati** di essere specialisti radiologi, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia.

S'intende che, qualora con tali elementi non si riuscisse a coprire le quote prestabilite, per gli *aiutanti*, i distretti dovranno completarle con reclute e militari aventi i requisiti di cui al 4° comma del § 117 dell'istruzione complementare.

Pel servizio di *infermiere* saranno assegnati in precedenza gli infermieri e gli inservienti di ospedali, gli addetti a stabilimenti di disinfezione e coloro che siano provvisti di certificato che li abiliti alle funzioni di disinfettatore. Le quote saranno completate preferibilmente con *contadini*, *braccianti e simili*, scelti fra quelli che sanno leggere e scrivere e manifestamente robusti.

In conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, taluni distretti assegneranno alle compagnie stesse un certo numero di *conduttori di caldaie a vapore* (per l'attivazione delle macchine di disinfezione) *e di cuochi*.

49. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 da destinarsi alle compagnie stesse come *portaferiti* debbono avere tutta l'attitudine fisica prescritta per le truppe mobili.

Essi debbono essere scelti *preferibilmente fra i contadini, braccianti e simili*, manifestamente robusti, e, se possibile, che sappiano leggere e scrivere.

In conseguenza, i militari riconosciuti non idonei a prestare servizio nelle unità delle truppe mobili, possono essere assegnati o trasferiti alle compagnie anzidette soltanto se sono laureati o studenti in medicina e chirurgia, chimica e farmacia, o ascritti alla carriera ecclesiastica, od infine se posseggano alcuno dei requisiti di cui al 3° comma del precedente n. 48.

Questi militari saranno adibiti ai servizi di *aiutante* e di *infermiere*.

Sussistenza.

50. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate **soltanto** le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

51. Compiuta la assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti, anzichè segnalare al Ministero, come è prescritto dal § 129 dell'istruzione complementare, gli uomini rimasti disponibili, che, per il mestiere da essi esercitato, avrebbero potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie medesime e trattenerli al distretto, li avvieranno senz'altro ad un corpo secondo la loro attitudine fisica e preferibilmente alla fanteria di linea.

Automobilisti.

52. Per l'assegnazione individuale delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 i quali siano provvisti di patente civile, rilasciata da una prefettura del Regno, di *conduttore d'automobili*, oppure che risultino essere *motoristi, teleferisti od aggiustatori meccanici d'automobili* i comandanti dei distretti osserveranno le norme seguenti:

a) completeranno *anzitutto* con le reclute e coi militari esercenti una delle professioni anzidette, le quote fissate con le tabelle numeriche di assegnazione per le armi speciali o per taluni servizi;

b) assegneranno tutte le rimanenti reclute ed i militari di cui trattasi *senza limite di quota* alla compagnia automobilisti d'artiglieria indicata per ogni distretto sulla tabella di assegnazione, purchè siano riconosciuti sufficientemente idonei alle fatiche di guerra ed inoltre risulti in modo non dubbio, che i *motoristi* e gli *aggiustatori meccanici di automobili* siano provetti operai e che i *conduttori di automobili* abbiano conseguita la patente anteriormente al *1° giugno 1915*, oppure comprovino di appartenere alla sezione automobilistica del corpo nazionale delle milizie volontarie, producendo a tal uopo la tessera d'inscrizione al corpo.

Alle stesse compagnie automobilisti i comandanti dei distretti procureranno infine di assegnarvi qualche *tornitore in ferro*.

Operai.

53. In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli

operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile.

54. Per la presente chiamata, i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

55. Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furono assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute e militari isolati.

56. Le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, potranno essere assegnati alle armi speciali soltanto qualora non fossero state completate le relative quote fissate con le tabelle di assegnazione.

Disertori.

57. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n° 1599 del 31 ottobre 1915, essendo sospesi durante lo stato di guerra i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che i militari cui si riferisce la presente chiamata i quali, non presentandosi a tempo debito o non giustificando il motivo del ritardo, vengano imputati di diserzione, dovranno essere senz'altro avviati al centro cui debbono essere assegnati effettivi in base alle tabelle numeriche di cui al n. 16 della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

58. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione

militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di assegnazione.

59. L'invio delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 ai vari centri sarà iniziato il giorno 17 luglio p. v. ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

60. Per l'accompagnamento delle reclute e dei militari di cui trattasi ai depositi e centri cui sono assegnati, i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

61. Le reclute ed i militari anzidetti dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnati ai riparti stanziati nell'isola, saranno avviati alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

62. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute ed ai militari di 3ª categoria all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione sia conforme al modello allegato (n. 2) alla presente circolare.

Certificati penali.

63. I comandanti dei distretti dovranno assicurarsi che, al momento dell'assegnazione delle reclute, siano pervenuti dalle R. procure tutti i certificati penali delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, e segnaleranno telegraficamente a questo

Ministero (direzione generale leva e truppa) gli eventuali ritardi che intralciassero le operazioni di assegnazione.

Per quanto riguarda l'uso dei certificati in parola, si terranno presenti i numeri 2, 4 e 5 della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

64. A tutte le reclute ed ai militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

Le reclute ed i militari di cui trattasi terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di evidente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

65. A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città, sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno per tempo i *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri presso i distretti.

66. I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n 1350 R S in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari. Qualora incontrassero serie difficoltà nella provvista dei materiali d'occasione necessari per la distribuzione del rancio, i comandi dei distretti potranno far corrispondere i viveri in contanti in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura. Dovendo eccezionalmente far corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti.* **Sempre quando possibile però, viveri e pane dovranno essere distribuiti in natura.**

Viveri per il viaggio.

67. *Di massima*, per il viaggio delle reclute e dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in na-

tura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915

Amministrazione e contabilità.

68. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

b) Gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 1, comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono.

c) Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

d) Nel quadro 6 i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

e) Gli uomini che dopo la presentazione ai distretti sieno inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnati vanno dimostrati fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

f) Nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna.

g) La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

h) Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

i) Per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

l) I militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

m) Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

n) I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

o) L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

p) Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

69. Si avverte che gli uomini, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Imposta militare.

70. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto

23 dicembre 1915, n. 1894, dovranno fare alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo dei militari inscritti sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare, saranno effettivamente incorporati nel R. esercito, o destinati ad un servizio militarizzato o ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa.

Si richiama in particolare modo l'attenzione dei comandi di distretto su questa disposizione, inquantochè giungono frequentemente al Ministero reclami per l'indebito assoggettamento alla imposta di militari che si trovano già sotto le armi.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

71. A senso dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916 n. 368 (Circolare n. 210), alle famiglie bisognose delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, provenienti dai già riformati, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

Colle stesse norme e condizioni, potrà essere concesso il soccorso stesso anche alle famiglie bisognose dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 cui si riferisce la presente circolare.

Rendiconto delle assegnazioni.

72. Ogni comando di distretto nel giorno 18 luglio p. v. invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il giorno 17 luglio 1916 assegnate reclute provenienti dai riformati n. . . . . e militari terza categoria nati anni 1882 e 1883 n. . . . .

Rimasti al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 5 agosto p. v. tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), avvertendo di suddividere l'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) in due colonne parziali per indicare nella prima di esse quanti sieno, per ogni

centro, i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che *complessivamente* vi furono assegnati e nell'altra il numero dei militari di 3ª categoria delle classi 1882 e 1883 assegnati ai centri stessi.

Disposizioni riguardanti soltanto la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati.

Reclute di 1ª e 2ª categoria che devono essere lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni a cui appartengono.

73. Il servizio che dovranno compiere sotto le armi le reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati chiamate alle armi con la presente circolare sarà considerato come prestato in adempimento dei loro obblighi di leva, e quindi ad esse non saranno applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi che concerne esclusivamente i militari che abbiano compiuto la ferma e il primo servizio d'obbligo.

Saranno però considerati come *richiamati*, per evidenti ragioni di equità, quei militari che furono riformati in rassegna *dopo ultimata l'intera ferma di leva*, e quindi costoro potranno essere dispensati dalla chiamata quando si trovino nelle condizioni specificate dal detto regolamento.

74. In eccezione alla su indicata norma generale, che vieta la concessione della dispensa alle reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati, saranno lasciate a disposizione delle rispettive amministrazioni e associazioni quelle delle reclute stesse che si trovino nelle condizioni di cui in appresso:

a) già riformati ascritti al personale *di assistenza* (direttivo e di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta e della Croce Azzurra, che alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero in servizio presso gli ospedali, i treni-ospedali, le infermerie, le ambulanze ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa anche ai già riformati ascritti al personale di *amministrazione* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione anteriormente al 4 aprile 1916 in cui fu pubblicato il decreto luogotenenziale del 30 marzo 1916 n. 368, col quale furono chiamati a nuova visita i detti riformati;

b) già riformati che siano addetti, quali impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta Militare*;

c) già riformati che, quali funzionari del genio civile, siano addetti alle direzioni del genio civile di armata, nonchè quelli che facciano parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) già riformati che, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, siano incaricati delle funzioni di commissario di leva presso gli uffizi prefettizi ed esercitino tali funzioni da non meno di due mesi alla data della presente circolare;

e) già riformati che si trovino in servizio nel corpo delle guardie di città o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

f) già riformati che siano funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria.

g) già riformati che siano impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

75 Per l'ammissione al trattamento di cui sopra le reclute di cui alla lettera *a*) dovranno presentare al distretto militare un'attestazione rilasciata dalla presidenza o dai comitati regionali delle associazioni ivi indicate, in cui sia esplicitamente dichiarato che le reclute stesse si trovano nelle condizioni richieste. Le reclute di cui alle altre lettere dovranno produrre un'attestazione delle rispettive amministrazioni, avvertendo che per i commissari di leva dovrà da tale documento risultare anche il giorno dal quale il militare esercita dette funzioni.

Alle reclute che si presenteranno *alle armi isolatamente dopo il 10 luglio p. v.* i comandi dei distretti concederanno un breve termine per la presentazione del documento suindicato, visto che non potrà esser loro rilasciato se non dopo l'avvenuto arruolamento da parte del consiglio di leva.

Nella matricola delle reclute di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e non giunto perchè lasciato a disposizione della Croce Rossa (ovvero dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, della Croce Azzurra, della Posta militare, del corpo delle guardie di città, del Ministero dell'Interno quale commisssario di leva ecc.) n. 74 della circolare n. 394 del giornale militare del 1916 li . . . . . .* ».

Le reclute stesse, ove per un qualsiasi motivo cessassero dalla

posizione che rispettivamente rivestono, dovranno essere chiamate alle armi ed assegnate ad un corpo, salvo il caso in cui i militari provenienti dai riformati della loro classe fossero già stati congedati dalle armi.

76. Per le reclute di 1ª e 2ª categoria che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica e che, pur non essendo addette alla Posta militare siano riconosciute *insostituibili* nelle funzioni che esercitano, questo Ministero si riserva di adottare speciali provvedimenti caso per caso, in base alle relative proposte che gli pervenissero da quella amministrazione, provvedimenti che saranno a suo tempo comunicati ai rispettivi distretti militari.

In attesa di tali provvedimenti, i comandanti dei distretti terranno sospesa l'assegnazione ad un corpo degli impiegati e degli agenti che fossero dati in nota dalle relative direzioni postali e telegrafiche ai distretti militari siccome proposti per la esonerazione dalla chiamata. Però, se entro i dieci giorni successivi da quello fissato dal manifesto per la presentazione alle armi delle reclute stesse, non fosse pervenuta alcuna comunicazione a loro riguardo da parte del Ministero, i distretti provvederanno senz'altro per il loro invio al centro cui saranno assegnate.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata ovvero di società private ferroviarie e tramviarie comprese nella zona di guerra

77. Le reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati chiamate alle armi con la presente circolare che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni e condizioni che saranno stabilite per questa chiamata dal *Sottosegretariato per le armi e le munizioni*.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee, saranno ammesse al su accennato trattamento, verranno assegnate ad un centro stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un centro stanziato in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di « *Chiamato alle armi li* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . (indicare il centro o deposito) (*n. 77 della circolare n. 394 del giornale militare del 1916*) *li* . . . . . ».

Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Direzione generale di artiglieria*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a centri stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in quelle vicinior.

78. Le reclute di 3ª categoria provenienti dai già riformati che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed al decreto luogotenenziale n. 887 del 1915 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, oppure che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 dell'altro decreto luogotenenziale n. 401 del 1916, potranno, al pari dei militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 pure chiamati con la presente circolare, esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915, circolare 240 del *giornale militare* del 1916 e circolare a stampa del sottosegretariato per le armi e munizioni del 17 marzo 1916, n. 7929 U. E. T.).

79. A senso dell'art. 4, secondo comma, del decreto luogotenenziale del 16 aprile 1916, n. 443, (circolare n. 286 del *G. M.*), potranno essere ammessi alla *esonerazione temporanea* anche i militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati della leva di mare trasferiti nell'esercito ai termini del decreto medesimo, i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 401 del 13 aprile 1916, relativo alla concessione della esonerazione temporanea per i servizi della marina mercantile.

80. Questo Ministero ha poi determinato che siano assegnate al 6° reggimento genio e comandate, come militari, a continuare le loro funzioni le reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati, le quali prestino servizio da almeno 6 mesi su linee ferroviarie e tramviarie appartenenti a società private comprese nella zona di guerra e normalmente adibite a grandi trasporti per l'esercito operante riconosciute tali dalla direzione dei trasporti della intendenza generale, e che *rivestano una delle qualifiche che danno titolo alla dispensa dalle chiamate alle armi.*

A tal uopo l'intendenza generale comunicherà ai distretti appositi elenchi nominativi di quelle reclute alle quali dovrà usarsi l'accennato trattamento.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

81. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 8 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di « *Trattenuto alle armi per mobilitazione* ».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui abbiano compiuto, o compiranno, sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

82. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

83. Come è detto nel n. 13 del manifesto, i militari compresi nella presente chiamata, anche se appartenenti alla 2ª, ovvero alla 3ª categoria, ma purchè provenienti dai già riformati, cioè arruolati in visita di revisione, potranno essere ammessi al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento. I comandi di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

I militari di 2ª e 3ª categoria devono firmare, contemporaneamente all'atto dell'ammissione al volontariato di un anno, quello di passaggio in 1ª categoria; e siccome tale passaggio di categoria non è consentito oltre il 26° anno di età, giusta l'ultimo comma dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul

reclutamento, così quei militari che abbiano superato tale limite del 26° anno, potranno bensì ottenere l'ammissione al volontariato di un anno, ma a condizione che firmino, in luogo dell'atto di passaggio in 1ª categoria per libera elezione, una dichiarazione di rinuncia all'ottenuta assegnazione alla 2ª o 3ª categoria. A tale dichiarazione essi devono unire il *non dissento* da rilasciarsi dalla persona a richiesta della quale ottennero dal consiglio di leva l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

84. Per ogni buon fine, dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno su quanto venne partecipato ai comandi di corpo d'armata territoriali con circolare a stampa del 22 marzo s., n. 15074, e cioè che, dal momento in cui abbiano ultimato la prima istruzione, la qualità di volontario di un anno non costituisce alcun motivo perchè coloro che la rivestano siano sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto, coi quali dovranno essere compresi nella truppa di complemento pei reparti in zona di guerra.

85. Le reclute che già rivestivano la qualità di volontari di un anno e che furono riformate all'atto della loro presentazione alle armi o comunque prima di compiere la ferma di un anno, avranno facoltà di riassumere, facendone domanda al distretto, la stessa qualità di volontari di un anno, senz'obbligo di pagare una nuova tassa,

86. Coloro che, siano precedentemente rimasti alle armi per un tempo inferiore a quello necessario per compiere la prima istruzione potranno, facendone domanda durante la permanenza al distretto, essere anche assegnati ad un corpo di arma diversa; mentre invece gli istruiti dovranno riassumere la qualità di volontari di un anno nella stessa arma e specialità, a meno che, non abbiano conservato per esse la necessaria attitudine fisica, nel quale caso saranno assegnati anche essi a quell'arma e specialità nella quale, date le loro condizioni fisiche , possano prestare un utile servizio.

Dalla facoltà di riassumere la qualità di volontari di un anno senz'obbligo di pagare una nuova tassa, resteranno naturalmente esclusi coloro che, in conseguenza della riforma, ottennero la restituzione della tassa già pagata in applicazione del § 755 del regolamento sul reclutamento.

87. Tenuta presente la disposizione dell'art. 104 succitato, secondo la quale gli aspiranti all'ammissione al volontariato d'un anno già incorporati debbono compiere l'anno di servizio

nell'arma cui sono stati assegnati, i comandanti di distretto, prima di disporre perchè le reclute ora chiamate siano avviate ai corpi, faranno loro presente che, se intendono compiere l'anno di volontariato in un arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne domanda prima del loro incorporamento, e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo

88. I comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno, le cui quote restano fissate nella misura stabilita dal n. 8 della circolare 378 dell'anno 1914, eccezione fatta pel corpo aeronautico, nel quale i volontari di un anno potranno essere ammessi come segue: 30 pel deposito d'aeronautica (aviatori); 30 pel deposito d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri); 20 pel battaglione aerostieri e 20, infine, pel battaglione dirigibilisti. Nè il battaglione scuole aviatori, nè il battaglione aviatori e il gruppo di aviazione per artiglieria potranno ammettere volontari di un anno nelle loro file Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di deposito dei corpi quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

89. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno i corpi e i distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 succitata.

La tassa di volontariato di un anno e quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, cioè di lire 2000 per l'arma di cavalleria e di lire 1500 per le altre armi.

Militari laureati in medicina e chirurgia che trovansi tuttora in congedo illimitato.

90. Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che non tutti i militari laureati in medicina e chirurgia appartenenti alle classi dal 1876 a tutto il 1896 furono, all'atto della mobilitazione, pre-

cettati a presentarsi alle armi: sicchè alcuni di tali militari che appartengono a classi e categorie non ancora chiamate alle armi si trovano tuttora in congedo illimitato.

Per ovviare a tale inconveniente si è avvertito, nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, che i militari laureati in medicina e chirurgia che si trovano nelle accennate condizioni hanno obbligo di presentarsi ai distretti nella cui giurisdizione risiedono, muniti del diploma di laurea in detta facoltà.

I militari che si presenteranno in seguito a tale invito dovranno essere subito assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal proprio distretto, ed i loro nomi saranno dai comandanti di distretto segnalati, con riferimento al presente numero, a questo Ministero (Direzione generale personali ufficiali).

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e da altri riformati nati negli anni successivi sino a tutto il 1895 arruolati dai consigli di leva nelle nuove visite, nonchè dei militari di 3ª categoria, nati negli anni 1882 e 1883.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi:

a) le reclute provenienti dagl'inscritti di leva nati negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 e dai militari nati negli anni medesimi stati rifor-

mati a tutto il 31 agosto 1915, nonchè quelle provenienti dagli inscritti e dai militari stati riformati durante la leva sulla classe 1895, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria;

b) le reclute provenienti dagli inscritti di leva e dai militari nati negli anni 1886 al 1894 incluso, stati riformati per *vistosi deviamenti della colonna vertebrale, notevole sproporzione tra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione del torace*, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria;

c) le reclute provenienti dagli inscritti della leva marittima e dai militari del corpo R. equipaggi nati negli anni 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 stati riformati a tutto il 31 dicembre 1915, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva di mare sono stati arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria e quindi trasferiti nel R. esercito.

Dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto tutte le reclute anzidette che alla data dell'8 luglio p. v. siano state arruolate dai consigli di leva.

Le reclute *provenienti dai riformati* che saranno state arruolate dopo il giorno 8 luglio p. v. dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. A norma di precedenti disposizioni si avverte, che le reclute provenienti dai già riformati residenti all'estero dovranno presentarsi alle armi non più tardi di due mesi dal giorno in cui siano state, o siano per essere, arruolate innanzi ad una autorità diplomatica o consolare; invece i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 dovranno presentarsi nel più breve termine possibile, tenuto conto delle distanze e dei mezzi di trasporto

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane ugualmente sospesa fino al 1° dicembre la presentazione, salvo al Ministero di esaminare, se, perdurando le stesse ragioni che hanno consigliato il provvedimento suddetto, la presentazione stessa debba continuare ad essere tenuta sospesa oltre il termine indicato.

3. Per ordine di S. M. il Re, sono inoltre chiamati alle armi, per mobilitazione, i militari in congedo illimitato di **3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883**, di tutti i distretti del Regno.

Gli oradetti militari che *si trovano nel comune in cui ha sede questo comando di distretto*, si presenteranno, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio, direttamente a questo comando medesimo nelle prime ore del mattino del giorno . . . . . .

Quelli che *si trovano negli altri comuni*, si presenteranno, muniti del medesimo documento nei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto, al rispettivo sindaco, che li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è spiegat dal seguente n. 10, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramv e e sui piroscafi.

4. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria* provenienti dai già riformati che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono, di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle ammin strazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rosse, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e della Croce Azzurra e di prestare servizio, sin dal 28 giugno 1916 presso gli ospedali, i treni-ospedale, le ambulanze, le infermerie, ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa ai già riformati ascritti al personale *amministrativo* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione medesima anteriormente al 4 aprile 1916 in cui fu pubblicato il Decreto Luogotenenziale del 30 marzo 1916 n. 368 che chiamò a nuova visita i riformati predetti;

b) essere addetti, quali impiegati ed agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*;

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata, o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) essere incaricati, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, delle funzioni di commissario di leva presso gli uffici prefettizi ed esercitare tali funzioni per lo meno dal giorno 10 maggio 1916;

e) trovarsi in servizio nel corpo delle guardie di città, o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

f) essere funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria.

g) appartenere, come impiegati amministrativi, al personale degli arsenali marittimi dello Stato.

5. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria*, provenienti dai già riformati che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere lasciate

a disposizione degli stessi stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

6. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria provenienti dai già riformati, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le suddette reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedono materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comune, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano. Le reclute provenienti dai riformati della leva di mare, se adibite ai detti servizi della marina mercantile, potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* anche se ascritte alla 1ª e 2ª categoria.

Le disposizioni del presente numero sono anche applicabili ai militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883, chiamati alle armi a senso del precedente n. 3.

7. Le reclute e i militari chiamati alle armi col presente manifesto che siano professori delle scuole medie potranno ottenere una dilazione a presentarsi alle armi sino al 31 luglio prossimo, ove comprovino, con attestazione del direttore del rispettivo istituto, di dovere attendere ai lavori degli esami finali presso le scuole stesse.

8. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragioni di studi.

Il termine utile per far valere presso i consigli di leva, i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto dell'arruolamento o sorti precedentemente) scadrà colla data di chiusura della leva sulla classe 1897; ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

9. Le reclute provenienti dai già riformati, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

10. Le reclute provenienti dai già riformati ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute ed i militari di 3ª categoria, produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari

11. Le reclute provenienti dai già riformati ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1882 e 1883 residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa

avvenga nelle ore antimeridiane del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute ed i militari suddetti, provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute ed ai militari di 3ª categoria, nati negli anni 1882 e 1883, provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute ed i militari di 3ª categoria, provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

12. Le reclute provenienti dai riformati ed i militari di 3ª categoria, nati negli anni 1882 e 1883, che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

13. Le reclute provenienti dai già riformati che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno aspi-

rare all'ammissione al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese del loro effettivo incorporamento, facendone domanda al distretto o al corpo.

Avvertesi a tale proposito che se le dette reclute facessero la domanda di ammissione al volontariato di un anno dopo di essere state incorporate, dovrebbero, a senso dell'art. 104 succitato, prestare l'anno di volontariato nella medesima arma nella quale si troveranno, non potendo assolutamente fare passaggio nella nuova qualità in un corpo di arma diversa da quella di assegnazione.

14. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel presente manifesto di chiamata.**

15. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

16. **Con l'occasione si prevengono i militari laureati in medicina e chirurgia ascritti alle classi dal 1876 a tutto il 1896 i quali si trovino tuttora in congedo illimitato siccome appartenenti a classi e categorie non ancora chiamate alle armi, che essi hanno obbligo di presentarsi a questo distretto il mattino del giorno 8 luglio p. v., muniti del diploma di laurea in detta facoltà e del foglio di congedo illimitato.**

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

Tutte le reclute provenienti dai riformati arruolati dai consigli di leva dall'8 luglio 1916 in poi, hanno l'obbligo di presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva

. . . . . addì 1° luglio 1916.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai riformati ed a quelle dei militari di 3ª categoria, nati negli anni 1882 e 1883, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale,

un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie L	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. **2.**

Distretto militare di . . . . . .

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .

Inscritto di leva nel comune di . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

c'asse . . . *categoria* . . . *numero d'estrazione* . . . . .

Professione o condizione . . . . . *sa* { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . }

Assegnazione avuta . . . . . .

li . . . . . *1916.*

Il Comandante del Distretto

